



# Apollinaris

COMMENTARIUS IURIDICUS INSTITUTI UTRIUSQUE IURIS

2018 | XCI | 1



Lateran University Press

*Direttore:*

Manuel J. Arroba Conde, cmf

*Segretario:*

Paolo Gherri (Redattore)

E-mail: apollinaris@pul.it

*Redazione:*

Pontificia Università Lateranense

*Institutum Utriusque Iuris*

Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano

*Abbonamenti:*

Lateran University Press

Ufficio Abbonamenti

Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano

Tel. +39 06/69895688 - Fax +39 06/69895501 - E-mail: promozioneelup@pul.va

Quote 2018:

Abbonamento annuo (2 numeri) 70,00 € Estero 110,00 €

Un fascicolo 40,00 € Estero 55,00 €

La Rivista ha periodicità semestrale.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno.

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati presso l'Ufficio Abbonamenti entro 15 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Il versamento delle quote degli abbonamenti può essere effettuato con le seguenti modalità:

*Payment can be done by:*

*La payement de la tarif peut être effectué avec le moyens suivantes:*

*El pago de la tarifa puede ser efectuado de las siguientes formas:*

- tramite versamento su conto corrente postale (solo Italia):

c.c. n. 76563030

- tramite bonifico bancario (coord. IBAN):

Banco Posta - Poste Italiane S.p.A. - Direzione Operazioni

IBAN: IT23N0760103200000076563030

- tramite bonifico bancario internazionale (coord. IBAN):

*international bank transfer (ref. IBAN)*

*avec virement bancaire international (ref. IBAN)*

*consignación bancaria internacional (ref. IBAN)*

IBAN: IT23N0760103200000076563030

Bic-SWIFT BPPITRXXXX

intestato a / *in favour of / au nom de / a favor de*

Pontificia Università Lateranense - Editoria

Piazza di San Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano

specificando come causale del versamento "Abbonamento Apollinaris e l'annata di riferimento".

www e-lup com

© COPYRIGHT 2019 - ISBN 978-88-465-1269-7

ISSN 0392-2359

LATERAN UNIVERSITY PRESS

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE

PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO, 4

CITTÀ DEL VATICANO

# APOLLINARIS

## *Commentarius Instituti Utriusque Iuris*

*Pontificiae Universitatis Lateranensis*

in Civitate Vaticana editus

Rivista internazionale di Diritto canonico, civile e comparato  
fondata nel 1928 dal Card. F. Roberti

M.J. ARROBA CONDE (Direttore)

### **Redazione**

P. GHERRI (Segretario e Redattore)

### Collaboratori

L. CAVALAGLIO (Roma); A.W. MONCKTON (London); A. PONZONE (Boston)

### **Comitato editoriale** (Docenti stabili dell'*Institutum*)

*Diritto canonico*: M.J. ARROBA CONDE (Spagna); F. CAPONNETTO (Italia);

P. GHERRI (Italia); A. IACCARINO (Italia); C. IZZI (Italia);

M. NACCI (Italia); M. RIONDINO (Italia).

*Diritto civile*: G. BALLARANI (Italia); A. BLASI (Italia); V. BUONOMO (Italia);

P. CERUZZI (Italia); E. DI BERNARDO (Italia); M. INTEGLIA (Italia);

E. MEI (Italia); M.R. PETRONGARI (Italia).

### **Comitato scientifico**

F.R. AZNAR GIL (Salamanca - E); A. BUNGE (Buenos Aires - AR);

L. EUSEBI (Milano - I); G. FELICIANI (Venezia - I);

A. KAPTIJN (Fribourg - CH); W. KIWIOR (Warszawa - PL);

K. MARTENS (Washington - USA); C. PEÑA GARCÍA (Madrid - E);

H. PREE (München - D); P. SZABO (Budapest - HU)

Website:

<http://press.pul.it/apollinaris>

social:

[twitter.com/apollinaris\\_riv](https://twitter.com/apollinaris_riv)

<https://www.facebook.com/apollinaris.rivista>

## Identità e missione – *Identity and mission*

La rivista – espressione istituzionale dell'*Institutum Utriusque Iuris* della Pontificia Università Lateranense – pubblica **studi, saggi e note** di valore scientifico in conformità alla sua specifica *mission* di condividere a livello internazionale la riflessione accademica e la ricerca scientifica realizzate dall'*Institutum* anche attraverso attività ad esso espressamente connesse.

Si propone, inoltre, come strumento di aggiornamento dottrinale e tecnico per gli operatori del Diritto di entrambi i Fori, oltre che come sostegno alla ricerca accademica.

*The journal – expression of the Institutum Utriusque Iuris of the Pontifical Lateran University – publishes studies, essays and notes of scientific value in accordance with its specific mission to share in international academic reflection and scientific research carried out by the Institutum and its specifically-related activities.*

*It is also proposed as a means of updating doctrinal and technical operators of the Law of both Forums, as well as supporting academic research.*

Il contenuto di *Apollinaris* è indicizzato o fatto oggetto di *abstract* analitici nei seguenti strumenti di ricerca:

*The contents of Apollinaris are indexed or abstracted in the following resources:*

*Archiv für katholisches Kirchenrecht* (München - Deutschland)

*Canon Law Abstracts* (London - United Kingdom)

*Elenchus bibliographicus - Eph. th. lovaniensis* (Leuven - Belgique)

*Folia theologica et canonica* (Budapest - Magyarország)

ABE-IPS: *Books Online Journals* (Warszawa - Polska)

CIRC: *Clasificación Integrada de Revistas Científicas* (Granada - España)

Dialnet – *Portal bibliográfico* (Univ. La Rioja - España)

*STUDIA-Información bibliográfica* (Univ. Navarra - España)

ACNP: *Catalogo italiano dei Periodici* (Univ. Bologna - Italia)

*Bibliografia canonistica* (GIDDC - Italia)

DoGi: *Dottrina Giuridica* (CNR - Italia)

EPIR & EPIS: *Iniziativa di spoglio di periodici italiani* (Bibl. Naz. Firenze - Italia)

## Valutazione dei Pari

**Tipologia** - Per garantire la qualità delle proprie pubblicazioni scientifiche, *Apollinaris* adotta il sistema di *double-blind peer review*.

**Regole ed eccezioni** - Tutti i contributi inviati dagli autori sono sottoposti alla valutazione di due esperti del settore scientifico-disciplinare di riferimento, o di settori affini, individuati tra i docenti dell'*Institutum Utriusque Iuris* e i membri del Comitato scientifico. Quando necessario, la Rivista si riserva di affidare tale valutazione a studiosi esterni di indiscusso prestigio.

Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere di non sottoporre a valutazione le relazioni, le presentazioni e gli interventi a Congressi, Convegni ed altre iniziative accademiche **organizzate dall'*Institutum Utriusque Iuris***, o da altre Istituzioni accademiche, o Associazioni di docenti, per i quali **non sia di fatto possibile rispettare la regola dell'anonimato dell'autore** (apposita annotazione a fine articolo). Allo stesso modo per altri contributi maturati all'**interno dell'attività accademica** istituzionale dell'*Institutum Utriusque Iuris* e garantiti da almeno tre docenti dell'*Institutum* stesso (cfr. *Excerpta* di Tesi dottorali).

**Criteri** - La valutazione non può essere influenzata dalle convinzioni personali, dagli indirizzi teorici o dalle appartenenze di scuola dell'autore e verte soltanto sui seguenti parametri: grado di **originalità** dell'impianto e dei risultati; ampiezza della **conoscenza critica** della **dottrina** e/o della **Giurisprudenza** in materia; livello di **correttezza dell'impianto metodologico** (note e citazioni); grado di **coerenza** interna formale (tra titolo, paragrafi ed articolazioni del contenuto) e sostanziale (coerenza e pertinenza degli argomenti proposti ed adottati); **chiarezza** dell'esposizione.

**Esiti** - Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: a) non pubblicabile; b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivatamente in cosa; c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; d) pubblicabile. Tranne che in quest'ultimo caso, l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del Valutatore.

**Documentazione** - La documentazione relativa alla procedura di valutazione di ciascun lavoro e all'approvazione del Direttore, o del Comitato scientifico a maggioranza, è conservata a cura della Segreteria.

## *Peer Review*

**Type** - Apollinaris shall adopt the **double-blind peer review** system in order to ensure the quality of its scientific publications.

**Rules and exceptions** - All papers submitted by the authors shall be subject to the judgement of two experts in the relevant scientific-disciplinary field, or related fields, selected among the professors of the Institutum Utriusque Iuris and the members of the Advisory Board. When necessary, the journal reserves the right to entrust this evaluation to external scholars of undisputed scientific prestige.

The Director, or the Advisory Board by a majority, may decide not to subject reports, presentations or interventions to the judgement of Congresses, Conferences and other academic initiatives **organized by the Institutum Utriusque Iuris**, or by other academic Institutions, or Associations of professors, for which **it is not possible to respect the author's anonymity rule** (refer to the end of the article). Likewise, for other works accrued within **the academic activity of the Institutum Utriusque Iuris** and guaranteed by at least three professors of the Institutum itself (cfr: Excerpta).

**Criteria** – Judgement cannot be influenced by the author's personal beliefs, theoretical stance or school memberships, and has to solely focus on the following parameters: the degree of **originality** of the framework and results; the breadth of **critical knowledge** of **doctrine** and / or **case Law** in the scientific-disciplinary field of the article; the level of **correctness** in methodology (notes and quotations); the degree of formal internal **consistency** (title, paragraphs and content articulations) and substantive internal consistency (coherence and relevance of proposed and adduced arguments); and the **clarity** of exposure.

**Outcomes** – An article may be judged: a) unworthy of publication; b) unworthy of publication if not revised, stating the said reason; c) worthy of publication after some modifications / integrations, to be specified in detail; d) worthy of publication. Except in the latter case, the Editorial Staff shall promptly inform the author about the outcome, while strictly maintaining the anonymity of the names of the Assessors involved.

**Documentation** - The documentation of the review process carried out for each article and for the approval of the Director, or of the Advisory Board by a majority, shall be kept at the Journal Secretary Office.

# INDEX

<b>I. Apostolica</b>	
SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, Sententia definitiva	11
<i>Adnotationes in Sententiam</i>	21
<b>II. Studia</b>	
FRANCESCO CAPONNETTO, Mancata “romanizzazione” del Diritto inglese e relazioni proprietarie comparate	33
PAOLO GHERRI, Diritto canonico e Pastorale: <i>la norma missionis</i>	83
<b>III. Argumenta</b>	
VITTORIO CONTI, Psicologia moderna e visione antropologica: sfide aperte	125
JUAN ANTONIO ESTRADA, Il rapporto costitutivo tra Chiesa e sua missione nel nuovo millennio	149
ROBERTO REPOLE, Concezione ed evoluzione del concetto di missione	167
<b>IV. Excerpta</b>	
FEDERICA INCHES, Il ruolo del Difensore del vincolo nella riforma del Codice di Diritto Canonico del 1983 col m.p. <i>Mitis</i> <i>Iudex</i> del 2015	187

**V. Notæ**

LUCA BALUGANI, La mentalità psicodinamica: un approccio individuale	221
MAURIZIO GRONCHI, Appunti sulla <i>norma missionis</i> . Tra <i>Evangelii Nuntiandi</i> ed <i>Evangelii Gaudium</i>	233
MARILENA MONTANARI - JESSICA ROMEO, European General Data Protection Regulation in Third-Party States and International Organisations. Innovations and Debating Perspectives	243

**VI. Bibliographica**

Opera accepta	265
Opera edita	273
Fontes huius voluminis	277
Bibliographia huius voluminis	285



# I. APOSTOLICA

---

Sezione non soggetta a *peer-review*.



SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL

*Decreta et Sententiæ*

La “*Lex propria*” dell’anno 2008 per il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica all’Art. 11 prevede espressamente la pubblicazione delle “*Decisiones selectæ*” dello stesso Supremo Tribunale<sup>1</sup>. La Rivista *Apollinaris* pubblica periodicamente Decisioni, corredate dalla traduzione in lingua italiana e da qualche cenno di commento da parte della Rivista stessa<sup>2</sup>.

---

1 Art. 11 §4: «*Ipse [=Præpositus Cancellariæ] curat ut omnes Decisiones colligantur, quarum aliquæ, quotannis a Præfecto in Congressu selectæ, ope Supremi Tribunalis publici Iuris fiunt*».

2 Pur non trattandosi della ‘edizione critica’ delle Decisioni, il necessario rispetto dello *stylus* originario motiva la loro *non uniformità grafica* e stilistica (p.es.: minuscole/Maiuscole, modalità delle citazioni, ecc.) rispetto alla metodologia generale adottata dalla Rivista, anche nelle “*Adnotationes*” alle Decisioni stesse.

**Prot. N. 39298/06 CG**  
**Nullitatis matrimonii**  
**(X - Y)**  
**Querela nullitatis**

## **SENTENTIA DEFINITIVA**

IN NOMINE DOMINI. AMEN

BENEDICTO PP. XVI feliciter regnante, Pontificatus sui anno III, die 28 aprilis 2007, Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, videntibus Em.mis ac Rev.mis D.nis Augustino Card. Vallini, *Praefecto* et *Ponente*, et Ioanne Ludovico Card. Tauran atque Exc.mis ac Rev.mis D.nis Francisco Coccopalmerio, Iosepho Mercieca et Henrico Mussinghoff, intervenientibus cl.ma D.na Alexandra Sandri, utpote cl.mae D.nae Y Curatrice ad cautelam ac Patrona ex officio, cl.mo D.no Aloysio Storace tamquam cl.mi D.ni X Patrono, Rev.do P. Nicolao Schöch, O.F.M., uti Vinculi Defensore, et Rev.mo D.no Ioanne Paulo Montini utpote Promotore Iustitiae Substituto, in causa de qua supra, hanc definitivam tulit sententiam.

## **FACTI SPECIES**

1. Postquam in causa de qua supra bina sententia prolata fuerit, altera a Tribunali Ecclesiastico Regionali T nullitatem matrimonii edicens sive ob gravem defectum discretionis iudicii sive ob incapacitatem assumendi obligationes matrimonii essentielles ex parte viri actoris, altera autem a Foro Regionali S nullitatem non constare edicens ex ullo capite, causa ad Rotam Romanam per appellationem delata est.

Vixdum Collegium decisionem tulerat, Rev.mus Ponens per Exc.mum Romanae Rotae Decanum ab hoc Supremo Tribunali certior factus est de quadam denuntiatione iuxta quam processus Rotalis inaudita parte conventa probabiliter peractus esset.

Qua super re inquisitione statim peracta, Rev.mus Ponens una cum Exc.mo Decano huic Supremo Tribunali petitionem die 1 decembris 2006 detulit

ut dispensatio ab art. 98, § 1 Normarum Rotalium praescripto concederetur «ita ut Turnus retractare vale[re]t suam sententiam, quae nulla esset».

Die autem 15 decembris 2006 Em.mus H.S.T. Praefectus in Congressu statuit quaestionem de decisionis Rotalis nullitate a Signatura Apostolica pertractandam ac definiendam esse in casu.

Actis a Romana Rota acquisitis atque relatione ex officio a Rev.mo Promotore Iustitiae Substituto porrecta, die 10 ianuarii 2007 Em.mus H.S.T. Praefectus decretum protulit, quo causa instituebatur atque processus disponebatur.

2. Utroque partium Patrono decisionis Rotalis nullitatem proponente, Rev.dus Vinculi Defensor animadversiones proposuit ac Rev.mus Promotor Iustitiae Substitutus votum pro rei veritate.

Omnibus his scripturis rite commutatis, quaestio haec nunc examini subiicienda est: **An constet de nullitate decisionis Rotalis die 26 octobris 2006 latae.**

### IN IURE ET IN FACTO

3. «Sententia vitio insanabilis nullitatis laborat, si ius defensionis alterutri parti denegatum fuit» (can. 1620, n. 7).

Communis H.S.T. iurisprudencia de hoc nullitatis motivo satis nota est, quin sit necessarium eam funditus recolorere.

Sufficiat, proinde, ad sententiam referre, quae in causa Mutinensi coram Sabattani die 17 ianuarii 1987 prolata est, iuxta quam «non omnis negatio legitimae defensionis importat iudicii atque sententiae nullitatem, sed solummodo illae quae eiusdem iudicii *substantiam* afficiunt. Iure positivo ius defensionis exercetur in iudicio per contradictorium inter partes. Certum est citationem esse necessariam ad contradictorium constituendum seu aperiendum; si deest revera contradictorium iudiciale processus est nullus quia in eo deficit id quod processum essentialiter constituit (can. 1680 [Codicis Iuris Canonici anno 1917 promulgati; hodie can. 124, § 1]), idest contradictorium» (cf. prot. n. 15301/83 CG, nn. 13-14, p. 10-13).

4. Per tabulas constat partem conventam per integrum processum, apud Romanam Rotam celebratum, inauditam mansisse, in casu. Absque dubio fatendum est, proinde, negationes legitimae defensionis in casu, substantiam iudicii affecisse.

Parti conventae, enim, nulla citatio iudicialis intimata est; nam candide fatetur Rev.mus Vicarius Iudicialis V: «Da un attento controllo d'archivio ho riscontrato con rammarico che, per un banale disguido di cancelleria, non è

stata eseguita la notifica alla parte convenuta del decreto di concordanza del dubbio emesso da codesto A.T. in data 26.05.2004»; quod de dubiis disceptandis decretum ad normam art. 58, § 1 Normarum Rotalium citationis et contestationis litis locum tenet.

Parti conventae, quae absens a iudicio declarata ad normam art. 60, § 3 Normarum Rotalium haud fuerat, nec «testificationes ceteraeque omnes probationes» publicatae sunt ad normam can. 1598 et art. 79 Normarum Rotalium.

Nullum alio modo constat partem conventam de processu apud Rotam Romanam in tertio iudicii gradu pendente scivisse. Eo magis quod pars illa conventa ab anno 2006 ineunte gravi cerebri morbo correpta videtur.

Nullum, proinde, dubium superest parti conventae, in casu, ius defensionis denegatum fuisse: hac cum conclusione partis actricis Patronus concinit eidemque Vinculi Tutor favet.

5. «Ipse iudex potest ex officio sententiam nullam a se latam retractare vel emendare intra terminum ad agendum can. 1623 statutum, nisi interea appellatio una cum querela nullitatis interposita fuerit, aut nullitas sanata sit per decursum termini de quo in can. 1623» (can. 1626, § 2).

Quae, tamen, retractandi facultas, iure communi Iudicibus agnita, Iudicibus Rotalibus praeclusa est; nam peculiaris Tribunalium Sedis Apostolicae ordo iudicialis (cf. can. 1402) de propria et exclusiva huius Supremi Signaturae Apostolici Tribunalis competentia circa querelas nullitatis contra sententias Rotaes cavet (cf. can. 1445, § 1, n. 1) vel, aliis verbis, de Romanae Rotae incompetencia decisiones definitivas ab eodem Apostolico Tribunali latas nullas declarandi.

Retractatio, enim, sententiae «ex officio de nullitate sententiae videre» importat (litterae die 19 septembris 1992 datae, prot. n. 19623/87 CP).

Nec dubium praeterea adest eam complecti posse sententiam, ad normam can. 1626, § 2 retractandam, decisionem quoque iudicalem latam, etsi nondum exaratam.

## CONCLUSIO

6. Omnibus sive in iure sive in facto aequè rimatis, infrascripti Patres pro Tribunali sedentes ac solum Deum prae oculis habentes, dubio proposito respondendum decreverunt ideoque facto respondent:

**AFFIRMATIVE**, seu constare de nullitate decisionis a competenti Turno Rotali die 26 octobris 2006 in causa de qua supra lata.

Ita pronuntiamus ac statuimus, mandantes iis quorum interest, ut hanc Nostram definitivam Sententiam executioni tradant, ad omnes iuris effectus.

Expensae iudiciales sumuntur ex arca H.S.T. Cl.mae Patronae ex officio summa 300,00 Euro, ex eadem arca sumpta, uti emolumentum solvatur. Cl.mus D.nus X sui Patroni honorarium solvat.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 28 aprilis 2007.

(Signati)

Augustinus Card. VALLINI, *Praefectus et Ponens*

Ioannes Ludovicus Card. TAURAN

✠ Franciscus COCCOPALMERIO

✠ Iosephus MERCIECA

✠ Henricus MUSSINGHOFF

Notificetur.

Die 23 iunii 2007.

✠ Velasius DE PAOLIS, c.s., *Secretarius*

Paulus MALECHA, *vices Praepositi Cancellariae gerens*

\* \* \* \* \*

TRADUZIONE ITALIANA  
Sentenza definitiva

**Prot. N. 39298/06 CG**  
**Nullità di matrimonio**  
**(X - Y)**  
**Querela di nullità**

## SENTENZA DEFINITIVA

NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN

Felicemente regnante il Pontefice BENEDETTO XVI, nel terzo anno del suo Pontificato, il giorno 28 aprile 2007, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, essendo Giudici, gli Em.mi e Rev.mi Signori Card. Agostino Valini, *Prefetto e Ponente*, e Card. Jean-Louis Tauran nonché gli Ecc.mi e Rev. mi Mons. Francesco Coccopalmerio, Mons. Josef Mercieca e Mons. Heinrich Mussinghoff, con l'intervento della Chiar.ma Sig.ra Alessandra Sandri, in qualità di Curatrice *ad cautelam* e Patrona di ufficio della Chiar.ma Signora [convenuta], del Chiar.mo Sig. Luigi Storace quale Patrono del Chiar.mo Sig. X e del Rev.do P. Nikolaus Schöch, O.F.M., quale Difensore del Vincolo, e del Rev.mo Mons. Gianpaolo Montini, quale Promotore di Giustizia Sostituto, nella causa di cui sopra, ha emesso questa sentenza definitiva.

### FATTISPECIE

1. Dopo che nella causa *de qua supra* erano state emesse due sentenze, l'una del Tribunale Ecclesiastico Regionale "T" che dichiarava la nullità del matrimonio sia per grave difetto di discrezione di giudizio sia per incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio da parte dell'uomo attore, l'altra invece emessa dal Foro Regionale "S" che dichiarava che la nullità non risultava per alcun capo, la causa è stata rimessa per appello alla Rota Romana.

Non appena il Collegio aveva deciso la causa, il Rev.mo Ponente, tramite l'Ecc.mo Decano della Rota Romana, fu informato da questo Supremo Tribunale di una denuncia secondo la quale il processo rotale si sarebbe svolto, probabilmente, all'insaputa della parte convenuta.



Svolta immediatamente un'indagine su questo punto, il Rev.mo Ponente insieme con l'Ecc.mo Decano, in data 1° dicembre 2006, presentò una petizione a questo Supremo Tribunale affinché fosse concessa la dispensa dal prescritto dall'art. 98, § 1 delle Norme Rotali così «che il Turno possa ritrattare la propria sentenza, perché nulla».

Il giorno 15 dicembre 2006 l'Em.mo Prefetto di questo Supremo Tribunale in Congresso decise che la questione sulla nullità della decisione Rotale dovesse essere, nel caso, trattata e definita dalla Segnatura Apostolica.

Acquisiti gli atti dalla Rota Romana e prodotta dal Rev.mo Promotore di Giustizia Sostituto la relazione di ufficio, il giorno 10 gennaio 2007 l'Em.mo Prefetto di questo Supremo Tribunale emise il decreto, con cui istituiva la causa e disponeva l'avvio del processo.

2. Avendo entrambi i Patroni delle parti chiesto la nullità della decisione Rotale, il Rev.do Difensore del Vincolo propose le sue osservazioni e il Rev.mo Promotore di Giustizia Sostituto il voto *pro rei veritate*.

Essendo state scambiate ritualmente tutte le scritture, la questione che deve essere sottoposta ad esame è questa: **Se consti della nullità della decisione Rotale pronunciata il 26 ottobre 2006.**

### ***IN IURE E IN FACTO***

3. «La sentenza è viziata da nullità insanabile, se all'una o all'altra parte si negò il diritto alla difesa» (can. 1620, n. 7).

La giurisprudenza comune di questo Supremo Tribunale su questo motivo di nullità è abbastanza nota, e certamente non è necessario reconsiderarla dalle fondamenta.

È sufficiente, quindi, richiamarsi alla sentenza che fu emessa nella causa di Modena *coram* Sabattani il 17 gennaio 1987, secondo la quale «non ogni negazione della legittima difesa comporta la nullità del giudizio e della sentenza, ma solamente quelle che toccano la *sostanza* del medesimo giudizio. Nel diritto positivo il diritto di difesa viene esercitato in giudizio attraverso il contraddittorio fra le parti. La citazione è sicuramente necessaria per instaurare o iniziare il contraddittorio; qualora manchi realmente il contraddittorio giudiziale il processo è nullo poiché in esso viene a mancare ciò che essenzialmente costituisce il processo (can. 1680 [del Codice di Diritto Canonico promulgato nell'anno 1917; oggi can. 124, § 1]), cioè il contraddittorio» (cf prot. n. 15301/83 CG, nn. 13-14, p. 10-13).

4. Dagli atti risulta che nel caso specifico la parte convenuta è rimasta non citata per tutto il processo celebrato innanzi alla Romana Rota. Senza dubbio quindi si deve ammettere che la negazione della legittima difesa, nel caso, ha toccato la sostanza del giudizio.

Infatti alla parte convenuta non è stata intimata alcuna citazione giudiziale; al riguardo ammette schiettamente il Rev.mo Vicario Giudiziale “V”: «Da un attento controllo d’archivio ho riscontrato con rammarico che, per un banale disguido di cancelleria, non è stata eseguita la notifica alla parte convenuta del decreto di concordanza del dubbio emesso da codesto A.T. in data 26.05.2004». Detto decreto di concordanza del dubbio fa le veci della citazione e della contestazione della lite a norma dell’art. 58, § 1 delle Norme Rotali.

Alla parte convenuta, che non è stata dichiarata assente dal giudizio ai sensi dell’art. 60, § 3 delle Norme Rotali, non sono state pubblicate «le testimonianze e tutte le altre prove» come, invece, prevedono il can. 1598 e l’art. 79 delle Norme Rotali.

Non risulta che la parte convenuta fosse stata messa al corrente, in alcun altro modo, del fatto che fosse in corso il processo in terzo grado di giudizio dinanzi alla Rota Romana. E questo a maggior ragione poiché la stessa parte convenuta risulta colpita da una grave malattia cerebrale a partire dall’anno 2006.

Di conseguenza, nessun dubbio rimane sul fatto che, nel caso, alla parte convenuta è stato negato il diritto di difesa: il Patrono della parte attrice conviene con questa conclusione e la medesima conclusione trova il Tutore del Vincolo favorevole.

5. «Il giudice stesso può ritrattare d’ufficio la propria sentenza nulla o correggerla entro il termine stabilito per agire dal can. 1623, a meno che nel frattempo non sia stato interposto appello insieme alla querela di nullità o la nullità sia stata sanata per il decorso del termine di cui al can. 1623» (can. 1626, § 2).

Tuttavia tale facoltà di revoca, riconosciuta dal diritto comune ai Giudici, è preclusa ai Giudici Rotali; infatti l’ordine giudiziale specifico dei Tribunali della Sede Apostolica (cf. can. 1402) stabilisce la propria e esclusiva competenza di questo Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica sulle querele di nullità della Rota Romana (cf. can. 1445, § 1, n. 1) ovvero, in altre parole, stabilisce l’incompetenza della Rota Romana a dichiarare la nullità delle sentenze definitive emesse dal medesimo Tribunale Apostolico.

Infatti la ritrattazione della sentenza comporta che «si esamini di ufficio la nullità della sentenza» (lettera del giorno 19 settembre 1992, prot. n. 19623/87 CP).

Ed inoltre, non vi è dubbio che la sentenza che debba essere revocata a norma del can. 1626, § 2, può comprendere una decisione giudiziale già emessa benché non ancora redatta per iscritto.

## CONCLUSIONE

6. Esaminati quindi tutti gli elementi sia in fatto che in diritto, i sottoscritti Padri Giudici avendo dinanzi agli occhi solo Dio, al dubbio proposto decisero di rispondere come di fatto rispondono:

**AFFERMATIVAMENTE, ossia consta della nullità della decisione assunta dal competente Turno Rotale il 26 ottobre 2006 nella causa di cui sopra.**

Così pronunciamo e decidiamo, mandando a tutti coloro che vi abbiano interesse, affinché pongano questa Nostra Sentenza definitiva in esecuzione, a tutti gli effetti di diritto.

Le spese giudiziali vengono liquidate dalla cassa di questo Supremo Tribunale. Alla Chiar.ma Patrona d'ufficio venga liquidato un compenso di 300,00 Euro, prelevati dalla medesima cassa. Il Chiar.mo X paghi l'onorario del proprio Patrono.

Dato in Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il giorno 28 aprile 2007.

(Firme) Agostino Card. VALLINI, *Prefetto e Ponente*

Jean-Louis Card. TAURAN

✘ Francesco COCCOPALMERIO

✘ Josef MERCIECA

✘ Heinrich MUSSINGHOFF

Venga Notificato.

In data 23 giugno 2007

✘ Velasio DE PAOLIS, c.s., *Segretario*

Paweł MALECHA, *Preposto della Cancelleria f.f.*



## *Adnotationes in Sententiam*<sup>1</sup>

- SOMMARIO 1. Relazioni dialogiche tra i Tribunali nella prospettiva del *formante giurisprudenziale*. 2. La nullità *ex Officio* della Sentenza. Un approccio. 3. L'intervento delle parti nel procedimento di nullità *ex Officio*. Cenni.
- SUMMARY 1. *Dialogue between Tribunals in the perspective of decision making*. 2. *The ex-Officio nullity of the decision. An approach*. 3. *The participation of the parties in the ex-Officio nullity proceeding. Notes*.

### 1. RELAZIONI DIALOGICHE TRA I TRIBUNALI NELLA PROSPETTIVA DEL *FORMANTE GIURISPRUDENZIALE*

Secondo l'Art. 33 della *Lex propria* la Segnatura Apostolica ha alcune competenze giudiziali relative alle Sentenze della Rota Romana, che rendono indispensabile valutare la relazione tra i due Tribunali e la valenza delle rispettive regole giurisprudenziali.

Stando alle previsioni legislative ordinarie, le Sentenze e le interpretazioni date dai Giudici (pure 'supremi') non obbligano gli altri Tribunali (Can. 16

---

1 La decisione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica di proporre per la pubblicazione una propria Sentenza a distanza di oltre un decennio dalla sua assunzione (cfr. SUPREMUM SIGNATURE APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram VALLINI, Sententia definitiva, diei 28 aprilis 2007 [Prot. N. 39298/06 CG]*, in *Apollinaris*, XCI [2018], 12-19, sollecita i giuristi ad indirizzare la loro attenzione innanzitutto verso la giudicata – dallo stesso Tribunale – utilità di diffondere e ribadire la propria posizione a riguardo della materia in oggetto, anche parzialmente al di là della singola fattispecie. Il commento proposto in questa sede si orienterà pertanto in prospettiva più *espositiva* che non espressamente tecnico-critica, con particolare attenzione al 'contesto' ordinamentale generale – probabilmente – soggiacente all'attività del supremo Tribunale.

§3 *CIC*) poiché l'unico effetto vincolante della Sentenza è sortito nei confronti dei soggetti per cui è stata data (Can. 1642 §2 *CIC*). La mera considerazione del dato legislativo rischia però di non essere sufficiente per la comprensione del funzionamento globale di un Ordinamento giuridico. Non si può pertanto sfuggire ad alcune osservazioni sistemiche che tengano in considerazione il c.d. *formante giurisprudenziale*<sup>2</sup> e in particolare la rilevanza dei “precedenti” e degli assunti giuridici in essi contenuti per la soluzione dei successivi casi simili. Il rispetto della Sentenza che costituisce “precedente” e l'osservanza di quanto da essa statuito in punto di Diritto hanno trovato infatti spazio tendenzialmente non solo negli Ordinamenti di *common Law* (come di Diritto) ma anche in quelli di *civil Law* e nell'Ordinamento canonico<sup>3</sup>, con un approccio di particolare favore per le Sentenze dei Tribunali supremi, essendo assunte le loro Pronunce come dotate di particolare autorevolezza<sup>4</sup>.

Tuttavia l'autorevolezza e il favore per il rispetto del precedente giudiziario non sono sufficienti per ritenere che vi possa essere una sorta di “obbligo giuridico” di seguire il precedente o che vi siano regole giurisprudenziali da osservare da parte degli altri Tribunali<sup>5</sup>. Diviene quindi necessario soffermarsi sulle modalità con cui i meccanismi propri della Giurisprudenza possono agire per trasformare la persuasività del precedente in regole capaci di garantirsi una vasta sfera applicativa in prospettiva futura.

2 Per il concetto di formante giurisprudenziale si veda: R. SACCO, “Formante”, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, VIII, Torino, 1992, 438-442.

3 Sono molteplici le ragioni di convenienza che si associano al rispetto del precedente giudiziario. Dal conformarsi al precedente deriva una globale coerenza del sistema giuridico e ancor prima del formante giurisprudenziale (cfr. R. RODRIGUEZ-OCAÑA, *El Tribunal de la Rota y la unidad de la Jurisprudencia*, in *Ius Canonicum*, XXX [1990], 440-441), che è strettamente connesso con l'autorevolezza dei precedenti da ritenersi strumento principe (cfr. G.P. MONTINI, *L'unità della Giurisprudenza: Segnatura Apostolica e Rota Romana*, in G.I.D.D.C. [cur.], *I Giudizi nella Chiesa. Il Processo contenzioso e il Processo matrimoniale*, Coll. *Quaderni della Mendola*, n. 6, Milano, 1998, 234), che consente di garantire futuri orientamenti conformi, agendo positivamente sul valore regolamentativo dei precedenti. Il fatto di attenersi ai precedenti ha ricadute anche sulla certezza del Diritto (cfr. F. COCCOPALMERIO, *La Rota Romana e la sua funzione nell'interpretazione della Legge canonica*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, XVIII [2008], 126) poiché consente di dare fermezza al significato della Norma giuridica, fondandola anche sulla possibilità di fare previsioni attendibili sulle future decisioni, e di garantire uguaglianza di trattamento nel giudicare i casi identici (negli stessi termini sulla relazione tra certezza del Diritto, uguaglianza e Giurisprudenza si veda: G.P. MONTINI, *L'unità*, 224; V. DE PAOLIS, *La Giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana e i Tribunali locali*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, XVIII [2008], 135).

4 La peculiare posizione di rilevanza dei Tribunali superiori, e ancor più di quelli “supremi”, è facilmente deducibile dalla riflessione di F. COCCOPALMERIO, *La Rota*, 127, per il quale: «l'autorità delle decisioni quindi cresce in ragione del Grado e della funzione del Tribunale», sebbene questo tipo di gerarchia non sia strutturale nell'Ordinamento canonico (cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 6 ed., Roma, 2012, 154-155).

5 Cfr. L.M. BOMBIN, *Decidere per criteri: il Giudizio in common Law*, in P. GHERRI (ed.), *Decidere e giudicare nella Chiesa*. Atti della VI Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2012, 158-166.

In quest'ottica riveste particolare interesse il fenomeno di *convergenza delle Sentenze* in linee giurisprudenziali costanti che si traduce nella formazione di una *prassi interpretativa*, prima, e poi applicativo-decisionale che comporta una certa ripetitività con conseguente molteplicità di Sentenze aventi contenuto similare<sup>6</sup>. Essenziali poi nella consolidazione della prassi sono gli strumenti basilari propri del sistema giudiziario che comportano il potere del Giudice superiore di affermare una *regola giurisprudenziale* e di conservarla a mezzo di conferme degli stessi principi giuridici nelle sue successive Sentenze<sup>7</sup>. È tuttavia da rilevare che detti strumenti garantiscono una certa operatività anche per il singolo precedente in quanto il Giudice deve considerare che nel discostarsi dall'orientamento dei Tribunali superiori, in assenza di adeguate proprie motivazioni logico-giuridiche, può incorrere in una riforma della sua decisione poiché detti Tribunali andranno presumibilmente a ribadire quanto precedentemente formulato sia per la soluzione del caso singolo sia nella prospettiva di creare e consolidare una conseguente prassi.

Il sistema delle Impugnazioni nel caso dei Tribunali apostolici non potrà poi prescindere da procedimenti caratterizzati da una spiccata dialogicità dinamica tra essi che garantisca un duplice positivo effetto, ossia una conoscenza della Giurisprudenza della Segnatura Apostolica da parte della Rota Romana che potrebbe adottarne i principi giuridici e le regole espresse, contribuendo direttamente alla formazione di una prassi consolidata e con questa di precise regole giurisprudenziali e, allo stesso tempo, una conoscenza da parte della Segnatura Apostolica delle decisioni della Rota Romana in modo da poterne valutare le interpretazioni, garantendo una più approfondita risposta alle stesse e favorendo la condivisione dei principi giuridici.

---

6 In F. FINOCCHIARO, *La Giurisprudenza nell'Ordinamento canonico*, in *Ius Canonicum*, XV (1975), 127, si accenna alla rilevanza ordinamentale della decisione del Giudice nel caso di formazione di una prassi, ottenendo: «riflessi generali quando, attraverso la sua costante riproduzione, diventi stile o prassi vincolante». Nello stesso senso si veda: F. COCCOPALMERIO, *La Rota*, 123, in riferimento ai principi esposti conformemente in Giurisprudenza, cui ci si deve conformare «quando i principi giurisprudenziali sono costanti e comuni nella Rota, o almeno quando si forma una Giurisprudenza prevalente».

7 Benedetto XVI sottolinea la funzionalità del sistema giudiziario nel contribuire al consolidamento di condivise linee giurisprudenziali: «All'interno di ogni organizzazione giudiziaria vi è una gerarchia tra i vari Tribunali, di modo che la possibilità stessa di ricorrere ai Tribunali superiori costituisce di per sé uno strumento di unificazione della Giurisprudenza» (BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio: *Ad omnes participes Tribunalis Romanæ Rotæ*, 26 ianuarii 2008, in *AAS*, C [2008], 86). Vede nel funzionamento fisiologico del sistema delle Impugnazioni un elemento di utilità per coordinare la Giurisprudenza G.P. MONTINI, *La Giurisprudenza dei Tribunali apostolici e dei Tribunali delle Chiese particolari*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Il Diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi*, Coll. *Studi giuridici*, n. XLI, Città del Vaticano, 1996, 119: «L'ordinato coordinamento delle Impugnazioni produce di per se stesso l'unità della Giurisprudenza»; nello stesso senso è V. DE PAOLIS, *La Giurisprudenza*, 133 e 148.

## 2. LA NULLITÀ EX OFFICIO DELLA SENTENZA. UN APPROCCIO

Se la Querela di nullità può essere proposta sia dalle parti private sia da quelle pubbliche che intervengono nel Processo (cfr. Can. 1626 §1 *CIC*), il Can. 1626 §2 *CIC* conferisce pure allo stesso Giudice ordinario che ha pronunciato la Sentenza la possibilità di sua “*Retractatio*” d’Ufficio nel caso in cui questa sia nulla<sup>8</sup>. Ciò comporta che la *non tangibilità* della Sentenza da parte dello stesso Giudice, una volta che la stessa sia stata pronunciata, nell’Ordinamento canonico non deve essere intesa in senso assoluto in quanto il Giudice ha la potestà per rivederla nel – solo – caso in cui sia stata emessa invalidamente<sup>9</sup>. Inoltre, gode della stessa facoltà il Giudice che in secondo o ulteriore Grado vede la Causa per via di un’Impugnazione, o comunque nell’esercizio delle sue competenze<sup>10</sup>, e quindi può esercitare l’iniziativa d’Ufficio rilevando i vizi comportanti la nullità per poi decidere sulla questione<sup>11</sup>.

Con la Ritrattazione, però, ci si trova evidentemente di fronte ad un procedimento distinto dalla Querela di nullità (cfr. Cann. 1619-1627 *CIC* e Cann. 1302-1308 *CCEO*) poiché l’assenza di una domanda di parte fa sì che si possa escludere di essere di fronte ad una qualsivoglia forma di Impugnazione<sup>12</sup>. La Ritrattazione tuttavia conserva un elemento di similarità con la Querela nella necessità di addivenire ad una valutazione sulla *nullità della Sentenza*, che

8 La Giurisprudenza rotale annoverava tra le facoltà del Giudice quella di dichiarare *ex Officio* nulla la Sentenza già in epoca precodificale nella *Coram HEINER, decisio diei 23 maii 1910*, in *RRDec.*, vol. II, 176, n. 16: «*Nullitatem Sententiae potest declarare ex Officio ipse Iudex*».

9 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto*, 523-524. Per quanto riguarda la Giurisprudenza, il punto è richiamato in *Coram BOCCAFOLA, decretum diei 21 octobris 1999*, in *RRDecr.*, vol. XVII, 254, n. 5: «*Lex canonica – nonobstante validitate principii generalis quod tenet Iudicem, iam edita Sententia, iurisdictionem in Causam omnino perdere ac officio suo totaliter functum esse – permittit, in certis adiunctis particularibus, Iudicem corrigere Sententiam a se latam*».

10 Com’è stato in vigenza delle necessità della doppia Sentenza conforme.

11 In dottrina è M.J. ARROBA CONDE, *Diritto*, 553, a richiamare la facoltà del Giudice di procedere *ex Officio* per la nullità quando «in ragione di un’altra Impugnazione proposta dalla parte (Appello o nuovo esame) [...] debba trattare la Causa in un ulteriore Grado di giudizio». In Giurisprudenza la questione è sollevata rapidamente e risolta nella *Coram FUNGHINI, decretum diei 24 iulii 1996*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CVIII (1997), 224, n. 2: «*Pacificum pariter est et Tribunal Appellationis ex Officio relevare et declarare valere nullitatem Sententiae insanabilem*».

12 Cfr. J.M. SERRANO, *La Querela di nullità*, in P.A. BONNET - C. GULLO (curr.), *Il Processo matrimoniale canonico*, nuova ed. aggiornata e ampliata, Coll. *Studi giuridici*, n. XXIX, Città del Vaticano, 1994, 761: «Solo impropriamente ed anche paradossalmente si può parlare nel caso di Querela di nullità poiché sarebbe il Giudice a chiedere a se stesso un atto giurisdizionale come parte e Organo giudicante». Nello stesso senso si veda: E. ZANETTI, *Il Giudice e la Ritrattazione o emendazione di una Sentenza nulla* (Can. 1626 §2), in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, XVII (2004), 187; R. PALOMBI, *I soggetti legittimati alla proposizione della Querela di nullità*, in AA.VV., *La “Querela nullitatis” nel Processo canonico*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXIX, Città del Vaticano, 2005, 211, il quale insiste sul fatto che «non si tratta di una vera Querela di nullità».



deve essere previa alla decisione del Giudice sulla Causa, come indicato nella Sentenza definitiva *coram* Vallini del 28 aprile 2007, impostata e decisa in termini di *Retractatio* rispetto alla nullità della Sentenza rotale in questione<sup>13</sup>.

In tali termini la Sentenza definitiva *coram* Vallini in commento ribadisce l'incompetenza (assoluta) della Rota Romana sulla validità delle proprie Sentenze:

«*Quæ, tamen, retractandi facultas, Iure communi Iudicibus agnita, Iudicibus rotalibus præclusa est; nam peculiaris Tribunalium Sedis Apostolicæ ordo iudicialis (cfr. Can. 1402) de propria et exclusiva huius Supremi Signaturæ Apostolici Tribunalis competentia circa Querelas nullitatis contra Sententias Rotaes cavet (cfr. Can. 1445, §1, n. 1) vel, aliis verbis, de Romanæ Rotæ incompetencia decisiones definitivas ab eodem apostolico Tribunali latas nullas declarandi*».

Quando si tratta della Rota Romana, infatti, quanto stabilito dal Can. 1624 *CIC* (per cui la Querela di nullità deve essere proposta presso il Giudice che ha pronunciato la Sentenza) subisce eccezione a mezzo delle peculiari Norme che tra le competenze strettamente giudiziali della Segnatura Apostolica pongono quella sulla Querela di nullità proposta contro le Sentenze rotali (cfr. Can. 1445 §1, 1 *CIC*; Art. 122 *PB*<sup>14</sup>; Art. 33, 1-2 *LP*<sup>15</sup>). Una Querela di nullità che la Segnatura Apostolica intende – ed esercita – *ad substantiam*, al di là dello specifico istituto giuridico (processuale) individuato ed utilizzato<sup>16</sup>.

13 «*Retractatio, enim, Sententiæ “ex Officio de nullitate Sententiæ videre” importat (Litteræ die 19 septembris 1992 datæ, prot. n. 19623/87 CP)*». SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram* VALLINI, 14. In merito si consideri come i riferimenti alla *Retractatio* nella Sentenza siano ben cinque.

14 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio apostolica de Romana Curia: *Pastor Bonus*, in *AAS*, LXXX (1988), 891.

15 Cfr. BENEDICTUS PP. XVI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Supremi Tribunalis Signaturæ Apostolicæ Lex propria promulgatur: *Antiqua Ordinatione*, in *AAS*, C (2008), 536.

16 È il tema della rubrica apposta alla Sentenza in esame (= “*Querela nullitatis*”): nei Tribunali locali, infatti, essa avrebbe dovuto essere “*Retractatio*” (ex Can. 1626 §2) visto che lo stesso Tribunale constata la nullità della Sentenza appena emessa e la ritratta. Tuttavia, poiché la Rota Romana non può dichiarare nulla una propria Sentenza, così come la Segnatura non può pronunciarsi sul merito, il supremo Tribunale – attraverso questa decisione – esercita comunque la propria specifica competenza (assoluta) a riguardo della nullità della Sentenza rotale, al di là del *nomen iuris* con cui si possa individuare tale intervento, ritenendo equiparabile la *Retractatio (ex Officio)* alla *Querela nullitatis (ex instantia partis)*. In proposito si consideri come pure l’Art. 275 della “*Dignitas Connubii*” dia come *nomen iuris* quello di “*Querela nullitatis*” anche a quella proposta d’Ufficio (cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Instructio servanda a Tribunalibus diocæsanis et interdiocæsanis in pertractandis Causis nullitatis Matrimonii: Dignitas Connubii*, in *Communicationes*, XXXVII [2005], 80: «*De Querela nullitatis per modum Exceptionis vel ex Officio ad normam Art. 77, §1 proposita videt Iudex coram quo pendet Causa*») escludendo in tal modo che la Querela di nullità possa essere solo quella proposta dalla parte, come se fosse obbligatorio denominare “*Retractatio*” l’esame fatto per iniziativa di Ufficio.

Stanti le chiare regole sull'Ordinamento giudiziario dei due Tribunali apostolici, occorre pertanto procedere ad una netta distinzione tra un Giudizio anteriore, volto alla dichiarazione di nullità della Sentenza sul presupposto della presenza di fondatezza di un vizio di nullità, e tutta la successiva attività processuale volta a giungere a una nuova decisione che si concreta in un giudizio teso all'emissione di un nuovo Provvedimento che sostituirà il primo. Si è di fronte a due distinti momenti dotati di carattere autonomo e la cui autonomia è a tal punto spiccata che si svolgono presso Giudici diversi.

Operando in questa prospettiva, la Segnatura Apostolica – nella Sentenza in commento – innanzitutto ha valutato l'assoggettabilità della decisione alla nullità *ex Officio* con espresso riferimento alla disciplina della Ritrattazione (pur assente nelle *Normæ* rotali) al di là del profilo temporale stabilito dal Can. 1623 *CIC*, secondo il quale si dovrebbe ritenere che il termine decorra dalla notizia della pubblicazione della Sentenza. Il supremo Tribunale, tuttavia, opera come se tale facoltà fosse fruibile da parte del Giudice anche prima della notifica, come indicato dalla Sentenza stessa:

*«Nec dubium præterea adest eam complecti posse Sententiam, ad normam Can. 1626, §2 retractandam, decisionem quoque iudicalem latam, etsi nondum exaratum».*

Secondo tale approccio: una volta compiute le necessarie valutazioni prelieve, si deve procedere alla ricognizione dei vizi della Sentenza, verificando se effettivamente sussistano e se siano tali da portare alla nullità della Sentenza, per giungere finalmente alla decisione sulla sua nullità. È quanto avviene nella Sentenza *coram* Vallini in commento, ove si procede *ex Officio* a dichiarare nulla la Sentenza rotale in esame per lesione del diritto di difesa, come si va a spiegare:

*«Per tabulas constat partem conventam per integrum Processum, apud Romanam Rotam celebratum, inauditam mansisse, in casu. Absque dubio fatendum est, proinde, negationes legitimæ defensionis in casu, substantiam Iudicii affectisse»;*

si prosegue poi ancor più chiaramente:

*«Nullum, proinde, dubium superest parti conventæ, in casu, ius defensionis denegatum fuisse: hac cum conclusione partis actricis Patronus concinit eidemque vinculi Tutor favet».*

Alla base dell'intervento del supremo Tribunale si pone il presupposto – di principio (!) – che la nullità *ex Officio* sancita dalla Sentenza dello stesso Tribunale verta su di un giudizio nel quale i vizi comportanti la nullità

potrebbero aver pregiudicato il Giudice nel giungere al corretto accertamento della verità e quindi aver causato una potenziale ingiustizia derivante o da un vizio intrinseco alla Sentenza o dal fatto che la Sentenza stessa risulta essere la conclusione di un Processo non giusto. L'intervento della Segnatura Apostolica va ad agire proprio su quella eventualità di pregiudizio, poiché la Sentenza rotale poteva essere diversa in assenza di quei vizi, anche se non può escludersi che la nuova decisione a seguito di un "giusto Processo" sia nello stesso senso di quella ritrattata<sup>17</sup>.

### 3. L'INTERVENTO DELLE PARTI NEL PROCEDIMENTO DI NULLITÀ *EX OFFICIO*. CENNI

Preso atto degli elementi, ed effetti, riguardanti sia la competenza della Segnatura Apostolica a giudicare della nullità della Sentenza rotale, sia la sua possibilità d'intervenire *ex Officio* al di là di qualsiasi istanza di parte in merito, sia dei tempi a ciò funzionali, un'attenzione specifica merita d'essere attribuita anche al procedimento utilizzato.

A tal proposito, l'*iter* seguito dal supremo Tribunale mostra di aver osservato la sostanzialità del procedimento propriamente giudiziale avendo comunque instaurato, per giungere al Provvedimento di nullità *ex Officio*, un sufficiente contraddittorio nel quale si è consentito alle parti quanto meno di intervenire per essere ascoltate, o meglio, di essere ammesse a manifestare le loro osservazioni sul futuro Provvedimento<sup>18</sup>. La Sentenza in commento, infatti, descrive la procedura seguita dalla Segnatura Apostolica attraverso la realizzazione di un vero e proprio contraddittorio:

*«Utroque partium Patrono Decisionis rotalis nullitatem proponente, rev.dus vinculi Defensor animadversiones proposuit ac rev.mus Promotor iustitiæ substitutus*

17 M.J. ARROBA CONDE, *Diritto*, 545, evidenza che trattare la nullità di una Sentenza «permette di prescindere dalla questione di merito» ma sempre nell'ottica per cui l'incorrere in determinati vizi «abbia potuto compromettere, seppur in diversa misura, la pronuncia sul diritto controverso».

18 Secondo M.J. ARROBA CONDE, *Diritto*, 553, in tal modo si evita che il Giudice sia allo stesso tempo parte. Nello stesso senso J.M. SERRANO, *La Querela*, 762: «Le parti devono avere la possibilità di esprimersi sul Provvedimento». R. PALOMBI, *I soggetti*, 211, richiama la necessità di sentire, oltre alle parti pubbliche, le parti private «non d'accordo con la risoluzione del Giudice dichiarante la nullità e prima di arrivare a una Ritrattazione». In senso contrario A. STANKIEWICZ, *Il Procedimento della "Querela nullitatis": il Giudice*, in AA.VV., *La "Querela nullitatis"*, 187: «il Giudice non è tenuto previamente ad ascoltare a tal proposito le parti in Causa o il Promotore di giustizia» facendo leva sui lavori preparatori in cui si mise in evidenza che: «*Nonnulli proposuerunt ut in §2 addaur: "Ipse Iudex potest, auditis partibus et Promotore iustitiæ, Sententiam nullam". Suggestio non placet Con-sultoribus, quia in casu ipse Iudex ex iustitia agit*» (*Communicationes*, XI [1979], 148).

*votum pro rei veritate. Omnibus his scripturis rite commutatis, quæstio hæc nunc examini subicienda est».*

Proprio nella linea di quanto sollecitato più sopra in tema di convergenza delle Sentenze e prassi interpretativa, occorre osservare come il *modus procedendi* adottato nel caso di specie circa lo spazio da dare alle osservazioni delle parti anche quando la nullità venga rilevata d'Ufficio, si sia posto in continuità con quanto sostenuto nel già citato Decreto *coram* Funghini del 24 luglio 1996, secondo cui l'Eccezione di nullità sollevata dal Giudice richiede sia la notifica alle parti:

*«Exceptio Querelæ nullitatis alteri parti si a parte, partibus si ex Officio relevata sit, notificanda est et cum valor Sententiæ res boni publici sit, in ius vocandum est R. D. Promotor iustitiæ. In Causa nullitatis Matrimonii et nullitatis sacræ Ordinationis exceptio et R. D. vinculi Defensori notificanda est»<sup>19</sup>,*

sia la tutela del loro diritto di difesa a mezzo di un contraddittorio:

*«Partibus deinde et Promotoris iustitiæ ac vinculi Defensori facultas suas animadversiones per memorialia faciendi danda est ne ius defensionis Causæ intervenientibus lædatur»<sup>20</sup>.*

Tanto più che il vizio insanabile della Sentenza rilevato *ex Officio* riguardava proprio il mancato ascolto di una delle parti all'interno del Processo rotale.

---

19 *Coram* FUNGHINI, *decretum diei 24 iulii 1996*, 225, n. 2.

20 *Ibidem*.

## ***Adnotationes in Sententiam***

### **Abstract**

La Segnatura Apostolica fa pubblicare una propria decisione “*coram Vallini*” dell’anno 2007 nella quale ribadisce l’incompetenza assoluta della Rota Romana a “vedere” della nullità delle proprie Sentenze, senza che rilevi in alcun modo il *nomen iuris* che tale intervento assuma: “*Retractatio*” (anche d’Ufficio, se necessario) come la chiama la Sentenza in commento (secondo la denominazione codiciale), oppure “*Querela nullitatis*”, secondo la rubrica della decisione “*coram Vallini*”. L’interesse del supremo Tribunale è rivolto alla sostanza della questione, costituita dalla nullità della Sentenza rotale, senza dare adito ad interpretazioni formalistiche di ciascuno dei riferiti istituti, come se si potessero ritenere incompatibili *Querela* e *Retractatio*. Significativo della decisione è anche il suo essere intervenuta prima della Notifica della Sentenza della Causa di cui si trattava.

**Parole chiave:** nullità della Sentenza; *Retractatio*; *Querela nullitatis*; Rota Romana; Segnatura Apostolica.

### **Abstract**

*The Apostolic Signatura published a 2007 “coram Vallini” decision where it reaffirms the absolute incompetence of the Roman Rota to “declare” the nullity of the Rota’s own Sentences, without noting the nomen iuris that such intervention assumes: either “Retractatio” (by Officium, if necessary) as this decision calls it (according to the Code definition), or “Querela nullitatis”, according to the heading of this “coram Vallini” decision. The interest of this Supreme Court is addressed to the substance of the question, constituted by the nullity of the Rota Decision, without giving rise to formalistic interpretations of each of the referred institutions, as if Querela and Retractatio could be considered incompatible. The significance of this decision is also its having been published prior to the Notification of the decision of the case in question.*

**Keywords:** nullity of the Sentence; *Retractatio*; *Querela nullitatis*; Roman Rota; Apostolic Signatura.



## **II. STUDIA**

---

Sezione soggetta a *peer-review*.





# Mancata “romanizzazione” del Diritto inglese e relazioni proprietarie comparate

FRANCESCO CAPONNETTO

SOMMARIO 1. Infiltrazioni romanistiche nel Regno d’Inghilterra. 2. Distinzioni “inclusive”. 3. Resistenze alle lusinghe della Scienza giuridica romanistica. 4. *Focus* comparativo tra *dominium* e *ownership*.

SUMMARY 1. *Romanistic infiltrations in the Kingdom of England*. 2. “*Inclusive*” *distinctions*. 3. *Resistances to the flattery of romanistic legal Science*. 4. *Comparative focus between dominium and ownership*.

## 1. INFILTRAZIONI ROMANISTICHE NEL REGNO D’INGHILTERRA

La dominazione romana della Britannia, diventata Provincia imperiale dopo la conquista nel I secolo d.C. da parte dell’Imperatore Claudio, non ha lasciato tracce evidenti nelle tradizioni autoctone, le cui origini rimontano al periodo anglosassone. Nondimeno, il Diritto romano, nella versione volgarizzata praticata nelle Province occidentali di età tardo-imperiale ha avuto numerose occasioni per infiltrarsi, sebbene gli apporti più consistenti siano venuti non direttamente da esso ma dalla sua tradizione confluita nello *Ius commune*, con cui la Scienza giuridica medievale ha indicato l’intima relazione fra due sfere giuridiche universali: il Diritto romano per i rapporti temporali; il Diritto canonico, per quelli spirituali<sup>1</sup>.

---

1 Per una panoramica sui principali punti di contatto tra Diritto inglese e romano, si veda: T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise History of the Common Law*, 5<sup>th</sup> ed., Boston (MA), 2001, 297-300.

## a) Diritto romano veicolato dalle Consuetudini normanne

Fin dalla conquista dell'Inghilterra si può ragionevolmente ipotizzare la presenza di elementi canonistici e romanistici veicolati dalle Consuetudini normanne le quali riflettevano molti principi sia del Diritto canonico applicato dalla Chiesa franca in Normandia, sia del Diritto romano contenuto nella *Lex Romana Visigothorum*<sup>2</sup>.

## b) Ecclesiastici reclutati nell'Amministrazione regia

Per l'amministrazione fiscale e le questioni giudiziarie, il Re era assistito da chierici che, privi di rango feudale, non potevano ingerirsi nelle questioni politiche, ma solo occuparsi dell'amministrazione di cui erano specialisti. Costoro erano, infatti, gli unici a possedere un'educazione scolastica e un'infarinatura di cultura romana, ereditata dall'Impero romano cristiano, necessaria per gestire un'amministrazione ordinata<sup>3</sup>. Tra gli ecclesiastici più eminenti deve essere ricordato il teologo Lanfranco di Pavia (inizi XI secolo-1089), noto maestro della Scuola pavese<sup>4</sup> e primo Arcivescovo di Canterbury (1070), che svolse la sua attività come consulente legislativo del Sovrano<sup>5</sup>.

## c) Centri di insegnamento romanistico

La figura del glossatore bolognese Vacario (1140-1198), chiamato nel 1139 dall'Arcivescovo di Canterbury per aiutarlo nella soluzione di una lite ecclesiastica che esigeva l'intervento di un esperto di testi romani<sup>6</sup>, è legata alla Scuola per l'insegnamento del Diritto romano e canonico che egli con successo fondò a Oxford<sup>7</sup>. La sua opera, scritta per i bisogni degli studen-

2 Cfr. A. CAVANNA, *Storia del Diritto moderno in Europa. Le Fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano, 1982, 592.

3 Ne derivò una prima distinzione del lavoro in seno al *King's Council* (o *Curia Regis*) che, a tale scopo, si suddivise in due Assemblee: un'Assemblea maggiore o plenaria, detta *great Council*, convocata in particolari occasioni, come le tre feste principali (Natale, Pasqua, Pentecoste), e competente solo per questioni importanti come l'adozione di Atti legislativi o altre decisioni politiche; un'Assemblea più ristretta, formata da un gruppo ridotto di consiglieri (il Cancelliere coadiuvato da chierici), chiamata *permanent Council* perché in modo permanente curava gli affari di ordinaria amministrazione. Dall'Assemblea più ristretta si sono formate le tre Corti di *common Law*; da quella allargata, il Parlamento (cfr. A. CAVANNA, *Storia*, I, 496; A. GAMBARO - R. SACCO [edd.], *Sistemi giuridici comparati*, 3 ed., Coll. *Trattato di Diritto comparato* [R. SACCO, cur.] Torino, 2008, 50).

4 La formazione romanistica dei Dottori pavesi è attestata, tra l'altro, dalla "*Expositio ad Librum Papiensem*" (o *Expositio Longobardica*): un importante commento esegetico del "*Liber Papiensis*" contenente centinaia di Capitolari, in cui l'ignoto autore fece largo ricorso ai testi romani per integrare, correggere, interpretare il Diritto longobardo (cfr. V. PIANO MORTARI, *Aspetti del pensiero giuridico medievale. Corso universitario*, 2 ed., Torino, 1979, 36).

5 Cfr. T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise*, 235.

6 Cfr. A. CAVANNA, *Storia*, I, 592.

7 Cfr. T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise*, 296-297.

ti meno abbienti e per questa ragione conosciuta con il nome di “*Liber pauperum*”<sup>8</sup>, rivela una profonda conoscenza della cultura romanistica. Il *Liber* era una *summa* di testi estratti dal Codice e dal Digesto e di un apparato di glosse a integrazione e spiegazione del testo. Vacario mostra un atteggiamento più libero rispetto ai suoi contemporanei, disponendo passi scelti dal Digesto e dal Codice secondo criteri non coincidenti con quelli giustinianeî ma sulla base di principi razionali<sup>9</sup>. La circostanza che il *Liber* sia stato scritto da Vacario in Inghilterra, dove sarebbe stato certamente più pratico diffondere la conoscenza di principi giuridici di effettiva applicabilità<sup>10</sup>, può dare l’idea della potenziale incidenza del Diritto romano sulle tradizioni locali dell’Isola<sup>11</sup>.

Sotto il regno di Enrico VIII (1509-1547) furono nominati anche *regii Professores* per l’insegnamento del Diritto romano nelle Università di Oxford e di Cambridge<sup>12</sup>.

#### d) *Tractatus* di Bracton

Una recezione, benché indiretta, delle Regole romane è stata anche merito del giurista inglese Bracton (1210 circa - 1268) autore del “*Tractatus de Legibus et Consuetudinibus Angliæ*”<sup>13</sup> (1235 circa), considerata l’opera più importante di tutto il Medioevo giuridico inglese. Bracton non si è limitato a descrivere il Diritto inglese ma l’ha inquadrato in un proprio ordine utilizzando, a tal fine, varie parti del *Corpus Iuris civilis*<sup>14</sup>, del *Decretum Gratiani*<sup>15</sup> e della *Summa* di Azzo<sup>16</sup>. Il Trattato è composto da due Libri. Nel primo Libro, l’autore sistema le *Forms of Action* per materia, secondo uno schema preciso – persone, cose, obbligazioni, Azioni – che rivela chiaramente l’influenza del Diritto romano. La profonda conoscenza del Diritto romano-canonico e della dottrina bolognese dimostrata da Bracton è

8 *Liber Pauperum of Vacarius*, (F. de ZULUETA, ed.) London, 1927.

9 In un certo senso l’opera di Vacario era in controtendenza rispetto all’atteggiamento generale dei Glossatori il cui ossequio verso le Fonti giustiniane, che dovevano essere rispettate nel contenuto e nella *dispositio*, si contrapponeva agli indirizzi dei giuristi dell’Alto Medioevo di riduzione e semplificazione dei testi romani (cfr. V. PIANO MORTARI, *Aspetti*, 67).

10 Cfr. V. PIANO MORTARI, *Aspetti*, 67.

11 Cfr. A. CAVANNA, *Storia*, I, 592.

12 Cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione allo studio del Diritto inglese. Le Fonti*, Milano, 2000, 41.

13 H. BRACON, *Tractatus de Legibus et Consuetudinibus Angliæ*, (G.E. WOODBINE, ed.) New Haven (CT), 1932.

14 P. KRÜGER - TH. MOMMSEN - R. SCHÖLL - W. KROLL (edd.), *Corpus Iuris civilis*, 3 voll., Berolini, 1889-1895.

15 GRATIANUS, *Concordia discordantium Canonum*, in Æ. FRIEDBERG (cur.), *Corpus Iuris canonici*, editio lipsiensis secunda, (rist. anast.) Graz, 1959, Pars prior.

16 AZZO, *Summa Codicis (et Aurea brocardica)*, Venetiis, 1584.

messa al servizio di una sistemazione più razionale dell'ancora troppo caotica *common Law*<sup>17</sup>. L'ordine espositivo di Bracton attinge alla tripartizione gaiana, *personæ-res-Actiones*, che, oltremanica è stata un'importante fonte d'ispirazione del filone sistematico dell'Umanesimo giuridico<sup>18</sup>. Nel secondo Libro, Bracton ha commentato, con diretti riferimenti al Diritto romano, oltre cinquemila Casi decisi dai Giudici reali<sup>19</sup>.

L'importanza del *Tractatus* è duplice: per un verso la sua appartenenza al genere dei *Books of Authority*, che nel Sistema inglese sono Fonti *legali*, benché sussidiarie alle altre (precedente giudiziale, Legge, Consuetudini), ha permesso di conoscere il testo di Decisioni giudiziali che altrimenti sarebbe andato perduto<sup>20</sup>, per altro verso tale conoscenza è stata filtrata da Regole e principi romanistici.

#### e) Intermediazione delle *civilian Courts*

L'infiltrazione della tradizione romanistica è stata, inoltre, favorita dall'intermediazione delle *civilian Courts*: Tribunali speciali (come la *Chancery Court*, le *Ecclesiastical Courts*, l'*Admiralty Court*, la *Court of Star Chamber*) che esercitavano una giurisdizione largamente influenzata dal Diritto romano-canonico.

Gli esperti, che avevano il monopolio dell'esercizio professionale davanti a tali Corti, erano chiamati *Civilians* o *Doctors* e costituivano un Ordine separato da quello dei *Barristers* che non era quello degli *Inns of Courts* ma dei *Doctor's Commons*<sup>21</sup>.

Rispetto alle altre, le *Ecclesiastical Courts* e la *Chancery Court* avevano un amplissimo spettro di competenze.

#### - *Ecclesiastical Courts*

Guglielmo I, per ricompensare il Papa dell'aiuto ricevuto nella conquista dell'Isola, nel 1072 aveva istituito Corti religiose distinte da quelle laiche,

---

17 Per dirla con Sir William Holdsworth (1871-1944): «*We cannot say that all Bracton's Law is English in substance, that the influence of Roman Law is merely formal. No doubt there is a body of thoroughly English Rules; and Bracton differs at very many points from the Roman texts. But it is clear that he has used Roman terms, Roman maxims, and Roman doctrines to construct upon native foundation a reasonable system out of comparatively meagre Authorities. [...] And it is clear that his study of Roman Law has led him to discuss problem which, when he wrote, were very far from any actual case argued in the royal Courts*» (testo riportato in: T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise*, 261-262).

18 Cfr. A. CAVANNA, *Storia*, I, 188.

19 Cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 496-498.

20 Cfr. A. CAVANNA, *Storia*, I, 576.

21 Cfr. T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise*, 212; G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 242; F. DE FRANCHIS, "Civilian", in *Dizionario giuridico. I. Inglese-Italiano*, Milano, 1984, 471.

riconoscendo il Diritto canonico come Sistema giuridico autonomo rispetto a quello laico. La separazione tra giurisdizione laica e religiosa era stata una novità perché fino a quel momento il Vescovo era un componente, insieme all'*Ealdormen* e allo Sceriffo, nelle Assemblee di Centena e di Contea competenti a trattare questioni di ordine religioso e temporale<sup>22</sup>. Lo sconfinamento della giurisdizione religiosa creò i primi dissidi tra Corona e Chiesa. Le Corti ecclesiastiche, originariamente competenti per casi riguardanti direttamente i chierici, le proprietà ecclesiastiche, lo statuto personale dei fedeli (Matrimonio, Testamento), non esitarono a estendere la loro giurisdizione su ogni questione in materia di fede e di costumi, e dunque oltre le materie strettamente spirituali<sup>23</sup>. Questa prassi, giustificata da un'intromissione *ratione peccati* nelle materie secolari, fu ritenuta da molti un'usurpazione inaccettabile, ma ebbe il merito di recepire sul suolo inglese le soluzioni romanistiche veicolate dal Diritto canonico.

#### - *Chancery Court*

Un'altra breccia all'ingresso del Diritto romano è stata aperta dall'attività della *Chancery Court* sorta come giurisdizione equitativa affidata al Cancelliere del Re per reagire all'eccessiva rigidità della giustizia amministrata dalle Corti regie e, dunque, per colmarne le lacune. La nota distintiva di questa giurisdizione era l'applicazione del Diritto romano e canonico attraverso una Procedura scritta, segreta e senza la partecipazione della Giuria. Con riferimento alla fase della decisione, il Cancelliere, in veste di “rettore della coscienza del Re” (*the King's conscience*)<sup>24</sup>, esercitava una giustizia etica, vale a dire non applicava le Regole di *common Law* ma si appellava all'equità, una delle più alte prerogative regie che trovava nella coscienza stessa del Cancelliere la sua fonte. L'equità, come fonte immediata dell'*Equity* e ispirata alla mitezza, alla benevolenza, alla carità, coincideva con lo *Ius naturale*, a sua volta identificato con il Diritto divino, visto che il Cancelliere e gli altri membri del suo Tribunale erano scelti tra gli ecclesiastici fino a quando, nel XVI secolo, la carica di Cancelliere fu assunta dal primo laico, Thomas More (1478-1535). Di qui l'influenza del Diritto canonico e del Diritto romano da cui il primo aveva attinto fin dalle origini<sup>25</sup>.

22 Cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 83

23 Sui campi riservati alla giustizia canonica e sull'organizzazione delle Corti ecclesiastiche, si veda: *ivi*, 108.

24 Formula tradizionale per indicare il ruolo del Cancelliere che, fino alla nomina di Thomas Moore, è stato un Vescovo, confessore del Re: di qui l'enfasi sul rapporto 'di coscienza'.

25 Cfr. *ivi*, 175.

f) Diritto romano come Fonte “storica”

Il Diritto romano può operare all’interno del vigente Sistema inglese come Fonte storica. Le soluzioni romanistiche possono essere utilizzate come “sostegno tecnico” alla Sentenza. La funzione di assistenza poggia sulla considerazione del Diritto romano come frutto di una sapienza plurisecolare prodotta da uomini dottissimi, evocando l’idea di *ratio scripta* già circolante presso i giuristi medievali di tradizione romanistica che non guardavano più al Diritto romano come *auctoritas*, riflesso dell’Autorità imperiale alle prese con le nascenti autonomie cittadine.

La Fonte romanistica ha, comunque, nel Diritto inglese una portata marginale per due ragioni: il carattere storico di tale Fonte le conferisce solo valore persuasivo (non normativo); inoltre, essa riceve scarsissima applicazione perché è utilizzata per coprire le lacune dell’Ordinamento non colmate da altre Fonti<sup>26</sup>.

Il richiamo alle Regole romanistiche fatto dalle Sentenze inglesi non può passare inosservato in sede di comparazione con la tradizione romanista dove, al contrario, «non vi sono decisioni giudiziarie prese col sostegno tecnico della sola aderenza ai principi romanistici»<sup>27</sup>.

Questo dato è sorprendente visto che il giurista inglese, pur avendo maturato una riflessione giuridica autonoma, è più disponibile ad aprirsi al Diritto romano di quanto farebbe il suo Collega continentale che, nonostante la sua formazione di matrice romanistica, è più incline a considerare l’Esperienza giuridica romana come un fenomeno essenzialmente culturale<sup>28</sup>.

g) Inganni linguistici

Le parole e le formule latine usate nei testi inglesi (*assumpsit, habeas corpus, in consimili casu, obiter dictum, ratio decidendi, ubi remedium ibi ius*, ecc.) farebbero pensare a un’influenza linguistica del Diritto romano. In realtà, l’uso della terminologia latina nel Diritto inglese non è di derivazione romana ma in gran parte mutuato da Fonti canonistiche, dalla Glossa o da testi posteriori. Inoltre i termini, di cui è incontestabile la derivazione romana, in ambiente inglese hanno spesso acquistato un significato che si è allontanato da quello originario. L’espressione *Ius non scriptum* non indica, come per i Romani, il Diritto consuetudinario, ma il Diritto di derivazione giudiziaria; il Diritto opponibile *erga omnes* è qualificato *Right (o Ius) in rem* ma con un significato più esteso rispetto alla concezione romanistica, che lo identifica nel

---

26 Per un breve elenco di Sentenze inglesi fondate su soluzioni romanistiche si veda: *ivi*, 47-48.

27 *Ivi*, 49.

28 Su queste riflessioni si veda: *ivi*, 49.

diritto reale, perché nell’accezione inglese include anche i diritti personali e familiari opponibili a chiunque<sup>29</sup>.

Infine, l’*acoustic agreement* tra *common Law* e *Ius commune* non deve essere travisato. La *common Law*, intesa nell’accezione più ampia, indica il Diritto nazionale inglese<sup>30</sup>, che si è formato sul terreno della prassi giudiziale e, dunque, assumendo una portata differente rispetto allo *Ius commune* che, invece, è maturato nelle Scuole medievali di Diritto.

Il Diritto comune europeo possiede caratteri irripetibili nel Diritto inglese: è prodotto in massima parte da maestri che insegnavano nelle Università; ha una vocazione all’universale nel senso che realizza l’unità giuridica europea, come attesta la circolazione di docenti e studenti da una sede universitaria all’altra; è fonte di autorevolezza, ispirato alla razionalità; ingloba in sé non solo la Legge romana del Diritto giustiniano ma anche quella canonica; si coordina, secondo differenti vincoli, con gli *Iura propria* dell’Europa continentale<sup>31</sup>.

Nello stesso periodo in cui si formava e circolava lo *Ius commune* nel Continente europeo, nell’Inghilterra medievale si stava sviluppando un Corpo di Regole e principi elaborati dai Giudici itineranti che attingevano al Diritto consuetudinario locale mai formalmente abrogato, ma progressivamente rimpiazzato dal nuovo Corpo normativo di formazione giurisprudenziale<sup>32</sup>. Ritenuto che gli “Itineranti”<sup>33</sup> erano, in gran parte, membri della *Curia Regis*, ossia di un Organo centrale, e poi delle Corti che ne derivarono<sup>34</sup>, si comprendono più facilmente le ragioni per cui da un’attività giudiziale esercitata a livello locale si sia sviluppato un Diritto a livello generale che, essendo “comune” a tutti i sudditi del Regno, è detto *common Law*<sup>35</sup>.

29 Cfr. *ivi*, 37-38.

30 *Common Law* è un’espressione polisena: in abbinamento ad *Equity* emerge come autonoma Fonte giurisprudenziale; in un’accezione più ampia è usata per indicare la Fonte giurisprudenziale in senso lato (inclusiva cioè anche dell’*Equity*) distinta dalla Fonte legislativa, detta *Statute Law*. Nella letteratura comparatistica, l’espressione *common Law*, spesso in contrapposizione a *civil Law*, acquista un significato ancora più esteso riferendosi alla Fonte legislativa e giurisprudenziale.

31 Cfr. P. GROSSI, *L’Europa del Diritto*, Roma-Bari, 2007, 52-54.

32 Cfr. *ivi*, 78-79.

33 Si veda più oltre a proposito delle “*travelling Courts*” e dei loro membri, detti: “*Iusticiarii itinerantes*”.

34 Cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 127.

35 Non tutti gli autori concordano sull’uso del genere (maschile o femminile) da assegnare all’espressione *common Law*. Il problema non si pone ovviamente per la lingua inglese che conosce il genere neutro. Chi, traducendo in una lingua diversa, usa il genere maschile osserva che la parola “*Law*” tecnicamente non ha il significato di *Legge*, intesa come normazione imposta dall’alto, per la quale si parla più correttamente di *Statute, Act* e anticamente anche di *Bill* (cfr. G. CRISCUOLI - M. SERIO, *Nuova introduzione allo studio del Diritto inglese. Le Fonti*, Milano, 2016, 8). L’uso del genere femminile da parte di altri autori, adottato anche in questa sede, corrisponde, invece, all’originaria espressione normanna “*la comune Ley*” (cfr. R. DAVID - C. JAUFFRET SPINOSI, *I grandi Sistemi giuridici contemporanei*, [R. SACCO, cur.] Padova, 2004, 235, nota 1).

Gli Itineranti, quando erano in missione nelle Province del Regno, entravano in contatto con le Consuetudini locali che portavano poi con loro quando tornavano a Londra. Qui, attraverso i filtri della sapienza, dell'esperienza e della critica di tutti gli altri colleghi, le Consuetudini erano vagliate e selezionate. Il frutto del loro lavoro non solo ha rappresentato la base delle Sentenze emesse nelle Sedute di Westminster, ma era nuovamente utilizzato dagli Itineranti quando ritornavano ad amministrare la giustizia locale<sup>36</sup>. La "bidirezionalità" del processo descritto, dalla periferia al centro e dal centro alla periferia, ha favorito la formazione di un Diritto *comune* a tutto il Regno di natura giurisprudenziale e, dunque, a vocazione processuale.

## 2. DISTINZIONI "INCLUSIVE"

Sul terreno delle soluzioni adottate il Diritto romano e il Diritto inglese non appaiono così distanti. Il *modus operandi* del giurista, il formalismo procedurale, la ripartizione dell'Ordinamento in due macro-aree normative, il ricorso alle finzioni giuridiche per superare le rigidità del Sistema esprimono altrettante forme di razionalità giuridica che, fatte salve alcune ineliminabili discontinuità, non sono tra loro incompatibili, e dunque potrebbero essere descritte come "distinzioni inclusive".

### 2.1 Iuris conditores e common Lawyers

Il Diritto romano e il Diritto inglese sono accomunati da una raffinata tradizione giurisprudenziale alla quale, però, è riuscito a restare fedele solo il secondo. Per comprendere il senso di quest'affermazione è necessario confrontare le vicende che hanno accompagnato l'attività scientifica del giurista romano e di quello inglese.

#### 2.1.1 Il comune procedere "caso per caso"

La Giurisprudenza romana classica e quella inglese non sono tra loro distinguibili ponendosi entrambe come Fonte di produzione giuridica per eccellenza.

---

36 Cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 136-137.



### 2.1.1.1 Caratteri dell’*Interpretatio* romana

Sebbene durante la Monarchia si abbia notizia di Precetti di natura giuridica e religiosa emanati dai singoli Re nella loro funzione di capi religiosi, politici e militari<sup>37</sup>, durante i primi tre secoli la Fonte di Diritto per eccellenza sono stati i *Mores* che, nel periodo antico, non distinguevano fra Diritto, Religione e magia<sup>38</sup>.

Il compito di rilevare un dato *Mos*, per risolvere problemi di Diritto privato, spettava al Collegio sacerdotale dei *Pontifices*<sup>39</sup>. Costoro, appartenenti al ceto più alto del patriziato, non erano solamente i portavoce ufficiali della volontà degli dèi, ma anche i depositari del sapere giuridico. Per riferirsi alla loro attività si usava l’espressione “*Interpretatio Pontificum*”. Verso la fine del periodo antico l’*Interpretatio* divenne prerogativa dei giuristi laici denominati “*Prudentes*”, di qui il nome di “*Interpretatio Prudentium*” dato alla loro attività, la cui autorevolezza si basava non più sulla carica rivestita<sup>40</sup> ma sulla loro competenza tecnica acquisita sotto l’insegnamento di altri giuristi. I Giureconsulti, non i Giudici, furono i veri artefici della Scienza giuridica romana, dando suggerimenti e consigli circa i Provvedimenti giurisdizionali da emanare e formulando *Responsa* (o Pareri legali). Il giurista classico Pomponio insegnava che il Diritto non può avere consistenza senza l’impegno quotidiano di un qualche giurista che lo faccia progredire: «*constare non potest Ius, nisi sit aliquis Iuris Peritus per quem possit cottidie in melius produci*» (D. 1.2.2, 13).

I *Prudentes* prestavano la loro opera nell’ambito del Processo in veste di assistenti dei *Prætores*<sup>41</sup>. Costoro esercitavano la giurisdizione non in occasione della singola questione da risolvere ma secondo Regole e principi predeterminati da loro stessi, al momento della propria elezione, in un albo denominato “*Edictum perpetuum*” destinato a valere solitamente per tutto l’anno di carica.

L’*Interpretatio*, nella concezione romana, possedeva una portata molto ampia, non circoscritta cioè alla mera esegesi del testo ma capace di svolgere

37 Cfr. G. PUGLIESE, *Istituzioni di Diritto romano. Parte I*, Padova, 1985, 29-30.

38 Cfr. *ivi*, 29; L. VACCA, *La Giurisprudenza nel sistema delle Fonti del Diritto romano. Corso di lezioni*, 2 ed., Torino, 2012, 1-2.

39 Ad altri Collegi sacerdotali spettava la competenza in materia di Diritto pubblico, Diritto internazionale e Diritto sacro (cfr. L. VACCA, *La Giurisprudenza*, 2-3).

40 Cfr. *ivi*, 9.

41 Il Corpo dei *Prætores* era una Magistratura maggiore con specifiche competenze soprattutto in materia di giurisdizione. Tale Magistratura poteva, in virtù del suo *imperium*, e non per Delega, anche sostituire i Consoli in caso di loro impedimento o assenza dalla città. Tra le altre sue attribuzioni rientrava anche quella di convocare e presiedere i Comizi per l’elezione dei Magistrati minori ed aveva anche un autonomo potere di iniziativa legislativa di cui si avvaleva raramente e per casi di minore importanza. Il Senato poteva anche affidargli il comando dell’esercito fuori dell’Urbe da solo o insieme con i Consoli (cfr. F. CASSOLA - L. LABRUNA, *La Repubblica*, in M. TALAMANCA [cur.], *Lineamenti di storia del Diritto romano*, Milano, 1979, 149-151).

compiti *suppletori* (allargando o restringendo il significato di una Norma) e, in ultima analisi, *creativi*<sup>42</sup>. L'*Interpretatio* era, infatti, un Diritto non scritto perché non presupponeva l'applicazione di una Norma scritta e definitiva, ma si manifestava attraverso Pareri rilasciati a coloro che, di volta in volta, ne avessero fatto richiesta. Anche quando i principi giuridici desumibili dai *Responsa* furono organizzati in opere di grande sintesi le uniche Fonti del Diritto rimasero sempre i Responsi. La letteratura giuridica, quella dei successivi giuristi classici (da Papiniano a Modestino), è stata semmai un'importante Fonte di "cognizione" del Diritto vigente nel III secolo d.C.<sup>43</sup>

Il metodo seguito dalla Giurisprudenza romana era, dunque, di tipo "induttivo". I giuristi romani, nel ruolo di assistenti della Magistratura pretorile, si collocavano sul piano della tutela giudiziaria, cercando di calarsi nella quotidianità della vita piuttosto che muovere da termini astratti nei cui confronti, d'altronde, nutrivano una certa diffidenza, come ci ricorda il noto passo di Giavoleno (60-120 d.C.) «*omnis definitio in Iure civili periculosa est; rarum est enim, ut non subverti possit*» (D. 50.17, 202)<sup>44</sup>.

Il giurista romano, durante l'epoca repubblicana, non formulava concetti ma si preoccupava di disciplinare i rapporti civili come si presentavano nella quotidianità<sup>45</sup>. Durante il II secolo a.C., la Giurisprudenza repubblicana adempiva tre funzioni: 1) dare consigli ai privati, ai Magistrati, ai Giudici (*Respondere*); 2) predisporre schemi processuali su richiesta dei Magistrati o dei privati (*Agere*); 3) elaborare Atti, che con terminologia moderna chiameremmo "negoziali", come Testamenti e Contratti (*Cavere*)<sup>46</sup>.

Premesso che i Giurisperiti operavano all'interno di un quadro normativo in cui il numero delle Norme legislative e consuetudinarie era molto ridotto, ne seguiva che l'*Interpretatio* non poteva essere ricognitiva di un Diritto preesistente, ma doveva essere necessariamente "creativa", senza però trasformarsi in arbitraria.

Il giurista romano non inventava la soluzione e la *ratio* del suo Responso, ma portava alla luce un Diritto che esisteva in forma latente nella coscienza sociale. La *ratio* della singola decisione costituiva, insomma, la *ratio* generale dell'Ordinamento romano che, attraverso la mediazione dell'*Interpretatio Prudentium*, era portata alla luce e applicata al caso concreto<sup>47</sup>.

42 Cfr. R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del Diritto romano*, Bologna, 1987, 56; L. VACCA, *La Giurisprudenza*, 57-60.

43 Cfr. L. VACCA, *La Giurisprudenza*, 106-107.

44 Cfr. R. ORESTANO, *Introduzione*, 148-149.

45 Cfr. V. PIANO MORTARI, *Aspetti*, 5-6.

46 Cfr. M. BRUTTI, *La Repubblica*, in M. TALAMANCA (cur.), *Lineamenti*, 336-337.

47 «Tuttavia, questa operazione implica necessariamente una sostanziale creazione del Diritto, in quanto

Se così stanno le cose, si spiega il nome di “*Iuris conditores*” e persino di “*Legum inventores*” dato dalla letteratura (non solo giuridica) romana ai *Giurisperiti*<sup>48</sup>.

### 2.1.1.2 L'attività scientifica dei *common Lawyers*

L'attività scientifica dei *common Lawyers* condivide con quella del giurista romano il medesimo approccio “casistico-creativo”. Come i Giureconsulti romani, per i quali attività creativa della loro opera non era arbitraria, anche i *common Lawyers* considerano la loro opera non come un'opinione personale ma come “verbalizzazione” di una Regola di Diritto consuetudinario che esce dal suo stato amorfo quando è colta da un Giudice. Di qui è maturata la “Teoria dichiarativa” del Precedente giudiziario secondo cui la *common Law* non sarebbe un Diritto (di creazione) giurisprudenziale, ma una Consuetudine esistente *ab immemorabili* che il Giudice trova, non crea<sup>49</sup>.

Fin qui le proclamazioni ufficiali. Di fatto però, il prodotto giuridico, non “verbalizza” una Regola esistente, ma è il frutto del “razionalismo” giudiziale.

A questo riguardo è possibile apprezzare il ruolo creativo svolto dalla Giurisprudenza quando il Giudice è chiamato a decidere se la *Regula Iuris* contenuta nella Decisione precedente sia applicabile in via estensiva al caso sottoposto al suo Giudizio. Ordinariamente, la *Regula* (vale a dire il motivo che giustifica il Precedente conferendogli forza normativa anche per i casi futuri) non si trova esplicitata sia perché il Giudice non la indica espressamente, sia perché essa è circondata dagli *obiter dicta*. Spetterà quindi al Giudice successivo individuarne l'esatta portata, verificando se i fatti giuridici posti a sostegno della *Regula* siano dello stesso tipo di quelli su cui deve giudicare. L'interpretazione estensiva del Precedente richiede, pertanto, una comprovata dose di esperienza, perché tutto dipende dalla capacità del Giudice successivo di saper fissare il livello di astrazione della *Regula Iuris* che lo vincola<sup>50</sup>.

In un celebre *leading Case*, *Donoghue v. Stevenson* (1932)<sup>51</sup>, un fabbricante di una bevanda confezionata e commercializzata in bottiglie è stato rite-

---

sino al momento in cui il giurista non l'ha evidenziato, quel principio non era conoscibile; solo chi possiede l'*ars Iuris* è in grado di individuare il Diritto e dichiararlo in relazione al caso concreto». L. VACCA, *La Giurisprudenza*, 59.

48 Cfr. V. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di Diritto romano*, Napoli, 1978, 39.

49 Cfr. A. GAMBARO - R. SACCO (edd.), *Sistemi*, 89-90.

50 L'ipotesi più semplice ricorre se il nuovo caso da decidere non presenta divergenze sostanziali rispetto a quelli già decisi, così che la *Regula Iuris* del Precedente riceverà applicazione in via diretta.

51 Il caso è riferito, tra gli altri, da: J. BELL, *Sources of Law*, in A. BURROWS, *English Private Law*, 3<sup>rd</sup> ed., Oxford, 2013, 25-26.

nuto responsabile per i danni arrecati alla salute di un consumatore che aveva bevuto da una delle bottiglie prodotte contenente, a causa di un negligente confezionamento della stessa, una lumaca in putrefazione. La Decisione è servita ai Giudici successivi per introdurre nell'Ordinamento inglese la responsabilità del produttore per danni da prodotti difettosi, attraverso una progressiva operazione di astrazione sul fatto e, quindi, di "estensione" della *Regula Iuris* contenuta nella Sentenza<sup>52</sup>.

Detto altrimenti: il livello di astrazione dipende da quanti più dettagli l'elaborazione giurisprudenziale decide di accantonare. Astraendo dal fatto deciso nel *Donoughe's Case*, l'evoluzione successiva della Giurisprudenza ha ritenuto irrilevante il tipo di merce prodotta giungendo ad affermare l'esistenza di un *Duty of Care* dei produttori nei confronti dei consumatori.

Di conseguenza, è una finzione affermare, come sottintende invece la Teoria dichiarativa, che il Giudice "trova" la regola. In realtà, egli la "crea" nel momento in cui decide quale debba essere il livello di astrazione dei fatti giuridicamente rilevanti che sono alla base della *ratio decidendi* e, dunque, della *Regula Iuris*<sup>53</sup>.

Il pericolo che l'attività creativa delle Corti da discrezionale diventi arbitraria è scongiurato dal *common Sense* o 'ragionevolezza' che è il limite insuperabile nell'esercizio della giurisdizione<sup>54</sup>.

In questo senso, il termine inglese *reasonableness* solo in modo riduttivo potrebbe essere accostato all'*aequitas*, perché in realtà esso indica un principio generale di tutto il Diritto inglese<sup>55</sup>.

### 2.1.2 Le strade si dividono

Confrontando la Giurisprudenza inglese con quella romana è facile avvedersi che i cambiamenti subiti dalla seconda sono stati indotti dai nuovi assetti politici intervenuti con il passaggio dalla Repubblica all'Impero.

Viceversa, la *common Law* ha potuto svilupparsi nel solco dell'antichità e della continuità. Salva la crisi istituzionale tra Corona e Parlamento e la breve parentesi del *Commonwealth of England* (1649-1660) sotto la dittatura di Oliver Cromwell (1599-1658), il Regno d'Inghilterra è, infatti, riuscito a mantenere un assetto costituzionale stabile.

52 Cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 354-355.

53 Su queste censure, si veda: A. GAMBARO - R. SACCO (edd.), *Sistemi*, 92.

54 Cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 355.

55 In questo senso, si veda: F. DE FRANCHIS, "Ragionevolezza in genere", in *Dizionario giuridico. II. Italiano-Inglese*, Milano, 1996, 1183-1184.

### 2.1.2.1 Svilimento della Giurisprudenza romana

Il Diritto romano è stato un Ordinamento, in massima parte, “casistico-giurisprudenziale” fino a quando con l’Imperatore Costantino (274-337 d.C.) si è trasformato in un Diritto di tipo “legislativo”, cioè, formulato in massima parte, in modo generale e astratto<sup>56</sup>, con conseguente svilimento della funzione creativa del Giureconsulto. Il cambiamento è stato il risultato di un lungo processo di adattamento della Giurisprudenza alla politica imperiale. È possibile scorgere i primi sintomi di questa inversione di tendenza nel tentativo fatto dagli Imperatori, durante il Principato, di attrarre nella propria sfera d’influenza i giuristi, ufficializzando in qualche modo la Giurisprudenza.

Il riferimento è allo *Ius respondendi ex auctoritate Principis* concesso da Augusto (63 a.C.-14 d.C.) ai giuristi di maggior prestigio<sup>57</sup>. Un altro segnale della politica imperiale accentratrice è stata la redazione per volere dell’Imperatore Adriano (76-138 d.C.), probabilmente nel 134 d.C., del testo definitivo dell’Editto perpetuo con la conseguenza che da quel momento in poi qualsiasi modifica del testo edittole sarebbe stata consentita solo con l’intervento dell’Imperatore<sup>58</sup>.

Nel tardo Impero romano, durante il Dominato<sup>59</sup>, la Giurisprudenza non poteva più essere considerata una Fonte di produzione del Diritto come lo era stata in passato<sup>60</sup>. Allo svilimento della Fonte giurisprudenziale è seguito un Diritto “volgare” che corrispondeva alle necessità della vita pratica, ma si presentava molto meno tecnico e complicato rispetto al Diritto classico<sup>61</sup>.

---

56 Cfr. L. VACCA, *La Giurisprudenza*, 105.

57 La concessione dello *ius respondendi* deve essere inquadrata nell’ambito dell’azione politica intrapresa da Augusto il quale cercava di sovrapporsi alle Istituzioni repubblicane legittimandole con la sua *auctoritas* ma, di fatto, svuotandone l’autonomia. I *Responsa* che godevano dell’ufficialità erano considerati come una manifestazione indiretta del potere dell’Imperatore che, pertanto, si assicurava il controllo politico della Giurisprudenza (cfr. L. VACCA, *La Giurisprudenza*, 83).

58 Cfr. G. PUGLIESE, *Istituzioni*, 227.

59 La forma di governo del Dominato (o della Monarchia assoluta) ha abbracciato un periodo compreso tra la presa del potere da parte di Diocleziano (284 d.C.) e la morte di Giustiniano (565 d.C.), ad esso corrisponde il periodo post-classico del Diritto romano.

60 La concessione augustea dello *ius respondendi ex auctoritate Principis* non aveva eliminato la Giurisprudenza dal quadro delle Fonti ma, semmai, aveva rafforzato il suo valore.

61 Cfr. G. CERVENCA, *Il Dominato*, in M. TALAMANCA (cur.), *Lineamenti*, 686. Il nuovo atteggiamento fu anche il riflesso del sentimento di venerazione e rispetto che i giuristi post-classici nutrivano nei confronti della Scienza giuridica che li aveva preceduti. Un fenomeno caratteristico dei giuristi di quest’epoca furono, per esempio, le annotazioni (sotto forma di glosse o *scholia*) apposte ai testi per chiarirne il contenuto (cfr. V. PIANO MORTARI, *Aspetti*, 9).

### 2.1.2.2 Ininterrotta vocazione giurisprudenziale del Diritto inglese

In Inghilterra gli spazi crescenti conquistati dagli *Acts of Parliaments* nella vita (anche costituzionale) del Regno non hanno provocato l'erosione del formante giurisprudenziale<sup>62</sup> fino a dequalificarlo a Fonte secondaria dell'Ordinamento. Il coordinamento tra Norme parlamentari e, attraverso la Regola dello "*stare decisis*", Norme giudiziali non ha modificato l'originaria vocazione casistica del Diritto inglese.

L'evidenza di questo dato emerge dall'organizzazione delle quattro Fonti legali del Diritto inglese: *Case Law* (Fonte giurisprudenziale), *Statute Law* (Fonte legislativa), *Customs* (Fonte consuetudinaria), *Books of Authority* (Fonte dottrinale). Le prime due sono Fonti primarie (*principal Sources*), le altre due hanno natura sussidiaria (*subsidiary Sources*) nel senso che hanno forza normativa nella misura consentita dalle Fonti principali<sup>63</sup>.

Tanto premesso, i rapporti tra Fonte legislativa e Fonte giurisprudenziale sono organizzati, secondo la "Teoria classica", come subordinazione della Legge alla Giurisprudenza. Il compito dell'Atto legislativo è correggere e/o integrare il Diritto giurisprudenziale che costituisce il nucleo del Diritto inglese.

Questa ricostruzione ha potuto resistere in Inghilterra finché le Leggi sono state considerate un corpo estraneo al Diritto. La crescente produzione legislativa e l'importanza da essa assunta, come la Legislazione sociale al tempo dell'edificazione del *Welfare State* e gli interventi sull'assetto istituzionale del Regno Unito hanno costretto, soprattutto nell'ultimo secolo, a ripensare il rapporto "Legge-Giurisprudenza" prospettato dalla Teoria classica secondo le due seguenti direttive.

#### a) La Legge come Fonte complementare e speciale della *common Law*

Il rapporto tra *Statute Law* e *Case Law* deve innanzitutto essere formulato in chiave di "complementarietà" della prima Fonte rispetto alla seconda, nel senso che la Legge postula l'esistenza dei principi enunciati dalla Giurisprudenza<sup>64</sup>. Nonostante l'intensa attività normativa del Legislatore mo-

62 Per il concetto di formante giurisprudenziale, si veda: R. SACCO, "Formante", in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, VIII, Torino, 1992, 438-442.

63 Cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 44-45.

64 «Non vi è Legge che proclami il principio secondo cui i debiti vanno pagati, i danni risarciti ed i contratti eseguiti. Non vi è definizione legislativa del rapporto contrattuale (*Contract*) e dell'atto illecito (*Tort*). Questa, come in genere tutta quella relativa ai principi generali, è materia di Diritto giudiziario, che per tanto si pone come il Diritto basilare dell'Ordinamento nei confronti della Legge, che ha tutte le caratteristiche di una Fonte di Diritto speciale». *Ivi*, 21.

derno, i principi fondamentali dell’Ordinamento inglese si devono ancora ricercare nelle Decisioni giudiziali.

In secondo luogo, la Legislazione assume una posizione prioritaria, nella misura in cui stabilisce una Normativa speciale rispetto al Diritto giurisprudenziale<sup>65</sup>.

- b) La mediazione giudiziale come condizione di operatività della Legge inglese  
 La Norma contenuta nella Legge non è pienamente operativa fino a quando non è stata prima interpretata e poi applicata dai Giudici<sup>66</sup>. In questo modo, le Regole legislative sono sostituite dalle Decisioni giurisprudenziali che le interpretano. L’attività dell’interprete è, in ogni caso, imbrigliata da tre principali canoni esegetici: *literal Rule*, *golden Rule*, *mischief Rule*<sup>67</sup>.

## 2.2 Legis Actiones e forms of Action

La tutela giudiziaria a Roma e in Inghilterra ha maturato sviluppi analoghi, fatte salve le differenti modalità di espressione.

65 Cfr. *ivi*, 45.

66 Cfr. R. DAVID - C. JAUFFRET SPINOSI, *I grandi Sistemi*, 312; A. GUARNERI, *Lineamenti di Diritto comparato*, 5 ed., Padova, 2012, 239-245.

67 La *literal Rule* (o interpretazione letterale) impone al Giudice d’intendere le parole della Legge nel loro significato letterale. Questo criterio corrisponde all’approccio classico di concepire la Legislazione inglese: la Legge, in quanto eccezione al Diritto comune, deve essere interpretata restrittivamente conformemente al principio “*Exceptio est strictissimae interpretationis*”. L’applicazione dell’interpretazione letterale presuppone che le parole abbiano un significato univoco di modo che ci sia una piena coincidenza tra *ratio verborum* e *ratio Legis* (cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 444). Se l’interprete si trova di fronte a termini o espressioni legislative equivoche, alle quali cioè può essere attribuito più di un significato, la *golden Rule* (o interpretazione logico-sistematica) consente di scartare l’interpretazione che al vaglio del significato, anche quello più naturale, porterebbe a un risultato assurdo, autorizzando a scegliere il significato più ragionevole (cfr. J. MARTIN, *The English Legal System*, 7<sup>th</sup> ed., London, 2013, 85-86; F. DE FRANCHIS, “Interpretation: I [Tecnica interpretativa della *Statute Law*]”, in *Dizionario*. I, 864). Se, al vaglio dell’interpretazione letterale (prima) e logico-sistematica (dopo), le ambiguità del testo normativo non sono state ancora risolte, soccorre la *mischief Rule* (o interpretazione teleologica) enunciata in *Heydon’s Case* del 1584 (cfr. M.A. GLENDON - P.G. CAROZZA - C.B. PICKER, *Comparative Legal Traditions in a Nutshell*, 4<sup>th</sup> ed., St. Paul [MN], 2016, 291). Secondo questo criterio, l’interprete cerca di scoprire l’intento del Legislatore domandandosi a quale specifico inconveniente (*mischief*) della *common Law* il Parlamento abbia voluto porre rimedio con il suo intervento legislativo (*purposive approach*). La *mischief Rule* si ricollega, dunque, all’*occasio Legis* ma rimane distinta dalla *ratio Legis* (cfr. M.A. GLENDON - P.G. CAROZZA - C.B. PICKER, *Comparative Legal Traditions*, 290-291; J. MARTIN, *The English Legal System*, 84-87).

### 2.2.1 Formalismo procedurale a Roma e suo superamento

A Roma, la tutela giudiziaria si realizzava, in Età antica, secondo un rigo rituale imposto dalle *Legis Actiones*. Alla pronunzia di determinate parole solenni da parte dei litiganti, il Pretore rispondeva con altre parole solenni. La Procedura presupponeva il rispetto di determinati Formulari pronunziati alla lettera dalle parti e dallo stesso Magistrato, con limitati spazi variabili, come i nomi dei litiganti e l'indicazione dell'oggetto. L'osservanza del Formulario era decisiva per l'esito della lite, giacché anche un minimo errore nella pronunzia di determinate parole o nel compimento di certi gesti prescritti poteva far perdere la lite<sup>68</sup>. L'*Agere* del giurista in tal caso consisteva nella predisposizione delle parole solenni nelle *Legis Actiones*<sup>69</sup>.

Il Sistema delle *Legis Actiones* con i suoi schemi tipici vincolava le parti e il Magistrato a dichiarazioni predeterminate e immutabili, precludendo la possibilità di considerare le specificità di nuovi casi. Per colmare le lacune fu istituita dalla Magistratura pretorile una nuova Procedura denominata "*per Formulae*".

Le *Legis Actiones* erano divise in cinque modelli processuali ciascuno dei quali tutelava normalmente più di una situazione giuridica soggettiva<sup>70</sup>; il Processo formulare costituiva, invece, un rito unitario.

Rispetto ai vecchi formulari delle *Legis Actiones*, le nuove *Formulae* concesse dal Pretore (urbano o peregrino) ai litiganti erano slegate da qualsiasi modello legislativo precostituito. Inoltre, contrariamente all'oralità delle *Legis Actiones*, le *Formulae* erano trasfuse in un documento scritto concordato dalle parti di fronte al Magistrato al termine della fase *in Iure* e indirizzato al Giudice

68 Gaio, nelle sue "*Institutiones*", riporta l'esempio di una lite concernente il taglio delle viti in cui era stata pronunciata erroneamente la parola "*viti*", anziché *alberi* di cui si parlava nelle XII Tavole: «Unde eum, qui de vitibus succisis ita egisset, ut in Actiones vites nominaret, responsum est rem perdidisse, cum debuisset arbores nominare eo, quod Lex XII Tabularum, ex qua de vitibus succisis Actio competeret, generaliter de arboribus succisis loqueretur» (Gai 4.11); in merito, si veda: S. BELTRANI (cur.), *Traduzione e commento delle Istituzioni di Gaio*, Napoli, 1992, 114.

69 Per riferirsi al periodo antico non dovrebbe essere usata l'espressione "*Legis Actio*" la cui categoria non compare nelle XII Tavole dove, semmai, erano indicate le singole specie di *Actiones*. La formulazione delle *Actiones* non si trovava nelle Leggi, essendo affidata alla Magistratura sacra dei Pontefici a cui le parti dovevano chiedere preventivamente i formulari da recitare. Dal IV secolo a.C. le Azioni furono divulgate ed eventualmente ritoccate, se necessario, dalla Magistratura laica (cfr. V. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni*, 110). L'aggiunta del genitivo "*Legis*" rispondeva all'esigenza di distinguere questo tipo di tutela da quello introdotto dai Pretori dalla seconda metà del III secolo a.C., la quale aveva il suo fondamento, anziché nelle XII Tavole o in una Legge, nell'*imperium* del Pretore. La struttura del Processo pretorile non si basava più, infatti, sulla dichiarazione solenne, ma su una *Formula* concessa dal Magistrato (cfr. *ivi*, 64).

70 Gaio elenca le seguenti *Legis Actiones*: *per Sacramentum*, *per manum iniectionem*, *per Iudicis arbitrive postulationem*, *per conditionem*, *per pignoris capionem* (cfr. Gai 4.12; S. BELTRANI [ed.], *Istituzioni*, 114).



privato che avrebbe dovuto emettere la Sentenza nella fase *apud Iudicem*. Con l’emanazione della *Lex Iulia Iudiciorum privatorum* (17 a.C. circa) il processo *per Formulas* sostituì le *Legis Actiones* con cui inizialmente aveva convissuto<sup>71</sup>.

## 2.2.2 Formalismo procedurale in Inghilterra e suo superamento

In Inghilterra lo strumento tecnico per accedere alla giustizia regia era il *Writ*: un ordine scritto in latino su una piccola pergamena<sup>72</sup> proveniente dal Re e materialmente elaborato dall’*Officina Brevium*, un Ufficio di segreteria alle dirette dipendenze del Cancelliere<sup>73</sup>. Il *Writ* poteva avere due destinatari: lo Sceriffo o il *Lord*, secondo la prescrizione contenuta.

Considerato che molte richieste avevano una base sostanzialmente analoga, iniziarono a svilupparsi “Formule standardizzate” in cui dovevano essere inserite solo il nome e la residenza delle parti, chiamate “*Forms of Action*”<sup>74</sup>. Ciascuna Formula assunse, pertanto, una precisa denominazione in base alla *Causa petendi* e *Petitum*<sup>75</sup>. Il sistema si basava sulla “tipicità” dei *Writs*. Ogni ordine era, infatti, riferibile solo ad una determinata fattispecie e introduceva una Procedura *ad hoc* caratterizzata da un rigido formalismo. Come ha osservato Frederic William Maitland (1850-1906) questo sistema è spiccatamente inglese «*but it is also, in a certain sense, very Roman*»<sup>76</sup>.

Con l’annotazione nel “*Register of Writs*”, un apposito Registro tenuto presso la Cancelleria, rievocativo dell’*Edictum perpetuum* del Pretore romano, il *Writ* diventava ordinario (*Writ of course*). Il Re era sempre libero di emettere *Writs* straordinari (*Writs of grace*) ottenuti o in via di grazia o dietro pagamento di un’altissima somma. Anche i *Writs* straordinari, una volta consolidatisi nella prassi giudiziaria, potevano essere annotati nel Registro, trasformandosi in ordinari<sup>77</sup>.

71 Cfr. G. PUGLIESE, *Istituzioni*, 303.

72 La pergamena essendo un materiale costoso giustificava le dimensioni ridotte (venti centimetri per dieci) del *Writ* che, latinamente, era chiamato “*Brevis*”.

73 L’*Officina Brevium* compilava il *Writ* che successivamente veniva sottoposto al sigillo e alla firma del Re (cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 30, 140).

74 Cfr. K. ZWIEGERT - H. KÖTZ (edd.), *Introduzione al Diritto comparato. I. principi fondamentali*, (A. DI MAJO - A. GAMBARO, curf.) Milano, 1998, 224-225.

75 I *Writs* iniziarono a coprire vaste aree di Diritto sostanziale, ma con esclusione del Diritto di famiglia che ricadeva sotto il controllo del Diritto della Chiesa (cfr. H.P. GLENN, *Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law*, 4<sup>th</sup> ed., Oxford, 2010, 244-247).

76 Cfr. T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise*, 354.

77 Cfr. V. VARANO - V. BARSOTTI (edd.), *La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil Law common Law*, I, 4 ed., Torino, 2010, 283; G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 140-141.

Tuttavia, come a Roma, anche in Inghilterra, il rigido formalismo at-tanagliava la Procedura. Chi intendeva iniziare un Processo doveva individuare correttamente non solo la Corte competente, ma anche il *Writ* adatto alla sua pretesa, scegliendolo con attenzione tra i modelli (*Forms of Action*) esistenti. A ogni *Writ* corrispondeva una Procedura particolare e determinati tipi di Prova ammessi. Se, dunque, l'attore avesse commesso una scelta errata, avrebbe potuto perdere la Causa per motivi tecnici, pur avendo ragione nel merito<sup>78</sup>.

Dopo le Riforme giudiziarie del XIX secolo, le vecchie *Forms of Action* sono state definitivamente abolite e al loro posto è stato introdotto un unico Atto introduttivo del Giudizio: il *Writ of Summons* (rinominato *Claim Form*<sup>79</sup> dal *Civil Procedure Rules 1999*<sup>80</sup>). L'Atto contiene un invito formale, scevro da tecnicismi, con il quale l'attore descrive la *Causa petendi* senza dover richiamare uno specifico tipo di Azione come in passato. È stato, così, raggiunto l'obiettivo di non far più dipendere il successo dell'Azione dalla sua corretta impostazione iniziale<sup>81</sup>.

Con l'abolizione delle *Forms of Action*, i Giudici avrebbero potuto sentirsi più liberi e creativi; di fatto però, la loro reazione è stata di seguire con maggior rigore il Precedente<sup>82</sup>. D'altronde, le *Forms of Action*, con i loro rigidi Formulari, erano considerate i parametri della legalità su cui i Giudici potevano argomentare le proprie decisioni.

### 2.2.3 Discontinuità comparative

Il principio “*ubi remedium, ibi ius*”, una Procedura *ad hoc* per ogni singola Azione, il formalismo procedurale, di cui sono stati indicati i tratti essenziali, sono le principali affinità tra Diritto inglese e romano, ma esistono anche alcune divergenze tecniche e storiche non trascurabili.

---

78 Se, per esempio, l'attore, agendo con il *Writ of Trespass*, lamentava che un servizio giornalistico non diffamatorio aveva invaso la sua *Privacy*, i Giudici potevano rigettare la sua domanda, motivando che il *Writ* prescelto dall'attore presupponeva un'invasione fisica della sfera giuridica altrui, non dimostrabile però dall'attore nel caso da decidere.

79 Di conseguenza, anche l'attore non si chiama più “*plaintiff*” (termine ancora oggi impiegato nel Diritto processuale statunitense) ma *claimant* (cfr. J. LAW - E.A. MARTIN, “Claim form”, in *A Dictionary of Law*, 7<sup>th</sup> ed., Oxford, 2013, 98).

80 UNITED KINGDOM. SUPREME COURT OF ENGLAND AND WALES. COUNTY COURTS, *The Civil Procedure (Amendment) Rules 1999*, in URL: < <https://www.legislation.gov.uk/cy/uksi/1999/1008/made> > (al 31/05/2019).

81 Cfr. V. VARANO - V. BARSOTTI (edd.), *La tradizione*, 299; 312-313.

82 Cfr. A. GAMBARO - R. SACCO (edd.), *Sistemi*, 89.

a) Divergenze tecniche

Il principio che accorda un diritto dove c'è un rimedio accomuna solo in parte la Giurisprudenza inglese a quella romana, giacché la giurisdizione d' *Equity*, sorta come correttivo alla *common Law*, segue l'opposta massima “*Equity will not suffer a wrong to be without remedy*”, tradotta latinamente in: *ubi ius, ibi remedium*<sup>83</sup>.

La partizione del Processo romano in due fasi *in Iure* (davanti al Magistrato) e *apud Iudicem* (davanti al Giudice privato) non trova corrispondenza nel Processo inglese, così come sono diversi i mezzi di prova nei due Sistemi. Nonostante il comune approccio casistico, il “caso” per il *common Lawyer* è la “questione concreta” esaminata in sede giudiziaria, per il *Iuris conditor* è la “questione giuridica” slegata dalle contingenze e su cui è chiamato a fornire il suo *Responsum*. In altre parole: il contributo della Giurisprudenza romana è di tipo scientifico, dottrinale; quello della Giurisprudenza inglese è pragmatico in quanto legato all'emissione della Sentenza<sup>84</sup>.

Anche l'efficacia delle Decisioni non coincide nei due Ordinamenti. Le Sentenze inglesi hanno forza “normativa” nel senso che sono Fonti del Diritto; le Sentenze romane vincolavano solo i litiganti perché in casi diversi da quello deciso potevano avere solo valore “persuasivo”, erano utilizzate come *exempla* dal Giudice successivo per dare una soluzione analoga<sup>85</sup>. La negazione del valore normativo della Sentenza romana poggia sull'assenza di motivazione della Decisione pronunciata nella fase *apud Iudicem* del Processo, per cui non era conoscibile la *ratio decidendi* che aveva guidato la decisione. La selezione dei fatti e le loro conseguenze giuridiche, da cui desumere la *ratio*, rientravano nella (preliminare) fase *in Iure* del Processo<sup>86</sup>.

b) Divergenze storiche

Il *Writ System*, maturato in ambiente feudale, è stato una cospicua fonte di lucro per le Casse regie e un efficace strumento di esercizio dell'azione politica del Sovrano che, per mezzo dei suoi Giudici, controllava ed esauriva sempre più la giurisdizione dei suoi Vassalli con il pretesto di mantenere l'ordine pubblico ma, in realtà, con il precipuo scopo di rafforzare il proprio potere<sup>87</sup>.

83 Cfr. F. DE FRANCHIS, “Equity”, in *Dizionario*. I, 700.

84 Cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 31.

85 Cfr. L. VACCA, *Contributo allo studio del metodo casistico nel Diritto romano*, Milano, 1976, 59.

86 Cfr. *ivi*, 35-36.

87 Cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 31-34.

### 2.3 *Ius honorarium ed Equity*

Una riflessione attenta merita il parallelismo funzionale tra il Diritto pretorio a Roma e il Diritto equitativo in Inghilterra.

#### a) La giustizia pretorile

Dopo la vittoria di Roma su Cartagine e la conseguente espansione nell'area del Mediterraneo (III e II secolo a.C.), la struttura economica della società romana (in origine agricola) si era trasformata, aprendosi ai traffici commerciali con i *peregrini* (gli stranieri)<sup>88</sup>. Per far fronte ai nuovi bisogni, alla tradizionale giurisdizione del *Prætor urbanus* (competente per le liti tra *Cives*) fu affiancata una nuova Magistratura, quella del *Prætor peregrinus* (con competenza fra cittadini e stranieri, o solo fra stranieri)<sup>89</sup>.

I Pretori e, per essi, i giuristi non si sentirono più vincolati alle Norme delle XII Tavole o allo *Ius civile* che ne era derivato. Tutto ciò implicava necessariamente un lavoro creativo che spinse la Magistratura pretorile a edificare progressivamente un *Corpus* normativo, noto come "*Ius honorarium*" (o *prætorium*), per integrare (*adiuvare*), supplire (*supplere*) o correggere (*corrigere*) lo *Ius civile*. Ulpiano, in un noto passo, sintetizza i rapporti tra *Ius honorarium* e *Ius civile* nel modo seguente: «*Ius prætorium est quod Prætores introduxerunt adiuvandi, vel supplendi vel corrigendi Iuris civilis gratia propter utilitatem publicam*» (D. 1.1.7.1).

#### b) La giustizia equitativa

Le tre funzioni dello *Ius honorarium* ricordano quelle dell'*Equity* nei confronti della *common Law* la cui giurisdizione, secondo le novità introdotte – nuovi diritti, nuovi rimedi, nuove Procedure – è qualificata: *exclusive, concurrent, auxiliary*<sup>90</sup>.

La giurisdizione esclusiva, evocativa dello *Ius supplendi*, è principalmente riferibile alla tutela di nuovi rapporti giuridici, tra i quali il rapporto di *Trust* è il più importante.

Dall'esercizio della giurisdizione concorrente, evocativa dello *Ius corrigendi*, sono sorti gli *equitable Remedies* come l'*Injunction* e la *specific Performance*, concessi a discrezione del Giudice per superare l'inadeguatezza della *common Law* se il rimedio ordinario del risarcimento del danno non offriva una sufficiente riparazione dell'interesse leso<sup>91</sup>.

88 Cfr. G. PUGLIESE, *Istituzioni*, 305.

89 Sulla svolta del Diritto romano nel III sec. a.C., si veda: L. VACCA, *La Giurisprudenza*, 19-21.

90 Cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 225-226.

91 Cfr. *ivi*, 226.

Infine, nell’ambito della giurisdizione ausiliare, evocativa dello *Ius adiuuandi*, si colloca la *Procedure of discovery* introdotta dalla *Chancery Court*<sup>92</sup>. Su richiesta, denominata “*Bill of discovery*”, presentata da chi agisce in Giudizio, la Corte rilascia, sempre in via discrezionale, l’ordine indirizzato al convenuto di svelare i fatti a lui noti e presentare i documenti in suo possesso<sup>93</sup>.

c) Discontinuità comparative

La circostanza comune secondo cui *Equity* e *Ius honorarium* rappresentano una reazione al rigorismo della *common Law* (la prima) e dello *Ius civile* (il secondo) non deve mettere in ombra le loro profonde divergenze.

Il Diritto onorario è sorto come risposta alle nuove esigenze sociali reclamate dalla comune coscienza. La giurisdizione d’*Equity* si è imposta, invece, come attività di coscienza sollecitata dai sudditi che non ottenevano adeguata giustizia presso le Corti di *common Law*.

Il Diritto onorario non aveva una Giurisdizione diversa da quella in cui si applicava lo *Ius civile*, e pertanto, ancorché fatta nelle forme del Procedimento *per Formulas*, non si discostava dalla struttura bifasica (*in Iure* e *apud Iudicem*) dei Procedimenti per l’applicazione dello *Ius civile*. Al contrario, la giurisdizione d’*Equity* non si è modellata sul Processo seguito dalle Corti di *common Law*, ma sul Procedimento romano-canónico assumendo la configurazione di giurisdizione speciale concorrente con quella ordinaria, affidata alla *Court of Chancery*.

Infine, mentre il Diritto onorario si era trasformato in un sistema di creazione legislativa, dopo che un Senatoconsulto aveva approvato la definitiva codificazione dell’Editto commissionata da Adriano nel 125 d.C. al giurista Salvio Giuliano<sup>94</sup>; la giustizia equitativa è, invece, rimasta un Corpo normativo giurisprudenziale basato sul rispetto del vincolo del Precedente<sup>95</sup>.

## 2.4 *Formulæ ficticiæ e Actions on the Case*

La necessità di superare il formalismo è stata avvertita nel mondo inglese e romano quando le Azioni contenute rispettivamente nel *Register of Writs* e nell’*Edictum perpetuum* si dimostrarono inadeguate a regolare nuove situazioni. In questi casi la soluzione è venuta dall’uso di finzioni giuridiche.

92 Cfr. *ibidem*.

93 Cfr. *ivi*, 220.

94 Cfr. G. PUGLIESE, *Istituzioni*, 226-227.

95 G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 35-36.

2.4.1 *Fictio Iuris*

Per quanto riguarda il Diritto romano il riferimento è alle *Formulae ficticiae*<sup>96</sup> contenenti nella loro *intentio* una clausola che autorizzava il Giudice a tener conto di una circostanza inesistente. La *fictio* consisteva nell'estendere una fattispecie regolata dallo *Ius civile* per applicare direttamente il regime civilistico (finzione positiva) a un'altra fattispecie in cui manca un elemento oppure per tutelare una fattispecie civilistica, nonostante si fosse verificato un fatto estintivo rilevante per lo *Ius civile* (finzione negativa)<sup>97</sup>.

Un'applicazione classica della *fictio* è quella escogitata con l'*Actio publiciana* (dal nome del Magistrato che la ideò). Secondo i principi dello *Ius civile* chi acquistava una *res Mancipi* mediante semplice *Traditio* e, dunque senza le solennità prescritte dallo *Ius civile* (*Mancipatio* o *in Iure cessio*) non diventava *dominus ex Iure Quiritium*, con conseguente impossibilità di tutelarsi con la *rei Vindicatio*. Per rispondere ad elementari esigenze commerciali, il Pretore iniziò a concedere all'acquirente una *Formula ficticia*, consistente nell'invitare il Giudice ad accertare l'esistenza di una giusta causa della *Traditio* e, in caso positivo, decidere a favore dell'acquirente, "fingendo" (*fictio Iuris*) il decorso del termine per maturare l'*Usucapio*. L'adattamento raggiunto attraverso le *Formulae ficticiae*, come la *Publiciana*, consisteva nell'estendere a rapporti sconosciuti allo *Ius civile* il regime di altri rapporti provvisti di tutela civile<sup>98</sup>.

I Giureconsulti indicano come *Actio utilis* l'adattamento di un'Azione *Iuris civilis* fatto dal Pretore a fini diversi dai normali, sebbene, in sostanza, l'*Actio utilis* non sembri riferirsi a un modo particolare di adattamento. Secondo il romanista Vincenzo Arangio Ruiz (1884-1964) quando si dice che un'Azione è *ficticia* si enuncia un dato della tecnica formulare; mentre quando si afferma che l'Azione è concessa come *utilis* si guarda al risultato ottenuto con tali adattamenti<sup>99</sup>.

96 La Formula rilasciata dal Magistrato al termine della fase processuale *in Iure*, si articolava in varie parti: la nomina dello *Iudex* e dei *Recuperatores*, la *Demonstratio* (contenente la questione di fatto), l'*Intentio* (contenente la pretesa dell'attore), la *Condemnatio* (contenente l'invito a condannare il convenuto) oppure, in caso di *Formulae* divisorie, l'*Adiudicatio* (contenente il potere di attribuire a ciascuna parte beni e diritti nella misura in cui essa partecipava all'eredità o alla proprietà comune). La Formula era redatta nella forma del sillogismo posto dal Magistrato al Giudice che, nella funzione di Arbitro privato scelto dalle parti, avrebbe dovuto condannare (o procedere alla divisione) se fossero stati veritieri i fatti esposti nella *Demonstratio* e fondate le pretese esposte nell'*Intentio*. Per maggiori dettagli sulla struttura della *Formula*, si veda: G. PUGLIESE, *Istituzioni*, 315-323.

97 Cfr. M. TALAMANCA, *Istituzioni di Diritto romano*, Milano, 1990, 317.

98 Cfr. V. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni*, 128; 186.

99 Cfr. *ivi*, 129. La finzione giuridica non è completamente scomparsa dagli attuali Sistemi continentali europei. Tra gli esempi più conosciuti che si possono fare c'è la "personificazione" degli Enti di Diritto basata sul pregiudizio antropologico della soggettività giuridica.

### 2.4.2 *Fiction of Law*

L'ampio ricorso fatto dal Diritto romano alla finzione evoca analoghi espedienti che in Inghilterra i Giudici hanno utilizzato per far derivare dai *Writs* esistenti nuove *Forms of Action*.

Nonostante lo *Statute of Westminster II* del 1285<sup>100</sup>, mitigando il divieto imposto dalle *Provisions of Oxford* del 1258<sup>101</sup> di emettere nuovi *Writs*, avesse consentito di estendere per via analogica i *Writs* esistenti a casi diversi dotati di una forte rassomiglianza (*in consimilibus casibus*)<sup>102</sup>, non sembra che la Cancelleria abbia sfruttato questa possibilità<sup>103</sup>. All'inerzia della Cancelleria hanno supplito i Giudici di *common Law* che iniziarono a far derivare “per filiazione” nuove *Forms of Action* denominate *Actions on the case* (o Azioni *super casum*), considerata la loro stretta dipendenza con il *casus* (o fattispecie) che doveva essere descritto nei minimi dettagli. Con le Azioni *super casum* i Giudici regi estendevano con finzioni (*fictions of Law*) un *Writ* ordinario oltre il suo tradizionale campo di applicazione così da comprendere nuove fattispecie non previste. Ciò richiedeva un grande sforzo da parte dell'attore che, attraverso la descrizione minuziosa del *casus*, sperava di convincere la Corte sull'opportunità di tutelare anche nuovi rapporti giuridici<sup>104</sup>.

### 2.4.3 Due Azioni a confronto

Un'idea più precisa delle modalità con cui le *Formulae ficticiae* e le *Actions on the case*, attraverso finzioni ed espedienti, hanno tutelato nuovi rapporti a

100 *The Statute of Westminster the Second (De Donis Conditionalibus) 1285* (cfr. URL: < <http://www.legislation.gov.uk/aep/Edw1/13/1> >, al 31/05/2019).

101 «*The Provisions of Oxford were created in 1258 by a group of Barons led by Simon de Montfort. The provisions forced Henry III to accept a new form of government. Written confirmations of the Provisions of Oxford were sent to Sheriffs in all of the contemporary Counties of England*». URL: < <https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/originsofparliament/birthofparliament/overview/simondemontfort/provisionsoxford/> > (al 31/05/2019).

102 Cfr. T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise*, 28-29; G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 147.

103 Un esempio è il *Writ of entry in consimili casu*, riferito da G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 147-149. In base al Diritto matrimoniale, con il Matrimonio la donna perdeva la gestione dei propri immobili in favore del marito. La moglie poteva rientrare nell'amministrazione dei suddetti beni in caso di premorienza del marito. Nel caso opposto, in cui cioè la moglie fosse premorta al coniuge, quest'ultimo conservava l'Usufrutto legale fino al suo decesso, avvenuto il quale, i beni andavano agli eredi della donna. Il recupero dei beni, in entrambi i casi, era tutelato con il *Writ of entry*. Tuttavia, la moglie e i suoi eredi non avevano un rimedio per recuperare i beni immobili, se questi fossero stati illegittimamente alienati dal marito. Per colmare la lacuna è stato introdotto il *Writ of entry in consimili casu*, con il quale l'ordinario *Writ of entry* veniva esteso alla moglie rimasta vedova e ai suoi eredi. I Giudici ravvisarono, infatti, una forte somiglianza tra la posizione dei soggetti, tutelata dal suddetto *Writ* ordinario, e la posizione della vedova e dei suoi eredi.

104 Cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 148-150.

cui sarebbe stato inapplicabile lo *Ius civile* o la *common Law* è esemplificata dal *Writ of Trespass on the case* e dalle *utiles Actiones Legis Aquiliae*.

a) Il *Writ of Trespass on the case*

Il *Writ of Trespass* (XIII secolo) concesso a chi aveva subito un'aggressione violenta alla sua sfera giuridica personale e patrimoniale è stata la Fonte principale da cui, per filiazione, sono derivate le principali tutele in materia di atti illeciti e di contratto<sup>105</sup>. Nella sua configurazione originaria, il *Writ* in parola era una Procedura diretta a sanzionare, tramite il risarcimento del danno per equivalente, esclusivamente un comportamento delittuoso, vale a dire l'offesa *vi et armis* alla persona, alla terra, ai beni della parte lesa<sup>106</sup>. Il *Trespass*, spogliato del requisito della violenza armata, poteva però essere impiegato per reprimere qualsiasi invasione non autorizzata nella sfera giuridica altrui, così da abbracciare ogni ipotesi d'illecito civile. L'intervento fu stimolato dalla considerazione che la violenza non fosse un requisito essenziale nell'invasione della sfera giuridica altrui. Dal testo del *Writ of Trespass* le parole "*vi et armis*" e, spesso, anche la formula "*contra pacem nostram*" iniziarono a scomparire. Si formò alla fine del XV secolo un'Azione autonoma denominata *Trespass on the case* o *Action on the case* (o semplicemente *case*) perché fondata sull'idea che le circostanze del "caso" allegate dall'attore evidenziavano un danno meritevole di tutela anche se non ci fosse stata violenza<sup>107</sup>.

Il cambiamento si è rivelato strategico perché con il *Trespass on the case* il risarcimento è stato esteso dal danno imputabile per dolo (cioè arrecato intenzionalmente), tutelato con l'ordinario *Writ of Trespass*, a quello imputabile anche per negligenza<sup>108</sup>. Ciò ha consentito di configurare una generale Azione sussidiaria valevole per un complesso eterogeneo di casi d'illecito civile<sup>109</sup>.

- L'*Assumpsit*

Il *Trespass on the case* ha dato i suoi frutti più maturi in materia d'inadempimento contrattuale. In un Precedente rimasto celebre, *Bukton v. Tounesende* (1348), meglio noto come "*The Humber Ferry Case*", un traghettatore

105 Per le origini del *Trespass*, si veda: T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise*, 366-372.

106 Cfr. R. DAVID - C. JAUFFRET SPINOSI, *I grandi Sistemi*, 247.

107 Per le origini del *Trespass on the case*, si veda: T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise*, 372-373. Una prima applicazione del *Trespass on the case* sembrerebbe risalire a un'Azione del 1309 intrapresa contro un locandiere accusato di non aver custodito gli effetti personali di un'ospite della locanda, che erano stati rubati (cfr. A. CAVANNA, *Storia*, I, 518 nota 29).

108 Cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 150-151.

109 Cfr. A. CAVANNA, *Storia*, I, 518.



aveva sovraccaricato la propria imbarcazione che, rovesciandosi, aveva causato la morte del cavallo dell’attore, del cui trasporto era stato incaricato il convenuto<sup>110</sup>. Nonostante non fosse azionabile il *Trespass* perché mancava un’azione danneggiante diretta (ossia, un comportamento doloso) del traghettatore sul cavallo<sup>111</sup>, i Giudici si convinsero che l’ordinario *Writ of Trespass* poteva essere opportunamente manipolato allo scopo, derivando il *Writ of Trespass on the case in Assumpsit* o, più semplicemente, *Assumpsit*. A stretto rigore, il *Writ of Trespass*, sanzionando l’offesa violenta ingiustamente arrecata alla persona, alla terra o ai beni della parte lesa sarebbe stato estraneo alla materia contrattuale. Lo sforzo degli Avvocati è stato convincere i Giudici regi che alcuni casi d’inadempimento contrattuale avevano caratteri analoghi alla fattispecie di *Trespass*. L’argomentazione era la seguente: il convenuto aveva assunto l’obbligo di fare qualcosa; ma, non avendolo adempiuto o avendolo adempiuto malamente, aveva arrecato un danno alla persona o ai beni dell’attore<sup>112</sup>.

- L’Azione di *Trover*

Un’altra Azione derivata dal *Trespass* era quella di *Trover* con cui l’attore citava il convenuto che aveva trovato una cosa mobile da lui perduta e, convertitola a proprio vantaggio (*Conversion*), rifiutava di restituirla<sup>113</sup>. La filiazione del *Trover* dal *Trespass* si basava sull’assimilazione della *Conversion* a un illecito civile.

Quando la perdita e il ritrovamento della cosa mobile si sono trasformate in una pura finzione, l’azione di *Trover* poté essere esercitata contro lo spossessamento mobiliare nei confronti di qualunque terzo e, dunque, anche nei confronti dell’acquirente in buona fede. L’Azione di *Trover*, in parallelo all’Azione di *Assumpsit*, mirava solo al risarcimento del danno, non alla restituzione della cosa<sup>114</sup>.

b) *Utiles Actiones Legis Aquiliae*

L’adattamento del *Writ of Trespass* a nuovi casi che originariamente non vi sarebbero rientrati per mancanza del requisito della violenza armata (*vi et armis*) potrebbe evocare comparativamente le *utiles Actiones Legis Aquiliae* concesse dal Pretore romano. Tra i Delitti privati il più importante, per

110 Cfr. J.H. BAKER, *Baker and Milsom Sources of English Legal History: Private Law to 1750*, 2<sup>nd</sup> ed., New York (NY)-Oxford, 2010, 399.

111 Cfr. T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise*, 469-470; K. ZWIGERT - H. KÖTZ (edd.), *Introduzione*, 226-227.

112 Sugli sviluppi dell’*Assumpsit*, si veda: T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise*, 637-645.

113 Cfr. *ivi*, 374-375.

114 Cfr. A. CAVANNA, *Storia*, I, 521-522.

gli sviluppi che ha avuto nelle moderne codificazioni, è stata la fattispecie di danneggiamento di una cosa o di uno schiavo altrui prevista dalla *Lex Aquilia* con il nome di *damnum iniuria datum*. L'illecito aquiliano presupponeva un danno arrecato “*corpore corpori*”, vale a dire un danno causato con lo sforzo muscolare dell'autore (*corpore*) contro la cosa considerata nella sua materialità (*corpori*). La *Lex Aquilia* era, dunque, inapplicabile ai casi di danno *non corpore*, come quando si chiude il bestiame in una stalla per farlo morire di fame, o se veniva provocato alla cosa un danno *non corpori*, per esempio spingendo uno schiavo al vizio o lasciandolo fuggire. Ravvisando una certa rassomiglianza con il danno *corpore*, i giuristi classici estesero la *Lex Aquilia* pure ai casi in cui fosse mancato il requisito dell'aggressione (*corpore*). Nel Diritto giustiniano la Legge in parola fu applicata anche ai danni *non corpori*<sup>115</sup>.

### 3. RESISTENZE ALLE LUSINGHE DELLA SCIENZA GIURIDICA ROMANISTICA

L'incidenza della Scienza giuridica romanistica su quella inglese è stata indiretta, scarsa, disorganica e non consistente e duratura come nei Paesi europei continentali. I parallelismi, alcuni qui richiamati, con il Diritto romano e la sua tradizione filtrata dalla dottrina medievale esprimono, in realtà, *mere coincidenze* piuttosto che indici sintomatici della circolazione di modelli giuridici.

La resistenza opposta dai *common Lawyers* alle lusinghe della tradizione romanistica è dipesa dalla combinazione di fattori giuridici, politici e culturali.

#### 3.1 Il fattore “tempo”

Stando all'acuta analisi compiuta dallo storico tedesco Raoul Charles van Caenegem (1927-2018), il momento di separazione fra la tradizioni inglese e quella romanistica ha coinciso con le riforme giudiziarie introdotte da Enrico II (1133-1189), salito al trono nel 1154, riguardanti l'istituzione delle *Travelling Courts* (Corti itineranti) e delle *Assizes*, antesignane del moderno istituto della Giuria<sup>116</sup>.

---

115 Cfr. V. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni*, 375.

116 Cfr. R.C. VAN CAENEGEM, *I signori del Diritto. Giudici, Legislatori e professori nella storia europea*, Milano, 1991, 100-102.

a) L’istituzione delle *Travelling Courts*

In linea di principio, la riserva assoluta del potere di giurisdizione consentiva al Sovrano di esercitare direttamente la giustizia con propri Giudici in qualsiasi materia. Tuttavia, l’amministrazione della giustizia, non essendo mai stata gratuita, rappresentava un’importante rendita per i grandi feudatari che guardavano con sospetto e ostilità qualsiasi intromissione della Corona nelle liti locali. Lo scontro non poteva essere evitato perché anche il Sovrano aspirava ad accaparrarsi questa redditizia fonte di guadagno. D’altronde, il successo della giustizia regia era comprovato da molteplici fatti, primo fra tutti il maggior prestigio, professionalità e imparzialità di cui godevano i Giudici regi. I sudditi vedevano in costoro una giustizia di qualità superiore per via della maggiore neutralità che le loro Decisioni assicuravano rispetto ai condizionamenti locali<sup>117</sup>. Inoltre, le Corti baronali, continuando ad applicare un Diritto consuetudinario locale troppo intriso di elementi primitivi, come le ordalie, il giuramento dei compurgatori, il duello, non potevano reggere il confronto con la Procedura davanti ai Giudici regi dove iniziava a fare la sua prima apparizione il più razionale e moderno strumento processuale della Giuria<sup>118</sup>.

Era, però, indispensabile che i sudditi potessero facilmente accedere alla giustizia regia. Ciò è stato possibile grazie all’introduzione delle *Travelling Courts* (Corti itineranti). Questo sistema facilitava l’accesso alla giustizia regia da parte dei sudditi, i quali difficilmente potevano sostenere le spese per intraprendere lunghi, difficoltosi e costosi viaggi a Londra. Il Sovrano normanno, invece di istituire Corti permanenti nelle Province del Regno (che avrebbero potuto arrogarsi pericolose autonomie), vi si recava con i suoi Giudici o più spesso li inviava a rendere giustizia. Di qui la loro denominazione di “*Iusticiarii itinerantes*”<sup>119</sup>.

b) L’introduzione delle *Assizes*

L’altra importante novità introdotta da Enrico II riguardava l’introduzione delle *Assizes* che conferivano all’Istruttoria processuale, dipendente in larga parte dai *test* ordalici, la razionalità che finora le era mancata.

La *Grand Assize* e le *Petty Assizes*<sup>120</sup> erano, infatti, particolari Procedimenti istituiti da Enrico II implicanti l’intervento di un Collegio (anch’esso

117 Cfr. A. GAMBARO - R. SACCO (edd.), *Sistemi*, 51.

118 Cfr. T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise*, 106-138.

119 Cfr. *ivi*, 102-104 e 144-146. I primi *Iusticiarii* furono scelti tra Vescovi, Baroni, Cavalieri, spesso digiuni di Diritto. Fino a quando un’Ordinanza del 1259 di Enrico III (1216-1272) stabilì che i Giudici itineranti dovevano essere *professional Lawyers* (cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 127).

120 Le *Commissions of Assizes* erano *Mandati* con cui il Re conferiva ai Giudici itineranti l’amministra-

denominato *Assize*), formato da dodici membri (*Recognitores*), che anticipava in una forma ancora arcaica la Giuria<sup>121</sup>. È presumibile che i Giurati dell'*Assize*, giacché provenivano dai luoghi in cui era sorta la controversia, conoscessero meglio i fatti, oggetto del contendere. La Dichiarazione giurata era considerata come una Prova (testimoniale) su cui si sarebbe fondata la Sentenza<sup>122</sup>.

### c) Considerazioni conclusive

Prima della fine del XII secolo l'apparato della giustizia regia basato su un consolidato sistema di *Writs* (che consentiva di portare di fronte ai Giudici regi questioni sempre diverse), sull'istituzione dei Giudici itineranti e sull'introduzione della *Assizes* era in grado di produrre con successo un Diritto "comune" a tutto il Regno. Se così stanno le cose, il fattore "tempo" può spiegare l'"autosufficienza" del Diritto inglese, non bisognoso di essere sostituito o integrato dallo *Ius commune* che, d'altronde, era ancora negli stadi iniziali della sua formazione<sup>123</sup>.

## 3.2 Il fattore "politico"

Non è pienamente comprensibile l'autonomia del Diritto inglese senza considerare anche i fattori politici che hanno creato le condizioni della sua formazione.

zione della giustizia civile secondo la Procedura della *grand Assize* introdotta da Enrico II nel 1179 per risolvere le liti sulla titolarità feudale di un determinato possedimento. Enrico II istituì anche Azioni minori chiamate *petty* (o *possessory*) *Assizes* a tutela del possesso (*Seisine*) di un fondo ricevuto in Concessione feudale, per consentire all'attore di ottenerne la reintegra senza dover dimostrare la titolarità dominicale (cfr. T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise*, 110-112 e 359-360; G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 130-133).

121 Le radici della Giuria moderna risalgono alla prassi medievale, divenuta costante nel XIII secolo, di far intervenire nel Processo un Corpo di *Recognitores* denominato "Jury". Nel secolo successivo i Giurati hanno dismesso la funzione di dichiaratori di una verità-prova per diventare parte integrante dell'Organo giudicante chiamato a pronunciarsi sulla questione di fatto (cfr. A. CAVANNA, *Storia*, I, 511-512). Di qui è conseguita la separazione tra il ruolo di testimone e di Giurato, giacché i *Recognitores* non dovevano essere necessariamente testimoni, potendo anche non avere conoscenza diretta dei fatti da giudicare. Al termine di questo iter evolutivo la Giuria si è trasformata in Collegio giudicante rappresentativo dell'intera comunità, distinta dalle Prove testimoniali, rese da persone estranee ai Giurati. Secondo alcuni studiosi, tuttavia, gli antesignani dei moderni Giurati sarebbero i *Compurgatores*. Tra le due figure processuali non c'è coincidenza perché mentre i *Recognitores* erano convocati dal Re o da altro pubblico Ufficiale per riferire, sotto giuramento, sui fatti di Causa, i *Compurgatores* erano, al contrario, persone che il convenuto chiamava a sostegno della propria tesi (cfr. M. CACCIANI, "Giuria [Diritto comparato e straniero]", in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia giuridica*, XV, Roma, 1988, 1).

122 Cfr. A. CAVANNA, *Storia*, I, 507-508; G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 129-130.

123 Cfr. R.C. VAN CAENEGEM, *I signori*, 102; A. CAVANNA, *Storia*, I, 587-591. Così, il Diritto canonico classico si struttura come 'sistema' in un periodo compreso tra il XII e il XVI secolo.

### 3.2.1 Organizzazione “centralizzata” della Monarchia feudale normanna

Il dato più evidente riguarda l’unità politica realizzata dai Sovrani normanni sull’Isola senza la quale difficilmente sarebbe stato possibile elaborare, attraverso l’intermediazione dei Giudici regi, un Diritto unitario a tutto il Regno.

L’innovazione e la forza del feudalesimo normanno consistevano, infatti, in un rapporto di fedeltà diretto non solo tra Corona e primo Vassallo ma anche tra ogni successivo Vassallo e la Corona (c.d. *fidelitas ligia*)<sup>124</sup>. L’ultimo dei Vassalli, sebbene non fosse legato da fedeltà col signore del proprio signore, era tuttavia legato da un Patto personale di fedeltà con la Corona<sup>125</sup>.

### 3.2.2 Riflessioni comparative

Per comprendere l’originalità del Sistema feudale inglese è opportuna qualche riflessione comparativa. I Sovrani normanni avevano esportato il modello feudale in Inghilterra, ma erano riusciti a evitare la formazione di potenti Signorie intermedie che avrebbero potuto destabilizzare il potere regio come, di fatto, accadde nei territori dell’Europa continentale. Secondo il Sistema carolingio, in caso di “subinfudamento”, il Vassallo era, infatti, legato da fedeltà diretta solo nei confronti del proprio signore, ma non del signore di costui.

La più grande imprudenza di Carlo Magno fu di riconoscere che i sudditi dei suoi diretti Vassalli non erano più suoi sudditi. Ciascun Funzionario regio era ministro del Re e insieme signore nelle sue terre. Egli reclutava milizie e riscuoteva le Imposte regie per l’Imperatore ma anche per proprio conto e verso di lui i suoi fedeli erano tenuti a un’obbedienza assoluta. Insomma: al pari dell’Imperatore, i Conti, i Vescovi, gli Abati avevano i loro Stati e i loro sudditi. Questo Sistema detto “a cascata” non diede problemi fino a quando il Sovrano fu una figura carismatica circondato da venerazione, come lo erano stati Pipino e Carlo, entrambi dotati di forte personalità, ma entrò in crisi quando, con il Trattato di Verdun (843), i nipoti di Carlo Magno (morto nell’814), Lotario, Ludovico e Carlo (figli di Ludovico il Pio) divisero l’Impero carolingio in tre Regni<sup>126</sup>.

124 Cfr. P.G. MONATERI - A. SOMMA, *Il modello di civil Law*, 3 ed., Torino, 2009, 25.

125 Cfr. T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise*, 13; P.G. MONATERI - A. SOMMA, *Il modello*, 25. Nel 1086 Guglielmo pretese un giuramento di fedeltà collettivo (*the Salisbury Oath*) fatto da tutti quelli che possedevano terre in Concessione (Luogotenenti o Sottotenenti), di cui solo egli doveva considerarsi proprietario per Investitura diretta di Dio (cfr. T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise*, 13). Successivamente, il giuramento fu prestato in occasione delle singole Concessioni, diventando “personale” (cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 84).

126 Cfr. C. BARBAGALLO, *Storia universale*. III. *Il Medioevo*, Torino, 1945, 269-270.

La distanza che separa la politica inglese da quella continentale, con dirette conseguenze sul terreno giuridico, è incolmabile se, come termine di confronto e a modo d'esempio, si volge l'attenzione alla cronica debolezza del *Reich* tedesco. I Sovrani tedeschi infatti, impegnati nello scontro con la Chiesa (la lotta per le Investiture si concluse solo con il Concordato di Worms del 1122)<sup>127</sup>, nelle guerre contro le Autonomie comunali italiane e perfino in progetti di conquista dell'Oriente bizantino, furono costretti a lunghe assenze dal loro Regno e assillati da gravosi impegni finanziari, a tutto vantaggio delle numerose Autonomie locali esistenti all'interno dell'Impero. Dalla metà del XIII secolo il territorio tedesco era diventato un mosaico composto da Autonomie cittadine spesso riunite in alleanze (come la Lega anseatica), Signorie ecclesiastiche (come gli Arcivescovadi di Colonia, Treviri e Magonza), grandi Principati laici (come quelli di Sassonia e di Bradenburgo). In questo frammentato scenario politico, e tralasciando isolate Collezioni di Consuetudini che conservarono un carattere locale, il panorama giuridico tedesco almeno fino all'anno 1495, data della ricezione ufficiale del Diritto romano nei territori germanici, si presentava frastagliato in una miriade di Diritti particolari e locali che non lasciava molto spazio alla formazione di un Diritto comune, com'era avvenuto in Inghilterra e, più tardi, in Francia. Il fattore politico ha, pertanto, consentito la penetrazione del Diritto romano che, in quanto Diritto scritto e certo, è stato considerato un importante elemento aggregante rispetto all'incerto Diritto germanico<sup>128</sup>.

---

127 Per evitare l'indebolimento politico dell'Impero, Ottone I di Sassonia e i suoi successori avevano rivendicato il diritto di nominare i Vescovi delle Diocesi comprese nei loro territori, investiti poi del titolo di Conte. La ragione era di mantenere il controllo sui territori imperiali visto che i Feudi concessi ai Vescovi-Conti, che non potevano sposarsi e avere figli legittimi, tornavano automaticamente all'Imperatore alla loro morte. Ne seguì un duro scontro tra Papato e Impero per stabilire a chi dovesse spettare l'Investitura dei Vescovi, conclusosi con il Concordato di Worms (1122): l'Investitura episcopale fu riconosciuta una prerogativa papale, ma l'Imperatore conservava la facoltà di aggiungere l'Investitura laica.

128 La tradizione giuridica romana, filtrata dall'opera dei Glossatori e dei Commentatori, in Germania è stata recepita relativamente tardi (come data ufficiale gli studiosi hanno indicato l'anno 1495 coincidente con la riorganizzazione del più alto Organo giurisdizionale dell'Impero) se confrontata con la sua diffusione in Francia, ma ha avuto effetti più invasivi e duraturi. Il processo di ricezione del Diritto romano ha coinciso con l'Ordinanza dell'Imperatore Massimiliano I che nel 1495 riformò il *Reichskammergericht* (Tribunale camerale imperiale). L'Ordinanza conteneva due importanti prescrizioni. La prima stabiliva che il *Reichskammergericht* doveva giudicare secondo il "Diritto comune imperiale", cioè secondo il Diritto romano, nonché, secondo il Diritto (tedesco) locale composto dalla pluralità di Diritti territoriali e personali, se questi fossero stati invocati dalle parti interessate (cfr. L. MOCCIA, *Comparazione giuridica e Diritto europeo*, Milano, 2005, 694). L'Ordinanza aveva definitivamente consacrato la ricezione *in complexu* (lett. in blocco) del Diritto romano, dichiarato solennemente Diritto comune a tutti i territori imperiali suscettibile di supplire, se non di sostituirsi, ai Diritti locali (cfr. H. DEDEK - M.J. SCHERMAIER, *German Law*, in J.M. SMITS, *Elgar Encyclopedia of Comparative Law*, 2<sup>nd</sup> ed., Cheltenham [UK]-Northampton [MA], 2014, 353). Il Diritto particolare tedesco doveva, invece, essere provato dalla parte che ne invocava l'applicazione. La prova era difficile perché mancavano redazioni scritte degli innumerevoli Diritti locali; viceversa, con riguardo

Una ricezione così piena del Diritto romano era, invece, mancata in Francia dove, per effetto dell’Ordinanza di Montils-lès-Tours (1454) con cui il Sovrano aveva ordinato la redazione scritta delle *Coutumes* esistenti nei vari territori, si era formata una piattaforma consuetudinaria consolidata in Raccolte scritte<sup>129</sup>.

La redazione scritta del Diritto orale non costituiva una novità giacché tentativi di uniformazione giuridica erano stati compiuti in Germania, con la celebre raccolta intitolata “*Sachsenspiegel*” (1220-1230)<sup>130</sup>, e in Spagna, con la “*Ley de las Siete Partidas*” (1265)<sup>131</sup>, ma entrambi furono tentativi di riorganizzazione del Diritto dagli effetti piuttosto limitati non paragonabili all’importanza che le Raccolte ufficiali di *Coutumes* ebbero sulla sistemazione del Diritto francese.

al Diritto romano si presumeva la conoscenza da parte dei Giudici (cfr. L. MOCCIA, *Comparazione*, 695-696; A. CAVANNA, *Storia*, I, 462). Alla diffusione del Diritto romano ha concorso anche la seconda importante prescrizione contenuta nell’Ordinanza del 1495 con cui fu stabilito che otto dei sedici Assessori del *Reichskammergericht* fossero Giudici dotti, cioè formati nelle Università, e dunque provvisti di cultura romanistica; gli altri otto dovevano appartenere alla nobiltà. Un’Ordinanza successiva impose a tutti i membri il requisito della conoscenza del Diritto romano (cfr. A. CAVANNA, *Storia*, I, 461; P. GALLO, *Grandi Sistemi giuridici*, Torino, 1997, 142).

129 Si calcola che fino alla promulgazione del *Code civil* nel 1804 siano state redatte non meno di sessanta “*Coutumes générales*” e non meno di trecento “*Coutumes locales*” (cfr. A. CAVANNA, *Storia*, I, 401). Fra tutte, acquistò grande prestigio la “*Coutume*” di Parigi redatta nel 1510 e poi nel 1580 in una più estesa edizione riveduta, in cui fu anche inserito un compendio di Giurisprudenza del Parlamento di Parigi. La *Coutume* parigina divenne il testo della cui interpretazione autentica il Parlamento aveva il monopolio, mantenendo rispetto agli altri Parlamenti provinciali una posizione di maggiore autorità (cfr. L. MOCCIA, *Comparazione*, 666). Lentamente la *Coutume* di Parigi cominciò a essere considerata applicabile, ancor prima del Diritto romano, ogni volta in cui il Diritto consuetudinario locale fosse stato lacunoso o ambiguo.

130 «*Sachsenspiegel* (Specchio dei Sassoni). È la più antica e la più importante raccolta medievale di Leggi, compilata in basso Tedesco dal Cavaliere sassone Eike von Repkow o Repgow, probabilmente tra il 1220 e il 1235. La raccolta, che contiene il Diritto consuetudinario sassone, è divisa in due parti, l’una dedicata al Diritto generale e l’altra al Diritto feudale. Sebbene redatto d’iniziativa privata, il *Sachsenspiegel* godette indiscussa autorità e servì di base a molte compilazioni posteriori quali il *Deutschenspiegel* e la raccolta di Görlitz. La sua autorità fu riconosciuta non solo in vaste parti della Germania, ma si estese anche a regioni della Polonia e della Russia. Nel sec. XIV il Giudice J. von Buch pubblicò un’ampia glossa al *Sachsenspiegel* e vi aggiunse anche un’esposizione del Diritto processuale sassone, il *Richtsteig des Landrecht*; 14 Articoli del *Sachsenspiegel* (*Articuli reprobati*) furono condannati nel 1374 da una Bolla di Gregorio XI. Il *Sachsenspiegel* di cui si conservano numerosi manoscritti, taluni anche illustrati, era ancora in tempi recenti, e cioè fino all’andata in vigore del Codice civile germanico, Fonte sussidiaria di Diritto di diverse Regioni della Germania, per es., in Turingia, nel Holstein e nel Lauenburg». E. MEZZOMONTI, “*Sachsenspiegel*”, in URL: < [http://www.treccani.it/enciclopedia/sachsenspiegel\\_\(Enciclopedia-Italiana\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/sachsenspiegel_(Enciclopedia-Italiana)/>) (al 31/05/2019).

131 «Codice [...] promulgato per il Regno di Castiglia dal Re Alfonso X il Saggio nel 1265, con lo scopo di eliminare la straordinaria varietà giuridica in vigore, sostituendola con un Corpo di Leggi unitario. Il privilegio accordato alle Fonti giustiniane e canoniche, rispetto al Diritto consuetudinario, non ne favorì la buona accoglienza nel popolo, che le respinse con la violenza, tanto che la loro pubblicazione fu a lungo rinviata, e solo con l’*Ordenamiento de Alcalá*, promulgato da Re Alfonso XI nel 1348, fu riconosciuto al Codice in via transattiva valore sussidiario». “*Partidas*”, in URL: < <http://www.treccani.it/enciclopedia/partidas/>> (al 31/05/2019).

### 3.2.3 L'ideale della *renovatio Imperii* associato al Diritto romano

Tra le ragioni politiche della mancata romanizzazione del Diritto inglese occorre segnalarne un'altra. Nella diffusa mentalità medievale il Diritto romano era associato all'ideale della *renovatio Imperii*. L'aspirazione a rinnovare l'Impero risaliva all'incoronazione di Carlo Magno con conseguente diffusione degli ideali universalistici di un unico Impero e di un'unica Chiesa. Di conseguenza, l'interesse per il Diritto giustiniano, manifestato dai Dottori bolognesi della prima scuola (i Glossatori, per intenderci) è stato il riflesso del rapporto di correlazione che costoro avevano sempre voluto scorgere tra l'Impero, costituito da Ottone I di Sassonia nel 962, e il Diritto romano. Sono, pertanto, comprensibili i timori e la diffidenza che la Corona inglese nutriva verso la Compilazione giustiniana con conseguente chiusura delle scuole romanistiche in Inghilterra per volere di Stefano I, nel 1151, e di Enrico III, nel 1234<sup>132</sup>.

D'altronde, le medesime preoccupazioni affliggevano anche la nascente Monarchia francese che, per tale ragione, aveva vietato l'insegnamento del Diritto romano a Parigi. Con l'Ordinanza del 1312<sup>133</sup> Filippo il Bello, disciplinando lo studio del Diritto romano e canonico nell'Università di Orléans, cercò, tra le altre cose, di risolvere la spinosa questione sulla vigenza del Diritto romano nel Meridione francese dove i sudditi osservavano il Diritto scritto, identificato con le Regole romanistiche. L'Ordinanza distingueva lo *Ius scriptum*, cioè il Diritto romano per eccellenza, dal complesso di Regole conformi ad esso introdotte per Consuetudine nei Paesi di *Droit écrit*. L'argomentazione era sottile perché sul piano sostanziale la vigenza dei principi di Diritto romano restava immutata, ma sul piano politico l'Ordinanza servì a rimarcare l'indipendenza della Monarchia francese dall'Impero<sup>134</sup>.

### 3.2.4 Un momento di debolezza della *common Law*

Probabilmente uno dei momenti in cui la *common Law* ha abbassato la guardia nei confronti della tradizione romanistica ha coinciso con le ambizioni assolutistiche della dinastia dei Tudors (1485-1603). I cinque sovrani Tudors che, trovando nel Diritto romano un armamentario giuridico – come la

132 Cfr. T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise*, 302; A. CAVANNA, *Storia*, I, 593

133 PHILIPPE IV LE BEL, *Lettres patentes pour l'Université d'Orléans*, juillet 1312 (cfr. G. BLANCHARD [ed.], *Compilation chronologique contenant un recueil en abrégé des Ordonnances, Edits, Déclarations et Lettres patentes des Rois de France*, à Paris, 1715, 46).

134 Cfr. V. PIANO MORTARI, *Aspetti*, 160-161; A. CAVANNA, *Storia*, I, 394.



dottrina ulpiana ripresa nei Digesta (D. 1.3.31) – del *Princeps Legibus solutus*, con cui poter edificare il regime assoluto<sup>135</sup>, iniziarono infatti a circondarsi di giuristi di formazione romanistica (*Civilians*) inserendoli nelle Università (risale al regno di Enrico VIII l’istituzione di un Corpo di *regii Professores* nelle Università di Oxford e Cambridge), nell’Amministrazione, nella Diplomazia e specialmente nelle *civilian Courts*, ossia Corti speciali che esercitavano una giurisdizione largamente influenzata dal Diritto romano-canonico<sup>136</sup>.

Un momento di debolezza del Diritto inglese nei confronti del Diritto romano fu dovuto anche alla crisi scoppiata nel XVII secolo tra *common Law* e Giurisdizione d’*Equity* che aveva trasformato in giuridico il contrasto politico tra l’assolutismo dei Sovrani inglesi (sostenuto dal Cancelliere) e il Parlamento (sostenuto dalle Corti regie) deciso a frenare tali ambizioni. Con il Parlamento si schierarono i *common Lawyers* custodi del Diritto nazionale inglese, con la Corona i *civil Lawyers*, espressione (attraverso l’esercizio della giurisdizione d’*Equity*) della cultura romanistica<sup>137</sup>. In caso di conflitto tra le due Giurisdizioni, Giacomo I Stuart, nel 1616, decretò la prevalenza dell’*Equity* sulla *common Law*. L’espansione della Giurisdizione d’*Equity* avrebbe consentito una più ampia circolazione della tradizione romanistica, ma nella sostanza fu raggiunto un compromesso basato sul rispetto delle competenze di ciascuna,

135 Cfr. A. CAVANNA, *Storia*, I, 541; P. STEIN, “Common Law (Paesi di). I. Diritto inglese”, in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia giuridica*, VII, 1988, Roma, 4; R.C. VAN CAENEGEM, *I signori*, 11-20. Le ragioni dell’antichità e continuità del Diritto inglese devono essere ricercate anche nel temperamento del popolo inglese il cui tradizionalismo induce al rispetto dell’ordine costituito (cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 12-15).

136 Cfr. T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise*, 299-300; A. CAVANNA, *Storia*, I, 597. I *Civilians* erano organizzati in un’associazione chiamata “*Doctors’ Commons*” corrispondente agli “*Inns of Court*” dei *common Lawyers* (cfr. P. STEIN, “Common Law”, 5).

137 Lo scontro giuridico era stato innescato dalla prassi, instaurata dal Cancelliere Lord Ellesmere, d’interferire nel lavoro delle Corti di *common Law*, giungendo persino a riaprire centinaia di Casi già decisi. Questa prassi, considerata come un’usurpazione delle funzioni giurisdizionali regie, avrebbe sicuramente portato a un ribaltamento del tradizionale rapporto tra *common Law* ed *Equity* con una netta prevaricazione della Giurisdizione equitativa su quella legale.

L’intervento dell’*Equity* in materia di vizi del consenso contrattuale può esemplificare ciò che accade. La *common Law* tutelava il contraente vittima di violenza fisica, ma non di violenza morale (o dolo) con l’effetto, inaccettabile alla coscienza del Cancelliere, che l’autore della violenza morale poteva instaurare un’Azione dinanzi alle Corti regie per ottenere la condanna della vittima del dolo al risarcimento per inadempimento. Non ricevendo alcuna tutela dalle Corti di Westminster, il convenuto iniziò a rivolgersi al Cancelliere affinché con un suo Ordine (*Injunction*) impedisse all’autore della violenza morale di ricorrere ai Giudici di *common Law*, oppure gli impedisse di servirsi della condanna emessa da tali Giudici. Coke, non tollerando le intromissioni della Cancelleria, incoraggiò le parti soccombenti a disobbedire alle Ingiunzioni, liberandoli poi dalle prigioni (con il *Writ of habeas corpus*) in cui erano stati rinchiusi per il Reato di *Contempt of Court*. Per un maggior approfondimento sulla crisi tra *common Law* ed *Equity* esaminata da tre differenti versanti (giuridico, rimediabile e politico), si veda: A. GAMBARO - R. SACCO (edd.), *Sistemi*, 79-81.

considerato che i Cancellieri non abusarono, comunque, della vittoria. Il potere e l'autorevolezza dei *common Lawyers* erano salvi.

### 3.2.5 Rottura dello Stato con la Chiesa di Roma

Premesso che il Diritto romano è stato sempre associato al Diritto canonico e, dunque, alla Chiesa cattolica, le motivazioni politiche che hanno concorso alla mancata romanizzazione del Diritto inglese si sono inevitabilmente intrecciate con quelle religiose<sup>138</sup>. L'evento più traumatico per la Chiesa d'Inghilterra è stata la definitiva rottura tra potere politico e Papato culminato con lo scisma di Enrico VIII (1509-1547). Il contrasto tra Papa Clemente VII ed Enrico VIII in occasione del rifiuto del primo di concedergli il Divorzio dalla prima moglie, Caterina d'Aragona, per sposare una dama di corte, Anna Bolena, non fu certo l'unico motivo della rottura della Chiesa inglese con Roma, perché spianò la strada a una svolta radicale nei rapporti tra Chiesa e Stato dando voce a quei sentimenti popolari anticlericali – supportati anche dal Parlamento – che condannavano la ricchezza della Chiesa, ritenuta la causa principale del rilassamento morale del clero. Finché con la promulgazione dell'“*Act of Supremacy*” del 1534 fu stabilito che il Re era il capo supremo della Chiesa inglese<sup>139</sup>. Il primo

---

138 Incalzata da pressanti esigenze organizzative richieste dall'incremento numerico dei fedeli e considerata l'insufficienza delle proprie Norme generalmente di natura teologica o spirituale la Chiesa dei primi secoli si rivolse con interesse al Diritto romano che poteva offrirle un ricco e raffinato patrimonio di terminologie, tecniche e concetti ampiamente sperimentati. I prestiti dal vocabolario romano sono stati numerosi. Termini come *Potestas*, *Auctoritas*, *Instituta*, *Statuta*, *Placita*, *Constitutio*, *Decreta*, *Edicta*, *Præcepta*, *Rescripta*, sono stati assimilati dal linguaggio giuridico della Chiesa. Molti istituti d'impronta romanistica sono stati riadattati alle esigenze ecclesiali. Tra i molteplici contributi della *Lex romana* al Diritto canonico citiamo a titolo esemplificativo: la Procedura dell'*Audientia episcopalis* modellata sul Processo *extra-ordinem* romano oppure l'Interdizione del Matrimonio tra collaterali preso a prestito dal Diritto romano perché la Bibbia non contiene alcun divieto oltre il secondo grado (cfr. *Lv* 18,6). Persino alcuni segni esteriori del potere, come il costume e le insegne dei Funzionari romani potrebbero aver suggerito anche l'abbigliamento liturgico e altri elementi distintivi della dignità episcopale (cfr. C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica al Diritto canonico*, Bologna, 1999, 42-46). Ad ogni modo, non sono mancati momenti di attrito con il Diritto romano. Così, in materia matrimoniale la Chiesa aveva recepito alcuni aspetti romanistici essenziali come la base consensuale, ma rifiutandone altri come la libertà di Ripudio e di Divorzio (*ivi*, 44). Dopo l'affermazione della dottrina della “*plenitudo potestatis*” pontificia, uno dei punti di forza della penetrazione della dogmatica romanistica nella vita giuridica della Chiesa è stato il parallelo tra l'autorità del *Princeps* e il potere legislativo del Papa esercitato mediante le Decretali pontificie le quali persero il loro originario valore giurisprudenziale per trasformarsi in Leggi generali vincolanti per tutti i fedeli.

139 Cfr. H. CHADWICK, *La continuità della Chiesa in Inghilterra e l'Atto di Supremazia del 1534*, in C. ALZATI (cur.), *L'Anglicanesimo. Dalla Chiesa d'Inghilterra alla Comunione anglicana*, Genova, 1992, 45; F.I. SUPERTI FURGA, *L'Europa di fronte all'“Atto di Supremazia”*, in *ivi*, 74.

provvedimento adottato fu la soppressione dei conventi e l’incameramento dei loro beni da parte della Corona<sup>140</sup>.

Sul piano giudiziario, lo scisma anglicano produsse, con la nomina del primo Cancelliere laico, Thomas More, la “secolarizzazione” della Giurisdizione d’*Equity* sortendo un duplice effetto: per un verso la giustizia equitativa, nata come “attività di coscienza” guidata, cioè, da principi etici, si è trasformata in “attività giurisdizionale” complementare a quella amministrata dalle Corti di *common Law*<sup>141</sup>; per altro verso, gli studi romanistici legati al Diritto canonico hanno subito un brusco ridimensionamento<sup>142</sup>.

### 3.3 Il fattore “culturale”

Un’altra componente della resistenza inglese alla cultura romanistica, che sembra utile portare all’attenzione del lettore, è dipesa dal fattore culturale, vale a dire da un atteggiamento di venerazione per il passato che si è espresso nella stessa antichità della *common Law*, i cui precedenti giudiziari, per questa ragione, possono risalire anche molto indietro nel tempo.

L’idea della *common Law* come depositaria dell’antica Consuetudine del Regno, e quindi garanzia di libertà per i sudditi, ha offerto la base teorica della dottrina della sovranità delle Corti di Westminster formulata da Edward Coke<sup>143</sup>. Si può comprendere il suo pensiero riflettendo sulla venerazione che i giuristi inglesi nutrivano per la *common Law* considerata come un Corpo di Consuetudini risalenti a tempi immemorabili e il cui valore equivaleva alla giustizia stessa.

Il rapporto tra *common Law* e Consuetudine richiede però una precisazione. Una distinzione ricorrente è tra *general Custom* e *local Custom*. La *general Custom* non s’identifica, tuttavia, con la *common Law*. L’equivoco

140 Cfr. R. VILLARI, *Storia moderna*, II, 15 ed., Roma-Bari, 1982, 60-61.

141 Per trovare una distinzione di pari importanza a quella vigente in Inghilterra tra *common Law* ed *Equity*, bisogna rivolgersi alla coppia “Diritto pubblico-Diritto privato” nell’area di tradizione romanistica (cfr. R. DAVID - C. JAUFFRET SPINOSI, *I grandi Sistemi*, 268-269).

142 Cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 42. Così, quando si parla della vigenza del Diritto canonico in Inghilterra è necessario distinguere tra *roman canon Law* (Diritto canonico romano), che è il Diritto della Chiesa cattolica romana con le sue Fonti (scritti dei Padri della Chiesa, *Corpus Iuris canonici*, Epistole, Bolle, Decretali), ed *english canon Law* (Diritto canonico inglese) che è il Diritto della Chiesa inglese formato, quando era legata a Roma, dalle Costituzioni sinodali emanate per risolvere problemi relativi alla vita locale, e dopo la riforma, dagli Statuti promulgati a modifica del Diritto canonico romano o come riconoscimento dei suoi principi non ripudiati (cfr. *ivi*, 50-51).

143 Cfr. U. MATTEI, *Il modello di common Law*, 3 ed., Coll. *Sistemi giuridici comparati*, n. 2, (A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, cur.) Torino, 2010, 19.

nasce dall'espressione «*the common Law of the realm is the common Custom of the realm*», circolante sotto il regno di Enrico IV (1399-1413).

In realtà, la *common Law* non corrisponde alla Consuetudine generale. Se si eccettuano gli Usi locali, una Consuetudine comune a tutti i sudditi inglesi probabilmente non è mai esistita<sup>144</sup>. Storicamente la *common Law* si è sviluppata non come un Diritto consuetudinario ma giurisprudenziale, sebbene sia innegabile che le Consuetudini locali abbiano avuto un ruolo importante nella sua formazione. Il materiale giuridico da cui i Giudici inglesi traevano le Regole per le loro Decisioni era composto solo in minima parte dalla Legislazione regia. I Giudici attingevano principalmente agli Usi anglosassoni praticati nei luoghi che essi visitavano nella loro funzione di Magistratura itinerante, alle Consuetudini feudali normanne e alla tradizione romano-canonica. La *common Law* è nata come generalizzazione di Consuetudini particolari, miscelando in un Diritto nuovo tutto questo materiale, secondo un processo bidirezionale, descritto qualche pagina addietro. Concludendo, il nuovo Diritto unitario elaborato dalla giustizia regia era un Diritto consuetudinario, ma in un'accezione del tutto originale: la Consuetudine nasceva non dal comportamento popolare ma da quello dei Giudici<sup>145</sup>.

La *common Law* non è stata, dunque, un Diritto imposto dai vincitori normanni, perché la concessione dei *Writs* regi avveniva sulla base del rispetto delle Consuetudini locali. Quando però, con il tempo, l'aggancio delle decisioni dei Giudici agli Usi locali andò perduto per lasciare il campo all'opera creativa del Giudice, si consolidò lentamente l'idea (fondata su una finzione, piuttosto che su dati effettivi) che le Sentenze dei Giudici fossero attestazioni di Regole già esistenti nella Consuetudine generale del Regno, vigente da epoca immemorabile<sup>146</sup>. Così è maturata la convinzione-finzione che la decisione giudiziale sia il mezzo di ricerca e di dichiarazione del Diritto.

144 Cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 474-475.

145 Cfr. M.G. LOSANO, *I grandi Sistemi giuridici. Introduzione ai Diritti europei ed extraeuropei*, Roma-Bari, 2000, 262-263.

146 Il carattere *immemorabile* (o antico) è oggi richiesto per riconoscere autorità normativa alle Consuetudini locali. Nella concezione inglese questo requisito di validità, lungi dall'essere un riferimento cronologico approssimativo, si riferisce alla prova dell'esistenza di una Consuetudine risalente all'anno 1189, coincidente con l'inizio del Regno di Riccardo I. Questa data originariamente non aveva alcun nesso con la Consuetudine perché era stata indicata dallo *Statute of Westminster, The First (1275)* (cfr. URL: < <http://www.legislation.gov.uk/aep/Edw1/3/5> >, al 31/05/2019) come termine iniziale della Prescrizione per l'esercizio dei *Writs of rights*, cioè le Azioni concernenti le liti su diritti immobiliari. Dal XVI secolo le Corti hanno iniziato a riferirsi a quel limite temporale, equiparando, senza alcuna apparente ragione logica, la durata della Consuetudine immemorabile al termine prescrizione (cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 483-485). La prova dell'esistenza di una Consuetudine così risalente nel tempo è veramente difficile, se non impossibile. Così, è prevalso il senso pratico del giurista inglese per cui i Tribunali presumono che ogni Uso praticato a memoria d'uomo abbia avuto inizio dal 1189, salva la prova contraria (cfr. M.G. LOSANO, *I grandi Sistemi*, 270).

4. FOCUS COMPARATIVO TRA *DOMINIUM* E *OWNERSHIP*

Uno dei capitoli espressamente tecnici più inequivocabili per testare gli effetti della mancata romanizzazione del Diritto inglese è, verosimilmente, quello riguardante al regime giuridico della proprietà.

La proprietà privata non è sempre esistita. In origine i vari gruppi umani vivevano di caccia e di raccolta, attività per le quali non si richiedevano ancora forme di dominio stabile: quando le risorse di un determinato territorio si esaurivano, si cercavano altrove nuove fonti di cibo. In un’economia primitiva, più che di proprietà nel senso moderno del termine, esistevano forme di controllo territoriale con inevitabili conflitti per fissare l’esatta delimitazione delle rispettive zone d’influenza. Le uniche forme di proprietà individuale riguardavano, semmai, gli utensili o la capanna.

Per un cambiamento bisognerà attendere lo sviluppo di un’economia basata non più esclusivamente sulla caccia e sulla raccolta, ma anche sull’agricoltura e sull’allevamento del bestiame: attività, queste ultime, che richiedevano una stanzialità territoriale. La trasformazione da forme di sfruttamento collettivo del territorio alla proprietà individuale è stata un processo ineludibile ma graduale.

Dallo studio delle “relazioni proprietarie” è, pertanto, possibile ricavare preziose informazioni sui cambiamenti economici e, di riflesso, giuridici accaduti in una determinata società, in una certa epoca storica.

In Francia, la Rivoluzione del 1789, travolgendo il Sistema politico di Antico Regime, ha abolito la proprietà feudale sostituendola con quella borghese; in Russia, con la parentesi socialista aperta dai rivoluzionari bolscevichi del 1917, alla nozione unitaria di proprietà privata di matrice borghese è subentrata la dicotomia “proprietà collettiva-proprietà personale”, specchio di un diverso assetto dei rapporti economici.

La storia inglese, al contrario, non ha, conosciuto eventi traumatici e, pertanto, anche il Diritto proprietario ha, per così dire, acquistato un carattere “atemporale” fondato su una costante e ininterrotta tradizione plurisecolare, che si è mantenuta intatta dal Medioevo a oggi, e che neppure l’importante riforma introdotta dal “*Law Property Act*” del 1925<sup>147</sup> è riuscita a modificare, limitandosi a un riordino e semplificazione dell’intera materia.

In questa sede, la scelta per un confronto cade proficuamente sugli elementi (soggettivi e oggettivi) e sullo sdoppiamento delle relazioni proprietarie vigenti nel mondo romano e inglese.

---

147 Cfr. UNITED KINGDOM, *Law Property Act 1925*, in URL: <[https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1925/20/pdfs/ukpga\\_19250020\\_en.pdf](https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1925/20/pdfs/ukpga_19250020_en.pdf)> (al 31/05/2019).

#### 4.1 Soggetti e beni della relazione proprietaria

La prima e più immediata osservazione che si può fare riguarda il diverso modo di concepire il rapporto proprietario nelle due aree normative qui confrontate.

##### a) Relazione “persona-persona” in Inghilterra

Guglielmo I, per ricompensare i suoi seguaci che lo avevano aiutato nell’occupazione dell’Inghilterra, assegnò loro con un *Grant* (Concessione) buona parte delle terre occupate. In base all’Investitura feudale, atto solenne e pubblico, il Re assumeva la posizione di *Lord paramount* (signore supremo), mentre i Vassalli, che ‘tenevano’ la terra, erano chiamati *Tenants in Chief*. Sul piano della titolarità del diritto di proprietà, il Sovrano rimaneva formalmente l’unico proprietario delle terre; mentre, i *Tenants* avevano un *Fee* o, in latino, *Feudum*<sup>148</sup>.

Al dovere del *Lord* di concedere al *Tenant* l’uso della terra corrispondevano obblighi, assai variabili, imposti al *Tenant* chiamati *Incidents of Tenure*. Se poi il Vassallo tradiva gli impegni assunti verso il suo *Lord*, perdeva l’Investitura. Una delle principali forme di *Tenure* era la *Tenure by knight-service* consistente in prestazioni o servizi di carattere militare, successivamente sostituita dalla *Tenure by socage* consistente in prestazioni pecuniarie<sup>149</sup>. A questi due principali tipi di *Tenure* erano associati altri diritti sussidiari spettanti al *Lord* a cui corrispondevano doveri spesso gravosi e oppressivi<sup>150</sup>.

148 Cfr. F. DE FRANCHIS, “Fee”, in *Dizionario*. I, 739.

149 Il *Tenures Abolition Act 1660* (cfr. URL: < <http://www.legislation.gov.uk/aep/Cha2/12/24/contents> >, al 31/05/2019) noto come “*Statute for the Abolition of Military Tenures*” aveva sancito la conversione di tutti i rapporti concessori in unico tipo denominato “*Socage*” (dal francese “*escuage*”: pagamento di denaro). Tale obbligo col tempo divenne simbolico fino a cadere in disuso, giacché l’inflazione aveva reso irrisorio il suo valore pecuniario (cfr. L. MOCCIA, *Il modello inglese di proprietà*, in AA.VV., *Diritto privato comparato. Istituti e problemi*, Roma-Bari, 2012, 70-71).

150 Per esempio, la *Tenure by knight-service* attribuiva al concedente altri diritti supplementari giacché, quando il *Tenant* moriva, l’erede maggiorenne che subentrava nell’*Estate* doveva corrispondere una somma di denaro al *Lord* (c.d. *Relief*); se, invece, il *Tenant* fosse morto lasciando un figlio minore il *Lord*, in veste di Tutore, acquistava il diritto di far propri i redditi del Fondo fino al raggiungimento della maggiore età del minore (c.d. *Wardship*). È intuibile quanto tale *Incident* fosse odioso perché, in assenza di un obbligo di rendiconto, la gestione dei beni del minore si traduceva in un sistematico saccheggio da parte del *Lord*. Un altro diritto era chiamato *Escheat* perché attribuiva al *Lord* il diritto di riscattare la terra se il *Tenant* fosse morto senza eredi, oppure se avesse tradito il rapporto feudale rendendosi colpevole di *Felony* (Delitto capitale). In merito a queste tematiche, si veda: R. FRANCESHELLI, *Il “trust” nel Diritto inglese*, Padova, 1935, 54-56; M. LUPOI, “Trusts II (Profili generali e Diritto straniero)”, in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia giuridica*, XXXI, Roma, 1988, 5-8.

La concessione in godimento di un Feudo, a sua volta, attribuiva il potere di esercitare ed esigere determinati benefici come il diritto di nominare il Parroco, di riscuotere il pedaggio ad un guado, di amministrare la giustizia, e via dicendo<sup>151</sup>.

b) Relazione “persona-cosa” a Roma

La relazione intersoggettiva che caratterizza la proprietà inglese (*Ownership*) evidenzia anche la sua originalità rispetto al *dominium* romanistico. A Roma, il *dominium ex Iure Quiritium* comportava il potere di *facere* o di *non facere* qualsiasi cosa nel modo più discrezionale possibile. Si trattava di un potere esteso alle cose e ai soggetti *alieni Iuris*, ossia agli uomini sottoposti alla potestà del *pater familias* il quale aveva il diritto di vita e di morte su costoro. In ogni caso, il *dominium* era concepito come una relazione tra un uomo e una cosa da cui dovevano essere esclusi gli altri<sup>152</sup>. Di conseguenza, anche la tutela della proprietà, esercitata con l’*Actio in rem*, consisteva nell’accertamento dell’appartenenza della cosa all’attore contro le pretese del convenuto considerato come un ostacolo che si frapponeva tra l’attore e la *res*<sup>153</sup>.

La pienezza del *dominium* non era comunque assoluta, cioè priva di limiti che non fossero quelli stabiliti dalla volontà del suo titolare. Il potere di godere e disporre del bene poteva essere ‘ridotto’ sia da diritti reali minori, con pesi o vincoli gravanti sul bene, sia dalla tutela di superiori interessi pubblici<sup>154</sup>.

c) Riflessioni comparative

Il *dominium* consisteva nella relazione “persona-cosa”, il sistema delle *Tenures* era, invece, riconoscibile dal fascio di situazioni giuridiche soggettive costitutivo del rapporto “concedente-concessionario”<sup>155</sup>.

151 Cfr. A. GAMBARO, “Proprietà in Diritto comparato”, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, XV, Torino, 1997, 506-507. Sui rapporti tra *Tenures* e *Incidents*, si veda: T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise*, 531-545.

152 Cfr. V. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni*, 173-174.

153 L’espressione “*ius in re*” per indicare il diritto sulla cosa, e dunque il diritto di proprietà, non è romana ma è stata coniata dai Dottori medievali. L’approccio casistico non consentiva, infatti, ai Giuriconsulti romani di ragionare in termini di situazioni giuridiche soggettive ma di Azioni processuali.

154 Una Norma delle XII Tavole, che valeva certamente come limite per i singoli proprietari, vietava sepolture e cremazioni in città. Un’altra prescrizione vietava l’uccisione del *bos arator*. I sacerdoti potevano, per ragioni di culto, vietare l’utilizzazione di certi terreni, come quando fu ordinato a chi aveva una certa casa sul Celio di abatterla perché impediva agli auguri di scrutare il volo degli uccelli per trarne gli auspici. Altre limitazioni potevano riguardare i rapporti di vicinato (cfr. G. PUGLIESE, *Istituzioni*, 133-134).

155 Cfr. F. DE FRANCHIS, “Freehold”, in *Dizionario*. I, 766; A. GAMBARO, “Proprietà”, 507; M. LUPOI, *Apunti sulla real property e sul trust nel Diritto inglese*, Milano, 1971, 7.

- Proprietà e possesso

Ragionando con le categorie di tradizione romanistica, la Concessione regia (*Grant*) non trasferiva la proprietà del Feudo, rimasta formalmente alla Corona, ma il suo godimento (o, se si preferisce, il possesso) dal quale è derivato uno dei concetti cardine della proprietà inglese: l'*Estate*. Dal latino *status*, l'*Estate* è un'astrazione giuridica per indicare la condizione di una persona rispetto alla terra che da essa trae determinati benefici o utilità in base ad un *Grant*<sup>156</sup>. In breve: la *Tenure* indica il rapporto tra *Lord* e *Tenant*; l'*Estate* è il diritto del *Tenant* al godimento del Fondo.

Sul terreno della scissione tra proprietà e possesso è possibile cogliere una marcata discontinuità fra le due tradizioni qui comparate. La proprietà inglese fin dalle sue origini si è configurata come “*the best right to possession*”, come il miglior titolo al possesso, nel senso che il possesso, nei suoi due elementi costitutivi del *corpus* e dell'*animus*, integra il concetto stesso di proprietà. Il Diritto romano, invece, non ha avuto difficoltà a considerare il *dominium* scisso dalla *possessio*<sup>157</sup>.

- *Real Property-personal Property*

Gli *Estates*, che rappresentavano il modo con cui i signori ‘tenevano’ la terra, nell’organizzazione feudale inglese furono ritenuti così importanti da sembrare adeguato tutelarli con Azioni recuperatorie (introdotte dai *Writs* in forma di *praecipue quod reddat*) denominate *real Actions*.

Per i beni mobili (c.d. beni allodiali) – che erano in massima parte tipicamente *extra* feudali e, quindi, estranei ai rapporti di *Tenures* – si riteneva sufficiente il ricorso ad Azioni che non conducevano al recupero della cosa ma solo alla condanna della persona convenuta al pagamento di una somma di denaro. Tali Azioni furono chiamate *personal Actions*<sup>158</sup>.

Infine, sul piano comparativo, la partizione *real Action-personal Action* non deve essere confusa, nonostante l’assonanza acustica, col binomio *Actio in rem-Actio in personam*.

Nel Diritto romano il discrimine fra i due tipi di Azione passava attraverso il carattere ‘assoluto’ della prima (opponibile, cioè, *erga omnes*); e quello ‘relativo’ della seconda. Al contrario, ciò che fonda la distinzione tra *real Action* e *personal Action* è la natura ‘recuperatoria’ della tutela della *real Property*, e quella ‘risarcitoria’ della tutela della *personal Property*<sup>159</sup>.

156 Per ulteriori approfondimenti sull'*Estate*, si veda: F. DE FRANCHIS, “Estate”, in *Dizionario*. I, 703-706.

157 Cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 39.

158 Cfr. G. PUGLIESE, “Property”, in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia giuridica*, XXIV, Roma, 1988, 3; U. MATTEI, *Il modello*, 53-54.

159 «*The study of Roman Law, especially in the pages of Bracton, introduced much confusion. Instead*



- *Res Mancipi-res nec Mancipi*

Se, con riguardo ai beni, nel Diritto inglese la principale dicotomia è tra *real Property* e *personal Property* derivante dal sistema feudale<sup>160</sup>, nel mondo romano, con il passaggio da un'economia di raccolta e pastorale a un'economia fondata sull'agricoltura, vigeva la distinzione tra *res Mancipi* e tutti gli altri beni qualificati *res nec Mancipi*. Tale distinzione si rifletteva sul regime della loro circolazione. Le *res Mancipi* erano trasferibili solo mediante l'atto solenne della *Mancipatio*<sup>161</sup>, per le *res nec Mancipi* bastava la sola *Traditio* che era la forma più semplice di trasferimento della proprietà consistente nella consegna materiale della cosa<sup>162</sup>.

Le *res Mancipi*, essendo strumentali allo svolgimento dell'attività economica poiché necessarie all'esercizio dell'agricoltura, come la terra con la casa e gli schiavi, erano considerate cose *pretiosiores*, comparabili alla *real Property* il cui maggior valore rispetto alla *personal Property* dipendeva, invece, dall'essere beni feudali. Tuttavia, nel Diritto romano non è rimasta traccia della distinzione romana delle *res* dopo la sua formale abolizione con una Costituzione di Giustiniano del 513<sup>163</sup>.

Il Diritto pretorio aveva infatti già iniziato a tutelare la *Traditio* con l'*Actio publiciana*, equiparando di fatto le *res nec Mancipi* alle *res Mancipi*. Nel Diritto inglese, invece, la distinzione tra *real Property* (denominata anche: *Realty*) e *personal Property* (denominata anche: *Personalty*) è sopravvissuta allo smantellamento dell'Ordine feudale.

#### 4.2 Double ownership e duplex dominium a confronto

L'originalità del Diritto proprietario inglese rispetto al resto d'Europa risiede, tra l'altro, nello “sdoppiamento” della proprietà le cui origini devono essere fatte risalire alla costituzione dei rapporti fiduciari. Sennonché,

---

*of this Germanic classification based on the nature of relief sought, the Roma classification was based upon the nature of the right asserted, and Bracton attempted to apply this classification to the existing material». T.F.T. PLUCKNETT, A Concise, 375. Inoltre, la distinzione fra *real Property* e *personal Property*, essendo fondata sul tipo di tutela esperibile dall'interessato, non coincide necessariamente con quella tra diritti immobiliari e mobiliari (*immovables* e *movables*). Il che trova riscontro nel fatto che la *real Property* comprendeva anche determinati beni mobili come i documenti di trasferimento della proprietà (*Deeds*) e pertinenze di particolare pregio (come le raccolte di quadri o i cervi di un parco).*

160 Cfr. L. MOCCIA, *Il modello*, 52-53.

161 Cfr. G. PUGLIESE, *Istituzioni*, 125.

162 Cfr. V. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni*, 203.

163 *Ivi*, 168.

un'analogo costruzione dogmatica era già esistente nel mondo romano di cui, però, la successiva evoluzione ha fatto perdere ogni traccia.

a) Proprietà fiduciaria e *Trust*

La proprietà fiduciaria, come limite alle facoltà del titolare che deve gestire il bene e disporne nell'interesse altrui secondo il vincolo di destinazione impresso dal costituente, ha ricevuto nel Diritto inglese una configurazione distinta rispetto agli atti di destinazione di tradizione romanistica. In Inghilterra, l'autonoma elaborazione scientifica gravita intorno alla dottrina dello "sdoppiamento" della proprietà in "legale" ed "equitativa", che è rimasto uno dei segni distintivi del *Trust*.

Nel rapporto fiduciario costituito mediante il *Trust*, le cui origini rimontano alla diffusa pratica medievale degli *Uses*<sup>164</sup>, sono individuabili più parti (o posizioni soggettive): il costituente (*Settlor*) trasferisce beni o diritti di cui ha la piena proprietà ad un fiduciario (*Trustee*) affinché costui li amministri per il godimento di un beneficiario (*Cestui que trust* o, con un termine oggi equivalente e più comune, *Beneficiary*)<sup>165</sup>. Al *Settlor*, al *Trustee* e al *Beneficiary* può talvolta aggiungersi anche il *Protector* (guardiano), vale a dire la posizione di chi, nell'interesse del *Beneficiary*, controlla l'operato del *Trustee*.

164 Il *Trust* deriva dalla diffusione dell'istituto medievale dell'*Use* consistente nel trasferire l'immobile ad una persona (*Feoffee to Uses*) che si obbligava a detenerla per gli scopi dichiarati dal trasferente (*Feoffor*) nell'interesse di un beneficiario (*Cestui que Use*). Lo schema dell'*Use* era il seguente: un *Estate* era costituito ad *A to the Use of* (o *ad opus*, lett.: nell'interesse di) *B*. La pratica dell'*Use*, sorta inizialmente per scopi leciti, fu utilizzata anche per scopi meno nobili, tra i quali quello di sottrarsi agli obblighi feudali (*Incidents of Tenure*). Il beneficiario, che poteva essere anche lo stesso costituente, non era, infatti, tenuto agli *Incidents* perché era inesistente per la *common Law*. L'*Use*, considerato come un negozio fraudolento, fu, pertanto, vietato dallo *Statute of Uses* promulgato da Enrico VIII nel 1535. Lo *Statute*, oggi abrogato dal *Law of Property Act 1925* (cfr. URL: < [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1925/20/pdfs/ukpga\\_19250020\\_en.pdf](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1925/20/pdfs/ukpga_19250020_en.pdf) >, al 31/05/2019), stabiliva che se una persona fosse stata proprietaria-fiduciaria di beni *to the Use* di un'altra persona, il beneficiario sarebbe stato purificato a un acquirente dell'*Estate* a tutti gli effetti. Per aggirare lo *Statute*, i *Conveyancers* (gli esperti in trasferimenti) escogitarono l'*Use upon a Use*, ossia due *Uses* successivi. Lo schema dell'*Use upon a Use* era il seguente: un *Estate* era trasferito ad "*A to the Use of B to the Use of C*". Secondo questo schema, *B* diventava proprietario perché lo *Statute of Uses* equiparava il beneficiario a un vero acquirente dell'*Estate* "*to their own Use*". Il secondo *Use*, denominato *Trust* e costituito in favore di *C*, non cadeva sotto la previsione dello *Statute of Uses* che, secondo l'interpretazione restrittiva data dalla *Chancery Court*, era applicabile solo al primo *Use*. Duplicando lo schema dell'*Use*, era stato possibile sottrarre il secondo *Use* alla Regola che considerava il primo beneficiario (*B*) acquirente dell'*Estate*. L'espediente di costituire un secondo *Use*, chiamato poi con il nome di *Trust*, fu riconosciuto valido dalla *Chancery Court* che, a questo punto, incominciò ad intervenire per tutelare il secondo beneficiario (*C*) in caso d'infedeltà del primo (*B*). Per approfondimenti, si veda: T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise*, 575-587 e 598-600; F. DE FRANCHIS, "Use", in *Dizionario*. I, 1508-1509; G. PUGLIESE, "Property", 5; R. FRANCESCHELLI, *Il "trust"*, 63-66.

165 Per una esaustiva panoramica sui molteplici aspetti del rapporto di *Trust* è utile la consultazione di: F. DE FRANCHIS, "Trust", in *Dizionario*. I, 1477-1486.

Tanto premesso: la *double ownership* (sdoppiamento del diritto di proprietà), impensabile per il giurista di tradizione romanistica, affonda le proprie radici nella stessa partizione del Diritto inglese in due distinti e complementari Corpi normativi formati rispettivamente da Regole di *common Law* e da Regole d'*Equity*. Sulla base della nota massima equitativa “*Equity follows the Law*”, l'*Equity* non si oppone alla proprietà “legale” (cioè, protetta dalle regole di *common Law*, o più semplicemente *at Law*) del *Trustee* ma separa dal suo contenuto la facoltà di godimento che attribuisce sotto forma di proprietà *equitativa* (cioè, protetta *in Equity*) al beneficiario. In buona sostanza, il *Trustee* e il *Beneficiary* sono entrambi proprietari ma in modo differente: si qualifica come *trust ownership* (proprietà fiduciaria) il diritto legale di cui è titolare il *Trustee*, e come *beneficial ownership* (proprietà beneficiaria) il diritto equitativo attribuito al *Beneficiary*<sup>166</sup>.

Il *Trustee* non ha la proprietà “piena” del bene affidatogli. Contrariamente al comune proprietario, egli è privato della facoltà di “godimento”, e pertanto non può appropriarsi dei frutti e delle rendite prodotti dalla cosa perché destinati al beneficiario. Inoltre, anche l’esercizio della facoltà di “disposizione” del bene (come la vendita o la donazione e in generale qualsiasi atto di straordinaria amministrazione) non è libero ma condizionato dal raggiungimento dello scopo per cui è stato costituito il *Trust*<sup>167</sup>.

Verso la fine del XIV secolo, l’intervento della Giurisdizione d'*Equity* è stato sollecitato dall’impossibilità per il beneficiario di ricevere tutela dalle Corti di *common Law* se il *Trustee* fosse stato infedele. All’epoca in cui è sorto il *Trust*, la *common Law* non conosceva, infatti, le obbligazioni fiduciarie. Il *Trustee* aveva i più ampi poteri di godimento e di disposizione sul bene ricevuto fiduciarmente.

Tuttavia, il tradimento del rapporto fiduciario da parte del *Trustee* che avrebbe dovuto amministrare i beni come un “buon padre di famiglia” e corrispondere i frutti al *Beneficiary*, benché irrilevante per la *common Law*, era censurabile moralmente. Il giudizio etico negativo sul comportamento scorretto del *Trustee* ha legittimato l’intervento del Cancelliere del Re che ha iniziato a ordinare (tramite il Provvedimento di *Injunction*) al *Trustee*, sotto la minaccia dell’arresto o del sequestro dei suoi beni, di rispettare gli impegni contenuti nell’atto costitutivo del *Trust*<sup>168</sup>.

Il Cancelliere ha, dunque, creato un nuovo diritto soggettivo in capo al beneficiario (*equitable Right*) esercitando un potere di coazione sul *Trustee*,

166 Sullo sdoppiamento del diritto di proprietà, si veda: R. FRANCESCHELLI, *Il “trust”*, 23-35.

167 Un’analisi più dettagliata degli obblighi e dei diritti del *Trustee* si può leggere in: *ivi* 381-456.

168 Cfr. *ivi*, 277.

ma senza intaccare il suo diritto di proprietà, protetto dalla *common Law*<sup>169</sup>. Alla duplicità di Giurisdizioni (*common Law-Equity*) ha corrisposto la duplicità di situazioni soggettive di appartenenza che hanno fatto perdere l'originaria unitarietà della proprietà, sdoppiandola (*double ownership*). Ricapitolando: il *Trust* scorpora le due facoltà, disposizione e godimento, in due distinte situazioni proprietarie. Il *Trustee* riceve la proprietà fiduciaria (*trust ownership*), corrispondente a un diritto legale, ai fini dell'amministrazione; il *Beneficiary* acquista una proprietà beneficiaria (*beneficiary ownership*), corrispondente a un diritto equitativo, ai fini del godimento<sup>170</sup>.

b) Inconfondibilità del rapporto di *Trust*

Ogni tentativo di incasellare il *Trust* in una delle categorie familiari al giurista europeo-continentale è destinato all'insuccesso. Il *Trustee* non è paragonabile a un Rappresentante del *Settlor* perché, diversamente da chi ha un potere rappresentativo, acquista la proprietà dei beni ricevuti. Egli ha il potere di compiere certi atti di amministrazione e di disposizione secondo gli obblighi assunti nell'atto costitutivo del *Trust*, ma non può godere o distruggere i beni fiduciari.

Né il *Trust* può essere paragonato al Fedecommissario<sup>171</sup>. I due rapporti divergono radicalmente. In primo luogo, il Fedecommissario è sempre costituito per Testamento, mentre il *Trust* può essere creato anche con un atto *inter vivos*. Inoltre, il Fedecommissario non sdoppia la proprietà, nel modo descritto sopra, ma programma un'attribuzione "successiva", attraverso la previsione temporale di sostituzioni soggettive, del diritto di proprietà.

c) La proprietà "frazionata" nel Diritto medievale continentale

Il diritto proprietario continentale si è avvicinato a quello inglese quando, edificando la società medievale su basi feudali, ha accolto la proprietà frazionata tra dominio "diretto" (del concedente) e dominio "utile" (del concessionario). Allo scorporo della proprietà è seguito anche un ripensamento

169 Cfr. A. CAVANNA, *Storia*, I, 537-538.

170 Cfr. F. DE FRANCHIS, "Trust", in *Dizionario*. I, 1479-1480.

171 Il Fedecommissario, nell'età del Diritto comune, era un istituto di Diritto successorio con cui il testatore mirava a conservare i beni all'interno di una certa linea di discendenza familiare, attribuendoli a una serie predeterminata di eredi successivi, con esclusione delle donne: ciascun erede aveva l'obbligo di ritrasmettere i beni ricevuti al successivo erede. Forme particolari di Fedecommissario sono state il Maggiorascato e la Primogenitura in cui le sostituzioni riguardavano i soli maschi primogeniti della famiglia. Il Fedecommissario fu duramente criticato dagli illuministi e abolito dai rivoluzionari francesi per le disuguaglianze che creava all'interno della famiglia e per i vincoli alla commerciabilità dei beni che imponeva.

di tale diritto, fondato non più sul rapporto “uomo-cosa” presupposta dal *dominium*, ma sul rapporto di concessione feudale intercorrente tra Sovrano e feudatario. L’aspetto più originale della natura “relazionale” dei rapporti feudali è stata la coesistenza sul medesimo Fondo di un fascio indistinto di situazioni giuridiche soggettive di Diritto privato e di Diritto pubblico (come il diritto di esazione delle Imposte e di amministrazione della giustizia), al quale si aggiunse il proliferare di Servitù, anche personali, e ogni genere di oneri e di vincoli reali.

Nonostante questi caratteri avvicinino la proprietà continentale a quella inglese, la prima è tornata nell’alveo della tradizione romanistica. Il padre della moderna concezione proprietaria può essere considerato Robert Joseph Pothier (1699-1772). Il giurista francese sottolineava come, nell’ambito dei rapporti feudali, la proprietà sostanziale fosse tutta nelle mani del concessionario (o utilista) che aveva il dominio utile.

Quando il Sistema feudale, e con esso il regime fondiario medievale, è stato abrogato dalla Rivoluzione francese in nome di un’economia più dinamica e, dunque, favorevole alla libera circolazione dei beni non più sottoposti a pesi e vincoli<sup>172</sup>, Pothier aveva già posto le basi teoriche per una riscoperta del *dominium* romano con i suoi caratteri di unitarietà e compattezza, fondato su un rapporto diretto e assoluto tra uomo e cosa, in luogo dei rapporti interpersonali che fino a quel momento avevano connotato la proprietà medievale.

Le moderne codificazioni hanno, infine, definitivamente consacrato la concezione unitaria della proprietà, distinguendo al suo interno facoltà di contenuto giuridico (facoltà di esclusione) ed economico (facoltà di godimento e di disposizione)<sup>173</sup>.

#### d) Confronto con il *duplex dominium*

Il rapporto di *Trust* è sconosciuto al Diritto romano e, dunque, alla tradizione da esso derivata. Il *dominium ex Iure Quiritium* era infatti configurato come una situazione soggettiva unitaria, senza distinguere tra differenti prerogative: una persona non può essere proprietaria ai fini dell’amministrazione senza esserlo anche ai fini del godimento<sup>174</sup>.

172 Cfr. P. GALLO, *Introduzione al Diritto comparato. II. Istituti giuridici*, 2 ed., Torino, 2003, 465.

173 Il §903 del Codice civile tedesco, fissata la relazione “persona-cosa”, mette in risalto uno degli aspetti più qualificanti del diritto di proprietà, cioè la facoltà di escludere l’ingerenza di terzi in ordine alla cosa. Alle facoltà proprietarie di contenuto economico, corrispondenti al godimento ed alla disposizione della cosa, si riferisce invece, l’Art. 544 del Codice civile francese a cui fa eco l’Art. 832 del Codice civile italiano.

174 Cfr. F. DE FRANCHIS, “Trust”, in *Dizionario*. I, 1479-1480.

Tuttavia, lo sdoppiamento della proprietà inglese può rievocare il *duplex dominium* (Gai 1.54; 2.40)<sup>175</sup> quando a Roma, nella metà del II secolo d.C., al *dominium ex Iure Quiritium* si affiancò una nuova situazione denominata *in bonis habere* (o proprietà bonitaria) che attribuiva al suo titolare poteri analoghi a quelli spettanti al proprietario quiritario.

Le cause della nascita dell'*in bonis habere* possono essere comprese avendo presente la tutela concessa dal Pretore attraverso l'*Exceptio rei venditæ et traditæ* e l'*Actio publiciana* (per cui si parla anche di proprietà pretorile). La fattispecie paradigmatica e, in un certo senso, originaria è stata la vendita della *res* mediante la semplice consegna (*Traditio*) senza cioè l'osservanza delle formalità della *Mancipatio* o dell'*in Iure cessio*.

Secondo i principi dello *Ius civile*, in assenza dei riti imposti da questi atti solenni, l'acquirente non diventava *dominus ex Iure Quiritium* e il venditore restava proprietario fino a quando non fosse maturato a favore dell'acquirente l'Usucapione che gli faceva acquistare a titolo originario la proprietà del bene consegnatogli. Di conseguenza, il venditore poteva, nelle more dell'*Usucapio*, recuperare il bene in parola, esercitando vittoriosamente la *rei Vindicatio*. Il Pretore concesse, allora, all'acquirente l'*Exceptio rei venditæ et traditæ* con cui poter paralizzare l'Azione di *Revindica* intentata dal proprietario-alienante.

A tale Eccezione si aggiunse in un secondo tempo l'*Actio publiciana*: un'autonoma Azione edittale esperibile dall'acquirente contro chiunque avesse rivendicato diritti dominicali sul bene.

Grazie alla difesa pretoria l'acquirente poteva rimanere in possesso o, come fu detto, *in bonis habere*<sup>176</sup>. In tutti i casi in cui la proprietà bonitaria era tutelata per via pretorile, la posizione del proprietario quiritario, salva l'ipotesi dell'acquisto *a non domino*, si era trasformata in un *nudum dominium* giacché sostanzialmente svuotata delle sue facoltà (economiche) di disposizione e di godimento, come effetto indiretto dell'energica tutela accordata dal Pretore al dominio pretorio<sup>177</sup>.

Il *duplex dominium*, documentato in Età classica, fu abbandonato quando Giustiniano abolì la *Mancipatio* e l'*in Iure cessio* elevando a casi di *dominium ex Iure Quiritium* tutte le situazioni soggettive in cui i Classici avevano riconosciuto l'*in bonis habere*. In questo modo è stata sanzionata anche la riunificazione del concetto di proprietà nell'originario *dominium* quiritario<sup>178</sup>.

175 Cfr. M. TALAMANCA, *Istituzioni*, 393.

176 Cfr. V. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni*, 187-188.

177 Cfr. R. FRANCESCHELLI, *Il "trust"*, 45-48.

178 Cfr. M. TALAMANCA, *Istituzioni*, 394 e 402; V. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni*, 188.

Lo sdoppiamento della proprietà in legale ed equitativa è, invece, vigente nel Diritto proprietario inglese, fatta salva la riorganizzazione della materia compiuta dal *Law of Property Act 1925* che, comunque, non ha inciso sul punto.

Tra le cause che possono aver determinato esiti differenti circa lo sdoppiamento della proprietà a Roma e in Inghilterra gli studiosi ipotizzano l'esistenza o meno di Giurisdizioni separate.

Nel Diritto romano il *duplex dominium* è maturato all'interno della stessa Giurisdizione. Il che può aver favorito, nell'ambito della Magistratura pretorile, la sostituzione di soluzioni nuove a quelle più datate perché meglio rispondenti ai nuovi bisogni<sup>179</sup>.

In Inghilterra la proprietà legale e la proprietà equitativa sono state riconosciute e protette da Corti separate, quelle di *common Law* e d'*Equity*, che hanno cercato di raggiungere un compromesso tra le situazioni soggettive protette *at Law* e quelle protette *in Equity*.

Conformemente alla massima “*Equity follows the Law*”, il riconoscimento di nuove situazioni proprietarie da parte della giustizia equitativa non ha prodotto uno svuotamento della proprietà legale, tutelata *at Law*. Così che la distinzione tra i due tipi di relazioni proprietarie è rimasta vitale. Lo comprova, tra le altre cose, il diverso modo di risolvere i conflitti tra acquirenti dallo stesso venditore. Solo i diritti legali sono protetti anche contro i terzi acquirenti in buona fede; mentre i diritti equitativi non sono opponibili al terzo acquirente a titolo oneroso e in buona fede<sup>180</sup>.

179 Cfr. R. FRANCESCHELLI, *Il “trust”*, 48-50.

180 Il seguente esempio gioverà ad una migliore comprensione della tutela dei diritti equitativi in un caso particolare. Sir John, ricco signore, ha un unico figlio, Albert, che a giudizio del padre è debole di carattere e frequentatore di cattive compagnie. Per questi motivi Sir John trasferisce fiduciariamente tutto il suo patrimonio all'Avvocato di famiglia, Mr. Coke, con l'intesa che costui amministrerà il patrimonio di famiglia versandone le rendite a Sir John finché è in vita e, dopo la sua morte, verserà una certa rendita mensile ad Albert. Alla morte di Albert trasferirà tutto il patrimonio ai suoi eredi. Secondo questo schema Sir John è il *Settlor* e anche primo *Beneficiary* mentre Albert è il secondo *Beneficiary* e i suoi eredi divengono *Beneficiaries* susseguenti. Mr. Coke assume la veste di *Trustee*. Con la costituzione del *Trust*, Sir John persegue quattro obiettivi: 1) far apparire Albert nullatenente, mettendolo al riparo dagli amici scrocconi; 2) non diminuire il proprio tenore di vita perché le rendite rimangono invariate; 3) garantire ad Albert un reddito, proteggendolo dalla sua leggerezza; 4) perpetuare le fortune della famiglia, nella speranza che i nipoti siano migliori del figlio. Se alla morte di Sir John, Mr. Coke inizia a comportarsi come pieno proprietario di ciò che gli è stato trasferito, il Cancelliere ha buoni motivi per intervenire, ma, per non violare la Massima equitativa “*Equity follows the Law*”, non può ordinare a Mr. Coke di restituire tutti i beni perché in base alle Regole di *common Law* egli è legittimo proprietario. Per conseguenza, il Cancelliere ordinerà, per mezzo dell'*Injunction*, a Mr. Coke di comportarsi come *Trustee* e non come proprietario nel proprio interesse. Se Mr. Coke, prevedendo le mosse del Cancelliere, cede ad altri tutti o parte dei beni ricevuti da Sir John si possono

## e) Considerazioni conclusive

È lecito domandarsi per quale ragione la riunificazione della Giurisdizione di *common Law* e d'*Equity* introdotta dai “*Judicature Acts 1873-75*”<sup>181</sup> non abbia provocato il superamento della distinzione tra proprietà legale e proprietà equitativa. La citata riforma giudiziaria ha, infatti, assegnato alle *Divisions* in cui è articolata l'*High Court* la competenza (individuata per materia) a giudicare *at Law* e *in Equity*<sup>182</sup>.

L'introduzione di un'unitaria amministrazione della giustizia ha avuto il vantaggio di eliminare i gravi inconvenienti legati alla duplicità del vecchio Sistema giudiziario. Se nel medesimo Giudizio una parte o entrambe esercitano (in via d'Azione o d'Eccezione) un diritto legale (tutelato dalla *common Law*) e un diritto equitativo (tutelato dall'*Equity*), non occorre più come in passato instaurare un doppio Procedimento. Ciascuna *Division* non è, infatti, un Tribunale autonomo, ma una “Sezione” del medesimo Organo giurisdizionale con lo stesso potere giurisdizionale delle altre<sup>183</sup>.

Di qui la questione se abbia ancora senso distinguere tra *common Law* ed *Equity*, e quindi, tra proprietà legale e proprietà equitativa.

La sopravvivenza della ripartizione dell'Ordinamento inglese in due distinti Corpi normativi, forse, potrebbe essere spiegata richiamando ancora una volta il fattore “tempo” riferendolo, in questo caso, agli sviluppi interni dello stesso Diritto inglese. Si può fondatamente affermare che, al momento della riforma giudiziaria del XIX secolo, le Regole d'*Equity* e di *common Law* si erano già consolidate in Sistemi autonomi, benché complementari, pertanto la loro fusione in un unico Corpo normativo non sembra realistica.

Precisamente: il Sistema d'*Equity* non è un coacervo di Regole giurisprudenziali privo di una propria identità rispetto alla *common Law*. Quando

---

presentare due ipotesi. Se la cessione è a titolo oneroso il Cancelliere riterrà che l'alienazione dei beni sia stata fatta per un miglior rendimento degli stessi, pertanto considererà i nuovi beni (cioè il denaro ricevuto in corrispettivo) oggetto dell'obbligazione fiduciaria esattamente come i precedenti. Se, poi, il corrispettivo è inferiore al valore dei beni ceduti, senza che esista una valida giustificazione, Mr. Coke dovrà risarcire personalmente i danni, non avendo adempiuto all'obbligo assunto nell'atto costitutivo (che contiene solo l'elenco delle obbligazioni assunte dal *Trustee*). Se, invece, il trasferimento è avvenuto a titolo gratuito, il Cancelliere considererà il terzo come colui che cerca di conservare un vantaggio a danno altrui perciò gli ordinerà di comportarsi come un *Trustee* (cfr. A. GAMBARO - R. SACCO [edd.], *Sistemi*, 75-76).

181 Tutta la materia è stata ‘consolidata’ dal *Supreme Court of Judicature (Consolidation) Act 1925*, testo che, successivamente emendato, è attualmente in vigore come: *Administration of Justice Act 1970* (cfr. URL: < [https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1970/31/pdfs/ukpga\\_19700031\\_en.pdf](https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1970/31/pdfs/ukpga_19700031_en.pdf) >, al 31/05/2019).

182 Per i punti qualificanti dei *Judicature Acts*, si veda: T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise*, 211-212.

183 Cfr. *ivi*, 212.



a tutela del proprio interesse la parte invoca in Giudizio un rapporto tutelato *in Equity* occorrerà tener conto delle “Massime equitative”: una sorta di *Guidelines* che, palesando la distinta razionalità giuridica dell’*Equity*, non sono applicabili se il rapporto è regolato da una Norma di *common Law*<sup>184</sup>.

---

184 In *Coatsworth v. Johnson* (cfr. *Law Journal Reports for Queen’s Bench*, LV [1886], 220) era stata proposta dal proprietario un’Azione per far dichiarare l’inesistenza di un *Lease*, uno speciale diritto personale di godimento su cosa altrui. Nel caso deciso, il *Lease* era rilevante solo in *Equity* perché era stato costituito informalmente, ossia senza rispettare la forma richiesta dalla *common Law*. Il titolare del *Lease* aveva trasferito a un terzo il proprio diritto in violazione dell’impegno assunto con il proprietario, provocando la reazione di quest’ultimo che, pertanto, lo convenne in Giudizio. Il convenuto eccepì che la sanzione appropriata per il suo inadempimento era il risarcimento del danno e non la perdita del suo diritto, come invece chiedeva l’attore. Questa difesa, tuttavia, era sostenibile solo secondo le Regole di *common Law*. Ritenuta la rilevanza *in Equity* del *Lease*, occorreva tener conto della Massima equitativa che impone a chi chiede un rimedio equitativo di presentarsi con le mani pulite (*He who comes to Equity must come with clean hands*), ossia di essersi comportato secondo buona fede. Nel caso in parola l’Eccezione del convenuto fu respinta dalla Corte perché costui, violando l’impegno assunto con il proprietario, si era “sporcatole mani” e, quindi, aveva perduto il diritto a ogni tutela (cfr. G. CRISCUOLI, *Introduzione*, 274-275).

\* Contributo sottoposto a *peer review*

## Mancata “romanizzazione” del Diritto inglese e relazioni proprietarie comparate

FRANCESCO CAPONNETTO

### Abstract

I comparatisti, nelle loro opere e nella prassi, sono soliti parlare di due macro-Famiglie che si fronteggiano: la Famiglia di *common Law* formata dal Diritto inglese e dai Sistemi derivati, e la Famiglia di Tradizione romanista (indicata impropriamente anche con il neologismo anglofono *civil Law*, intraducibile come *Diritto civile*) formata da Paesi il cui Diritto è stato più o meno influenzato dal Diritto giustiniano. La separazione tra le due Famiglie è dipesa in larga misura dall'autosufficienza del Diritto inglese che, nonostante le infiltrazioni romanistiche (cfr. §1), è riuscito a maturare un'autonoma riflessione giuridica. Le sorprendenti analogie con il Diritto romano (cfr. §2) non hanno fatto perdere al Diritto inglese il carattere di Sistema *comune* a tutto il Regno che si è fatto da sé. Ciò è dipeso dalla combinazione di fattori tra loro eterogenei, ma concorrenti verso il medesimo risultato finale (cfr. §3). Uno dei settori più stimolanti per testare le ricadute giuridiche della mancata romanizzazione del Diritto inglese concerne l'originale configurazione che le relazioni proprietarie hanno in Inghilterra rispetto al resto d'Europa (cfr. §4). Dallo studio comparato del Diritto di proprietà, il ricercatore può, infatti, ricavare preziose informazioni per mettere a confronto, in senso diacronico e/o sincronico, differenti Tradizioni.

**Parole chiave:** *common Law*; *civil Law*; comparazione; Famiglie giuridiche; Diritto inglese; *dominium*; *ownership*.

### Abstract

*The comparatists, in their works and in everyday practice, are accustomed to referring to two macro-Families standing in juxtaposition to one another: the Family of Common Law formed by English Law and derived Systems, and the Family of Romanist Tradition (improperly indicated also with the Anglophone Civil Law neologism, untranslatable as Diritto civile) formed by Countries whose Law has been influenced to a greater or lesser extent by Justinian Law. The separation between the two Families has largely depended on the self-sufficiency of English Law which, despite Romanistic infiltrations (cfr. §1), has managed to develop an autonomous juridical reflection. The surprising analogies with Roman Law (cfr. §2) have not caused English Law to lose the character of a self-made System common to the whole Kingdom. This was due to the combination of factors that were heterogeneous but competing towards the same final result (cfr. §3). One of the most stimulating areas for testing the legal consequences of the failure to romanize English Law concerns the original configuration of property relations in England compared with the rest of Europe (cfr. §4). From a comparative study of Property Law, the researcher can, in fact, obtain valuable information with which to compare, in a diachronic and/or synchronic sense, different Traditions.*

**Keywords:** *common Law*; *civil Law*; *comparison*; *Legal Families*; *English Law*; *dominium*; *ownership*.

# Diritto canonico e Pastorale: la *norma missionis*<sup>1</sup>

PAOLO GHERRI

**SOMMARIO** 1. Il contesto canonistico di riferimento. 2. Un cambio di passo per il Diritto canonico. 3. Consistenza, identità e fine del Diritto canonico. 4. Chiesa, Cristo e missione. 5. Chiesa, missione e Pastorale. 6. Chiesa e costitutività missionaria. 7. L'evento tipologico: *Atti 15*. 8. Istituzionalizzazione. 9. Diritto canonico e missione.

**SUMMARY** 1. *The canonical reference context*. 2. *A change of pace for Canon Law*. 3. *Consistency, identity and purpose of Canon Law*. 4. *Church, Christ and mission*. 5. *Church, mission and Pastoral Care*. 6. *Church and missionary constitutiveness*. 7. *The typological event: Acts 15*. 8. *Institutionalization*. 9. *Canon Law and mission*.

## 1. IL CONTESTO CANONISTICO DI RIFERIMENTO

La Canonistica “ecclesiastica”<sup>2</sup> del secondo dopoguerra, superate la fase precettistica dell’800 e quella codicistica del primo ’900, è stata attraversata dal vero dilemma teoretico tra [1] la fondazione del *Kirchenrecht* (improvvidamente inteso come Diritto ecclesiale) che vide maggiormente impegnati i canonisti d’ispirazione germanica<sup>3</sup>, e [2] il rilievo tecnico-dogmatico del

---

1 “*Instrumentum laboris*” in preparazione alla XIII Giornata canonistica interdisciplinare sul tema “Diritto canonico e Pastorale: la *norma missionis*”, tenutasi presso la Pontificia Università Lateranense il giorno 28 febbraio 2018 a cura dell’*Institutum Utriusque Iuris*.

2 Esercitata, cioè, *ad intra* ed *in nomine Ecclesiae* in massima parte da studiosi formati presso Facoltà o Istituti di referenza pontificia o cattolica.

3 Cfr. P. GHERRI, *Primi appunti per una storia delle origini della Teologia del Diritto (canonico)*, in *Ius Canonicum*, L (2010), 229-261.

Diritto canonico codiciale che coinvolse maggiormente gli autori sia della c.d. Canonistica curiale, impegnata nel *tête-à-tête* con la Scuola laica italiana (canonistica ed ecclesiasticistica)<sup>4</sup>, sia dell'indirizzo sistematico-ricostruttivo d'ispirazione spagnola.

In tal modo la Canonistica degli anni di preparazione al Concilio e di quelli successivi (che accompagnarono la revisione del *CIC*) si ritrovò letteralmente divisa come gli equipaggi di navi che solcano lo stesso oceano ma in emisferi diversi: ciascuno con un proprio "polo" e proprie "stelle" di riferimento, separate dalla linea equatoriale, tanto *evanescente* quanto *determinante*, soprattutto col suo impedire la reciproca rapportabilità di qualunque riferimento e 'conclusione'.

Il quadro generale derivatone finì per creare una "forbice" le cui punte si allontanarono progressivamente indirizzando i due approcci verso esiti di tutta incomunicabilità quando non addirittura antitetici, come ha ben dimostrato la complessa vicenda della "*Lex Ecclesiae Fundamentalis*"<sup>5</sup>, dispersa tra i flutti nonostante fosse salpata da un grande cantiere teoretico... impossibilitata, però, ad attraccare a porti costruiti secondo ben altre misure e caratteristiche strutturali e funzionali.

In modo solo orientativo si potrebbe affermare che *fondazione* e *costituzione/ricostruzione*<sup>6</sup> furono per decenni le parole d'ordine delle due correnti canonistiche dominanti<sup>7</sup>: veri assiomi indubitati e non-negoziabili che contrapposero di fatto (sebbene la tensione più superficiale di quegli anni non

4 Cfr. N. NACCI, *La cultura giuridica del Diritto canonico: il "laboratorio" degli anni Trenta del Novecento in Italia*, in *Apollinaris*, LXXXV (2012), 73-147.

5 Cfr. P. GHERRI, *Lezioni di Teologia del Diritto canonico*, Roma, 2004, 280-282; G.P. MONTINI, *Il Diritto canonico dalla A alla Z. Lex Ecclesiae Fundamentalis*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, XIV (2001), 89-112; I. ŽUŽEK, *La "Lex Ecclesiae Fundamentalis" et les deux Codes*, in *L'Année Canonique*, XL (1998), 19-48; A. MORONI (cur.), *Lex fundamentalis Ecclesiae*. Atti della Tavola rotonda, Macerata, 12-13 ottobre 1971, Milano, 1973; AA.VV., *Legge e Vangelo. Discussione su una Legge fondamentale per la Chiesa*, Brescia, 1972.

6 Per un accenno sintetico meramente identificativo di tale approccio si veda: P. GHERRI, *Il ruolo ecclesiale del canonista contemporaneo*, in *Apollinaris*, LXXXVII (2014), 119-120.

7 Si tolleri in questa sede un riferimento di tutta genericità, sebbene di facile riscontrabilità nei titoli di molte pubblicazioni dell'epoca (molto più esplicite in chiave fondativa). *Ex multis* per la linea fondazionale: G. GHIRLANDA, *I fondamenti teologici del Diritto*, in *Rassegna di Teologia*, XV (1974), 282-296; R. SOBANSKI, *I problemi sostanziali e metodologici dell'insegnamento dei fondamenti del Diritto canonico*, in *Apollinaris*, LI (1978), 81-113; F. COCCOPALMERIO, *Fondare teologicamente il Diritto della Chiesa?*, in FACOLTÀ TEOLOGICA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE (cur.), *La Teologia italiana oggi. Ricerca dedicata a Carlo Colombo*, Brescia, 1979, 395-410; E. CORECCO ET ALII, *Chiesa e Diritto. Un dibattito trentennale su fondamenti e metodo della Canonistica*, Lugano, 2002; K. MÖRSDORF, *Fondamenti del Diritto canonico*, (S. TESTA BAPPENHEIM, cur.) Coll. *Monografie*, n. 3, Venezia, 2008; A. CATTANEO, *Fondamenti ecclesiologici del Diritto canonico*, Venezia, 2011. Emblematicamente per la linea ri-costruttiva: C.J. ERRÁZURIZ, *Il Diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una Teoria fondamentale del Diritto canonico*, Milano, 2000, a cui devono unirsi i vari "Trattati" disciplinari elaborati presso l'Università di Navarra.

abbia permesso ai più di accorgersene) *profondità* e *stabilità* del Diritto della Chiesa. La *profondità fondativa* e la *stabilità costituzionale/ricostruttiva: teologica* la prima, *giuridica* la seconda... incomparabili ed insostituibili – proprio come l’Orsa minore e la Croce del Sud per i naviganti dei due emisferi –.

In realtà alla base della problematica e dei diversi approcci dottrinali si poneva la questione, ben più radicale, dell’effettiva *consistenza del Diritto canonico*: una consistenza che alcuni ricercarono *ab extra* nel fondamento teologico, ed altri *ab intra* nella completezza dell’Ordinamento giuridico<sup>8</sup>. Le rispettive geografie teoretiche presentarono agli uni ed agli altri differenti “scogli” e “secche” da cui tenersi alla larga, oltre a vere e proprie tempeste, sia improvvise che preannunciate, alle quali far fronte e tener testa<sup>9</sup>. Nondimeno ciò non impedì che tali uomini (come ‘naviganti’ esperti), quando si ritrovarono seduti in qualità di Consultori negli stessi Gruppi di studio per la revisione codiciale, riuscissero a parlare la stessa lingua e a raggiungere soluzioni pratiche condivise o concretamente compatibili. Il *Diritto canonico* e la *vita della Chiesa*, in fondo, erano il loro “mestiere”!

Né l’indirizzo fondazionale né quello costituzionale/ricostruttivo, tuttavia, affrontarono il vero problema ripetutamente postosi sia durante la (prima) codificazione canonica che durante la sua revisione: la *consistenza del Diritto canonico*, che comportava la domanda intorno alla sua *identità*. Di fatto la concentrazione dottrinale sul “perché” oppure il “come” del Diritto canonico portarono ad evadere sistematicamente – e per decenni – la domanda ben più radicale sul “cosa” del Diritto canonico stesso. L’esistenza materiale del Diritto canonico, d’altra parte, in ambito cattolico non era (mai stata) *quæstio dubitata*, trattandosi di un “fatto” coestensivo all’esperienza e storia della Chiesa stessa<sup>10</sup>. In dubbio ne erano invece, soprattutto durante gli anni della revisione codiciale, le concrete modalità espressive.

8 Significativo in merito l’ampio studio di Redaelli esattamente intorno al “concetto” di Diritto canonico: un modo del tutto equivalente di riferirsi alla sua “consistenza” (cfr. C.M. REDAELLI, *Il concetto di Diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra Concilio e Codice*, Milano, 1991).

9 Per una visione globale delle profonde caratterizzazioni del panorama canonistico di fine secolo si veda: A. CATTANEO - P. GHERRI, *La Canonistica a 25 anni dal CIC: impostazione, metodo e prospettive*, in *Apollinaris*, LXXXI (2008), 603-640.

10 Come ben dimostrano le Costituzioni apostoliche di promulgazione pontificia sia delle Collezioni di Decretali che dei tre Codici: GREGORIUS PP. IX, Bulla: *Rex Pacificus*, in Æ. FRIEDBERG (cur.), *Corpus Iuris Canonici*, II, editio lipsiensis secunda, Graz, 1959, coll. 1-4; BONIFACIUS PP. VIII, Bulla: *Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ*, in Æ. FRIEDBERG (cur.), *Corpus*, II, coll. 933-936; IOANNES PP. XXII, Proœmium: *Quoniam Nulla Iuris*, in Æ. FRIEDBERG (cur.), *Corpus*, II, coll. 1129-1132; BENEDICTUS PP. XV, Constitutio apostolica: *Providentissima Mater Ecclesia*, in *AAS*, IX (1917), Pars II, 5-8; IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio apostolica: *Sacræ Disciplinæ Leges*, in *AAS*, LXXV (1983), Pars II, VII-XIV;

L'avvento del nuovo millennio, per parte propria, non ha offerto apporti significativi capaci di spostare il baricentro tematico verso l'uno o l'altro campo, nonostante un *evento normativo* che, in linea teorica, avrebbe potuto mutare qualche equilibrio ed aprire nuove prospettive: la "creazione" – quindici anni orsono – della Disciplina accademica denominata "Teologia del Diritto canonico"<sup>11</sup>. Tristemente – è il caso di dirlo – tale evento, che avrebbe potuto costituire una vera *soglia epistemologica* per l'intera Canonistica, è stato riassorbito dalle suddette correnti che ne hanno immediatamente dirottato le risorse e gli esiti esattamente nei solchi delle originarie *professiones fidei*: fondazionale e/o costituzionale/ricostruttiva. La *fides* fondazionale, infatti, dall'introduzione della nuova Disciplina accademica ha tratto energie per radicare ancora maggiormente la questione stessa in prospettiva teologica; la *fides* costituzionale/ricostruttiva, nondimeno, si è orientata sui "fondamenti" (costituzionali) dell'Ordinamento canonico, in gran parte all'ombra di presupposti e concettualizzazione del neo-costituzionalismo del secondo Novecento<sup>12</sup>. I programmi didattici ed i testi adottati in sede accademica per la docenza di tali Discipline non lasciano dubbi in merito<sup>13</sup>.

*Consistenza ed identità del Diritto canonico* rimangono così a tutt'oggi ancora estranee alla riflessione – e consapevolezza – dottrinale della maggior parte dei canonisti (e non solo): questione impercettibile e, in fondo, concretamente inutile... se in settant'anni – quasi – nessuno se n'è interessato. Il "quasi nessuno" – tuttavia – è d'obbligo poiché in effetti nella seconda metà degli anni Sessanta qualche autore aveva intrapreso un tentativo in tale direzione affermando lucidamente che

«i teologi della Pastorale accusano il Diritto canonico di non avere una agilità sufficiente e di mancare d'efficacia strumentale. Essi non dimenticano che la

---

IOANNES PAULUS PP. II, *Constitutio apostolica de promulgatione Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium: Sacri Canonones*, in *AAS*, LXXXII (1990), 1033-1044.

11 Cfr. CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, *Decretum quo ordo studiorum in Facultatibus Iuris canonici innovatur: Novo Codice*, in *AAS*, XCV (2003), 281-285.

12 Espressione emblematica dell'attuale panorama è – *pro sua parte* – la serie di articoli maturata a Venezia per iniziativa del prof. A. Cattaneo in una sorta di "campo neutro" per la Disciplina: M. VISIOLI, *L'insegnamento della "Teologia del Diritto" negli studi di Diritto canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LII (2012), 211-234; G. GHIRLANDA, *Il Corso di Teologia del Diritto canonico e la natura del Diritto canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LII (2012), 281-301; A. CATTANEO, *Sulla "Teologia del Diritto canonico"*. In dialogo con Matteo Visioli, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LII (2012), 303-315; M. VISIOLI, *Alcune precisazioni sulla "Teologia del Diritto canonico" e il suo insegnamento. Continuando il dialogo con Arturo Cattaneo*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LII (2012), 317-324.

13 Cfr. P. GHERRI, *La Teologia del Diritto canonico a quindici anni dalla sua nascita: status quaestionis dal punto di vista epistemologico*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017), 485-488.

finalità del Diritto canonico è la salvezza delle anime. Essi sanno che entro questi due poli – la costituzione sociale della Chiesa, e la salvezza delle anime – il Diritto canonico è uno strumento per la Pastorale, e che come tale si deve continuamente revisionare la sua fedeltà teologica ed il suo adeguamento pastorale. La costituzione sociale della Chiesa, non essendo immutabile che nelle sue linee sostanziali, rende questa revisione possibile; e le necessità cangianti della Pastorale la rendono necessaria. Si comprende che la “teologizzazione” del Diritto canonico assottiglia le Leggi canoniche, le immobilizza e le fissa col rigore assoluto dell’immutabilità della verità teologica, trasmettendo questa stessa immobilità alla Pastorale, mentre questa è per definizione dinamica e agile, come la vita stessa. Di qui il pregiudizio pastorale che ne deriva»<sup>14</sup>.

Un punto di partenza che, lentamente ma senza ripensamenti, diede origine e sostegno “programmatico” ad un sentire canonistico consapevolmente indirizzato ad *altri approdi* rispetto a quelli dottrinalmente dominanti, preparando il terreno al consolidarsi di idee ormai in grado, non solo di “tenere il campo”, ma di presentarsi come davvero prospettiche proprio per l’identità stessa del Diritto canonico<sup>15</sup>.

## 2. UN CAMBIO DI PASSO PER IL DIRITTO CANONICO

Nonostante tale generale ristagno delle prospettive dottrinali, il cammino di riflessione canonistica intrapreso sul cambio di millennio in chiave di consistenza ed identità del Diritto canonico ha ricevuto un’indubbia accelerazione con la riforma del Processo giudiziale di dichiarazione della nullità del Matrimonio operata da Papa Francesco nel settembre 2015<sup>16</sup>: una riforma

14 N. EDELBY - P. HUIZING - T.I. JIMÉNEZ URRESTI, *Éditorial*, in *Concilium* (ed. francese), I (1965), n. 8, 7-9.

15 Il riferimento è all’impostazione indicata come “istituzional-personalista” sviluppata nella Facoltà di Diritto canonico della P.U.L. dalla fine del secolo scorso. In merito si vedano le idee originanti proposte da M.J. ARROBA CONDE, *La Iglesia como presencia*, in *Vida Religiosa*, LXXXVI (1999), n. 3, 192; M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 5 ed., Roma, 2006, 24 e 436 (in connessione) ed i loro progressivi sviluppi teoretici: P. GHERRI, *Bilancio canonistico*, in P. GHERRI (ed.), *Diritto canonico, Antropologia e Personalismo*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2008, 396-397; P. GHERRI, *Corresponsabilità e Diritto: il Diritto amministrativo*, in P. GHERRI (ed.), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2010, 137-138; P. GHERRI, *Decidere e giudicare nella Chiesa*, in P. GHERRI (ed.), *Decidere e giudicare nella Chiesa*. Atti della VI Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2012, 15; P. GHERRI, *Il ruolo ecclesiale*, 103-104; 125; P. GHERRI, *Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano, 2015, 117-119; P. GHERRI, *Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Metodo*, Milano, 2018, XIII; 21; 59; 104; 274.

16 Cfr. FRANCISCUS PP., *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Canones Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur: Mitis et Misericors Iesus*, in *AAS*, CVII (2015), 946-957; FRANCISCUS PP., *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ*

della cui strutturalità si sta prendendo coscienza solo in sordina... al di là di molti “strepiti” spesso *meramente funzionali* che ne sono derivati, soprattutto nei primi tempi.

In effetti: la materia e lo strumento verso cui s'è indirizzata la riforma processuale bergogliana hanno letteralmente spiazzato dal punto di vista teorico entrambe le *fides* canonistiche post-moderne, mettendone in evidente risalto la comune incapacità di cogliere e tematizzare un *utilizzo* del Diritto – e pertanto una sua *consistenza/identità* – diverse sia dalla prospettiva fondazionale che da quella costituzionale/ricostruttiva. Un intervento radicale di *sostanziale modifica* (bisognerebbe dire “ontologica”) del Diritto canonico come tale<sup>17</sup> e non di semplice *aggiustamento* dei suoi Codici, com'erano invece stati tutti gli altri interventi novatori susseguitisi dal 1998<sup>18</sup>: una modifica palesemente “ingiustificabile” ed “indimostrabile” (in termini teorici e sistematici) sia in prospettiva fondazionale che costituzionale/ricostruttiva. E tutto senza che in qualche modo sia stata messa in discussione la “potestà” pontificia di operare in tal senso “sul” e “attraverso” il Diritto canonico: ciò che conferma la “rispondenza” tra l'*operato* del supremo Legislatore e l'*essenza/identità* del Diritto canonico stesso. Nondimeno: le numerosissime critiche alla modifica codiciale si sono collocate prioritariamente entro l'ambito tecnico (e funzionale), letteralmente incapaci, invece, di confrontarsi dal punto di vista teorico e sostanziale sia con la riforma che, molto maggiormente, coi suoi presupposti<sup>19</sup>. Né fondazione (teologica), né costituzione/ricostruzione (ordinamentale), d'altra parte, sono in grado di fare davvero i conti con l'elemento

quibus Canones Codicis Iuris Canonici de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur: *Mitis Iudex*, in *AAS*, CVII (2015), 958-970.

- 17 In merito si veda – ampiamente – quanto proposto in: P. GHERRI, *Il ruolo del Diritto nella riforma/ riformabilità della Chiesa*, in *Ricerche Teologiche*, XXIX (2018), n. 1-2, 31-53.
- 18 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Normæ quædam inseruntur in Codice Iuris Canonici et in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium: *Ad Tuendam Fidem*, in *AAS*, XC (1998), 457-461; BENEDICTUS PP. XVI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus quædam in Codice Iuris Canonici immutantur: *Omnium in Mentem*, in *AAS*, CII (2010), 8-10; FRANCISCUS PP., Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus nonnullæ Normæ Codicis Iuris Canonici immutantur: *De Concordia*, in *AAS*, CVIII (2016), 602-606; FRANCISCUS PP., Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus nonnulla in Can. 838 Codicis Iuris Canonici immutantur: *Magnum Principium*, in *AAS*, CIX (2017), 967-970.
- 19 In realtà la riforma processuale matrimoniale ha suscitato un coro convinto di accoglienza ed approvazione proprio da parte degli ambienti, anche accademici, maggiormente attenti agli elementi “sostanziali” entrati in gioco; si vedano in merito, *ex multis*: M.J. ARROBA CONDE, *Le “Litteræ motu proprio datæ” sulla riforma dei Processi di nullità matrimoniale: prima analisi*, in *Apollinaris*, LXXXVIII (2015), 553-570; M.J. ARROBA CONDE - C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle Cause di nullità del Matrimonio. Dopo la riforma operata con il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Cinisello Balsamo (Milano), 2017; E. SIGNORILE, *Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e alcune attese sul Processo canonico di nullità matrimoniale (brevità, prossimità, gratuità): un primo confronto dalla prospettiva del Vicario giudiziale*, in G.I.D.D.C. (cur.), *La riforma del Pro-*



che ha letteralmente invaso il campo di gioco ormai abituale da settant'anni: la Pastorale! Il fatto assume tanto maggior rilievo se si tiene in considerazione che – come anticipato poco sopra – proprio la Pastorale aveva già tentato di affacciarsi sullo scenario canonistico post-conciliare dalle pagine della Rivista *Concilium*<sup>20</sup>, finendo però immediatamente fuori gioco rispetto alla bipolarizzazione dottrinale già dominante da qualche decennio. Pochi gli autori che tennero – variamente – fede a quell'originaria intuizione epistemologica (e metodologica)<sup>21</sup>, ben presto risospinta fuori campo, dopo aver collezionato più fraintendimenti e giudizi (negativi)<sup>22</sup> che non adeguata attenzione per ciò che il Concilio aveva cercato di “innescare” nella vita ecclesiale: *la pastorabilità*, appunto<sup>23</sup>.

Proprio la Pastorale, tuttavia, costituisce l'orizzonte non solo ermeneutico ma pure epistemologico della riforma processuale, incastonata – non a caso – tra le due “tappe” dei Sinodi dedicati alla famiglia ed alle profonde problematiche da cui essa è scossa in questi decenni. D'altra parte, che proprio quello sia il *Sitz in Leben* (e pertanto il motivo) della riforma stessa lo afferma il testo normativo nella sua parte espositiva:

«In questo senso sono anche andati i voti della maggioranza dei miei Fratelli nell'Episcopato, riuniti nel recente Sinodo straordinario, che ha sollecitato

---

*cesso canonico per la dichiarazione di nullità del Matrimonio*, Coll. *Quaderni della Mendola*, n. 26, Milano, 2018, 355-388.

20 Cfr. N. EDELBY - P. HUIZING - T.I. JIMÉNEZ URRESTI, *Éditorial*, 7-9.

21 Le figure maggiormente espressive del pensiero originario di *Concilium* e ad esso rimaste sostanzialmente fedeli sono: Teodoro Ignacio Jiménez Urresti e Ladislav Ōrsy (cfr. A. PONZONE, *L'approccio epistemologico alla Teologia del Diritto canonico nel pensiero di T. Jiménez Urresti e L. Ōrsy*, Coll. *Corona lateranensis*, n. 52, Città del Vaticano, 2012); Petrus Huizing, pur firmatario dell'iniziale “Editoriale programmatico” ed in seguito Direttore della Sezione di Diritto canonico della Rivista, finì invece riassorbito nell'ambito più teologico che giuridico rimanendo del tutto marginale nell'orizzonte canonistico maggiormente tecnico, nonostante in molti abbiano spesso identificato la sua dottrina con quella di *Concilium* come tale, dopo aver completamente rimosso dalla Canonistica europea sia il maestro spagnolo che l'americano.

22 Si veda sommariamente: P. GHERRI, *Canonistica e questione epistemologica: l'apporto di T. Jiménez Urresti*, in *Apollinaris*, LXXVIII (2005), 568-574.

23 «*Il veut donc avoir, pour mission et signe, le signe et la mission de Vatican II: être catholique, œcuméniste et pastoral*». N. EDELBY - P. HUIZING - T.I. JIMÉNEZ URRESTI, *Éditorial*, 9. Un approccio che, come ribadirà Giovanni Paolo II alla Rota Romana, non si limita ad «attribuire portata e intenti pastorali unicamente a quegli aspetti di moderazione e di umanità che sono immediatamente collegabili con l'*œquitas canonica*; ritenere cioè che solo le eccezioni alle Leggi, l'eventuale non ricorso ai Processi e alle Sanzioni canoniche, lo snellimento delle formalità giuridiche abbiano vera rilevanza pastorale. Si dimentica così che anche la giustizia e lo stretto Diritto [...] sono richiesti nella Chiesa per il bene delle anime e sono pertanto realtà intrinsecamente pastorali» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rote Prælatos, Auditores, Officiales et Advocatos Anno iudiciali ineunte*, 18 ianuarii 1990, in *AAS*, LXXXII [1990], 873-874, n. 3).

Processi più rapidi ed accessibili. In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo *motu proprio* disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei Matrimoni, ma la celerità dei Processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio»<sup>24</sup>.

Come può, tuttavia, un mero riferimento generico alla Pastorale risolvere di principio una problematica della portata sopra indicata? Un riferimento, nondimeno, che il testo del m.p. opera espressamente nei termini classici della “*salus animarum*” (4 volte), mentre “pastorale” appare (3 volte) come semplice aggettivo per specificare realtà quali: prudenza, esercizio, ufficio.

Tanto più che lo stesso sostantivo “Pastorale” (ed il correlato concetto) ha ormai perduto gran parte della sua significatività in ragione dell’uso indiscriminato che ne è stato fatto proprio a partire dal post-Concilio: considerato dapprima il toccasana di qualunque situazione, per poi diventare – sempre più diffusamente – sinonimo di mera funzionalità (spesso neppure efficace né competente) quando non anche di semplice condiscendenza<sup>25</sup>, nonostante i pregevoli sforzi di autentiche “scuole di pensiero” impegnate a non lasciar cadere nel nulla ciò che il Concilio aveva intravisto e sollecitato<sup>26</sup>.

In questo contesto, un canonista “attuale”<sup>27</sup> sarà in grado di riconoscere che, pur nella fragilità del termine e della sua concettualizzazione, il termine/

24 FRANCISCUS PP., *Mitis Iudex*, 959. La prospettiva, in realtà, risultava già ben nota agli operatori dei Tribunali ecclesiastici: «La dimensione giuridica e quella pastorale sono inseparabilmente unite nella Chiesa pellegrina in questa terra. [...] Ogni contrapposizione fra pastorale e giuridicità è fuorviante. Non è vero che per essere più pastorale il Diritto debba rendersi meno giuridico. Vanno, sì, tenute presenti ed applicate le tante manifestazioni di quella flessibilità che, proprio per ragioni pastorali, ha sempre contraddistinto il Diritto canonico. Ma vanno altresì rispettate le esigenze della giustizia, che da quella flessibilità possono venir superate, ma mai negate. La vera giustizia nella Chiesa, animata dalla carità e temperata dall’equità, merita sempre l’attributo qualificativo di pastorale» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 18 ianuarii 1990, n. 4).

25 «Il Giudice pertanto deve sempre guardarsi dal rischio di una malintesa compassione che scadrebbe in sentimentalismo, solo apparentemente pastorale. Le vie che si discostano dalla giustizia e dalla verità finiscono col contribuire ad allontanare le persone da Dio, ottenendo il risultato opposto a quello che in buona fede si cercava» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 18 ianuarii 1990, n. 5); egli tornerà sull’argomento anche nell’Allocuzione del 1994 (cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Iudices et Administros, coram admissos*, 28 ianuarii 1994, in *AAS*, LXXXVI [1994], 950-951, n. 5).

26 Sia permesso, in questa sede, il riferimento all’opera pionieristica del prof. Sergio Lanza dell’Istituto pastorale “*Redemptor Hominis*” della P.U.L. (cfr. S. LANZA, *Introduzione alla Teologia pastorale*. 1. *Teologia dell’azione ecclesiale*, Brescia, 1989; S. LANZA, *La Teologia pastorale secondo la “scuola lateranense”*, in *AA.VV., La Teologia pastorale oggi*, Coll. *I Laterani*, n. 1, Città del Vaticano, 2010, 13-64; P. ASOLAN, *Giona convertito. Paralipomeni di Teologia pastorale*, Città del Vaticano, 2013, 13-31).

27 Per la prospettiva globale di riferimento si veda: P. GHERRI, *Il ruolo ecclesiale*, 81-127.

concetto “pastorale” esprime però due tensioni canonicamente rilevabili ed apprezzabili, di per sé assenti sia nell’approccio fondazionale che in quello costituzionale/ricostruttivo: l’*operatività* ed il *futuro*. Due elementi/fattori di *estroversione* non riscontrabili (né compatibili) nella *profondità fondativa* e nella *stabilità costituzionale/ricostruttiva*. Due fattori però che, poiché non orientati a “supportare” il Diritto canonico in sé e per sé ma (soltanto – *sic*) a caratterizzarne la *funzione* nella vita ecclesiale, ne possono esprimere efficacemente il “fine” (= *telos*), prima che la “causa” (= *arché*) o la “logica” (= *ratio*): quello stesso “fine” che ha motivato il cambio così radicale del Processo di nullità matrimoniale.

### 3. CONSISTENZA, IDENTITÀ E FINE DEL DIRITTO CANONICO

Porsi in termini *finalistici*, anziché *causali*<sup>28</sup>, libera però dal pregiudizio del dover “giustificare” la presenza/esistenza del Diritto nella Chiesa, emancipando così dalla deriva apologetica che ha fortemente caratterizzato la prospettiva fondazionale, di fatto costruitasi intorno alla necessità – a suo modo ontologica – di «stabilire se il Diritto stesso è una realtà *così essenzialmente insita* nella struttura propria della Chiesa, che senza il Diritto la Chiesa *non sarebbe quello che è, secondo l’istituzione di Cristo*»<sup>29</sup>, come ben espresso circa quarant’anni fa da Francesco Coccopalmerio.

28 Poco importa se fondazionali o costituzionali/ricostruttivi.

29 F. COCCOPALMERIO, *Fondare*, 402 (corsivi non originari). «Il nostro problema verrebbe pertanto così formulato: è possibile risalire a monte della Norma puramente positiva e raggiungere un nucleo di realtà giuridica, la quale sia non mero *figmentum hominis*, bensì essenzialmente connessa con la struttura profonda della Chiesa? In tale caso, “fondare teologicamente” il Diritto della Chiesa equivarrebbe a situarlo nel cuore stesso del fatto rivelato, a considerare, cioè, la realtà giuridica come teologica perché rivelata e a coglierla pertanto come necessaria. Se, in effetti, il Diritto ecclesiale viene considerato mera Norma positiva stabilita dal Legislatore umano, si potrà arrivare al massimo a fondare teologicamente la esistenza di una serie di Norme positive, mai però a fondare teologicamente il Diritto stesso per il fatto che la Norma positiva, in quanto *figmentum hominis*, non può in nessuna maniera essere considerata realtà rivelata e dotata di necessità. Può essere utile notare che l’Ordinamento positivo ha una valenza non teologica, bensì sociologica, anche se il contenuto e la specificità della Norma propriamente ecclesiale sono senza dubbio teologici». *Ivi*, 401-402.

«Il merito di detta impostazione sotto il profilo metodologico consiste indubbiamente nel fatto che la prova dell’esistenza del Diritto ecclesiale viene offerta operando su un fondamento nettamente teologico, che vuol rompere con ogni precomprensione di tipo filosofico-sociologico di marca giusnaturalista». *Ivi*, 398.

«Riteniamo senz’altro che *il modo più esatto e quindi convincente* di impostare e risolvere il problema “fondazionale” *consista nell’assumere un concetto di Diritto adeguato*, non quindi quello di Norma positiva, bensì quello di *realtà dogmatica* [...]. Col che il problema “fondazionale” verrebbe risolto nel senso di “collocare” (“*locus theologicus*”) la realtà giuridica (semplicemente e pro-

Volgere l'attenzione e l'interesse alle *finalità* offre, inoltre, due grandi vantaggi per la Scienza canonistica: uno metodologico ed uno ermeneutico. Dal punto di vista *metodologico* sarà sufficiente – sebbene non sempre immediato – “illustrare” (ben diverso da “giustificare”) *come* all'interno della vita ecclesiale si siano gradualmente sviluppare le dinamiche – prima relazionali, poi istituzionali – che hanno progressivamente portato a quello che oggi chiamiamo Diritto canonico, e riconosciamo come “Diritto” in senso proprio<sup>30</sup>. Dal punto di vista *ermeneutico* porre al centro dell'attenzione un *target*, cioè un obiettivo da raggiungere, offre possibilità di comprensione della realtà (storica ed attuale) molto superiori a quelle imposte dalla necessità di dare corpo ad un sistema assiomatico-deduttivo in qualche modo già “dato”<sup>31</sup>, senza che rilevi granché la sua impostazione fondativa o costituzionale/ricostruttiva.

Va considerato pure, soprattutto oggi, che proprio l'approccio *finalistico* al Diritto canonico risulta espressamente coerente con la Pastorale: ne costituisce, anzi, la principale espressione, se la Pastorale è identificabile con l'attività di cura e di guida del Popolo di Dio verso il compimento eterno di quella salvezza che già opera entro i limiti della storia umana attraverso la fede in Cristo<sup>32</sup>. In tal modo: l'orizzonte di cui il Diritto canonico è parte diventa

fondamento) nella struttura dogmatica della Chiesa e nell'Antropologia ecclesiale della persona, nonché nel considerare la realtà giuridica, per la parte di Norma positiva, come concretizzazione storica della realtà giuridica dogmatica». F. COCCOPALMERIO, *Che cosa è il Diritto della Chiesa?*, in F. COCCOPALMERIO - P.A. BONNET - N. PAVONI, *Perché un Codice nella Chiesa*, Bologna, 1984, 50-51.

30 Secondo la Teoria ordinamentale di S. Romano (cfr. S. ROMANO, *L'Ordinamento giuridico*, 2 ed., Firenze, 1946). In merito si veda, come espressa ricaduta canonistica: P. GHERRI, *Ordinamento giuridico e Diritto canonico: il contributo strutturante di Santi Romano*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*. Rivista telematica, n. 28/2018 (URL: < [https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli\\_pdf/Gherri.M\\_Ordinamento--BIS.pdf](https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/Gherri.M_Ordinamento--BIS.pdf) >, al 19/01/2019).

31 Il riferimento è sia [a] all'approccio “autoritario” fondato nella Rivelazione biblica, espresso direttamente da K. Mördsdorf («è, quindi, decisiva non la convinzione interiore sull'autorità intrinseca della Parola, ma l'autorità del Dio palesatosi: per conseguenza, una ragione formale e giuridica»). K. MÖRSDORF, *Fondamenti*, 63), sia [b] alla “costitutività” del Diritto naturale o del Diritto divino quali “fondamenti” più o meno diretti – ma ontologicamente irrinunciati – del Diritto canonico (cfr. J. HERVADA, *Introduzione critica al Diritto naturale*, Milano, 1990; cui si deve aggiungere l'ampia letteratura sulla “canonizzazione del Diritto divino” a partire da: V. DEL GIUDICE, *Canonizatio*, in AA.VV., *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*. IV. *Diritto privato - Diritto ecclesiastico oltre Scienze giuridiche*, Padova, 1940, 223-230). Si permetta in merito un riferimento – esiguo ma significativo – all'osservazione critica secondo cui, verso un'esposizione logico-sistematica dell'identità e funzione del Diritto canonico, «colpisce l'assenza di riferimenti al Diritto naturale, questione imprescindibile per chi voglia fondare il Diritto canonico» (M. RIVELLA, *Recensione a: Paolo Gherri, Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano, Giuffrè, 2015, in *Ius Ecclesiae*, XXVII [2015], 693).

32 «Cristo, [...] opera continuamente nel mondo per condurre gli uomini alla Chiesa e attraverso di essa unirli più strettamente a sé e, col nutrimento del proprio Corpo e del proprio Sangue, renderli parteci-

prima di tutto “ecclesiale” e non semplicemente “religioso”<sup>33</sup>; in secondo luogo: le dinamiche specificamente intra-giuridiche si manifestano palesemente insufficienti ad esprimere – e realizzare – la finalità più autentica del Diritto di cui la Chiesa si è progressivamente dotata<sup>34</sup>.

- Il passaggio dal *religioso* all’*ecclesiale* quale “oggetto/materia” di specifica competenza del Diritto canonico – attuale – è essenziale per la sua *identificazione e consistenza* poiché l’*ecclesiale* è sostanzialmente connesso e funzionale alla (sola) vita della Comunità cristiana<sup>35</sup>, mentre il religioso rischia forti derive ontologistiche, poiché riferito/riferibile immediatamente alla divinità ed alle “sue” cose (= le *res divinæ/sacræ*)<sup>36</sup>. Per contro: le autentiche “professioni di fede” circa la “sacralità” – invece della “teologicità”<sup>37</sup> (*sic!*) – del Diritto canonico espresse nella Canonistica nel secolo scorso non lasciano dubbi circa la sottostante confusione concettuale ed epistemologica tra Diritto canonico e Morale religiosa<sup>38</sup>.
- Pure l’uscita dagli steccati del “giuridico” come sistema logico-tecnico totalizzante, capace di esprimere in sé – anche *a priori* – l’intera vita ecclesiale

---

pi della sua vita gloriosa. Quindi la promessa restaurazione che aspettiamo è già incominciata in Cristo, è portata innanzi nella missione dello Spirito santo e per mezzo di lui continua nella Chiesa, nella quale siamo dalla fede istruiti anche sul senso della nostra vita temporale, mentre portiamo a termine con la speranza dei beni futuri, l’opera a noi affidata nel mondo dal Padre e diamo compimento alla nostra salvezza (cfr. *Fil. 2,12*)». CONCILIUM (ECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica de Ecclesia: *Lumen Gentium*, in *AAS*, LVII (1965), 53, n. 48.

33 Presupposto, di fatto, della concezione fondazionale, troppo genericamente dipendente dalla sacralità o divinità delle *res* che trattava.

34 Questo il limite di fondo dell’approccio costituzionale/ricostruttivo.

35 Cfr. P. GHERRI, *Introduzione. Fondamenti*, 11; P. GHERRI, *Introduzione. Metodo*, 254-255; P. GHERRI, *Teologia y Derecho canónico: aclaraciones iniciales sobre el fundamento de la “ley”*, in *Vergentis*, III (2017), n. 5, 85-86.

36 Da cui originò, già agli albori della Scienza canonistica, l’uso di qualificare come *divinum* o *sacrum* lo *Ius Ecclesiae*, in ragione non del suo autore: Dio, ma del suo *mero* contenuto: le *res divinæ/sacræ* (cfr. P. GHERRI, *Lezioni*, 202), uso consolidatosi nei secoli al punto che Suárez potrà scrivere (in senso opposto ma secondo lo stesso principio epistemico): «*Potest enim Lex humana interdum vocari, non ex auctore, sed ex materia, quia versatur circa res humanas*» (cfr. F. SUÁREZ, *Tractatus de Legibus ac de Deo legislatore in decem libros distributus*, Conimbricæ, 1612, lib. II, cap. XIX, 3).

37 In riferimento a Cristo ed a quanto a lui riferibile in ragione della Rivelazione biblica.

38 Le maggiori referenze dottrinali di questa prospettiva non lasciano dubbi: E. CORECCO, *Valore dell’atto “contra Legem”*, in E. CORECCO, *Ius et communio*, I, (G. BORGONOVO - A. CATTANEO, CURT.) Casale Monferrato (Alessandria)-Lugano, 1997, 242; G. GHIRLANDA, *Ius gratiæ - Ius communionis. Corso di Teologia del Diritto ecclesiale*, nuova edizione, ad uso degli studenti, Roma 1977 (ristampato nel 2000), 4-5; G. GHIRLANDA, *De recta iuris ecclesialis methodo semper servanda*, in *Periodica de Re Canonica*, LXVIII [1979], 718-719; A.M. ROUCO VARELA, *Filosofía o Teología del Derecho? Ensayo se una respuesta desde el Derecho canónico*, in A.M. ROUCO VARELA, *Teología y Derecho. Escritos sobre aspectos fundamentales de Derecho canónico y de las relaciones Iglesia-Estado*, (R. SERRES LÓPEZ DE GUEREÑU, ed.) Madrid, 2003, 130.

alla luce di qualche specifico approccio (*sub specie iusti/iustitiæ*<sup>39</sup>, o *communio*, ecc.) permette di riconoscere il Diritto canonico nella sua funzione di stabilizzazione e consolidamento della vita ecclesiale sia rispetto ad acquisizioni indubitate, sia innanzi a nuovi scenari, prima antropologici che socio-culturali. Ha scritto in proposito Papa Francesco in “*Evangelii Gaudium*”:

«Nel suo costante discernimento, la Chiesa può anche giungere a riconoscere consuetudini proprie non direttamente legate al nucleo del Vangelo, alcune molto radicate nel corso della storia, che oggi ormai non sono più interpretate allo stesso modo e il cui messaggio non è di solito percepito adeguatamente. Possono essere belle, però ora non rendono lo stesso servizio in ordine alla trasmissione del Vangelo. Non abbiamo paura di rivederle. Allo stesso modo, ci sono Norme o precetti ecclesiali che possono essere stati molto efficaci in altre epoche, ma che non hanno più la stessa forza educativa come canali di vita»<sup>40</sup>.

Che le istanze così espresse possano condurre alla proposta, se non all’adozione immediata, di un nuovo “paradigma”<sup>41</sup> capace di guidare la Canonistica ad offrire un efficace e utile servizio alla vita attuale della Chiesa, pare oggi inevitabile. Un nuovo paradigma che ha ormai radici profonde nella consapevolezza e comprensione ecclesiali messe in moto dal Concilio

39 Cfr. M. DEL POZZO, *Il Diritto canonico come “insieme di realtà giuridiche” nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, XX (2008), 449; M. DEL POZZO, *Luoghi della celebrazione “sub specie iusti”*. Altare, tabernacolo, custodia degli oli sacri, sede, ambone, fonte battesimale, confessionale, Milano, 2010.

40 FRANCISCUS PP., Adhortatio apostolica: *Evangelii Gaudium*, in *AAS*, CV (2013), 1038, n. 43. Si permetta di suggerire in merito quanto già proposto a suo tempo nell’Editoriale di *Concilium* del 1965: «L’analisi e l’apprezzamento della vita storica del Diritto canonico sono indispensabili per fissare in molti casi la dottrina teologica esatta, poiché, mancando di prospettiva storica e dei dati storici canonici, una tentazione minaccia il teologo: quella di identificare delle Leggi, degli usi e dei costumi anche molto stabili (e la forza di una tale tentazione è proporzionale a questa stabilità), con delle norme di Diritto divino di carattere immutabile, quando non si abbia in effetti che delle regole canoniche che rivelino il potere discrezionale della Chiesa, che può modificarle. È per questo che il Diritto canonico può rendere alla Teologia un apprezzato servizio ed aiutarla a divenire più “cattolica”, e per conseguenza anche più “ecumenica”; a non identificarsi coi fatti storici canonici, anche se essa è loro soggiacente, informandoli» (N. EDELBY - P. HUIZING - T.I. JIMÉNEZ URRESTI, *Éditorial*, 8).

41 Dove, nell’ottica di T.S. Khun, il “paradigma” indica la costellazione di credenze, concetti, conoscenze e prospettive interpretative, condivise da una comunità (scientifica, nel suo caso) sufficientemente ampia (cfr. T.S. KUHN, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Torino, 1978, 219). «Un tal paradigma non è tanto uno ‘strumento’ operativo pratico, né una ‘tecnica’ da applicare o una ‘figura’ cui ispirarsi, ma una sorta di ‘ambiente’ (o grande orizzonte ermeneutico): un insieme di *attitudini gnoseologiche*, di *conoscenze acquisite* e di *linguaggi* (anche formali) destinati a supportarsi reciprocamente attraverso la condivisione e collaborazione dei cultori anche di diverse materie e Discipline approcciate in modo coerente partendo da presupposti comuni (anche a/pre-scientifici: politici, religiosi, esistenziali...) accolti come *ragionevolmente fondati*». P. GHERRI, *Ricerca scientifica umanistica. Iniziazione pratica*, Reggio Emilia, 2011, 111.

Vaticano II. Un nuovo paradigma che trova nella *missione* ecclesiale il suo fulcro e nella *istituzionalizzazione* la propria dinamica di base. Missione ed istituzionalizzazione che i canonisti dovranno saper cogliere come i due “poli” tra i quali si delinea e sviluppa l’intera realtà ecclesiale sia lungo i secoli, sia in ciascun luogo e tempo nei quali la Chiesa si renda presente col suo “esserci”<sup>42</sup>.

#### 4. CHIESA, CRISTO E MISSIONE

Al di là del problema – in realtà fittizio (almeno nella prospettiva che qui ci occupa) – del *quando* o da *quale* specifico *evento* sia nata la Chiesa (Pentecoste, Pasqua... o altro)<sup>43</sup>, ciò che davvero conta è che la sua “identità” (= *id quod est*) è chiara ed irrinunciabile fin dall’inizio del ministero di Gesù stesso. Un ministero fatto essenzialmente ed inequivocabilmente di “annuncio”, a cui quasi immediatamente sono stati associati dei collaboratori denominati addirittura in modo formale “inviati” (= apostoli) scelti espressamente per “mandarli a predicare” (cfr. *Mc* 3,14; 16,20; *Mt* 10,6; 24,47), in modo simile alla propria attività (cfr. *Mt* 4,17; 11,1; *Mc* 1,38-39; *Lc* 4,44; 8,1)<sup>44</sup>. Gesù stesso, nondimeno, ha letto la propria vicenda come “missione” affidatagli dal

42 La eco heideggeriana del “*da-sein*” è intenzionale poiché non esiste una Chiesa metafisica che, semplicemente, “è” (= “*sein*”). Si vedrà nel prosieguo come soprattutto la storicità sia elemento costitutivo della realtà ecclesiale, che si realizza sempre – e solo – *in* un luogo e *in* un tempo.

43 Questione, tra l’altro, non ritenuta più decisiva a livello teologico, soprattutto al di fuori delle pregresse necessità apologetiche di “dimostrare” prima di tutto attraverso veri e propri “fatti” storici la consistenza delle affermazioni dottrinali. «Dell’inizio della Chiesa non si può determinare propriamente la data, salva l’indicazione emblematica della Pentecoste dell’anno in cui Cristo morì. [...] Però l’attestarsi della riflessione sull’evento della Pentecoste non dovrà farci dimenticare che in realtà la Chiesa non sorge dal nulla in un preciso momento». S. DIANICH - S. NOCETI, *Trattato sulla Chiesa*, 3 ed., Coll. *Nuovo Corso di Teologia sistematica*, n. 5, Brescia, 2015, 116-117. «Abbiamo già accennato al problema dell’interpretazione da darsi al rapporto dell’origine della Chiesa con Gesù. La questione è classica in Ecclesiologia: ci si domanda se si possa parlare di una istituzione della Chiesa da parte del Gesù prepasquale, oppure se si debba pensare all’evento dell’ecclesiogenesi come posteriore alla Pasqua. In altre parole se è un annuncio a darle vita, lo fu l’annuncio del Regno che costituì il cuore della predicazione di Gesù, oppure l’annuncio della sua risurrezione fatto dai discepoli?». *Ivi*, 189.

44 «Nel Nuovo Testamento è effettivamente costante il parallelismo tra la “missione” del Figlio ad opera del Padre e la “missione” degli Apostoli ad opera del Figlio. Nei due casi tale “missione” non è soltanto un “invio” [...]. Si può dire dunque che “l’apostolato” degli “Apostoli” ha il suo modello e la sua sorgente nella “missione” propria del Figlio da parte del Padre e che, in un caso come nell’altro, colui che manda è presente in colui che è mandato in modo tale che è la sua opera stessa che compie l’inviato, o meglio, in modo tale che è il mandante stesso che la compie nell’inviato. Questo è vero nei due casi, quello di Gesù in rapporto con il Padre, e quello degli Apostoli in rapporto a Gesù». L. BOUYER, *La Chiesa di Dio. Corpo di Cristo e tempio dello Spirito*, Assisi (Perugia), 1971, 361-363.

Padre; una missione che egli trasmette ai suoi Apostoli in modo formalizzato<sup>45</sup> ed autorevole<sup>46</sup>: con *exousia* (cfr. *Gv* 20,21)<sup>47</sup>.

Non basta tuttavia riconoscere ed assumere che l'auto-comprensione di Gesù sia stata quella del missionario (cfr. *Gv* 4,34; 20,21): è necessario scendere più in profondità dal punto di vista *espressamente teologico*, dovendosi ammettere che non tutte le "missioni" sono uguali... e ciò non in ragione degli *strumenti* o delle *modalità* ma, molto più profondamente, in ragione del loro specifico "oggetto". Mosè, Samuele, Elia, Isaia, Geremia, Giovanni Battista, Maria di Nazareth... sono stati destinatari di vere "missioni" da parte di Dio; nessuna di queste, però, è paragonabile a quella di Gesù Cristo, esattamente per ciò che ne riguarda il "contenuto" e l'"oggetto". Un *contenuto* ed *oggetto* che non coincidono affatto con 'qualcosa' da compiere/eseguire/realizzare (com'è un "mandato"), fosse anche la Pasqua: *qualcosa* che si pone – ancora – nell'ordine delle "cose" da fare<sup>48</sup>. Un *contenuto* ed *oggetto* che, invece, dev'essere riconosciuto e colto nell'attività "originaria" di Gesù stesso: l'annuncio della "buona notizia", "*good news*" si direbbe oggi<sup>49</sup>. Ciò che il

45 In realtà bisognerebbe dire "formale" per indicare la presenza di una "forma" in senso filosofico forte (= *morphé/Gestalt*) ma l'utilizzo del termine in senso genericamente negativo (opposto a "sostanziale") toglierebbe incisività all'affermazione.

46 Anziché "autoritario" nel senso di precettivo e costrittivo (e sanzionatorio/punitivo) come lo intese, invece, K. Mördsdorf: «I pieni poteri conferiti agli Apostoli si fondano su un *formale atto di delega*. L'Apostolo è il rappresentante del Signore, non solo in senso simbolico, ma, soprattutto, in *modo vincolante per il Signore*. In tutto ciò che l'Apostolo chieda in nome del Signore, egli ha, poiché rappresenta la Persona del Signore, il *diritto all'obbedienza* che sarebbe *dovuta al Signore stesso*» (K. MÖRSDORF, *Fondamenti*, 237 – corsivi non originari). «La sanzione, che il Signore ha legato per sempre alla Sua missione, mostra chiaramente la struttura giuridica della Parola di Dio, "Chi crede e si fa battezzare, verrà salvato, ma chi non crede, sarà condannato" (*Mc* 16,16). In quest'imperiosa maniera può parlare solo chi sappia d'essere il Signore e possa chiedere obbedienza, poiché è il Signore. [...] La persona del Figlio di Dio diventato uomo, quindi, è completamente in primo piano, in modo tale che venga deciso sulla salvezza o sulla condanna dal sì o dal no detto a Lui. "Chi crede in Lui non sarà condannato, ma chi non crede è già stato condannato, dal momento che non ha creduto nel nome del Figlio Unigenito" (*Gv* 3,18). Con la stessa forza con la quale il Signore ha annunciato la Parola, questa continua a vivere nella Chiesa. Il Signore ha creato per questo il presupposto, scegliendosi gli Apostoli come Suoi rappresentanti con pieni poteri giuridici. L'Apostolo è il rappresentante del Signore, non solo in senso figurato, ma anche in azioni vincolanti per il Signore. In tutto ciò che l'Apostolo, ed il suo successore nella missione apostolica, ordina nel nome del Signore, egli ha diritto, poiché rappresenta la persona del Signore, all'obbedienza dovuta al Signore stesso». *Ivi*, 184-185.

47 «Gesù manda i suoi discepoli in missione in forza della sua *exousia* che gli è data in pienezza, sul cielo e sulla terra, nella sua risurrezione». S. DIANICH, *La missione della Chiesa, i laici e la sacra potestas. Una riflessione teologica*, in S. DIANICH, *Diritto e Teologia. Ecclesiologia e Canonistica per una riforma della Chiesa*, Bologna, 2015, 143.

48 Gli Evangelisti sono concordi in questo: solo ad un certo punto Gesù iniziò a parlare ai discepoli di quello che avrebbe dovuto "accadere" (cfr. *Mt* 16,21 e paralleli), collocandolo nell'ordine dei "fatti": un ordine del tutto diverso da quello in cui consisteva la sua *missione*, sebbene non indipendente.

49 Sebbene, per contro, anche a livello liturgico il termine "Vangelo" venga ordinariamente tradotto con "*Gospel*", secondo tutt'altra prospettiva.



primo e l'ultimo Evangelista (in termini cronologici) hanno ben colto nell'intraprendere la loro opera: «Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio» (*Mc* 1,1); «Dio, nessuno lo ha mai visto: / il Figlio unigenito, che è Dio / ed è nel seno del Padre, / è lui che lo ha rivelato» (*Gv* 1,18). Un oggetto e contenuto che l'Evangelista Luca, nella propria peculiare prospettiva teologica, non esita a rendere davvero costitutivo dell'opera di Gesù e della sua stessa identità:

«Lo Spirito del Signore è sopra di me; / per questo mi ha consacrato con l'unzione / e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, / a proclamare ai prigionieri la liberazione / e ai ciechi la vista; / a rimettere in libertà gli oppressi, / a proclamare l'anno di grazia del Signore» (*Lc* 4,18-19).

Ciò in cui consiste in modo originario ed originante l'opera/missione di Gesù (= l'annuncio della buona notizia) è esso stesso essenzialmente caratterizzato dall'essere *annuncio*: un annuncio il cui contenuto è (fuor da ogni tautologia) l'annuncio stesso! Come una poesia o un brano musicale che “sono” ciò che contengono/esprimono/comunicano. È il gioco sintattico di Marco attraverso l'utilizzo di un genitivo indecidibilmente oggettivo e soggettivo allo stesso tempo (cfr. *Mc* 1,1): la buona notizia “di” Gesù (= quella che Lui stesso ha annunciato, all'inizio), ma anche quella che Lui stesso costituisce, dopo la Pasqua.

Si tratta, qui, di superare – con vero impeto teologico – i riduzionismi scolastico-metafisici che hanno via via trasformato la “Rivelazione” da *evento*<sup>50</sup> a – mero – *contenuto informativo*: l'originaria “buona notizia” per l'esistenza personale (cfr. *Lc* 4,18-19) fatta conoscere «perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza» (*Gv* 10,10) trasformata in una serie di “informazioni” sul cosmo intero<sup>51</sup>. Lo stesso Apostolo Paolo (in persona o pseudo-epigraficamente) aveva già messo a fuoco e proposto il corretto approccio e la giusta prospettiva quando identificò il “mistero”, nascosto da secoli ma rivelato in Cristo, con l'espressione, più esistenziale che *informativa*, «Cristo in voi, speranza della

50 La prospettiva che qui si propone non ha alcuna connessione (né connettibilità) con le istanze teologiche della c.d. Teologia dialettica di barthiana ispirazione alla quale anche un certo numero di teologi cattolici *mittel*-europei hanno fatto riferimento nei decenni trascorsi (in merito si veda: J. MOLTSMANN [cur.], *Le origini della Teologia dialettica. Karl Barth, Heinrich Barth, Emil Brunner, Rudolf Bultmann, Friedrich Gogarten, Edward Thurneisen*, Coll. *Biblioteca di Teologia contemporanea*, n. 25, Brescia, 1976).

51 Quelle stesse intorno a cui si concentrò la questione più radicale della vicenda di Galileo Galilei... superata *solo* a circa un secolo dalla “Æterni Patris” (cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad eos qui conventui Romæ habito “De sententia, sæculo XVII volvente, super Galilæi doctrinis pronuntiata” interfuerunt*, 31 octobris 1992, in *AAS*, LXXXV [1993], 764-772).

gloria» (*Col* 1,27)<sup>52</sup>. Un concetto ricorrente nella predicazione paolina, nella quale – generalmente – “mistero” non ha portata nozionale ma riferito all’evento Cristo<sup>53</sup>.

Che la missione di Cristo (= ciò che egli fece) sia stata fondamentalmente *annuncio* e che il contenuto di tale missione (= ciò che egli disse) sia stato, a sua volta, “annuncio” non lasciano dubbi sulla *identificazione/identità* tra *missione* ed *annuncio*: la missione non è “qualcosa” che Cristo affida – quasi estrinsecamente – agli Apostoli dopo la Pasqua... come se si trattasse di qualcosa di nuovo, ulteriore, successivo. La missione affidata agli Apostoli è esattamente la *continuazione dell’attività evangelizzatrice* di Gesù stesso! Il buon annuncio (= *euanghélion*) proclamato inizialmente da Gesù continua ad essere proclamato dai suoi Apostoli e dai discepoli tutti: è questa *continuità strutturale* – che l’Evangelista Luca evidenzierà in modo esplicito – che rende fondamentalmente inutile la ricerca del “momento/fatto preciso” dell’*incipit* della Chiesa come tale. Essa, infatti, è come “contenuta” (= presunta, supposta) nell’essenza stessa dell’annuncio che le è stato affidato. D’altra parte: un “annuncio” (= *news*) che perda il proprio “interesse”, il proprio “mordente” sulla vita dei suoi destinatari e smetta di essere proclamato e diffuso diventa una semplice informazione (= *data*): esattamente come accade alle c.d. notizie che ogni giorno riempiono i giornali e, dal giorno successivo, passano all’archivio di ciò che, semplicemente, “è accaduto”. In quest’ottica si sono sviluppate, soprattutto lungo il Novecento, le Teologie basate sull’*evento Cristo* anziché sulla dottrina proclamata da Cristo<sup>54</sup>.

Un profilo costitutivo e funzionale di questo tipo non è facilmente riconducibile alle dinamiche socio-culturali, né filosofiche, né propriamente religiose, che l’umanità conosce e mette in atto da sempre<sup>55</sup>: le travalica e

---

52 L’attribuzione, e conseguente datazione, della Lettera ai Colossesi rimane ancor oggi discussa, sebbene non la si collochi generalmente oltre l’anno 80 (cfr. R. FABRIS, *Lettera ai Colossesi*, in AA.VV., *Le Lettere di Paolo*, III, Roma, 1980, 58-62), elemento comunque sufficiente alla presente trattazione.

53 Si vedano in merito: *1Cor* 2,1; *Ef* 1,9; 3,3.4; 6,19; *Col* 1,26; 4,3; *ITm* 3,9.16. Altri usi significativi fanno comunque riferimento al “piano salvifico di Dio”, lasciando ben poca residualità.

54 Il riferimento, solo indiretto, è alla linea proposta da K. Barth con la sua Teologia dialettica accolta e sviluppata poi anche in ambito cattolico nel suo nucleo fondamentale da autori come, p.es., H.U. von Balthasar (cfr. H.U. VON BALTHASAR, *Mysterium paschale*, in J. FEINER - M. LÖHRER [edd.], *Mysterium Salutis*. VI. *L’evento Cristo*, 2 ed., Brescia, 1973, 171-412).

55 Delle quali con maestria Max Weber ha fornito una lettura sostanziale difficilmente superabile, almeno nell’ottica del “potere” che in esse si genera ed al quale le stesse finiscono poi per essere finalizzate (si veda in modo generale l’opera: M. WEBER, *Economia e società*. I. *Sociologia della Religione*, Milano, 1968 – orig.: 1922).

le travolge, trasferendo alla Comunità, radunata per ascoltare e proclamare nuovamente questo annuncio (= la *Ekklesiā*), la propria stessa dinamicità ed estroversione<sup>56</sup>. Proprio tale dinamica, nondimeno, ha sempre caratterizzato la vita ed attività ecclesiali, impedendo alla Chiesa d'identificarsi troppo immediatamente con un'unica etnia (a differenza dell'Ebraismo) oppure con un unico assetto socio-politico (a differenza dell'Islam). L'inarrestabile spinta missionaria che il Cristianesimo, soprattutto occidentale, ha sempre saputo e continuato ad esprimere – nonostante i continui tentativi di sua “reclusione” entro i confini politici di questo o quell'altro Impero<sup>57</sup> – ne rimane la controprova più efficace.

Il Vangelo non è “pensiero” ma “annuncio”! Non è una “idea” ma una “notizia”!<sup>58</sup> Per questo la “missione” non può essere intesa – semplicisticamente – come una “attività” che la Chiesa svolge, ma come la “identità” stessa che la Chiesa deve continuamente ri-scoprire e ri-assumere, non potendo evitare a se stessa di rimanerne *profondamente condizionata* proprio nella sua stessa identità e consistenza<sup>59</sup>. È stata questa una delle maggiori consapevolezza maturate e conseguite attraverso il Concilio Vaticano II e recepite con chiarezza da molta Teologia degli ultimi decenni.

## 5. CHIESA, MISSIONE E PASTORALE

Come ben documentato da Severino Dianich già quarant'anni fa<sup>60</sup>: la connessione tra Chiesa e (sua) missione, al di là di molte ‘presunzioni’ post-conciliari<sup>61</sup>, è una delle tematiche teologiche portanti del Novecento europeo, sia

56 In realtà non sempre compatibile con la semplice “*memoria Christi*” che s'incontra nella Teologia contemporanea; vedasi, p.es.: S. DIANICH, *La missione della Chiesa, i laici*, 133; S. DIANICH, *L'autorità nella Chiesa*, in S. DIANICH, *Diritto*, 115-116; S. DIANICH - S. NOCETI, *Trattato*, 207.

57 Quello Romano, prima, quello Sacro-Romano, poi, quelli rinascimentali e coloniali, in seguito... Le cristianissime o cattolicissime Nazioni, ecc.

58 L'aver già identificato il *contenuto* di tale notizia con l'*evento Cristo* come tale, esonera in questa sede dal doversi occupare di elementi di maggiore puntualità dal punto di vista ‘nozionale’, come accade invece in ambito espressamente teologico ponendo l'accento su vari e differenti – possibili – nuclei fondamentali della predicazione (= annuncio) di Gesù: il Regno, la salvezza, ecc. (si veda, esemplificativamente: S. DIANICH - S. NOCETI, *Trattato*, 90-114 sul – solo – tema del “Regno”).

59 «La missione della Chiesa dipende da ciò che la Chiesa è e dalla coscienza che essa ha di se stessa, coscienza non abbandonata in balia della storia o delle capacità interpretative delle Scienze umane, ma riferita all'origine dell'evento ecclesiale». S. SEGOLONI RUTA, *Tradurre il Concilio in italiano. L'Associazione teologica italiana soggetto di recezione del Vaticano II*, Milano, 2013, 177.

60 Cfr. S. DIANICH, *La missione della Chiesa nella Teologia recente*, in ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA, *Coscienza e missione di Chiesa*, Assisi (Perugia), 1977, 137-206.

61 «Anche nel campo cattolico [...] sarebbe difficile sostenere che sia stato il Concilio a rappresentare il punto determinante di certe svolte del discorso». *Ivi*, 138.

riformato che cattolico, già a partire dagli anni '40 del secolo scorso<sup>62</sup>. L'autore osservava tuttavia – già al tempo – che «il dibattito sulla missione della Chiesa si svolge quasi sempre su terreni diversi da quello dell'Ecclesiologia»<sup>63</sup>, segnatamente ciò che è oggi di solito indicato come “Teologia politica”<sup>64</sup>, evidenziando così una circostanza in qualche modo strutturale che ha impedito alla Canonistica, nella sua maggior parte, di considerare adeguatamente il tema della missione in relazione all'identità (o natura) ecclesiale, soprattutto negli anni della revisione codiciale (= gli stessi nei quali l'autore scriveva) e della redazione finale del *CIC* del 1983, che all'azione missionaria della Chiesa dedica espressamente solo 12 Canoni (cfr. Cann. 781-792). Studiando con attenzione la tematica a partire già dalle sue radici prebelliche, l'allora giovane ecclesiologo sollecitava la necessità di «ripensare tutta l'Ecclesiologia per poterla riscrivere facendo della missione non già uno dei suoi capitoli, bensì la sua dimensione fondamentale»<sup>65</sup>, partendo con rinnovato vigore dai maggiori testi conciliari in materia: *LG* 17 (v. *infra*) e *AG* 2<sup>66</sup>, oltre che dalla prospettiva sviluppatasi poi a partire soprattutto da “*Gaudium et Spes*” in ragione di una concezione dei rapporti Chiesa-mondo non esattamente continuativa rispetto a quelli del Concilio precedente, e della mentalità che lo aveva supportato<sup>67</sup>.

L'approccio va tuttavia ampliato evidenziando un fattore decisivo per la delineazione e lo sviluppo della tematica, sino ad oggi scarsamente considerato

---

62 Cfr. *ibidem*.

63 *Ibidem*. Secondo P. Lefebvre, già nel 1954, «La Teologia missionaria dovrebbe semplicemente ritornare a coincidere con una buona Ecclesiologia» (S. DIANICH, *La missione della Chiesa nella Teologia*, 140); si vedano in merito: P. LEFEBVRE, *À propos de quelques déviations de l'idée missionnaire*, in *Église Vivante*, VI (1954), 339-343; P. LEFEBVRE, *La Théologie missionnaire de Gustav Warneck*, in *Neue Zeitschrift für Missionwissenschaft*, XI (1955), 15-29.

64 Nel significato di Teologia delle realtà terrene e del vivere storico, secondo l'indirizzo impresso alla formula (non senza dissensi e questioni) soprattutto da Moltmann e Metz (cfr. J. MOLTSMANN, *Theologie der Hoffnung*, München, 1964; J.B. METZ, *Zur Theologie der Welt*, München, 1968; K. FÜSSEL - J.B. METZ - J. MOLTSMANN, *Ancora sulla "Teologia politica": il dibattito continua*, Brescia, 1975; J.B. METZ, *Sul concetto della nuova Teologia politica 1967-1997*, Brescia, 1998). Alle riflessioni teologiche maturate in quest'ambito vanno ricondotte una parte significativa dei nuovi atteggiamenti sollecitati da “*Gaudium et Spes*” (cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, *Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis: Gaudium et Spes*, in *AAS*, LVIII [1966], 1025-1120), oltre che le linee teologiche di riferimento per la c.d. Teologia della liberazione affermatasi dagli anni Sessanta del Novecento.

65 S. DIANICH, *La missione della Chiesa nella Teologia*, 139.

66 «La Chiesa peregrinante per sua natura è missionaria, in quanto essa trae origine dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito santo, secondo il disegno di Dio Padre». CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, *Decretum de activitate missionali Ecclesiae: Ad Gentes*, in *AAS*, LVIII (1966), 948.

67 Basti in questo riprendere, icasticamente, uno dei simboli di quella concezione: il “Sillabo” di Pio IX (cfr. PIUS PP. IX, *Syllabus complectens præcipuos nostræ ætatis errores qui notantur in Encyclicis aliisque apostolicis Litteris santissimi domini nostri Pii Papæ IX*, in *ASS*, III [1867], 168-176), non certo disdegnato dall'omonimo primo successore.

(almeno dai canonisti): il *rapporto tra missione e Pastorale*, che Dianich (in tale sede) non affrontò espressamente ma sul quale continua ad offrire un contributo sostanziale attraverso la sua riflessione, intrapresa a partire dall'evoluzione del concetto di missione ecclesiale.

«Quando P. Charles lanciava la formula della “*plantatio Ecclesiae*” come scopo della missione e sosteneva che il missionario è incaricato non di salvare le anime, ma di instaurare dove ancora non esiste, il mezzo ordinario della salvezza, ossia la Chiesa visibile, portava fuori dalle angustie dell'individualismo astorico il tema della salvezza cristiana aprendolo, se pure con inadeguatezza di strumenti, alla sua dimensione ecclesiologica»<sup>68</sup>.

La prospettiva così suggerita è fondamentale per la Canonistica, non solo poiché scardina dal punto di vista teologico il presupposto indubitato della *salus (singularum) animarum*<sup>69</sup> per inaugurare una prospettiva propriamente ecclesiologica<sup>70</sup> ma, molto maggiormente, perché permette di cogliere – riproponendolo a rovescio – ciò che, in realtà, aveva causato l'effettiva *fine della missione* nella Chiesa antica, trasformandola nella “Pastorale”. Va infatti riconosciuto che

«in un ‘quadro di riferimento’ determinato dalla limitata conoscenza del pianeta e da una prospettiva storica scorciata, in forza di un'accentuata escatologia apocalittica, ben presto nella Chiesa del primo secolo si affermò l'idea che la missione, essenziale opera degli Apostoli, era stata da loro stessi fundamentalmente compiuta. Non si può neanche escludere che questa fosse la loro stessa convinzione, se pensiamo che Paolo scrivendo ai Romani prevede un suo viaggio in Spagna, per il desiderio di raggiungere l'estremo Occidente in modo che la sua opera potesse risultare, in fine, totalmente compiuta: dall'Oriente all'Occidente»<sup>71</sup>.

Partendo così dal «presupposto che la fede cristiana sia già condivisa da tutta la popolazione del Paese, non si pone al centro della vitalità della

68 S. DIANICH, *La missione della Chiesa nella Teologia*, 141. Il riferimento è a: P. CHARLES, *Dossiers de l'action missionnaire. Manuel de Missiologie*, Bruxelles, 1938.

69 Cfr. P. GHERRI, *Pastorale ordinaria e Pastorali speciali: note canonistiche sui rapporti tra Chiese particolari e clero religioso*, in *Convivium Assisiense*, XVII (2015), 187-196 *passim*.

70 «È il passaggio dalla “missione” al “compito pastorale” a contenere spesso dentro di sé la strozzatura individualistica, quando missione e compito pastorale restano determinati da un'Ecclesiologia della struttura invece che dell'evento, da una Teologia della Chiesa nella quale, in maniera esplicita o nascosta, si pensa la Chiesa esistente quando esiste il suo apparato sociale, dal quale essenzialmente tutta la sua operosità emana, e non quando esiste il fatto comunione come soggetto del suo agire». S. DIANICH, *La missione della Chiesa nella Teologia*, 199.

71 S. DIANICH - S. NOCETI, *Trattato*, 244.

Chiesa l'impegno della comunicazione della fede, ma la cura pastorale dei credenti»<sup>72</sup>. In tal modo però, già prima del IV-V secolo

«l'idea della missione compiuta ha comportato una sostituzione, al centro, di quella che si è felicemente chiamata la 'cura delle anime' al posto dell'evangelizzazione vera e propria. Si opera in questo paradigma con il presupposto che il mondo, o almeno tutta la popolazione del proprio territorio, è cristiana e che il compito della Chiesa, o meglio dei suoi ministri ordinati, è quello di aiutare gli altri cristiani, i laici, a salvarsi l'anima. Il presupposto di operare all'interno di un Paese cristiano porta con sé anche il convincimento che la società intera, con la sua struttura sociale e politica, è cristiana»<sup>73</sup>.

Conseguenza immediata di tale autocomprensione fu l'esaurirsi della missione ecclesiale, ridotta ormai a "riprodurre se stessa", cosicché «il lavoro pastorale interno alla Comunità» non fu più «inteso propriamente come parte della missione della Chiesa»<sup>74</sup> e tutto fu indirizzato alla "*suprema Lex*" della *salus animarum*, identificando la missione con la sola – eventualissima – attività in *Partibus infidelium*, avendola ormai ridotta alla «stretta finalità della fondazione di nuove Chiese o della cooptazione a sé di nuovi fedeli»<sup>75</sup>.

Uno stato di cose che, all'interno dei confini del Sacro Romano Impero<sup>76</sup>, si congelò per oltre mille anni, fino alla necessaria presa di coscienza, dal XVI secolo, dell'esistenza di 'nuovi mondi' in cui la Chiesa non stava ancora esercitando il proprio «dovere di salvare con la predicazione del Vangelo e il Battesimo le anime degli infedeli»<sup>77</sup>. L'istituzione della Congregazione "*De propaganda fide*" nel 1622, per di più, se da un lato arricchiva l'*opus Ecclesiae* affiancando (nuovamente) la missione alla Pastorale, dall'altro fece però della missione un'attività da svolgere, in modo sostanzialmente isolato

72 *Ivi*, 265. «Si concepisce [...] la missione semplicemente come strutturazione di mezzi specifici di salvezza, che vengono poi ridotti alla Parola e al Sacramento, elementi manipolati esclusivamente dalle strutture gerarchiche della Chiesa, con la conseguenza di una grave clericalizzazione della missione». S. DIANICH, *La missione della Chiesa nella Teologia*, 176.

73 S. DIANICH - S. NOCETI, *Trattato*, 245.

74 S. DIANICH, *La missione della Chiesa nella Teologia*, 147 (entrambe).

75 *Ivi*, 148. «Al ministero dei preti e dei Vescovi incombeva solo quella *cura animarum* dalla quale i cristiani dovevano essere sostenuti per vivere da cristiani e salvarsi l'anima». S. DIANICH, *Chiesa locale e Chiesa universale nello sviluppo storico dell'Ecclesiologia*, in S. DIANICH, *Diritto*, 87 (saggio già pubblicato nel 1995).

76 Identificato di fatto con la Chiesa occidentale.

77 *Ibidem*. Resta sempre di grande suggestività il pensiero di san Francesco Saverio in merito: «Percorro con assiduità i villaggi, amministro il Battesimo ai bambini che non l'hanno ancora ricevuto. Così ho salvato un numero grandissimo di bambini, i quali, come si dice, non sapevano distinguere la destra dalla sinistra» (G. SCHURHAMMER - J. WICKI [edd.], *Epistolae S. Francisci Xaverii aliaque eius scripta*, I, Coll. *Monumenta historica Societatis Iesu*, LXVII, Romæ, 1944, 147-148; 166-167, Lett. 20 ott. 1542, 15 gennaio 1544).

(= altrove) rispetto alla Pastorale stessa, vista pure la concezione e attuazione esclusivamente pontificia di tale attività<sup>78</sup>. Un'attività, per di più, affidata quasi esclusivamente ai religiosi attraverso l'istituto canonico della "Commissio"<sup>79</sup>, giunto quasi alle porte del Vaticano II. Il forte impegno pastorale che segnò l'applicazione del Concilio di Trento nei territori europei contribuì significativamente a fossilizzare la dicotomia, ai limiti della contrapposizione<sup>80</sup>.

Il forte sviluppo ecclesiologico derivato dal Concilio Vaticano II – a parziale bilanciamento di quello altrettanto decisamente sacramentale del Concilio Tridentino – ha costretto, in certo modo, la Teologia, ma anche l'intera autocoscienza ecclesiale a riprendere in mano la questione all'interno di un quadro dogmatico di maggior respiro ed articolazione. Tra le chiavi di volta del nuovo corso può collocarsi il ricupero della «idea ottocentesca del Möhler<sup>81</sup> della Chiesa come continuazione dell'Incarnazione» cosicché «la missione della Chiesa è più semplicemente e molto più ampiamente la stessa missione di Cristo nel mondo»<sup>82</sup>. La prospettiva muta radicalmente poiché, in tal modo,

«non è che la Chiesa abbia una missione da compiere: essa semplicemente deve collocarsi sulle strade della storia di Dio, poiché è la missione del Figlio e dello

78 Cfr. S. DIANICH, *Chiesa locale*, 86.

79 «Il s'agit d'un système juridique en vertu duquel le Saint-Siège – ad suum beneplacitum – confie, temporairement, un territoire de mission déterminé à un Institut, avec obligation pour celui-ci de l'évangéliser en envoyant le personnel, et en fournissant les moyens adéquats, jusqu'à la fondation d'une Église locale. Le Saint-Siège, pour sa part, conservant le gouvernement du territoire, s'engage, au moins de fait, à choisir le Supérieur ecclésiastique parmi les membres de l'Institut et à ne pas envoyer sans son consentement des missionnaires qui n'en font pas partie. A l'époque, vu le besoin de plus en plus croissant d'une structure juridique pour les territoires de mission, il va sans dire que ce système convenait bien à la Propaganda Fide. Cette dernière instance romaine visait, par le ius commissionis, à centraliser la mission de la propagation de la foi minée par certains obstacles tel le "droit de patronage" (Portugal et Espagne); elle visait aussi à régler les rapports entre les Vicaires, les Préfets apostoliques et les religieux non disposés à renoncer aux privilèges et facultés concédés par le Saint-Siège». L.M. PASINYA, *L'élaboration du ius particolare par les Églises d'Afrique*, in M. AOUN - J.-M. TUFFERY-ANDRIEU (CULT.), *Le ius particolare dans le Droit canonique actuel*, Coll. *Canonica*, Perpignan, 2013, 54.

80 «La Teologia della "plantatio Ecclesiae" è sempre vissuta legata alla distinzione, piuttosto rigida, fra il concetto di "missione" e quello del "compito pastorale"». S. DIANICH, *La missione della Chiesa nella Teologia*, 199.

81 Della significativa opera dell'autore si segnalano, emblematicamente: J.A. MÖHLER, *Die Einheit in der Kirche oder das Prinzip des Katholizismus dargestellt im Geiste der Kirchenväter der drei ersten Jahrhunderte*, Tübingen, 1825 (L'unità nella Chiesa o il principio del cattolicesimo esposto nello spirito dei Padri della Chiesa dei primi tre secoli); J.A. MÖHLER, *Symbolik oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der Katholiken und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntnisschriften*, Mainz, 1832 (Simbolica o esposizione delle controversie dogmatiche tra cattolici e protestanti secondo le loro pubbliche professioni di fede). Per un primissimo approccio al pensiero ecclesiologico dell'autore si veda: R. REPOLE, *Chiesa*, Coll. *Le parole della fede*, Assisi (Perugia), 2015, 92-97.

82 S. DIANICH, *La missione della Chiesa nella Teologia*, 142 (entrambe).

Spirito che la crea. Per questo motivo vale l'affermazione [...] che non si può intendere la missione dalla Chiesa ma che al contrario si dovrà intendere la Chiesa dalla missione»<sup>83</sup>.

Diventa facile, a questo punto, comprendere – ed assumere – che «la missione è l'accadere della Chiesa dentro il cammino storico del mondo»<sup>84</sup>: «La missione quindi non è qualcosa di successivo, di conseguente all'evento, ma è l'evento stesso»<sup>85</sup>.

## 6. CHIESA E COSTITUTIVITÀ MISSIONARIA

Come già evidenziato: il rapporto tra Chiesa e (sua) missione non è soltanto identitario e costitutivo (cioè *in origine* – v. *supra*) ma è pure costituente (cioè *in itinere* e *pro futuro*), cosicché sia la *dinamica missionaria* a svolgere la funzione di vera e propria configurazione della Chiesa stessa in vista del suo (continuare ad) esistere ed operare. Il fatto è ormai assodato in ambito teologico, soprattutto dopo la decisa presa di coscienza del Concilio Vaticano II alla fine del secondo capitolo di “*Lumen Gentium*”:

«Come infatti il Figlio è stato mandato dal Padre, egli stesso ha mandato gli Apostoli (cfr. *Gv* 20,21) dicendo: “Andate e ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro a osservare tutto quanto vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo” (*Mt* 28,19-20). E questo solenne comando di Cristo di annunciare la verità della salvezza, la Chiesa l’ha ricevuto dagli Apostoli per adempierlo sino all’ultimo confine della terra (cfr. *At* 1,8). Essa fa quindi sue le parole dell’Apostolo: “Guai a me se non predicassi il Vangelo” (*ICor* 9,16) [...]. È spinta infatti dallo Spirito santo a cooperare perché sia mandato ad effetto il piano di Dio, il quale ha costituito Cristo principio di salvezza per il mondo intero. Predicando il Vangelo, la Chiesa attira gli uditori alla fede e alla professione della fede, li dispone al Battesimo, li toglie dalla schiavitù dell’errore e li incorpora a Cristo, affinché crescano in lui per la carità fino alla pienezza»<sup>86</sup>.

83 *Ivi*, 173. «Il vero problema della missione non consisterebbe quindi nella domanda: “Cosa fa la Chiesa?”, ma nella domanda: “Come si fa la Chiesa?”». *Ivi*, 183 (con esplicito riferimento a: G. COLOMBO, *Dove va la Teologia sacramentaria?*, in *La Scuola Cattolica*, CII [1974], 673-717).

84 S. DIANICH, *La missione della Chiesa nella Teologia*, 206.

85 *Ivi*, 205.

86 CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, *Lumen Gentium*, n. 17.



Una presa di coscienza a cui fanno eco teologi d'ogni impostazione, specializzazione e prospettiva:

«L'essenza della Chiesa è intimamente missionaria perché il Regno cresce, quasi emergendo dal suolo del mondo e gli uomini ne sono – lo sappiamo o meno – *co-agonisti*. Il *protagonista*, Gesù Cristo, mostra questa unità originaria di Chiesa-mondo nel disegno di Dio (cfr. *Gv* 17,21) perché in Lui e attraverso di Lui il Regno dei cieli è definitivamente in atto. Questo quadro ecclesiologico tende ad assicurare il dinamismo vitale che solo spiega la ragion d'essere della Chiesa: fa trasparire, in quanto “*Sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità del genere umano*” (*LG* 1), il volto stesso di Cristo»<sup>87</sup>.

«La Chiesa non esiste per se stessa, ma dovrebbe essere lo strumento di Dio, per radunare gli uomini intorno a lui, per preparare il momento in cui Dio sarà tutto in tutti (*1Cor* 15,28)»<sup>88</sup>.

«La Chiesa esiste per evangelizzare. Questa non è una delle tante possibili letture della vita della Chiesa che si possono dare: si tratta invece di una evidenza che emerge dalla stessa nascita della Chiesa e inerisce il suo mistero al punto tale che possiamo sicuramente dire che se, per assurdo, la Chiesa smettesse di evangelizzare, non sarebbe più Chiesa. [...] Essa [...] organizza la propria struttura dandosi dei ministri dediti alla custodia dell'autentico annuncio. Questo punto iniziale non dice soltanto il primo momento cronologico della vita ecclesiale, ma ne rivela il profondo significato: perché l'annuncio del Vangelo raggiunga tutti e attraverso la storia di generazione in generazione è necessaria una Istituzione che, a prescindere dai singoli, sia capace di custodire e trasmettere l'annuncio»<sup>89</sup>.

«Il Concilio Vaticano II ha richiamato il fatto che la Chiesa è [...] missionaria per natura sua (cfr. *AG* 2); e che tutti i soggetti ecclesiali ne sono, perciò, responsabili»<sup>90</sup>.

Non si tratta, però, di semplici affermazioni – tanto profonde quanto eterree – ma di vere *acquisizioni strutturali*, soprattutto in ambito ecclesiologico, al punto che:

«Se [...] l'annuncio è il principio esplicativo della dinamica dell'ecclesiogenesi e se l'ecclesiogenesi è il più adeguato modello euristico in Ecclesiologia, ne

87 A. SCOLA, *Per una Ecclesiologia “di missione”*, in AA.VV., *In Cristo nuova creatura*, Roma, 2001, 128-129.

88 J. RATZINGER, *La comunione nella Chiesa*, Cinisello Balsamo (Milano), 2004, 135.

89 S. SEGOLONI RUTA, *Chiesa e sinodalità. Indagine sulla struttura ecclesiale a partire dal Vaticano II*, in *Convivium Assisiense*, XIV (2012), n. 2, 65-66.

90 R. REPOLE, *Chiesa*, 144.

dobbiamo derivare che tutta la comprensione della Chiesa passa attraverso la comprensione del suo atto missionario fondamentale, quello della comunicazione della fede»<sup>91</sup>.

«Sarebbe assai difficile [...] contestare che la comunicazione della fede sia l'elemento essenzialmente costitutivo, la *essentia metaphysica rei*, della missione: è questo un servizio all'uomo che la Chiesa può rendergli e che nessun altro fuori della Chiesa può rendere al mondo»<sup>92</sup>.

«È indubbio che i testi conciliari ci offrono una visione di missione che si allarga; e che porta a vedere la Chiesa stessa come frutto della missione divina, chiamata a continuarla nella storia, in *modo connaturale al suo stesso essere*. La missione, cioè, è *espressione dell'essere stesso della Chiesa*»<sup>93</sup>.

La Canonistica più avveduta, per parte propria, aveva già proposto tale approccio con sicurezza, traendone luce per la stessa consistenza dell'esperienza giuridica ecclesiale nella sua specifica collocazione entro i confini della storia umana, vista la natura espressamente *esistenziale* (e *non nozionale*) dell'annuncio evangelico:

«La missione divina universale affidata da Cristo alla Chiesa è missione *storico-salvifica*. In quanto [...] *storica* o per il fatto di essere realizzata storicamente riveste la Chiesa della nota di storicità, cioè, della responsabilità di agire con attuazioni di densità e consistenza storica che si è soliti riassumere nell'attuazione delle 'tre funzioni' (*tria munera*), nelle quali rinchiede e trasmette, nell'attuarla, l'efficacia salvifica. Tuttavia per questa attuazione, che deve realizzarsi e solo può realizzarsi con attuazioni concrete, Cristo lasciò alla sua Chiesa la responsabilità e la necessità di determinare in concreto tali 'forme concrete' storiche di attuazione. [...] Tale fondazione 'generica' responsabilizza precisamente gli inviati a decidere le forme concrete, il funzionamento concreto e l'ordine concreto di compimento di tale missione o attuazione delle tre funzioni e di quanto esse implicano. Sorge così uno '*Ius canonicum*', nel cui ambito sistematico entrano decisioni molto varie in ragione dell'oggetto – attuazione – a cui si riferiscono: ai Sacramenti ed all'amministrazione dei beni ecclesiastici o al computo del tempo, per citare alcuni esempi. E determinare il tempo non è qualcosa di sacramentale, anche se i Sacramenti si realizzano necessariamente in un tempo e in uno spazio concreti»<sup>94</sup>.

---

91 S. DIANICH - S. NOCETI, *Trattato*, 241. Il concetto di "ecclesiogenesi" è proprio degli autori in parola e rimanda ad un «"modello di come accade qualcosa", che [...] servirà da vero strumento cognitivo, capace di svelare la struttura dell'esperienza ecclesiale fondamentale» (*ivi*, 166).

92 *Ivi*, 266.

93 R. REPOLE, *Chiesa*, 145 (corsivi non originari).

94 T.I. JIMÉNEZ URRESTI, *La Ciencia del Derecho canónico o Canonística, es Ciencia teológica?*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, XLI (1985), 27 (corsivi italiani originari).

In tal modo la Chiesa, in quanto strumento efficace dell'azione salvifica di Dio nel mondo e per il mondo,

«*sorge nella e per l'attuazione o compimento della missione divina, precisamente come esigenza della natura storica di questa missione divina storico-salvifica e universale ad extra e ad intra: Cristo, nell'affidarla responsabilizzò la sua Chiesa non solo a realizzare o esercitare storicamente questa missione di efficacia salvifica, ma anche e specificamente ad attuarla o esercitarla prendendosi cura della sua efficacia storica, rivestendone l'attuazione di efficacia storica [...]. Il suo storicizzarsi e storicizzare non è solo per mera necessità-legge naturale di contattare i destinatari, ma perché Dio ha assunto questa necessità-legge per il proprio disegno divino di salvarci attraverso la via storica della missione. Tra questo principio e l'attuazione storica della missione sta la missione. Se alla Chiesa non fosse stata affidata tale missione, non avrebbe motivo per esigere una ragione teologica specifica per giustificare il fenomeno canonico: poiché il fine della storicizzazione di questa missione è incarnare l'efficacia salvifica della missione nell'attuazione storica di questa stessa missione: questa storia è il veicolo storico della salvezza. E il fine del fenomeno canonico è ottenere che si compia storicamente bene la sua missione»<sup>95</sup>.*

Tale missione, infatti, non può essere identificata

«*con una realtà precostituita, senza rapporto con la storia, da trasferire, poi, nel mondo come in una regione straniera, quasi come un'opera che vi si sovrapponga dall'esterno. Ne deriverebbero, tra l'altro – come purtroppo è successo e succede –, la sua inesorabile inincidenza e, per finire, la sua inutilità. Invece la viva edificazione della Chiesa ha a che fare, costitutivamente, con la storia, con uomini toccati al cuore della propria libertà dal dono dell'evento di Gesù Cristo. Al punto trasformati, nel ritmo quotidiano degli affetti e del lavoro, dalla Sua presenza, da comunicarla gratuitamente a quanti entrano naturalmente in rapporto con loro»<sup>96</sup>.*

Ci si trova così innanzi ad una situazione non puramente fattuale e contingente, ma costitutiva della realtà ecclesiale come tale:

«*La Chiesa, in quanto popolo della nuova Alleanza conclusa in Cristo, ha per scopo e compito originali, quasi come propria ragione d'essere, il proseguimento della missione di Cristo»<sup>97</sup>.*

95 T.I. JIMÉNEZ URRESTI, *De la Teología a la Canonística*, Salamanca, 1993, 251-252 (corsivi solo in parte originari).

96 A. SCOLA, *Per una Ecclesiologia*, 128.

97 P. ERDŐ, *Teologia del Diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale*, Torino, 1996, 78 (il volume è stato recentemente rieditato in Francese: P. ERDŐ, *Le sacré dans la logique interne d'un système juridique*, Paris, 2009, 80).

«La Chiesa trae la sua origine dalla missione ed esiste come missione, per cui il principio organizzativo fondamentale della Chiesa è la missione»<sup>98</sup>.

L'approccio, nondimeno, era stato valorizzato anche sotto altra prospettiva da chi aveva colto il vero "passo avanti" conciliare soprattutto a riguardo del concetto di "missione", classicamente inteso quale specifica "attività" ecclesiale (= le "missioni"). In merito si è ben osservato che la missione

«non è uno dei fini dell'Ordinamento giuridico della Chiesa, da mettere più o meno in luce in rapporto a fattori contingenti; *la missione è l'unico vero scopo della società ecclesiale*; è un fine intrinseco ed immanente a tutto l'Ordinamento, di cui non può limitarsi a permeare solo una parte»<sup>99</sup>.

## 7. L'EVENTO TIPOLOGICO: *ATTI 15*

La prospettiva illustrata trova supporto – e fondamento – non principalmente per via teoretica ma, più profondamente, partendo dalle origini stesse del Diritto canonico, come ben evidenzia l'evento proto-tipico (nel senso patristico di *typos* originario e originante) e "sommamente emblematico"<sup>100</sup> della normatività ecclesiale<sup>101</sup>: il c.d. Concilio di Gerusalemme narrato in *At 15*, da cui scaturì *la prima vera Norma canonica*, almeno dal punto di vista sostanziale<sup>102</sup>. Una Norma canonica che Paolo in *Gal 6,16* chiama espressamente col termine "*kanon*" (= misura), senza che in ciò rilevi la cronologia tra i due scritti neotestamentari, né tra gli eventi di loro riferimento<sup>103</sup>: è il concetto infatti che conta a questo livello di approccio.

---

98 S. DIANICH, *La missione della Chiesa, i laici*, 145.

99 S. BERLINGÒ, "Missioni cattoliche", in *Enciclopedia del Diritto*, XXVI, Milano, 1996, 607; oggi in: S. BERLINGÒ, *Missioni cattoliche*, in S. BERLINGÒ, *Nel silenzio del Diritto: risonanze canonistiche*, (S. DOMIANELLO - A. LICASTRO - A. MANTINEO, curr.) Bologna, 2015, 57 (corsivi non originari). «Non è corretto, quindi, parlare di uno speciale Diritto missionario e bisogna invece, individuare e sottolineare un orientamento missionario di tutto il Diritto canonico» (*ibidem*).

100 Cfr. S. DIANICH, *Sinodalità*, in S. DIANICH, *Diritto*, 156, che lo definisce pure "paradigma imperativo" (cfr. S. DIANICH, *Cambiamenti sociali e appartenenza ecclesiale*, in S. DIANICH, *Diritto*, 257).

101 Idea già presentata sommariamente in: P. GHERRI, *Lezioni*, 187-189.

102 Che sarebbe un vero anacronismo definire già come 'giuridica'. Nella Chiesa infatti non si può parlare di vera giuridicità (secondo le linee della preventività e generalità) fino almeno alla "*Collectio dionisiana*" (VI secolo); sarà però solo col "*Liber extra*" di Papa Gregorio IX che quanto 'deciso' attraverso Provvedimenti singolari (= le Decretali) comincerà ad essere ufficialmente 'proposto' alla Chiesa come Norma di portata generale.

103 Non importa molto, ai fini dell'uso del termine *kanon*, se la Lettera ai Galati preceda o meno l'evento narrato da Luca in *At 15*; rilevante è, invece, il fatto che ci si riferisca alla stessa "misura" di condotta: la non circonscisione per diventare ed essere cristiani.

Fu quello il primo e, forse, il più importante evento che mise in risalto la costitutività della “missione” ecclesiale per l’esistenza stessa della Chiesa e la sua conseguente condotta istituzionale, nel difficile confronto tra la fedeltà alla propria identità (= annuncio della nuova Alleanza) e la fedeltà al proprio passato (= osservanza dell’Alleanza sinaitica). Non solo questo, tuttavia, poiché il ricondurre quell’evento all’area/ambito/tematica della missione (extra) ecclesiale anziché della comunione (intra)ecclesiale offre una peculiare prospettiva non solo di lettura del testo ma pure di sua comprensione<sup>104</sup>.

Davanti al costituirsi – prima in Asia e poi in Europa – di intere Comunità cristiane provenienti dal paganesimo<sup>105</sup>, ben presto numericamente prevalenti, si pose infatti l’interrogativo del rapporto tra tali credenti in Cristo salvatore e coloro che, soprattutto nell’originaria Comunità gerosolimitana, provenivano invece dall’Ebraismo, al quale erano rimasti sostanzialmente fedeli sotto il profilo “rituale”. In quel contesto la Chiesa si vedeva attraversata da questioni concrete e pratiche: “come si diventa cristiani”, “come ci si comporta da tali”? Che cosa, poi, andava considerato costitutivo, e quindi irrinunciabile, per essere cristiani?<sup>106</sup>

Due erano, alla fine, i *problemi di prassi* ai quali non ci si poteva più sottrarre: 1) la circoncisione, 2) l’unicità eucaristica. Due condotte esteriori non meramente formali, ciascuna delle quali presupponeva e comportava altre condotte ed impattava direttamente col Battesimo, formalizzazione specifica della missione affidata dal risorto (Mc 16,15; Mt 28,19-20) ed elemento distintivo ed identitario della nuova Comunità di fede<sup>107</sup>.

104 La presente prospettiva differisce decisamente – pur senza contrapporsi di principio – da quella già proposta in: P. GHERRI, *Quali istanze istituzionali pone oggi la Pastorale al modo in cui comprendere e vivere il cammino di Iniziazione cristiana? Prospettiva canonistica*, in G.I.D.D.C. (cur.), *Iniziazione cristiana: Confermazione ed Eucaristia*, Coll. *Quaderni della Mendola*, n. 17, Milano, 2009, 111-114, nella quale l’attenzione si poneva maggiormente sulla dimensione comunionale.

105 Sia in modo originario e diretto, come accadde per Antiochia di Siria, sia in modo indiretto attraverso il c.d. viaggio missionario di Paolo e Barnaba dapprima nelle Comunità sinagogali della diaspora giudaica in Asia minore.

106 «Fu, com’è ben noto, l’ingresso dei pagani nella Chiesa a provocare i drammatici interrogativi sul titolo di appartenenza: per essere cristiani è necessario farsi ebrei? La Legge mosaica costituisce un sistema di mediazione invalicabile fra l’uomo e il Dio dell’Alleanza? L’intera predicazione paolina, in fondo, si aggroviglia intorno a questo contenzioso, per farne uscire l’affermazione, limpida e decisiva, che la fede sola è discriminante. Né dal contraltare della Lettera di Giacomo viene qualcosa di più di uno spostamento di accento. Per la Chiesa apostolica resta pacifico che la Legge e la grande tradizione della fede mosaica meritano il massimo rispetto, ma non si pongono come condizione essenziale di appartenenza alla Comunità cristiana. Questa si costruisce intorno alla condivisione della fede in Gesù risorto e costituito da Dio salvatore e Signore degli uomini». S. DIANICH, *Cambiamenti*, 252-253.

107 Un Battesimo non puramente ‘rituale’, come quello – con acqua – di Giovanni Battista, ma strumento costitutivo di “incorporazione” al nuovo Popolo di Dio (come la circoncisione per l’antico Israele):

Il problema, inoltre, non era solo pratico e circoscrivibile alle tre attività direttamente coinvolte: circoncisione, Battesimo, Eucaristia, ma intaccava potenzialmente la stessa *identità ecclesiale*. Se, infatti, per ricevere il Battesimo occorreva essere stati previamente circoncisi, come dovevano essere considerate le Comunità pagano-cristiane di fondazione paolina nelle quali la circoncisione non veniva praticata? Tali Comunità appartenevano alla *stessa fede* – e, quindi, alla *stessa Chiesa* – delle Comunità giudaico-cristiane? Inoltre: il Vangelo annunciato da Paolo era “quello” vero? Questa gente poteva essere davvero considerata “cristiana”?<sup>108</sup> Si trattava davvero di “fratelli”? Come potevano essere vero “Popolo di Dio” dei non-circoncisi? Allo stesso tempo, dall’altro punto di vista: come potevano essere davvero “di Cristo” coloro che si facevano circoncidere in vista del Battesimo oppure, eventualmente, dopo di esso? Chi, dunque, era davvero “cristiano”? Le questioni, nondimeno, non erano solo “liminari” (afferenti, cioè, l’ingresso nella Comunità di fede) ma ricadevano sulla prassi quotidiana delle Comunità stesse accrescendone la fragilità in riferimento alla celebrazione eucaristica. La comunione infatti dell’unico pane e dell’unico calice (cfr. *1Cor* 10,16-17) confluiva nelle Comunità miste col divieto per i circoncisi di sedere a mensa coi non-circoncisi, finendo per sollecitare una doppia celebrazione dell’unica Cena del Signore<sup>109</sup>. Si veda in merito la questione del rimprovero di Paolo a Pietro per la sua condotta ad Antiochia proprio a riguardo del “prendere cibo insieme ai pagani” (cfr. *Gal* 2,12).

Paolo, per parte sua, non era in grado di concepire, ed ammettere, nulla che potesse scalfire o fare ombra alla *signoria assoluta di Cristo*, alla sua croce e alla salvezza che *solo da tale croce* era derivata agli uomini:

«Queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo» (*Fil* 3,7-8).

Nulla avrebbe potuto relativizzare né l’evento pasquale, né le sue dirette conseguenze. Nulla avrebbe potuto rendere Cristo semplicemente “complementare” di qualsiasi altra realtà umanamente accessibile. La circoncisione

---

vera “iniziazione” ad una realtà spirituale e materiale completamente nuova, quale si presentava la *Ekklesiā* dei discepoli del risorto. È la dottrina teologica sottesa anche all’attuale Can. 96 del *CIC*.

108 Al di là del paradosso secondo cui proprio i discepoli di Antiochia per primi furono chiamati “cristiani” (cfr. *At* 11,26).

109 Condotta della quale, tuttavia, non sembrano risultare tracce storiche. In merito si considerino, nondimeno, le esplicite affermazioni di Gesù riportate sia da Marco che da Matteo in tema di “purezza rituale” (cfr. *Mt* 7,1-23 e *Mt* 15,1-20): affermazioni probabilmente in grado di non radicalizzare la questione fino al punto d’impedire l’unica Celebrazione eucaristica.

del pagano-cristiano, anzi: 1) rischiava di ridurre il mistero pasquale a mero coronamento di una salvezza di per sé già effettiva, nel caso del Battesimo successivo; 2) risultava in aperta contraddizione col Battesimo nel caso gli venisse “aggiunta” in seguito (cfr. *Gal 5,2*). In entrambe le prospettive né Cristo, né il suo Vangelo risultavano definitivi e concludenti, rendendo pertanto del tutto inutile l’azione missionaria: ciò a cui l’Apostolo accenna quando scrive di non voler “correre o aver corso invano” (cfr. *Gal 2,2*).

Mettere però in dubbio l’attività missionaria di Paolo avrebbe significato e comportato bloccare la *missione stessa* della Chiesa, interrompere l’annuncio del Vangelo e l’amministrazione del Battesimo, non dare più seguito al comando del risorto di “andare in tutto il mondo ed annunciare il Vangelo ad ogni creatura” (cfr. *Mc 16,15*), né all’azione dello Spirito che già aveva spinto all’esterno d’Israele prima Pietro (cfr. *At 15,7-11*) e poi Paolo e i suoi compagni di missione (cfr. *At 16,6-10*). L’intero evento Cristo sarebbe collasato nell’annuncio ai soli Ebrei – seppure in diaspora nel mondo intero – dell’*inutile* venuta del Messia che *nulla* aveva mutato né della loro condizione di esuli, né di quella della città santa ancora in balia dei pagani. In tale prospettiva il problema non riguardava né l’*identità* ecclesiale, né la *comunione* all’interno della Comunità di fede, ma la vera e propria *esistenza* della Chiesa stessa. Di qui l’importanza e decisività della questione e delle numerose vicende connesse.

Fu proprio innanzi a questa consapevolezza, sebbene non esplicitata dal testo lucano, che venne valutato il problema e presa la correlata decisione di non attribuire alcun valore, né sostanziale né formale, alla circoncisione (in nessuna delle sue possibilità) legittimando l’attività missionaria di Paolo e l’espansione ecclesiale oltre i confini (personali) dell’originario Popolo di Dio. Non si trascuri in merito neppure il diffondersi del Cristianesimo fuori dei confini d’Israele in direzioni e luoghi mai raggiunti da Paolo ma altrettanto fecondi per la missione evangelizzatrice da cui sorgeranno il nucleo copto, quello armeno e quello caldeo della fede cristiana<sup>110</sup>.

Ciò che risalta nella complessità delle circostanze e dell’evento stesso è la decisività dell’annuncio del Vangelo, nel suo costituire la “missione” stessa della Chiesa, la sua finalità più profonda: è questo annuncio che suscita la fede ed apre al dono della salvezza, già efficace per la fede stessa, ma chiamata a crescere ed a radicarsi esistenzialmente all’interno della Comunità di fede e di salvezza (la Chiesa, appunto).

---

110 Ancor oggi custodi di Tradizioni ecclesiali sub-apostoliche di valore e portata irrinunciabile per l’essere stesso della Chiesa, pur nella varietà dei c.d. Riti: è questo il nucleo da cui derivano le Chiese cattoliche orientali.

«La Chiesa nasce quindi dalla proclamazione della gloria di Gesù che “siede alla destra del Padre”, destinato a venire sulle nubi a giudicare il mondo, e guarda a lui come al proprio buon pastore e come all’unico salvatore, ricordando la sua vicenda in mezzo agli uomini, dalla sua nascita alla sua morte, e accogliendo con fede la testimonianza degli Apostoli che lo hanno visto risorto»<sup>111</sup>.

L’esperienza di Pietro con la famiglia di Cornelio (cfr. *At* 10) è tipologica in merito; allo stesso modo che l’esperienza di Paolo; e questo non meno dell’origine della Comunità cristiana di Gerusalemme, sorta intorno ad una semplice domanda-risposta:

«“Che cosa dobbiamo fare, fratelli?” E Pietro disse: “Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro”. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno si unirono a loro circa tremila persone» (*At* 2,37b-41).

## 8. ISTITUZIONALIZZAZIONE

Posta sin qui nel necessario rilievo ecclesiologico la missione ed il suo ricupero negli ultimi decenni, si tratta ora di delineare – seppur in modo estremamente sommario – ciò che riguarda l’altro “polo” dell’*esserci* ecclesiale: un’altra dinamica che, sebbene autonoma nel suo configurarsi rispetto ai contenuti espressamente ecclesiali (= il *kerygma*), non può risultare in alcun modo *né casuale, né posticcia* per la Chiesa, come ha ben espresso P. Erdö affermando che

«la missione, il mandato che la Chiesa dei primi tempi aveva ricevuto in maniera consapevole da Cristo e che concepiva come opera da compiere quale suo sostituto, costituisce il fattore principale dell’istituzionalizzazione. La partecipazione particolare a questa opera struttura la Comunità, soprattutto a partire dal II secolo, in maniera più chiara e visibile. Il ruolo speciale dei successori degli Apostoli, anche se non è concetto separabile dalla missione dell’insieme della Chiesa, è

---

111 S. DIANICH - S. NOCETI, *Trattato*, 192. «La comunicazione della fede, nella sua forma essenziale, non propone all’interlocutore un *optional* – diciamo così – dell’esistenza, ma è proclamazione di qualcosa di assoluto, che il credente non può fare a meno di avanzare, perché si tratta della salvezza, cioè della proposta all’uomo di quello che la fede cristiana ritiene essere l’unico vero principio di salvezza. Per il Nuovo Testamento è semplicemente l’evento decisivo che caratterizza gli ‘ultimi tempi’ e che discrimina fra la luce e le tenebre». *Ibidem*.



un principio in certo senso diretto ed autonomo dell'organizzarsi originale della Chiesa e della sua realtà istituzionale»<sup>112</sup>.

Un'istituzionalizzazione che s'innescia e s'impone con inevitabile naturalezza all'interno della Comunità dei credenti nel Cristo risorto: una dinamica che non riguarda, prima di tutto, i rapporti con la divinità, sempre sfuggenti (e spesso arbitrari nella loro formalizzazione, soprattutto rituale), ma i rapporti *tra credenti*<sup>113</sup>; tanto più problematici quanto dipendenti da *fattori estrinseci* rispetto al nucleo di fede, come furono i numeri (= migliaia di battezzati alla volta – cfr. At 2), le provenienze socio-culturali (= gli ellenisti, oltre i giudei – cfr. At 6), la legittimazione apostolica (= Paolo e le 'sue' Comunità).

«La istituzionalizzazione dei rapporti fra i credenti non parte dalla creazione dei riti, ma dalla regolamentazione della ortodossia della fede, di cui già nel Nuovo Testamento abbiamo significati e testimonianze [...]. La trasmissione fedele della memoria di Gesù, infatti, non poneva tanto l'esigenza di strutture sacerdotali, quanto di istituzioni, come quella dei Presbiteri-Episcopi, destinate a custodire e trasmettere fedelmente il 'deposito' della originaria predicazione apostolica. Dalla consapevolezza dell'essenziale importanza della *parádosis* nascono i processi di istituzionalizzazione che fissano e regolano in strutture costanti e capaci di durare nel tempo quella rete di relazioni che ogni atto comunicativo della fede proposta ed accolta crea intorno a sé. [...] Soggetto portatore di un tale fenomeno, allora, non può essere che una aggregazione sociale stabile ed istituzionalizzata, capace di porre le condizioni di autenticità della fede e di garantirne la prosecuzione. Soggetto adeguato al compito non è il credente nella sua assoluta singolarità ed estemporaneità, né un fenomeno di comunicazione dal carattere rapsodico, ma solo un soggetto collettivo, dotato di una sua forma istituzionale, che sovrasti il singolo credente e la stessa somma dei credenti, in modo da sopravvivere all'esistenza dei singoli e della stessa loro sommatoria presente qua o là, in questo o in un altro momento»<sup>114</sup>.

La necessità di una stabilizzazione (istituzionale) della nascente e crescente *Ekklēsia* si poneva con maggior decisività considerando il rischio

112 P. ERDŐ, *Teologia*, 83 / P. ERDŐ, *Le sacré*, 84.

113 «La prima ed elementare forma di oggettivazione dell'esperienza religiosa, infatti, prima ancora che sorgano delle istituzioni vere e proprie, consiste semplicemente nel suo organizzarsi». S. DIANICH, *L'Ecclesiologia fra la Sociologia e l'Antropologia teologica*, in S. DIANICH, *Diritto*, 32.

114 S. DIANICH - S. NOCETI, *Trattato*, 207-208. «Il fenomeno 'Chiesa' è prima di tutto questo: un soggetto collettivo, formato da molti membri, il cui valore non è semplicemente quello della somma degli individui che lo compongono. Un soggetto collettivo, infatti, si costituisce quando tra i componenti intercorrono delle relazioni e si formano delle strutture che garantiscono un'operatività, forniscono riconoscimenti, offrono strumenti di appartenenza che oltrepassano le persone dei singoli partecipanti». *Ivi*, 15.

concretissimo – viste le energie spese a contrastarlo sia da Paolo che dall’Evangeliista Giovanni – che il *kerygma* venisse ridotto a semplice “gnosi” che ciascuno – individualisticamente – potesse coltivare a proprio uso e consumo. Nella prospettiva degli evangelizzatori, invece, «la comunicazione della fede crea una nuova rete relazionale che lega profondamente fra di loro le persone coinvolte in quest’atto comunicativo»<sup>115</sup>, formandone vere e proprie Comunità impegnate nel praticare la nuova “via” e nel farla conoscere ed abbracciare ad altri<sup>116</sup>. Si tratta, in fondo, del concetto di “*depositum fidei*”, intorno al quale si sviluppava la maggior parte dell’attività apostolica: un *depositum* da custodire e tramandare affinché condizioni la vita delle persone<sup>117</sup>, senza restarne – tuttavia – condizionato (quanto a contenuti)<sup>118</sup>. Fu questa, in effetti, una delle principali dinamiche che videro impegnata la Comunità cristiana dell’epoca apostolica non solo nel diffondere ma anche – e soprattutto – nel “fissare” il “buon annuncio”<sup>119</sup>, l’*euanghélion*<sup>120</sup>, il *kerygma*<sup>121</sup>.

115 *Ivi*, 168.

116 «L’evento dell’ecclesiogenesi, quindi, ha una sua struttura dinamica nella quale l’atto linguistico della comunicazione della fede appare chiaramente come il principio di uno *status* relazionale fra persone, nel quale possiamo leggere la prima e più semplice, ma fondamentale, *forma Ecclesiae*: è una figura elementare di aggregazione ecclesiale, ma proprio perché ne è la forma germinale può farci da modello per tutti i suoi ulteriori sviluppi». *Ivi*, 166.

117 «Non si dimentichi inoltre la forte connotazione soggettiva che l’atto della comunicazione della fede porta con sé. *IGv* 1,1-2 lo sottolinea con insistenza in quella sequenza di esperienze a cui si riferisce, cioè al fatto di aver visto con i propri occhi, avere udito con le proprie orecchie e aver toccato con le proprie mani. Non si tratta infatti della comunicazione di un oggetto semplicemente conosciuto, ma della trasmissione di una conoscenza che ha coinvolto in profondità il locutore e che intende coinvolgere l’interlocutore sì da farlo diventare in Cristo un “uomo nuovo”. L’atto linguistico del Vangelo, se ha un vasto valore assertivo, è sempre anche fortemente performativo, tale cioè da indurre una mutazione sia nell’atteggiamento dell’interlocutore sia nella relazione che lega fra di loro i protagonisti di questo agire comunicativo». *Ivi*, 195.

118 «I processi di istituzionalizzazione producono – così come anche ne derivano – la lenta sedimentazione dell’esperienza religiosa in una tradizione: infatti una funzione fondamentale delle istituzioni religiose è quella di rendere una tradizione disponibile alle generazioni successive. Quella della durata nel tempo è una caratteristica delle istituzioni che ci spiega abbondantemente perché l’esperienza religiosa cristiana si risolve in maniera assolutamente inevitabile nell’istituzionalizzazione di una Chiesa». S. DIANICH, *L’Ecclesiologia*, 33. «La pronuncia del messaggio cristiano è sempre un segmento della linea continua della *parádosis* [...] la Chiesa nasce come organizzazione e istituzione destinata a preservarlo» (*ivi*, 36).

119 «Essa si costituisce perciò intorno alla memoria dell’evento Cristo e si struttura per perpetuare questa memoria: fissa il contenuto della fede, confrontando le diverse possibili interpretazioni e operando su di esse un discernimento, inizia a celebrare la memoria dell’evento pasquale e la rinascita dei credenti nella fede, organizza la propria struttura dandosi dei ministri dediti alla custodia dell’autentico annuncio». S. SEGOLONI RUTA, *Chiesa*, 66.

120 Risulta di tutto rilievo in quest’ottica l’utilizzo del termine ben 76 volte nel NT, di cui 12 da parte degli Evangelisti (*Mc* 1,1; 1,14; 1,15; 8,35; 10,29; 13,10; 14,9; 16,15; *Mt* 4,23; 9,35; 24,14; 26,13).

121 Il termine ricorre 9 volte, di cui 3 nei Vangeli (cfr. *Mc* 16,20; *Mt* 12,41; *Lc* 11,32).

«L'annuncio da cui nasce la Chiesa è quindi l'annuncio su Gesù più che l'annuncio di Gesù stesso. Anzi solo pensandolo in questi termini l'annuncio può essere rilevato come il principio originante la Chiesa non solo in assoluto, nel complesso indifferenziato della sua storia, ma in ogni particolare evento di ecclesiogenesi. Lo fu nel primo evento dell'origine della comunità di Gerusalemme, come lo è in ogni situazione nella quale in un certo tempo e in un certo luogo un credente comunica la fede e qualcuno l'accoglie. In questi termini possiamo pensare l'estendersi della Chiesa nel mondo e il suo originarsi presso i diversi popoli della terra. [...]

In un certo senso si potrebbe dire, utilizzando il linguaggio della Scolastica, che il rapportarsi di un credente, il quale annuncia che Gesù è risorto ed è il Signore, con un interlocutore che ne accoglie l'annuncio è la vera e propria '*essentia metaphysica rei*' della Chiesa, cioè quella componente della sua essenza posta la quale si dà la *res*, mentre mancando la quale la *res* non esiste. L'Eucarestia stessa infatti non avrebbe né senso né sarebbe autentica realtà sacramentale se non fosse sostenuta dalla fede professata e condivisa da coloro che la celebrano»<sup>122</sup>.

«La salvaguardia e la venerazione delle parole e dell'insegnamento di Cristo come fonti e regole della fede è un'idea che sta alla base della stesura dei Vangeli stessi. [...] L'efficacia vincolante del modello consente a qualche autonomia, ma ha custodi e testimoni autentici. [...] Questo dovere non è un fatto secondario è anzi primario e scaturisce proprio dalla natura della Chiesa, perché – come insegna Paolo VI – “la Chiesa esiste al fine di annunciare il Vangelo”»<sup>123</sup>.

In tali contesto e dinamiche, al di là dei “naturalismi” che la Canonistica fondazionale voleva evitare come gravemente insufficienti per assicurare un'origine divina (più che teologica) del Diritto canonico (v. *supra*),

«siamo obbligati a pensare che la istituzionalizzazione, nella forma di una stabile aggregazione sociale, del dono della comunione, appena essa assume forma visibile attraverso la comunicazione della fede, non può essere considerata quasi un incidente di percorso, oppure una inevitabile, anche e in fondo deprecabile, esigenza antropologica. Il fatto si fonda sulla forma della Rivelazione propria della fede cristiana: se Dio ci si è rivelato attraverso dei fatti, noi possiamo accoglierne la Rivelazione solo se qualcuno ce ne ha conservato la memoria, e solo una istituzione che rivesta di stabilità e di continuità l'accoglienza della Parola di Dio è il soggetto adeguato della trasmissione storica della memoria»<sup>124</sup>.

122 S. DIANICH - S. NOCETI, *Trattato*, 191.

123 P. ERDŐ, *Teologia*, 92 / P. ERDŐ, *Le sacré*, 93-94. «Per la trasmissione della fede non falsata, integrale e vivente, è necessaria la Chiesa; senza di essa l'esame immediato della Scrittura sfocia spesso in eresia» (P. ERDŐ, *Teologia*, 99 / P. ERDŐ, *Le sacré*, 100).

124 S. DIANICH - S. NOCETI, *Trattato*, 211-212.

Nondimeno, in ambito ecclesiologico ci si era chiesti – quasi come verifica *e contrario* – se fosse mai «realmente esistita la possibilità che la Chiesa non si istituzionalizzasse nella misura in cui lo fece e che mantenesse un modello molto più carismatico come quello proposto nelle Comunità paoline»<sup>125</sup>. Una domanda palesatasi ormai soltanto retorica, non potendosi più negare che

«la “struttura carismatica” è sempre qualcosa di singolare che risponde ad una situazione straordinaria. Tuttavia precisamente per la sua singolarità è instabile e tende a stabilizzarsi come qualcosa di abituale, permanente e quotidiano. Con altre parole, il carismatico tende a istituzionalizzarsi, e il carisma tende a convertirsi in tradizione e associazione razionale. L’individuale carismatico cede il passo al disciplinare collettivo. Questo processo Weber lo qualifica “oggettivazione del carisma”, oggettivazione che fa che si passi da una grazia personale ed intrasferibile a carisma trasmissibile, acquistabile o vincolato ad un incarico. È ciò che storicamente si è dato con la successione apostolica e con l’Ordinazione che trasmette un carisma ed una capacità per svolgere una funzione o un ministero»<sup>126</sup>.

In merito si è pure evidenziato, non solo come si debba parlare dello stesso Gesù come di un maestro carismatico: «La sua legittimità non deriva da un sapere religioso istituzionale, molto meno da un apprendimento teologico o da un incarico istituzionale»<sup>127</sup>, ma anche come lo stesso sia valso per gli Apostoli e le stesse prime Comunità cristiane<sup>128</sup>.

«Il carisma è determinante per la Chiesa e tutto si sviluppa a partire dall’ispirazione dello Spirito, incluse le nuove Scritture. [...] La carismaticità è la essenza stessa della Chiesa. [...] Eppure non si può parlare della carismaticità senza alludere alla sua istituzionalità. Entrambe devono essere vincolate e interagire tra loro. [...] Il carisma puro, senza influssi istituzionali, non esiste, è una *entelechia* impropria della condizione umana. Mentre, invece, la istituzione è interna alla stessa evoluzione del Cristianesimo. [...] Il canone del Nuovo Testamento fu la prima grande istituzione normativa, *norma normante*, attraverso la quale si stabilì l’identità della Chiesa. [...]

125 J.A. ESTRADA, *La Iglesia: ¿institución o carisma?*, Salamanca, 1984, 131.

126 *Ibidem*. «Per Max Weber il processo di istituzionalizzazione del gruppo carismatico è inevitabile, e senza di esso il gruppo finirebbe col disperdersi e sparire. Il medesimo esito di una comunità carismatica porta con sé la regolazione del carisma che si istituzionalizza. Questa progressiva istituzionalizzazione appartiene alla struttura di sopravvivenza del carisma» (*ivi*, 132).

127 J.A. ESTRADA, *Para comprender cómo surgió la Iglesia*, 2 ed., Estella (Navarra), 2000, 149.

128 «Questa stessa carismaticità e ispirazione si verifica anche in alcuni personaggi chiave della Chiesa pasquale, come Paolo. Da Gesù a Paolo, ciò che primeggia è l’ispirazione dello Spirito. Perciò l’origine del Cristianesimo è carismatica. E questo continua pure nelle Comunità, negli Apostoli e negli altri ministeri. La Chiesa è evento, avvenimento dello Spirito e i carismi sono indiscutibili nella Chiesa». *Ibidem*.

Questo porta alla seconda grande istituzione normativa del Cristianesimo, quella personale degli Apostoli che parlavano con un'autorità basata nella stessa Rivelazione [...]. La Chiesa non è un mero raggruppamento di individui giustapposti, ma rinvia ad un'autorità apostolica. Possiamo anche menzionare una terza istituzionalizzazione. Quella che giunse a creare una struttura sacramentale che servisse di alternativa al culto giudaico e pagano dell'Impero romano. Si creò una Liturgia, con il Battesimo e l'Eucaristia come Sacramenti maggiori, poiché entrambi sintetizzavano la morte e risurrezione di Gesù». <sup>129</sup>

Questo, tuttavia, può accadere soltanto all'interno di un ambiente relazionale sufficientemente stabilizzato nei suoi ruoli e nelle sue funzioni, mansioni e responsabilità: ciò in cui consiste – espressamente – un'istituzione dal punto di vista sociologico ed antropologico <sup>130</sup>.

## 9. DIRITTO CANONICO E MISSIONE

Il percorso sin qui svolto ha già messo in luce, anche sotto prospettive variegiate, lo stretto legame che intercorre nella Chiesa tra *missione* ed *istituzione*; qui giunti non resta pertanto che esplicitare il legame altrettanto solido che lega tra loro *istituzione* e *Diritto* facendone un tutt'uno, secondo la prospettiva proposta (un secolo fa) da Santi Romano con la sua Teoria ordinamentale (o istituzionale, che dir si voglia) <sup>131</sup>. Sia sufficiente in questa sede ricordare il principio che regge l'intera prospettiva così delineata: «Crediamo che fra il concetto di istituzione e quello di Ordinamento giuridico, unitariamente e complessivamente considerato, ci sia perfetta identità» <sup>132</sup>, infatti:

«Ogni Ordinamento giuridico è un'istituzione, e viceversa ogni istituzione è un Ordinamento giuridico: l'equazione fra i due concetti è necessaria ed assoluta» <sup>133</sup>.

Per parte propria, poi, il concetto di Ordinamento giuridico è pienamente sovrapponibile a quello di Diritto, identificandosi con esso nella sua accezione più ampia, come ben espresso da Paolo Grossi, secondo il quale il Diritto

129 *Ivi*, 149; 150.

130 La dottrina in materia è amplissima, così come il portato delle Scienze e Discipline sociologiche; per l'efficacia delle presenti considerazioni non occorre tuttavia dilungarsi ulteriormente. Solo indicativamente si segnala, tra le ultime opere in materia: F. ALBERONI, *Movimenti e istituzione. Come nascono i Partiti, le Chiese, le Nazioni e le civiltà*, Venezia, 2014.

131 Circa la totale assonanza della Teoria proposta da Romano e la concreta esperienza giuridica vissuta dalla Chiesa, si veda: P. GHERRI, *Ordinamento*.

132 S. ROMANO, *L'Ordinamento*, 28.

133 *Ivi*, 23.

altro non sarebbe che “ordinamento osservato”<sup>134</sup>. Questa, in effetti, è proprio l’esperienza ecclesiale lungo i secoli, indipendentemente da come si voglia (o si possa) qualificare dal punto di vista espressamente tecnico la tipologia normativa (= Canoni conciliari, Decretali pontificie, Codici canonici...) adottata dalla Chiesa lungo i suoi due millenni di vita – istituzionale – ininterrotta<sup>135</sup>.

Bastino queste poche sollecitazioni per offrire la sufficiente solidità a quanto prospettato da T. Jiménez Urresti per il Diritto canonico proprio nella *strutturale circolarità* testé illustrata tra missione, istituzione e Diritto:

«Ogni società ha la propria giustificazione, natura, funzioni, ragion d’essere, e principio *normativo o norma originaria o fondamentale*, nella propria finalità, secondo il *primo principio della logica normativa*: “*il principio è il fine*”. Ed il fine della società della Chiesa, quale fondata da Cristo, è *la missione* che Cristo le affidò: *missione universale storico salvifica*. [...]

In tal modo la storicità della missione ecclesiale ne qualifica sostanzialmente la socialità, essendo la socialità il mezzo attraverso cui una persona, un gruppo o un popolo può fare storia ed incidere nella storia. La Chiesa dunque, come Popolo di Dio, proprio in ragione della missione storico-salvifica ricevuta da Cristo, è “mandataria” e responsabile di questo compimento; con parole della Logica deontica, si dice che la Chiesa ha il titolo (facoltà) ed il dovere (responsabilità) di compiere non solo ciò che è stato *espressamente* – esplicitamente o implicitamente – comandato, ma anche di compiere *quanto implichi di storicamente necessario il realizzare, così come realizzare bene, la missione o mandato originario*. [...]

Di conseguenza il *Diritto canonico*, per la sua attitudine strumentale a programmare, ordinare, organizzare e coordinare nell’unità le attuazioni di tutti e di tutta la Chiesa, *trova la propria “giustificazione” teologica “nel” compiere e “per” compiere la missione costitutiva della Chiesa stessa*»<sup>136</sup>.

«Il Diritto canonico è di pertinenza della *socialità*, e pertanto della *visibilità* della Chiesa. E, per una maggior esattezza: la *storicità* è una nota di *esigenza della stessa nozione di Chiesa pellegrina*, ma la sua storicità reale non appartiene alla sua essenza, quanto solo *alla sua esistenza*: la Chiesa pellegrina esiste solo come

134 Cfr. P. GROSSI, *Prima lezione di Diritto*, 5 ed., Roma-Bari, 2005, 19.

135 Per i concetti di giuridicità e Diritto, oltre che per l’impostazione dell’intera tematica, soprattutto in riferimento dalla delineaione del Diritto canonico, si veda: P. GHERRI, *Introduzione. Fondamenti*, 2-67.

136 T.I. JIMÉNEZ URRESTI, *De la Teología*, 250; 253; 254 (corsivi originari). «Questo punto di vista offre un approccio in grande armonia con gli altri campi della Teologia, sia per quanto riguarda l’essenza e la missione della Chiesa, che quanto al suo ruolo nella realizzazione dell’opera della salvezza. Una trattazione del Diritto ecclesiale, che abbia il suo speciale punto di gravità nell’approccio storico-teologico, si inserisce, pertanto, ottimamente, in una Dogmatica, che faccia perno sulla storia della salvezza». P. ERDÓ, *Teología*, 9 / P. ERDÓ, *Le sacré*, 13.

*Chiesa storica*, come congregazione o associazione dei credenti in Cristo dotati della missione divina che Cristo le affidò»<sup>137</sup>.

Nondimeno, all'interno della stessa Ecclesiologia si era già affermato sin dal primo dopo-Concilio che

«pensare che basterebbe rifiutare nella Chiesa il Diritto per ritrovare la Chiesa della carità, sarebbe infilare la strada delle più rovinose illusioni. Una Chiesa che ripudiasse il Diritto correrebbe il rischio di essere non la Chiesa della carità, ma la Chiesa dell'arbitrio»<sup>138</sup>.

Ne deriva con immediatezza la necessità, per la Teoria generale del Diritto canonico, di

«rivalutare il concetto di missione come fondamento radicale del Diritto della Chiesa, che si è strutturata in funzione della costruzione del Regno nel mondo e della possibilità di far presente, in modo efficace, l'evento salvifico di cui è portatrice»<sup>139</sup>.

È partendo da quest'articolata prospettiva e consapevolezza che – circa vent'anni fa – si è realizzato nella Canonistica un importante 'passo avanti' dal punto di vista concettuale attraverso la teorizzazione della "*norma missionis*" quale sostanziale punto di riferimento e sintesi per l'intera esperienza giuridica ecclesiale.

Con tale espressione, lungi dal voler congestionare ulteriormente il panorama concettuale canonico, s'intese invece far riferimento in modo sintetico sia [1] all'*identità* (essenza o natura, che dir si voglia) che [2] alla *funzionalità* peculiari di ciò che la Chiesa vive al proprio interno in modo originariamente e spontaneamente "giuridico": ciò che da secoli va sotto il nome di "Diritto canonico". La pregnanza ecclesiologica del concetto – come sin qui ampiamente illustrato – permette altresì d'ipotizzarne un efficace utilizzo come "veicolo" interdisciplinare verso la Teologia in generale, oltre che la Pastorale, alla quale si è fatto ampio riferimento (v. *supra*).

137 T.I. JIMÉNEZ URRESTI, *De la Teología*, 390. In tale ottica: «sembra indubbio che l'esigenza di autonomia della Chiesa, derivante dalla sua natura e dalla sua missione, richiede un sistema normativo autonomo». P. ERDŐ, *Teología*, 50 / P. ERDŐ, *Le sacré*, 51. Di conseguenza – avverso le prospettive fondazionali di natura teologica – risulta palese che «non c'è necessità di giungere ad una 'mistificazione' del Diritto canonico. Il Diritto canonico non è Sacramento, né quasi-Sacramento, né riguarda, parlando in assoluto, l'essenza della Chiesa». *Ibidem*.

138 L. BOUYER, *La Chiesa*, 198.

139 M.J. ARROBA CONDE, *Basi ecclesiologiche e limiti intrinseci di una rinnovata produzione normativa locale*, in *Folia Canonica*, X (2007), 159.

«La sua realtà giuridica [della Chiesa – ndr] si presenta fin dalle origini (mandato prepasquale e postpasquale) come “*norma missionis*” e come tale dev’essere inteso quanto gli Apostoli e lo Spirito santo hanno creduto opportuno stabilire»<sup>140</sup>.

«Il NT e la vita della Chiesa post-apostolica permett[ono] di riconoscere fin dalle prime origini della Chiesa stessa l’emergere e l’affermarsi di una “*norma*” finalizzata alla missione evangelica.

Cristo ha fondato la sua Chiesa sugli Apostoli, i “mandati”; la Chiesa di Cristo (come Cristo stesso) è “mandata”. La struttura ontologica della Chiesa è missionaria, rivolta cioè all’annuncio del *kerygma* di salvezza; gli Apostoli, prima che maestri, sono annunciatori e testimoni: “uno solo è il vostro maestro, il Cristo” (Mt 23,10)»<sup>141</sup>.

La prospettiva che ne emerge sembra poter rispondere alla richiesta che l’Ecclesiologia stessa rivolge – anche – al Diritto canonico:

«Oggi si è sempre più chiaramente consapevoli che i processi di istituzionalizzazione appartengono alla fisiologia dell’esperienza religiosa e che quello della contrapposizione fra carisma e istituzione è in realtà un falso problema. La questione veramente seria non è: istituzione sì - istituzione no; il vero problema è invece quello della *qualità dell’istituzione*»<sup>142</sup>...

Una “qualità” che proprio la *norma missionis* vorrebbe efficacemente tutelare.

---

140 M.J. ARROBA CONDE, *La Iglesia*, 186.

141 P. GHERRI, *Lezioni*, 300-301 (corsi originari).

142 S. DIANICH, *L’Ecclesiologia*, 39 (corso non originario).

\* Contributo istituzionale ammesso dal Direttore



## **Diritto canonico e Pastorale: la *norma missionis***

PAOLO GHERRI

### **Abstract**

Negli ultimi anni i canonisti hanno incontrato più volte – spesso di sfuggita – la formula “*norma missionis*” per riferirsi a quello che nella seconda metà del Novecento era stato spesso indicato come un generico “spirito del Diritto canonico”, la sintesi cioè delle dinamiche più peculiari (e profonde) che danno vita al Diritto della Chiesa ed animano anche la sua capacità di rispondere alle necessità dei tempi.

Lo studio preparativo ai lavori della XIII Giornata canonistica interdisciplinare cerca di mostrare i presupposti della formula e la sua consistenza concettuale, soprattutto dal punto di vista teologico, cogliendo nella natura missionaria della Chiesa (cfr. LG 17) l'elemento qualificante la nuova prospettiva.

**Parole chiave:** *norma missionis*; spirito del Diritto canonico; Diritto canonico e Pastorale.

### **Abstract**

*In recent years canonists have met several times – often briefly – the formula “norma missionis” to refer to what in the second half of the twentieth century had often been indicated as a generic “spirit of Canon Law”, i.e. the synthesis of the most peculiar (and profound) dynamics that give life to the Law of the Church and also animate its ability to respond to the needs of the times.*

*The preparatory study for the works of the XIII Interdisciplinary Canonical Day sets out to show the premises for the formula and its conceptual consistency, especially from the theological point of view, by grasping the element qualifying the new perspective from within the missionary nature of the Church.*

**Keywords:** *norma missionis*; *spirit of Canon Law*; *Canon Law and Pastoral Care*.



### **III. ARGUMENTA**

---

Sezione soggetta a *peer-review*.



# Psicologia moderna e visione antropologica: sfide aperte<sup>1</sup>

VITTORIO CONTI

**SOMMARIO** 1. Il “problema difficile” della Psicologia. 2. Le Teorie della personalità e il loro statuto epistemologico. 3. La nozione vaga di benessere: alcune esemplificazioni. 4. Antropologie implicite e onestà intellettuale. 5. Un’aporia difficilmente aggirabile. 6. Un ritorno ai fondamenti. 7. Una Psicologia “altra”. 8. Antropologia invocata e attuazione dell’esistenza. 9. Conclusioni.

**SUMMARY** 1. *The “hard problem” of Psychology.* 2. *The personality Theories and their epistemological statute.* 3. *The vague notion of well-being: some examples.* 4. *Implicit Anthropologies and intellectual honesty.* 5. *An aporia that is hardly to bypass.* 6. *Back to the foundation.* 7. *An “other” Psychology.* 8. *A requested Anthropology and the implementation of existence.* 9. *Conclusions.*

Che rapporto esiste tra quella Disciplina scientifica che è la Psicologia moderna e quella visione sull’uomo che potremmo definire “antropologica”? La Psicologia moderna può fare a meno di detta visione, la implica, la presuppone, la invoca o è auspicabile che vi rinunci in ragione della propria scientificità?

Non ci poniamo questo interrogativo animati da una sorta di vezzo teorico ma a partire da una questione che la vita stessa ci pone: nel momento in cui decidiamo di avvalerci della professionalità di uno psicologo, di uno

---

<sup>1</sup> Relazione presentata in occasione della XII Giornata canonistica interdisciplinare sul tema “Matrimonio e Antropologia. Un orizzonte per il Processo canonico”, tenutasi presso la Pontificia Università Lateranense nei giorni 7-8 marzo 2017 a cura dell’*Institutum Utriusque Iuris*.

psicoterapeuta o di uno psichiatra (dal semplice consiglio, ad un percorso terapeutico; da un aiuto per la formazione, all'accompagnamento di situazioni di disagio; dalla diagnosi clinica, alle Perizie per un Processo canonico), come districarsi tra Scuole, correnti, tradizioni tanto diverse? Una Teoria vale l'altra? L'unico metro di giudizio è una presunta efficacia?<sup>2</sup> Oppure coinvolgere uno "psicologo professionista" significa in qualche modo importare insieme alla sua capacità diagnostica, clinica, terapeutica, anche una certa visione di uomo che di quella professionalità costituisce lo sfondo imprescindibile?

Ovviamente, se fosse così, si comprende immediatamente la delicatezza della questione. Infatti esistono molte visioni antropologiche anche tra loro molto distanti se non apertamente conflittuali. E se optare per una Teoria psicologica piuttosto che un'altra significasse assumere anche una determinata Antropologia, questo imporrebbe una grande prudenza nel districarsi nella variegata e sfuggente galassia della Psicologia moderna.

È dunque secondo questo accesso dalle pungenti implicazioni per la vita quotidiana del Popolo di Dio che ci poniamo la questione che potrebbe sembrare molto astratta – se non addirittura oziosa – del rapporto tra Psicologia e visione antropologica.

## 1. IL "PROBLEMA DIFFICILE" DELLA PSICOLOGIA

Probabilmente può essere utile introdurci al tema indicando quale sembra essere lo "statuto epistemologico" della Psicologia moderna laddove questa non si accontenta (1) di render conto di alcuni processi (memoria, apprendimento, emozione, motivazione...) ma assume la sfida (2) di studiare ciò che potremmo indicare come "l'animo umano" in quanto tale. La differenza tra i due interrogativi è ben nota in letteratura. Indagare i cosiddetti

---

2 Scriviamo di una "presunta efficacia" in ragione del fatto che dai numerosi studi di Bruce E. Wampold, ciò che incide sull'efficacia di una terapia sono i fattori comuni ad ogni psicoterapia piuttosto che quelli che le caratterizzano nelle loro peculiarità (si veda, p.es., B.E. WAMPOLD, *Contextualizing Psychotherapy as a Healing Practice: Culture, History, and Methods*, in *Applied and Preventive Psychology*, II [2001], 69-86; B.E. WAMPOLD - K.S. BHATI, *Attending to the Omissions: a Historical Examination of Evidence Based Practice Movements*, in *Professional Psychology: Research and Practice*, VI [2004], 563-570; B.E. WAMPOLD, *Establishing Specificity in Psychotherapy Scientifically: Design and Evidence Issues*, in *Clinical Psychology Science and Practice*, II [2005], 194-197; B.E. WAMPOLD - G.S.J. BROWN, *Estimating Variability in Outcomes Attributable to Therapists: a Naturalistic Study of Outcomes in Managed Care*, in *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, V [2005], 914-923). Per uno studio della questione si veda: G. ARCIERO - G. BONDOLFI - V. MAZZOLA, *The Foundations of Phenomenological Psychotherapy*, I ed., New York [NY], 2018, 181-207. Questo significa che l'utilizzo dell'una o dell'altra forma di psicoterapia sarebbe indifferente rispetto all'efficacia della cura stessa.

“processi” (cognitivi, percettivi, mnemonici, ecc.), significa, infatti, misurarsi con ciò che David J. Chalmers<sup>3</sup> più di vent’anni fa indicò come gli “*easy problems*” della Psicologia, mentre il secondo – che potremmo anche indicare come il problema della soggettività cosciente – si presenta come quell’*hard problem* che pare rimettere costantemente in crisi qualsiasi tentativo di indagare con metodo empirico la coscienza. Questa differenza era peraltro già nota fin da quando Thomas Nagel – vent’anni prima dell’articolo di Chalmers – scrisse quel folgorante contributo che segnò tutta la storia della Psicologia cognitiva: “*What is it Like to be a Bat?*”<sup>4</sup>. La tesi di Nagel è tanto semplice quanto inaggrabile: se il fenomeno della coscienza riguarda l’effetto che fa per ciascuno vivere un’esperienza (è dunque strutturale del fenomeno il suo essere “in prima persona”), come questo può essere studiato dal metodo empirico, che per sua natura mira alla massima generalità e universalità? La coscienza, scrive Nagel, è per sua natura “in prima persona”, il metodo empirico è, invece, per costituzione, “in terza persona”. Come superare l’*impasse*?

Anche se la ben nota “decade sul cervello”<sup>5</sup> ha rimesso al centro della ricerca empirica proprio la coscienza grazie ad una nuova tecnica investigativa – quella inaugurata con l’avvento delle Neuroscienze<sup>6</sup> – il problema posto da Nagel e rilanciato da Chalmers rimane però insoluto ed insolubile<sup>7</sup>. E se

3 Cfr. D.J. CHALMERS, *Facing up to the Problem of Consciousness*, in *Journal of Consciousness Studies*, II (1995), 200-219. L’articolo suscitò un vivace dibattito a cui Chalmers rispose con un contributo due anni dopo: D.J. CHALMERS, *Moving Forward on the Problem of Consciousness*, in *Journal of Consciousness Studies*, IV (1997), 3-46.

4 Cfr. T. NAGEL, *What is it Like to be a Bat?*, in *The Philosophical Review*, LXXXIII (1974), 435-450 (URL: < <https://doi.org/10.2307/2183914> >, al 26/04/2019).

5 Come documenta Arciero (cfr. G. ARCIERO, *Il problema difficile e la fine della Psicologia*, in F. DESIDERI - P.F. PIERI [CURT.], *Prima e terza persona. Forme dell’identità e declinazioni del conoscere*, Bergamo, 2013, 157), il 17 luglio 1990 il Presidente americano George Bush con un discorso alla Nazione rese noto un grande piano di ricerca – e dunque di investimenti economici – tutto dedicato allo studio del cervello. Questo piano si rese possibile in quanto da qualche tempo erano comparse innovative e inaudite tecniche di analisi dei processi neurali quali, ad esempio, la risonanza magnetica funzionale (fMRI). Queste nuove tecniche rendevano accessibile uno studio del cervello *nel suo esser vivo* e favorivano una inaudita presa di distanza da quella metodologia anatomico-patologica che, come ben documenta Foucault (cfr. M. FOUCAULT, *Nascita della clinica. Una archeologia dello sguardo medico*, Torino, 1996), fin dai tempi di Bichat, regola l’impianto concettuale di gran parte dell’indagine medica.

6 Cfr. G. ARCIERO, *Il problema*, 157-186.

7 Anche il tentativo di Francisco Javier Varela (cfr. F.J. VARELA, *Neurophenomenology: a Methodological Remedy for the Hard Problem*, in *Journal of Consciousness Studies*, III [1996], 330-349) per una Neurofenomenologia non riesce a sciogliere il problema (cfr. V. CONTI, *Il chi della storia. Un possibile rilancio della proposta antropologica interdisciplinare di L.M. Rulla in dialogo con la Psicologia fenomenologica di G. Arciero*, Milano, 2018, 396-398). E lo stesso accade per il tentativo omologo in quanto a strategia argomentativa condotto da Mark Solms in area psicanalitica con la sua Neuropsicanalisi (cfr. M. SOLMS - K.K. SOLMS, *Neuropsicoanalisi. Un’introduzione clinica alla*

la coscienza non è più la parola impronunciabile – il “C-Word”<sup>8</sup> – di una Psicologia che si pensa in termini scientifico-naturali, certamente il tentativo di afferrarla con metodo empirico è ancora lungi dall’aver trovato una soluzione condivisa<sup>9</sup>.

Ad ogni modo, al di là che il problema resista come pietra d’inciampo posta sulla via di tutti coloro che cercano di render conto dell’animo umano con metodo scientifico naturale, le Psicologie che negli ultimi cento anni hanno affrontato uno studio della personalità nel suo complesso non sono certo mancate e molte di esse hanno compiuto questo sforzo per fini esplicitamente clinici. È su queste che cercheremo di focalizzarci nel presente lavoro.

## 2. LE TEORIE DELLA PERSONALITÀ E IL LORO STATUTO EPISTEMOLOGICO

Seguendo gli studi di Don S. Browning<sup>10</sup> che sulla questione hanno fatto scuola, ogni Teoria della personalità elaborata per fini clinici sarebbe un *sistema misto* che comporrebbe in maniera più o meno esplicita e più o meno avveduta alcuni dati di ricerca empirica con quella che per ora potremmo vagamente indicare come una sorta di cultura<sup>11</sup>. Solo per fare qualche esempio: la Psicanalisi classica sarebbe rappresentativa di quella che l’autore indica come la *cultura del distacco* dai propri bisogni infantili; la Psicologia umanistica – i cui più noti rappresentanti sono Carl R. Rogers<sup>12</sup> e Abraham H. Maslow<sup>13</sup> – esprimerebbe una *cultura della gioia* in quanto ciascun uomo sarebbe dotato di un bagaglio di potenzialità innate che, se non ostacolate

---

*Neuropsicologia del profondo*, Milano, 2002; M. SOLMS - O. TURNBULL, *Il cervello e il mondo interno. Introduzione alle Neuroscienze dell’esperienza soggettiva*, Milano, 2004; M. SOLMS, *The Feeling Brain: Selected Papers on Neuropsychoanalysis*, London, 2015; M. SOLMS, *La coscienza dell’Es. Psicoanalisi e Neuroscienze*, Milano, 2018).

8 Cfr. S.R. HAMEROFF - A.W. KASZNIK - A. SCOTT (CUR.), *Toward a Science of Consciousness: the First Tucson Discussions and Debates*, Cambridge (MA), 1996, XI.

9 Cfr. C. WHITEHEAD, *Everything I Believe Might be a Delusion. Whoa! Tucson 2004: ten Years on, and are we any Nearer to a Science of Consciousness?*, in *Journal of Consciousness Studies*, XI (2004), n. 12, 68-88.

10 Cfr. D.S. BROWNING, *Religious Thought and the Modern Psychologies. A Critical Conversation in the Theology of Culture*, Philadelphia (PA), 1987; D.S. BROWNING, *La Psicologia può evitare la Religione? Dovrebbe farlo?*, in F. IMODA (CUR.), *Antropologia interdisciplinare e formazione*, Bologna, 1997, 57-72; D.S. BROWNING - T.D. COOPER, *Religious Thought and the Modern Psychologies*, 2 ed., Minneapolis (MN), 2004.

11 Cfr. D.S. BROWNING - T.D. COOPER, *Religious Thought*, 26-28. «Gran parte delle Psicologie moderne più influenti, oltre al valore scientifico che possono avere, scivola verso ciò che di fatto rappresenta forme di cultura positive» (*ivi*, 27).

12 Cfr. C.R. ROGERS, *Client-centered Therapy*, Boston (MA), 1951.

13 Cfr. A.H. MASLOW, *Motivazione e personalità*, Roma, 1973.



nel loro fiorire, porterebbero naturalmente alla soddisfazione di una felice autorealizzazione; il comportamentismo<sup>14</sup>, il cognitivismo o la più frequente sintesi cognitivo-comportamentale<sup>15</sup> afferirebbe invece ad una *cultura del controllo*, infatti, è alla manipolazione attiva di premi, punizioni, rinforzi e disconferme o alla convinzione del realismo o meno di alcuni pensieri che mira tutto l'impianto teorico che la sorregge; Heinz Kohut, la sua *Psicologia del Sé*<sup>16</sup> e la centralità assegnata all'altro e alla sua presenza rispecchiante, gemellare e idealizzante, sarebbe invece il promotore di una *cultura della cura*. E l'elenco potrebbe proseguire. Ogni Teoria della personalità con fini clinici – sostiene Browning – sarebbe così rappresentativa di una sorta di cultura che fungerebbe da cornice ermeneutica entro la quale vengono impostati progetti di ricerca e protocolli di cura.

L'autore declina in termini rigorosi cosa intende per "cultura". Questa sarebbe caratterizzata da due profili: uno che potremmo definire *d'orizzonte* e l'altro, *d'obbligazione*. Il *primo profilo* indica che ciascuna di dette culture e dunque ciascuna delle relative Psicologie cliniche sarebbe articolata su una certa metafora (o un complesso di metafore) circa il *sensu ultimo* della realtà, dell'esistere, della vita, della realizzazione di sé, della salute, della felicità, ecc. In altri termini ogni Teoria anticipa – anche se spesso non dichiara – quale dovrebbe essere il senso ultimo di un esistere compiuto e in funzione di questa anticipazione vengono poi regolate le strategie terapeutiche. Questa anticipazione avrebbe sempre a che fare con quell'orizzonte ultimo che, dicendo del senso, rifugge ad una definizione matematicamente operazionalizzabile e così assume la forma linguistica della metafora.

Tratteggiato in questo modo il senso ultimo, ecco comparire il *secondo profilo* sul quale a parere di Browning si articola ciascuna delle Teorie della personalità con virtualità clinica. Si tratta di una serie di principi d'obbligazione ai quali ciascuna di queste Teorie finirebbe per assoggettare gli attori coinvolti (clinico e paziente). Infatti, posto un certo "in vista di" (una metafora del senso ultimo), ecco che necessariamente si palesano alcuni "dovresti" che fungono da principi regolativi per poter raggiungere detto fine. Questi, proprio perché articolati su una perlopiù vaga, ma d'altro canto fattiva idea di bene

14 Cfr. J.B. WATSON, *Il comportamentismo*, Firenze, 1983.

15 Cfr. A. ELLIS, *Reason and Emotion in Psychotherapy*, New York (NY), 1962; A.T. BECK, *Cognitive Therapy and the Emotional Disorders*, Madison (CT), 1975; A.T. BECK, *Cognitive Therapy: Past, Present and Future*, in M.J. MAHONEY (cur.), *Cognitive and Constructive Psychotherapies. Theory, Research and Practice*, New York (NY), 1995, 29-40.

16 Cfr. H. KOHUT, *La guarigione del sé*, Torino, 1980; H. KOHUT, *La ricerca del sé*, Torino, 1982; H. KOHUT, *La cura psicoanalitica*, Torino, 1986; H. KOHUT, *Lezioni di tecnica psicoanalitica. Le conferenze dell'Istituto di Chicago*, Roma, 1997.

– una metafora circa una vita buona, compiuta, sensata, realizzata –, assumo-  
no inevitabilmente un profilo etico<sup>17</sup>.

In questo modo, la cultura che caratterizza ciascuna delle Teorie della  
personalità con fini clinici che si sono susseguite in questi cento anni – da che  
la Psicologia moderna ha imboccato la via della Scienza empirica – compor-  
rebbe una metafora sul senso ultimo dell’essere che retroattivamente fini-  
rebbe per imporre un insieme di principi d’obbligazione dallo spessore etico.  
Questa cultura, del resto, coinciderebbe con quella cornice ermeneutica che  
permette ogni volta la stesura dei progetti di ricerca, l’interpretazione dei dati  
e l’organizzazione dei percorsi terapeutici.

### 3. LA NOZIONE VAGA DI BENESSERE: ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI

Questa curiosa articolazione, presupposta ma non svolta, non solo è pre-  
sente ma sta addirittura a fondamento anche del “Codice deontologico” degli  
psicologi italiani laddove al numero terzo mette al centro il tema nodale del  
benessere:

«Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamen-  
to umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo,  
del gruppo e della comunità»<sup>18</sup>.

Evidentemente un impegno in vista della promozione del benessere nec-  
cessita che a monte si sia definito cosa si intenda per “benessere”. Su questa  
definizione, tuttavia, il Codice non si impegna e così, nella indeterminatezza  
del compito, il benessere finisce ogni volta per essere ricompreso e dunque  
ridefinito alla luce delle diverse Teorie della personalità adottate.

Forse un paio di esempi classici e deliberatamente polarizzati potrebbe-  
ro aiutare ad illustrare meglio la quesitone. Si è anticipato che la Psicanalisi  
così come Freud l’aveva teorizzata propugnerebbe una sorta di *cultura del  
distacco*. Stando almeno alla prima topica – prima cioè della torsione imposta  
da “L’Io e l’Es”<sup>19</sup> – questa posizione si fonda sull’*apriori* per cui ogni uomo  
sarebbe attraversato da un irresolubile conflitto tra la pulsione che spinge cie-  
camente al perseguimento della sua meta (il ristabilimento dell’omeostasi per

---

17 Intendiamo qui il termine “etico” come distinto da “morale” secondo la differenziazione introdotta da  
Ricoeur nella sua cosiddetta “piccola Etica” (cfr. P. RICOEUR, *Sé come un altro*, Milano, 1996, 231-344).

18 Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE PSICOLOGI, *Codice deontologico degli psicologi italiani*, in URL:  
< <http://www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani> > (al 26/04/2019).

19 Cfr. S. FREUD, *L’Io e l’Es*, in S. FREUD, *Opere*, IX, Torino, 2008, 469-520.

l'apparato psichico) e le norme della società che, disegnando ciò che è effettivamente accettabile, impongono a tale scarica pulsionale le sue limitazioni<sup>20</sup>. Alla luce di detto apriori il *benessere* consisterebbe nella massimizzazione del piacere entro i limiti imposti dalle norme della società. Un vero e proprio compromesso reso possibile dalla capacità di sublimare i propri bisogni pulsionali mantenendo stabile la meta ma variando l'oggetto. Evidentemente l'*idea di natura umana* che accompagna detta impostazione è pessimistica e per molti versi tragica. L'uomo sarebbe per sua natura un animale distruttivo e auto-centrato, regolato anzitutto dal "principio del piacere", la società imporrebbe a tale animalità quella norma che salvaguarderebbe il consesso umano da un mutuo divorarsi ma al prezzo dell'accettazione di quel "principio di realtà" che inevitabilmente pone un limite alla gratificazione pulsionale. I *principi di obbligazione* implicati in detta cornice teorica assumono così la forma dell'accettazione delle norme socialmente costruite, della rinuncia ai propri desideri infantili, della rimodulazione di un super-io troppo rigido, ecc.<sup>21</sup>

A fronte di questa impostazione troviamo quella delle Teorie umaniste<sup>22</sup>. Queste sono anzitutto guidate da un differente *apriori*. Ciascun uomo sarebbe abitato da un certo numero di forze motivazionali che di loro natura tendono alla realizzazione del soggetto e alla costruzione della società. La società dovrebbe dunque accettare in maniera incondizionata le aspirazioni, i desideri, i bisogni del soggetto perché dall'attualizzazione di questi dipende la realizzazione di ogni persona e il successo della società stessa. In questo caso la nozione di *benessere* coinciderebbe con la capacità di sapersi liberare da qualsiasi "dovresti" per poter portare a pieno compimento quel bagaglio di doni, disposizioni, doti, che ciascuno avrebbe ricevuto per il solo fatto d'esser venuto al mondo. Evidentemente tale impostazione – a differenza di quella psicanalitica – svela un'*idea della natura umana* grossolanamente ottimistica se non smaccatamente ingenua<sup>23</sup>. Il mito del buon selvaggio intrappolato dalle norme di una società alienante pare ergersi come stella polare dell'intera concettualizzazione. Entro questo orizzonte i *principi di obbligazione* ai quali attenersi

20 Cfr. S. FREUD, *Metapsicologia*, in S. FREUD, *Opere*, VIII, Torino, 2008, 18-19.

21 Questa visione "normalizzante" della Psicanalisi è stata criticata apertamente da Jacques Lacan (cfr. J. LACAN, *Scritti*, Torino, 2002) e dalla sua interpretazione strutturalistico-linguistica dell'apparato psichico (cfr. M. RECALCATI, *L'uomo senza inconscio. Figure della nuova clinica psicoanalitica*, Milano, 2010; M. RECALCATI, *Elogio dell'inconscio*, Milano, 2012; M. RECALCATI, *Jacques Lacan. Desiderio, godimento e soggettivazione*, Milano, 2012).

22 Cfr. C.S. HALL - G. LINDZEY - J.B. CAMPBELL, *Theories of Personality*, 4 ed., New Jersey (NJ), 1998, 434-490.

23 Cfr. P.C. VITZ, *Psychology as Religion: the Cult of Self-Worship*, Michigan (MI), 1977; S.R. MADDI, *Personality Theories: a Comparative Analysis*, 6 ed., Long Grove (IL), 2001, 100-173.

sarebbero tutti orientati alla necessità di liberarsi da tutti quei vincoli (quei “dovresti”) che fungendo da coercizione alla realizzazione di sé e delle proprie innate possibilità costringerebbero la persona entro un falso *Sé* che non le permetterebbe né di essere felice, né di partecipare all’edificazione della socialità.

Evidentemente le due raffigurazioni sono per alcuni versi forzate e non rendono certamente conto della ricchezza della letteratura e delle finzze delle argomentazioni degli autori considerati. D’altro canto, nostro obiettivo non era certo quello di illustrare puntualmente dette Teorie ma solo di portare alla luce come dentro queste si muovano in maniera più o meno dichiarata: 1) un grappolo di *apriori*, 2) una visione circa il *sensu ultimo* (qui indicato per il tramite della nozione di benessere), 3) *un’idea della natura umana*, e 4) un certo numero di *principi di obbligazione* che fungono da norme etiche alle quali attenersi.

Ebbene indichiamo questa nebulosa che sta come sullo sfondo di qualsivoglia Teoria della personalità con la terminologia generica di “Antropologia di riferimento”. Si tratta di una complessa visione dell’uomo, della vita buona e realizzata, della felicità, del senso dell’esistere, che di fatto regola, quale orizzonte ermeneutico, l’elaborazione di progetti di ricerca, la raccolta e l’analisi dei dati, lo sviluppo di interventi clinici, l’impostazione di piani terapeutici, ecc. Entro questa prospettiva – anche se pare paradossale – proprio da quando la Psicologia moderna sarebbe diventata “scientifica” (nel senso di una Disciplina che si regola sull’ideale empirico naturale) non esisterebbe alcuna Teoria della personalità con fini clinici che non si avvalga di una propria Antropologia di riferimento.

#### 4. ANTROPOLOGIE IMPLICITE E ONESTÀ INTELLETTUALE

Eppure, nell’ambito della Psicologia della personalità, non è così frequente incontrare studi che dichiarino esplicitamente quell’orizzonte antropologico che, sempre presente, regola in maniera tanto importante ciascuna Teoria nel suo complesso. A questa constatazione segue poi un’evidenza: ogni Psicologia della personalità maturata in ambito moderno postula una certa visione di uomo che raramente viene messa a tema e ancor più raramente viene dichiarata e istruita nella sua ragionevolezza. In altri termini: ogni Teoria della personalità avrebbe una propria Antropologia implicita. Di questa visione antropologica le suddette Teorie non possono fare a meno e questo in ragione di quel singolare statuto epistemologico che le regge, il quale compone ricerca empirica e interrogazione sul senso.

Posto ciò, la questione non si risolve nel chiedersi se per le diverse Teorie della personalità sorte in Epoca moderna è promettente o meno avvalersi di una visione antropologica. Questa di fatto c'è e pare essere insuperabile. La questione è *quanto* di questa visione si è consapevoli, *quanto* si ha l'onestà di dichiararla e *quanto* si ha la capacità di istruirla con rigore. Evidentemente affermare questo significa riconoscere che non esiste una "comprensione psicologica della personalità", per quanto ostinatamente e smaccatamente si cerchi in ogni modo di ricondurla alla concettualità propria delle Scienze positive, che non debba far ricorso ad una interrogazione di matrice filosofica. Pretendere che esista una Scienza in grado di auto-fondarsi senza riconoscere che a monte di questa si muove una previa e insuperabile posizione filosofica appare un'opzione francamente ingenua<sup>24</sup>. Eppure, accettare questo significherebbe ritrovare quell'alleanza che pare essersi infranta tra Scienza positiva e Filosofia; alleanza che era chiara e indiscutibile prima che le scomuniche imposte da una certa concettualità moderna imponessero come unico criterio di verità quello dell'evidenza empirica. Ecco come Martin Heidegger rilegge detto tornante della storia del pensiero:

«Una determinata forma di verità divenne l'ideale, e non appena si rifletteva sul senso della verità pratica o religiosa, questa riflessione avveniva sempre in contrapposizione alla conoscenza teorico-scientifica»<sup>25</sup>.

L'esito, almeno a parere del filosofo tedesco, fu il seguente: «L'*ideale della verità teoretica* si è *imposto* nella Filosofia moderna in una *forma iperbolica*»<sup>26</sup>.

Dall'analisi sin qui condotta e per rispondere all'interrogativo che aveva mosso questo nostro lavoro paiono delinearsi due possibili sentieri di risposta.

Il primo recita che nel momento in cui si avesse l'intenzione di avvalersi dell'aiuto di uno psicologo o di uno psicoterapeuta, sarebbe quantomeno necessario interrogarsi sulla sua Antropologia implicita che incornicia la Teoria di cui tale professionista si avvale. Questo perché dotarsi di una certa Teoria

24 Questo, se ancora ce ne fosse bisogno, ci obbliga a riconoscere quanto sia ingenuo pensare l'impresa scientifica moderna – di cui la Psicologia è una possibile espressione disciplinare – secondo le categorie di una verità e di un'oggettività intese nei termini di una presunta neutralità (cfr. T. NAGEL, *The View from Nowhere*, New York [NY], 1986). Del resto, il nodo gordiano tra libertà e verità che impedisce di pensare una oggettività in termini di neutralità è stato ampiamente illustrato da Bernard Lonergan ad esempio nel suo "Il metodo in Teologia". L'affermazione seguente indica peraltro la via imboccata dal Gesuita canadese per affrontare la questione «l'oggettività genuina è frutto di una soggettività autentica» (B.J.F. LONERGAN, *Il metodo in Teologia*, Roma, 2001, 325).

25 Cfr. M. HEIDEGGER, *Logica. Il problema della verità*, (U.M. UGAZIO, cur.) Milano, 2013, 8.

26 *Ibidem*.

significa assumere – almeno entro un certo grado – l’orizzonte antropologico che la caratterizza. Nessuna Psicologia della personalità è antropologicamente neutrale; far finta che lo sia significa solo adottare l’Antropologia che le è propria in maniera acritica. Questo dato di fatto impone una certa prudenza e la necessità di interrogarsi circa l’orizzonte antropologico di una data Teoria prima di introdurla in maniera acritica entro progetti di ricerca o prassi formative.

Il secondo sentiero percorribile va invece nella direzione esplicita di impegnarsi nella fondazione, scrittura e pratica di una Teoria della personalità che sia rispettosa di quella che potremmo chiamare una visione cristiana dell’uomo. Inaugurare detto sentiero non significa, di principio, rendere detta Psicologia meno scientifica in quanto una visione antropologica (cristianamente accettabile o meno) è sempre presupposta; semplicemente si diventa più onesti nel dichiarare i propri presupposti filosofici (e teologici) entro i quali articolare quella Scienza positiva che è la Psicologia. Questo progetto, d’altro canto, può funzionare ad una condizione: che non ci si accontenti di detta posizione d’Antropologia filosofico-teologica ma che ci si impegni in rigorosi progetti di ricerca empirica che possano operationalizzare, e sottoporre ad indagine statistica tutta una serie di ipotesi di ricerca che entro detto orizzonte ermeneutico possono essere sviluppati.

Questo secondo sentiero si presenta stretto tra due abissi, ma praticabile. Su un versante – quello di un orizzonte antropologico non sufficientemente istruito e dichiarato – esiste il rischio che, in ragione di una certa prudenza che nasconde, malcelato, l’ideale di una Scienza che è tanto più rigorosa quanto più puramente neutrale, si scivoli verso posizioni filosofiche non volute e magari nemmeno condivise. Sull’altro versante si presenta però il rischio di far diventare la Psicologia una sorta di *longa manus* di una posizione filosofico-teologica che mendica conferme a buon mercato. Qui l’orizzonte antropologico non fornisce la cornice ermeneutica necessaria allo sviluppo di progetti di ricerca, alla comprensione dei risultati e alla pianificazione di prassi psicoterapeutiche ma finisce per chiudere le domande e per orientare ideologicamente l’intera traiettoria del discorrere.

Tra questi due abissi si muove il tentativo di avvalersi di una Psicologia atta a sviluppare seri e rigorosi progetti di ricerca empirica e buone prassi terapeutiche e che abbia come proprio orizzonte ermeneutico una posizione antropologica rispettosa di una visione cristiana della persona umana. È su questa strada che gli studi di Luigi Maria Rulla e dell’Istituto di Psicologia da lui fondato si sono mossi negli ultimi cinquant’anni<sup>27</sup>.

---

27 Cfr. L.M. RULLA, *Psychological Significance of Religious Vocation*. University of Chicago, Dept. of Psychology, Chicago (IL), 1967 (Dissertazione dottorale non pubblicata); L.M. RULLA, *Depth*

## 5. UN'APORIA DIFFICILMENTE AGGIRABILE

Se è vero che il sentiero su cui la suddetta proposta si avventura è stretto ma realistico, questo non toglie che sullo sfondo si stagli un esito poco promettente. Si tratta del rischio che si arrivi ad un moltiplicarsi di Psicologie che potremmo indicare come partigiane (o confessionali). Infatti, prendendo il sentiero suggerito si intravede la possibilità che, definita una certa Antropologia di riferimento, da questa discenda una Psicologia tutta tesa ad istruire progetti di ricerca e prassi terapeutiche ritagliate a misura dell'Antropologia previamente istruita. In questo modo ci si dovrebbe rassegnare al fatto di una diffusione tanto plurale quanto autoreferenziale di Teorie, ciascuna delle quali avrebbe la propria Antropologia, i propri progetti di ricerca, le proprie conferme statistiche, i propri interventi clinici d'elezione, e le proprie virtualità per fini formativi ed educativi. Per altra via ritroviamo quella che già Magda B. Arnold insegnò a chiamare la "Torre di Babele teoretica" della Psicologia moderna<sup>28</sup>.

Inoltre, questo possibile esito – che nei fatti ritroviamo nel proliferare di Scuole, tradizioni, approcci, Teorie, ecc. – se lo si assume dal punto di vista della sua implicazione antropologica pare portare l'intera argomentazione sulla soglia di un'aporia difficilmente aggirabile. Da un lato, tanto meno si sarà avveduti dell'Antropologia implicita che muove la propria Psicologia tanto più si rimarrà esposti al rischio di assumere Antropologie che non si condividono; ma dall'altro, tanto meno si sarà ingenui sull'Antropologia che muove la propria Psicologia, tanto più si rimarrà esposti al rischio di ritagliare una Psicologia a propria misura. In altri termini l'alternativa pare essere quella

---

*Psychology and Vocation. A Psycho-Social Perspective*, Roma, 1971; S.R. MADDI - L.M. RULLA, *Personality and the Catholic Religious Vocation (I). Self and Conflict in Female Entrants*, in *Journal of Personality*, XL (1972), 104-122; S.R. MADDI - L.M. RULLA, *Personality and the Catholic Religious Vocation (II). Self and Conflict in Male Entrants*, in *Journal of Personality*, XL (1972), 564-587; L.M. RULLA - F. IMODA - J. RIDICK, *Entering and Leaving Vocation: Intrapsychic Dynamics*, Roma, 1976; L.M. RULLA, *The Discernment of Spirits and Christian Anthropology*, in *Gregorianum*, IL (1978), 537-569; L.M. RULLA - F. IMODA - J. RIDICK, *Antropologia della vocazione cristiana. 2. Conferme esistenziali*, Casale Monferrato (Alessandria), 1986; L.M. RULLA - F. IMODA - J. RIDICK, *Antropologia della vocazione cristiana: aspetti conciliari e postconciliari*, in R. LATOURELLE (cur.), *Vaticano II: bilancio e prospettive*, II, Assisi (Perugia), 1987, 952-1000; L.M. RULLA, *Antropologia della vocazione cristiana. 1. Basi interdisciplinari*, 2 ed., Bologna, 1997; F. IMODA, *Lo sviluppo della relazione come contributo al discernimento*, in L.M. RULLA (cur.), *Antropologia della vocazione cristiana. 3. Aspetti interpersonali*, Bologna, 1997, 111-148; B. KIELY, *Maturità del ragionamento morale e maturità della vocazione cristiana*, in *ivi*, 157-222; L.M. RULLA, *Grazia e realizzazione di sé*, in *ivi*, 227-488; L.M. RULLA, *Verso un'Antropologia cristiana*, in F. IMODA (cur.), *Antropologia interdisciplinare e formazione*, Bologna, 1997, 285-302; F. IMODA, *Sviluppo umano, Psicologia e mistero*, Bologna, 2005.

28 Cfr. M.B. ARNOLD, *Emotion and Personality. Psychological Aspects*, I, New York (NY), 1960, 5.

tra la possibilità di avvalersi di una *Psicologia ingenua perché antropologicamente sprovveduta* o quella di piegare verso una *Psicologia confessionale perché antropologicamente ben attrezzata*.

L'unica soluzione tra ingenuità e confessionalità pare essere quella di accettare l'aporia e di abitare la tensione insolubile che la istituisce, con sufficiente prudenza e ragionevolezza.

## 6. UN RITORNO AI FONDAMENTI

Entro i limiti del presente contributo vorremo ora suggerire un'ipotesi che permetta di uscire dalle secche dell'aporia a cui l'intera riflessione ci ha condotto. Perché questo accada riteniamo sia necessario riprendere fin dall'inizio il filo dell'argomentazione. L'aporia che sbarra il cammino riposa, infatti, sullo statuto epistemologico stesso che regola la Psicologia moderna. Ora vorremmo mostrare come questo statuto sia espressione di una questione ancor più originaria che finora non è stata menzionata ma che regola, non vista e non interrogata, tutto il discorrere sin qui svolto. Probabilmente un tornare a detta "questione fondamentale" potrebbe aprire alla possibilità che l'intero sentiero della ricerca prenda, sin dai suoi primissimi passi, una diversa direzione dell'argomentare. Si tratta della *questione ontologica*.

Heidegger a più riprese<sup>29</sup> mostra come ogni Scienza positiva abbia a che fare con quello specifico ente che le è proprio. Avrebbe cioè il proprio *positum* e, in ragione di questo, sarebbe detta *positiva*. Ad esempio il *positum* della Matematica potrebbe essere il numero, quello della Fisica la natura inanimata, per la Biologia il vivente, l'animo umano per la Psicologia, ecc. Heidegger inoltre mostra come detto studio positivo è fin dall'origine regolato a partire da una comprensione previa dell'essere dell'ente indagato<sup>30</sup>. È alla luce di come viene fin da principio compreso l'essere dell'ente, proprio di ogni Scienza positiva, che quest'ultima sviluppa i propri progetti di ricerca, le strategie di analisi, la raccolta dei dati, la lettura dei risultati.

D'altro canto la comprensione dell'essere dell'ente non è una questione che una Scienza positiva possa risolvere da se stessa. Le diverse Scienze

29 Si vedano, p.es., le pagine a questo dedicate in M. HEIDEGGER, *I problemi fondamentali della Fenomenologia*, Genova, 1999, 48-51; il vivace articolo sul rapporto tra Teologia e Filosofia presente nella raccolta "Segnavia" (cfr. M. HEIDEGGER, *Fenomenologia e Teologia*, in M. HEIDEGGER, *Segnavia*, [F. VOLPI, cur.], Milano, 1987, 3-34) e il paragrafo terzo di "Essere e tempo" (cfr. M. HEIDEGGER, *Essere e tempo*, Milano, 2005).

30 Scrive Heidegger: «Ogni posizione positiva di un ente implica una conoscenza apriori e una comprensione apriori dell'essere di questo ente» (M. HEIDEGGER, *I problemi*, 48).



presuppongono questa comprensione ontologica e alla luce di questa sviluppano le loro ricerche ed analisi. Quella dell'essere è, invece, questione filosofica per eccellenza<sup>31</sup>. Infatti sin da Aristotele<sup>32</sup> quella che indichiamo come "Filosofia prima" – o Metafisica o Ontologia – è proprio la Disciplina che si interroga circa l'essere e l'essere dell'ente.

Se dunque si tratta di trovare fin dal principio un nuovo accesso alla questione del rapporto tra Psicologia e Antropologia potremmo chiederci quale anticipazione ontologica (quale concezione dell'essere dell'ente) guida la Psicologia nella sua analisi ontica. Sarà infatti detta posizione ontologica ad orientare fin dall'inizio l'interrogare psicologico definendo lo statuto epistemologico di detta Disciplina e, probabilmente, sarà proprio la suddetta posizione ontologica a costringere l'intera argomentazione entro l'aporia summenzionata.

È proprio sulla soglia di questa domanda che incontriamo gli studi di Giampiero Arciero e il suo tentativo di rimettere in discussione non tanto questa o quella corrente psicologica ma la Psicologia moderna in quanto tale<sup>33</sup>.

31 «Ogni forma di Psicologia vede l'uomo e l'esserci dell'uomo soltanto in sogno, poiché deve necessariamente presupporre la costituzione ontologica dell'esserci umano [...]. Questi presupposti ontologici restano del tutto irraggiungibili alla Psicologia in quanto Scienza dell'ente. La Psicologia deve farseli dare proprio dalla Filosofia come Ontologia». M. HEIDEGGER, *I problemi*, 23.

32 Cfr. ARISTOTELE, *Metafisica*, in G. REALE (cur.), *Traduzione, introduzione e commentario della Metafisica di Aristotele*, Milano, 2004.

33 Oltre ad un testo che potremmo considerare di passaggio (cfr. G. ARCIERO, *Studi e dialoghi sull'identità personale*, Torino, 2002) l'opera di Arciero si apre con una sorta di volume programmatico (cfr. G. ARCIERO, *Sulle tracce di sé*, Torino, 2006) seguito da due studi "gemelli". Il primo dedicato alla concettualizzazione del Sé secondo la nozione di Ipseità e ad una presentazione dei diversi stili di personalità (cfr. G. ARCIERO, *Sé, identità e stili di personalità*, Torino, 2012) e il secondo dedicato alla presentazione di un metodo psicoterapeutico adatto alla suddetta comprensione del Sé (cfr. G. ARCIERO - G. BONDOLFI - V. MAZZOLA, *The Foundation*).

Per quanto riguarda la ricerca empirica si vedano: A. BERTOLINO ET ALII, *Variation of Human Amygdala Response During Threatening Stimuli as a Function of 5-HTTLPR Genotype and Personality Style*, in *Biological Psychiatry*, XLVII (2005), 1517-1525 (URL: < <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.02.031> >, al 26/04/2019); V. RUBINO ET ALII, *Activity in Medial Prefrontal Cortex During Cognitive Evaluation of Threatening Stimuli as a Function of Personality Style*, in *Brain Research Bulletin*, XXXII (2007), vol. 74, 250-257 (URL: < <https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2007.06.019> >, al 26/04/2019); V. MAZZOLA ET ALII, *Affective Response to a Loved One's Pain: Insula Activity as a Function of Individual Differences*, in *PLOS ONE*, V (2010), e15268 (URL: < <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0015268> >, al 26/04/2019); V. MAZZOLA ET ALII, *Effects of Emotional Contexts on Cerebello-Thalamo-Cortical Activity during Action Observation*, in *PLOS ONE*, VIII (2013), e75912 (URL: < <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075912> >, al 26/04/2019); F. FERRI ET ALII, *Binding Action and Emotion in Social Understanding*, in *PLOS ONE*, VIII (2013), e54091 (URL: < <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0054091> >, al 26/04/2019); V. MAZZOLA ET ALII, *The In-Out Dispositional Affective Style Questionnaire (IN-OUT DASQ): an Exploratory Factorial Analysis*, in *Quantitative Psychology and Measurement*, V (2014), 1005 (URL: < <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01005> >, al 26/04/2019); G. ARCIERO - G. BONDOLFI - V. MAZZOLA, *A Dia-*

Arciero mostra che, per cogliere la portata della questione è necessario tornare alla Disciplina da cui, all’inizio del Novecento, è germogliata quella che oggi siamo soliti chiamare “Psicologia moderna”. Si tratta della grande *tradizione fisiologica* che da Johannes Peter Müller, passando per il più grande fisiologo dell’Ottocento, Hermann von Helmholtz, arriva, per un verso, a Warren S. McCulloch – il fondatore delle Scienze cognitive e dunque l’inauguratore della Psicologia cognitiva – e per altro verso a Wilhelm Brücke, quel maestro che Sigmund Freud, il fondatore della frastagliata galassia psicanalitica, amò più di ogni altro<sup>34</sup>.

Ebbene è molto interessante cogliere come i grandi fisiologi dell’Ottocento<sup>35</sup> pensassero la propria Disciplina esplicitamente secondo la concettualità kantiana<sup>36</sup>. Ciò che li guidò in tutti i loro progetti di ricerca fu la grande concettualizzazione circa il conoscere che Immanuel Kant cristallizzò nella sua “prima critica”<sup>37</sup>. E così, proprio il loro modo di concepire la Fisiologia divenne il *trait d’union* tra la concettualità idealistico-trascendentale kantiana e quella Disciplina che, come suo *positum*, ha l’animo umano, ovvero, la Psicologia moderna. Questa, infatti, nata nei laboratori di Fisiologia, assunse senza mai problematizzarla quella stessa concettualità kantiana che l’accompagnò dai suoi albori sino ai nostri giorni<sup>38</sup>. È come se la Psicologia moderna fosse

---

*logue between the Cartesian-Kantian and the Phenomenological Perspectives in Neuroscience: the Case of Face Perception Investigation*, in *Logoi.ph - Rivista di Filosofia*, I (2015), 120-127; G. ARCIERO - G. BONDOLFI - V. MAZZOLA, *In Between Ordinary Sadness and Clinical Depression*, in *Emotion Review*, VII (2015), 1754073915575405 (URL: < <https://doi.org/10.1177/1754073915575405> >, al 26/04/2019); V. MAZZOLA ET ALII, *What Impact does An Angry Context have Upon Us? The Effect of Anger on Functional Connectivity of the Right Insula and Superior Temporal Gyri*, in *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, X (2016), n. 109 (URL: < <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2016.00109> >, al 26/04/2019).

34 Cfr. V. CONTI, *Il chi della storia*, 399-403.

35 Intendiamo riferirci a quella tradizione che, inaugurata da Müller, con von Helmholtz illuminerà tutta la Fisiologia dell’Ottocento. Per alcuni tra gli studi più noti di von Helmholtz si veda: H. VON HELMHOLTZ, *Science and Culture: Popular and Philosophical Essays*, Chicago (IL), 2005; H. VON HELMHOLTZ, *Treatise on Physiological Optics*, North Chelmsford (MA), 2005. Per un’analisi dell’impatto che von Helmholtz ebbe nella cultura scientifica del Novecento e per il suo radicamento nella Filosofia kantiana si veda: D. CAHAN (ed.), *Hermann von Helmholtz and the Foundations of Nineteenth-Century Science*, Berkeley (CA), 1993; M. HEIDELBERGER, *Force, Law, and Experiment: the Evolution of Helmholtz’s Philosophy of Science*, in D. CAHAN (ed.), *Hermann von Helmholtz and the Foundations of Nineteenth-Century Science*, Berkeley (CA), 1993; L. DE KOCK, *Some Preliminary Considerations on Helmholtz’s Fichte: Towards a Naturalized Epistemology of Constraint?*, in *Revista de Estud(i)os sobre Fichte*. Rivista telematica, II (2011), URL: < <http://journals.openedition.org/ref/350> >, al 26/04/2019); T. LENOIR, *Helmholtz and the Materialities of Communication*, in *Osiris*, IX (1994), 184-207. Per una rigorosa analisi del tracciato che conduce dalla *vision* di Müller sino alla Psicologia moderna si veda: G. ARCIERO - G. BONDOLFI - V. MAZZOLA, *The Foundations*, 27-73.

36 Cfr. G. ARCIERO - G. BONDOLFI - V. MAZZOLA, *The Foundations*, 36-39.

37 Cfr. I. KANT, *Critica della ragion pura*, Milano, 2004.

38 Per cogliere come questa concettualità permane nonostante le differenti correnti psicologiche (cogni-

nata con un debito – quello kantiano – di cui continua a pagare gli interessi senza peraltro avvedersene. E se detto debito nei suoi termini epistemologici è ben noto e grandemente riconosciuto (il fatto che la conoscenza umana sarebbe regolata sulle forme apriori dell'intuizione e dell'intelletto e non sugli oggetti di conoscenza), in termini ontologici pare essere rimasto impensato e dunque non problematizzato.

Arciero fa notare che per Kant a fondamento dell'impossibilità per l'uomo di arrivare a conoscere la realtà per quel che è (il noumeno) ci sia il fatto che di detta realtà egli non sarebbe il creatore. Kant in "*Reflexionen zur Kritik der reinen Vernunft*" scrive:

«È difficile afferrare come un'intelligenza intuitiva potrebbe realizzarsi altrimenti da quella divina. Poiché essa conosce in se stessa in quanto cause (e archetipi) primordiali, la possibilità di tutte le cose; gli *esseri finiti* però non possono conoscere da se stessi altre cose, eccetto le mere apparenze che possono conoscere apriori, *perché non ne sono i creatori*»<sup>39</sup>.

Dunque solo Dio che è creatore conosce la realtà nella sua trasparenza. L'uomo, nelle sue costitutive limitazioni di creatura non può che accontentarsi di conoscere quelle parvenze che egli stesso si costruisce a partire dalle forme apriori dell'intuizione e dell'intelletto.

Eppure in questo modo il filosofo di Königsberg offre un'indicazione ontologica straordinaria: *il come dell'esser dell'ente è "l'essere-prodotto"*. Il paradigma della produzione entra così a normare il come dell'essere dell'ente indagato, qualsiasi esso sia: dall'essere della stella che risplende, a quello del lombrico che scava i suoi cunicoli; dall'essere dell'uomo che ama e sogna e soffre e spera; a quello della sedia che permane medesima a sé medesima nella sala d'aspetto di un anonimo e desueto *hotel* di periferia. Ciascuno di questi enti è fin dall'origine pensato nel come del proprio essere come "essere prodotto".

D'altro canto, concepire "l'ente nel suo essere" in quanto "essere-prodotto" significa che per "conoscerlo nel suo esser quel che è" bisogna comprendere *il meccanismo che lo produce*. Pertanto, posto che *essere* equivale ad *essere-prodotto*, conoscere l'ente significa conoscere il *meccanismo* che

---

tiva, psicanalitica, comportamentale, sistemica, ecc.) e i diversi rivolgimenti delle medesime correnti (cognitivismo classico, post-razionalismo, svolta relazionale in Psicanalisi, ecc.) si veda: G. ARCIERO - G. BONDOLFI - V. MAZZOLA, *The Foundations*, 53-73; V. CONTI, *Il chi della storia*, 325-423.

39 I. KANT, *Riflessioni sulla critica della ragion pura. Da annotazioni manoscritte*, (B. ERDMANN, cur.) Nocera Inferiore (Salerno), 2017, citato da: G. ARCIERO - G. BONDOLFI - V. MAZZOLA, *The Foundations*, 28-29.

regola il *processo* del suo prodursi. E così, *processo e meccanismo* si affermano come le parole chiave, dall'evidente spessore ontologico, sulle quali viene regolata l'impresa del conoscere il reale in quanto tale.

E questa "postura ontologica" che vede l'essere in quanto "essere-prodotto" entra, non vista, a normare la Fisiologia. Ecco, così, i vari laboratori riempirsi di cavi, specchi, leve, valvole, alambicchi, al fine di poter costruire un meccanismo atto a riprodurre il fenomeno che si ha l'intenzione di comprendere. L'esperimento che con Galileo era ancora *ars demonstrandi*, si tramuta in *ars inventiendi* e così l'obiettivo non è più quello di riprodurre in laboratorio il fenomeno che si intende studiare per verificarne le regolarità e desumerne le leggi. Lo scienziato diventa colui che costruisce meccanismi: meccanismi atti a produrre il fenomeno osservato perché comprendere la cosa significa comprendere il meccanismo sottostante che la genera.

Da qui si afferra come la Psicologia moderna in ciascuna delle sue forme, Scuole o tradizioni abbia potuto intendere il proprio *positum* – la psiche, la mente, la coscienza – come *ciò che è prodotto dal meccanismo che la genera*. Posta questa premessa ontologica, difficilmente discussa nella sua ragionevolezza, le grandi correnti psicologiche moderne si distinguono esclusivamente per la maniera con la quale concettualizzano detto meccanismo. Per alcuni è intrapsichico<sup>40</sup>, per altri sociale<sup>41</sup>; per alcuni è genetico, per altri neurologico<sup>42</sup>; per alcuni rimanda alle modalità dell'attaccamento<sup>43</sup>, per altri alla psicodinamica del paziente<sup>44</sup>; per alcuni afferisce alla costellazione familiare<sup>45</sup>, per altri ai vari universi di discorso nei quali di volta in volta ci si trova<sup>46</sup>; per alcuni dipende dalle matrici relazionali<sup>47</sup>, per altri da quei principi regolatori afferenti ad un inconscio preriflessivo che fungono da bussola per il comportamento<sup>48</sup>;

---

40 Cfr. S. FREUD, *L'interpretazione dei sogni*, in S. FREUD, *Opere*, III, Torino, 2008, 11-555.

41 Cfr. I.D. YALOM - M. LESZCZ, *The Theory and Practice of Group Psychotherapy*, 5 ed., New York (NY), 2005.

42 Cfr. M. SOLMS, *The Feeling*.

43 Cfr. V. GUIDANO, *La complessità del sé: un approccio sistemico-processuale alla psicopatologia e alla terapia cognitiva*, Torino, 1988; V. GUIDANO, *Il sé nel suo divenire. Verso una terapia cognitiva post-razionalista*, Torino, 1992.

44 Cfr. G.O. GABBARD, *Psichiatria psicodinamica*, 2 ed., Milano, 1995.

45 Cfr. M.P. NICHOLS, *Family Therapy: Concepts and Methods*, Boston (MA), 2010.

46 Cfr. Ó. GONÇALVES, *Cognitive Narrative Psychotherapy: the Hermeneutic Construction of Alternative Meanings*, in M.J. MAHONEY (cur.), *Cognitive and Constructive Psychotherapies. Theory, Research and Practice*, New York (NY), 1995, 139-162.

47 Cfr. S. MITCHELL, *Gli orientamenti relazionali in Psicoanalisi per un modello integrato*, Torino, 1993; S. MITCHELL, *Speranza e timore in Psicoanalisi*, Torino, 1995; S. MITCHELL, *Influenza e autonomia in Psicoanalisi*, Torino, 1999; S. MITCHELL, *Il modello relazionale. Dall'attaccamento all'intersoggettività*, Milano, 2002; S. MITCHELL, *L'amore può durare? Il destino dell'amore romantico*, Milano, 2003.

48 Cfr. R.D. STOLOROW - G.E. ATWOOD, *I contesti dell'essere. Le basi intersoggettive della vita psichica*, Torino, 1995.

per alcuni dalla struttura significante del soggetto di desiderio<sup>49</sup>, per altri dal divenire e all'intrecciarsi dei diversi sistemi motivazionali<sup>50</sup>. In ogni caso – e per tutti – si tratta di risalire dal fenomeno (il comportamento) al meccanismo che lo produce. In questo modo l'esperienza effettiva viene ridotta a mero apparire cangiante e accidentale – schiuma inconsistente che si produce nel rifrangersi dell'onda – mentre ciò che effettivamente conta (il meccanismo generatore) starebbe dietro, prima, a monte (in ogni caso altrove) rispetto a detta esperienza.

Su questa via si comprende perché – come ad esempio scriveva già Michael S. Gazzaniga<sup>51</sup> – la Psicologia moderna sia in realtà già morta, inghiottita dal nuovo sapere neuroscientifico. Se infatti la Psicologia moderna coincide con l'individuazione del meccanismo che genera la coscienza e il comportamento, le Neuroscienze appaiono come quella tecnologia che finalmente riesce a cogliere tutto questo con il massimo rigore empirico attualmente possibile. Forse alla Psicologia rimane l'unico ruolo di essere *ancilla* delle Neuroscienze.

Ci si può infine chiedere come mai diverse Psicologie concettualizzino in maniera così diversa quel meccanismo che genererebbe la soggettività cosciente. Questo dipende, ovviamente, dai diversi apriori alla luce dei quali le diverse tradizioni ritagliano il fenomeno che intendo indagare. Come ben fa notare Wolfgang Blankenburg<sup>52</sup>, questi apriori funzionano al modo di una griglia che filtra ciò che è significativo da ciò che è superfluo e servono per concettualizzare il meccanismo (sempre postulato) da indagare.

A questa Psicologia che indaga l'animo umano presupponendo che questo possa essere inteso come qualcosa di posto là di fronte, prodotto dal meccanismo che lo genera diamo il nome di *Psicologia teoretica*. Lo sguardo distaccato e teoretico è proprio lo sguardo dello psicologo moderno che sedendosi sopra la propria aprioristica posizione ritaglia il proprio oggetto di studio: il meccanismo che sarebbe a monte del generarsi di un dato comportamento e più in generale del *Sé*, della coscienza, della mente, della psiche. In questo senso la Psicologia moderna in quanto tale è Psicologia teoretica. Ed è proprio tale Psicologia – se ora vogliamo chiudere il cerchio – che, come

---

49 Cfr. J. LACAN, *Scritti*.

50 Cfr. J.D. LICHTENBERG, *Psicoanalisi e sistemi motivazionali*, Milano, 1995; J.D. LICHTENBERG - F.M. LACHMANN - J.L. FOSSHAGE, *Psychoanalysis and Motivational Systems: a New Look*, New York (NY), 2011.

51 Cfr. G. ARCIERO, *Il problema*, 160.

52 Cfr. W. BLANKENBURG, *La perdita dell'evidenza naturale. Un contributo alla psicopatologia delle schizofrenie pauci-sintomatiche*, Milano, 1998, 29.

abbiamo ampiamente illustrato, necessita di una postura antropologica più o meno esplicita che funga da orizzonte di senso. Se l'animo umano è ridotto a ciò che è prodotto dal meccanismo che lo genera, alle diverse Teorie rimane il compito di fornire quella cornice di senso sull'esistenza, sulla realizzazione, sul compimento di una vita buona. Sarà detto orizzonte ad indicare ogni volta la bontà o meno del funzionamento del supposto meccanismo.

Ecco però sorgere un interrogativo che non può più essere evitato: ha davvero senso pensare all'animo umano come a qualcosa di prodotto da un meccanismo che lo genera? E se non fosse così, è possibile pensare al *positum* della Psicologia secondo una diversa postura ontologica? Di conseguenza: esiste una Psicologia che può essere a-teoretica? Ed infine detta Psicologia non potrebbe forse aprire una stagione nuova nel rapporto tra Psicologia e visione antropologica?

## 7. UNA PSICOLOGIA "ALTRA"

Porsi gli interrogativi con i quali abbiamo chiuso il paragrafo precedente significa – ce ne accorgiamo – rimettere in questione la Psicologia moderna *in quanto tale*. E fare questo comporta il pensare in maniera differente la postura ontologica sulla quale questa Disciplina si è articolata per l'intero ultimo secolo per poi verificare la possibilità che su questa nuova postura si possa scrivere una nuova Psicologia e siglare una nuova alleanza tra detta Disciplina e le altre Scienze quali la Biologia, la Medicina, le Neuroscienze, la Sociologia, ecc.

Questo è il progetto al quale Arciero e collaboratori si stanno dedicando da più di vent'anni e si fonda sul tentativo di raccogliere con serietà quella differenza ontologica con la quale Heidegger insegnò a distinguere "il *come dell'essere* dell'uomo" rispetto "al *come dell'essere* di ogni altro ente". Per questa via, dalla domanda "Cosa è il *Sé?*" si passa al "Chi sono io? Chi sei tu?"<sup>53</sup>; il *positum* della Psicologia non si attesta più come "un qualcosa di prodotto dal meccanismo che lo genera" ma diventa "l'esperienza vissuta in quanto storica e incarnata"; il *metodo* imposto dalle Scienze naturali e l'iperbolica affermazione dell'evidenza empirica lasciano il posto ad un altro metodo altrettanto rigoroso ma di tutt'altro segno, che il giovane Heidegger insegnò a chiamare "metodo dell'indicazione formale" e che Arciero ha declinato sia per la pratica psicoterapeutica che per la ricerca empirica; la *concettualità* non sarà più quella teoretico-poietica ma apertamente fenomenologico-ermeneutica.

---

53 Cfr. M. HEIDEGGER, *Essere*, 60-64; P. RICOEUR, *Sé come un altro*, 75-102.

Non possiamo nemmeno dare uno sguardo da fondocampo a questa impostazione, che annodando in maniera originale l'*analitica esistenziale* heideggeriana<sup>54</sup> alla nozione di *identità narrativa* di Paul Ricoeur<sup>55</sup>, passando per una rigorosa *analisi dell'emozionarsi* e per le riflessioni di Michel Foucault<sup>56</sup> sulla *cura di sé* quale condizione imprescindibile per aver accesso alla verità, non perde gli importanti contributi di Jan Patočka<sup>57</sup> che sfidano a pensare *la vita come annodata alla terra*, cogliendo, così, come “la carne sia sempre vissuta” e “l’esperienza sia sempre incarnata”.

Anche se detta analisi va oltre gli scopi del presente contributo, di questa impostazione a noi preme qui mettere a fuoco una questione che sta a fondamento. Arciero fin dal suo testo-manifesto “Sulle tracce di Sé”<sup>58</sup> si impegna a disegnare uno “schematismo del darsi dell’esperienza” che rifugga dalle seche di un’analisi trascendentale in senso categoriale-kantiano. Questo significa che l’autore nel cercare di comprendere l’animo umano non offre un’analisi che si esaurisce nell’illustrazione di alcune categorie che permetterebbero la descrizione di quel processo che animerebbe quella cosa-meccanismo che sarebbe la personalità, il Sé, la coscienza o la psiche. Processo che nella sua immutabile ricorsività (o nella sua standardizzata dinamica evolutiva) renderebbe ogni volta conto dell’esperienza che, però, in questo modo, sarebbe ridotta a semplice apparizione cangiante e accidentale. Entro questa postura le identità dei soggetti andrebbero a coincidere con le categorizzazioni generalizzate dei possibili funzionamenti della medesima struttura-meccanismo e l’esperienza vissuta finirebbe per diventare semplice accidente (il luogo di un possibile venire alla presenza) del meccanismo che la regola definendola per quel che è.

---

54 Cfr. M. HEIDEGGER, *Ontologia. Ermeneutica della effettività*, Napoli, 1998; M. HEIDEGGER, *Per la determinazione della Filosofia*, Napoli, 2002; M. HEIDEGGER, *Fenomenologia della vita religiosa*, Milano, 2003; M. HEIDEGGER, *Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele. Elaborazione per le Facoltà filosofiche di Marburgo e di Gottinga*, Napoli, 2005; M. HEIDEGGER, *Fenomenologia dell'intuizione e dell'espressione. Teoria della formazione del concetto filosofico*, Macerata, 2011; M. HEIDEGGER, *Problemi fondamentali della Fenomenologia (1919/20)*, Macerata, 2017.

55 Cfr. P. RICOEUR, *Tempo e racconto. 1*, Milano, 1986; P. RICOEUR, *Tempo e racconto. 2. La configurazione nel racconto di finzione*, Milano, 1987; P. RICOEUR, *Tempo e racconto. 3. Il tempo raccontato*, Milano, 1988; P. RICOEUR, *Sé come un altro*.

56 Cfr. M. FOUCAULT, *L'ermeneutica del soggetto*. Corso al Collège de France (1981-1982), Milano, 2003; M. FOUCAULT, *Del governo dei viventi*. Corso al Collège de France, Milano, 2014; M. FOUCAULT, *Il governo di sé e degli altri*. Corso al Collège de France, Milano, 2015; M. FOUCAULT, *Soggettività e verità*. Corso al Collège de France, Milano, 2017.

57 Cfr. J. PATOČKA, *Che cos'è la Fenomenologia. Movimento, mondo, corpo*, (G. DI SALVATORE, cur.) Verona, 2009.

58 Cfr. G. ARCIERO, *Sulle tracce*.

Arciero, invece, a partire da una diversa postura ontologica che non postula dietro l'esperienza alcun meccanismo generatore (qui "il come dell'essere dell'uomo" – a differenza del "come dell'essere della sedia" – non equivale ad "essere-prodotto"), offre un metodo rigoroso che permette di seguire *il darsi stesso dell'esperienza* nel mentre del suo compiersi fattuale. Ciò che dunque Arciero riconsegna alla fatica del pensare è proprio detto esistere fattuale nel quale l'identità di ciascuno (il nostro *essere* noi stessi) si cuce in tutta la sua imprevedibilità lungo il cammino effettivo di una vita e fino al termine di detto cammino. In questo modo il *positum* della Psicologia diviene proprio il suddetto accadere storico (e non una presunta struttura-mechanismo che ne starebbe a fondamento e che lo regolerebbe dall'interno). E questo accadere si attesta ogni volta nella sua *insuperabile unicità* come *effettivo* e *storico*, *incarnato* ed *emotivamente situato*, esposto tanto alla *patologia* che all'*inautenticità*, *patito* nel proprio accadere e *fatto proprio in quel racconto* che invoca un *decidersi* che ogni volta impegna alla *possibilità del bene e del male*.

Ne viene che l'identità di "chi ciascuno di noi è" (quell'esser noi stessi che si disegna mentre l'esperienza stessa viene attuata) non può essere fatta risalire a qualcosa di dato o di presupposto prima o altrove rispetto all'esperienza stessa (e di cui una precisa analisi categoriale può illustrare le componenti, il processo, le dinamiche, e quelle categorizzazioni entro le quali possono essere ricondotte le vicende individuali), ma si cuce nel mentre la storia effettiva si attua nel di volta in volta dell'esperienza singolare in riferimento a come gli eventi della vita si compongono. E per non disperdere la specificità *squiritamente storica* di questo modo dell'esser-sé, ciò che più conta è avere un metodo che permetta di afferrare questo "storico cucirsi" e non ceda alla tentazione semplificatoria di risalire dall'esperienza singolare ad un meccanismo, una dinamica, un processo che, concettualizzato a partire da una qualsivoglia posizione teorica, fonderebbe detta esperienza regolandola "come dall'interno". In questo caso quel *chi* ciascuno di noi è sarebbe ridotto ad un generico chiunque. Il ben noto *io che non è nessuno* di Ricoeur<sup>59</sup>.

## 8. ANTROPOLOGIA INVOCATA E ATTUAZIONE DELL'ESISTENZA

Il modo con il quale Arciero pensa la Psicologia – modo che qui abbiamo potuto solo accennare – ci permette di sollevare un interrogativo. Compresa la Psicologia fuori dal cono d'ombra di una posizione teoretica, non si potrebbe

---

59 Cfr. P. RICOEUR, *Sé come un altro*, 80.



forse impostare anche in maniera diversa il problema del rapporto tra Psicologia moderna e visione antropologica?

Come si anticipava: ciascuna Teoria della personalità presuppone necessariamente anche una propria visione sull'uomo, sul senso della vita, sul benessere, sulla realizzazione e sui principi di obbligazione che permetterebbero di raggiungere detto traguardo. Questa vaga ma effettiva visione antropologica afferiva alle diverse Teorie per come queste venivano concettualizzate e ora possiamo aggiungere che detta visione ha evidentemente a che fare con il come viene ogni volta pensato il meccanismo che, stando a monte dell'esperienza, la genera. Il modo con cui questo è costruito svela anche la visione di uomo tipica di una certa Teoria. Ma, ci chiediamo, dal momento che – entro una posizione fenomenologica – ciò con cui abbiamo a che fare non è più un meccanismo, che stando a monte dell'esperienza la genera, ma un modo per comprendere come l'esperienza effettivamente si attua disegnando, al contempo, il volto di chi quell'esperienza la mena, anche questa concettualità è caratterizzata da una sua propria Antropologia implicita?

La questione è delicata e probabilmente necessita di ulteriori indagini ma noi riteniamo che la risposta possa essere negativa. Vorremmo suggerire l'ipotesi secondo la quale una concettualità fenomenologica – almeno per come emerge dagli studi di Arciero – non imponga o non presupponga alcuna visione antropologica più o meno implicita ma ogni volta *la invochi* come effettivamente presente nel fenomeno stesso indagato: il darsi fattuale dell'esperienza.

Per comprendere cosa intendiamo pare utile ricordare che quell'esperienza effettiva che definisce il *positum* della Psicologia fenomenologica – quell'accadere in cui ciascuno, scrivendo la propria storia, cuce la propria identità – si dà di volta in volta ancorato ad una certa visione circa il senso di una vita buona e realizzata<sup>60</sup>. In altri termini un senso più o meno vago di cosa sia vivere e viver bene è sempre già attivo nel darsi effettivo dell'esistere di ciascuno. Questa anticipazione di senso – che annoda comprendere e libertà – è costitutiva del fenomeno che si intende indagare e differenzia l'esperienza umana da quella di qualsiasi altro ente<sup>61</sup>.

Se questo è vero ciò significa che anche nel caso di una Psicologia fenomenologica una visione antropologica sarebbe sempre presupposta. Infatti l'anticipazione suddetta circa il senso del vivere e del viver bene è ciò che fin dall'inizio di questo contributo abbiamo indicato come “vaga visione

60 «Quale che sia l'immagine che ciascuno si fa di una vita compiuta, questo coronamento è il fine ultimo della sua azione». P. RICOEUR, *Sé come un altro*, 266.

61 Cfr. G. ARCIERO - G. BONDOLFI - V. MAZZOLA, *The Foundations*, 213-285.

antropologica” di cui nessuna Teoria della personalità può fare a meno. Ma in questo caso, tale visione antropologica non sarebbe più quella del terapeuta (e della sua Teoria di riferimento) ma quella propria di ciascuno nel come costui conduce la propria vita. Visione che non si dà in astratto ma che continuamente si attua nel disegnarsi dell’esperienza effettiva per come ognuno la conduce.

In questo modo una Psicologia fenomenologica non presuppone (e non impone) alcuna visione di uomo ma permette a tale visione – quella che caratterizza ciascuno nel suo esser se stesso – di “venire ogni volta alla luce”. Pertanto, una concettualità fenomenologica *invoca un’Antropologia senza imporla*. *La invoca* perché una certa visione antropologica circa il senso dell’esistere – esplicita o implicita che sia – è coestensiva con l’accadere stesso del vivere. *Non la impone (o presuppone)* perché l’analisi di detto accadere (e dunque di quella visione antropologica che gli è propria) prende ogni volta forma insieme all’accedere stesso (è quella di ciascuno, non quella di una Teoria calata sulla vita). La Psicologia fenomenologica di Arciero non può dunque prescindere da una visione circa il senso dell’esistere ma in una modalità del tutto particolare e di segno opposto rispetto alla Psicologia teoretica. Infatti, per come Arciero pensa alla Psicologia nel suo *positum* e nel *metodo* che le è proprio, detta visione, sempre attiva nel fenomeno dell’esistere, trova ogni volta i suoi perimetri e le sue salienze nel come ciascuno effettivamente la attua nel suo esistere fattuale. Detta visione è implicata nell’unicità dell’esperienza fattuale di ciascuno e una Psicologia fenomenologica permette, ogni volta, che questa giunga a manifestazione: la invoca e permette il suo palesarsi senza imporla o presupporla nei suoi contenuti.

## 9. CONCLUSIONI

Tornando alla questione che ha aperto il presente lavoro ci accorgiamo che il rapporto tra *Psicologia moderna* (teoretica o meno) e *visione antropologica* (visione circa il senso della vita, della pienezza, del bene e del viver bene) è in ogni caso *insuperabile*. Ma questa insuperabilità si svela di due diverse qualità se si coglie la differenza fondamentale che intercorre tra un *approccio teoretico* ed uno *fenomenologico* alla Psicologia moderna.

Le diverse Psicologie teoretiche implicano e dunque presuppongono una *specificata* visione antropologica (del distacco, del controllo, ecc.); una Psicologia fenomenologica, invece, la invoca senza presupporne alcuna. Nel primo caso una certa Antropologia è parte costitutiva di una determinata Teoria; nel secondo caso questa visione antropologica è quella che pertiene all’esperienza

singolare di ciascuno. Nel primo caso tale visione finisce per essere imposta diventando principio regolatore della ricerca e della cura; nel secondo caso tale visione si svela mentre l'esistere effettivo viene a manifestazione. Nel primo caso il pericolo di deviazioni verso Psicologie antropologicamente ingenuo o confessionali rimane in agguato, nel secondo questo pericolo è evitato *ab origine*.

In entrambi i casi, comunque, si profila la possibilità (o forse la necessità?) di stringere nuovi progetti interdisciplinari che possano concorrere ad una comprensione plurale, sfaccettata e questionante dell'animo umano. Ma se diversa è l'impostazione di fondo delle due Psicologie forse diverso sarà anche l'esito di un possibile dialogo interdisciplinare.

Intravedere questo è al contempo il limite al quale ci ha condotto la domanda che ha guidato il presente lavoro e la sfida che nuovamente torna ad interpellare la riflessione paziente e la ricerca puntuale.

---

\* Contributo istituzionale ammesso dal Direttore

## Psicologia moderna e visione antropologica: sfide aperte

VITTORIO CONTI

### Abstract

Il presente contributo si apre mostrando come tutte le Psicologie moderne della personalità non possano che avvalersi di una specifica visione di uomo. Il rapporto tra “Psicologia in quanto Scienza moderna” e “orizzonte antropologico” sarebbe insuperabile e comporterebbe implicazioni pratiche decisive per la clinica, la diagnosi, la Perizia, etc. Questa insuperabilità perterrebbe allo statuto epistemologico stesso della Psicologia moderna. Constatata l'*aporia* che una tale condizione comporta, nel presente contributo si intende perlustrare la possibilità di una diversa impostazione del rapporto tra Psicologia e Antropologia a partire da una rimessa in discussione dello statuto ontologico della stessa Psicologia moderna. Sulle tracce dell'opera di Giampiero Arciero, comprendere l'animo umano a partire dal meccanismo che lo genera pare essere l'anticipazione ontologica impensata che ha guidato tutta la storia della Psicologia moderna. Da qui l'interrogativo che chiude il contributo: “Una messa in critica di questa anticipazione e la possibilità di una ‘Psicologia altra’ non potrebbe favorire un nuovo modo di pensare anche il rapporto tra Psicologia e Antropologia?”.

**Parole chiave:** Psicologia moderna; Antropologia; orizzonte antropologico; Perizia canonica.

### Abstract

*This paper opens showing that, in the field of modern Psychology, all Theories of personality are necessarily guided by their own specific human vision. The link between “Psychology as modern Science” and “anthropological horizon” seems to be insuperable and infers practical implications for clinic, diagnosis, expert Reports, etc. This insuperability would relate to the modern Psychology’s epistemic statute. Given the aporia created by this situation, the paper aims at verifying a possible alternative setting for the link between Psychology and philosophical Anthropology, questioning the modern Psychology’s ontological statue. Following Giampiero Arciero’s studies, “understanding human animus like the product of the mechanism from which it is generated” seems to be the ontological anticipation that guided the history of modern Psychology. Hence the question that closes this paper: “Could a critique of this position and the possibility of ‘another kind of Psychology’ not favour a new way of thinking; even with regard to the relationship between Psychology and Anthropology?”*

**Keywords:** modern Psychology; Anthropology; anthropological horizon; Expert Report in Canon Law.

# Il rapporto costitutivo tra Chiesa e sua missione nel nuovo millennio<sup>1</sup>

JUAN A. ESTRADA

**SOMMARIO** 1. L'attuale struttura teologica fondamentale. 2. La Pneumatologia e la missione. 3. L'identità e la missione: un nuovo contesto culturale e sociale. 4. Nuovi condizionamenti culturali. 5. Il cattolicesimo nella globalizzazione.

**SUMMARY** 1. *Current fundamental theological structure of the Catholic Church.* 2. *Pneumatology and mission.* 3. *Identity and mission of the Church: a new cultural and social context.* 4. *New cultural influences.* 5. *The Catholicism in the age of globalisation.*

In questo momento storico ci sono nuovi orientamenti nella Teologia, nella Filosofia e nella Sociologia che obbligano ad una riflessione attuale sulla identità e anche la missione della Chiesa; inoltre il pontificato di Papa Francesco promuove nuove opportunità per rinnovare ed approfondire le vie aperte dal Concilio Vaticano II. Il secolo XXI è una nuova fase della storia: quella della terza Rivoluzione industriale, della post-Modernità e della secolarizzazione.

## 1. L'ATTUALE STRUTTURA TEOLOGICA FONDAMENTALE

### 1.1 *Nella Teologia tradizionale Cristo è il fondatore della Chiesa*

A livello ecclesiologicalo oggi passiamo da Gesù e la Comunità dei discepoli alla Chiesa dello Spirito santo. Questo sviluppo significa anche una nuova

---

<sup>1</sup> Relazione presentata in occasione della XIII Giornata canonistica interdisciplinare sul tema "Diritto canonico e Pastorale: la *norma missionis*", tenutasi presso la Pontificia Università Lateranense il 28 febbraio 2018 a cura dell'*Institutum Utriusque Iuris*.

concezione dell'identità e della missione. Il progetto di Gesù è vincolato al Regno di Dio, a rinnovare l'Alleanza e la fede d'Israele. La missione diventa così l'asse strutturale della Teologia d'oggi, anche nella Cristologia. L'identità personale dipende da un progetto di vita che abbia senso. Si assiste quindi alla rivalutazione del Gesù storico sul Cristo della fede e all'importanza della Teologia del Regno di Dio come fondamento della missione. Il battesimo di Gesù genera una conversione esistenziale, nel senso d'un cambio di vita. Il Regno diviene il suo progetto di salvezza. All'origine, la sua missione era diretta a destinatari solo Ebrei (cfr. *Mt* 10,5-6; 15,24), ma progressivamente diventò più aperta agli altri. Possiamo parlare d'una evoluzione missionaria di Gesù nel confronto con la fede di persone pagane (cfr. *Mc* 7,27.29; *Mt* 15,27-28).

Questa dinamica continuò dopo la morte di Gesù e soltanto a partire dallo Spirito santo c'è una nuova consapevolezza della sua identità e anche del significato della missione della Chiesa<sup>2</sup>. La discontinuità si dà nella continuità fondamentale e l'evoluzione è allo stesso tempo trasformazione di forma e di contenuto. La creatività è anche il dono dello Spirito. I fedeli della Chiesa non sono semplicemente i discepoli storici del Gesù terreno, perché essi hanno cambiato di mentalità e hanno di Lui una seconda comprensione. C'è innegabilmente un salto dalla Comunità dei discepoli alla Chiesa post-pasquale. Inoltre c'è anche una nuova immagine di Dio, che non c'era quand'era ancora in vita Gesù.

Se la Teologia è stata focalizzata finora sulla morte e sulla resurrezione di Cristo, oggi c'è uno spostamento alla vita di Gesù. Quello che lui ha fatto è valido in sé, ha un valore intrinseco. Se dobbiamo oggi vivere nella società secolare come se Dio non esistesse, nel senso che Dio non interviene direttamente nella gestione degli affari umani, è necessario affermare che la vita di Gesù in se stessa ha un significato universale per tutti gli uomini. Anche se non ci fosse resurrezione, meriterebbe vivere come lui, perché il suo progetto vitale risponde alle domande sul senso della vita. La resurrezione conferma, illumina e dà valore universale al suo progetto storico. Ogni Cristologia si sviluppa come soteriologia, ma questa non è soltanto Teologia dell'aldilà. Come possiamo credere nella salvezza dell'oltretomba, se non la stiamo vivendo adesso? In un contesto di crisi, qual è quello che stiamo attraversando nella Chiesa e nella società, risulta difficile credere in Dio senza sperimentare gli effetti della fede nelle nostre vite. Gesù ha annunciato il Regno di Dio

---

2 Cfr. J.A. ESTRADA, *Para comprender cómo surgió la Iglesia*, 2 ed., Estella (Navarra), 2000, 63-70; si veda anche: J.A. ESTRADA, *Lo Spirito e i profeti nella Chiesa*, in J.L. SICRE DIAZ - J.M. CASTILLO - J.A. ESTRADA, *La Chiesa e i profeti*, Coll. *Orizzonti biblici*, Assisi (Perugia), 1993, 102-117.

in questa vita e non soltanto per l'altra forma di vita nell'aldilà. Trovare un senso ultimo a quello che facciamo e che stiamo vivendo, vuole dire essere veramente salvati. Una vita umana come quella di Gesù risponde al bisogno di trovare un senso per la propria vita. Crediamo nella resurrezione di Cristo, ma affermiamo anche il valore del suo progetto per se stesso. La fede si presenta come una chiave fondamentale della vita terrena.

## 1.2 *L'origine della Chiesa è cristologica e spirituale*

La Comunità dei discepoli di Gesù e la Pentecoste sono il punto di partenza per una nuova immagine trinitaria della divinità. La missione universale (Mt 28,19-20) segna la diversità fra l'etnocentrismo ebraico e il nuovo Popolo di Dio. L'Ecclesiologia non dipende solo della Cristologia, ma la Chiesa è un'opera dello Spirito santo. Paolo diventa qui la chiave per una nuova identità e missione. C'è stato un cambiamento rispetto a Gesù, il quale rispose alla sofferenza del popolo e propose una Teologia del Regno di Dio. Gesù aveva subordinato la Religione, la dottrina e la Legge alla persona umana; aveva annunciato la salvezza a tutti, ma specialmente a coloro che avevano sofferto. La Teologia della Chiesa povera e della fratellanza cristiana è direttamente vincolata all'attività di Gesù.

Paolo ha ricevuto questa predicazione ma ha modificato l'eredità di Gesù. Il Regno di Dio e il messaggio di concentrarsi sui sofferenti fu messo in secondo piano. Il centro della dottrina di Paolo è il peccato, l'offesa a Dio, il bisogno d'una vita morale, la necessità della croce di Cristo per la redenzione, la Teologia sacrificale. C'è una moralizzazione della vita cristiana ed anche un trasferimento: dalla preoccupazione reale per il dolore umano, si passa all'importanza d'una Teologia della croce. Il processo d'integrazione nella cultura dell'Impero romano portò con sé una moralizzazione dell'attività di Gesù a spese dell'esperienza di vita reale di Cristo. Da qui possiamo capire come la Chiesa è diventata storicamente la custode del Diritto naturale, ma ha perso un equilibrio adeguato fra la preoccupazione di Gesù e quella di Paolo<sup>3</sup>. Trovare un significato all'abbassamento (*kénosis*) di Cristo è indispensabile, ma questa Teologia non può sostituire la lotta reale contro la sofferenza umana e la fraternità con gli afflitti.

---

3 Cfr. J.M. CASTILLO, *La humanidad de Jesús*, Madrid, 2016, 41-68; J.A. ESTRADA, *Las muertes de Dios. Ateísmo y espiritualidad*, Madrid, 2017, 147-166; R. MATE, *El tiempo, tribunal de la historia*, Madrid, 2018, 41-45.

Il contributo di Paolo però è più ampio e generale. La sua interpretazione di Gesù, il suo Vangelo dopo l'esperienza pasquale, permette anche di superare l'etnocentrismo ebraico ed affrontare in forma diversa la tradizione dell'Alleanza. C'è un processo globale trinitario e ci sono evoluzioni in confronto a un'identità statica e perenne. L'evoluzione della Rivelazione appare all'origine della Chiesa e continua oggi. Noi ci rendiamo conto del significato di Gesù in modo diverso alla Chiesa primitiva. I Vangeli sono tutti ricordi, interpretazioni e riflessioni sulla vita di Gesù. Non c'è soltanto continuità fra Gesù e i suoi discepoli, neanche c'è identità assoluta tra la Comunità dei discepoli e la Chiesa universale. Negli Atti degli Apostoli la Chiesa si vedeva prima come una via del popolo ebraico, come la setta dei nazareni (cfr. At 11,26; 24,5; 28,20).

L'Ecclesiologia odierna non è quella centrata nella fondazione della Chiesa ad opera di Gesù. Lo Spirito santo è vincolato alla nascita trinitaria della Chiesa e ad un nuovo incarico della missione. Attualmente l'Ecclesiologia della "*Gaudium et Spes*"<sup>4</sup> si vede come una riformulazione della "*Lumen Gentium*"<sup>5</sup>: la Chiesa è nel mondo e i problemi mondiali sono visti come parte della fede. C'è stata per prima una moralizzazione della dottrina come trasformazione del programma del Regno. La comprensione della vita e della missione di san Paolo è diversa da quella di Gesù perché il suo contesto storico e secolare è anche differente. Alcuni elementi essenziali della predicazione di Gesù come le beatitudini, l'evangelizzare i poveri e la dottrina sui peccatori sono diventati in Paolo norme morali generali. Oggi la fede e la giustizia sono i segni dei tempi. C'è bisogno anche di uno sviluppo del tradizionale religioso verso ciò che è terreno e laico. Il mondo è diventato un luogo teologico. C'è oggi una Chiesa di missione nella società post-secolare.

### *1.3 Il ritorno al carisma fondatore e l'ispirazione della Chiesa primitiva sono una chiave specifica dell'Ecclesiologia*

Ogni Religione trova nell'autorità personale del fondatore il suo fondamento. Ma non c'è un carisma che non sia condizionato dalla cultura,

---

4 Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis: *Gaudium et Spes*, in *AAS*, LVIII (1966), 1025-1120.

5 Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica de Ecclesia: *Lumen Gentium*, in *AAS*, LVII (1965), 5-71.



dal momento storico e dal contesto. Una nuova Religione presuppone le altre già esistenti, che diventano parte della nuova che sorge. Una presunta comunicazione divina si comprende partendo dalla società e cultura nella quale si sta. La stessa esperienza dei carismatici è espressa nel linguaggio d'una tradizione culturale. Per salvare la Rivelazione di Dio è necessaria l'istituzionalizzazione del carisma. Dopo la morte del fondatore sorge un *corpus* di dottrine, un culto sacramentale, il ministero sacerdotale ed anche un'Autorità gerarchica. Nell'esperienza religiosa dobbiamo distinguere fra quello che è di Dio ed il significato e le conseguenze che noi attribuiamo alla sua comunicazione. C'è un problema di discernimento che si dà anche nell'Ecclesiologia.

La sostituzione degli Apostoli si fa mediante gli strumenti umani e questi sono le Istituzioni, che si trovano nella società dalla quale si parte. Ma ci sono anche nuove forme istituzionali che possiamo creare. Il Diritto divino è una modalità per sacralizzare un'istituzionalità stabilita che è ormai consolidata. Questo modo di agire è sempre umano, storico e dinamico, anche se fosse necessario come risposta alla Rivelazione divina. La difficoltà si manifesta nella distinzione fra quello che deve sopravvivere e quello che è formulazione culturale accidentale e mutevole. La storia delle Istituzioni, la plurale struttura dei ministeri e l'evoluzione della Teologia dei Sacramenti mostra la difficoltà di stabilire accuratamente ciò che è il Diritto divino. L'organizzazione stessa della Chiesa è trasformabile e sottoposta a cambiamenti storici. Pretendere l'immutabilità delle Istituzioni non solo va contro la storia ma anche contro la Tradizione della Chiesa e contro l'ispirazione dello Spirito.

L'Istituzione e il Diritto sono strutture necessarie per ragioni sociologiche, ma anche teologiche. L'esperienza individuale non è sufficiente, perché ha bisogno d'essere trasmessa. Senza la Chiesa la Religione verrebbe vissuta in frammentate esperienze individuali. La Comunità non è una mera somma degli individui, ma è un'entità superiore. Il soggetto collettivo emerge come gruppo istituzionalizzato. L'allergia attuale contro le Istituzioni è un frutto della patologia post-moderna, perché dimentica la condizione sociale dell'uomo. Un'altra cosa è che l'istituzionalità diventi gradualmente non funzionale per la società nella quale si manifesta. Tutte le Istituzioni, però, tendono alla crescita, alla burocratizzazione ed a diventare un sostituto del carisma fondatore. Prima o dopo c'è motivo per la riforma delle Istituzioni, per l'aggiornamento della Chiesa ed anche per un contributo (*input*) carismatico. Lo scopo della Chiesa è sempre facilitare l'esperienza di Dio e fornire mediazioni per ottenerla. Ma conservare la mediazione istituita può diventare un fine in se

stesso. La Chiesa ha bisogno sempre degli Apostoli e dei profeti, e questi ultimi criticano l'istituzionalità dei primi e la fanno evolvere<sup>6</sup>.

## 2. LA PNEUMATOLOGIA E LA MISSIONE

La Cristologia tradizionale è cristomonistica: una Teologia centrata in Cristo senza lo Spirito. Si può parlare dello Spirito santo come “il dio dimenticato della Teologia cattolica”<sup>7</sup>. La divisione del cristianesimo, soprattutto fra cattolicesimo e Chiese ortodosse, dipende molto dal modo di concepire la relazione della Cristologia e della Pneumatologia. Questa Teologia pneumatologica è anche essenziale per capire la vita e l'opera di Gesù, influenzato dallo Spirito, e per offrire la sua proposta di senso, il Regno di Dio come forma terrena per vivere la salvezza. L'evoluzione personale dello stesso Gesù (cfr. *Lc 2,52*) è un modello per la comprensione della Rivelazione come un dono dinamico e mutante. La redenzione comincia nella vita terrena, non è soltanto salvezza eterna dopo la morte. Inoltre la mediazione dello Spirito è la chiave per capire il significato della vita e della morte di Gesù. La conoscenza dell'identità di Gesù come Figlio di Dio è dovuta allo Spirito e trasforma la missione. Dobbiamo recuperare l'attività dello Spirito come fondamento dell'identità e dell'evangelizzazione della Chiesa.

L'interpretazione del “*Filioque*” è stata trasformata durante molti secoli in un impedimento teologico per l'unione della Chiesa ortodossa e della Chiesa cattolica. Questa formula, cui diede un contributo decisivo il Vescovo di Siviglia, sant'Isidoro, appare per la prima volta nella terza proposizione della *Professio fidei* del Terzo Concilio di Toledo (589)<sup>8</sup>. Fino al secolo X la Teologia del *Filioque* non era parte del Credo degli Apostoli, ma da qui in poi è stata imposta come parte normativa della fede nella Chiesa latina. Il problema non è soltanto un fatto singolare dal passato storico, ma ha influenzato fortemente l'identità, la struttura organizzativa e la missione della Chiesa nel secondo millennio.

---

6 Cfr. J.A. ESTRADA, *La Iglesia, ¿institución o carisma?*, Salamanca, 1984, 141-168; J.A. ESTRADA, *El cristianismo en una sociedad laica*, 2 ed., Bilbao, 2006, 267-275.

7 Cfr. J.A. ESTRADA, *La renovación de la espiritualidad*, en A. DULLES (cur.), *La función de la Teología en el futuro de América Latina*. Simposio internacional: 1971-1991, XX años del Departamento de Ciencias religiosas, 24, 25, 26 y 27 de septiembre de 1991, Mexico, 1991, 149.

8 Cfr. CONCILIIUM TOLETANUM III, *Fidei confessio Episcoporum, Presbyterorum, vel Primorum gothicæ gentis*, in J.D. MANSI (cur.), *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, IX, (rist. anast.) Graz, 1960, col. 985.

Ci sono due spine dorsali diverse per l'Ecclesiologia<sup>9</sup>. Secondo la Teologia del *Filioque* lo Spirito santo deriva sempre da Cristo, nella stessa Trinità ed anche nella storia della redenzione. La priorità della Cristologia sulla Pneumatologia si incarna nello schema verticale Dio => Cristo => lo Spirito => gli Apostoli => i ministri, proprio della Teologia occidentale. Dalla Cristologia si deduce l'apostolicità della Chiesa ed anche la struttura ministeriale e sacramentale. Il monismo cristologico favorisce la Chiesa come Istituzione. In questa struttura verticale lo Spirito si trasmette soprattutto mediante i Sacramenti, perché in effetti c'è una subordinazione della Pneumatologia alla Cristologia. Possiamo parlare d'una cristologizzazione della Chiesa, organizzata intorno alla Teologia "*De Cristo Capite*" e "*De Gratia Christi*". La Chiesa s'identifica con il clero; i Sacramenti diventano Istituzioni oggettive e lo Spirito garantisce la loro validità. Questa clericalizzazione è ancora oggi uno dei grandi problemi per l'identità e per la missione in una società laica.

Invece il concetto della Trinità nella Teologia ortodossa cerca di valutare allo stesso modo le due persone trinitarie, Cristo e lo Spirito. Nelle Chiese ortodosse l'asse teologico è Dio => Cristo e lo Spirito => la Comunità. C'è collaborazione dei due senza subordinazione. Dalla Pneumatologia deriva la Chiesa dei profeti e dei carismatici. Si può parlare, con sant'Ireneo, di Cristo e dello Spirito come le mani del Padre. Lo Spirito si trasmette a tutta la Comunità, la quale si fonda negli Apostoli e nei profeti, nell'apostolicità e anche nella carismaticità. La Pentecoste non è soltanto la conferma pasquale di Gesù, neanche un dono cristologico, ma c'è un'esperienza nuova che dirige la missione della Chiesa al di là dell'ambito ebraico. Per questo, lo Spirito è il riferimento ultimo per la identità e la missione della Chiesa, che è sempre l'opera dello Spirito nel "Credo degli Apostoli".

La Teologia spirituale della Chiesa ortodossa è in aperto contrasto con la dogmatica razionalista del cattolicesimo, con una sacramentologia senza *Pneuma* e con un monopolio dei ministri all'interno della Chiesa cattolica, escludendone i laici. Il linguaggio popolare d'oggi conserva ancora l'identificazione del clero con la Chiesa, la parte gerarchica è stata trasformata nel tutto globale fino al Vaticano II. Il Concilio ha cambiato la Teoria sulla Chiesa, ma le strutture e la prassi rimangono ancora come prima.

---

9 Cfr. P. SHERRARD, *The Greek East and the Latin West. A Study in the Christian Tradition*, London, 1959; J. ZIZIOLAS, *Implications ecclésiologiques de deux types de Pneumatologie*, in B. BOBRINSKOY (cur.), *Communio sanctorum. Mélanges offerts à J.J. von Allmen*, Geneve, 1982, 141-154; R. HAIGHT, *Defensa de la Cristologia del Espiritu*, in *Selecciones de Teologia*, XXXIV (1995), n. 135, 175-192.

### 3. L'IDENTITÀ E LA MISSIONE: UN NUOVO CONTESTO CULTURALE E SOCIALE

L'identificazione della Chiesa con l'Impero romano ha limitato molto la sua missione, perché il cristianesimo è diventato la sua Religione ufficiale. L'assimilazione delle strutture dell'Impero permise l'identificazione tra Impero e Chiesa. Il cattolicesimo è stato trasformato in una Religione romana ed europea. Le altre Chiese cristiane sono diventate marginali e ogni tanto anche eretiche.

Per la missione occorreva soltanto accettare l'inculturazione e accogliere positivamente l'identità specifica di qualsiasi Chiesa che rispettasse il doppio riferimento alla Cristologia ed alla Pneumatologia. L'unità nella diversità è la struttura fondamentale della Chiesa universale come *communio* delle Chiese particolari. Il problema missionario non è ingrandire la propria Chiesa con il proselitismo, si tratta invece di costruire delle Chiese che possano diventare indipendenti e diverse dalla Chiesa madre.

L'inculturazione del cristianesimo in altri Paesi è una condizione *sine qua non* per la missione, ma c'è bisogno d'una riforma strutturale della Chiesa. Il significato della missione si è trasformato oltre le motivazioni religiose. Il successo della missione non dipende soltanto dalle conversioni religiose ma anche dal cambio dello stile di vita della popolazione, dall'influsso sulla mentalità e i valori umani della gente, dalla promozione dello spirito del Vangelo nell'educazione. Oggi la missione più difficile consiste nella necessaria evangelizzazione d'una società secolare ed anche in parte post-cristiana. La Chiesa cattolica perde progressivamente il suo influsso nella società ed anche all'interno del suo ambito c'è una diminuzione della pratica culturale e sacramentale. La secolarizzazione culturale influenza la mentalità religiosa dei cittadini.

La Chiesa non deve fare la predica solo a chi si è convertito, deve invece guardare a quelli che forse sono battezzati ma che hanno perso la fede e non si riconoscono mai come cristiani. La missione più difficile è predicare il Vangelo a quelli che hanno perso la fede. Coesistono il credente e l'incredulo nella stessa persona. L'appartenenza religiosa è attualmente meno istituzionale, più diffusa e condizionata dal *bricolage* delle credenze e delle ideologie. La religione impregna la cultura e non è un ambito separato dell'umano, ma lo segnala e lo condiziona. L'educazione cattolica nei Paesi non cristiani ha questo scopo: evangelizzare la società trasmettendo valori cristiani. La libertà religiosa cerca di liberare gli individui dalla tutela delle Chiese, ma allo stesso tempo li lascia da soli sotto il controllo dei mezzi di comunicazione ed anche

dello stesso Stato. Il problema d'oggi non è tanto lottare per la libertà religiosa quanto mantenere le proprie convinzioni e credenze.

Si è realizzato un processo di perdita di senso da parte del soprannaturale e dell'escatologico. L'utopia del consumo sostituisce la speranza del cristianesimo. Questa crisi del religioso peggiora a causa della pluralità sociale e religiosa. La competitività delle Religioni e delle Chiese cristiane mette in crisi la fede individuale, ma c'è anche una possibilità di rinvigorire la Religione a cui si appartiene. La pluralità non è soltanto un dato di fatto, ma un'opportunità di approfondire la propria identità e di rendere consapevole l'opzione religiosa. La concorrenza è sicuramente preferibile ad un regime di monopolio religioso. Infatti l'appartenenza dei fedeli delle minoranze religiose è più viva e cosciente che quella delle Chiese maggioritarie.

La ristrutturazione della Chiesa nella società secolare, una Chiesa concepita in termini d'uscita secondo Papa Francesco, è urgente. C'è bisogno di togliere una religiosità chiusa in se stessa per inserire la Chiesa nella società laica. "*Believe without belonging*", credere senza appartenere, è il nuovo slogan secolare. Adesso dobbiamo passare da una Teologia dell'aldilà ad una proposta di senso per la vita nel mondo. L'umanesimo europeo e cristiano sono le fondamenta per un dialogo fra la società secolare e la Religione cristiana. Questo non significa adeguarsi al modernismo, ma cercare una corrispondenza fra le questioni dei cittadini e le risposte del cristianesimo.

Il mondo è un luogo teologico e dobbiamo affrontare i requisiti d'ogni fase della storia. La cosa paradossale è che il concetto secolare di dignità umana, dal quale derivano i diritti umani, è in buona parte una creazione del cristianesimo, però la Chiesa cattolica ha un grave problema con alcuni di questi diritti. Dio non può essere un alibi per difendersi dalla Carta dei diritti umani<sup>10</sup>. Una Religione che non riesce a gestire tutti i diritti che la persona ha nella società, non può rivendicare di essere la Parola di Dio per tutti. Non si tratta di fare la carità, ma di rispettare la dignità e l'uguaglianza di tutti e di fare giustizia. La Chiesa cattolica è oggi in ritardo rispetto alla società civile, soprattutto per quanto concerne le donne.

---

10 Cfr. UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY, *Universal Declaration of Human Rights* (Paris, 10 December 1948), in URL: < <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> > (al 09/05/2019).

#### 4. NUOVI CONDIZIONAMENTI CULTURALI

La nuova Filosofia ed il ripensamento delle Scienze umane presentano nuove sfide alla Teologia ed anche alla Chiesa. C'è una crisi attuale di fondazione nella Teoria della conoscenza e nell'Ontologia. Non c'è una referenza ultima oggettiva, ma si sceglie una realtà come fondamentale. Il carattere incompiuto di qualsiasi sistema rende tutte le visioni del mondo frammentarie e senza cardine assoluto. Ci sono dei fatti, ma tutti sono interpretati: l'Ermeneutica è la nuova Epistemologia. La verità è soggettiva e c'è bisogno di argomenti e motivazioni validi. Cristoforo Colombo non ha mai capito il significato della sua scoperta. La percezione della realtà è quello che conta: lui ha proiettato la sua visione europea sull'America. In seguito la Chiesa europea ha fatto lo stesso.

Questo comporta che qualsiasi Tradizione abbia una certa relatività. Non c'è un fondamento statico, ma piuttosto evolutivo e storico. La discontinuità e le rotture sono parte di qualsiasi Tradizione. Il nichilismo come atteggiamento odierno è il pericolo per le proprie convinzioni. Il dubbio e la domanda non sono segno d'incredulità, neanche lo scetticismo, per contro ci sono segnali di ricerca e di presa di coscienza della propria vulnerabilità e contingenza. La cultura odierna è antifondamentalista. La predicazione deve gettare un ponte tra la realtà sociale ed il Vangelo. C'è bisogno d'un cristianesimo culturale, incardinato nella realtà secolare.

Questa Ermeneutica comporta delle ripercussioni per l'ecumenismo e il dialogo tra le Religioni. Attualmente c'è centralità dell'esperienza religiosa, ma un'esperienza definita come religiosa, o di Dio, richiede un riconoscimento interpretativo, culturale e religioso. L'attuale divisione e varietà del cristianesimo significa che tutte le Chiese e le Confessioni religiose sono incomplete e particolari, ma tuttavia in gradi diversi. L'unità non può venire dall'uniformità, che non c'è, ma bisogna accogliere la pluralità storica del cristianesimo. La competitività delle Chiese è diventata una grande barriera per evangelizzare, ma può essere anche un'opportunità per il dialogo e la presa di coscienza della propria frammentarietà. Nella post-Modernità il fatto della pluralità è un valore in se stesso.

La soggettivizzazione e la diversità della conoscenza rende oggi quasi impossibile un modello unico di Rivelazione e molto meno è pensabile che questo abbia alla lettera carattere universale. Il cristianesimo storico non ha l'esclusività né il monopolio per incontrare Dio. Ma questo non significa un

multiculturalismo delle Religioni, neanche il deismo astratto, neppure l'alineamento paritario di tutte le Religioni, che comporterebbe l'indifferenza. Come dice Papa Francesco dobbiamo essere fermi nelle nostre convinzioni, ma aperti a dialogare (cfr. *EG* 251<sup>11</sup>) e ad un processo di discernimento. La missione significa essere testimoni di Cristo, ma accettare la particolarità storica di Gesù, senza identificare il significato universale della Rivelazione con l'interpretazione letterale di quello che lui ha detto e ha fatto. Il Gesù ebreo è condizionato da un contesto culturale e religioso, come Paolo e gli altri Apostoli. La Chiesa ha bisogno di un discernimento fra la Rivelazione stessa e il mezzo culturale che la esprime. Il seme di Cristo e l'ispirazione dello Spirito permettono oggi l'apertura alle altre Religioni e culture che possono arricchire lo stesso cristianesimo. Perciò c'è bisogno dell'ecumenismo ed anche d'una Teologia del dialogo tra le Religioni. La salvezza universale di Cristo permette di riconoscere la salvezza particolare e concreta di tutte le Religioni.

Non soltanto per l'ecumenismo ma anche per la missione della Chiesa è molto importante quello che dice il Decreto del Vaticano II "*Unitatis Redintegratio*" al n. 11:

«I teologi cattolici, fedeli alla dottrina della Chiesa, nell'investigare con i fratelli separati i divini misteri devono procedere con amore della verità, con carità e umiltà. Nel mettere a confronto le dottrine, si ricordino che esiste un ordine o "gerarchia" nelle verità della dottrina cattolica, in ragione del loro rapporto differente col fondamento della fede cristiana. Così si preparerà la via nella quale, per mezzo di questa fraterna emulazione, tutti saranno spinti verso una più profonda cognizione e più chiara manifestazione delle insondabili ricchezze di Cristo»<sup>12</sup>.

Questo atteggiamento si lega anche alla distinzione di Giovanni XXIII tra ideologie e movimenti storici che permette un'ampia collaborazione dei cattolici e di tutti gli altri che cercano il bene comune. L'antimodernismo del passato deve lasciare posto alla convivenza in una società secolare. Occorre fare un vero e proprio sforzo di consolidamento di una posizione positiva nei confronti dell'autonomia della società, contro quei cristiani che «nei tempi moderni non vedono che prevaricazione e rovina»<sup>13</sup>. La dinamica positiva di Giovanni XXIII risorge adesso con forza sotto Papa Francesco.

11 Cfr. FRANCISCUS PP., Adhortatio apostolica: *Evangelii Gaudium*, in *AAS*, CV (2013), 1120-1121.

12 CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Decretum de œcumenismo: *Unitatis Redintegratio*, in *AAS*, LVII (1965), 99.

13 IOANNES PP. XXIII, Allocutio: *Gaudet Mater Ecclesia*, 11 octobris 1962, in *AAS*, LIV (1962), 789.

## 5. IL CATTOLICESIMO NELLA GLOBALIZZAZIONE

Identità e missione della Chiesa sono oggi in revisione perché il momento storico, il contesto sociale e culturale, e la stessa Teologia sono cambiati in modo fondamentale negli ultimi decenni. Non è soltanto un cambio strutturale ma un cambiamento epocale. La globalizzazione costituisce il carattere particolare e contingente di qualunque prospettiva. Dalla pretesa d'universalità astratta passiamo ad una visione concreta e specifica che si apre al dialogo con le altre Comunità. Possiamo parlare del riconoscimento dell'altro ed anche d'una fusione degli orizzonti. L'inculturazione comporta mescolamento, che avvenga l'ibridazione. Non c'è nessuna neutralità, tutti siamo condizionati. Il contesto sociale e il momento storico sono costituenti dell'identità propria personale e di gruppo. L'essere nel mondo all'epoca della globalizzazione, vuol dire che ci sono molte appartenenze. Noi possiamo parlare di costanti umane ma sempre anche di radici culturali varianti. Il codice culturale è sempre specifico, non ci sono possibili codici universali che non siano generalizzazioni d'un codice particolare. L'unità universale dell'umanità è plurale e composta dalle specificità di ogni popolo.

La globalizzazione è un segno del nostro tempo ed implica uno spostamento profondo. Nell'Ecclesiologia c'è stata una controversia teologica fra i teologi J. Ratzinger e W. Kasper<sup>14</sup>, sostenuto quest'ultimo da Congar e De Lubac<sup>15</sup>. Inoltre si sono sviluppate numerose discussioni sulle conseguenze delle due Ecclesiologie, il significato della collegialità e il posto della Chiesa romana nell'insieme delle Chiese. La Chiesa universale non è anteriore né ha la priorità rispetto alle Chiese particolari, ma si costituisce come comunione di queste. L'espressione massima della Chiesa è sinodale e la comunione ha la contropartita della diversità come espressione dell'unità. Il teologo Ratzinger aveva cercato di diminuire l'autonomia delle Chiese particolari e delle Conferenze episcopali a vantaggio d'un governo centralizzato in nome dell'universalità e della cattolicità<sup>16</sup>. La sinodalità è l'alternativa a questa Teologia,

---

14 Cfr. W. KASPER, *Zur Theologie und Praxis des bischöflichen Amtes*, in W. SCHREER - G. STEINS (hgr.), *Auf neue Art Kirche sein. Wirklichkeiten - Herausforderungen - Wandlungen*. Festschrift für Bischof Dr. Josef Homeyer, München, 1999; 32-48; W. KASPER, *Das Verhältnis von Universalkirche und Ostkirche*, in *Stimmen der Zeit*, CXXV (2000), n. 218, 795-804; W. KASPER, *Letter from the President of the Council for Promoting Christian Unity*, in *America*. The Jesuit Review, XCIII (2001), n. 185, 26 november, 28-29.

15 «Una Iglesia universal anterior, o que se suponga existente en sí misma, fuera de todas ellas, no es más que un ente de razón». H. DE LUBAC, *Las Iglesias particulares en la Iglesia universal*, Salamanca, 1974, 56. C'è una valutazione globale della controversia nel mio libro: J.A. ESTRADA, *El cristianismo*, 297-305.

16 Una buona sintesi della discussione si trova nell'articolo: M. KEHL, *Der Disput der Kardinäle. Zum Verhältnis von Universalkirche und Ortskirche*, in *Stimmen der Zeit*, CXXVIII (2003), n. 221, 219-232.



soprattutto quando c'è una consultazione di tutta la Chiesa sui punti da discutere. Si cerca una partecipazione di tutti i membri della Chiesa. Forse ci sarà bisogno d'un nuovo Concilio. Il Vaticano II è già diventato limitato e non attuale perché il mondo è cambiato in modo fondamentale ed accelerato.

Rahner, dal canto suo, ha proposto una terza fase del cristianesimo mondiale, dopo la fase ebraico-ellenista ed anche dell'epoca europea<sup>17</sup>. Soltanto oggi possiamo parlare d'una Chiesa veramente cattolica, mondiale nel senso geografico e demografico. Ma ci vuole anche una pienezza nel senso della pluralità delle culture. La colonizzazione ecclesiastica ha impedito un modello di Chiesa diverso dall'esempio europeo. C'è stata una inculturazione nell'Impero romano, ma non c'è stata nell'America indiana, né in Africa, né in Asia. Il fallimento della proposta di Ricci e De Nobili ha determinato tutta l'evoluzione della Teologia e della stessa Chiesa fino al Concilio Vaticano II. La Chiesa cattolica d'oggi appare a tutti come una mostra della cultura occidentale.

La globalizzazione richiede di superare l'identificazione del cattolicesimo con il paradigma europeo. L'inculturazione è la mediazione per la decolonizzazione ecclesiastica. Non c'è una visione unica della Modernità e non si può prendere il modello europeo come unitario e universale per tutte le Chiese. Il grado di sviluppo culturale dovrebbe essere anche determinante dell'impegno sociale della Chiesa. L'esistenza concreta e culturale dell'uomo non solo è illuminata dalla Rivelazione di Dio, ma anche questa è condizionata e compresa secondo l'esistenza di chi riceve la Rivelazione<sup>18</sup>. La complementarità della Teologia e dell'Antropologia è determinante dopo Hegel e Feuerbach. Tutto quello che diciamo su Dio è sempre affermazione antropologica e l'asserzione teologica è anche culturale. L'umanità divinizzata e la divinità umanizzata sono due aspetti della dialettica cristiana, sintetizzata in Gesù Cristo. Conseguentemente però, appare ovvio che le domande della Teologia e della Chiesa devono prendere in considerazione la cultura e la situazione storica di quelli che ricevono la Rivelazione. Nella missione è necessario conservare l'ideale del cristianesimo e allo stesso tempo guardare alle condizioni della società nella quale si sta.

---

Si vedano anche: H.J. POTTMEYER, *Kirche als Communio*, in *Stimmen der Zeit*, CXVII (1992), n. 210, 579-589; M. KEHL, *¿A dónde va la Iglesia?*, Santander, 1997, 81-102; M. THEOBALD, *Glosse: "Der römische Zentralismus und die Jerusalemer Urgemeinde"*, in *Die theologische Quartalschrift*, CLXXX (2000), 225-228.

17 Cfr. K. RAHNER, *Theologische Grundinterpretationen des II. Vatikanischen Konzils*, in *Schriften zur Theologie XIV*, Zürich, 1980, 287-302.

18 Cfr. H. FRIES - K. RAHNER, *La unión de las Iglesias*, Barcelona, 1987.

Inoltre la riforma del pontificato è la chiave per il decentramento. Il Papa ha il primato della Chiesa universale, ma è Vescovo di Roma e Patriarca d'Occidente. La struttura dei Patriarcati permetterebbe di rinnovare la Chiesa con nuove Istituzioni patriarcali in altri Continenti. Il “promemoria di Rahner-Fries”<sup>19</sup> propone a sua volta un consenso di tutte le Chiese sul primo millennio ed un accordo per non attaccare lo sviluppo dogmatico delle altre Chiese; ma anche suggerisce di prendere in considerazione alcune questioni di queste Tradizioni per riformare quella propria. C'è bisogno di assumere la plurale identità storica e teologica di tutte le Chiese cristiane. Ma una Chiesa con una rigida struttura gerarchica, con una disciplina e struttura unica per tutti i Paesi e le Comunità, non può pretendere di essere adattata a fonti di culture diverse e alternative. Il mondo è diverso e così dovrà esserlo la Chiesa. Questo non è possibile a partire da una normatività astratta e non adeguata alle specifiche esigenze culturali di ogni società. L'attuale unità uniforme della Chiesa cattolica è nominale, perché il pluralismo della società civile è entrato nell'interno della Chiesa. L'ideale di omogeneità, cioè che tutti pensino e si comportino nello stesso modo, deve pagare un prezzo di mancanza di adeguamento alle condizioni di vita di ogni Paese e Chiesa particolare. I cinque Patriarcati erano anche Chiese diverse con loro Tradizioni e discipline. L'inculturazione plurale è un bisogno, anche se oggi c'è un processo globale per occidentalizzare il mondo. Il riferimento allo Spirito è anche qui indispensabile per una Chiesa in missione che non vuole essere soltanto europea ma universale.

Alla radice di questo progetto sta la cultura post-moderna che diventa generale a causa dell'occidentalizzazione del mondo. Il dinamismo post-moderno si oppone alle Istituzioni, rifiuta le ideologie forti e mantiene una valorizzazione positiva dell'esperienza particolare. La democrazia e la società civile sono le alternative allo Stato nazionale omogeneo. Si stimolano le differenze, si sviluppano gli scambi dei popoli e si promuove l'interculturalità come un'alternativa al colonialismo. Il nuovo modello di società ha influenza sull'Ecclesiologia. La crisi delle Istituzioni determina anche la Chiesa, che ha bisogno di un nuovo modello più orizzontale e democratico. Dopo la “*Pacem in Terris*”<sup>20</sup> il Magistero della Chiesa ha accettato la validità della democrazia come forma adeguata per organizzare la società: gli esseri umani hanno la

---

19 Nel 1983 il protestante Heirich Fries pubblicò insieme con Karl Rahner un progetto concreto per l'unificazione delle Chiese, entrato nella storia della Teologia col nome di “Piano Fries-Rahner” (cfr. H. FRIES - K. RAHNER, *La unión*).

20 Cfr. IOANNES PP. XXIII, Litteræ encyclicæ: *Pacem in Terris*, in *AAS*, LV (1963), 257-304.

libertà di scegliere le persone investite di autorità. Non si può pensare che questo contesto sociale e le ideologie democratiche non avranno influenza nella Chiesa. Nella storia del cristianesimo ci sono molte espressioni di partecipazione dei laici e della Comunità che sono più vicine alla sensibilità moderna rispetto all'attuale struttura organizzativa della Chiesa.

La crisi d'identità dell'individuo rende più necessaria che mai l'appartenenza alla Chiesa. L'individuo da solo non può sopravvivere come cristiano nella pluralità della società secolare. La solitudine è una caratteristica specifica dello stile di vita nella società attuale. C'è una carenza di relazioni interpersonali che indebolisce la personalità e che rende i cittadini facilmente influenzabili dai mezzi di comunicazione. Per questo la Comunità ecclesiale è oggi più necessaria che mai. La Chiesa Comunità ha più capacità d'evangelizzazione che l'Istituzione gerarchica. Ma la Chiesa d'oggi non è attraente e non influisce sulla cultura, soprattutto nella società dei giovani.

Il Concilio Vaticano II ha stabilito la base per un'Ecclesiologia del Popolo di Dio, per la Comunità e anche per i laici. La vecchia Ecclesiologia è stata fondata sul binomio chierici-laici, oggi la Chiesa può essere fondata sul dualismo Comunità e pluralità dei ministeri e dei carismi. L'aggiornamento domanda un ruolo importante dei laici nella struttura manageriale. Il futuro della Chiesa sarà sempre più dipendente dai laici ed anche dalle donne. La clericalizzazione e la crescente istituzionalità della Chiesa ha ridotto al minimo il ruolo ed i compiti dei laici. Ma nella società secolare sono loro e non i chierici quelli che hanno il protagonismo, perché sono immersi nella vita familiare, lavorativa, politica e sociale, a differenza dei preti e dei religiosi. Una Parrocchia non può sopravvivere senza una Comunità di laici, ma invece sono i preti quelli che comandano da soli, senza ascoltare a volte il parere degli altri membri della Parrocchia.

*“Ecclesia semper reformanda”* è il presupposto dell'attuale missione nel mondo. La struttura attuale della Chiesa proveniente dalla c.d. cristianità, non è più adeguata alle esigenze specifiche del nostro mondo secolare. Non è un problema congiunturale ma si è trasformato in una necessità strutturale e permanente. La più grande difficoltà è in Europa. Il rinnovamento è più facile nelle altre Chiese, perché il peso del passato è meno forte e c'è una maggiore attenzione alle necessità pastorali di oggi. Il paradosso è che la Tradizione costituisca un riferimento per salvaguardare l'identità di provenienza, ma la si sia trasformata in un grosso ostacolo per l'aggiornamento del carisma fondamentale degli inizi. Rinnovarsi o morire, ecco qui la regola fondamentale

per la Chiesa come Istituzione in un contesto d'evangelizzazione, più che missionario. Perché non è soltanto un'attività di comunicazione dottrinale, ma c'è piuttosto la necessità di testimoniare una forma di vita ed un progetto di salvezza. Insomma: l'esperienza di essere salvati diventa uno stile di vita, un modo di essere nel mondo e anche nella Chiesa.

---

\* Contributo istituzionale ammesso dal Direttore

## Il rapporto costitutivo tra Chiesa e sua missione nel nuovo millennio

JUAN A. ESTRADA

### Abstract

Il contributo mette in risalto gli apporti più significativi dell'Ecclesiologia postconciliare al tema dei rapporti tra la Chiesa e il mondo contemporaneo sulla linea inaugurata da *Gaudium et Spes*. Alcune sottolineature riguardano il cambio di prospettiva che si deve operare passando da una Ecclesiologia 'gerarchica' fondata unicamente sul Cristo ad una fondata anche sullo Spirito santo.

Le considerazioni spaziano tra Ecclesiologia, Sociologia, ecumenismo ed inter-religiosità, ponendo l'accento sulla identità di fede che ciascun credente deve alimentare in sé per essere testimone credibile in un contesto molto diverso dal passato. La globalizzazione culturale e religiosa chiede alla Chiesa cattolica una maggiore consapevolezza della propria fede e forti capacità di incontro e di dialogo con l'umanità intera, senza 'modelli' prestabiliti, né modi prefissati di inculturazione della fede cristiana.

**Parole chiave:** Ecclesiologia postconciliare; globalizzazione culturale e religiosa; inculturazione della fede cristiana; Ecclesiologia cristocentrica.

### Abstract

*This essay highlights the most significant contributions of post-conciliar Ecclesiology to the theme of the relationship between the Church and the contemporary world as initiated by Gaudium et Spes. Some emphases concern the change of perspective that needs to be done by swapping from a "hierarchical" Ecclesiology based solely on Christ to one founded on the Holy Spirit too.*

*These considerations range from Ecclesiology, Sociology, ecumenism and inter-religiosity, emphasizing the identity of faith that each believer must nurture in order to be a credible witness in a context much different from the past. Cultural and religious globalization calls on the Catholic Church for a greater awareness of Her faith and to have strong capacities to meet and dialogue with the whole of humankind, without pre-established "models", or fixed ways of enculturating the Christian faith.*

**Keywords:** *Post-conciliar Ecclesiology; cultural and religious globalization; enculturation of the Christian faith; Christocentric Ecclesiology.*



# Concezione ed evoluzione del concetto di missione<sup>1</sup>

ROBERTO REPOLE

**SOMMARIO** 1. Missione: termine compromesso. 2. Momenti significativi di ripensamento della missione ecclesiale. 3. La Chiesa missionaria per natura. 4. Missione e continuo accadere della Chiesa. 5. La ridondanza del dono. 6. Nella prospettiva di una *norma missionis*.

**SUMMARY** 1. *Mission: a compromised term.* 2. *Significant moments of reconsideration of the ecclesial mission.* 3. *The Church: missionary by nature.* 4. *Mission and continuous happening of the Church.* 5. *The gift redundancy.* 6. *In the perspective of a norma missionis.*

Svolgerò il tema evidenziando anzitutto il peso che la parola “missione” porta con sé, specie quando ridotta a “*missio ad gentes*”, considerando in seguito alcuni sviluppi teologici e pastorali che hanno indotto ad un ripensamento della missione come connaturale all’esserci della Chiesa e che hanno trovato nel Vaticano II un momento significativo di condensazione. Esprimerò, quindi, alcune riserve circa il modo in cui in alcune Teologie ciò può venire declinato, per richiamare l’importanza di una visione non semplicemente strumentale della Chiesa, quando si parli di essa come missionaria per natura, accennando appena alla possibilità che un ripensamento della missione nella prospettiva del dono appaia particolarmente adatto a ciò. Su questa base, farò qualche riferimento al fatto che, in tal modo, sia possibile portare qualche piccolo contributo ad una sempre maggiore chiarificazione di una “*norma missionis*” come fondamentale per il Diritto della Chiesa.

---

1 Relazione presentata in occasione della XIII Giornata canonistica interdisciplinare sul tema “Diritto canonico e Pastorale: la *norma missionis*”, tenutasi presso la Pontificia Università Lateranense il 28 febbraio 2018 a cura dell’*Institutum Utriusque Iuris*.

## 1. MISSIONE: TERMINE COMPROMESSO

In un discorso tenuto vari anni fa alla “Catholic Theological Union” di Chicago, il noto teologo vietnamita-americano Peter C. Phan ebbe a dire che il termine “missione” non è una “parola innocente”, in quanto in nome della missione è stato fatto molto male a popoli e culture di tutto il mondo<sup>2</sup>. In modo analogo, Tink Tinker ha potuto asserire senza mezzi termini:

«Data la disastrosa storia delle pratiche missionarie euro-occidentali – nei confronti delle culture dei popoli evangelizzati – non sembra proprio che ci siano dei progetti missionologici provvisti di qualche legittimità»<sup>3</sup>.

Nel 1985, in occasione della visita di Giovanni Paolo II in Perù,

«un gruppo di rappresentanti delle etnie indie, tra i quali Ramiro Reynaga dei Kechua, gli consegnarono questa lettera: “Noi Indios delle Ande e dell’America abbiamo deciso di approfittare della visita di Giovanni Paolo II per restituirgli la sua Bibbia, perché in cinque secoli non ci ha dato amore, né pace, né giustizia. Per favore, riprenda la sua Bibbia e la restituisca agli oppressori, perché loro più di noi hanno bisogno dei precetti morali in essa contenuti”»<sup>4</sup>.

Sono solo alcune delle molte testimonianze e osservazioni che si potrebbero raccogliere e che vanno nella direzione di mostrare come il concetto di missione possa risultare ambiguo e addirittura compromesso. Esse sono altresì capaci di evidenziare come a rischiare maggiormente di essere coinvolta in tale ambiguità è proprio quella visione che risolve la missione nella cosiddetta *missio ad gentes*. Ciò nonostante non sarebbe una onesta e intelligente lettura della storia della Chiesa e del pensiero teologico quella che inducesse a ritenere che la missione praticata e pensata anzitutto o esclusivamente quale *missio ad gentes* sia sempre stata accompagnata dal rischio della violenza o dalla sopraffazione. Basterebbe ricordare i suggerimenti dati dal Segretario di *Propaganda Fide*, mons. Ingoli ai Vicari apostolici dell’Asia orientale nel 1659, per essere indotti ad evitare giudizi categorici:

«Non mettete alcun zelo, non avanzate alcun argomento per convincere questi popoli a cambiare i loro riti – diceva –, i loro costumi e le loro usanze, a meno che

---

2 Cfr. S.B. BEVANS - R.D. SCHROEDER, *Dialogo profetico. La forma della missione per il nostro tempo*, Bologna, 2014, 92.

3 T. TINKER, *The Romance and Tragedy of Christian Mission among American Indians*, in A. YONG - B. BROWN ZIKMUND (eds.), *Remembering Jamestown: Hard Questions about Christian Mission*, Eugene (OR), 2010, 26-27 (citato in: S.B. BEVANS - R.D. SCHROEDER, *Dialogo*, 93).

4 M. MENIN, *Missione*, Assisi (Perugia), 2016, 68, nota n. 3.



non siano evidentemente contrari alla Religione e alla Morale. Che c'è di più assurdo del trasportare tra i Cinesi la Francia, la Spagna, l'Italia o qualche altro Paese d'Europa? Non introducete da loro i nostri Paesi, ma la fede, questa fede che non respinge né ferisce i riti né gli usi di alcun popolo, purché non siano odiosi»<sup>5</sup>.

Ciò nondimeno, non si può negare che ci siano state pratiche e concezioni teologiche in forza delle quali la missione *ad gentes* sia avvenuta secondo il cosiddetto metodo della *tabula rasa*<sup>6</sup> o, in altre epoche, in una deleteria collusione con il colonialismo<sup>7</sup>.

Quel che è certo è che, nella Teologia, si è ormai realizzato da alcuni decenni un mutamento significativo tale per cui non si può certo ridurre la missione a qualcosa che concerna soltanto i popoli non ancora evangelizzati. È, infatti, risaputo come la riflessione teologica in ordine alla missione abbia progressivamente condotto a concepirla come connaturale all'essere della Chiesa, in qualunque circostanza essa si trovi ad esistere e vivere e in una forma che deve avere intrinsecamente a che fare con quelle 'missioni', divine, che sono all'origine stessa della Chiesa.

Richiamerò brevemente solo alcuni tornanti del pensiero teologico che hanno condotto ad una tale prospettiva, che ha certamente nel Vaticano II un momento di condensazione e, al contempo, di rilancio teologico.

## 2. MOMENTI SIGNIFICATIVI DI RIPENSAMENTO DELLA MISSIONE ECCLESIALE

Non si può non accennare, al proposito, alla novità rappresentata dalla Teologia di P. Charles<sup>8</sup> e della cosiddetta Scuola di Lovanio che, a differenza delle tesi di Schmidlin e della Scuola di Münster<sup>9</sup> che vedevano nella

5 Citato in: J. METZLER, *Il nuovo corso missionario iniziato con la fondazione della Sacra Congregazione "De Propaganda Fide" nei confronti delle culture locali*, in AA.VV., *Evangelizzazione e culture*. Atti del Congresso internazionale scientifico di Missiologia (Roma 5-12 ottobre 1975), I, Roma, 1976, 348.

6 Cfr. S. XERES, *Chiaro di luna. Tempi e fasi della missione nella storia della Chiesa*, Milano, 2008, 183-187.

7 Cfr. M. MENIN, *Missione*, 116-117.

8 Cfr. P. CHARLES, *Dossiers de l'action missionnaire. Manuel de Missiologie*, Bruxelles, 1938.

9 Si tratta dei due centri accademici cattolici che nella prima metà del Novecento hanno posto le basi della moderna Missiologia (scientifica) sulla base di due differenti 'principi' epistemologici: la conversione (Joseph Schmidlin, 1876-1944 a Münster) e la *plantatio Ecclesiae* (Pierre Charles, S.I. 1883-1954 a Lovanio). A Münster la creazione della Cattedra di Missiologia risale al 1910. «Negli anni Trenta Lovanio era conosciuta come una vera Scuola di Missiologia. Il centro di studi missionari dei Gesuiti ha iniziato la collana *Xaveriana*, in cui dal 1924 si editavano mensilmente opuscoli sulle questioni missionarie più importanti. Gli studi missiologici di valore erano pubblicati nella *Section Missiologique de Museum Lessianum*, fondata nel 1923». C. BERA, *Il pensiero teologico di Yves Congar sulla definizione della missione nel periodo preconciliare*, Coll. *Documenta missionalia*, n. 34, Roma, 2009, 37.

salvezza delle anime il fine della missione, rintracciava nella cosiddetta *plantatio Ecclesiae* la finalità dell'agire missionario della Chiesa. Questa visione ha l'indubbio vantaggio di connettere molto più intrinsecamente l'essere della Chiesa e la missione rispetto alla concezione della scuola tedesca. Benché non siano mancate autorevoli critiche, come quella di Congar, che vede giustamente in essa i rischi di un ecclesiocentrismo, occorre rilevare, infatti, come con l'idea della *plantatio Ecclesiae*

«Charles non parli solo di una Chiesa che “ha” una missione, ma sottolinea che essa “è” missionaria: fondando la missione sul modo d'essere della Chiesa, sulla sua essenza e sulla sua personalità, egli introduce il discorso della missionarietà della Comunità cristiana»<sup>10</sup>.

Uno sviluppo delle tesi di Charles è rintracciabile in uno studio come quello del Gesuita De Lubac sul fondamento teologico delle missioni, comprensibile solo sulla base di tutta la sua ampia impostazione ecclesiologica: essa vede la Chiesa storica quale “figura” della Chiesa celeste, che è la Chiesa finalmente giunta ad essere ciò che è e nella quale consiste la salvezza definitiva. In questo orizzonte si comprende come, nel suddetto testo, De Lubac possa presentare la Chiesa come “corpo della carità in terra”<sup>11</sup>. Da ciò deriva che quello missionario, prima di essere un dovere nei confronti del prossimo è, in certo senso, un dovere del cristiano verso se stesso. Infatti, dal momento che la Chiesa esiste in forza della carità divina (fino ad essere appunto il “corpo della carità in terra”), questa stessa carità, che vuole abbracciare tutto e tutti raggiungere, non si mantiene se non in quanto è diffusa ed è offerta universalmente. Dice perciò De Lubac:

«Poiché la carità divina non può esistere senza cercare di essere dappertutto, il cristiano – diciamo con gli antichi l'*homo ecclesiasticus*, cioè l'uomo in cui si incarnerebbe in pienezza la coscienza della Chiesa – cerca di diffonderla dappertutto. E sa che non la possiede se non nella misura in cui cerca di diffonderla. Il segno infallibile, ma anche unico, che annuncia la presenza della carità del cristiano è che essa lo trascina nella sua corrente»<sup>12</sup>.

---

10 G. COLZANI, *La missionarietà della Chiesa. Saggio storico sull'epoca moderna fino al Vaticano II*, Bologna, 1975, 38. Si veda anche: S. DIANICH, *La missione della Chiesa nella Teologia recente*, in ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA, *Coscienza e missione di Chiesa*, Assisi (Perugia), 1977, 141; S. DIANICH, *Missione*, in G. BARBAGLIO - G. BOF - S. DIANICH (curr.), *Teologia*, Cinisello Balsamo (Milano), 2002, 1012.

11 Cfr. H. DE LUBAC, *Il fondamento teologico delle missioni*, in H. DE LUBAC, *Mistica e mistero cristiano*, Milano, 1979, 185. Per un inquadramento del pensiero ecclesiologico di De Lubac mi permetto di rimandare a: R. REPOLE, *Chiesa, pienezza dell'uomo. Oltre la postmodernità: G. Marcel e H. de Lubac*, Milano, 2002.

12 H. DE LUBAC, *Il fondamento*, 188.

In tal senso, il fondamento teologico delle missioni è rintracciato nella natura – si potrebbe dire, “di carità” – della Chiesa stessa.

Se poi ci si domanda quale sia il fine immediato della missione, per il teologo di Lione si devono congiungere le due prospettive, quella della salvezza delle anime e quella della *plantatio Ecclesiae*. Egli lo fa nell’orizzonte della sua prospettiva ecclesiologica di fondo. In ragione della sua peculiare visione, De Lubac può dire che il fine è che esista la Chiesa quale figura storica della Gerusalemme celeste in cui consiste la salvezza definitiva, la quale è da leggersi nella linea di una piena e definitiva *communio* verticale ed orizzontale. Ciò non è tuttavia in alcun modo separabile dalla salvezza delle anime, se non si offre di essa un’interpretazione che ne fa qualcosa di individualistico, di sganciato dai valori corporali, di ridicibile alla sola liberazione dal peccato e non coinvolgente la dilatazione della carità e, soprattutto, di radicalmente estrinseco a quel che la Chiesa è. Si è qui alle prese con un ripensamento piuttosto profondo della concezione di missione.

Guardando sempre al mondo europeo, è doveroso infine accennare all’importanza che in ordine ad un ripensamento della missione ebbe un piccolo libro di Daniel e Godin pubblicato nel 1943, dal titolo fortemente suggestivo: “*France, Pays de mission?*”. Non si tratta di un testo strettamente teologico, ma capace di leggere la novità del contesto del mondo della cosiddetta “cristianità” e di indurre a dei mutamenti significativi nella concezione della missione ecclesiale. Gli autori introducono il libretto dichiarando come tutti abbiano constatato il declino del cristianesimo in Francia, tanto da poter affermare che essa è un Paese di missione<sup>13</sup>. Lo è, in quelle “zone” abitate dalle cosiddette “masse operaie” o “proletariato”, che non si identificano semplicemente con i poveri – come annotano opportunamente i due autori – ma con operai ormai sradicati e senza patria, nei grandi centri urbani in cui si trovano a vivere<sup>14</sup>. Daniel e Godin mostrano, perciò, di sapere troppo bene che non si può semplicisticamente dire che tutta la Francia sia qualificabile come Paese di missione. Ciò non toglie che esistano ormai ampie zone urbane, profondamente scristianizzate, in cui si può dire di trovarsi in luogo di missione. Con la particolarità che, rispetto agli abitanti di quelle che sono state tradizionalmente definite terre di missione, le “masse operaie” si trovano, per certi aspetti, in situazione addirittura “peggiore”: poiché, a differenza loro, nella Francia operaia e urbanizzata

---

13 «Tous, nous avons constaté le recul du christianisme en France. Notre quiétude a été bouleversée au point que nous craignons l’avènement facile d’un paganisme positif... Alors, nous avons dit: “La France est un Pays de mission”». H. GODIN - Y. DANIEL, *La France Pays de mission?*, Lyon, 1943, 9.

14 Cfr. *ivi*, 27.

non si è mantenuto alcunché della “Rivelazione primitiva”. «Qui, non c’è nulla, è il niente, ma... con la civiltà in più», dichiarano in modo perentorio i due autori<sup>15</sup>. La peculiarità di questa nuova situazione di missione è espressa, poi, con finezza dall’Abbé Guérin, nella sua breve Prefazione al libro in questione. Egli nota, infatti, che uno dei meriti del libro di Daniel e Godin è di evidenziare come, quand’anche si riesca a ricontattare qualcuno di questa “massa scristianizzata”, si è poi incapaci di offrire una Comunità cristiana, nella fattispecie una Comunità parrocchiale capace di accoglierlo e integrarlo<sup>16</sup>. Che è quanto dire che la strutturazione della Chiesa occidentale è ormai di fatto incapace di fare spazio a chi appartiene al “mondo operaio” e che occorrerebbe un cambiamento davvero sostanziale delle stesse strutture ecclesiali tradizionali se si vuole realmente “ri-evangelizzare” questo vasto mondo.

Al di là delle analisi puntuali dei due autori, quanto occorre qui evidenziare è che tale pubblicazione ha contribuito ad allargare il senso della missione. Essa lo ha fatto in due modi: aiutando a prendere in considerazione la necessità di connettere l’“opera di evangelizzazione” all’“opera di carità”; e aiutando a considerare che non si poteva più pensare l’Occidente europeo come terra cristianizzata, ma come terra oggetto essa stessa di missione. Il che aveva come conseguenza, evidentemente, di indurre a constatare che la missione era ormai in ogni luogo e la Chiesa locale poteva e doveva pensarsi come soggetto autentico di missione. Infatti, alla luce di queste premesse, risultava chiaro che non era più plausibile la semplicistica divisione del mondo in territori evangelizzati, da un lato, e territori da evangelizzare, dall’altro: con i primi che inviano i missionari, mentre gli altri li ricevono. Risultava ormai chiaro che la missione era, invece, ovunque. Alla luce di tutto ciò, appariva altrettanto palese che la missione aveva da realizzarsi anche in qualunque luogo esistesse già una Chiesa: il che comportava, evidentemente, che ogni Chiesa locale aveva un compito missionario.

Inutile rimarcare come questa riflessione spingesse alla presa di coscienza che la missione è strettamente connessa all’esserci stesso della Chiesa, in qualunque luogo e in qualunque contesto essa si trovi a vivere.

### 3. LA CHIESA MISSIONARIA PER NATURA

Le svolte teologiche suddette segneranno, come è ovvio, il rinnovamento della tematica avvenuto nell’ultimo Concilio. Come ha opportunamente rilevato Kasper, il Concilio Vaticano II

---

15 «*Ici, il n’y a rien, c’est le néant, mais... avec la civilisation en plus*». *Ivi*, 19.

16 Cfr. G. GUÉRIN, *Préface*, in *ivi*, 8.

«ha operato una svolta nella Teologia della missione. Esso non parte più dalla salvezza delle anime (scuola di Münster) o dall’impiantazione della Chiesa (scuola di Lovanio), ma integra e concilia queste due impostazioni tradizionali in una cornice teologica più grande, concepisce la Chiesa come segno e strumento e colloca quindi la missione in un contesto trinitario, cristologico e pneumatologico»<sup>17</sup>.

Pur tra ambiguità, che hanno fatto parlare nel passato di una doppia Ecclesiologia nel Vaticano II<sup>18</sup> e, più di recente, di una doppia Missiologia, appaiono abbastanza evidenti, a cinquant’anni di distanza, alcuni indubbi guadagni. La svolta conciliare consiste nel vedere come la Chiesa debba anzitutto se stessa alla “missione divina” del Figlio e dello Spirito. I numeri 2-4 di “*Lumen Gentium*”<sup>19</sup> sono in tal senso paradigmatici. La Chiesa viene collocata nello sfondo della volontà salvifica universale del Padre e della missione del Figlio, che non appare come il semplice fondatore della Chiesa bensì il suo intimo e perenne fondamento<sup>20</sup>. Tale missione sboccia nell’invio dello Spirito, visto in *LG* 4 non quale anima della Chiesa secondo la visuale di una certa Teologia, bensì quale principio vivificante del suo organismo sociale. La Chiesa in quanto soggetto storico appare, pertanto, come il Sacramento, il segno e lo strumento – secondo la opportuna dicitura di *LG* 1 – di un disegno salvifico di comunione che concerne non soltanto la Chiesa, ovviamente, ma il cosmo e l’umanità interi.

La svolta, che vede anzitutto la Chiesa quale primo frutto della missione divina, si preciserà nel primo importante capitolo di “*Ad Gentes*”<sup>21</sup>.

Al riguardo si può anzitutto apprezzare il rinnovamento teologico che passa per la scelta del titolo stesso del Decreto. Nella plenaria svoltasi dall’8 al 13 maggio del 1964 la Commissione modificò infatti il titolo precedente “*De missionibus*” in “*De activitate missionali Ecclesiae*”<sup>22</sup>. Sebbene il nuovo titolo non esorcizzi del tutto una interpretazione che vede la missione come attività occasionale e opzionale della Chiesa, specie per l’uso del lemma “*activitas*”,

17 W. KASPER, *Chiesa cattolica. Essenza-realtà-missione*, Brescia, 2012, 465-466.

18 Cfr. A. ACERBI, *Due Ecclesiologie. Ecclesiologia giuridica ed Ecclesiologia di comunione nella “Lumen Gentium”*, Bologna, 1975.

19 CONCILIIUM (ECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica de Ecclesia: *Lumen Gentium*, in *AAS*, LVII (1965), 5-7 (documento abbreviato in seguito con: “*LG*”).

20 Su questo si veda quanto può essere messo in evidenza a partire dai primi numeri di *Lumen Gentium*, in particolare il n. 5 (cfr. R. REPOLE, *Capitolo I. Il mistero della Chiesa*, in S. NOCETI - R. REPOLE [curr.], *Commentario ai documenti del Vaticano II. 2. Lumen Gentium*, Bologna, 2015, 106-112).

21 Cfr. CONCILIIUM (ECUMENICUM VATICANUM II, Decretum de activitate missionali Ecclesiae: *Ad Gentes*, in *AAS*, LVIII (1966), 947-990 (documento abbreviato in seguito con: “*AG*”).

22 Cfr. M. ANTONELLI, *Introduzione e commento a Ad Gentes*, in S. NOCETI - R. REPOLE (curr.), *Commentario ai documenti del Vaticano II. 6. Ad Gentes, Nostra Ætate, Dignitatis Humanæ*, Bologna, 2018, 85.

esso indirizza tuttavia, piuttosto chiaramente, ormai ad un discorso sulla missione che ne veda il legame essenziale con quello che la Chiesa è e che superi una concezione delle missioni secondo un registro geografico-territoriale<sup>23</sup>. Il guadagno si percepirà in modo nitido nel n. 2 del Decreto, laddove si asserisce che «la Chiesa peregrinante per sua natura è missionaria, in quanto trae origine dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito santo, secondo il disegno di Dio Padre»<sup>24</sup>.

Il fatto che la missione divina sia all'origine della Chiesa ha come effetto che la missione ecclesiale non possa più essere vista né come un *ambito* né come una *opzione* della Chiesa peregrinante, bensì come realtà che ne contrassegna la natura. Essere Chiesa ed essere missionaria sono un tutt'uno. La Chiesa deve infatti se stessa alla missione del Figlio e dello Spirito ad opera del Padre, la cui intenzionalità ultima è la salvezza escatologica dell'umanità tutta.

In questo modo, la prospettiva conciliare è di aiuto a superare tanto l'idea che il motivo della missione sia dovuto al mandato del Risorto (così come è testimoniato da *Mt* 28, 16-20 o da *Mc* 16,15), letto però in modo estrinsecista rispetto a quanto la Chiesa stessa è, quanto l'idea che il motivo sia semplicisticamente (in una prospettiva ancora di fatto estrinseca) la salvezza degli altri.

La missione è connaturale al suo essere ed ha nell'essere trinitario di Dio la sua sorgente e il suo fine.

Ciò comporta qualcosa di fondamentale anche in ordine allo stile, per così dire, della missione ed alla sua attuazione. Non si può mancare di rilevare, infatti, come l'avverbio iniziale del Decreto, il “*divinitus*” dell’“*Ad gentes divinitus missa*” non sprigioni tutta la sua pregnanza teologica quando lo si traduca semplicemente “da Dio”. Più che fissare l'identità dell'inviante, l'avverbio richiama infatti qualcosa che il capitolo dottrinale del Decreto esplicherà: il “come” la Chiesa sia inviata alle genti. La Chiesa rintraccerà sempre il suo avvio e il suo alimento nel “come Gesù ha mandato i suoi” e, dunque, noi. In *Gv* 20,21, l'Evangelista mette infatti in bocca a Gesù queste parole: «Come il Padre ha mandato me, così io mando voi». Il modo della missione deve corrispondere all'amore fontale del Padre che si esprime nella missione del Figlio e che non può fermarsi fintanto che ci siano uomini da coinvolgere, nello Spirito, in questo amore<sup>25</sup>. Ma questa modalità implica, per la Chiesa, il suo stare anzitutto con Gesù, il suo dimorare in Lui. Una immanenza fonda la missione, secondo quanto rileva opportunamente Antonelli:

---

23 Cfr. *ibidem*.

24 CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, *Ad Gentes*, 948.

25 Cfr. J. MASSON, “Missione”, in C. PACOMIO (cur.), *Dizionario teologico interdisciplinare*, II, Torino, 1977, 544.

«Lo stare del Padre nel Figlio e nell'umanità ecclesiale che dimora nel Figlio e lo stare del Figlio, e dell'umanità ecclesiale che dimora in lui, nel Padre: questo è il luogo sorgivo della missione secondo lo Spirito»<sup>26</sup>.

Questo viene in qualche modo rimarcato nello stesso n. 1 del Decreto, laddove si richiama, ancora una volta, la sacramentalità della Chiesa, che deve essere vista in quell'ordine offerto da *LG 1* e per il quale essa è strumento di salvezza, in quanto ne è segno; può cooperare per la salvezza degli altri, in quanto essa stessa ne costituisce il segno, in una accoglienza autentica della salvezza offerta da Dio. La Chiesa può operare come strumento di salvezza solo in quanto umanità trasfigurata dalla salvezza donata da Dio. Come ha evidenziato, durante i lavori conciliari il Vescovo di Giacarta (Indonesia) A. Djajasepoetra: la Chiesa può essere strumento di salvezza soltanto in quanto "*communitas ipsa salutis*"<sup>27</sup>.

In altri passi del primo capitolo del Decreto, questo medesimo stile si configura, pur in un abbozzo e tra titubanze forse eccessive, come ricalcante quello stesso della missione di Gesù, soprattutto per la sua povertà e abnegazione. In ciò si realizza la possibilità per la Chiesa di raggiungere e condividere l'umanità degli uomini così come realmente è, nella loro povertà e miseria, e si esprime la sua ricchezza divina, quella di un amore che è veramente aperto a tutti gli uomini e a tutto l'uomo. Non stupisce, pertanto, che la missione stessa della Chiesa, unica, dovrà esplicitarsi ormai anche nella differenziazione dei contesti socio-antropologici nei quali si trova ad esistere l'umanità. Paradigmatico, in tal senso, è il n. 6 del Decreto, nel quale si dichiara come la medesima missione si esprimerà poi in contesti diversificati: in un modo tale che, se la cosiddetta attività pastorale o l'attività ecumenica debbano essere distinte dall'attività missionaria, esse vadano comunque saldamente congiunte con questa. Uno sviluppo di ciò si avrà certamente nella "*Redemptoris Missio*"<sup>28</sup> di Giovanni Paolo II che, al n. 33, afferma che l'unica missione si esplica in modalità diverse sulla base dei contesti differenziati, riconducibili secondo il documento magisteriale a tre: quello in cui non si conosce Cristo e il Vangelo; quello della cosiddetta azione pastorale; quello, infine, della cosiddetta "nuova evangelizzazione".

In un tale orizzonte guadagna terreno anche il fatto che responsabile della missione non sia soltanto la Gerarchia ecclesiale, bensì il Popolo di Dio, in tutti i suoi soggetti pur differenziati al suo interno.

26 Cfr. M. ANTONELLI, *Introduzione*, 88.

27 Cfr. *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Œcumenici Vaticani II*, vol. III, pars VI, Città del Vaticano, 1975, 886; M. ANTONELLI, *Introduzione*, 89.

28 IOANNES PAULUS PP. II, *Litteræ encyclicæ: Redemptoris Missio*, in *AAS*, LXXXIII (1991), 278-279, n. 33.

In una cornice, inoltre, nella quale si riscopre l'agire dello Spirito ovunque e la possibilità che tutti gli uomini siano messi a contatto con il mistero pasquale di Cristo (cfr. “*Gaudium et Spes*” n. 22<sup>29</sup>), non si esaurisce la necessità della missione, come può mostrare l'analisi dell'uso dei due avverbi, “*plene*” e “*conscie*”, usati nel finale di *AG* 7<sup>30</sup>. Tutti possono glorificare Dio; ma nella Chiesa ciò avviene in pienezza e consciamente, nel senso che si ha la piena e consapevole accoglienza di quella Grazia, che consiste nella partecipazione alla vita di Cristo e alla Comunità dei suoi fratelli. Questo fa sì che il sapere di un'umanità creata in Cristo non rende vana la necessità della missione ecclesiale: nella Chiesa si conserva, infatti, la piena consapevolezza di Lui; consapevolezza che non sembra doversi intendere solo in senso intellettualista, ma quale realtà inscritta nella stessa vita ecclesiale, filiale e fraterna.

#### 4. MISSIONE E CONTINUO ACCADERE DELLA CHIESA

Sulla base di un tale radicale mutamento rispetto all'idea delle *missioni*, in senso geografico-territoriale e alla nozione di *missionari* intesi quali specifici cristiani (cfr. Can. 784), non stupisce che si sia potuto affermare – in questi ultimi decenni – che non è tanto la Chiesa ad avere una missione quanto piuttosto è la missione di Cristo ad avere una Chiesa; o, come ha detto, Emil Brunner: «la Chiesa esiste tramite la missione, esattamente come il fuoco esiste tramite la combustione»<sup>31</sup>.

Ciò ha portato in diversi settori della riflessione ecclesiologicala e missiologica a considerare come la Chiesa nasca costantemente dalla missione divina, mediata evidentemente dallo stesso agire ecclesiale – condensabile soprattutto nell'annuncio e nei Sacramenti – per essere essa stessa missionaria in tutto il suo esistere e il suo agire. L'ampliamento del concetto ha avuto il vantaggio di mostrare, altresì, come se è vero che è imprescindibile per la missione della Chiesa l'annuncio esplicito di Cristo, essa non è però esauribile in questo. La missione implicherà anche la promozione dell'umano in tutte le sue dimensioni, la liberazione, la ricerca della giustizia, la custodia e la cura del cosmo e

29 CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis: *Gaudium et Spes*, in *AAS*, LVIII (1966), 1042-1044.

30 Il testo dice: «Grazie a questa attività missionaria, infine, Dio è pienamente glorificato, nel senso che gli uomini accolgono in forma consapevole e completa la sua opera salvatrice, che ha compiuto nel Cristo»; si veda pure: M. ANTONELLI, *Introduzione*, 169-170.

31 È quanto viene spesso ricordato da Bevans e Schroeder (cfr. S.B. BEVANS - R.D. SCHROEDER, *Teologia per la missione oggi. Costanti nel contesto*, Brescia, 2010, pp. 30-31; S.B. BEVANS - R.D. SCHROEDER, *Dialogo*, 95), da cui la citazione dell'autore.



del creato. Anche diversi testi magisteriali hanno contribuito, di volta in volta e a seconda dei tornanti storici, ad evidenziare come l'opera missionaria della Chiesa non possa che essere una realtà variegata. Non a caso, la già citata *Redemptoris Missio*, al n. 41, prima di soffermarsi sulle diverse dimensioni dell'opera missionaria, dice che «la missione è una realtà unitaria, ma complessa, e si esplica in vari modi».

È innegabile la circolarità tra la Chiesa che nasce dalla missione e la Chiesa missionaria, con tutti i vantaggi che ciò comporta. Ciò non di meno, la modalità con cui in alcune Teologie ciò è stato riflettuto ed esplicitato in questi decenni postconciliari può aver rischiato e può rischiare una certa riduzione, per così dire, strumentale della Chiesa, tale da compromettere alla fine la missione stessa.

Può essere utile, al riguardo, accennare appena ad una delle proposte missiologiche più interessanti e stimolanti degli ultimi tempi, quella di Bevans e Schroeder, con la loro visione della missione secondo il paradigma del *dialogo profetico*. La missione non potrebbe darsi che nella forma di un dialogo: un dialogo che non rinunci, tuttavia, alla profezia, che esprimerebbe l'eccedenza di quanto la Chiesa avrebbe da offrire. Tale missione comporterebbe diverse dimensioni, date dalla testimonianza e dall'annuncio; dalla Liturgia, dalla preghiera e dalla contemplazione; dall'agire per la giustizia, la pace e l'integrità del creato; dal dialogo interreligioso-secolare e dalla prassi di riconciliazione<sup>32</sup>. Si tratta di dimensioni particolarmente atte a far sì che la Chiesa, in questo oggi, sia fedele a quella missione divina che la fonda e a ciò che essa è.

Se non si specifica tuttavia in modo chiaro come si articolino il fatto che nella Chiesa, pur al modo dell'anticipo e dell'inizio, si realizza e si sperimenta la realtà della salvezza che la trascende da tutte le parti e il fatto che essa è posta a servizio di tale realtà trascendente, si potrebbe incorrere in alcuni pericoli. Si potrebbe infatti indurre a pensare che vi sia una riduzione funzionalistica della Chiesa: quasi che la Chiesa sia chiamata ad essere il riverbero della *missio Dei* ma senza che sia sufficientemente accentuata la sua peculiarità di essere anzitutto effetto della missione e, pertanto, luogo di salvezza. In altri termini, il recupero della connaturalità della missione all'essere della Chiesa pare spingere a rintracciare la finalità della Chiesa nel suo essere a servizio della missione di Dio, in un modo però che può rischiare di interpretare tutta la realtà della Chiesa, persino la dimensione dossologica come la Liturgia, in termini strumentali. Tale recupero sembra, cioè, accentuare a tal punto l'essere strumento della

---

32 Cfr. S.B. BEVANS - R.D. SCHROEDER, *Dialogo*, 105-117; S.B. BEVANS - R.D. SCHROEDER, *Teologia*, 550-623.

Chiesa da offuscare l'importanza che essa sia il segno della salvezza, in quanto luogo in cui, pur in maniera incipiente, la salvezza si manifesta e si realizza: nella gratuità che questo deve comportare. Con grave danno, evidentemente, per il modo di intendere poi la missione stessa della Chiesa.

Una espressione come quella per la quale «la missione è prima di tutto di Dio. [...] Dio condivide la missione con donne e uomini. La missione chiama all'essere la Chiesa per servire gli scopi di Dio nel mondo»<sup>33</sup> senza ulteriori specificazioni potrebbe, infatti, facilmente indurre a privare di valore quanto nella Chiesa ci sarebbe anzitutto da accogliere e semplicemente da vivere. Ciò è più evidente che mai quando, ad esempio, si concepisca la stessa vita liturgica della Chiesa, specie quella eucaristica, nella preoccupazione di raggiungere chi cristiano non è<sup>34</sup>.

È ancora di grande attualità quanto è stato rilevato da Ratzinger alcuni anni fa per contrastare un uso strumentale della Liturgia al quale inducevano alcune prospettive teologiche: la Liturgia – sottolineava lui – perde ogni forza missionaria quando smarrisca la sua dimensione di essere “senza scopo”, come unico modo per parlare autenticamente di un Dio, ovvero secondo un pensiero non utilitaristico<sup>35</sup>. Ma questo, *mutatis mutandis*, vale per tutte le dimensioni del vivere ecclesiale.

È chiaro che ciò richiede un equilibrio del discorso capace di fare vedere che la Chiesa è missionaria proprio nel suo dimorare nel Dio missionario: i due aspetti debbono essere distinti, ma non possono venire in alcun modo separati né appiattiti sull'uno o sull'altro.

## 5. LA RIDONDANZA DEL DONO

A questo proposito può risultare utile un ripensamento della missione della Chiesa come connaturale al suo essere, centrato in una prospettiva del dono, che faccia tesoro di tutta la recente e pregnante indagine filosofico-sociologica sul tema, riletta ovviamente nella singolarità del dono divino. Non si può che farvi un brevissimo accenno in questo contesto<sup>36</sup>.

---

33 S.B. BEVANS - R.D. SCHROEDER, *Dialogo*, 33.

34 Cfr. S.B. BEVANS - R.D. SCHROEDER, *Teologia*, 578-579.

35 Cfr. J. RATZINGER, *Eucaristia e missione. Riflessioni introduttive su Eucaristia e missione*, in J. RATZINGER, *La comunione nella Chiesa*, Cinisello Balsamo (Milano), 2004, 93-97.

36 Su questo aspetto mi permetto di rimandare al tentativo di ripensare la missione come connaturale all'esserci della Chiesa in chiave di dono offerto in: R. REPOLE, *La Chiesa e il suo dono. La missione tra teo-logia ed Ecclesiologia*, in preparazione per l'anno 2019. Vi si potrà trovare anche molta

La Chiesa nasce dal dono dell'invio del Figlio ad opera del Padre, che culmina nel dono dello Spirito. Pur essendo assolutamente asimmetrico rispetto ad essa ed indeducibile, il dono che consiste nel fatto che l'umano trovi spazio e accoglienza nel Figlio in forza dello Spirito, istituisce una reciprocità, ovvero una vita in riconoscenza nei confronti di Dio stesso, che nella Chiesa si realizza. Questa si esplica in tutte le dimensioni del vivere ecclesiale. Il dono fonda la Chiesa nella misura del suo essere accolto e custodito, in riconoscenza. Di nuovo, la dimensione liturgica è quella che plasticamente e simbolicamente ne esprime la dinamica. Ma tutta la vita ecclesiale, specie la sua vita comunionale e fraterna può essere vista secondo questa dinamica di accoglienza riconoscente. Come ha acutamente evidenziato Gisbert Greshake di recente, la comunione con Dio e interumana nella Chiesa è partecipazione alla vita stessa di Dio, in quanto assunta consapevolmente e liberamente<sup>37</sup>.

Questo comporta *ipso facto* una ridondanza del dono, secondo l'avvincente prospettiva offerta da Jean-Luc Marion<sup>38</sup>. Non si riceve il dono se non in quanto lo si rende disponibile per altri. La dinamica dei doni più propriamente spirituali è, in tal senso, istruttiva: si è fedeli al dono di un insegnamento, ad esempio, soltanto se si trasmette in avanti e ad altri rispetto al maestro quanto si è appreso. Non farlo, significa non aver accolto il dono come dono. Nella singolarità del dono che fa essere la Chiesa, occorre vedere come non si possa ricevere in riconoscenza il dono dell'accoglienza nello spazio stesso del Figlio, ad opera dello Spirito – uno spazio di accoglienza che è riservato a tutti gli uomini – se non rendendolo disponibile nella missione. Essa non è altro che l'offerta di una accoglienza in Cristo, mediata dall'accoglienza nella Chiesa stessa.

Lo stile di una tale ridondanza del dono non potrà che essere quello stesso della gratuità e dell'appello all'altrui libertà. Una gratuità che non è, però, senza scopo: ciò a cui tende è appunto la generosità libera e coinvolta del donatario; è il legame buono, perché radicato in una libera e reciproca gratuità, tra chi dona e chi riceve. Per la mediazione di quanto viene offerto, infatti, ciò che si realizza quando il dono viene accolto è la reciproca ospitalità, pur asimmetrica, tra donatore e donatario.

---

bibliografia in ordine alla più generale tematica della missione. Nel presente saggio ci si è limitati, invece, a scarni ed essenziali riferimenti.

37 Cfr. G. GRESHAKE, *Vivere nel mondo. Questioni fondamentali della spiritualità cristiana*, Brescia, 2012, 19-62.

38 Cfr. J.-L. MARION, *L'idolo e la distanza. Cinque studi*, Milano, 1979, 168. Sulla personale prospettiva dell'autore sulla questione del dono si può utilmente vedere: J.-L. MARION, *Dato che. Saggio per una fenomenologia della donazione*, Torino, 2001; J.-L. MARION, *Dialogo con l'amore*, Torino, 2007; J.-L. MARION, *La ragione del dono*, in *Studia Patavina*, LV (2008), 7-40. Per un più ampio inquadramento sulla questione del dono si veda pure: S. LABATE, *La verità buona. Senso e figure del dono nel pensiero contemporaneo*, Assisi (Perugia), 2004.

Ciò significa, ovviamente, che se è vero che la Chiesa nel rendere disponibile per altri il dono di cui vive offre l'accoglienza in Cristo mediata dall'accoglienza in se stessa, non è meno vero che la Chiesa viene anche ospitata e trasformata da quanti accolgono il dono del Vangelo. Una riflessione non superficiale sul dono insito nella missione è capace di mostrare come, in un certo senso, la Chiesa è chiamata a cambiare a misura che viene accolta dai donatari nel dono di quanto la fa vivere, della sua stessa vita.

## 6. NELLA PROSPETTIVA DI UNA *NORMA MISSIONIS*

Quanto sin qui espresso potrebbe risultare utile in prospettiva di una *norma missionis* da considerarsi quale concetto di portata meta-costituzionale<sup>39</sup>, ma con delle ricadute anche sul piano del Diritto positivo. Anche in tal caso, mi limito ad alcune suggestioni, ben sapendo di oltrepassare il campo specifico delle mie competenze.

Non si può evidentemente immaginare che la *norma missionis* concerna a questo punto soltanto qualche aspetto o dimensione del vivere ecclesiale. Essa dovrà riguardare il tutto della vita della Chiesa.

In forza di essa si avrà necessità di un Diritto che sia di aiuto, anzitutto, affinché la Chiesa possa sempre custodire il dono di Cristo di cui vive, nel mutare dei contesti e dei tempi. Un Diritto troppo statico, che non sia a servizio del fatto che la realtà del dono di Grazia, in tutte le sue mediazioni (quella della Parola, quella dei Sacramenti, quella del ministero ordinato), possa realmente edificare la Chiesa nel mutare delle epoche e dei contesti, non sarà un Diritto rispondente alla *norma missionis*.

Al contempo, un Diritto che corrisponda alla *norma missionis* dovrebbe essere particolarmente attento a salvaguardare tutto quanto concerne la più autentica realizzazione di una vita comunionale e fraterna all'interno della Chiesa, con tutto ciò che questo comporta, quanto ad esempio ad una reale corresponsabilità. Guardando al Codice attuale si ha spesso l'impressione che questa dimensione non sia sempre custodita a dovere. Colpisce, solo per fare un esempio, che non si codifichi la cadenza di un'Istituzione come il Sinodo diocesano (a differenza del Codice del 1917). Nell'orizzonte di quanto si è messo in evidenza, il Sinodo diocesano potrebbe infatti rappresentare un elemento davvero fondamentale di realizzazione di comunione e di corresponsabilità nell'esserci di una Chiesa locale perché, nel mutare dei tempi, il Vangelo

---

39 Cfr. P. GHERRI, *Identità ecclesiale e norma missionis*, in *Apollinaris*, XCI (2018), in corso di pubblicazione.

continui ad essere disponibile per tutti. Più radicalmente, sarà necessario un Diritto orientato chiaramente ed inequivocabilmente ad una interpretazione ecclesiologicala che veda la Chiesa non quale Chiesa universale astratta dalle Chiese locali, ma secondo la prospettiva della *communio Ecclesiarum*. Infatti, un'autentica sinodalità concerne anzitutto la soggettualità della Chiesa locale, che si realizza nella differenziata corresponsabilità di tutti i cristiani.

D'altra parte, un Diritto secondo la *norma missionis* dovrà anche favorire la responsabilità delle Chiese locali o i diversi raggruppamenti di Chiese, perché solo questo ripensamento – come ha opportunamente richiamato Papa Francesco<sup>40</sup> – è capace di favorire la reale trasmissione della fede, che vive della concretezza dell'incontro con le persone ed ha bisogno, perciò, della concretezza di Chiese davvero responsabili. Una visione della missione nella prospettiva del dono rende ancora più evidente la necessità della concretezza di Chiese e Comunità locali quali luoghi in cui si trasmette di fatto il Vangelo, da persona a persona, e attraverso cui si può rendere disponibile per altri quella ospitalità in Cristo di cui la Chiesa vive.

Al contempo, dovrà essere un Diritto che non pensi ai diversi soggetti ecclesiali sullo sfondo di una concezione ancora di cristianità, dove la trasmissione della fede sia data per scontata. Oggi non è più così neppure nei territori che hanno vissuto nel passato la lunga stagione del regime di cristianità. Leggendo l'attuale Codice latino secondo questo specifico angolo prospettico, si potrebbero fare diverse osservazioni. Si pensi, solo per esemplificare, al fatto che gli unici ministeri cui si fa cenno, parlando dei laici, al Can. 230, siano dei ministeri di tipo liturgico, di Lettore ed Accolito, ristretti inoltre ai laici di sesso maschile. Non consta che si menzionino altri ministeri di cui ci potrebbe essere necessità quando si abbia sullo sfondo una Chiesa che abiti una società in cui non sia affatto normale essere cristiani.

Pensando, in conclusione, a dei criteri più generali che vadano nella linea di un Diritto canonico improntato alla *norma missionis* se ne possono sinteticamente suggerire tre:

- il primo è quello di un Diritto informato da una visione di Chiesa secondo la prospettiva della *communio Ecclesiarum*;
- il secondo è quello di un Diritto snello, non rigido, facilmente rimodellabile sulla base proprio del mutare delle circostanze e, dunque, delle esigenze di una Chiesa missionaria;

---

40 Cfr. FRANCISCUS PP., Adhortatio apostolica: *Evangelii Gaudium*, in *AAS*, CV (2013), 1026-1027; 1033-1034, nn. 16; 32.

- il terzo è quello di un Diritto universale che offra poche norme, favorendo molto un Diritto delle singole Chiese.

Da questo punto di vista, pare un esempio virtuoso e da perseguire in tutti i settori, ciò che l'attuale Codice latino stabilisce a proposito dei religiosi. Nei Canonici che li riguardano si offrono, infatti, delle Norme necessariamente generali, rimandando spesso al Diritto proprio e alle diverse Costituzioni<sup>41</sup>.

---

41 Cfr. ad esempio Cann. 655; 659 §2; 667; 669; 684 §4.

\* Contributo istituzionale ammesso dal Direttore

## Concezione ed evoluzione del concetto di missione

ROBERTO REPOLE

### Abstract

Prendendo in considerazione il fatto che la realtà e il termine “missione” siano stati compromessi da un’idea di missione ridotta a “*missio ad gentes*” e da una prassi missionaria collaterale a fenomeni di colonialismo e segnata talvolta dalla violenza, il testo prende in considerazione il rinnovamento teologico e magisteriale avvenuto nella prospettiva di una Chiesa per natura missionaria. Esso offre tuttavia una visione critica di quelle prospettive che favoriscono una visione soltanto strumentale della Chiesa e offre un abbozzo di ripensamento della missione secondo il paradigma del dono. Ne risultano spunti significativi in ordine alla elaborazione di una *norma missionis*: in particolare la necessità di un Diritto universale piuttosto snello e agile, che favorisca il Diritto proprio delle singole Chiese.

**Parole chiave:** missione; *missio ad gentes*; prassi missionaria; Missiologia; *plantatio Ecclesiae*.

### Abstract

*Taking into consideration the fact that reality and the word “mission” have been compromised both by an idea of mission reduced to “missio ad gentes” and a missionary approach related to the phenomena of colonialism that has sometimes been marked by violence, the text takes into consideration the theological and magisterial renewal that took place in the perspective of a Church that is missionary by nature. However, it offers both a critical point of view of those perspectives that favor a merely instrumental vision of the Church and an outline for the reconsideration of the mission according to the paradigm of giving. There are significant insights for the elaboration of a norma missionis: the need for a rather slender and agile Universal Law, which favors the local Law of the individual Churches.*

**Keywords:** mission; *missio ad gentes*; missionary approach; Missiology; *plantatio Ecclesiae*.





## **IV. EXCERPTA**

---

Sezione non soggetta a *peer-review*.



# Il ruolo del Difensore del vincolo nella riforma del Codice di Diritto Canonico del 1983 col m.p. *Mitis Iudex* del 2015<sup>1</sup>

FEDERICA INCHES

**SOMMARIO** 1. Rischio della marginalizzazione del ruolo del Difensore del vincolo ed esigenza della sua valorizzazione. 2. Il Difensore del vincolo dopo il m.p. *Mitis Iudex*. 3. Conclusione.

**SUMMARY** 1. Risk of marginalization of the Defender of the bond's role and need for its appreciation. 2. The Defender of the bond after the m.p. *Mitis Iudex*. 3. Conclusion.

Il presente studio è dedicato all'analisi delle principali disposizioni dedicate alla figura del Difensore del vincolo nella riforma del Codice di Diritto Canonico del 1983 operata attraverso il m.p. "*Mitis Iudex*"<sup>2</sup>, con il quale nel 2015 il Processo matrimoniale canonico è stato profondamente rinnovato.

Si inizia dall'analisi dei richiami pontifici che nel passato avevano esplicitamente denunciato l'indebolimento del ruolo del tutore del vincolo (ridotto in taluni casi, a dispetto della ricchezza delle Norme codiciali, all'effettuazione di meri adempimenti formali), per terminare con la trattazione di alcuni passaggi delle nuove Procedure nei quali il Difensore del vincolo, pur non costituendo oggetto diretto della riforma, è tuttavia chiamato ad un adattamento dell'esercizio della sua funzione, in termini di responsabilità ed incisività ancora maggiori che nel passato.

---

1 *Excerptum* della Tesi di Dottorato in Diritto canonico discussa presso la Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Lateranense in data 06/02/2017.

2 Cfr. FRANCISCUS PP., Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Canones Codicis Iuris Canonici de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur: *Mitis Iudex*, in *AAS*, CVII (2015), 958-970.

## 1. RISCHIO DELLA MARGINALIZZAZIONE DEL RUOLO DEL DIFENSORE DEL VINCOLO ED ESIGENZA DELLA SUA VALORIZZAZIONE

A cinque anni dall'entrata in vigore del nuovo Codice di Diritto Canonico, Giovanni Paolo II tornò a richiamare l'attenzione sulla scarsa incisività dell'intervento del Difensore del vincolo nei Processi di nullità matrimoniale<sup>3</sup>; lo fece nella famosa Allocuzione proferita in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziale della Rota Romana del 1988<sup>4</sup>, con parole destinate a rimanere indimenticate. Il romano Pontefice, dopo aver lamentato la presenza di tendenze che relegano il Difensore del vincolo in una posizione decisamente marginale del Processo, nel quale è solo formalmente presente ma sostanzialmente ininfluenza perché di fatto inattivo, con «grave danno per la retta amministrazione della giustizia»<sup>5</sup>, insistette sull'importanza della figura e ne auspicò un potenziamento, facendo nel contempo appello al senso di responsabilità, all'impegno e alla serietà di coloro che sono chiamati allo svolgimento del corrispondente ruolo<sup>6</sup>. Il Pontefice sottolineò che la funzione del Difensore del vincolo è insostituibile e di massima importanza perché è a tutela del Matrimonio che, riguardando il bene pubblico della Chiesa, «*gaudet favore Iuris*»<sup>7</sup>. Ribadi che tale ruolo deve essere svolto

3 Già nell'Allocuzione del 1982 il Pontefice aveva manifestato la preoccupazione per «tendenze che purtroppo tendono a ridimensionare il suo ruolo» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Sacrae Romanae Rotae Tribunalis Praelatos auditores, Officiales et Advocatos coram admissos*, 28 ianuarii 1982, in *AAS*, LXXIV [1982], 453, n. 9).

4 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanae Rotae Auditores simul cum Officialibus et Advocatis, coram admissos, Anno forensi ineunte*, 25 ianuarii 1988, in *AAS*, LXXX (1988), 1178-1185. Commentano l'Allocuzione: F. GIL DE LAS HERAS, *La nulidad matrimonial por incapacidad psíquica. Comentario al discurso del Papa al Tribunal de la Rota Romana el 25 de enero de 1988*, in *Revista de Derecho Privado*, LXXIII (1989), 923-937; G. VERSALDI, *Animadversiones quaedam relate ad Allocutionem Ioannis Pauli II ad Romanam Rotam diei 25 ianuarii 1988*, in *Periodica de Re Canonica*, LXXVIII (1989), 243-260. L'Allocuzione del 1988 è la seconda a trattare specificatamente del ruolo e delle funzioni del Difensore del vincolo, dopo quella di Pio XII del 1944 (cfr. PIUS PP. XII, Allocutio: *Ad Praelatos auditores ceterosque Officiales et Administros Tribunalis S. R. Rotae necnon eiusdem Tribunalis Advocatos et Procuratores*, 2 octobris 1944, in *AAS*, XXXVI [1944], 281-291). Successivamente Giovanni Paolo II, nella parte iniziale del suo discorso incentrato sulla natura pubblicistica del Processo di nullità matrimoniale e sulla specificità giuridica dell'accertamento dello stato coniugale o libero implicato in tale genere di Giudizio, non ha mancato di ribadire l'«indispensabile presenza del Difensore del vincolo, in quanto tutore del Sacramento e della validità del Matrimonio» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanae Rotae Iudices habita*, 22 ianuarii 1996, in *AAS*, LXXXVIII [1996], 774, n. 2).

5 IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1179, n. 2.

6 Cfr. *ivi*, 1185, n. 14. Della Rocca trae dall'urgenza manifestata dal Pontefice di «rilanciare» la funzione del Difensore del vincolo, la conseguenza che si deve «esigere una maggiore severità nel giudicare la qualificazione di chi aspira a quella funzione» (F. DELLA ROCCA, *Il Magistero pontificio e il Processo matrimoniale canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, XLV [1989], 460).

7 IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1179, n. 2.

all'insegna della ricerca della verità oggettiva circa la validità o meno del Matrimonio nel caso concreto, mediante una difesa condotta “*rationabiliter*”, che fugga da posizioni e modalità artificiose o preconcepite<sup>8</sup>. Precisò che la sua collaborazione al disvelamento della verità oggettiva richiede una presenza attiva nel Processo, dato che egli è colui «che realmente indaga, propone e chiarisce tutto ciò che ragionevolmente si può addurre contro la nullità»<sup>9</sup>. Ricordò che lo svolgimento del compito affidatogli è, per il Difensore del vincolo, oggetto non di una mera facoltà, bensì di un vero e proprio obbligo sancito dalla Legge, da adempiere con serietà<sup>10</sup>.

Riprendendo, poi, il discorso avviato l'anno precedente sui criteri che il Giudice deve applicare nella valutazione della Perizia nelle Cause di nullità per incapacità psichica<sup>11</sup>, il Pontefice, continuando ad evidenziare le tematiche bisognose sia di specificazioni concettuali che di chiarimenti terminologici<sup>12</sup>, individuò proprio nel Difensore del vincolo il soggetto idoneo

8 Cfr. *ibidem*. Si veda il Can. 1432 *CIC* che, a proposito dell'attività processuale del Difensore del vincolo, aveva introdotto l'avverbio “*rationabiliter*”, ad indicare il criterio che orienti ad evitare rigidità senza nel contempo derogare alla serietà, alla tempestività e al senso di responsabilità.

9 *Ibidem*.

10 Cfr. *ibidem*.

11 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Rotæ Romanæ Auditores coram admissos*, 5 februarii 1987, in *AAS*, LXXIX (1987), 1453-1459. Nella famosa Allocuzione il Pontefice, partendo dalla constatazione del progressivo incremento delle Cause di nullità matrimoniale per incapacità psichica e del conseguente aumento, specialmente in alcuni Paesi, di Sentenze affermative, aveva offerto indicazioni chiarificatrici circa il corretto uso della Perizia psicologica e psichiatrica da parte del Giudice ecclesiastico. Più precisamente Giovanni Paolo II aveva messo in guardia dall'accettazione acritica di esiti peritali raggiunti partendo da presupposti concettuali opposti alla visione cristiana dell'uomo e del Matrimonio; inoltre aveva sottolineato l'esigenza di evitare il superamento del proprio ambito di competenza, che si verifica allorché il Perito si spinge a pronunciarsi sulla presenza o meno dell'incapacità invalidante che, essendo un concetto giuridico, solo al Giudice compete acclarare. Per un commento all'Allocuzione si vedano: F.R. AZNAR GIL, *Las Causas de nulidad matrimonial por incapacidad psíquica (Can. 1095, 3º) segun la Jurisprudencia rotal*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, XLIV (1987), 479-480; F. GIL DE LAS HERAS, *La Ciencia canónica matrimonial y la Ciencia psiquiátrica*, in *Revista de Derecho Privado*, LXXIII (1989), 12-23; F. LOZA, *Ministerio de verdad y de caridad (comentario de un Juez eclesiástico al discurso del Papa a la S. R. Rota, 5-II-1987)*, in *Ius Canonicum*, XXVII (1987), 609-617; G. VERSALDI, *Momentum et consecraria Allocutionis Ioannis Pauli II ad Auditores Romanæ Rotæ diei 5 februarii 1987*, in *Periodica de Re Canonica*, LXXVII (1988), 109-148.

12 Nell'Allocuzione del 1988 il Pontefice ha continuato a offrire indicazioni chiarificatrici su alcune questioni particolarmente delicate ed esposte al rischio di essere risolte, in ambito processuale canonico, sulla base di fraintendimenti sia concettuali che terminologici, i quali, attraverso un'interpretazione del concetto di *capacità consensuale* originata dalla recezione non accorta di categorie mutuare dalle Scienze umane, avevano causato un aumento rilevante delle Sentenze affermative nelle Cause di nullità per incapacità psichica. Occorre precisare che, nonostante la preoccupazione manifestata dal Pontefice per tale fenomeno, l'intento delle due Allocuzioni del 1987 e del 1988 non è stato restrittivo, come una lettura immediata e superficiale di esse aveva prospettato, bensì chiarificatore delle basi concettuali e metodologiche già presenti nell'Ordinamento canonico. «Il Papa non ha voluto nei suoi discorsi dire cose nuove, né aprire orizzonti sconosciuti alla ricerca, né risolvere gli interrogativi che

a fornire un prezioso contributo alla «chiarezza dei fatti e dei significati»<sup>13</sup> che è indispensabile per evitare che si generino equivoci nel complesso passaggio dalle categorie scientifiche alle categorie giuridiche<sup>14</sup>. Giovanni Paolo II inserì il Difensore del vincolo nella dinamica che si instaura, nelle Cause di nullità matrimoniale per incapacità psichica, fra il Giudice ecclesiastico e il Perito<sup>15</sup>, sia psichiatra che psicologo<sup>16</sup>, attribuendogli, in quello

---

il progresso delle Scienze psicologiche pone al Diritto. Ha voluto piuttosto ricordare le basi su cui si deve basare tutto il lavoro giuridico ecclesiale» (J.T. MARTÍN DE AGAR, *L'incapacità consensuale nei recenti discorsi del romano Pontefice alla Rota Romana*, in *Ius Ecclesiae*, I [1989], 421). Si vedano pure: S. MARTIN, *La Perizia nelle Cause matrimoniali per incapacità psichica (osservazioni a margine della dottrina dell'ultimo decennio)*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CIV (1993), 121-122; V.J. SUBIRÁ GARCÍA, *Orientaciones de Magisterio pontificio sobre la aplicación de la Psicología en las Causas matrimoniales*, in AA.VV., *Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para Profesionales del Foro*, IX, Salamanca, 1990, 158. Acutamente ha affermato Versaldi a proposito dell'Allocuzione del 1987: «*Sine dubio Allocutio Ioannis Pauli II monitus quoque est ad astringendas declarationes nullitatis ob causas psychica; sed hoc est effectus et non essentia eius sermonis*» (G. VERSALDI, *Momentum*, 110). D'altra parte l'eventuale finalità restrittiva dei moniti pontifici avrebbe significato una chiusura nei confronti dei progressi delle Scienze psichiatriche e psicologiche, che, al contrario, sono chiaramente riconosciuti in entrambe le Allocuzioni (cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 5 februarii 1987, 1454, n. 2; IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1181, n. 5).

13 IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1180, n. 3 (cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 5 februarii 1987, 1454, n. 2).

14 Sulla delicata questione delle conseguenze da trarre in ambito giuridico-canonico sulla base delle conclusioni peritali, trattata tenendo presenti gli orientamenti emersi nelle due Allocuzioni delle quali si parla nel testo, si vedano: M.F. POMPEDDA, *Dialogo e collaborazione tra Giudici e Periti nelle Cause di nullità di Matrimonio*, in *Periodica de Re Canonica*, LXXXVIII (1999), 141-161; A. STANKIEWICZ, *La valutazione delle Perizie nelle Cause matrimoniali per incapacità psichica*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXVIII (1993), 263-287; A. STANKIEWICZ, *La convertibilità delle conclusioni peritali nelle categorie canoniche*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXIX (1994), 353-384. Studi specifici sul ruolo riconosciuto al Difensore del vincolo, nelle Cause di nullità matrimoniale per incapacità psichica, nell'ambito della traduzione in termini giuridici delle conclusioni peritali, sono stati condotti, all'indomani dell'Allocuzione del 1988 da: R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *La función del Defensor del vínculo (Referencia a las Causas matrimoniales por incapacidad)*, in *Ius Canonicum*, XXXI (1991), 173-207; N. SCHÖCH, *Le Animadversiones del Difensore del vincolo nelle Cause di incapacità consensuale*, in *Ius Ecclesiae*, IX (1997), 81-116. Da tale delicata funzione che il Pontefice assegna al Difensore del vincolo ai fini di un uso corretto delle Perizie psichiatriche e psicologiche in ambito processuale canonico, quest'ultimo autore fa conseguire che egli debba «disporre di una conoscenza non solo del campo giuridico ma di una certa formazione interdisciplinare dal punto di vista filosofico, teologico, antropologico, psichiatrico e psicologico» (*ivi*, 87).

15 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1180, n. 3.

16 Il riferimento al ricorso all'opera dello psicologo o dello psichiatra nelle Cause di nullità per incapacità psichica, fatto in forma endiadica sia nell'Allocuzione del 1988 che in quella dell'anno precedente, dimostra che, allorché il Pontefice proferisce i due discorsi, l'ammissione, in sede processuale, delle Perizie psicologiche accanto a quelle psichiatriche era un dato ormai acquisito. È noto come, però, essa sia il frutto di un'evoluzione che solo progressivamente ha portato la prassi giudiziale ad aprirsi alle Scienze psicologiche, affrancandosi gradualmente dall'impostazione che, nella fase immediatamente successiva alla promulgazione del Codice del 1917, induceva a richiedere soltanto il parere dei medici psichiatri. Sulla questione della progressiva apertura alla Psicologia da parte della dottrina, della Giurisprudenza e della prassi giudiziale, suggellata dal Magistero pontificio, come per i puntuali riferimenti alla Giurisprudenza della Rota Romana, si veda: A. STANKIEWICZ, *Breve nota sulla legittimità dell'ap-*

che efficacemente definì “dialogo”<sup>17</sup>, un ruolo di difesa della visione cristiana dell’uomo e del Matrimonio<sup>18</sup>. Tale difesa, verificando che il Perito e il Giudice si muovano nell’ambito del medesimo orizzonte antropologico<sup>19</sup>,

*plicazione della Scienza psichiatrica e psicologica nelle Cause di nullità matrimoniale per incapacità psichica nell’accezione giurisprudenziale*, in *Periodica de Re Canonica*, LXXXV (1996), 67-81. Si vedano anche: G. FATTORI, *Scienze della psiche e Matrimonio canonico. Le Norme delle Allocuzioni pontificie alla Rota Romana (1939-2009)*, Siena, 2009, 102-114; J.J. GARCÍA FAILDE, *Valoración jurídica de la Prueba pericial psicológico-psiquiátrica (Causas de nulidad de Matrimonio del Can. 1095)*, in AA.VV., *Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales*, Pamplona, 1991, 285-318; J.J. GARCÍA FAILDE, *El Perito psicólogo y psiquiatra en las Causas canónicas de nulidad matrimonial*, in AA.VV., *Derecho canónico y Psicología en las Causas de nulidad matrimonial*. Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para Profesionales del Foro, XIII, Salamanca, 1997, 335-353; C. IZZI, *Valutazione del fondamento antropologico della Perizia. Studio sulla recente Giurisprudenza rotale in tema d’incapacità consensuale*, Coll. *Quaderni di Apollinaris*, n. 9, Roma, 2004, 29-32.

17 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1180, n. 3 e 1182, n. 7 e IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 5 februarii 1987, 1455, n. 3. La felice espressione “dialogo tra Giudice e Perito”, utilizzata nelle due Allocuzioni e poi frequentemente ripresa dalla dottrina successiva, indica il peculiare rapporto che si instaura, in ambito processuale canonico, fra i due soggetti, rapporto caratterizzato sia da collaborazione e apertura del sapere dell’uno al sapere dell’altro, sia da rispetto del ruolo e dell’autonomia di ciascuno. Il rapporto Giudice-Perito così inteso, cioè come dinamica autenticamente cooperativa che presuppone coordinate concettuali di partenza comuni e che si concretizza in una vera e propria contaminazione fra saperi, non era, al tempo delle due Allocuzioni, un dato da sempre acquisito, ma il frutto di una lenta, anche se progressiva evoluzione. È solo dopo l’introduzione delle Norme del Can. 1095 del Codice del 1983, che inserisce nel Diritto canonico un vero e proprio principio interdisciplinare, che l’Ordinamento giuridico della Chiesa non può più evitare un confronto autentico con la Psichiatria e la Psicologia, che si concretizzi in un effettivo scambio reciproco di informazioni. Le Allocuzioni del 1987 e del 1988 si inserirono in questa evoluzione parlando di vero e proprio dialogo, fornendo le precisazioni concettuali e le esplicitazioni terminologiche che possono renderlo possibile, prendendo le distanze dall’acriticità con la quale in precedenza gli apporti scientifici erano acquisiti o rigettati. Affronta la complessa tematica: G. FATTORI, *Scienze*, 102-140. Sul tema si vedano anche: C. IZZI, *Valutazione*, 48-51; F. LOZA, *Ministerio*, 612-613; J.T. MARTÍN DE AGAR, *L’incapacità*, 398-402. In merito occorre notare che nell’Allocuzione del 1988 si utilizzò per la prima volta anche la formula “dialogo interdisciplinare” (cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1185, n. 12) ripresa in seguito dalla dottrina (cfr. G. FATTORI, *Scienze*, 271).

18 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1180, n. 3.

19 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 5 februarii 1987, 1455, n. 2; IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1181, n. 5. Tale verifica – che spetta in primo luogo al Giudice, ma ai fini della quale il Pontefice, nell’Allocuzione del 1988, attribui un ruolo particolare al Difensore del vincolo, quale tutore della validità del Matrimonio in base alla visione cristiana dell’uomo e delle sue capacità relazionali – non è espressamente prevista dal Codice; questo, infatti, da una parte presenta la Perizia come soggetta al libero apprezzamento da parte del Giudice, e dall’altra, per evitare che quel libero apprezzamento si traduca in arbitrarietà, pone a carico del Giudice l’obbligo di esporre nella Sentenza «*quibus motus argumentis Peritorum conclusiones aut admiserit aut reiecerit*» (Can. 1579 §2), in base a criteri che fanno riferimento al metodo seguito dal Perito e agli argomenti sui quali si fondano le sue conclusioni (cfr. Can. 1578 §2), nonché alla coerenza di esse con i fatti accertati nell’Istruttoria (cfr. Cann. 1577 §2 e 1579 §1). Alla necessità dell’esame dei cosiddetti fondamenti “metodologico e argomentativo” e “fattico” della Perizia, la dottrina e la Giurisprudenza canoniche hanno aggiunto quella della verifica del fondamento “antropologico”, che le Allocuzioni del 1987 e del 1988 hanno autorevolmente confermato e che poi è stata espressamente prevista negli Artt. 56 §4 e 205 §2 dell’Istruzione *Dignitas Connubii* (cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Instructio servanda a Tribunalibus diocesis et interdiocesis in pertractandis Causis nullitatis Matrimonii: Dignitas Connubii*, in *Communicationes*,

favorisce un uso corretto delle valutazioni peritali in ambito canonico, evitando la recezione acritica<sup>20</sup> di quelle aderenti a correnti di pensiero che non prendono in considerazione la persona umana in base ad una visione integrale, ma la analizzano solo dal punto di vista della dimensione umana e terrena ignorando quella eterna, che è capace di superare se stessa e di tendere «ai valori trascendenti di natura religiosa e morale»<sup>21</sup>.

---

XXXVII [2005], 11-92). Sui criteri di valutazione della Perizia secondo le prospettive indicate, in epoca precedente l'emanazione della *Dignitas Connubii*, si veda: M.J. ARROBA CONDE, *La Prova peritale e le problematiche processualistiche*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *L'incapacità di intendere e di volere nel Diritto matrimoniale canonico (Can. 1095, nn. 1-2)*, Coll. *Studi giuridici*, n. LII, Città del Vaticano, 2000, 399. In particolare sulla valutazione del fondamento antropologico e per una puntuale analisi della Giurisprudenza rotale, sia precedente al 1987 che successiva a tale anno fino al 1998, oltre che per gli ampi riferimenti agli apporti della dottrina sull'argomento, si veda: C. IZZI, *Valutazione*, 53-144. Sulla questione si è espresso anche Grocholewski in un commento all'Allocuzione del 1987, nel quale l'autore evidenzia come la necessità della verifica del contesto antropologico sottostante le Perizie, anticipata dalla Giurisprudenza rotale, abbia assunto, a partire da quel discorso, elementi di novità non assoluta, ma nel senso che «il santo Padre ha precisato la questione con chiarezza e ha indicato la sua importanza pratica, dando ai Giudici una nuova costruttiva indicazione per la ricerca della verità oggettiva» (Z. GROCHOLEWSKI, *Il Giudice ecclesiastico di fronte alle Perizie neuropsichiatriche e psicologiche. Considerazioni sul recente discorso del santo Padre alla Rota Romana*, in *Apollinaris*, LX [1987], 198-199).

- 20 La preoccupazione per la recezione acritica delle Perizie da parte del Giudice, col conseguente uso scorretto di esse nelle Cause di nullità matrimoniale, è stata chiaramente ribadita sia nell'Allocuzione del 1988 che in quella dell'anno precedente (cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 5 februarii 1987, 1456, n. 5; IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1180, n. 3).
- 21 IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1180, n. 4. Con la visione integrale della persona umana è inconciliabile la visione antropologica da cui «muovono numerose correnti nel campo delle Scienze psicologiche del tempo moderno [...] perché chiusa ai valori e significati che trascendono il dato immanente e che permettono all'uomo di orientarsi verso l'amore di Dio e del prossimo come sua ultima vocazione» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 5 februarii 1987, 1455, n. 4). Sulla base di ciò, prosegui il Pontefice, va respinta sia l'idea pessimistica che vede l'uomo completamente dominato dai suoi impulsi, sia l'idea esageratamente ottimistica per la quale l'uomo può raggiungere da solo la sua realizzazione (cfr. *ivi*, 1455, n. 4). La visione cristiana, considerando l'uomo in tutte le sue dimensioni, quella terrena e quella eterna, quella naturale e quella trascendente, lo considera come ferito internamente dal peccato ma nello stesso tempo redento da Cristo; egli porta in sé il seme della vita eterna e la vocazione ai valori trascendenti ma rimane vulnerabile e costantemente esposto al rischio di mancare la sua vocazione, perché sottoposto, proprio in quanto uomo, a resistenze e difficoltà che fanno parte della sua natura ferita, ma che non lo privano, ordinariamente, della libertà di «tendere agli ideali trascendenti, responsabilmente scelti» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1181, n. 5; cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 5 februarii 1987, 1457, n. 6). «L'uomo è un peccatore, ma redento da Cristo senza merito proprio. La natura umana è stata ferita in seguito al peccato, ma non irreversibilmente perversita [...]. Ritenerne la natura umana redenta da Cristo incapace d'un impegno vero, d'un Consenso definitivo, d'un patto d'amore significherebbe negare o per lo meno ritenere inefficace la redenzione dell'uomo operata da Cristo con la sua morte e la sua risurrezione». N. SCHÖCH, *Gli interventi del Magistero pontificio in materia di difetto della discrezione di giudizio*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *L'incapacità*, 51-79, 63. L'autore si sofferma sulla visione integrale della persona umana in base alle indicazioni delle due Allocuzioni, con precisazioni circa il collegamento di essa con il Personalismo cristiano insegnato dal Concilio Vaticano II (cfr. *ivi*, 61-66). Di "visione personalista-integrale" parla anche Caffarra, come di una prospettiva che guarda all'individuo in quanto persona, concepita nella sua dimensione integrale, nell'inscindibile unità di



In base alle indicazioni pontificie il Difensore del vincolo, dal suo particolare punto di vista di tutore della validità del Matrimonio nel rispetto della verità, deve fornire al Giudice gli elementi che possano condurlo a decidere in base ad un'applicazione corretta di concetti complessi ed esposti a possibili fraintendimenti, quali quello di normalità<sup>22</sup>, di ma-

---

spirito e corpo, nella sua capacità di trascendere se stessa senza perdere se stessa, nella sua continua inclinazione al peccato ed insieme nella sua continua aspirazione al bene (cfr. C. CAFFARRA, *Matrimonio e visione dell'uomo*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, II [1987], 34-35). Sul tema si vedano anche: J.M. SERRANO RUIZ, *Antropologías actuales y visión cristiana del Matrimonio. Un comentario al discurso de Juan Pablo II a la Rota Romana en 5 de febrero de 1987*, in AA.VV., *Estudios canónicos en homenaje al Profesor D. Lamberto de Echeverría*, Salamanca, 1988, 295-305; J.M. SERRANO RUIZ, *Características y valoración de la Pericia psíquica en los Tribunales eclesíasticos a la luz de los discursos de ss. Juan Pablo II*, in AA.VV., *Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para Profesionales del Foro*, VIII, Salamanca, 1989, 289-319. La strutturale fallacia insita nella natura umana, che porta l'individuo a tendere al bene ma a cadere nel male, comporta la necessità dello sforzo continuo, del combattimento, di sacrifici nel perseguimento degli obiettivi liberamente prefissati, il rifiuto dei quali può portare ad un fallimento dell'unione coniugale che, lungi dall'essere la conseguenza di un'eventuale incapacità per causa psichica, è solo la prevedibile conseguenza dell'inottemperanza di impegni precedentemente assunti con piena cognizione di causa (cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 5 februarii 1987, 1457, n. 6; IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1183, n. 8). Il Pontefice è tornato a ribadire la necessità del riferimento alla visione integrale della persona umana anche in Allocuzioni successive a quelle oggetto di commento. Si pensi all'Allocuzione del 1995 nella quale ha affermato che «soltanto un'Antropologia cristiana, arricchita dai dati raggiunti con certezza dalla Scienza anche in tempo recente nel campo psicologico e psichiatrico, può offrire una visione completa, e perciò realistica, dell'uomo» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Iudices*, 10 februarii 1995, in *AAS*, LXXXVII [1995], 1015, n. 4). Si ricordi anche l'Allocuzione del 1997: «L'aspetto personalistico del Matrimonio cristiano comporta una visione integrale dell'uomo che, alla luce della fede, assume e conferma quanto possiamo conoscere con le nostre forze naturali. Essa è caratterizzata da un sano realismo nella concezione della libertà della persona, posta tra i limiti e i condizionamenti della natura umana gravata dal peccato e l'aiuto mai insufficiente della Grazia divina. In quest'ottica, propria dell'Antropologia cristiana, entra anche la coscienza circa la necessità del sacrificio, dell'accettazione del dolore e della lotta come realtà indispensabili per essere fedeli ai propri doveri» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Prælatos auditores*, 27 ianuarii 1997, in *AAS*, LXXXIX [1997], 489, n. 4). La necessaria verifica, nel giudizio canonico sull'incapacità consensuale, che la Perizia parta da questo "sano realismo" proprio della visione cristiana dell'uomo e del Matrimonio, conduce ad escludere la finalità meramente restrittiva di essa, come alcune voci critiche avevano prospettato all'indomani dell'Allocuzione del 1987. In tal senso si veda: C. IZZI, *Valutazione*, 81.

- 22 Nell'Allocuzione del 1988 il Pontefice ampiamente ha spiegato come deve essere intesa la normalità richiesta per il Matrimonio in base ad una adeguata visione antropologica, ed ha richiamato il Difensore del vincolo a farvi costante riferimento, per confrontare con essa i risultati delle Perizie. Dopo aver fatto notare che è molto difficile definire la normalità in modo soddisfacente, Giovanni Paolo II ha evidenziato il contrasto tra la normalità teorica delle Scienze psicologiche e psichiatriche fondate su una Antropologia immanentista, e la normalità considerata nell'ambito di una visione integrale dell'uomo. Nel primo caso la normalità equivale a perfezione, pienezza di possibilità, assenza di ogni limite, identificandosi «con la capacità di ricevere e di offrire la possibilità di una piena realizzazione nel rapporto col coniuge» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1180, n. 4). Da tale prospettiva le difficoltà, gli errori, i difetti o gli insuccessi sono sempre interpretabili come anomalie e quindi incapacità consensuale, e la meta ideale non raggiunta indice di una anomalia esistente sin dall'inizio. In questa visione «sul piano teorico la normalità diviene facilmente un mito e, sul piano

turità<sup>23</sup>, di capacità<sup>24</sup>. Dovrà anche fornire il suo apporto affinché nel Processo venga garantita una visione dell'uomo che fugga da posizioni deterministiche, in base alle quali il passato o il subconscio siano considerati come condizionamenti che privano automaticamente la persona della facoltà di decidere con libertà e responsabilità<sup>25</sup>.

---

pratico, si finisce per negare alla maggioranza delle persone la possibilità di prestare un valido Consenso» (ivi, 1181, n. 5). Sull'argomento si vedano: P. BIANCHI, *Le Allocuzioni alla Rota di Giovanni Paolo II: il tema della incapacità al Matrimonio*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, XVI (2003), 416-417; L. GHIZZONI, *Il Matrimonio tra Psicologia e Diritto canonico*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, I (1988), 122-125; F. GIL DE LAS HERAS, *La nulidad*, 925-927; J.T. MARTÍN DE AGAR, *L'incapacità*, 404-405; V.J. SUBIRÁ GARCÍA, *Orientaciones*, 172-174.

- 23 Il Pontefice ha richiamato il concetto di maturità canonica, sul quale già si era soffermato nell'Allocuzione dell'anno precedente, allorché aveva messo in guardia sul pericolo di confondere «una maturità psichica che sarebbe il punto di arrivo dello sviluppo umano, con la maturità canonica, che è invece il punto minimo di partenza per la validità del Matrimonio» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 5 februarii 1987, 1457, n. 6). Nel discorso del 1988 ha ribadito che tale maturità canonica non coincide con l'ideale di una «piena maturità in ordine ad una vita coniugale felice» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1183, n. 9). Nelle Cause di nullità matrimoniale per incapacità consensuale interessa accertare se i coniugi, nel momento di prestare il Consenso, avevano raggiunto un grado di sviluppo intellettuale, affettivo e volitivo sufficiente; da tale prospettiva «non sarebbe [...] logico porre il problema in termini di pienezza o perfezione, altrimenti qualsiasi difetto, errore o anche colpa, che dovesse verificarsi nella vita matrimoniale, dovrebbe essere interpretato come radicale immaturità per la stessa» (J.T. MARTÍN DE AGAR, *L'incapacità*, 405). Sull'argomento si vedano anche: P. BIANCHI, *Le Allocuzioni*, 414; L. GHIZZONI, *Il Matrimonio*, 119; S. PANIZO ORALLO, *Las Causas de nulidad matrimonial por incapacidad psíquica (Can. 1095, n. 3) segun la Jurisprudencia rotal*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, XLIV (1987), 466-470; A. POLAINO-LORENTE, *Comentarios de un psiquiatra al discurso del Papa al Tribunal de la Rota Romana (5-II-1987)*, in *Ius Canonicum*, XXVII (1987), 602-604.
- 24 Nell'Allocuzione del 1987 Giovanni Paolo II, recependo la migliore Giurisprudenza, aveva sancito il principio che «solo l'incapacità, e non già la difficoltà a prestare il Consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il Matrimonio» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 5 februarii 1987, 1457, n. 7). Ne consegue che solo la vera incapacità esclude il Matrimonio, mentre le difficoltà fanno parte di esso, e che il fallimento dell'unione coniugale non prova di per se stesso la nullità ma, molto spesso, rivela che i coniugi «possono aver trascurato, o usato male, i mezzi sia naturali che soprannaturali a loro disposizione, oppure non aver accettato i limiti inevitabili e i pesi della vita coniugale, sia per blocchi di natura inconscia, sia per lievi patologie che non intaccano la sostanziale libertà umana, sia, infine, per deficienze di ordine morale. Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente la capacità di intendere e/o di volere del contraente» (*ibidem*). Nel discorso alla Rota del 1988 il Pontefice è tornato sull'argomento evidenziando i rischi della «indebita sopravvalutazione del concetto di capacità matrimoniale» che non faccia riferimento alla «capacità minima, sufficiente per un valido Consenso, bensì all'ideale di una piena maturità in ordine ad una vita coniugale felice» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1183, n. 9). Questa distinzione fra incapacità e difficoltà, che porta con sé la non coincidenza fra Matrimonio infelice e Matrimonio invalido, si presenta molto chiara dal punto di vista delle enunciazioni verbali ma, evidentemente, molto ardua nella sua valutazione concreta: «Ciò che su un piano teorico appare come una differenza qualitativa, nell'applicazione giurisprudenziale diventa un problema di grado, di intensità e di frontiera incerta fra due territori limitrofi» (J.T. MARTÍN DE AGAR, *L'incapacità*, 406; cfr. L. GHIZZONI, *Il Matrimonio*, 119-120; S. PANIZO ORALLO, *Las Causas*, 465-466).
- 25 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1183, n. 8 e 1184, n. 11. Il Pontefice ha messo in guardia nei confronti di concezioni deterministiche che hanno come effetto quello dell'indebito

Ribadendo l'esigenza della presenza attiva del Difensore del vincolo lungo tutto lo svolgimento della Causa, il Pontefice precisò, inoltre, che la descritta funzione di difesa della visione integrale della persona umana in base ai principi dell'Antropologia cristiana<sup>26</sup>, nell'ambito di un dialogo autenticamente interdisciplinare<sup>27</sup>, deve essere svolta adeguandola alle diverse fasi del Processo, avvalendosi di tutti gli strumenti riconosciuti dal Diritto alla parte pubblica<sup>28</sup>. Ecco, allora, che nella fase istruttoria il Difensore del vincolo deve apportare il suo contributo affinché al Perito vengano sottoposti quesiti chiari, pertinenti, che non lo inducano ad esprimersi in materia canonica, invadendo l'ambito di competenza del Giudice<sup>29</sup>. Nella fase dibattimentale egli dovrà

---

restringimento della sfera d'azione della libertà umana ed ha richiamato il Difensore del vincolo a «scoprire e combattere il determinismo per evitare l'esclusione di gruppi interi della società dal Matrimonio compromettendo il Diritto naturale a scegliersi lo stato di vita» (N. SCHÖCH, *Le Animadversiones*, 94). In relazione al subconscio Giovanni Paolo II già nell'Allocuzione del 1987 aveva parlato dei «blocchi di natura inconscia [...] che non intaccano la sostanziale libertà umana» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 5 februarii 1987, 1457, n. 7), recependo «*illam visionem anthropologicam quam L. M. Rulla theoretice proposuit et cum collaboratoribus documentis illustravit*» (G. VERSALDI, *Momentum*, 121; cfr. L.M. RULLA, *Antropologia della vocazione cristiana. 1. Basi interdisciplinari*, Casale Monferrato [Alessandria], 1985; L.M. RULLA - F. IMODA - J. RIDICK, *Antropologia della vocazione cristiana. 2. Conferme esistenziali*, Casale Monferrato [Alessandria], 1986). Nel 1988 il Papa è tornato sull'argomento affermando che l'uomo nella sua condizione normale «resta interiormente vulnerabile e drammaticamente esposto al rischio di fallire la propria vocazione, a causa di resistenze e difficoltà che egli incontra nel suo cammino esistenziale sia a livello conscio, ove è chiamata in causa la responsabilità morale, sia a livello subconscio, e ciò sia nella vita psichica ordinaria, che in quella segnata da lievi o moderate psicopatologie, che non influiscono sostanzialmente sulla libertà della persona di tendere agli ideali trascendenti, responsabilmente scelti» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1181, n. 5). Sulla chiara presa di posizione pontificia, contraria alle tendenze deterministiche relativamente all'influsso del subconscio, si vedano: F. GIL DE LAS HERAS, *La nulidad*, 927-928; S. MARTIN, *La Perizia*, 133; N. SCHÖCH, *Gli interventi*, 70-74.

26 Si vedano in merito: J.I. BAÑARES, *Antropologia cristiana y Peritaje psiquiátrico en las Causas matrimoniales*, in *Ius Canonicum*, XL (2000), 413-437; G. FATTORI, *Scienze*, 205-220; J.J. GARCÍA FAILDE, *Criterios para entender y valorar los Peritajes psicológicos y psiquiátricos en las Causas de nulidad matrimonial*, in *Apollinaris*, LXXV (2012), 182-184; Z. GROCHOLEWSKI, *Il Giudice*, 187-189; F. POTERZIO, *Il dialogo tra il Giudice e il Perito nella prospettiva del Perito*, in H. FRANCESCHI - M.A. ORTIZ (curt.), *La ricerca della verità sul Matrimonio e il diritto a un Processo giusto e celere*, Roma, 2012, 293-303. Per un'esposizione dell'Antropologia teologica con riferimento al Diritto canonico, si veda: M.C. FORCONI, *Elementi di Antropologia cristiana in rapporto all'unità e all'indissolubilità del Matrimonio sacramentale*, in *Periodica de Re Canonica*, LXXXVI (1997), 449-475.

27 La portata delle definizioni e distinzioni introdotte dalle due Allocuzioni, che hanno aperto la strada alla vera e propria interdisciplinarietà, è rimasta indiscussa negli anni a seguire ed espressamente ribadita nel 2009 da Benedetto XVI (cfr. BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio: *Ad Sodales Tribunalis Romanae Rote*, 29 ianuarii 2009, in *AAS*, CI [2009], 124-128; commenta l'Allocuzione G. VERSALDI, *La capacità di sposarsi nelle Allocuzioni di Benedetto XVI agli Uditori della Rota Romana*, in *Ius Ecclesiae*, XXV [2013], 173-176).

28 Per questo si può affermare che con l'Allocuzione del 1988, al Difensore del vincolo, nel dialogo interdisciplinare nel Processo matrimoniale canonico, è assegnato il ruolo di soggetto attivo (cfr. G. FATTORI, *Scienze*, 271).

29 «Spetta a lui innanzitutto, nell'interesse della verità oggettiva, curare che al Perito si facciano do-

valutare rettamente le Perizie sfavorevoli al vincolo e segnalare al Giudice i rischi della scorretta interpretazione di esse, anche avvalendosi del diritto di replica che la Legge gli attribuisce<sup>30</sup>. In questa valutazione delle Perizie rientra anche la verifica che in esse sia stato seguito un metodo scientificamente sicuro e che il Perito non si sia limitato ad evidenziare le eventuali manifestazioni abnormi nei comportamenti dei periziati per applicare ad esse un'etichetta diagnostica, ma abbia esaminato anche le cause dei processi dinamici sottostanti quei comportamenti<sup>31</sup>. Una volta, poi, che il Perito riscontri in uno o in entrambi i coniugi la presenza di «qualche psicopatologia»<sup>32</sup>, il Difensore del vincolo deve fornire il suo contributo affinché trovi applicazione il principio in base al quale solo le forme più gravi sono idonee ad intaccare la libertà sostanziale della persona<sup>33</sup>, mentre quelle leggere possono essere la manifestazione di disagi e difficoltà ascrivibili alla normale caducità e limitatezza della natura umana, che inevitabilmente sperimenta tensioni ed incontra difficoltà «connesse con la scelta e la realizzazione degli ideali matrimoniali»<sup>34</sup>. Da tale prospettiva il Difensore del vincolo dovrà considerare «tutte le ipotesi di spiegazione del fallimento del Matrimonio [...] e non solo quella derivante dalla psicopatologia»<sup>35</sup>, mettendo in rilievo l'eventuale felicità del periodo iniziale del Matrimonio, che lo dovrà portare a proporre possibili cause post-nuziali delle problematiche sorte nel coniugio<sup>36</sup>. Nell'ambito di tali riflessioni egli non potrà esimersi dal prospettare l'amara, ma in alcuni casi incontrovertibile verità, secondo la quale un Matrimonio, anche se denso di ostacoli e tribolazioni, non necessariamente è un Matrimonio nullo, ma derivante da un Consenso valido che non ha sortito i suoi effetti in termini di felicità e appagamento, a

---

mande in modo chiaro e pertinente, che si rispetti la sua competenza e non si pretendano da lui delle risposte in materia canonica». IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1184, n. 12 (cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, *L'incapacità*, 419). Premette molto al Pontefice sottolineare la necessità del rispetto dei ruoli del Giudice e del Perito nel Processo, evidenziata anche nell'Allocuzione del 1987: «Il Giudice [...] non può e non deve pretendere dal Perito un giudizio circa la nullità del Matrimonio, e tanto meno deve sentirsi obbligato dal giudizio che in tal senso il Perito avesse eventualmente espresso. La valutazione circa la nullità del Matrimonio spetta unicamente al Giudice» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 5 februarii 1987, 1457, n. 8). Sono, dunque, ribaditi e confermati i principi, costantemente ripetuti sia in dottrina che in Giurisprudenza, secondo i quali: “*Iudex est Peritus Peritorum*” e “*Peritis in arte credendum est*”; sul tema si veda: C. IZZI, *Valutazione*, 40-42.

30 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1184, n. 12.

31 Cfr. *ivi*, 1182, nn. 6 e 7. Sull'importanza della verifica da parte del Difensore del vincolo, dalla sua prospettiva e previamente a quella definitiva che poi spetta al Giudice, del metodo seguito dal Perito nella sua indagine, si vedano: R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *La función*, 188; N. SCHÖCH, *Le Animadversiones*, 103.

32 IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1182, n. 6.

33 Cfr. *ibidem*.

34 *Ivi*, 1184, n. 10.

35 *Ivi*, 1183, n. 8.

36 Cfr. N. SCHÖCH, *Le Animadversiones*, 111.

causa di deficienze di ordine morale e per la mancanza dell'impegno, profuso anche in termini di rinunce e sacrifici, necessario per perseverare in una situazione problematica<sup>37</sup>.

Nel caso, poi, in cui venga emanata Sentenza affermativa, il Difensore del vincolo, qualora scorga «deficienze nelle Prove sulle quali essa si basa o nella loro valutazione»<sup>38</sup>, lungi dal rimanere passivo, «non ometterà di interporre e giustificare Appello»<sup>39</sup>.

Nell'operare lungo lo svolgimento della Causa con la serietà, l'impegno e il senso di responsabilità ai quali il Pontefice lo ha richiamato, il Difensore del vincolo – consapevole dell'importanza della sua funzione nell'ambito della ricerca della verità obiettiva, dalla prospettiva della salvaguardia del vincolo in quanto effettivamente esistente – dovrà rimanere fedele al suo ruolo “ragionevolmente parziale”, evitando di invadere sia l'ambito di competenza del Perito che quello del Giudice; egli, infatti, come il Pontefice ampiamente ha sottolineato, non deve né «valutare gli argomenti pro o contro e pronunciarsi circa il merito della Causa»<sup>40</sup>, né «competere col Perito o sostituirsi a lui nel merito della Scienza psicologica e psichiatrica»<sup>41</sup>.

Le istanze pontificie sollecitate nell'Allocuzione del 1988 in relazione al prezioso ruolo del Difensore del vincolo trovarono significativa accoglienza nell'Istruzione “*Dignitas Connubii*” dell'anno 2005, già annunciata<sup>42</sup> e posta

---

37 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1181, n. 5 e 1183, n. 8. Il Pontefice ha ribadito il concetto della non identificazione fra Matrimonio infelice e Matrimonio nullo nell'Allocuzione alla Rota del 2001, allorché, parlando della diffusa mentalità che non concepisce la possibilità di un vero Matrimonio che non sia riuscito, perché in contrasto con le esigenze della realizzazione personale, ha ricordato che «il Matrimonio non sfugge alla logica della croce di Cristo, che esige sì sforzo e sacrificio e comporta anche dolore e sofferenza, ma non impedisce, nell'accettazione della volontà di Dio, una piena e autentica realizzazione personale, nella pace e serenità di spirito» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Tribunal*, 1 februarii 2001, in *AAS*, XCIII [2001], 363, n. 6). Anche nel 2004 il Pontefice ha ribadito la sua posizione contro la «tesi secondo cui il fallimento stesso della vita coniugale dovrebbe far presumere l'invalidità del Matrimonio». Il Pontefice ha giudicato erronea questa impostazione «che a volte è così grande da trasformarsi in un generalizzato pregiudizio, che porta a cercare i Capi di nullità come mere giustificazioni formali di un pronunciamento che in realtà poggia sul fatto empirico dell'insuccesso matrimoniale. Questo ingiusto formalismo [...] può arrivare a dimenticare che, secondo l'esperienza umana segnata dal peccato, un Matrimonio valido può fallire a causa dell'uso sbagliato della libertà degli stessi coniugi» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Rotam Romanam habita*, 29 ianuarii 2004, in *AAS*, XCVI [2004], 351, n. 5). Sul tema della felicità del Matrimonio canonico, segno della fruttuosità del Sacramento ma non elemento indispensabile per la validità, si veda: N. SCHÖCH, *Le Animadversiones*, 115-116.

38 IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 25 ianuarii 1988, 1184, n. 12.

39 *Ibidem*.

40 *Ivi*, 1179, n. 2.

41 *Ivi*, 1184-1185, n. 12.

42 Nell'Allocuzione del 1996 il Pontefice aveva annunciato la predisposizione di «una Normativa di

in lavorazione dal 1996<sup>43</sup>. La puntuale ‘guida’ per la corretta applicazione della Normativa processuale canonica ai Giudizi per l’accertamento della nullità del Matrimonio insiste sull’importanza del Pubblico Ministero nominandolo un numero di volte superiore a quanto accade nel Codice<sup>44</sup>, anche se non

---

attuazione specifica del Codice, così come già è avvenuto nel passato» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: 22 ianuarii 1996, 775, n. 4), che non sembrava alludere a deroghe rispetto alla via stabilita dal Codice in materia di trattazione giudiziale delle Cause di nullità matrimoniale. Sebbene in quell’Allocuzione il Pontefice avesse anche accennato a “correttivi” del Legislatore, è anche vero che nel discorso alla Rota del 1998, parlando della «Commissione interdicasteriale incaricata di preparare un’Istruzione circa lo svolgimento dei Processi riguardanti le Cause matrimoniali», aveva precisato che questa era istituita «allo scopo di favorire una sempre migliore amministrazione della giustizia» (IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Prælatos auditores*, 17 ianuarii 1998, in *AAS*, XC [1998], 785, n. 5), confermando la volontà che venisse predisposta una disciplina chiarificatrice sul Processo matrimoniale così come è attualmente regolamentato nella sua configurazione giudiziale, e non innovatrice rispetto a questa impostazione generale. D’altra parte, dell’intento correttivo non c’è traccia nel mandato pontificio (cfr. F. DANEELS, *Una introduzione generale all’Istruzione Dignitas Connubii*, in *Ius Ecclesiæ*, XVIII [2006], 318-322).

43 Con lettera del 24 febbraio 1996 del Sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato al Prefetto della Segnatura Apostolica, fu dato mandato ad una Commissione interdicasteriale di redigere «un’Istruzione sui Processi matrimoniali [...] al fine di meglio tutelare l’indissolubilità del Matrimonio» (si veda il testo della lettera, riportato da F. DANEELS, *Una introduzione*, 318 e da PH. HALLEIN, *Le Défenseur du lien dans les Causes de nullité de Mariage. Étude synoptique entre le Code et l’Instruction “Dignitas connubii”*, fondée sur les travaux des Commissions préparatoires de l’Instruction, Roma, 2009, 83, nota n. 10). Tale finalità venne poi ribadita nel secondo mandato conferito il 4 febbraio 2003 dal romano Pontefice al Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, per mezzo di una lettera del Segretario di Stato al Presidente di quel Dicastero (per il testo della lettera si veda: J. HERRANZ, Allocutio em.mi Præsidis occasione Congressus Episcoporum novorum, a Congregatione pro Episcopis parati, die 23 septembris 2006 habita: *L’Istruzione Dignitas Connubii e la trattazione delle Cause di nullità del Matrimonio nei Tribunali ecclesiastici*, in *Communicationes*, XXXVIII [2006], 193, nota n. 1). Il documento definitivo è stato approvato l’8 novembre 2004 dal romano Pontefice, il quale il 13 novembre 2004 ne ha disposto la diffusione mediante una lettera del Segretario di Stato al Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, nella quale viene specificata l’approvazione pontificia in forma comune. L’Istruzione è stata firmata il 25 gennaio 2005 ed è entrata in vigore il giorno stesso.

44 La menzione più frequente del Difensore del vincolo rispetto al Codice, è dovuta al fatto che la *Dignitas Connubii* nomina il Pubblico Ministero accanto alle parti, anche laddove il Codice utilizza genericamente quest’ultima espressione, includendo in essa, secondo il Can. 1434, sia le parti private che quella pubblica. Osserva Peña García: «*Aunque parece que la motivación de este cambio terminológico es más pedagógica – buscando aclarar y explicitar la Norma legal y, sobre todo, salir al paso de praxis indebidas frecuentes en no pocos Tribunales eclesiásticos – que no conceptual, lo cierto es que resulta, a mi juicio, una expresión redundante y poco afortunada desde una perspectiva técnico-procesal*» (C. PEÑA GARCÍA, *Defensores del vínculo y Patronos de las partes en las Causas de nulidad matrimonial: consideraciones sobre el principio de igualdad de partes públicas y privadas en el Proceso*, in *Ius Ecclesiæ*, XXI [2009], 360). L’autrice evidenzia che sarebbe stato più appropriato utilizzare espressioni come «*partes privadas y Defensor del vínculo*» o «*partes privadas y públicas*» (ivi, 360, nota n. 27). In 73 casi la formula utilizzata è “*Defensor vínculo*”, mentre 11 volte si parla di “*vinculi Defensor*”, laddove si riprendono i Canoni del Codice che così si esprimono. Negli Articoli dell’Istruzione in cui il Difensore del vincolo è menzionato accanto al Promotore di giustizia, sempre lo precede, a differenza di quanto accade nel Codice (cfr. PH. HALLEIN, *Le Défenseur*, 168, nota n. 90; 281; 626; PH. HALLEIN, *Nuove facoltà per il Difensore del vincolo nello svolgimento di un Processo di nullità matrimoniale? Uno studio sinottico tra il Codice e l’Istruzione Dignitas Connubii*).

in tutti i casi in cui avrebbe potuto farlo<sup>45</sup>. L'Istruzione sottolinea l'esigenza che il Difensore del vincolo, come gli altri Ministri del Tribunale, curi la sua formazione approfondendo lo studio del Diritto, sia sostanziale che processuale, e della Giurisprudenza della Rota Romana<sup>46</sup>; ribadisce la necessità che egli compia diligentemente e attivamente il ruolo che gli è conferito<sup>47</sup>; approfondisce e circostanzia le sue competenze<sup>48</sup>, cosicché tale figura appare "valorizzata"<sup>49</sup> e "rivitalizzata"<sup>50</sup>, risultando finalmente più incisiva la sua presenza nel Processo<sup>51</sup>.

L'esigenza della promozione di un'efficace difesa del vincolo matrimoniale nei Processi canonici di nullità è stata ulteriormente ribadita dal romano

bii, in *Periodica de Re Canonica*, IC [2010], 509-510, 522; C. PEÑA GARCÍA, *La Instrucción Dignitas Connubii y su repercusión en las Causas canónicas de nulidad matrimonial*, in *Estudios Eclesiásticos*, LXXX [2005], 670, nota n. 39). Per quanto riguarda la collocazione delle Norme relative al Difensore del vincolo, l'Istruzione segue la medesima impostazione del Codice; lo ricomprende, infatti, insieme al Promotore di giustizia, fra i Ministri del Tribunale, disciplinando entrambi i tutori del bene pubblico dopo i Giudici e gli Uditori e prima dei Notai, ma distinguendoli più chiaramente da questi ultimi dal punto di vista sistematico; il Codice, infatti, riunisce in uno stesso articolo Promotore di giustizia, Difensore del vincolo e Notai, mentre la *Dignitas Connubii* separa i primi due da questi ultimi, predisponendo rispettivamente la lettera "c" (Artt. 53-60) e la lettera "d" (Artt. 61-64) della parte dedicata ai Ministri di giustizia in specie (cfr. F.J. RAMOS, *Il Difensore del vincolo [Can. 1430-1437; Dignitas Connubii, Art. 53-60]*, in *Angelicum*, LXXXV [2008], 304).

45 Per l'elenco degli Articoli in cui la *Dignitas Connubii*, diversamente dal Codice, menziona il Difensore del vincolo accanto alle parti, e per quello degli Articoli in cui, invece, non lo cita esplicitamente, si veda: PH. HALLEIN, *Le Défenseur*, 611, note 24 e 25.

46 Cfr. *Dignitas Connubii*, Art. 35 §§2-3.

47 Cfr. J. LLOBELL, *Cenni sul diritto di difesa alla luce dell'Istruzione Dignitas Connubii*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Il diritto di difesa nel Processo matrimoniale canonico*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXII, Città del Vaticano, 2006, 76-77; C. PEÑA GARCÍA, *La Instrucción*, 669; C. PEÑA GARCÍA, *Actuación del Defensor del vinculo en el Proceso de nulidad matrimonial. Consideraciones sobre su función a la luz de la regulación codicial y de la Instrucción Dignitas Connubii*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, LXV (2008), 519.

48 Nell'esaminare le varie Norme della *Dignitas Connubii* che trattano del Difensore del vincolo, occorre ragionare, per ciascuna di esse, se si tratti di mere «interpretazioni applicative» del Codice o di «novità [...] che, oltre a non avere un parallelo nel Codice, risolvono aspetti della prassi processuale meno pacifici», o di vere e proprie «innovazioni», cioè di disposizioni «di cui è lecito pensare che presentano una certa discontinuità con il Codice stesso» (M.J. ARROBA CONDE, *L'Istruzione Dignitas Connubii. Novità, interpretazioni e innovazioni*, in *Diritto e Religioni*, I [2006], n. 1-2, 55; cfr. M.J. ARROBA CONDE, *La primera Instancia en la Instrucción Dignitas Connubii. Novedades, concreciones e innovaciones*, in R. RODRÍGUEZ CHACÓN - L. RUANO ESPINA [cur.], *Los Procesos de nulidad de Matrimonio canónico hoy*, Madrid, 2006, 52).

49 M.J. ARROBA CONDE, *Peculiarità dell'iter processuale nelle Cause matrimoniali dopo l'Istruzione Dignitas Connubii*, in J.I. ARRIETA (cur.), *L'Istruzione Dignitas Connubii nella dinamica delle Cause matrimoniali*, Venezia, 2006, 55.

50 P. BIANCHI, *L'Istruzione Dignitas Connubii e il Can. 1095*, in *Periodica de Re Canonica*, XCIV (2005), 517.

51 Il potenziamento delle funzioni del Difensore del vincolo era stato previsto da M. CALVO TOJO, *Riforma del Proceso matrimonial anunciada por el Papa*, Salamanca, 1999, 290.

Pontefice nel 2013, allorché, nel discorso pronunciato ai partecipanti della Sessione plenaria del Tribunale della Segnatura Apostolica, ha definito “opportuna” l’attenzione rivolta dalla *Dignitas Connubii* al ministero del Difensore del vincolo

«perché la sua presenza e il suo intervento sono obbligatori per tutto lo sviluppo del Processo [...]. Allo stesso modo è previsto che egli debba proporre ogni genere di Prove, di Eccezioni, Ricorsi e Appelli che, nel rispetto della verità, favoriscano la difesa del vincolo»<sup>52</sup>.

Sull’argomento il Pontefice è tornato il 24 gennaio 2015 allorché, nel discorso ai partecipanti al Congresso internazionale promosso dalla Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana a dieci anni dalla pubblicazione dell’Istruzione, ha ribadito «l’apporto proprio e originale del Difensore del vincolo nel Processo matrimoniale» manifestato dalla *Dignitas Connubii*, e ha sottolineato che «la sua presenza e il compimento fedele del suo compito non condiziona il Giudice, bensì consente e favorisce l’imparzialità del suo giudizio»<sup>53</sup>.

## 2. IL DIFENSORE DEL VINCOLO DOPO IL M.P. *MITIS IUDEX*

### 2.1 *Incidenza della riforma sul ruolo del Difensore del vincolo nel Processo ordinario*

Il mantenimento, da parte del m.p. *Mitis Iudex*, della via giudiziale quale miglior strumento di tutela del principio dell’indissolubilità del Matrimonio, ha fatto sì che la riforma che ne è scaturita non concernesse direttamente il Difensore del vincolo<sup>54</sup>; esso, infatti, rimane la figura peculiare del Processo di nullità matrimoniale, con le sue funzioni di tutela del bene pubblico rappre-

52 FRANCISCUS PP., Allocutio: *Ad Sessionem plenariam Supremi Tribunalis Signaturæ Apostolicæ*, 8 novembris 2013, in *AAS*, CV (2013), 1152-1153.

53 FRANCISCUS PP., Allocutio: *Ad Facultatem Iuris canonici Pontificiæ Universitatis Gregorianæ*, 24 ianuarii 2015, in *AAS*, CVII (2015), 192-193.

54 «Il *motu proprio Mitis Iudex* non ha cambiato le Norme sul Difensore del vincolo contenute nei Canoni 1400-1670 e nei Canoni 1692-1752 [...] ma soltanto alcuni dei Canoni specifici per la dichiarazione di nullità del Matrimonio [...] (Canon 1671-1691). Rimangono in vigore i Canon 1432-1437; 1447-1449; 1451 sul Difensore del vincolo in genere nonché i Canon 1533; 1561; 1603; 1606; 1612; 1626 §1; 1628; 1636 §1 sui diritti ed obblighi del Difensore del vincolo nel Processo contenzioso ed, infine, nelle Cause di Dispensa dal Matrimonio rato e non consumato (cf. Cann. 1701, 1705, 1711). [...] Novità riguardo al Difensore del vincolo contengono soltanto tre Canon, cioè i Canon 1676 §§1-2; 1680 §§1-2; 1687 §1». N. SCHÖCH, *Conventus diurnariis edocendis de duobus Litteris apostolicis Mitis Iudex Dominus Iesus ac Mitis et Misericors Iesus de Causis ad Matrimonii nullitatem*



sentato dal vincolo matrimoniale valido, di garanzia del contraddittorio anche in caso di accordo fra le parti private o di assenza o inattività della parte convenuta, di contribuzione parziale ma ragionevole al disvelamento della verità oggettiva. Poiché, però, quello processuale è un “sistema”<sup>55</sup>, i cui elementi sono fortemente interconnessi, la modifica di uno di essi non può non avere delle significative ricadute anche su tutti gli altri, benché non direttamente riformati. Nel nostro caso ciò è reso particolarmente evidente proprio dal fatto che, essendo state mantenute le forme del Processo giudiziale e le garanzie che ne derivano, la riforma o l’abolizione di certi istituti non possono che comportare un adeguamento di altri, al fine proprio di garantire che, per così dire, il sistema resti in equilibrio. Il riferimento sotteso a queste osservazioni è relativo, primariamente, all’abolizione della necessità della doppia Sentenza conforme ai fini dell’esecutività della dichiarazione di nullità<sup>56</sup>, dalla quale è necessario che consegua una rivalutazione e un potenziamento del ruolo del Difensore del vincolo, relativamente non solo alla fase dell’eventuale interposizione dell’Appello, ma anche a tutti i momenti precedenti, in termini di partecipazione avveduta e rigorosa, seppur prudente ed equilibrata<sup>57</sup>. È chiaro, infatti, che l’abolizione di un istituto introdotto al fine di evitare abusi e garantire la serietà e la legalità del Processo<sup>58</sup>, e mantenuto per anni nonostante

---

*declarandam a Papa Francisco die 15 mensis augusti 2015 datis.* Relatio Rev. P. Nicolai Schöch, O.F.M., 8 septembris 2015, in *Communicationes*, XLVII (2015), 420-421.

- 55 Llobell parla di “ecosistema” processuale: J. LLOBELL, *Le Norme della Rota Romana in rapporto alla vigente Legislazione canonica: la “matrimonializzazione” del Processo. La tutela dell’“ecosistema” processuale; il principio di legalità nell’esercizio della potestà legislativa*, in P.A. BONNET - C. GULLO (curr.), *Le “Normae” del Tribunale della Rota Romana*, Coll. *Studi giuridici*, n. XLII, Città del Vaticano, 1997, 59.
- 56 Cfr. Can. 1679 *CIC-2015*. Sui vantaggi che possono derivare, in termini di snellimento e di celerità, dall’eliminazione dell’obbligo di un’ulteriore Istanza in una materia spesso non contestata, nonché sul beneficio che può derivarne per i fedeli, altrimenti costretti a subire un allungamento dei tempi di definizione della Causa non sempre adeguatamente giustificato, si vedano: J. LLOBELL, *Prospettive e possibili sviluppi della Dignitas Connubii. Sull’abrogazione dell’obbligo della doppia Sentenza conforme*, in *Periodica de Re Canonica*, CIV (2015), 269-278; P. MONETA, *Che futuro per la doppia Sentenza conforme?*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (curr.), *La doppia conforme nel Processo matrimoniale. Problemi e prospettive*, Coll. *Studi giuridici*, n. LX, Città del Vaticano, 2003, 183-192.
- 57 Nella sua disamina critica della riforma, Boni lamenta il fatto che l’abolizione del controllo del Tribunale d’Appello sulla Sentenza affermativa emanata nel Grado precedente, non sia stata compensata da una valorizzazione formale della responsabilità del Difensore del vincolo, che, secondo l’autrice, «poteva divenire una sorta di antidoto alle possibili falle» (G. BONI, *La recente riforma del Processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* [parte terza], in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*. Rivista telematica, n. 11/2016, in URL: < [https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli\\_pdf/boni.3m\\_la\\_recente.pdf](https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/boni.3m_la_recente.pdf) >, 37 – al 31/05/2019).
- 58 La doppia conforme, introdotta da Benedetto XIV con la Costituzione apostolica “*Dei Miseratione*” del 3 novembre 1741 (cfr. BENEDICTUS PP. XIV, *Constitutio apostolica: Dei Miseratione*, 3 novembris 1741, in P. GASPARRI [curr.], *Codicis Iuris Canonici Fontes*, I, Romæ, 1926, n. 318, 695-701), aveva lo scopo «di ottenere maggiori garanzie di successo nel compito di scoprire la verità oggettiva e tutelare

reiterate sollecitazioni al cambiamento foriere di correzioni e aggiustamenti ma non di sostanziali modifiche<sup>59</sup>, postula ora un'attenzione ed un rigore ancora maggiori da parte di tutti gli operatori del Diritto, perché gli irrinunciabili fini del sistema giudiziale continuano ad essere perseguiti nonostante il cambiamento della Procedura<sup>60</sup>. Fra gli operatori del Diritto coinvolti in questa prospettiva, il Pubblico Ministero si distingue proprio perché è il soggetto istituzionalmente deputato alla difesa del vincolo validamente contratto, non a caso istituito contestualmente alla doppia conforme e con le medesime finalità di questa. È ora, dunque, più che mai opportuno ribadire e rendere effettiva-

---

l'indissolubilità matrimoniale» (P.A. MORENO GARCÍA, *La conformità delle Sentenze nell'Istruzione Dignitas Connubii*, in *Ius Ecclesiae*, XXIII [2011], 648; cfr. P. BIANCHI, *Quale futuro per la doppia Sentenza conforme?*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA [CUR.], *La doppia conforme*, 170-172; R. MINNERATH, *La ratio Legis du motu proprio: éclairages théologiques et canoniques*, in C. DOUNOT - F. DUSSAUBAT [CUR.], *La réforme des nullités de Mariage. Une étude critique*, Paris, 2016, 25). Morán Bustos si chiede se i motivi che originarono l'obbligo della *duplex conforme* – basati sull'esigenza di frenare gli abusi al fine di tutelare l'indissolubilità del Matrimonio – possano oggi essere considerati superati, cioè se «*hoy ese paisaje socio-eclesial ha desaparecido, si ha mejorado*» (C.M. MORÁN BUSTOS, *Retos de la reforma procesal de la nulidad del Matrimonio*, in *Ius Canonicum*, LVI [2016], 29-30). Secondo l'autore la relazione esistente fra la *duplex conformis* e la verità del vincolo coniugale, la certezza morale, la tutela della indissolubilità e la *salus animarum*, è tale che «*su revisión no debería plantearse únicamente desde la óptica de la celeridad procesal, ya que ésta [...] depende esencialmente de otros factores: depende fundamentalmente de criterios que tiene que ver con el "buen obrar" y con el "deber ser" de quien administra justicia, o de quien de un modo u otro participa en el Proceso, de todos los operadores jurídicos, y también de quien es el responsable último y primero de la administración de la justicia de la diócesis (el Obispo diocesano)*» (ivi, 30).

59 Ripercorre sinteticamente ma esaurientemente le varie tappe dell'istituto della doppia conforme, dall'istituzione all'abolizione, passando per gli interventi che, nel tempo, ne hanno mitigato l'applicazione sulla base delle sollecitazioni avanzate, sin dai tempi della preparazione della codificazione piano-benedettina, dai Vescovi di diverse regioni dell'orbe cattolico: A. RECCHIA, *I mezzi di Impugnazione: alcune considerazioni*, in E.B.O. OKONKWO - A. RECCHIA (CUR.), *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Roma, 2016, 105-113. L'autore sottolinea come quegli interventi mitigatori si siano concretizzati in correzioni e aggiustamenti fatti «in direzione di un riequilibrio del principio [...] del *favor Matrimonii* in vista di una maggiore attenzione al *favor veritatis*», anche attraverso una parallela ridefinizione del ruolo del Difensore del vincolo, non più obbligato, nel Codice del 1983, ad appellare la prima Sentenza affermativa, e chiamato ad agire in difesa del vincolo «*rationabiliter*» (cfr. ivi, 112). L'autore sottolinea, altresì, che l'abolizione della doppia conforme, seppur costituisce un cambiamento epocale perché scardina un sistema rimasto in vigore per oltre duecentocinquanta anni, in realtà costituisce un ritorno al sistema decretalista vigente prima dell'intervento normativo di Benedetto XIV; essa può, quindi, essere letta «non come una rottura con il passato ma nell'ottica di una ermeneutica della continuità, secondo la quale il Legislatore, collocandosi sulla scia dei suoi illustri predecessori, non ha fatto altro che riformare lo strumento del Processo canonico per rispondere alle mutate necessità dei tempi» (ivi, 113). Sulla questione, inoltre, si veda: J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre Processi per la dichiarazione di nullità del Matrimonio previsti dal m.p. Mitis Iudex*, in *Ius Ecclesiae*, XXVIII (2016), 32.

60 «La soppressione dell'obbligo della doppia conforme, oltre a rendere più celere lo svolgimento del Processo, rivela così da parte del Legislatore una maggior fiducia nell'operato dei Giudici di primo Grado ed una presunzione a favore della conformità tra il giudicato e la verità sostanziale; postula però, per converso, un maggior rigore nell'osservanza della Procedura da parte di tutti gli operatori del Diritto». A. RECCHIA, *I mezzi*, 114.

mente concreta la necessità della presenza attiva del Difensore del vincolo sin dall'inizio e in ogni fase del Processo, che l'Art. 56 §2 della *Dignitas Connubii* aveva sancito nella vigenza del vecchio sistema, dove ancora erano operanti le garanzie processuali offerte dalla doppia conforme<sup>61</sup>.

Il necessario potenziamento del ruolo del Difensore del vincolo, che scaturisce dalla recente riforma per le ragioni indicate, appare evidente sin dalla fase iniziale del Processo, allorché, dopo l'ammissione del Libello da parte del Vicario giudiziale, il relativo Decreto è notificato alla parte pubblica affinché essa, così come la parte privata convenuta, possa esprimere la propria posizione riguardo alla domanda<sup>62</sup>.

Lo spazio di quindici giorni disposto dalla Norma appare il momento opportuno nel quale il Difensore del vincolo potrebbe, ad esempio, evidenziare il pericolo di nocumento per il diritto di difesa del convenuto, qualora sia stato scelto il Foro dell'attore e ci siano elementi per temere che ciò possa ostacolare, mediante una considerevole lontananza geografica, la possibilità del convenuto stesso di prender parte alla Causa in modo agevole e proficuo, in contrasto con quel medesimo principio di prossimità per il quale il Foro dell'attore è stato ora equiparato agli altri<sup>63</sup>. Alla luce della modifica circa i Fori di competenza

61 Già prima della riforma, in dottrina era stato sottolineato che l'eventuale abolizione della necessità della doppia Sentenza conforme avrebbe dovuto comportare un rafforzamento dell'Ufficio del Difensore del vincolo. In proposito si vedano: J. LLOBELL, *Prospettive*, 267, nota n. 78; P. MONETA, *Che futuro*, 189. Ora che la riforma è stata realizzata «*la figura del Defensor del vínculo queda revalorizada y adquiere especial protagonismo en estos Procesos, dada la desaparición de la duplex conformis*» (C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los Procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Estudios Eclesiásticos*, XC [2015], 635 e 678).

62 Cfr. Can. 1676 §1 *CIC-2015*.

63 Nella nuova Normativa (cfr. l'attuale Can. 1672) tutti i criteri di competenza – luogo di celebrazione del Matrimonio, domicilio o quasi-domicilio dell'attore o del convenuto, luogo di raccolta della maggior parte delle Prove – operano senza restrizioni di sorta e, conseguentemente, possono funzionare in maniera indifferente, senza una scala di priorità. Un'altrice sollecita una speciale attenzione dei Tribunali all'eventuale pregiudizio che al diritto di difesa del convenuto potrebbe essere arrecato, nei singoli casi, dall'ampio riconoscimento attribuito dalla riforma al Foro dell'attore, equiparato a tutti gli effetti a quello del convenuto, e ora operante anche sulla base del quasi-domicilio (cfr. C. PEÑA GARCÍA, *La reforma*, 640-642; C. PEÑA GARCÍA, *Agilización de los Procesos canónicos de nulidad matrimonial: de las propuestas presinodales al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y retos pendientes tras la reforma*, in *Ius Canonicum*, LVI [2016], 54). Sulla questione, inoltre, si vedano: M.J. ARROBA CONDE, *Aspectos pastorales de la reciente reforma procesal. Breve comentario al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, XCVII (2016), 89; M. CANONICO, *Il nuovo Processo matrimoniale canonico tra innovazioni legislative ed incertezze applicative*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CXXV (2014), 554; M. DEL POZZO, *I titoli di competenza e la "concorrenza materiale" alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Ius Ecclesiae*, XXVIII (2016), 457-477; C.M. MORÁN BUSTOS, *Retos*, 25; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Mitis Iudex: Fuero competente y sistema de Apelaciones*, in *Ius Canonicum*, LVI (2016), 109; A. ZAMBON, *Il motu proprio Mitis Iudex. Punto di vista di un Giudice*, in *Periodica de Re Canonica*, CV (2016), 425-429.

relativa, certamente il Giudice non potrà respingere il Libello solo perché presentato nel Foro dell'attore che sia disagiata raggiungere per il convenuto; potrà, però, eventualmente su sollecitazione del Difensore del vincolo, adoperarsi al fine di favorire la partecipazione del convenuto al Processo, ad esempio stabilendo di interrogarlo in trasferta o disponendo una Rogatoria, e rendendogli accessibili gli Atti pubblicati presso la sede idonea a lui più vicina.

In quelle stesse osservazioni di cui al nuovo Can. 1676 §1, inoltre, il Difensore del vincolo potrebbe anche fornire il proprio contributo per una più idonea determinazione della formula del dubbio proposta, dando suggerimenti al Vicario giudiziale che quella formula deve stabilire nel Decreto da emanare nel passaggio immediatamente successivo<sup>64</sup>. Tale intervento del Difensore del vincolo, ovviamente, dovrà sempre avvenire nel rispetto del ruolo e all'insegna della ragionevolezza che contraddistingue l'agire processuale della parte pubblica, cioè mai mediante la proposta di Capi di nullità, né correndo il rischio di apparire come una sorta di Patrono della parte convenuta.

Appare poi ancora più urgente che nel passato la partecipazione attiva del Difensore del vincolo alla fase della raccolta delle Prove<sup>65</sup>, al fine di garantire che nell'Istruttoria di quella che può rivelarsi l'unica Istanza processuale, l'indissolubilità matrimoniale venga adeguatamente e tempestivamente tutelata, come il Pontefice ha reiteratamente richiesto nella parte introduttiva dell'articolato di *Mitis Iudex*. Occorrerà pertanto favorire, anche mediante la dotazione delle strutture giudiziarie di personale sufficiente e dedito prioritariamente, se non esclusivamente, al lavoro presso di esse, la partecipazione del Difensore del vincolo alle Udienze di escussione delle parti e dei testimoni. Proponendo quesiti ulteriori rispetto a quelli posti dall'Istruttore, al fine di contribuire al chiarimento delle questioni e alla specificazione di affermazioni eventualmente troppo generiche, il Pubblico Ministero potrà fare in modo che nell'acquisizione di materiale probatorio potenzialmente idoneo, alle condizioni stabilite dalla Norma, a raggiungere valore di Prova piena<sup>66</sup>, sia significativo l'apporto della prospettiva a difesa della validità del vincolo.

---

64 Cfr. Can. 1676 §2 *CIC-2015*.

65 Cfr. J. LLOBELL, *Prospettive*, 267, nota n. 78.

66 Ai sensi del nuovo Can. 1678 §1 le dichiarazioni delle parti «*testibus forte de ipsarum partium creditate sustentæ, vim plenæ Probationis habere possunt, a Iudice æstimandam perpensis omnibus indicis et adminiculis, nisi alia accedant elementa quæ eas infirmant*». Ai sensi del nuovo Can. 1678 §2 un solo teste «*plenam fidem facere potest, si agatur de teste qualificato qui deponat de rebus ex Officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta id suadeant*». Pur non trattandosi di vere e proprie innovazioni, tali Norme introducono un cambiamento di prospettiva circa il valore probatorio delle dichiarazioni delle parti e del teste qualificato, mediante l'esplicitazione in positivo delle Norme generali dei Cann. 1536 §2 e 1573 (cfr. M. DEL POZZO, *Il Processo matrimoniale più breve davanti al*

Per quanto riguarda, infine, la fase successiva a quella decisoria, appare evidente che in essa il ruolo del Difensore del vincolo assume ora una speciale incisività. Il suo generico dovere d'Appello della Sentenza affermativa non sufficientemente fondata<sup>67</sup>, infatti, sembra ancora più stringente, ancorché non configuri un vero e proprio obbligo<sup>68</sup>, nella misura in cui la prima decisione affermativa, non essendo più sottoposta automaticamente ad un ulteriore vaglio nell'Istanza successiva, può diventare immediatamente esecutiva<sup>69</sup>. Nel caso non raro in cui la parte convenuta non eserciti il suo diritto di Appello, perché favorevole alla nullità o indifferente ad essa, il Difensore del vincolo resta l'unico soggetto sul quale grava la responsabilità della definitività del giudizio<sup>70</sup>. Nei quindici giorni utili dalla notizia della pubblicazione della Sentenza, al Pubblico Ministero, dunque, si presenta il grave compito di ponderare le motivazioni della stessa e valutare l'opportunità o meno di appellarla. Nel caso in cui nella precedente fase discussoria il Difensore del vincolo, dopo un puntuale e serio studio degli Atti, non avesse avanzato alcuna obiezione ragionevole alla dichiarazione di nullità, ovviamente la presentazione di Appello da parte sua non avrebbe particolare senso. Qualora, invece, egli non avesse giudicato la Prova raccolta in Atti idonea alla constatazione della nullità, e conseguentemente avesse invocato una pronuncia negativa, allora dovrebbe molto attentamente valutare se la Sentenza abbia saputo superare la sua opposizione, sciogliendo in modo adeguato i dubbi con essa avanzati. Quella che si pone al Difensore del vincolo è una questione di speciale gravità, la soluzione della quale richiede che il suo operato sia ora più che mai svolto con competenza

---

Vescovo, Roma, 2016, 181-187; P. MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. Mitis Iudex*, in *Ius Ecclesiae*, XXVIII [2016], 52, nota n. 11; E.B.O. OKONKWO, *I principi ispiratori della riforma e le loro incidenze sui profili attinenti al Processo ordinario di nullità matrimoniale*, in E.B.O. OKONKWO - A. RECCHIA [CURT.], *Tra rinnovamento*, 33; C. PEÑA GARCÍA, *Agilización*, 50-51).

67 Cfr. *Dignitas Connubii*, Art. 279 §2.

68 *Nell'Instrumentum laboris* preparato per i lavori del Sinodo straordinario sulla famiglia dell'ottobre 2014, la proposta di abolizione della doppia Sentenza conforme era stata accompagnata dalla configurazione del corrispondente obbligo del Difensore del vincolo di appellare in alcuni casi la Sentenza affermativa: «In particolare, alcuni propongono di riconsiderare se sia veramente necessaria la doppia Sentenza conforme, almeno quando non c'è richiesta di Appello, obbligando però all'Appello in certi casi il Difensore del vincolo» (SYNODUS EPISCOPORUM, III Assemblea generale straordinaria, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione*. Instrumentum laboris, Città del Vaticano, 2014, n. 100).

69 Temendo che il diritto d'Appello del Difensore del vincolo possa essere vanificato dalla scomparsa dell'invio automatico degli atti al Tribunale superiore, che nel vecchio sistema doveva comprendere anche gli eventuali Appelli, Peña García propone che il Difensore del vincolo di prima Istanza «solicite al Tribunal a quo que remita al Tribunal de Apelación su escrito de interposición y, en su caso, también el de prosecución del Recurso» (C. PEÑA GARCÍA, *La reforma*, 656).

70 Cfr. G.P. MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale: Appello e altre Impugnazioni*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (CUR.), *La riforma dei Processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano, 2016, 109-110.

e ispirato, nello stesso tempo, a rigore e ad equilibrio<sup>71</sup>. La *rationabilitas* che deve caratterizzare lo svolgimento delle sue funzioni anche in questa fase, certamente non gli consente di presentare Appelli aprioristici e ingiustificati, che potrebbero essere bloccati o dalla rinuncia del Difensore del vincolo del Tribunale *ad quem*<sup>72</sup>, o dal rigetto del Tribunale d'Appello che ne cogliesse la natura “*mere dilatoria*”<sup>73</sup>. D'altra parte, però, quella stessa *rationabilitas* non gli consente neanche di esimersi dal dovere di appellare una Sentenza non adeguatamente fondata e convincente, per mera pigrizia o, peggio, per mancanza di indipendenza da possibili condizionamenti<sup>74</sup>.

- 
- 71 «Innanzitutto occorre un rafforzamento dell'Ufficio del Difensore del vincolo, che presso molti Tribunali è ora affidato a persone spesso non adeguatamente preparate o non sufficientemente libere da altri impegni. L'Ufficio dovrà far capo ad un titolare che sia in grado di valutare l'opportunità di appellare contro le Sentenze del Tribunale con competenza, esperienza, sensibilità umana, autonomia di decisione». P. MONETA, *Che futuro*, 189. «*La reforma procesal hace que adquiera una especial relevancia y gravedad la actuación del Defensor del vínculo en este trámite, teniendo el Ministerio Público la grave obligación no de apelar, pero si de valorar cuidadosamente si debe interponer Apelación*». C. PEÑA GARCÍA, *La reforma*, 678.
- 72 Il m.p. *Mitis Iudex* non ribadisce espressamente la facoltà del Difensore del vincolo del Tribunale *ad quem* di rinunciare all'Appello del suo collega del Tribunale *a quo*; tuttavia non è da ritenere che l'abbia abrogata, dato che non ha apportato modifiche al Can. 1636 §2 che quella rinuncia disciplina. In tal senso si veda: P. MONETA, *La dinamica*, 45.
- 73 Il nuovo Can. 1680 §2 ha introdotto la possibilità, per il Tribunale di Appello, di confermare con Decreto la Sentenza impugnata, qualora «*Appellatio mere dilatoria evidenter appareat*». Su tale novità introdotta dalla recente riforma si vedano: J. LLOBELL, *Alcune questioni*, 33-36; P. MONETA, *La dinamica*, 45-46; G.P. MONTINI, *Dopo la decisione*, 111-114; A. RECCHIA, *I mezzi*, 115-118; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Mitis Iudex*, 117-123. Alcuni autori osservano che è improbabile che l'Appello del Difensore del vincolo possa essere “*mere*” dilatorio, riferendosi alla corrispondente intenzione che, in genere, appartiene alla parte privata convenuta la quale, per motivi personali difficilmente ascrivibili alla parte pubblica, voglia ritardare la definizione della Causa introdotta dall'attore; così si esprimono: M. CANONICO, *Il nuovo Processo*, 572; F. HEREDIA ESTEBAN, *El Proceso más breve ante el Obispo*, in *Anuario de Derecho Canónico*, V (2016), suppl., 120; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Mitis Iudex*, 128. Differente, però, è la prospettiva qualora non si consideri lo scopo con il quale si procede all'Appello, bensì il suo effetto, nel caso sia manifestamente infondato; in tal senso si vedano: C.M. MORÁN BUSTOS, *El Proceso “brevior” ante el Obispo diocesano*, in M.E. OLMOS ORTEGA (ed.), *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma de Papa Francisco*, Madrid, 2016, 173; C. PEÑA GARCÍA, *El Proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal*, in M.E. OLMOS ORTEGA (ed.), *Procesos*, 114; A. RECCHIA, *I mezzi*, 115-118; PH. TOXÉ, *La réforme des Procès en nullité de Mariage en Droit canonique latin selon le motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in C. DOUNOT - F. DUSSAUBAT (curr.), *La réforme*, 115-116. Un autore critica che il nuovo Can. 1680 §2 stabilisca che il Giudice superiore giudichi se l'Appello è o meno meramente dilatorio, dopo aver ammonito le parti a presentare le loro osservazioni, ma nulla disponga relativamente all'acquisizione del parere del Difensore del vincolo, come invece prevedeva il vecchio Can. 1682 §2 circa l'ormai abolito *Processus brevior* di secondo Grado (cfr. C. DOUNOT, *La réforme de la Procédure des nullités de Mariage au regard des principes juridiques*, in C. DOUNOT - F. DUSSAUBAT [curr.], *La réforme*, 76), in relazione alla procedura di ratifica della Sentenza che per la prima volta aveva dichiarato la nullità.
- 74 Timori circa l'eventuale mancanza di serenità del Difensore del vincolo nella valutazione dell'opportunità di appellare le Sentenze del Tribunale dal quale dipende, sono espressi da: M. CANONICO, *Il nuovo Processo*, 564.

## 2.2 *Il Difensore del vincolo nel nuovo Processus brevior coram Episcopo*

Le considerazioni appena fatte in merito all'incisività che deve caratterizzare la funzione del Difensore del vincolo nel Processo ordinario a seguito della recente riforma, acquistano ulteriore evidenza relativamente al nuovo *Processus brevior coram Episcopo*, introdotto dal *Mitis Iudex* negli attuali Cann. 1683-1691 e negli Artt. 14-20 delle Regole procedurali. Si tratta di una Procedura particolarmente agile e snella con la quale può essere trattata una Causa di nullità qualora ricorrano le stringenti condizioni stabilite dal Can. 1683, cioè che «*petitio ab utroque coniuge vel ab alterutro, altero consentiente, proponatur*», e che

*«recurrent rerum personarumque adiuncta, testimoniis vel instrumentis suffulta, quæ accuratiorem disquisitionem aut investigationem non exigant, et nullitatem manifestam reddant».*

Pur trattandosi di un Procedimento speciale abbreviato, la sua natura resta giudiziale e, quindi, il suo obiettivo quello dell'accertamento della verità nella logica del contraddittorio<sup>75</sup>. In assenza di contrapposizione tra coniugi la dialettica fra posizioni è garantita proprio dalla presenza attiva e accorta del Pubblico Ministero, al quale è affidato il grave compito di fare in modo che il Vescovo decidente disponga anche degli elementi eventualmente esistenti a favore della validità del vincolo<sup>76</sup>. Al di fuori di questa logica non ci sarebbe Processo degno di questo nome, l'operazione effettuata non onorerebbe la verità e il risultato non sarebbe di autentica giustizia. La sfida del Procedimento più breve è proprio quella di dimostrare che è possibile arrivare ad un accertamento obiettivo sullo stato matrimoniale percorrendo l'*iter* giudiziale, ma in tempi brevi e con modalità agili, e questo non semplicemente perché alcune formalità siano abolite e alcuni passaggi omessi, ma perché l'evidenza dei fatti che dimostrano la nullità li rende superflui. In questa prospettiva il ruolo del Difensore del vincolo è strategico perché la sua presenza effettiva e tempestiva garantisce proprio che la celerità e l'agilità della Procedura non siano a scapito della tutela dell'interesse pubblico in gioco, che in ogni forma di Giudizio deve essere garantita al massimo grado<sup>77</sup>.

75 Cfr. M. DEL POZZO, *Il Processo*, 101-104; F. HEREDIA ESTEBAN, *El Proceso*, 99; E. NAPOLITANO, *Il Processus brevior nella Lettera apostolica motu proprio datæ Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CIII (2015), 550-551; C. PEÑA GARCÍA, *El nuevo Proceso "breviore coram Episcopo" para la declaración de la nulidad matrimonial*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CIII (2015), 574; C. PEÑA GARCÍA, *La reforma*, 662-663.

76 Cfr. M. DEL POZZO, *Il Processo*, 101-104; L. SABBARESE, *Il Processo più breve: condizioni per la sua introduzione, Procedura, decisione*, in E.B.O. OKONKWO - A. RECCHIA (curt.), *Tra rinnovamento*, 48.

77 Cfr. M. DEL POZZO, *Il Processo*, 117-120.

Il primo passaggio in cui il Difensore del vincolo è chiamato a manifestare la propria posizione, si colloca nella fase in cui il Vicario giudiziale deve stabilire la via processuale da seguire: ordinaria o più breve. Tale scelta viene fatta nello stesso Decreto col quale è determinata la formula del dubbio, una volta spirato il termine di quindici giorni concesso alla parte convenuta privata che non abbia sottoscritto il Libello e alla parte pubblica per esprimere la loro posizione riguardo alla domanda<sup>78</sup>. Il testo latino del nuovo Can. 1676 §2 specifica che il Vicario giudiziale procede a tali adempimenti “*audito vinculi Defensore*”<sup>79</sup>, inciso che indica l’importanza dell’assunzione dell’orientamento del tutore del vincolo prima di una scelta strategica come quella attinente la via processuale da seguire<sup>80</sup>, oltre che in vista della determinazione della formula del dubbio<sup>81</sup>. Il parere del Pubblico Ministero, non essendo un consenso, ovviamente non è vincolante per il Vicario giudiziale, che resta l’unico titolare del potere di scelta; tuttavia questi dovrà ponderare molto attentamente l’opportunità di optare per la via più breve nonostante le obiezioni eventualmente sollevate dal Difensore del vincolo, «che non risultino pretestuose ma siano evidenziate nella ragionevolezza propria del suo ministero»<sup>82</sup>. Avviare un *Processus brevior* nonostante l’opposizione del Difensore del vincolo, significherebbe partire senza quelle condizioni di chiarezza e condivisione che di questa nuova forma processuale sono premesse indispensabili.

78 Cfr. Can. 1676 §2 *CIC-2015*. Sottolinea Del Pozzo che anche nel caso in cui la parte convenuta risponda prima dello scadere dei quindici giorni, tale termine dovrà comunque essere rispettato per dare al Difensore del vincolo la possibilità di esprimersi. «Non è possibile [...] velocizzare ulteriormente i tempi omettendo il termine quindicinale per l’esercizio della facoltà difensiva del Difensore del vincolo» (M. DEL POZZO, *Il Processo*, 164).

79 Tale inciso non compare nella traduzione italiana resa disponibile simultaneamente a quella latina nel Bollettino della Sala Stampa Vaticana. Sulla questione si veda: C. PEÑA GARCÍA, *La riforma*, 647, nota n. 36.

80 «Il Vicario giudiziale potrà, perciò, decidere di applicare il Processo più breve nei casi di palese nullità solo dopo aver ricevuto e valutato le osservazioni del Difensore del vincolo». N. SCHÖCH, *Conventus*, 422. In merito: M. DEL POZZO, *Il Processo*, 149, nota n. 10; A. GIRAUDO, *La scelta della modalità con cui trattare la Causa di nullità: Processo ordinario o Processo più breve*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (CUR.), *La riforma*, 47 e 53; C. PEÑA GARCÍA, *La riforma*, 647; L. SABBARESE, *Il Processo*, 48, nota n. 30. Secondo Montini, in questa fase la prassi e la Giurisprudenza dovranno procedere ad «un’adeguata valorizzazione del Difensore del vincolo, anche oltre la nuda lettera del *motu proprio*, secondo l’ermeneutica della continuità». Precisa l’autore che un elemento di «questa prassi riequilibratrice» è che «vi sia sempre la esplicita consultazione del Difensore del vincolo [...] anche sulla opzione che si presenta al Vicario giudiziale se avviare il Processo nella sua forma abbreviata» (G.P. MONTINI, *L’accordo dei coniugi quale presupposto del Processus matrimonialis brevior [Can. 1683, 1 MIDI]*, in *Periodica de Re Canonica*, CV [2016], 411).

81 Sottolinea il contributo che, in questa fase, può essere fornito dal Difensore del vincolo anche ai fini della determinazione quanto più precisa possibile della formula del dubbio, M. DEL POZZO, *Il Processo*, 165-166.

82 A. GIRAUDO, *La scelta*, 53 (cfr. G.P. MONTINI, *L’accordo*, 411).



In tale fase il Difensore del vincolo non entrerà nel merito della nullità, ma solo «nella valutazione degli elementi discriminanti circa la possibilità dell'ammissione al Processo ordinario o a quello più breve»<sup>83</sup>. Egli potrà evidenziare gli elementi eventualmente idonei a far temere che la domanda congiunta dei coniugi sia, in realtà, «*un pacto ficticio [...] una especie de "táctica" procesal dirigida a conseguir la nulidad a toda costa*»<sup>84</sup>; potrà sottolineare la mancanza di una reale condivisione della domanda da parte dei coniugi, nel caso, ad esempio, in cui la parte che non avesse sottoscritto la richiesta abbia risposto alla notifica del Decreto di ammissione del Libello in modo generico e laconico, che faccia pensare ad una indifferente non opposizione più che al consenso richiesto dalla Norma<sup>85</sup>. Egli potrà, inoltre, opporre la non evidenza della nullità<sup>86</sup> o perché il Libello risulti troppo generico<sup>87</sup>, o perché le Prove in esso indicate non appaiano adeguate e sufficienti, o perché i documenti allegati non siano abbastanza esplicativi nel senso richiesto dall'attore o dai co-attori<sup>88</sup>. Per poter procedere a tali valutazioni il Difensore del vincolo prenderà visione, oltre che del Libello precedentemente notificatogli, anche di tutti i documenti presentati dal richiedente

---

83 A. GIRAUDO, *La scelta*, 53.

84 C.M. MORÁN BUSTOS, *El Proceso*, 138.

85 Cfr. A. GIRAUDO, *La scelta*, 53. Sulla differenza fra consenso e non opposizione, e sulla insufficienza di quest'ultima ai fini dell'avvio del *Processus brevior*, si vedano: F. HEREDIA ESTEBAN, *El Proceso*, 107; J. LLOBELL, *Alcune questioni*, 28; P. MONETA, *La dinamica*, 47-49; C.M. MORÁN BUSTOS, *El Proceso*, 140-143; C. PEÑA GARCÍA, *El nuevo Proceso*, 577; J. ROS CÓRCOLES, *El Vicario judicial y el Instructor en los Procesos de nulidad matrimonial tras el motu proprio Mitis Iudex*, in *Ius Canonicum*, LVI (2016), 95-96.

86 Cfr. W.L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of "Manifest Nullity" of Marriage*, in *The Jurist*, LXXV (2015), 580.

87 Evidenziano la necessità che il Libello, nel caso del Processo più breve, sia adeguatamente dettagliato, ancorché sintetico, M. MINGARDI, *Il ruolo del Vescovo diocesano*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (CUE.), *La riforma*, 100; C. PEÑA GARCÍA, *El nuevo Proceso*, 577-578; C. PEÑA GARCÍA, *Agilización*, 56.

88 Cfr. A. GIRAUDO, *La scelta*, 54. In particolare, qualora alla domanda siano allegati i documenti medici di cui all'Art. 14 §2 delle Regole procedurali, il Difensore del vincolo potrebbe, in questa fase, eccepirne la eventuale insufficienza o inattendibilità, dopo averli valutati in base ai criteri stabiliti dall'Art. 56 §4 dell'Istruzione *Dignitas Connubii*. Le sue eventuali osservazioni critiche circa la formulazione del mandato conferito al tecnico, sul metodo da questi seguito o sui criteri di svolgimento dell'incarico che egli valuti in contrasto con i principi dell'Antropologia cristiana, lo indurranno a ritenere le Perizie private presentate non rispondenti alle finalità proprie dell'accertamento canonico, e a chiedere un ulteriore, più approfondito accertamento. Se la sua richiesta, in questa fase, di una Perizia d'Ufficio, incompatibile con la celerità del *Processus brevior* e dunque esigente le forme del Processo ordinario, non dovesse essere accolta dal Vicario giudiziale, il Difensore del vincolo potrebbe riproporre le proprie perplessità in fase dibattimentale o, successivamente, in sede di Appello della eventuale Sentenza affermativa (cfr. M. DEL POZZO, *Il Proceso*, 119-120). Sulla necessità che le Perizie private allegatate al Libello vengano vagliate, sin dalla fase propedeutica all'avvio del *Processus brevior*, alla luce dei principi dell'Antropologia cristiana, si veda anche: G. NÚÑEZ, *El Proceso brevior: exigencias y estructura*, in *Ius Canonicum*, LVI (2016), 145.

insieme alla domanda, così come le integrazioni eventualmente richieste dal Vicario giudiziale<sup>89</sup>.

Se a seguito di queste valutazioni, il Difensore del vincolo riterrà che non esistono i presupposti legali per procedere con la via più breve, esporrà le ragioni della propria opposizione e chiederà che si percorra la via ordinaria, la quale consentirà l'adeguato approfondimento istruttorio che egli reputa necessario.

Nel silenzio dei Canoni ci si interroga sulla possibilità di ricorso contro il Decreto con il quale il Vicario giudiziale decide di avviare il Procedimento abbreviato nonostante l'opinione contraria del Difensore del vincolo<sup>90</sup>. Trattandosi del medesimo Decreto con il quale il Vicario giudiziale stabilisce il dubbio, il ricorso potrà riguardare o l'una o l'altra questione o entrambe. Per la parte concernente il dubbio, il Ricorso contro il Decreto sembra senz'altro ipotizzabile sulla base della previsione del Can. 1513 §3<sup>91</sup>. Nel caso in cui l'opposizione concerna la scelta della forma processuale, i primi orientamenti dottrinali favorevoli alla possibilità del Ricorso<sup>92</sup> della parte pubblica al Vicario giudiziale<sup>93</sup>, restano incerti sulla base giuridica da invocare<sup>94</sup>. Le nuove Norme infatti tacciono, mentre il Can. 1513 §3 si riferisce solo al Ricorso contro il Decreto che stabilisce il dubbio, e il fatto che le due statuizioni siano contenute, ai sensi del nuovo Can. 1676 §2, nel medesimo Decreto per motivi pratici, non stabilisce automaticamente un nesso intrinseco fra di esse<sup>95</sup>.

89 Cfr. *Mitis Iudex*, Regole procedurali, Art. 15.

90 Nel caso in cui il Vicario giudiziale respinga la richiesta di procedere con la via più breve e disponga l'avvio al rito ordinario, il Difensore del vincolo non avrà motivo plausibile per ricorrere. Potrebbero averlo le parti private ma, secondo alcuni autori, non potrebbero utilizzare lo strumento dell'Appello in senso proprio del relativo Decreto, poiché questo non entra nel merito della Causa né la decide, e non preclude che sia trattata con Procedimento ordinario; in tal senso si vedano: F. HEREDIA ESTEBAN, *El Proceso*, 113; E. NAPOLITANO, *Il Processus*, 561; G. NÚÑEZ, *El Proceso*, 140-141.

91 Cfr. A. GIRAUDDO, *La scelta*, 64-65; E.B.O. OKONKWO, *I principi*, 31. Il Ricorso – che nel Processo ordinario, ai sensi del Can. 1513 §3, deve essere rivolto al Giudice, cioè, come chiarisce l'Art. 135 §4 della *Dignitas Connubii*, al Collegio giudicante, che deciderà *expeditissime* – nel Processo più breve dovrebbe essere rivolto al Vescovo, che è il Giudice della Causa; tuttavia appare «opportuno che sia il Vicario giudiziale a decidere, posto che in questa fase sia lui a conoscere meglio di altri gli elementi della Causa» (A. GIRAUDDO, *La scelta*, 64-65).

92 «*Aunque no cabría recurso de Apelación, pues es un Decreto que no pone fin a la vía judicial, y en cuanto tal, no sería susceptible de Apelación (Can. 1629, 4º), si que puede sostenerse que se trata de un Decreto recurribles*». C.M. MORÁN BUSTOS, *El Proceso*, 157.

93 Nel caso in cui il Ricorso sia rigettato dal Vicario giudiziale il Difensore del vincolo potrà riproporre la propria posizione in sede dibattimentale, nelle osservazioni che saranno sottoposte al Vescovo (cfr. W.L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process*, 582).

94 Sulla questione si vedano: W.L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process*, 581-582; A. GIRAUDDO, *La scelta*, 64-65.

95 Considera che si tratti del medesimo Decreto di *litiscontestatio* di cui al Can. 1513 – anche se dal contenuto ampliato per effetto delle nuove Norme – e che, dunque, possa essere senz'altro impugnato ai sensi del Can. 1513 §3, C. PEÑA GARCÍA, *El Proceso*, 100-101. L'autrice ipotizza anche la possibi-

Nella successiva fase istruttoria la partecipazione attiva del Difensore del vincolo appare decisiva nella misura in cui, mediante la sottolineatura di eventuali incongruenze, egli può contribuire a far luce sugli aspetti meno chiari della vicenda. Al fine di collaborare efficacemente alla ricostruzione dei vari passaggi, egli può indicare o suggerire specifici mezzi probatori, sia testimoni che documenti, che reputi utili ai fini dell'accertamento dei fatti addotti<sup>96</sup>. La sua presenza alla sessione di escussione non è solo possibile e opportuna, ma addirittura indispensabile, affinché in quello che può essere definito il cuore dell'Istruttoria del *Processus brevior*, la prospettiva a difesa ragionevole del vincolo sia rappresentata, e possa esprimersi in modo tempestivo e costruttivo<sup>97</sup>. A quella sessione il Difensore del vincolo deve giungere dopo uno studio attento del materiale a disposizione, affinché la sua partecipazione sia veramente proficua<sup>98</sup>, in vista di essa può predisporre quesiti specifici da sottoporre alle parti ed ai testimoni per favorire il chiarimento degli snodi della vicenda che risultino meno pacifici<sup>99</sup> e nel corso di essa può proporre di ulteriori.

La partecipazione attiva alla fase istruttoria permetterà al Pubblico Ministero di giungere a quella discussoria avendo maturato una posizione fondata e circostanziata circa il merito della Causa, che egli manifesterà nelle *Animadversiones* che non può esimersi dal presentare, anche solo dichiarando di rimettersi alla giustizia del Tribunale. Solo le parti private, infatti, hanno facoltà di non elaborare le proprie difese, qualora le ritengano superflue, dato che ad esse, e non anche alla parte pubblica, è da riferire l'inciso «*si quæ habeantur*» del nuovo Can. 1687 §1<sup>100</sup>.

---

lità dell'apertura di una Causa incidentale ai sensi dell'Art. 221 della *Dignitas Connubii* (cfr. *ibidem*). Così si esprime anche C.M. MORÁN BUSTOS, *El Proceso*, 157-158).

96 Cfr. P. BIANCHI, *Lo svolgimento del Processo breve: la fase istruttoria e di discussione della Causa*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (cur.), *La riforma*, 88; M. DEL POZZO, *Il Processo*, 174, 188.

97 Cfr. P. BIANCHI, *Lo svolgimento*, 79. La necessità della presenza del Difensore del vincolo alla sessione istruttoria, discende anche dal fatto che nel nuovo *Processus brevior* non è prevista la pubblicazione degli Atti (cfr. E. NAPOLITANO, *Il Processus*, 559). La mancata previsione della pubblicazione degli Atti in questa nuova forma processuale, non impedisce che una copia di essi venga fornita sia ai Patroni delle parti private sia al Difensore del vincolo, in vista della redazione delle difese in fase dibattimentale, specialmente nel caso in cui non abbiano preso parte alla sessione istruttoria (cfr. C. PEÑA GARCÍA, *El nuevo Proceso*, 586. «*La celeridad del Proceso debe ser siempre compatible con el derecho de defensa, que debe permanecer siempre integro*». F. HEREDIA ESTEBAN, *El Proceso*, 116).

98 Cfr. P. BIANCHI, *Lo svolgimento*, 75; M. DEL POZZO, *Il Processo*, 187.

99 Cfr. *Mitis Iudex*, Regole procedurali, Art. 17. In proposito si vedano: P. BIANCHI, *Lo svolgimento*, 75; A. GIRAUDO, *La scelta*, 54.

100 In tal senso si veda: TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, 2016, 40. Si vedano pure: M. DEL POZZO, *Il Processo*, 120, nota n. 65; P. MONETA, *La dinamica*, 58; E. NAPOLITANO, *Il Processus*, 559; C. PEÑA GARCÍA, *El*

Una volta, infine, che il Vescovo abbia emesso la eventuale Sentenza affermativa, il Difensore del vincolo ha il diritto di Appello<sup>101</sup>, anzi, egli risulta l'unico soggetto abilitato a proporre Appello, visto che le parti private, l'accordo delle quali è uno dei presupposti dell'avvio della Procedura più breve, non avranno interesse ad impugnare la Sentenza, dalla quale non subiscono alcun pregiudizio<sup>102</sup>. Solo sul Pubblico Ministero, quindi, grava la responsabilità della eventuale definitività del giudizio. Egli riserverà "rationabiliter" l'Appello ai casi necessari, senza assumere atteggiamenti ostinati contrari all'evidenza delle cose<sup>103</sup> ma, nello stesso tempo, non dovrà subire passivamente la logica insita nel Processo più breve, tendente ad una certa contrazione e marginalità dell'Appello<sup>104</sup>. Dati i presupposti di condivisione e di evidenza della nullità che sono alla base dell'avvio del *Processus brevior*, l'Appello della Sentenza affermativa è, infatti, indubbiamente un'ipotesi piuttosto remota, anche perché, prima di giungere a questa fase, eventuali difficoltà possono indurre le parti private a rinunciare alla via breve e a chiedere la prosecuzione con rito ordinario, o di esse prenderà atto il Vescovo, rimettendo la Causa al

---

*nuevo Proceso*, 586; C. PEÑA GARCÍA, *La reforma*, 672; L. SABBARESE, *Il Processo*, 54; N. SCHÖCH, *Conventus*, 422. Alla fase dibattimentale del *Processus brevior* non sembra sia applicabile la Norma del Can. 1603 §3, concernente il diritto del Difensore del vincolo di essere sentito per ultimo, visto che la logica della celerità derivante dalla evidenza della nullità, dovrebbe rendere inutili «*los trámites de réplica y dúplica, al no resultar esenciales para la salvaguarda del derecho de defensa*» (C. PEÑA GARCÍA, *El nuevo Proceso*, 586). Tuttavia, secondo un autore, nonostante «*parece lógico pensar que se suprime el trámite de réplica y dúplica [...] ante el silencio del nuevo Can. 1686 al respecto, alguien podrá invocar el Can. 1603 (Art. 242 Dignitas Connubii)*» (C.M. MORÁN BUSTOS, *El Proceso*, 162).

- 101 «*Es innegable el derecho del Defensor del vínculo de apelar contra la Sentencia que considere infundada, lo que resulta coherente con la naturaleza judicial del Proceso y con la necesaria salvaguarda de la indisolubilidad del Matrimonio, si en algún caso se declarasen nulos Matrimonios sin base suficiente*». C. PEÑA GARCÍA, *La reforma*, 673.
- 102 Cfr. W.L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process*, 582; L. SABBARESE, *Il Processo*, 56; L. SABBARESE - R. SANTORO, *Il Processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, Bologna, 2016, 82. Secondo Montini, il quale ritiene che l'accordo delle parti concerne esclusivamente il *modus procedendi* mediante la via più breve, «non è [...] sostenibile la tesi secondo la quale le Impugnazioni della Sentenza definitiva (affermativa) del Vescovo diocesano sarebbero proprie solo del Difensore del vincolo: i coniugi, anche d'accordo sul *modus procedendi*, permangono abili alle Impugnazioni delle decisioni delle quali sono gravati» (G.P. MONTINI, *L'accordo*, 412-413).
- 103 Cfr. M. DEL POZZO, *Il Processo*, 121. Anche nell'ambito del *Processus brevior* è previsto il rigetto dell'Appello la cui interposizione sia reputata "mere dilatoria" dal Giudice superiore. Per quanto riguarda la Procedura da seguire per tale rigetto *a limine*, Peña García lamenta che il nuovo Can. 1687 §4 non preveda espressamente il coinvolgimento del Difensore del vincolo, diversamente da quanto richiesto dal Can. 1680 §2 per la corrispondente Procedura nel Processo ordinario. L'autrice considera che «*su participación en este tramite de admisión de la Apelación – del que depende la ejecutividad de la Sentencia declarativa de la nulidad – es igualmente exigible en todos los casos*» (C. PEÑA GARCÍA, *La reforma*, 675).
- 104 «I requisiti e lo svolgimento del procedimento abbreviato dovrebbero rendere abbastanza sporadico ed occasionale, ma non inesistente, il ricorso all'Appello». M. DEL POZZO, *Il Processo*, 121.

Processo ordinario<sup>105</sup>. Nel caso, però, in cui si dovesse giungere alla Sentenza affermativa nonostante evidenti lacunosità e divergenze, il Difensore del vincolo non dovrebbe soggiacere passivamente ad essa; egli, cioè, ha il dovere di appellarla, senza i timori o i complessi reverenziali da più parti paventati<sup>106</sup>, ogniquale sia stata emanata nonostante la sua ragionevole e fondata opposizione che le motivazioni della Sentenza non abbiano superato in modo convincente ed esauriente<sup>107</sup>. La competenza, la professionalità e la serietà del Pubblico Ministero, maturate in un ambiente professionale ed ecclesiale serio, sereno e collaborativo<sup>108</sup>, consentiranno di superare l'eventuale timore che il compimento di un atto dovuto, posto in essere con rigore ed equilibrio, possa essere in qualche modo lesivo dell'autorità e della sensibilità del Vescovo<sup>109</sup>.

### 3. CONCLUSIONE

Istituito, contestualmente all'obbligo della doppia Sentenza conforme, da Benedetto XIV con la Costituzione apostolica "*Dei Miseratione*" del 3 novembre 1741, al fine di salvaguardare l'indissolubilità del Matrimonio dagli effetti del dilagare di dichiarazioni di nullità sancite dopo un *iter* spesso non idoneo a proteggere adeguatamente il coniugio valido, il Difensore del vincolo è stato oggetto, negli anni a seguire, di una singolare evoluzione, caratterizzata da spinte diametralmente opposte.

Da una parte le sue prerogative sono state puntualizzate con sempre maggior dettaglio e la sua partecipazione al Processo circostanziata in modo più articolato; si è giunti, così, all'attribuzione al Pubblico Ministero della

105 Cfr. Can. 1687 §1 *CIC-2015*.

106 «Tale Difensore del vincolo avrà il "coraggio" di impugnare una Sentenza direttamente imputabile al Vescovo che lo ha nominato?». G. BONI, *La recente riforma del Processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (parte seconda), in *Stato, Chiese e Pluralismo Professionale*. Rivista telematica, n. 10/2016, in URL: < [https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli\\_pdf/boni.2mbis\\_la\\_recente.pdf](https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/boni.2mbis_la_recente.pdf) >, 62 (al 31/05/2019). «L'unico abilitato a proporre Appello è pertanto il Difensore del vincolo, che partecipa a pieno titolo anche al Processo più breve. Ma non è difficile immaginare che saranno ben rari i casi in cui egli si senta in dovere di impugnare una Sentenza emanata dal proprio Vescovo». P. MONETA, *La dinamica*, 60.

107 «La dipendenza del Difensore del vincolo dalla nomina del Vescovo non dovrebbe comportare, secondo un'ottica professionale e deontologica sana e rispondente, un implicito conflitto di interessi o una remora psicologica all'impugnazione (come pure è stato paventato)». M. DEL POZZO, *Il Processo*, 121.

108 «Riteniamo che la formazione deontologica e lo zelo per la giustizia dovrebbero assicurare una sufficiente garanzia di fermezza e di rigore». *Ivi*, 219.

109 «Un Vescovo umile e avveduto non considererà certo un atto di contestazione o critica personale l'Appello del Difensore del vincolo e guarderà anzi con stima e apprezzamento chi cerca di promuovere in maniera solerte ed energica la verità del coniugio». *Ivi*, 219, nota n. 99.

posizione di netto vantaggio rispetto alle parti private, che il Codice di Diritto Canonico del 1917 ha confermato e sistematizzato e che la successiva Istruzione “*Provida Mater*” del 1936<sup>110</sup> ha ulteriormente sottolineato; gli esiti di questa operazione si sono rivelati, talvolta, infausti per la celerità e la snellezza dei Giudizi, resi farraginosi da difese del vincolo preconcepite e oltranziste.

D'altra parte, però, quello stesso sistema non ha evitato che si affacciasse gradualmente tendenze opposte rispetto al fine che le Norme perseguivano, cioè tali da emarginare il ruolo della difesa del vincolo, mediante una recezione, evidentemente incauta, dei contestuali inviti a rendere quella difesa più flessibile, nel senso di funzionale all'obiettivo del disvelamento della verità.

Se nel 1944 Pio XII, nella nota Allocuzione alla Rota Romana, conferiva un nuovo orientamento all'attività a difesa del vincolo, aprendola alla prospettiva della collaborazione equilibrata alla ricerca della verità, nel 1982 Giovanni Paolo II ribadiva agli Uditori rotali l'imprescindibile nesso esistente fra verità e giustizia, sottolineando l'importanza di una difesa del vincolo non aprioristica, ma contemporaneamente mettendo in guardia da tendenze foriere della marginalizzazione di un ruolo così importante nel Processo di nullità.

Alla vigilia della promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983 si fronteggiavano, dunque, due opposte esigenze, che la nuova disciplina ha sapientemente voluto contemperare: da una parte quella di ridimensionare le facoltà e i poteri concessi al Difensore del vincolo dalla Normativa piano-benedettina, nonché di svincolare l'esercizio del suo ruolo dalle posizioni rigide e predeterminate che quella stessa Normativa aveva stabilito; d'altra parte, l'esigenza di garantire l'efficacia di un compito da svolgere con il fine dell'accertamento della verità obiettiva, attraverso la predisposizione di strumenti flessibili il cui utilizzo rendesse possibile un'attività non capziosa né dilatoria, ma neanche passiva e rinunciataria, anzi attiva ed efficiente.

L'enunciazione del principio di parità fra parti pubbliche e private nel Can. 1434 del Codice vigente, l'abolizione dei privilegi dei quali precedentemente il Difensore del vincolo godeva – tranne poche eccezioni dovute alla considerazione del suo ruolo a tutela del bene pubblico – la specificazione che egli non ha la facoltà ma l'obbligo d'Ufficio di rendere operante la presunzione di validità del Matrimonio, l'indicazione che la sua attitudine deve essere attiva dato che, ai sensi del Can. 1432, si concretizza nel “*proponere*” e nell’“*exponere*”, sono sicuramente atte a garantire la necessaria vivacità e l'indispensabile prontezza dell'azione del Pubblico Ministero; tuttavia la parallela

---

110 Cfr. SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Instructio servanda a Tribunalis dioecesanis in pertractandis Causis de nullitate Matrimoniorum: Provida Mater*, in *AAS*, XXVIII (1936), 313-361.

possibilità della sua concreta entrata nel Processo solo prima della Sentenza, legittima, in realtà, per esigenze di economia processuale, anche un intervento tardivo del Difensore del vincolo che, praticamente assente durante l'intera fase istruttoria, si faccia avanti solo in quella dibattimentale. Proprio al fine di equilibrare, armonizzandole, le due opposte possibilità di esito dell'attività di difesa del vincolo, il Legislatore ha introdotto il criterio della *rationabilitas*, adatto sia ad evitare comportamenti ostruzionistici formalmente a tutela del vincolo ma sostanzialmente contrastanti con l'obiettivo veritativo, sia ad andare incontro all'esigenza opposta, quella, cioè, di scongiurare l'interpretazione e l'attuazione minimale del Can. 1433, interpretazione ed attuazione che, invece, hanno continuato ad imporsi nella prassi, anche all'indomani dell'entrata in vigore del Codice giovanneo-paolino.

Questa marginalizzazione subita dal ruolo del Difensore del vincolo, unitamente al dilagare delle Separazioni e dei Divorzi, al diffondersi della mentalità divorzista anche fra i cattolici e, quindi, delle Cause di nullità, in particolare di quelle per incapacità consensuale, hanno generato l'esigenza di proteggere con rinnovato vigore la dignità del Matrimonio attraverso la salvaguardia dell'indissolubilità del vincolo effettivamente valido, nel rispetto della verità, quale unica via per dare ai fedeli una risposta autenticamente giovevole alle loro coscienze. Sulla scorta di queste considerazioni il Pontefice Giovanni Paolo II, nell'intervento del 1988 alla Rota Romana, ha ribadito la necessità di valorizzare il ruolo del tutore del vincolo come figura tipica del Processo giudiziale canonico, che, con la sua attiva partecipazione ragionevolmente parziale alla Causa, garantisce quella dialettica processuale che è imprescindibile ai fini dell'accertamento della verità.

L'istruzione *Dignitas Connubii* nel 2005 ha fatto eco alla nota Allocuzione e, perseguendo l'obiettivo di esaltare la dignità del Sacramento del Matrimonio attraverso la salvaguardia dell'indissolubilità del vincolo validamente contratto, ha rivolto una speciale attenzione alla figura del Pubblico Ministero col fine di sollecitarne la partecipazione effettiva in ogni fase del Processo, prevenendo nel contempo gli abusi che, più facilmente, possono essere perpetrati in caso di inattività del soggetto al quale è istituzionalmente affidato il compito di tutelare il bene pubblico ecclesiale rappresentato dal vincolo valido.

Se il senso di responsabilità richiesto al tutore pubblico del vincolo, decisivo ai fini dell'efficacia della sua stessa funzione, ha finito per subire in molti casi un intorpidimento all'interno del sistema che prevedeva modalità automatiche di controllo del rispetto delle garanzie processuali nel Grado di Giudizio originante la prima Sentenza affermativa, certamente dovrà subire un rinvigorimento nel nuovo sistema che quel controllo non prevede più.

L'abolizione, da parte del m.p. *Mitis Iudex* del 15 agosto 2015, dell'obbligo della doppia Sentenza conforme ai fini dell'esecutività della Sentenza (cfr. Can. 1679) richiama, infatti, fortemente il Difensore del vincolo allo svolgimento del suo ruolo in modo vigile e attivo, nella consapevolezza che il primo Grado di Giudizio può essere l'unico in cui viene accertata la verità su quel particolare Matrimonio. La sua presenza costruttiva durante l'Istruttoria, la sua attenzione nella redazione di *Animadversiones* che siano di effettivo ausilio al Giudice, la valutazione *rationabilis* dell'opportunità di appellare l'eventuale Sentenza affermativa, contribuiranno a garantire la necessaria serietà dell'accertamento.

Tutto ciò assume caratteri di particolare incisività nell'ambito del nuovo *Processus brevior coram Episcopo* (cfr. Cann. 1683-1687 *CIC* e Artt. 14-20 Regole procedurali) nel quale, dato l'accordo delle parti private, la voce della parte pubblica è l'unica a poter esprimere le eventuali argomentazioni contrarie alla richiesta attorea.

La *rationabilitas* – intesa come compendio di rigore ed equilibrio nella tensione alla scoperta della verità – porterà il Difensore del vincolo ad esprimere al Vicario giudiziale la propria opinione circa l'esistenza delle condizioni per la scelta della via più breve, eventualmente ad impugnare il Decreto con il quale il Vicario giudiziale abbia scelto la nuova forma procedurale nonostante la sua fondata opposizione, a presentare richieste istruttorie nei termini di Legge, ad essere presente in modo costruttivo alla sessione istruttoria, a redigere la sua difesa senza dare nulla per scontato, a valutare l'opportunità di interporre Appello contro la Sentenza affermativa, qualora *rationabiliter* ritenga che sia stata emanata senza adeguato fondamento.

La presenza del Difensore del vincolo nel Processo dopo il m.p. *Mitis Iudex*, se ispirata alla *rationabilitas* intesa come criterio che orienti ad evitare rigidità senza derogare alla serietà e al senso di responsabilità, contribuirà a dimostrare che è possibile un Processo più snello e più veloce, che non necessiti di un'ulteriore valutazione da parte del Tribunale superiore, e addirittura, in alcuni casi speciali, particolarmente breve, nel quale però, nel contempo, siano presenti ed operanti tutte le garanzie tipiche dello strumento giudiziale.

Il Difensore del vincolo è chiamato a garantire ora più urgentemente che nel passato, l'operatività concreta, non meramente formale, del contraddittorio quale mezzo migliore per la ricerca della verità, senza poter più contare sull'obbligatorietà di un ulteriore Grado di Giudizio che possa porre rimedio alle eventuali lacune del precedente, dovute, eventualmente, anche alla sua latitanza. Istituita contestualmente all'obbligo della doppia Sentenza conforme e con i medesimi intenti, ora l'azione vigile e responsabile del Difensore del



vincolo dovrà contribuire a tradurre in pratica ciò che il Legislatore ha enunciato con l'abolizione di quell'obbligo, che cioè l'indissolubilità del Matrimonio può essere adeguatamente tutelata anche in assenza dell'ulteriore istanza, proprio mediante il mantenimento della necessaria presenza del Difensore del vincolo, che in qualunque forma di Giudizio, e anche nonostante l'eventuale evidenza della nullità, garantisca l'operatività della dialettica tipica del contraddittorio.

La recente riforma del Processo di nullità matrimoniale, dunque, pur non concernendo direttamente il ruolo del Difensore del vincolo, ne potenzia tuttavia indirettamente le funzioni, a seguito delle pregnanti modifiche di altri aspetti del sistema precedente. Ciò rende ora più che mai urgente che, per l'espletamento di quelle funzioni, siano individuati soggetti che possano dedicarsi prioritariamente ad esse e che siano in possesso di competenze specifiche, non solo attestate dal Titolo di studio richiesto dal Codice, bensì aggiornate mediante l'approfondimento continuo e lo studio dell'evoluzione della Giurisprudenza rotale. Si palesa, inoltre, con ancora maggiore urgenza, che i soggetti designati possiedano i requisiti stabiliti dal Codice, cioè la provata prudenza e lo zelo per la giustizia, arricchiti di quella generica idoneità tipica di tutti i Ministri del Tribunale, che indica speciale attenzione e diligenza, oltre che spirito di fedeltà alla Legge e di libertà da possibili condizionamenti.

## Il ruolo del Difensore del vincolo nella riforma del Codice di Diritto Canonico del 1983 col m.p. *Mitis Iudex* del 2015

FEDERICA INCHES

### Abstract

La riforma del Processo canonico di nullità matrimoniale, introdotta col m.p. *Mitis Iudex*, si ripercuote in modo significativo, ancorché indiretto, sul Difensore del vincolo, quale soggetto pubblico chiamato a garantire l'efficacia del contraddittorio in un Processo la cui natura giudiziale non ha subito deroghe.

In particolare, l'abolizione dell'obbligo della doppia Sentenza conforme richiama il Difensore del vincolo allo svolgimento del suo ruolo in modo vigile e attivo, nella consapevolezza che il primo Grado di Giudizio può essere l'unico in cui viene accertata la verità su di un particolare Matrimonio.

Ciò assume caratteri di speciale incisività relativamente al nuovo *Processus brevior* nel quale, dato il necessario accordo delle parti private, quella pubblica è l'unica a poter esprimere eventuali argomentazioni contrarie alla richiesta attorea.

Anche in assenza dell'ulteriore Istanza, l'indissolubilità del Matrimonio potrà continuare ad essere tutelata proprio mediante la presenza efficace del Difensore del vincolo, che in qualunque forma di Giudizio garantisca "*rationabiliter*" l'operatività della dialettica tipica del contraddittorio.

**Parole chiave:** Difensore del vincolo; *rationabiliter*; verità (oggettiva); indissolubilità (del Matrimonio); *Processus brevior*.

### Abstract

*The reform of the canonical Process of matrimonial nullity, introduced with the m.p. Mitis Iudex, has a significant, albeit indirect, impact on the Defender of the bond, as a public subject called to guarantee the effectiveness of the adversarial process in a Trial whose judicial nature has not undergone any derogation.*

*In particular, the abrogation of the obligation of the two conforming Sentences calls the Defender of the bond to the performance of his role in a vigilant and active way, with the awareness that the First-Instance Decision can be the only one in which the truth on a Marriage could be ascertained.*

*This has a significant effect on the new Processus brevior in which, given the necessary agreement between the private parties, the public party is the only one able to express any arguments for the purpose of rejecting the request made by the petitioner. Even in the absence of a further Instance, the indissolubility of the Marriage may continue to be protected through the effective presence of the Defender of the bond, which in any type of Judgment guarantees "rationabiliter" the function of the dialectic in the discussion.*

**Keywords:** Defender of the bond; *rationabiliter*; truth (objective); indissolubility (of the Marriage); *Processus brevior*.

## V. NOTÆ

---

Sezione non soggetta a *peer-review*.



# La mentalità psicodinamica: un approccio individuale<sup>1</sup>

LUCA BALUGANI

**SOMMARIO** 1. Una prima chiarificazione. 2. Mappe per (dis-)orientarsi. 3. Allargando l'orizzonte. 4. Psicodinamica e coppia (famiglia). 5. Suggestioni psicodinamiche all'Antropologia cristiana e al Diritto. 6. In conclusione.

**SUMMARY** 1. *A first clarification.* 2. *Maps for (dis-)orienting.* 3. *Expanding the horizon.* 4. *Psychodynamics and couples (family).* 5. *Psychodynamic suggestions to Christian Anthropology and Law.* 6. *Conclusion.*

Il presente contributo prova ad applicare il concetto psicodinamico alla vita familiare. Non che la cosa non sia già avvenuta<sup>2</sup>, peraltro in tempi neppure recenti, ma il taglio che qui si vuole fornire è quello di evidenziare come vi sia un influsso significativo da parte delle dinamiche psicologiche sulle relazioni di coppia. Sarà tuttavia necessario comprendere cosa si intenda con il termine “psicodinamico”, per poi trasferirlo dall'ambito individuale a quello della coppia.

## 1. UNA PRIMA CHIARIFICAZIONE

Parlare di approccio psicodinamico non significa identificare una corrente univoca, alla pari di Psicoanalisi (freudiana) o Psicologia umanista (rogersiana)

---

1 Relazione presentata in occasione della XII Giornata canonistica interdisciplinare sul tema “Matrimonio e Antropologia. Un orizzonte per il Processo canonico”, tenutasi presso la Pontificia Università Lateranense nei giorni 7-8 marzo 2017 a cura dell'*Institutum Utriusque Iuris*.

2 Cfr. N.W. ACKERMAN, *Psicodinamica della vita familiare. Diagnosi e trattamento delle relazioni familiari*, Torino, 1999 (orig.: 1955).

o comportamentismo. La Psicologia dinamica indubbiamente è debitrice alla Psicoanalisi, ma non è sovrapponibile; resta più aperta, meno dottrinarica, connessa con altri settori della Psicologia moderna<sup>3</sup>. Potremmo definirla come un approccio eclettico, in cui l'analista è più competente della relazione che ha con il paziente/cliente che non dei presupposti teorici, siano essi il conflitto di Edipo o l'inconscio collettivo, tanto per fare qualche esempio<sup>4</sup>. Non ha rappresentanti propri, ma vi si possono includere autori come Freud, Adler, Jung, la Klein, Reich, Lacan, poi Lewin e Allport; in sintesi tutti coloro che considerano il concetto di energia (da cui la parola "dinamica") presente nella psiche, nonché di forze in reciproca opposizione. Invece di considerare la vita come uno sviluppo progressivo e lineare, da un meno ad un più, la Psicologia dinamica cerca di comprendere e cercare una soluzione alle tensioni che si generano nell'individuo quando i traumi esistenziali si incontrano con gli istinti di fondo, quando i diversi istinti non vanno nella medesima direzione (ad esempio quelli sessuali rispetto a quelli di autoconservazione o aggressivi), quando la razionalità o i costumi divergono dagli impulsi primari...

Un campo in cui è particolarmente facile riconoscere la presenza di molteplici forze è quello della motivazione. Per quali ragioni agiamo in un modo invece che in un altro? Cosa ci spinge in una direzione o nel suo opposto? Da dove traggono origine certe passioni o certi pensieri?

«Come risultato delle scoperte di Freud è stato possibile mettere in luce che sogni, pensieri apparentemente irrazionali e azioni, sintomi mentali – e molti sintomi fisici – hanno tutti una base motivazionale: alcune motivazioni sono coscienti, molte si trovano oltre la consapevolezza cosciente. Anche intenzioni coscienti apparentemente semplici si sono spesso rivelate un compromesso tra complesse motivazioni in competizione con un'esperienza passata che controlla parzialmente o totalmente le scelte attuali»<sup>5</sup>.

Ciò è oggi possibile grazie al fondamentale apporto di Freud, che è stato quello di rendere possibile il superamento di una lettura meramente morale delle motivazioni. In passato (quando la Psicologia era branca della Filosofia e aveva un impianto razionalista) era comune ritenere che a governare scelte e comportamenti fossero razionalità e volontà. In ambito matrimoniale, erano la cattiva fede o la pigrizia a determinare il crollo della perseveranza o una

---

3 Cfr. G. JERVIS, *Fondamenti di Psicologia dinamica. Un'introduzione allo studio della vita quotidiana*, Milano, 1993, 13.

4 Cfr. G. FOSSI, *Psicoanalisi e psicoterapie dinamiche*, Torino, 1988, 153.

5 J.D. LICHTENBERG, *Psicoanalisi e sistemi motivazionali*, Milano, 1995, 8.

vita coniugale di basso spessore; unica eccezione poteva essere quella della pazzia, che in ogni caso poteva essere superata con un *surplus* di buona volontà da parte di entrambi i coniugi. Poi, ovviamente perché comunque quella matrimoniale è una vocazione, potevano entrare in gioco la perdita di valori e una trascuratezza nella vita di Grazia. Oggi, dopo Freud, si rende necessario un cambio di prospettiva, per cui non possiamo ignorare che ci sono molteplici elementi che creano altrettanti e molteplici livelli nello scegliere di sposarsi e poi di condurre una vita familiare, non sempre evidenti all'interessato e non sempre armonizzati tra loro, che alimentano una eterogenesi dei fini.

## 2. MAPPE PER (DIS-)ORIENTARSI

Nella complessità della vita, le persone non agiscono in modo casuale ed incontrollabile. Ogni persona ha una sorta di stile personale che nasce dall'incontro tra ciò che è e ciò che vorrebbe essere. Tralasciando il secondo polo, la attualità di una persona<sup>6</sup> è la conseguenza diretta (benché alquanto complicata) dell'incontro del singolo con due elementi imprescindibili della vita: la *dimensione pulsionale* (prevalente nei primi anni di vita) e la *relazione*, intesa tanto nella sua forma di presenza quanto di assenza. Sono, in fondo, le due grandi coordinate della vita: l'elemento innato (per Freud da lì nasceva la pulsione) e l'elemento interazionista acquisito (l'ambiente). Questa suddivisione è in realtà ben più articolata, perché all'interno delle due vaste aree si possono includere molte altre dimensioni: sul versante interno troviamo lo sviluppo fisico, l'integrità psichica, l'intelligenza, la sensibilità e le emozioni. Su quello esterno troviamo fatti e persone non solo come oggetti che si fanno incontro all'individuo ma anche che lo abbandonano e lo fanno soffrire con la loro assenza<sup>7</sup>. Non che le due componenti siano totalmente separabili: del resto l'uomo è tanto parte dell'ambiente quanto fautore di un suo cambiamento, per cui non possiamo operare una netta distinzione; ma si rende necessario, come sempre, provare a dicotomizzare per essere in grado di chiarificare.

Se il mantenimento di un equilibrio omeostatico (Freud) o di un'autostima di fondo<sup>8</sup> sono grandi motori che alimentano la psiche di una perso-

6 Per i concetti di "Io attuale" e "Io ideale", si faccia riferimento alla distinzione operata da L.M. RULLA, *Antropologia della vocazione cristiana*. 1. *Basi interdisciplinari*, Casale Monferrato (Alessandria), 1985, 121-123.

7 Cfr. F. IMODA, *Sviluppo umano. Psicologia e mistero*, Casale Monferrato (Alessandria), 1993, 78-84.

8 Autostima che è legata sia all'immagine che la persona ha di sé attualmente sia agli obiettivi che si prefigge (cfr. A. CENCINI - A. MANENTI, *Psicologia e formazione. Strutture e dinamismi*, Bologna, 1986, 238-239).

na, questa si espone al rischio di falsificare la realtà, piegandola in maniera artificiale e pertanto irrealistica. E qui accade qualche cosa di sorprendente: che le persone preferiscono raccontarsi una bugia sulla loro esistenza piuttosto che affrontare il 'reale'. È come se l'uomo fosse disponibile a rinunciare ad incontrare la realtà per quello che essa è ed esporsi così ad un autoinganno.

«Ciò che caratterizza la Psicologia moderna è precisamente il tentativo di non dare per scontata la soggettività, né, con questa, il modo comune di autopresentarsi della coscienza, ma anzi di analizzare e scomporre i meccanismi della percezione, degli atteggiamenti, dei giudizi, dell'introspezione stessa. La Psicologia dinamica è chiamata ad approfondire questo compito, in quanto esamina precisamente le illusioni per cui chiunque, compreso lo psicologo ingenuo, tende a non vedere le motivazioni reali dei propri atteggiamenti»<sup>9</sup>.

Vi è un primo autoingannarsi fatto di assenza di consapevolezza del modo in cui i contenuti vengono narrati. Ma vi è un autoinganno più esteso che concerne tanto parti di sé conflittuali quanto tutto il percorso che ha portato questi contenuti a diventare inconsci. Se in ambito giuridico importa accertare se le parole di un coniuge che chiede il riconoscimento della nullità siano "vere" o "false", l'approccio psicodinamico insegna che in ogni caso quelle parole fuoriescono dopo aver attraversato il complicato campo di forze di cui sopra si è detto. Non si pensi tuttavia che di questo autoinganno la persona non possa avere una qualche forma di consapevolezza: infatti anche i meccanismi di difesa che sono espressamente inconsci vengono agiti «dall'esperienza e dalla sensazione soggettiva, da sensazioni del Sé confusamente conosciute»<sup>10</sup>. Avere una confusa consapevolezza non significa però avere coscienza di raccontarsi solo parzialmente.

### 3. ALLARGANDO L'ORIZZONTE

Osservare la relazione secondo un approccio psicodinamico significa entrare in una prospettiva che non è né sintomatica né classificatoria. È un modo di approcciarsi alle persone, assai diverso da uno sguardo psichiatrico che lavora su sintomi e segni: identifica nelle persone la presenza di patologie grazie a manuali statistici che classificano i disturbi attraverso descrizioni precise e puntuali sulla base di determinati sintomi.

---

9 G. JERVIS, *Fondamenti*, 163-164.

10 D. SHAPIRO, *La personalità nevrotica*, Torino, 1991, 52.



La Psicologia dinamica ha essa pure classificazioni, ma sono utilizzate per incontrare le persone con l'obiettivo di fare sì che possano riconoscere queste forze sottostanti nella loro interazione con le motivazioni conscie della persona. Il presupposto di fondo, infatti, è che nella persona ci siano forze (abbiamo visto in specifico le motivazioni) che confliggono tra loro. Si pensi ad esempio ad una forza che spinge e motiva la persona verso la cooperazione e una opposta che spinga verso l'autonomia... Il ritratto più tipico di questa tensione è l'adolescente, che vuole dimostrare di non appartenere più al mondo dei bambini (e per questo decide di organizzare da solo la propria festa di compleanno) ma si accorge di non poter fare a meno del supporto del mondo adulto perché ancora non vi appartiene (e si aspetta dai genitori che persino lo anticipino nella soluzione dei problemi organizzativi che incontra).

Un elemento centrale di questo modo di guardare alla persona è la ferma convinzione che in ognuno vi sia una coerenza, seppur conflittuale, di fondo. Che cioè agisca non in maniera casuale, ma secondo alcuni obiettivi determinati, senza tuttavia muoversi verso di essi in maniera consapevole<sup>11</sup>. È possibile ad esempio che due genitori vogliano il bene dei figli, dichiarino questo e credano di agire in vista di ciò; eppure che li manipolino per portare un vantaggio a se stessi contro l'altro coniuge. Non si tratta necessariamente di un elemento autentico ed uno invece falso: semmai saranno uno conscio e l'altro inconscio, con l'esito di influenzare entrambi il comportamento finale.

Ovviamente, in un'Antropologia non impermeabile al messaggio cristiano, anche i *valori* entrano in campo come elementi potenzialmente conflittuali. Potrebbero confliggere persino tra loro (come nel caso dei due valori di donare la vita o di tutelarla nel caso di una gravidanza difficile), ma più spesso confliggono con motivazioni o bisogni o impulsi, neppure sempre consci. Già la tradizione biblica ci racconta di un uomo diviso in se stesso, che compie ciò che non vuole (cfr. *Rm* 7,15). Per dirla con Gabbard: «Noi siamo consciamente confusi e inconsciamente controllati»<sup>12</sup>. Qui poi il margine di questo controllo oscilla tra quei teorici che escludono ogni controllo conscio (e dunque con pochissima libertà) e chi al contrario lascia all'uomo molta più autodeterminazione<sup>13</sup>. L'Antropologia cristiana non accetterà mai un determinismo che tolga completamente la libertà; ma si può anche aggiungere che il

11 «L'intenzione come deliberazione è ciò che il soggetto ritiene di volere [...]. L'intenzione come direzionalità insita nell'atto è la finalità imposta dai fattori psichici inconsci dell'agente». A. CENCINI - A. MANENTI, *Psicologia*, 193. A detta degli autori abbiamo un "modello di coerenza d'azione".

12 G.O. GABBARD, *Psichiatria psicomica*, 2 ed., Milano, 1995, 7.

13 Per un approfondimento sull'argomento, molto denso il testo di: D.S. BROWNING - T.D. COOPER, *Il pensiero religioso e le Psicologie moderne*, Bologna, 2007.

nostro agire segue una *sorta di coerenza di fondo*, quasi che nella vita ciascuno scriva il proprio romanzo, con un titolo proprio ben individuato e con una serie di capitoli che sono coerenti con il titolo di fondo anche attraverso fasi diverse della vita o ambiti esistenziali differenti. Questo di solito emerge nel modo di reagire che abbiamo davanti alle difficoltà<sup>14</sup>. Anche le persone che “ricostruiscono” storie matrimoniali, in realtà altro non fanno che proseguire con nuovi capitoli il medesimo libro.

È giunto allora il tempo di interrogarsi su come si possa applicare questo sguardo all’ambito coniugale.

#### 4. PSICODINAMICA E COPPIA (FAMIGLIA)

Evidentemente una prospettiva psicodinamica si addice maggiormente al singolo che non alla coppia: per questo motivo si potrebbe anche dubitare della possibilità di parlare di una “psicodinamica di coppia”. Se tuttavia intendiamo con psicodinamica la presenza di forze (conscie e non) che influiscono sui comportamenti di una persona, non possiamo trascurare una massima del famoso psicologo William James:

«Ogni volta che due persone si incontrano, ci sono in realtà sei persone presenti. Per ogni uomo ce n’è uno per come egli stesso si vede, uno per come lo vede l’altro e uno per come è realmente»<sup>15</sup>.

Accanto all’incontro tra le due persone reali, vi sono altri incontri nei quali le forze psichiche intervengono a modificare le diverse letture che ciascuno dà di sé e dell’altro<sup>16</sup>. La psicodinamica di una coppia è influenzata da quella dei singoli, ma allo stesso tempo rappresenta molto di più della somma di quelle individuali. È un intreccio nuovo e peculiare, in cui ognuno è in gioco singolarmente, ma va a generare qualcosa di nuovo, in seguito al contributo che viene dall’altro. Lo si potrebbe paragonare ad una partita di tennis, in cui il gioco di ognuno è influenzato da quello dell’altro<sup>17</sup>. L’esito di questa relazio-

---

14 Cfr. A. MANENTI, *Comprendere e accompagnare la persona umana*, Bologna, 2013, 75.

15 Citata in G.O. GABBARD, *Psichiatria*, 59.

16 Per Kernberg l’affetto di una persona verso un’altra è condizionato da una relazione interiore, frutto di «una particolare rappresentazione di sé in relazione con una particolare rappresentazione dell’oggetto, sotto l’influsso di un particolare affetto» (O.F. KERNBERG, *Relazioni d’amore. Normalità e patologia*, Milano, 1995, 24). La relazione ‘reale’ è perciò preceduta/condizionata da una relazione in fantasia o in desiderio.

17 Il paragone, originariamente riferito all’interazione tra individuo e ambiente, è di Wohlwill, citato in: P. MILLER, *Teorie dello sviluppo psicologico*, Bologna, 1987, 35.

ne è quello di una configurazione familiare che caratterizza ogni nucleo e lo rende diverso da un altro, benché sia possibile esaminare ogni realtà secondo alcuni tratti ricorrenti: come è la comunicazione? Quali sono i confini tra le persone che sbilanciano il rapporto verso la fusionalità o verso l'autonomia? Come sono le relazioni della coppia con l'esterno (lavoro, famiglia d'origine, amici...)? Come si rapportano i sottoinsiemi della famiglia, cioè i genitori ed i figli? Quali sono i conflitti che una famiglia vive più frequentemente (sui valori dei coniugi, con l'esterno, rispetto al potere...)?

Sarà impossibile avere due famiglie identiche, perché la combinazione dei fattori precedenti, aggiunta allo stile di vita di ognuno dei suoi componenti originerà delle peculiarità inconfondibili. Eppure è possibile sintetizzare questi diversi aspetti in un quadro unificante: ma soprattutto sarà impossibile non avere uno stile familiare comune.

«Come l'individuo, neanche il sistema può vivere senza adottare uno stile: un modo ricorrente di pensare, sentire, interagire, un insieme di meccanismi costanti per fronteggiare gli *stress*, un corredo stabile di aspettative realistiche e regole di vita [...]. Nessuna famiglia può esimersi dal prendere posizione di fronte alle sfide della vita: un sistema familiare che non assimili cambiamento in modo funzionale, lo assumerà in modo disfunzionale, producendo dei sintomi. Come reagiamo al mondo? Come scegliamo? Come interpretiamo i fatti? [...] Dipende dallo stile, che può essere maturo o patologico, cioè al servizio della crescita o della regressione»<sup>18</sup>.

Si pensi alla storia di Serena e Luigi: sono sposati da 4 anni e non hanno figli. Lui si sente la pecora nera della famiglia e dunque più volte ha fatto ricorso a padri spirituali ed affini, disponibile persino a fare un centinaio di chilometri pur di essere seguito da una persona che gli era stata indicata. Lei invece è andata a fare itinerari con lui a traino: le piacevano, ma non ha mai preso lei l'iniziativa. Anche durante il colloquio parla solo se la si interpella e prima di parlare chiede a lui il permesso.

Desiderano fare un cammino di coppia e solo dopo un po' di resistenze arrivano a dire che c'è stato un problema che ha generato una grossa crisi tra loro: il lavoro di lui. In seguito alla malattia della madre, lui aveva chiesto alla Ditta di poter prendere qualche settimana per seguirla. Loro hanno 'capito male' e gli hanno dato l'aspettativa, per poi licenziarlo. È stato un colpo basso, al quale i genitori di lei hanno reagito con critiche, per il fatto che ora la figlia sarebbe in difficoltà a causa di questa situazione. La tensione con loro è cresciuta molto: lui ha smesso di parlare con il padre di lei e poi con la madre.

---

18 A. MANENTI, *Coppia e famiglia: come e perché. Aspetti psicologici*, Bologna, 1993, 31-32.

Lei dice di essersi trovata in mezzo tra i suoi genitori (“sono pur sempre mio padre e mia madre”) e suo marito, quando tra l’altro lavora con loro. Ci sono però stati anche scontri tra lei e la madre di lui, con frecciate che non sono state gradite da Serena. In questa situazione sono nate forti tensioni tra i due: lui ha anche pensato di chiudere la relazione con lei. Ma sente che le vuole ancora bene: ora sta aprendo una nuova attività dopo una precedente, vuole girare pagina e ripartire con lei.

Anche lei desidera che le cose si sistemino, avrebbe voglia di avere un figlio ed aspetta che il lavoro di lui sia tranquillo. Lui non dice niente in proposito. Alla fine dichiarano che non riescono ad essere seguiti più di una volta ogni due mesi.

Luigi e Serena sono due persone che rispondono più agli stimoli che vengono dall’esterno della loro relazione che non dall’interno: fanno itinerari di coppia o singolarmente su sollecitazione di terzi, reagiscono alle interferenze dei familiari del coniuge, attendono una sicurezza lavorativa e si vanno a complicare la vita: Serena faticando a staccarsi dall’attività familiare e Luigi non riuscendo a spiegarsi con la sua Ditta. Sembra anche che faticino a parlare tra di loro senza la mediazione di qualcuno, un po’ come se dichiarassero che da soli non sono in grado di risolversi i problemi e aspettassero un aiuto: poi però si stancano di questo ricorso esterno, che rende pesanti i tempi intermedi. Andando un po’ a scavare nella loro vita, scopriremmo che per il figlio hanno sempre atteso un segno che sarebbe dovuto arrivare: o dai genitori (della serie: “Vi aiutiamo noi”), ma Luigi “la pecora nera” non chiederebbe mai aiuto ai suoi, mentre i genitori di Serena non hanno la minima intenzione di rinunciare al loro lavoro) o dal Signore (secondo una sorta di annunciazione) o da un ‘errore’ nell’utilizzo dei vari metodi contraccettivi da loro impiegati. Quel che sarà, sarà: senza dare un orientamento alla loro vita e senza prendere una decisione di coppia riguardo alla prole.

Anche rispetto alla perseveranza del loro cammino, tutto sembra dipendere dalla solidità delle loro professioni, da un’armonia che dovrebbe arrivare spontaneamente, dall’aiuto di un esperto esterno che dovrebbe fare il lavoro al posto loro, da un colpo d’ala improvviso che rischia di spegnersi altrettanto rapidamente.

Si potrebbero cercare categorie diagnostiche (individuando magari in lui una certa paranoia ed in lei una dipendenza dai genitori) oppure indagare se il Consenso da loro manifestato all’inizio della storia non includesse vizi al suo interno. Ma lo sguardo psicodinamico va in cerca del loro stile di vita, fondato nel loro caso su un’armonia spontanea che dovrebbe esistere tra loro ed intorno a loro.

Se si vuole riconoscere uno stile di fondo in una famiglia (e conseguentemente aiutarla), l'attenzione deve andare prevalentemente sui coniugi<sup>19</sup>. La ragione è molto semplice: sono soprattutto loro a dettare lo stile di una famiglia, per cui è importante educare gli sposi se si vuole educare un intero sistema familiare. Sono loro a costituire la spina dorsale di un nucleo familiare, determinandone lo sviluppo e l'andamento; poi certamente i figli influiranno ma saranno le risposte dei genitori a dettare la linea della loro crescita<sup>20</sup>. Possiamo persino immaginarceli Luigi e Serena alle prese con un figlio: riterranno che debba fare da sé le proprie scelte, pretenderanno che siano gli insegnanti ad educare il loro bambino, allargheranno le braccia davanti alle sue scelte di adolescente e si rivolgeranno a qualche consulente quando si accorgeranno che lui non ascolta più le loro parole perché si sentirà abbandonato in balia di se stesso.

## 5. SUGGERZIONI PSICODINAMICHE ALL'ANTROPOLOGIA CRISTIANA E AL DIRITTO

Il testo di Ackerman sulla psicodinamica della vita familiare si muove in un orizzonte antropologico che non pone come presupposto di fondo quello cristiano, eppure vi si possono ritrovare alcuni passaggi particolarmente suggestivi rispetto all'Antropologia cristiana alla luce della quale rileggere il Matrimonio<sup>21</sup>. Senza voler a tutti i costi forzare delle convergenze, la scelta di ripercorrere questo testo avviene appunto per provare a cogliere come un approccio con questo orientamento possa rivelarsi fruttuoso nell'ambito di chi, a partire dal Diritto canonico, entra in contatto con storie familiari.

Cuore della relazione di coppia, secondo Ackerman, è lo scambio di amore e di cure concrete. Il primo rappresenta un'atmosfera, un atteggiamento emotivo mentre le altre sono costituite da azioni concrete. Bissoni, in un articolo di qualche anno fa<sup>22</sup>, parlava di Bene e di beni particolari: la persona è affascinata dal Bene, eppure nessun bene particolare potrà mai rappresentare l'approdo ultimo; sarà come l'occasione attraverso cui poter vedere un panorama più ampio ed in cui ritrovare molto più che le traduzioni pratiche del bene che le persone si vogliono. Ma la libertà si compie solo se il Bene diviene concreto e pratico.

19 Cfr. *ivi*, 46.

20 «L'intero processo di distribuzione delle gratificazioni in una famiglia è governato dai genitori. Dipende in larga misura da loro se le aspettative che ciascun membro ha nei confronti dell'altro sono destinate ad avere un ragionevole soddisfacimento». N.W. ACKERMAN, *Psicodinamica*, 33.

21 Quanto segue fa riferimento in particolare a: *ivi*, 33-39.

22 Cfr. A. BISSONI, *Integrare divino e umano*, in *Vita Consacrata*, XXXI (1995), 134-149.

Secondo uno sguardo cristiano, potremmo dire che amore e cure concrete sono elementi che si rimandano uno con l'altro, perché le cure concrete sono il modo, il simbolo con cui si ama l'altro. Diversamente vi sarebbe uno scambio di servizi: sarebbero beni senza un Bene. Viceversa, il "ti voglio bene" mancherebbe di una concretizzazione con cui avviene la cura dell'altro. Il Bene deve discendere verso i beni così come i beni devono ascendere ad un Bene.

In secondo luogo la famiglia garantisce un contenimento alle tensioni e alle frustrazioni che inevitabilmente avvengono nel corso del ciclo di vita di una famiglia. La frustrazione nasce nel bambino quando deve subordinare il suo piacere al principio di realtà; ma nasce anche quando i coniugi scoprono che l'altro non potrà mai essere totalmente idealizzato. Non c'è nulla di più efficace nel sistema familiare che lo sguardo affettuoso dell'altro in grado di rendere tollerabile anche l'esperienza di odio o di dolore: vedere che il *partner* resiste all'attacco e sopportare la sua collera costituiscono esperienze dal valore inestimabile per la coppia e le offrono un grande sollievo. In tal senso aggressività ed odio, che per il senso comune sono nemici dell'amore, si trasformano in occasione di profondità e forgianno la capacità di resistenza<sup>23</sup>. Questa funzione equilibrante rende possibile lo sviluppo degli individui, ma anche la crescita della coesione interna. Per non parlare dell'importante clima di sicurezza che consente anche di reggere la sfida che il contesto esterno pone, sicurezza tuttavia che non è mai raggiunta una volta per tutte, ma richiede di essere continuamente adattata.

In terzo luogo la famiglia opera un'importante sintesi tra crescita degli individui e senso di appartenenza. Nel bambino andrà educato un movimento che parte dall'egocentrismo e si orienta alla interconnessione con gli altri membri; nei coniugi, invece, sarà la scoperta della complementarità, perché le singole identità si scoprono anche come incomplete ed in cerca di una nuova identità nella relazione con l'altro.

Infine il sistema familiare può reggere e contenere anche le situazioni disgreganti interne alla famiglia, ivi incluse quelle patologiche. Infatti può determinarsi un equilibrio emotivo che riesce anche ad assorbire i disagi dei singoli membri. Se questo è normale ad esempio al sopraggiungere dell'adolescenza di un figlio, può valere anche per le situazioni di patologia fisica o psicologica. Questo punto è particolarmente interessante per il Diritto canonico, laddove ci si interroga sulle incapacità psichiche di uno dei coniugi. Non è infatti assolutamente detto che un disturbo di personalità, anche grave, possa

---

23 Cfr. S. MITCHELL, *L'amore può durare? Il destino dell'amore romantico*, Milano, 2003, 86.

non trovare un prezioso aiuto nello sposo o nella sposa. Non potrà che essere la storia della coppia a mostrare se e in che misura una patologia pregiudicherà la salute della famiglia.

## 6. IN CONCLUSIONE

Il valore dell'approccio psicodinamico non va però trasformato in una sorta di normatività intrinseca: infatti non sarà la Psicologia a fornire indicazioni sull'essenza dell'individuo e men che meno sulla sacramentalità del Matrimonio. Rimangono tuttavia suggestive alcune osservazioni che la Psicologia consegna anche al Diritto canonico e che possono allargare lo sguardo giuridico. Avere una capacità di lettura psicodinamica non richiede di essere degli specialisti della materia, ma di avere alimentato la propria sensibilità, anche attraverso alcuni strumenti concettuali, ma soprattutto attraverso una autentica capacità di ascolto di sé<sup>24</sup>. In fondo è per questo motivo che ci sono persone che accanto alla loro formazione giuridica, hanno sentito l'esigenza di aggiungere una preparazione di tipo psicologico: non per giocare a fare lo psicologo, ma per educare, e questo lo può fare anche un giurista<sup>25</sup>.

In fondo ogni persona, anche quella che ricorre all'intervento dell'Avvocato o del Giudice, continuerà a mettere in azione meccanismi di autoinganno e non sarà automaticamente disponibile a cambiare. Per questo occorrerà uno sguardo che non si accontenti di cogliere l'onestà della persona, ma anche la scia che essa sta tracciando – il suo romanzo di vita – allo scopo di evitare che si ripropongano (anche in una eventuale nuova vicenda matrimoniale) gli stessi errori che hanno portato al fallimento della precedente.

---

24 Cfr. S. GUARINELLI, *L'ascolto di sé: equivoci e obiettivi*, in *TreDimensioni*, II (2005), 261-275.

25 Cfr. P. BUSELLI MONDIN, *Il Processo di nullità matrimoniale: anche luogo educativo?*, in *TreDimensioni*, VIII (2011), n. 1, 66-79; P. BUSELLI MONDIN, *L'Avvocato come accompagnatore*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017), 89-113.

\* Contributo istituzionale ammesso dal Direttore

## La mentalità psicodinamica: un approccio individuale

LUCA BALUGANI

### Abstract

A partire dalla definizione di “psicodinamica” in Freud ed in autori più recenti il presente contributo vuole mostrare come il cammino di una coppia disegni, nel corso della sua storia, delle traiettorie che nascono dalla personalità dei coniugi così come dal complicato ed imprevedibile intreccio tra i due. L'esito di questa relazione è quello di una configurazione che caratterizza ogni nucleo e lo rende diverso da un altro, benché vi siano elementi ricorrenti quali la comunicazione, i confini, le relazioni con l'esterno, il rapporto tra i sottoinsiemi della famiglia (cioè i genitori ed i figli), i conflitti. La psicodinamica della coppia genera, al contempo un autoinganno che la coppia vive sia nelle relazioni al proprio interno sia nel momento in cui ricorre all'aiuto dell'Avvocato o si presenta in Tribunale davanti al Giudice. L'approccio psicodinamico offre suggestioni fruttuose al canonista per quanto riguarda la dimensione emotiva, il contenimento della delusione, l'equilibrio tra indipendenza ed appartenenza, la disgregazione familiare.

**Parole chiave:** Psicologia; psicodinamica; coppia; stile; autoinganno.

### Abstract

*Starting from the definition of “psychodynamics” given by Freud and by a few more recent authors, this contribution is aimed at showing how the journey of a couple can follow, throughout its history, paths originating from the personality of the spouses, as well as from their complicated and unpredictable marriage plot. The outcome of this relationship is specific and, therefore, different from one family unit to another, although there are some recurring elements, such as communication, boundaries, relations with the outside world, interactions between family subassemblies (i.e. parents and children), and conflicts. Couple psychodynamics at the same time generates self-deception, which is lived by the couple both within its relationship and when it decides to seek the assistance of a Lawyer or to appear in court before the Judge. A psychodynamic approach offers profitable suggestions to a canonist in terms of emotions, containment of disappointment, balance between independence and belonging, and family disgregation.*

**Keywords:** Psychology; psychodynamics; couple; style; self-deception.



## **Appunti sulla *norma missionis*. Tra *Evangelii Nuntiandi* ed *Evangelii Gaudium*<sup>1</sup>**

MAURIZIO GRONCHI

**SOMMARIO** Premessa. 1. A proposito del rapporto tra Diritto canonico e Pastorale. 2. Da *EN* a *EG*: uno sviluppo della prospettiva conciliare. Osservazioni conclusive.

**SUMMARY** *Foreword. 1. About the relationship between Canon Law and Pastoral Care. 2. From EN to EG: a development of the conciliar perspective. Final remarks.*

### PREMESSA

Il concetto di *norma missionis* – che identifica la missione ecclesiale come nucleo fondante del Diritto canonico – era già emerso in occasione della presentazione del volume dei professori Manuel Arroba Conde e Michele Riondino “Introduzione al Diritto canonico”<sup>2</sup>. A quel proposito – su *L’Osservatore Romano* – scrivevo:

«Nelle tre prime dense pagine del paragrafo “Cenni sul fondamento originario del Diritto canonico”, gli autori fanno la scelta epistemologica decisiva: comprendere il Diritto canonico “come esperienza concreta, maturata progressivamente nei suoi tratti essenziali, come proiezione giuridica per la vita interna della

---

1 Relazione presentata in occasione della XIII Giornata canonistica interdisciplinare sul tema “Diritto canonico e Pastorale: la *norma missionis*”, tenutasi presso la Pontificia Università Lateranense il 28 febbraio 2018 a cura dell’*Institutum Utriusque Iuris*.

2 M.J. ARROBA CONDE - M. RIONDINO, *Introduzione al Diritto canonico*, Milano, 2015. Si veda in proposito quanto già espresso in: M. GRONCHI, *Recensione a*: Manuel Jesús Arroba Conde - Michele Riondino, *Introduzione al Diritto canonico*, in *Apollinaris*, LXXXIX (2016), 286-290.

Chiesa e per i suoi rapporti col mondo”. Da questa premessa segue la scelta dell’approccio ritenuto più adeguato: “la *norma missionis* come nucleo fondante all’origine del Diritto canonico”, vale a dire: il nucleo normativo, riferito a un evento trascendente, che ha un oggetto liberatore, è formulato e compreso come un mandato»<sup>3</sup>.

Riprendendo in mano quel libro, mi accorgo oggi di una significativa assenza (probabilmente imputabile al fatto che si tratta di un testo ad uso degli studenti, volutamente non appesantito dalla bibliografia), ovvero: il riferimento ad un articolo del prof. Arroba Conde del 1999, in cui compariva per la prima volta la proposta della *norma missionis* come fondamento radicale del Diritto della Chiesa<sup>4</sup>. Di questa scoperta sono grato al prof. Paolo Gherrri che, in vista di questa nostra Giornata, nelle sue note vi ha fatto leale e ripetuto cenno<sup>5</sup>. Così ho potuto meglio comprendere da dove venga l’idea di *norma missionis* come trasformazione metodologico-canonistica di una intuizione (già del 1965 nella Rivista *Concilium*<sup>6</sup>) divenuta concetto meta-giuridico. Ciò mi permette di poterla collocare all’interno del percorso che mi è stato affidato: tra “*Evangelii Nuntiandi*”<sup>7</sup> ed “*Evangelii Gaudium*”<sup>8</sup>, dove la svolta evangelizzatrice e missionaria della Chiesa riceve impulso e prende forma.

Mi propongo dunque due riflessioni, che ci permettano di fare alcune osservazioni conclusive intorno all’evoluzione recente del rapporto tra Diritto e Pastorale, alla luce della *norma missionis*, compresa nel passaggio da *EN* a *EG*.

3 M. GRONCHI, *Diritto canonico e Teologia in dialogo. Fermezza e flessibilità*, in *L’Osservatore Romano*, CLVI (2016), 25 febbraio, 4.

4 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *La Iglesia como presencia*, in *Vida Religiosa*, LXXXVI (1999), n. 3, 183-192, qui 186: «Desde mi punto de vista, este camino es factible revalorizando el concepto de misión, como fundamento radical del Derecho. La misión determina las Instituciones de la Iglesia, que se estructura en función de la construcción del Reino en el mundo. Sus “modo de presencia” son inseparables de ese objetivo último: hacer presente el evento de salvación del que es portadora. Su realidad jurídica se presenta desde los orígenes (mandato prepasual y postpasual) como “norma missionis” y como tal hay que entender todo cuanto los Apóstoles y el Espíritu santo creyeron oportuno establecer».

5 Cfr. P. GHERRI, *Diritto canonico e Pastorale: la norma missionis*, in *Apollinaris*, XCI (2018), 87; 120.

6 Cfr. N. EDELY - P. HUIZING - T.I. JIMÉNEZ URRESTI, Éditorial, in *Concilium* (ed. francese) I (1965), n. 8, 7-9: «Il Diritto canonico è uno strumento per la Pastorale, e [...] come tale si deve continuamente revisionare la sua fedeltà teologica ed il suo adeguamento pastorale. La costituzione sociale della Chiesa, non essendo immutabile che nelle sue linee sostanziali, rende questa revisione possibile; e le necessità cangianti della Pastorale la rendono necessaria» (traduzione italiana tratta da: P. GHERRI, *Lezioni di Teologia del Diritto canonico*, Roma, 2004, 109).

7 Cfr. PAULUS PP. VI, Adhortatio apostolica de evangelizzazione in mundo huius temporis: *Evangelii Nuntiandi*, in *AAS*, LXVIII (1976), 5-76 (convenzionalmente abbreviata in: “*EN*”).

8 Cfr. FRANCISCUS PP., Adhortatio apostolica: *Evangelii Gaudium*, in *AAS*, CV (2013), 1019-1137 (convenzionalmente abbreviata in: “*EG*”).

## 1. A PROPOSITO DEL RAPPORTO TRA DIRITTO CANONICO E PASTORALE

Chi ha una seppur vaga memoria degli anni immediatamente successivi il Concilio Vaticano II ricorderà quel diffuso movimento di reazione al Diritto canonico in nome della *priorità pastorale*, sia nella comprensione teologica della Chiesa sia riguardo alla sua concreta esistenza. La tensione tra Vangelo e Legge, tra carisma e Istituzione si rifletteva in una sensibile resistenza ad ogni eventuale contenimento normativo, temuto come argine al soffio impetuoso dello Spirito. Il movimento tellurico conciliare aveva bisogno di assestarsi. Sullo sfondo c'era evidentemente la permanente e complessa relazione tra dimensione storica e natura misterica della Chiesa, che richiede il costante ascolto dello Spirito da parte di tutto il Popolo di Dio, per trovare sempre nuovi equilibri, verso i quali il Magistero di Papa Francesco ci sta decisamente orientando.

Oggi, a distanza di oltre cinquant'anni, il rapporto dialettico tra queste due dimensioni essenziali per la vita della Chiesa si arricchisce di nuovi apporti. Non è mio compito ricostruire qui l'evoluzione del confronto, le diverse ipotesi, i molteplici approcci. Nondimeno, mi pare utile richiamare il quadro generale di riferimento in cui comprenderne gli sviluppi.

Una considerazione preliminare riguarda il punto di vista di chi tratta il rapporto tra Diritto e Pastorale: se è un canonista o un teologo. Per fare un esempio, prenderò in considerazione le osservazioni di un canonista e poi quelle di un teologo, proprio per mostrare il diverso approccio e le valutazioni che ne derivano.

In occasione della Giornata accademica tenutasi nel XX anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico, il 24 gennaio 2003, Edoardo Baura tenne una relazione su "Pastorale e Diritto nella Chiesa", in cui suggeriva «di partire da una corretta concezione e della Pastorale e del Diritto, alla luce del mistero della Chiesa»<sup>9</sup>. Alla luce del fine proprio della missione della Chiesa, che la tradizione giuridica identifica nella *salus animarum* (cfr. Can. 1752), occorrerebbe, secondo l'autore,

«rapportare il Diritto con la giustizia anziché con la Legge, cioè affermare che la questione del Diritto canonico non è un problema di disciplina ecclesiastica ma di giustizia nella Chiesa, implica un cambio di visione fondamentale e [...] la chiave di volta per risolvere la dialettica tra Pastorale e Diritto»<sup>10</sup>.

9 E. BAURA, *Pastorale e Diritto nella Chiesa*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Vent'anni di esperienza canonica 1983-2003*. Atti della Giornata accademica tenutasi nel XX anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico, Città del Vaticano, 2003, 180.

10 *Ivi*, 172.

In tale prospettiva la comprensione del rapporto tra Diritto e Pastorale si dovrebbe articolare intorno al tema della giustizia, in modo da escludere l'ingiustizia, affinché ogni membro del Popolo di Dio possa conseguire la salvezza eterna. Ora, poiché appare riduttivo riferire la finalità del Diritto di una Comunità come la Chiesa principalmente alla correttezza dei rapporti intersoggettivi, il concetto di giustizia che collega in modo più proficuo Diritto e Pastorale potrebbe essere quello di "giustizia salvifica", proposto da Michele Riondino per riferirsi alla finalità pastorale delle Sanzioni canoniche<sup>11</sup>.

In tal modo la giustizia del Diritto anziché opporsi alla carità pastorale ne costituisce il primo gradino, secondo la luminosa indicazione di Paolo VI:

«Prima la giustizia, che è la minima misura della carità, e di altri coefficienti, che rendano pratica, operante, concreta l'azione ispirata e sorretta dalla carità stessa, nel campo variamente specifico delle realtà umane e temporali»<sup>12</sup>.

Se la carità anima la dimensione misterica della Chiesa – la quale nasce dall'amore di Dio per il mondo al quale Egli ha donato il Figlio (cfr. *Gv* 3,16) –, la giustizia ne sostiene l'esistenza storica, affinché le relazioni umane non cedano all'impeto dell'autoaffermazione egoistica.

In tal senso si possono comprendere anche le parole di Gesù: «Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia» (*Mt* 6,33). Il Regno atteso, presente eppure nascosto, che viene e si fa incontro in Gesù, esige anche la ricerca della giustizia del Padre, che ha come contenuto l'agire dell'uomo conforme al Vangelo<sup>13</sup>, poiché «la ricerca del Regno non è un'attesa passiva, non è un atteggiamento religioso puramente interiore, ma prassi concreta della giustizia, così come viene delineata nel discorso della montagna»<sup>14</sup>.

Se il tema della giustizia, compreso in senso teologico, rappresenta un interessante avvicinamento del Diritto alla Pastorale, dal punto di vista ecclesio-logico è pure utile raccogliere alcune indicazioni rivolte ai canonisti da Severino Dianich, nel volume "Diritto e Teologia" di recente pubblicazione<sup>15</sup>. Nella sua Introduzione, l'autore ripercorre sommariamente il conflitto, maturato in

---

11 Cfr. M. RIONDINO, *Giustizia riparativa e mediazione nel Diritto penale canonico*, Città del Vaticano, 2011, 60-64; 145-148; 158.

12 PAULUS PP. VI, Allocutio: *Christifidelibus columbianis atque peregrinis habita, qui sacro interfuerunt a beatissimo Patre peracto die progressioni provehendæ dicato*, 23 augusti 1968, in *AAS*, LX (1968), 626-627.

13 Cfr. J. GNILKA, *Il Vangelo di Matteo*, I, Brescia, 1990, 373.

14 U. LUZ, *Vangelo di Matteo*, Brescia, 2006, 544.

15 Cfr. S. DIANICH, *Diritto e Teologia. Ecclesiologia e Canonistica per una riforma della Chiesa*, Bologna, 2015.

progressiva distanza, tra Teologia e Canonistica, negli anni post conciliari, per giungere ad individuare il principio necessario per una rinnovata relazione nell'indicazione di Papa Francesco in *Evangelii Gaudium*:

«Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione» (EG 27).

Da ciò deriva

«che dai bisogni attuali di un fecondo relazionarsi della Chiesa con il mondo scaturisca l'esigenza di una riforma dell'Ordinamento della Chiesa [...]. È per questo che s'impone un'opera di progettazione dei cambiamenti strutturali capaci di aprire tutte le strade possibili della comunicazione della Chiesa con il mondo, di eliminare quanto nelle sue Istituzioni è più di ostacolo che di aiuto all'impresa, di contribuire a dare un volto alla Chiesa nel quale tutti possano riconoscere un riflesso del volto di Gesù»<sup>16</sup>.

Da queste due osservazioni sembra dunque che la rinnovata consapevolezza, dei canonisti e dei teologi, circa l'esigenza di una radicale estroversione permetta al Diritto canonico e alla Pastorale di incontrarsi sulla via dell'evangelizzazione. In realtà: in questa direzione aveva già orientato il Concilio, ma solo grazie al forte impulso di Paolo VI ed oggi di Papa Francesco è possibile riprendere il cammino.

## 2. DA *EN* A *EG*: UNO SVILUPPO DELLA PROSPETTIVA CONCILIARE

La prospettiva fondamentale del Concilio Vaticano II circa il rapporto tra la Chiesa e la missione, espresso nell'enunciato: «la Chiesa è missionaria per sua natura»<sup>17</sup>, in effetti rovesciava la visione tradizionale della *missio ad gentes*, sostenuta a lungo come *plantatio Ecclesiae*, basata sul principio che la *Chiesa fa la missione*. Viceversa, una migliore comprensione della sua natura misterica – l'origine della Chiesa dalla *missio* trinitaria (cfr. *LG* 2-4<sup>18</sup>) – intimamente collegata alla sua dimensione storica – il soggetto del Popolo di Dio

16 *Ivi*, 13-14.

17 CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Decretum de activitate missionali Ecclesiae: *Ad Gentes*, in *AAS*, LVIII (1966), 948, n. 2.

18 Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica de Ecclesia: *Lumen Gentium*, in *AAS*, LVII (1965), 5-7.

che ha radice biblica (cfr. *EG* 21) – permette di affermare che è *la missione che fa la Chiesa*. Dunque, non si può intendere la missione dalla Chiesa, ma al contrario si dovrà intendere la Chiesa dalla missione. Di conseguenza, non c'è prima la Chiesa e poi il suo rivolgersi *ad extra*, ma il costituirsi stesso della Chiesa come Popolo adunato nel nome della Trinità avviene nel mondo, luogo al quale il Padre ha donato il Figlio, perché tutti possano salvarsi (cfr. *Gv* 3,16).

Ora, il collegamento tra l'Esortazione apostolica *Evangelii Nuntiandi* (1975) di Paolo VI e la *Evangelii Gaudium* (2013) di Francesco anzitutto trae motivo dall'esplicito proposito di questa seconda di riferirsi alla prima; soprattutto però entrambe condividono la fondamentale prospettiva di rinnovamento dell'evangelizzazione nel mondo odierno, messo a tema dalle due rispettive precedenti Assemblee sinodali<sup>19</sup>. Una considerazione preliminare, tuttavia, sembra necessaria. Non è di poco conto la scelta di privilegiare con decisione il termine “evangelizzazione” da parte di Paolo VI, invece di “missione”, usato solo in modo incidentale. È il segno di un linguaggio rinnovato rispetto al passato, in cui la missione rivestiva il timbro della *plantatio Ecclesiae*, con il peso dell'intrusione di una cultura in un'altra, in nome di una malintesa idea di inculturazione del Vangelo. Nella stessa direzione, il linguaggio di Papa Francesco, pur utilizzando sia evangelizzazione sia missione, è evidentemente libero da quelle ombre coloniali che avevano avvolto il movimento *ad extra* della Chiesa.

Il testo di Papa Montini, suddiviso in sette capitoli, tra l'Introduzione e la Conclusione, è composto da ottantadue paragrafi. Nel contesto del primo capitolo, che segna il passaggio da Cristo evangelizzatore alla Chiesa evangelizzatrice, emerge la necessità di Comunità evangelizzate che evangelizzano (cfr. *EN* 13), che è la vocazione primaria della Chiesa (cfr. *EN* 14). Analogamente, Papa Francesco dedica il primo capitolo del suo documento programmatico – e non solo post-sinodale (qualificazione tecnica evitata)<sup>20</sup> – alla trasformazione missionaria di tutta la Chiesa (cfr. *EG* 20-49). Coniando l'espressione di una “Chiesa in uscita”, egli dà forma plastica all'affermazione di Paolo VI:

19 Il riferimento è alle Assemblee del Sinodo dei Vescovi che hanno preceduto le due Esortazioni apostoliche: III Assemblea generale ordinaria su “L'evangelizzazione nel mondo moderno” (1974) e XIII Assemblea generale ordinaria su “La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana” (2012).

20 In effetti anche la *EN* non fu qualificata come “*postsynodalis*” ma in una diversa prospettiva: fu infatti Giovanni Paolo II il primo a qualificare in tal modo il ‘risultato’ dell'Assise episcopale in riferimento a “*Familiaris Consortio*” (cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Adhortatio apostolica postsynodalis: *Familiaris Consortio*, in *AAS*, LXXIV [1982], 81-191); uso mantenutosi fino a “*Verbum Domini*” (cfr. BENEDICTUS PP. XVI, Adhortatio apostolica postsynodalis: *Verbum Domini*, in *AAS*, CII [2010], 681-787) e ripreso poi con “*Amoris Lætitia*” (cfr. FRANCISCUS PP., Adhortatio apostolica postsynodalis: *Amoris Lætitia*, in *AAS*, CVIII [2016], 311-446).

«La Chiesa esiste per evangelizzare» (EN 14). In realtà, entrambi attingono alla coraggiosa esclamazione dell'Apostolo Paolo: «guai a me se non predicassi il Vangelo!» (ICor 9,16), che rende evidente, da una parte, la necessità per la Chiesa di essere se stessa a partire dall'annuncio, e dall'altra, il diritto a ricevere il Vangelo da parte di tutti.

Alla radice dell'annuncio vi è l'incontro personale con Cristo: da qui nasce la gioia del Vangelo, e il bisogno di comunicarla. Di conseguenza, la fede non si separa dalla vita, ma la include, proprio in quanto tende al dono di sé, e non di idee o concetti. Forse, la “faccia da funerale” (cfr. EG 10) dipende proprio da questa separazione: quando l'annuncio del Vangelo non implica il dono di sé, diventiamo – come scriveva Paolo VI – «evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi» (EN 80; EG 11).

Nel quarto capitolo di EN e nel terzo di EG si indicano le vie dell'evangelizzazione, tra le quali hanno un particolare rilievo la catechesi (cfr. EN 44; EG 135-136) e la pietà popolare (cfr. EN 48; EG 122-123). È necessario che tutta la Chiesa sia missionaria (cfr. EN 59; EG 26) con una “predicazione vivente” (EN 42), che parta dall'ascolto della Parola e del Popolo (cfr. EG 154), per giungere a tutti i lontani (cfr. EN 51), al mondo secolarizzato (cfr. EN 52), ai non credenti (cfr. EN 55), ai non praticanti (cfr. EN 56), al “cuore delle masse”, scrive Paolo VI (EN 57), e si ponga come sostegno dei fedeli (cfr. EN 54).

In entrambi i documenti si impiega un linguaggio incisivo e cordiale (cfr. EN 63; EN 139-140), ma è specialmente lo stile diretto di Papa Francesco a comunicare in modo immediato i contenuti di Paolo VI, e a fare un coraggioso passo in avanti. Francesco sottolinea un elemento caratteristico e decisivo per la missione della Chiesa, che guarda primariamente al bene delle persone, per le quali una via di salvezza deve pur sempre essere accessibile, e non solo affidandosi alla misericordia di Dio, ma anche a quella della Chiesa, esercitata in suo nome e nella fedeltà al suo mandato. L'attenzione a tanti fratelli che vivono senza la forza e la consolazione di Gesù deve muovere la Chiesa all'apertura, all'uscita e all'accoglienza, preoccupata non tanto di sbagliare, quanto di non rinchiudersi in strutture auto-protettive, gestite da Giudici implacabili. Perciò, il Papa ripete quanto già detto in diverse occasioni ai sacerdoti di Buenos Aires:

«Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti» (EG 49).

Dal cuore pulsante del Vangelo scaturisce così il sogno di Francesco: una Chiesa trasformata dallo Spirito missionario, che si fa incontro a tutti, libera

dalla preoccupazione di salvare se stessa, i propri privilegi, le proprie comodità. Il sogno di Gesù, nelle parole accorate di Papa Francesco, ritrova così nuova forza, donando gioia al cuore di tutti, cominciando dai più lontani, nella speranza che raggiunga anche i più vicini.

#### OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Dopo aver segnalato rapidamente i tratti salienti del percorso che dal Concilio, attraverso *EN*, giunge a noi con *EG*, ci chiediamo quali conseguenze abbia tutto questo per la disciplina canonica. Senza dubbio, il rapporto tra Diritto e Pastorale riceve un nuovo impulso dal tema della riforma della Chiesa: la conversione pastorale richiesta dalla prospettiva missionaria ed evangelizzatrice sposta lo sguardo del Diritto in avanti, all'esterno, oltre i confini dell'appartenenza visibile. La Chiesa infatti non si organizza per compiacersi, è ordinata ad altro da sé, al mondo, alla salvezza di tutti gli uomini, che in vario modo risentono dell'influsso di Cristo.

In quest'ottica, p.es., la Pastorale giudiziale (o giudiziaria) sulla quale s'insiste in questi ultimi anni si giustifica come nuovo approccio determinato dalla *norma missionis*: il Diritto non è in funzione della Chiesa, né una sua funzione, ma la forma giusta con cui il Popolo di Dio si relaziona al proprio interno e col mondo, perché tutti gli uomini possano ricevere il Vangelo e la salvezza.

Ora, questa prospettiva, lungi dal rappresentare un quadro teorico in cui sostenere che il Diritto deve lasciarsi plasmare da questo anelito pastorale che ha come obiettivo la salvezza delle persone, appare già effettivamente realizzata. La recente doppia esperienza sinodale, infatti, ha dato il suo frutto: la proposta del prof. Arroba Conde, avanzata nella prima Assemblea sinodale, ha preso forma nel cosiddetto "*Processus brevior*". In sede sinodale, infatti, egli propose di

«studiare l'ampliamento dell'esercizio della *potestas clavium* e le condizioni per trattare con Procedura giudiziale *extraordinaria* le Cause che non richiedano un Giudizio ordinario; si chiede ai Vescovi di avviare una Pastorale giudiziale accurata, preparando sufficienti operatori, chierici e laici»<sup>21</sup>.

Su questa delicata questione Papa Francesco ha preso una decisione il 15 agosto 2015, con la promulgazione di due *Motu proprio* di riforma del

---

21 SYNODUS EPISCOPORUM, III Assemblea generale straordinaria, *Relatio – Circulus Italicus "C"*, in A. SPADARO (cur.), *La famiglia è il futuro. Tutti i documenti del Sinodo straordinario 2014*, Milano, 2014, 230.



Processo canonico sulle Cause di nullità del Matrimonio rispettivamente nel Codice di Diritto Canonico (*Mitis Iudex Dominus Iesus*<sup>22</sup>) e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (*Mitis et Misericors Iesus*<sup>23</sup>).

In conclusione, per comprendere la strada aperta dal Diritto processuale nella Pastorale giudiziaria matrimoniale è sufficiente leggere l'Introduzione dell'ultimo volume dei professori Arroba Conde e Izzi, dove l'esperienza sinodale è riconosciuta «come il contesto proprio del cambiamento normativo»<sup>24</sup>. Il recente discorso tenuto da Papa Francesco al Tribunale della Rota Romana (29 gennaio 2018) sul ruolo fondamentale della coscienza non fa altro che domandare fedeltà sostanziale al *terminus a quo* (i Sinodi sulla famiglia e l'Esortazione “*Amoris Lætitia*”) e al *terminus ad quem* (*ad consulendum conscientie o ut consolatur conscientie*) della prassi processuale rinnovata<sup>25</sup>.

Quando la *norma missionis*, assunta come fondamento radicale, spinge il Diritto canonico a prendersi cura delle persone, a partire da coloro che vivono alle periferie della comunione ecclesiale, e lo fa in un contesto sinodale, probabilmente si affaccia una nuova stagione di maggiore intesa tra Diritto e Pastorale.

22 Cfr. FRANCISCUS PP., Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Canones Codicis Iuris Canonici de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur: *Mitis Iudex*, in *AAS*, CVII (2015), 958-970.

23 Cfr. FRANCISCUS PP., Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Canones Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur: *Mitis et Misericors Iesus*, in *AAS*, CVII (2015), 946-957.

24 M.J. ARROBA CONDE - C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle Cause di nullità del Matrimonio. Dopo la riforma operata con il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Cinisello Balsamo (Milano), 2017, 11.

25 Cfr. FRANCISCUS PP., Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Tribunal in occasione inaugurationis Anni iudicialis*, 29 ianuarii 2018, in *AAS*, CX (2018), 240: «Cari Giudici della Rota Romana, la stretta connessione tra l'ambito della coscienza e quello dei Processi matrimoniali di cui quotidianamente vi occupate, chiede di evitare che l'esercizio della giustizia venga ridotto a un mero espletamento burocratico. Se i Tribunali ecclesiastici cadessero in questa tentazione, tradirebbero la coscienza cristiana. Ecco perché, nella Procedura del *Processus breviar*, ho stabilito non solo che sia reso più evidente il ruolo di vigilanza del Vescovo diocesano, ma anche che egli stesso, Giudice nativo nella Chiesa affidatagli, giudichi in prima Istanza i possibili casi di nullità matrimoniale. Dobbiamo impedire che la coscienza dei fedeli in difficoltà per quanto riguarda il loro Matrimonio si chiuda ad un cammino di Grazia. Questo scopo si raggiunge con un accompagnamento pastorale, con il discernimento delle coscienze (cfr. Esort. ap. *Amoris Lætitia*, 242) e con l'opera dei nostri Tribunali. Tale opera deve svolgersi nella sapienza e nella ricerca della verità: solo così la dichiarazione di nullità produce una liberazione delle coscienze».

\* Contributo istituzionale ammesso dal Direttore

**Appunti sulla norma missionis.  
Tra Evangelii Nuntiandi ed Evangelii Gaudium**

MAURIZIO GRONCHI

**Abstract**

Il contributo propone una lettura in parallelo tra le idee fondamentali di “*Evangelii Nuntiandi*” ed “*Evangelii Gaudium*” ponendo in risalto l’importanza che l’annuncio del Vangelo, e soprattutto la sua consapevolezza, ha acquisito nel definire la stessa identità della Chiesa a partire dal Concilio Vaticano II.

Sullo sfondo rimane la supposta contrapposizione tra Pastorale e Diritto nella Chiesa: una prospettiva ormai pienamente superata dalla *necessità strutturale* (= norma) di offrire il Vangelo come risorsa per la vita concreta degli uomini e non soltanto per il destino eterno delle loro anime.

**Parole chiave:** *Evangelii Nuntiandi; Evangelii Gaudium; Diritto; Pastorale; evangelizzazione.*

**Abstract**

*This essay proposes a comparison between the fundamental ideas of “Evangelii Nuntiandi” and “Evangelii Gaudium”, emphasizing the importance that the proclamation of the Gospel, and above all its awareness, has acquired in defining the very identity of the Church from the Second Vatican Council.*

*In the background the supposed contrast between Pastoral and Law in the Church remains: a perspective now fully overcome by the structural necessity (= norm) of offering the Gospel as a resource for the concrete life of men and not only for the eternal destiny of their souls.*

**Keywords:** *Evangelii Nuntiandi; Evangelii Gaudium; Law; Pastoral Care; evangelization.*

# European General Data Protection Regulation in Third-Party States and International Organisations. Innovations and Debating Perspectives

MARILENA MONTANARI - JESSICA ROMEO

**SUMMARY** Introduction. 1. Transfers of personal data to Third Countries and International Organisations: safeguards systems. 2. Derogations to the transfers systems provided for in the *GDPR*. Conclusions.

**SOMMARIO** *Introduzione. 1. Trasferimenti di dati personali verso Stati terzi e Organizzazioni internazionali: sistemi di salvaguardia. 2. Deroghe ai sistemi di trasferimento stabilite dal GDPR. Conclusioni.*

## INTRODUCTION

The integration of the individual in a global society characterised by the development of new technologies and the increasingly common processing of personal data has significantly emphasised the need for confidentiality of personal data.

The multifunctional right to the protection of personal data, aimed at fully protecting persons within the information society, arose from the above mentioned need. The risk of discrimination with regard to religious, political or cultural beliefs resulting from the lack of data protection makes it a fundamental component of freedom and human dignity as it is the backbone of a society based on the principle of equality.

In this respect, the absence of any form of personal data protection has resulted in a constant violation of the fundamental rights of the individual, notably under totalitarian regimes<sup>1</sup>.

---

1 Concerning the beginning history of the right to privacy in US, see: S.D. WARREN - L.D. BRANDEIS, *The Right of Privacy*, in *Harvard Law Review*, IV (1890), No. 5, 193-195.

As emblematically described by George Orwell in his novel *Nineteen Eighty-Four*<sup>2</sup>, the objective that these systems of government pursued, even by means of propaganda, was to assume the complete control of the individual and to lead to the gradual but steady erosion of free will.

Nowadays, it is possible to analyse and understand personal data protection under a variety of interrelated points of view, nevertheless, before examining in detail the innovations introduced by the *General Data Protection Regulation (GDPR)*<sup>3</sup>, it would be appropriate to mention the Supranational and International Agreements-based approaches concluded before the entry into force of the aforementioned Regulation.

First, with special regard to International Agreements-based approaches, it is relevant to mention Article 17 of the *International Covenant on Civil and Political Rights*<sup>4</sup>, which integrally enshrines Article 12 of the *Universal Declaration of Human Rights*<sup>5</sup> where privacy is conceived as the right to assume and maintain the control on the movement of personal data that is a precondition in order to exercise a variety of other rights of freedom. However, the abstention from any interference with every person's privacy does not exempt the State from ensuring the promotion and protection of this right, through appropriate National Legislation, with the aim of not considering privacy as the right to "be left alone" anymore, but on the contrary as the right to make free and unconditioned choices, bearing in mind the impact of an increasingly invasive and pervading technology<sup>6</sup>.

Second, as far as Supranational Legislation is concerned, it is necessary to dwell on Article 8, clause I of the *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*<sup>7</sup> which, with the provision of

2 Cfr. G. ORWELL, *Nineteen Eighty-Four*, London, 1949.

3 EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL, *Regulation (EU) 2016/679 on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, and Repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)*, 27 April 2016, in *Official Journal of the European Union*, LIX (2016), L 119, 04/05/2016, 1-88.

4 UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY, *International Covenant on Civil and Political Rights* (New York, 16 December 1966), in URL: < <http://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html> > (accessed: 31/05/2019).

5 UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY, *Universal Declaration of Human Rights* (Paris, 10 December 1948), in URL: < <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> > (accessed: 31/05/2019).

6 Cfr. A. PAPISCA, *Articolo 12 - Diritto alla privacy*, in UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. CENTRO DI ATENEO PER I DIRITTI UMANI "ANTONIO PAPISCA", *La Dichiarazione universale dei diritti umani commentata dal prof. Antonio Papisca*, URL: < <http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Articolo-12-Diritto-alla-privacy/16> > (accessed: 31/05/2019).

7 COUNCIL OF EUROPE, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (Rome, 04 November 1950), in URL: < [https://www.echr.coe.int/Documents/Convention\\_ENG.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf) > (accessed: 31/05/2019).

the respect for his/her private and family life, his/her home and his/her correspondence, has allowed the Strasbourg Court to extend the concepts of “private life” and “correspondence”, in order to establish the right for consciously controlling the movement of personal data.

In this direction, the respect for the right to the protection of every individual’s personal data has been ensured not only by the Council of Europe, under the effects of the *1981 Convention No. 108*<sup>8</sup>, which enshrined a series of principles for National Legislations, but also by numerous Directives, e.g.: *Directive 95/46/EC*<sup>9</sup>, *Directive 97/66/EC*<sup>10</sup> and *Directive 2002/58/EC*<sup>11</sup> which have formally acknowledged the right to the protection of personal data to be separated from the right to confidentiality. This distinction may be observed in Article 7 of the *Charter of Fundamental Rights of the European Union (Nice Charter)*<sup>12</sup> that, in contrast with the Convention, provides for the protection of private and family life and under Article 8, clause I, the protection of personal data, with no limitations, is underlined and it shows that privacy is one of the most relevant human rights in order to allow European citizens to benefit from the free movement of people, capital, goods and service<sup>13</sup>.

Hereafter, the impact that *GDPR* has on every individual’s relational dynamics, comes to light as a consequence arising from recent events, as emblematically shown by the *Cambridge Analytica Case*<sup>14</sup>. In detail, such Case has stressed as the flow of sensitive data, processed in the virtual space and, above all, on social network platforms, may often be characterised by the absence of control and by the failure to ascertain a real accountability. Therefore,

---

8 COUNCIL OF EUROPE, *Convention No. 108 on Data Protection, for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data* (Strasbourg, 28 January 1981), in URL: < <https://rm.coe.int/1680078b37> > (accessed: 31/05/2019).

9 EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL, *Directive 95/46/EC on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data*, 24 October 1995, in *Official Journal of the European Communities*, XXXVIII (1995), L 281, 23/11/1995, 31-50.

10 EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL, *Directive 97/66/EC Concerning the Processing of Personal Data and the Protection of Privacy in the Telecommunications Sector*, 15 December 1997, in *Official Journal of the European Communities*, XL (1997), L 24, 30/01/1998, 1-8.

11 EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL, *Directive 2002/58/EC, Concerning the Processing of Personal Data and the Protection of Privacy in the Electronic Communications Sector (Directive on Privacy and Electronic Communications)*, 12 July 2002, in *Official Journal of the European Communities*, XLV (2002), L 201, 31/07/2002, 37-47.

12 EUROPEAN PARLIAMENT AND COMMISSION AND COUNCIL, *Charter of Fundamental Rights of the European Union (Nice, 07 December 2000)*, in *Official Journal of the European Communities*, XLIII (2000), C 364, 18/12/2000, 1-22.

13 Cfr. S. RODOTÀ, *Data Protection as a Fundamental Right*, in S. GUTWIRTH ET ALII (eds.), *Reinventing Data Protection?*, Dordrecht (NL), 2009, 77-78.

14 Cfr. C. CADWALLADR, *‘I Made Steve Bannon’s Psychological Warfare Tool’. Meet the Data War Whistleblower*, in URL: < <https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/data-war-whistleblower-christopher-wylie-facebook-nix-bannon-trump> > (accessed: 31/05/2019).

the *GDPR* responds to the increasingly number of requests for protection, not only by the prediction of timely Regulations that impose, and limit, the transfer of personal data to Third Countries, but also through the prediction of a wide scope.

Article 3 shows what has just been said when three applicable hypotheses of the Regulation are considered. The first one imagines that the *GDPR* shall apply to controllers or processors established in the Union, regardless of the place where data are processed; independently of the principle of establishment, the second one considers that the *GDPR* shall apply to the data processing of data subjects in the Union, provided that the processing activities are related to the offering of goods or services to data subjects, or to the monitoring of their behaviour within the EU. Eventually, the last hypothesis concerns the case where the processing data is carried out by a controller who, if he/she is not established in the Union, shall be in a place where he/she shall be bound by the Law of a Member State in the light of the extraterritoriality principle.

Hence, the aim of the following paragraphs is to stress the privacy evolution within the EU with regard to the entry into force of the *GDPR*, first starting by its regulatory structure that marks this Secondary Law instrument. It follows all safeguards used in personal data transfers towards Third Countries to the EU, because they are necessary in order to ensure the lawfulness of such personal data transfers. Thereafter, it shall be taken into account derogations intended to be implemented provided that, in the absence of the safeguards implementation in the Regulation, the criteria for such derogations established in the *GDPR* are fulfilled. It shall be noted that, such criteria are characterised by the condition of a legitimate interest through which the *GDPR* bridges the gap of that legal basis only provided by the Regulation safeguards.

## 1. TRANSFERS OF PERSONAL DATA TO THIRD COUNTRIES AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS: SAFEGUARDS SYSTEMS

### 1.1 *Remarks concerning the statutory framework*

The regulatory framework that has just been described suggests that it is necessary to dwell on both legal aspects and issues related to the entry into force of the *GDPR*, on 25 May 2018, notably by focusing on the consequences deriving from the transfers of personal data to non-EU Countries. By way of introduction, it is desirable to specify that the choice of the Regulation, being a directly effective Source of Secondary Legislation, underlies the will to protect personal data in a more effectively way than the repealed *Directive*

95/46/EC, a harbinger of the pure obligation of achieving results. Therefore, the designation of primary provisions with regard to the transfers of personal data abroad, aims at bridging the gap left by *Directive 95/46/EC*, that may be particularly observed in the Case-Law of the European Court of Justice.

Namely, the objective of Chapter V of the *GDPR*, Articles 44-50, is to balance conflicting interests, for instance the free movement of personal data and the protection of privacy and security of individuals with regard to the movement of such data. The need to balance and, hence, to harmonize the above mentioned interests has arisen from both the evolution of virtual space and the progressive inadequacy of the instruments of personal data processing. Evidence of the foregoing is given<sup>15</sup>, not only by the National Security Agency wiretapping scandal and the notorious *Schrems Case* handled by the European Court of Justice, but also by “Recital 101” of the Regulation that shows the basis of the Legislation which we are dealing with, by underlining the importance behind the expansion of trade and international cooperation.

Notably, before the enforcement of the current Regulation referred to in Articles 44-50 of the *GDPR*, the provisions provided for in Chapter IV, Articles 25 and 26 of the *95/46/EC Directive*, with regard to the transfer of personal data to Third Countries, were into force. Most importantly, to begin with the comparison between the previous Regulations, it is possible to highlight that the categories of recipients has significantly increased in the *GDPR* as compared with the Regulation of the Directive. The *GDPR* in fact does not only concern Third Countries, but also International Organisations which are explicitly described in Article 4, par. 26 of the *GDPR*<sup>16</sup>. The choice to include even International Organisations among the recipients of the Regulation derives from the awareness that such increasingly advanced and invasive

---

15 For instance, as C. Kuner outlines: «Such Laws have spread to all regions of the world, including North (Canada) and Latin (Argentina, Colombia, Mexico, Uruguay) America; the Caribbean (the Bahamas); all Member States of the European Union and the European Economic Area, and several other European Countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Switzerland, etc.); Africa (Benin, Burkina Faso, Mauritius, Morocco, South Africa, Tunisia, etc.); the Near and Middle East (the Dubai International Financial Centre and Israel); Eurasia (Armenia); and the Asia-Pacific Region (Australia, Macau, New Zealand, South Korea, etc.). Some Countries are also currently in the process of adopting data protection and privacy Legislation which includes Regulation of transborder data flows (e.g. in Barbados, Malaysia, and South Africa), or of amending their existing Regulation of transborder data flows (e.g. in Australia). In Hong Kong, privacy Legislation is in force, but the specific provision dealing with transborder data flows is not» (C. KUNER, *Regulation of Transborder Data Flows under Data Protection and Privacy Law: Past, Present and Future*, in *OECD Digital Economy Papers*, No. 187, OECD Publishing, 2011, 18, URL: < <http://www.kuner.com/my-publications-and-writing/untitled/kuner-oecd-tbdf-paper.pdf> >, accessed: 31/05/2019).

16 Art. 4, par. 26 of the *GDPR*: “International Organisation” means an Organisation and its subordinate Bodies governed by Public International Law, or any other Body which is set up by, or on the basis of, an Agreement between two or more Countries.

information technologies, e.g. cloud computing, need stricter monitoring of personal data. Therefore, International Organisations should be able to adopt adequate procedures in compliance with the *GDPR*, with regard to the transfer of non-EU data<sup>17</sup>.

Furthermore, other innovative elements may be identified in the category of transfers taken into consideration as, whereas the Directive covers only personal data transfers to Third Countries, for instance the *2000/519/EC Decision*<sup>18</sup> Case-Law on the adequate protection of personal data provided in Hungary before its EU membership, the *GDPR* does not only include this scope, but it also extends it to subsequent transfers from Third Countries or International Organisations to other Third Countries or International Organisations. Certainly, owing to the innovations provided for in the Regulation, both the instruments share the same precondition in terms of cross-border flows of personal data.

The latter is generally forbidden, but accepted under certain conditions, as duly described in the *GDPR*. Notably, by virtue of Article 45, personal data transfers shall not require any specific authorization, as when the Commission shall take account of specific elements, e.g. the rule of Law; the existence of one or more Independent Supervisory Authorities with responsibility for ensuring and enforcing compliance with the data protection Rules; and commitments or other obligations, in relation to this scope, it may decide that a Third Country or an International Organisation ensures an adequate level of protection. These parameters show that the Commission is required to verify the substance of the applicable provisions and the means provided for in the Legislation taken into consideration that are necessary for the effective and real application of such rules.

The experience of Multinational Companies with subsidiaries that in most cases are located in non-EU Countries is a prime example in this regard<sup>19</sup>.

In this case, the first element to consider is to verify that the Countries hosting the subsidiaries have already been subject to an adequacy decision, in

---

17 W. KUAN HON, *Data Localization Laws and Policy. The EU Data Protection International Transfers Restriction Through a Cloud Computing Lens*, Cheltenham (UK)-Northampton (MA), 2017, 91.

18 EUROPEAN COMMISSION, *2000/519/EC: Commission Decision of 26 July 2000 Pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the Adequate Protection of Personal Data Provided in Hungary*, in *Official Journal of the European Communities*, XLIII (2000), L 215, 25/08/2000, 4-6.

19 As far as the Multinational Companies experience is concerned, see: K. BLOOM - K. ROYAL, *Transferring Personal Data Out of the European Union: Which Export Solution Best Fits Your Needs? Associate of Corporate Counsel*, in *Association of Corporate Counsel. Docknet*, June 2015, URL: < <http://author.acc.com/vl/public/ACCDocketArticle/upload/Transferring-Personal-Data-Out-of-the-European-Union-Which-Export-Solution-Fits-your-Needs.pdf> > (accessed: 31/05/2019).



the absence of which personal data transfers from EU Countries shall not be possible, unless the Country has provided appropriate safeguards. In fact, in addition to providing for the adequacy decision as the first measure aimed at legitimating cross-border data transfers, the *GDPR* refers to two other cases where cross-border data transfer is permitted, that is to say transfers subject to appropriate safeguards and binding Corporate Rules.

Namely, these further safeguards systems aim at remedying the case where a Third Country or an International Organisation do not form part of the categories subjected to an adequacy decision made by the European Commission. In particular, transfers subject to appropriate safeguards are covered by Article 46 which provides for a non-exhaustive list of safeguards systems presumably considered adequate. Among these, it is worth mentioning, above all, standard data protection clauses, in other words model contracts whereby Third Countries or International Organisations express their commitment to comply with personal data protection provisions.

Further safeguards systems listed in Article 46 are codes of conduct and certification mechanisms, intended as self-assessment tools, which adhesion by non-EU Countries and Organisations, shall be assessed for purposes of respect for accountability principle that the Regulation places upon controllers' control. Moreover, among the appropriate safeguards provided for in Article 46, binding Corporate Rules are mentioned, nevertheless they are described in detail in Article 47. The condition for the application of these binding Rules is that the data transfer to Third Countries shall occur between Companies belonging to the same group and shall be approved by the competent Supervisory Authority, in the light of the consistency mechanism provided for in Article 63. However, the approval by a competent Supervisory Authority is conditional upon two prerequisites: first, it is necessary that the *Binding Corporate Rules* (BCR)<sup>20</sup> are juridically binding and applicable on those to whom they are part of the Society belonging to the same Group; secondly, it is necessary that such Regulation confers enforceable rights on data subjects with regard to the processing of their personal data.

Notwithstanding the above-described possibilities of legitimate cross-border data transfer, it is quite evident that, compared to the objectives pursued by the *GDPR*, the adequacy decision is the *sine qua non* of the lawfulness of

---

20 The *Binding Corporate Rules* allow Multinational Companies to transfer personal data internationally within the same Corporate Group to Countries that do not provide an adequate level of protection. They are Internal Rules and operate as a Code of Conduct, which guarantee that the transfer should be safe. For more information, see URL: < [https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en) > (accessed: 31/05/2019).

data transfer, because it shall ensure that transfers of such data are subjected to a level of protection which is not lower than the level of protection laid down by the European Union. The recent *Working Document on Adequacy Referential* (WP 254)<sup>21</sup> enshrines the definition of adequacy provided by the “Article 29 Working Party” (WP29)<sup>22</sup> according to which adequacy can be achieved through a combination of rights for the data subjects and obligations on those who process data, or who exercise control over such processing and supervision by Independent Bodies. However, according to the *GDPR*, the adequacy assessment conducted by the Commission is effective to the extent that the decisions, adopted under the Regulation as well as in accordance with Article 25, paragraph 6 of the *95/46/EC Directive*, are submitted to a periodic review carried out every four years. Nevertheless, the indication of this regular monitoring shall not prevent the Commission from anticipating its review on adequacy, namely in the case of circumstances that may alter the conditions under which an adequate level of protection has been assessed.

Undoubtedly, the preconditions for the adequacy decision and its periodic review derive from a considerable influence exerted by the European Court of Justice on the drafting of the *GDPR*; the *Schrems Case* is a prime example of how Secondary Legislation aims at bridging the gaps of the European Legal System, even by means of applicable Case-Law.

## 1.2 Reference points related to Case-Law

The *Schrems Case* is part of the rift deepened by the European Court of Justice Case Law, with the well-known Judgments related to in the *Schecke and Eifer Case*<sup>23</sup>; *Digital Rights Ireland*<sup>24</sup> and *Google Spain*<sup>25</sup>.

---

21 EUROPEAN COMMISSION, *Working Document on Adequacy Referential* (wp254rev.01), in URL: < [https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item\\_id=614108](https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614108) > (accessed: 31/05/2019).

22 The “Article 29 Working Party” (Art. 29 WP) is the independent European Working Party that dealt with issues relating to the protection of privacy and personal data until 25 May 2018, entry into application of the *GDPR* (cfr. URL: < <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/news-overview.cfm> >, accessed: 31/05/2019).

23 COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION. GRAND CHAMBER, *Volker und Markus Schecke GbR and Hartmut Eifert v. Land Hessen*, 9 November 2010, Joined Cases C-92/09 and C-93/09, in URL: < <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62009CJ0092> > (accessed: 31/05/2019).

24 COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION. GRAND CHAMBER, *Digital Rights Ireland Ltd et al. v. Minister for Communications, Marine and Natural Resources*, 8 April 2014, Joined Cases C-293/12 and C-594/12, in URL: < <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0293> > (accessed: 31/05/2019).

25 COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION. GRAND CHAMBER, *Google Spain SL and Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González*, 13 May 2014, Case C-131/12, in

Namely, the Judgment in Case C-362/14 arose from a complaint against *Facebook Ireland Ltd* brought to the Irish Data Protection Commissioner, raised by the Austrian citizen and social network user Maximilian Schrems, who challenged the low data protection given by the US system on the control that Public Authorities exert on sensible data coming from the European Union. This Case set a relevant precedent as, in response to the complaint that the Irish Commissioner decided to close, on the basis of the previous US assessment on the level of adequacy, pursuant to the *2000/520/EC Decision*<sup>26</sup>, known as *Safe Harbour Agreement*<sup>27</sup>, the Irish High Court submitted the proceedings to the Court of Justice of the European Union for a preliminary ruling. The submitted question basically concerned the effects of the Safe Harbour Decision made by the European Commission. In other words, the High Court asked the Court of Justice whether the presence of the above-mentioned Decision was suitable for precluding the Irish Data Protection Commission from the US autonomous investigations on data protection, in the event of a complaint. The Judgment of the Court, pursuant to Articles 7-8 and 47 of the *Nice Charter*, led to far-reaching consequences, whereas, according to the Luxembourg Judges, a complaint was sufficient to allow National Supervisory Authorities to autonomously and independently assess the level of data protection agreed by Third Countries with respect to the Directive, notwithstanding the presence of a previous decision made by the Commission. Article 25, paragraph 6, in fact, shall apply without prejudice to an autonomous assessment of the adequacy of the level of protection afforded by National Supervisory Authorities, whereas, in accordance with Point 63, the Court claims that «it is incumbent upon the National Supervisory Authority to examine the claim with all due diligence»<sup>28</sup>. Furthermore, legal protection provided for in the *2000/520/EC Decision*, such as the private dispute resolution mechanisms

---

URL: < <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0131> > (accessed: 31/05/2019).

- 26 EUROPEAN COMMISSION, *2000/520/EC: Commission Decision of 26 July 2000 Pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the Adequacy of the Protection Provided by the Safe Harbour Privacy Principles and Related Frequently Asked Questions Issued by the US Department of Commerce*, in *Official Journal of the European Communities*, XLIII (2000), L 215, 25/08/2000, 7-47.
- 27 The *Safe Harbour Agreement* was a set of principles that governed the exchange of data between the United States of America and the European Union. It was ruled invalid by the European Court of Justice on 6 October 2015 (cfr. URL: < <http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/api/stages/report/12-2016/theme/area-of-justice-and-fundamental-rights/file/eu-us-privacy-shield> >, accessed: 31/05/2019).
- 28 COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION, GRAND CHAMBER, *Maximilian Schrems v. Data Protection Commissioner*, 6 October 2015, Case C-362/14, in URL: < <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0362> > (accessed: 31/05/2019).

and procedures before the Federal Trade Commission, is solely limited to commercial disputes and cannot be applied in disputes relating to the legality of interference with fundamental rights that results from data transfers from the EU and shall be limited to the extent necessary to meet national security requirements.

Moreover, the innovative element of the Schrems Judgment lies in Point 73, by virtue of which the Court specifies that the term “adequate level of protection” must be understood as a condition with a limited validity, as it is necessary not only to assess it in the light of the possible alterations of the circumstances where the adequacy level has been assessed, but also and notably, it shall be interpreted as ensuring a level of protection that is essentially equivalent to that guaranteed within the European Union, but not identical.

Therefore, the Commission ensured the drafting of the *Privacy Shield*, an Agreement signed between the European Commission and the United States Department of Commerce, with the aim of establishing a self-certification mechanism able to provide data controllers from Companies based in the US for commercial purposes with adequate data protection systems and appropriate legal protection instruments. This Agreement essentially marks the transition from the previous voluntary-based responsibilities to the creation of legally binding obligations for the signatory Organisations; in addition, it establishes the limits of the access of Public Authorities to the data as well as the creation of Independent Surveillance Bodies with sanctioning powers.

Furthermore, the need to regulate every aspect of each individual’s data protection can also be seen in National Legislation, as reflected in the recent Judgment of the Supreme Court of the United States with regard to the *Timothy Carpenter Case*<sup>29</sup>. The Court ruled that accessing historical records containing the physical locations of cell phones without a search warrant was illegal, as electronic surveillance carried out without a specific authorization granted by the Judge violates the Fourth Amendment to the United States Constitution.

In this respect, due to the importance that data protection has assumed at national, supranational and international level, it is appropriate to set out, by way of contrast, the circumstances where the above-mentioned protection measures are not necessary for legal data transfers to non-EU Countries and Intergovernmental Organisations (IGOs).

---

29 UNITED STATES OF AMERICA. SUPREME COURT, Syllabus: *Carpenter v. United States Certiorari to the United States Court of Appeals for the Sixth Circuit*, No. 16, 402 (Argued November 29, 2017 – Decided June 22, 2018), in URL: < [https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-402\\_h315.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-402_h315.pdf) > (accessed: 31/05/2019).

## 2. DEROGATIONS TO THE TRANSFERS SYSTEMS PROVIDED FOR IN THE *GDPR*

The above measures support transfers of personal data to a Third Country or an International Organisation in the presence of an adequacy decision (Article 45 of the *GDPR*) or, in the absence of such a decision, on condition that the appropriate safeguards pursuant to Articles 46-47 of the *GDPR* are provided. In both cases the common aspect is that data transfers to non-EU entities take place in the presence of an adequacy decision.

Conversely, transfers pursuant to Article 49 of the *GDPR* do not require an adequacy decision. This Article is an alternative juridical base to data transfer which does not require any of the measures provided for in the previous Articles or the respect of the general adequacy principle which is at the core of the Regulation for data transfers to non-EU Countries.

### 2.1 *Transfers or disclosures not authorised by Union Law*

Before focusing on the critical analysis of Article 49 of the *GDPR*, we shall confine our attention to another derogation, provided for in Article 48 of the *GDPR*. Despite such Article is indexed as *Transfers or disclosures not authorized by Union Law*, it includes special categories of transfers, which justifies, therefore, its methodical arrangement among binding Corporate Rules, provided for in Article 47 of the *GDPR*, and derogations in specific situations pursuant to Article 49 *GDPR*.

It is not therefore a derogation to the general prohibition of transfers as referred to in Article 49 of the *GDPR*, but it is restricted to a specific situation, namely when transfers are required on the basis of

«any Judgement of a Court or Tribunal and any decision of an Administrative Authority of a Third Country requiring a controller or processor to transfer or disclose personal data may only be recognized or enforceable in any manner if based on an International Agreement»<sup>30</sup>.

The prohibition of transfers of such data can be circumvented only in case of a specific condition, making non EU regulated Authority procedures enforceable: it is the conclusion of an *ad hoc* International Agreement between the requesting Third Country and the European Union or its Member State. Thereby, the injunction of a Judge or of a foreign Administrative Body will lead to the mandatory

---

30 Art. 48 of the *GDPR*.

transfer of the requested personal data. Such an Agreement may be made concrete, according to the legal obligations, in a mutual legal assistance Treaty, such as the one agreed between the European Union and the United States<sup>31</sup>.

The use of a source of the general International Law, as the International Treaty is, guarantees the willingness of all parties, especially the Third State, to safeguard the minimum set of principles, freedom and protection regulated by the European Union, among which are, by their nature, particularly sensitive in relation to fundamental rights related to the protection of personal data. As provided for by Recital 115 of the *GDPR*,

«the extra-territorial application of procedures of foreign Authorities may be in breach of International Law and may impede the attainment of the protection of natural persons ensured in the Union by this Regulation»<sup>32</sup>.

If Article 48 of the *GDPR* identifies “in disguise” derogation Regulation to the prohibition of the transnational data transfer, the Regulation of Article 49 of the *GDPR* that we are about to analyse, is more general.

## 2.2 Derogations for specific situations

The Regulation stretches out all the alternatives provided for in Article 49 of the *GDPR* breaking with the Rule previously in force, which expressly regulated<sup>33</sup> cases where the controller may transfer data in the absence of an adequacy decision or of appropriate safeguards.

The key element of these derogations is the absence of an assessment of adequacy of the level of data protection by the non-EU receiving party.

As a matter of exception to the general principle of personal data transfer just in case of principles of adequacy, their use serves an important limitation, which consists in the accuracy and peculiarity of the conditions listed in the legal obligations and which highlights the occasional and necessity of the aforementioned transfer.

---

31 *Agreement on Mutual Legal Assistance and Extradition Between the European Union and the United States of America* (19 July 2003), in *Official Journal of the European Union*, XLVI (2003), L 181, 19/07/2003, 34.

32 Recital 115 of the *GDPR*.

33 It is, therefore, necessary to highlight that Directive 95/46/EC defined as *derogations*, pursuant to Article 26, contractual clauses and binding Corporate Rules, because they imply the absence of an adequacy decision. On the contrary, the Regulation reformulates this terminology and considers appropriate safeguards as alternative instruments for an adequacy decision, while restricting the exemptions for the hypothesis provided for in Articles 48-49 of the *GDPR*.

Article 49, paragraph 1, let. *a* of the *GDPR* acknowledges the transfer unless such data subject has explicitly agreed to the transfer, after having being informed of the possible risks of such transfers for the data subject due to the absence of an adequacy decision and appropriate safeguards under Article 45 of the *GDPR* or one of the appropriate safeguards set out in Article 46 of the *GDPR*. In such a case, it is interesting to notice how the consent of the data subject, considered the ultimate condition of its legitimacy for the purposes of processing the personal data, becomes such a criterion. It should be noted that the meaning “explicitly” and “informed” specifies two important elements: first, the data subject must be explicitly informed of the transfer and, therefore, the disclosure required by Article 13 of the Regulation should be accompanied by the aforementioned element, so that the general principles laid down in the Regulation on consent<sup>34</sup> will be adhered to.

Pursuant to paragraph 1, the transfer is legitimated if this «is necessary for the performance of a contract agreed between the data subject and the controller or the performance of pre-contractual measures taken in response to the data subject’s request»<sup>35</sup> and when «is necessary for the conclusion or performance of a contract entered into in the interest of the data subject between the controller and a natural or legal person»<sup>36</sup>.

Both conditions aim at encouraging the trading relations where the data subject is one of the data subject part of the contract or, at least, he/she is the recipient of the contractual relation. Referring to the concept of necessity, the WP29 has specified, in the *Working Paper* of 25 November 2005<sup>37</sup>, that it is

---

34 In particular, in accordance with Recital No. 32 of the *GDPR*: «the consent must be expressed through an unequivocal positive act, by which the data subject shows his/her free, specific, informed and unequivocal intention to ascertain the processing of hi /her personal data, for example through a written declaration, electronic means, or an oral statement»; while according to Recital No. 42, «for consent to be informed, the data subject should be aware at least of the identity of the controller and the purposes of the processing for which personal data are intended. Consent should not be regarded as freely given if the data subject has no genuine or free choice or is unable to refuse or withdraw consent without detriment».

35 Art. 49, par. 1, let. *b* of the *GDPR*. It should be emphasized that, in that case, Recital No. 111 of the *GDPR* specifies that transfer in performance of a contract, but carried out in absence of the safeguards referred to in Article 45 and 46, shall only be provided where it is occasional and necessary for the performance of the contract in question.

36 Art. 49, par. 1, let. *c* of the *GDPR*.

37 See annexed EUROPEAN UNION, ARTICLE 29 WORKING PARTY, *Working Document on a Common Interpretation of Article 26(1) of Directive 95/46/EC of 24 October*, adopted on 25 November 2005, in URL: < [https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2005/wp114\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2005/wp114_en.pdf) > (accessed: 31/05/2019). This document aims at making the interpretation of exemption to personal data transfers, ordered by the Directive, uniform. The Working Group underlines the importance of considering the derogations more narrowly worded and of using them just in case where risks for the data subject are reduced, or where other interests prevail on the rights of data

fundamental to conduct the *necessity test*. The transfer, therefore, is legitimated because it is necessary for the completion of the contract where there is a close real link between the data subject and the objective of the aforementioned contract. There should be a direct and objective link between the data transmitted and the performance of the contract or of the pre-contractual measures<sup>38</sup>. In cases where the contract is stipulated for the Third party, the necessity of the transfer should concern the relation between the interest (favour) of the data subject about whom information is transferred and the purposes of the contract. Second, it should be taken into account the “occasional nature” of the transfer, because transfers made through one of the derogations set out in Article 49 will be restricted to detailed typology.

A further condition under which the transfer may take place, despite the general prohibition, is when it is necessary for «important reasons of public interest»<sup>39</sup>. In this case, the protection of the subject’s personal data gives way on interests that concern the whole community. Hence, the reasons of public interest can be recognized «in cases of international data exchange between Competition Authorities, Tax or Customs Administrations, between Financial Supervisory Authorities»<sup>40</sup> or, between «services competent for social security matters or for public health»<sup>41</sup>, for instance in the case of contact tracing for contagious diseases or in order to reduce and/or eliminate doping in sport. Pursuant to Article 49, paragraph 4 of the *GDPR*, in order to make the interest qualified as “public”, it is necessary that it shall be recognized in Union Law or in the Law of the Member State to which the controller who intends to transfer personal data is subject (not to a recipient in a Third Country or International Organisation).

The reason for such specification has been included as safeguard clause in order to avoid a transfer contrary to European Law to data protection and

---

subject to privacy. In particular, referring to “the necessity for the contractual performance”, the Working Group established that the derogation in question serves as a legal basis for such transfers, on behalf of travel agents, personal data of their customers to hotels or other trading partners involved in organizing the accommodation of the data subjects.

38 It should be noted that, the case of passenger name records (PNR), on which the Working Group, under Article 29, delivered the opinion 6/02. In such a case, it is ruled out the possibility that this derogation could regard transfer of passengers personal data to the American Authorities, given that many data are not necessary for the performance of the transport contract. Conversely, when travel agent transfer clients’ personal data to structures authorized to organize the accommodation of data subject, the transfer is admitted on the basis of this derogation (cfr. L. BOLOGNINI - E. PELINO - C. BISTOLFI, *Il Regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Milano, 2016, 527).

39 Art. 49, par. 1, let. d of the *GDPR*.

40 Recital 112 of the *GDPR*.

41 *Ibidem*.



the principle of adequacy, which would emerge if the transfer is effectuated on the basis of a Third Country unilateral decision aiming at safeguarding its own public interest<sup>42</sup>. The public interest, when it is required by an EU or domestic provision, may play the role of criterion establishing its entitlement, or, on the contrary, is a tool that hinders the data transfers. Article 49, paragraph 5 of the *GDPR* provides for the contingency of the power of the Member States to limit the transfer of determined category of data just without an adequacy decision, in order to underline the central role that the Regulation confers to that Institution. Member States are obliged to notify provisions forbidding particular category of personal data to the Commission for transparency. Further derogations, that recall the data subject, justify the personal data transfer if this «is necessary to verify, carry out or defend a right in Court»<sup>43</sup> of the data subject or when «it is necessary to protect the vital interests of the data subject or another person, where the data subject is physically or legally incapable of giving his or her consent»<sup>44</sup>. The first case concerns the processing of such personal data where necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims, whether in Court Proceedings or in an Administrative or out-of-Court Procedure. Hence, *occasional* and *necessary* parameters, provided for Recital No. 111 of the *GDPR*, will be valid here too: in particular, where the transfer is necessary in relation to a legal claim, whether in a Judicial Procedure or whether in an Administrative or any out-of-Court Procedure. Second, a transfer of personal data should also be regarded as lawful where it is necessary to protect an interest which is essential for the data subject's or another person's vital interests, including physical integrity or life, if the data subject is incapable of giving consent (that is to say to be disabled and mentally incapacitated). In such an event, the importance of interests to safeguard (“vital interests”) allows the derogation to the consent rule, legitimating the transfer<sup>45</sup>.

Provision should also be made for the possibility for transfers where important grounds of public interest laid down by Union or Member State Law

---

42 This interpretation was subsequently extended by the Working Group Article 29 to exchanges of personal data among Authorities, specifying that: «this derogation can be used only if the transfer is in the interest of the Authorities of an EU Member State, and not only in the interest of one or more Authorities of a Third Country».

43 Art. 49, par. 1, let. *e* of the *GDPR*.

44 Art. 49, par. 1, let. *f* of the *GDPR*.

45 Recital 113 of the *GDPR* provides a clear example of implementing the derogation, where the transfer of personal data of the data subject incapable to act should be organized by an International Humanitarian Organization for the purposes of the performance of a task arising from the Geneva Convention or for the respect of the International Humanitarian Law applicable in time of armed conflict. In such a case, the derogation of important reasons of public interests as well as the derogation that legitimates the transfer of personal data in the data subjects vital interest shall be applied.

so required or where the transfer is made from a register established by Law and intended for consultation by the public or persons having a legitimate interest. In the latter case, such a transfer should not involve the entirety of the personal data or entire categories of the data contained in the register and, when the register is intended for consultation by persons having a legitimate interest, the transfer should be made only at the request of those persons or, if they are to be the recipients, taking into full account the data subject's interests and fundamental rights<sup>46</sup>. Therefore, transfer should not concern all personal data or some data categories incorporated in the register. Furthermore, when the register is conceived to be consulted by individuals having a legitimate interest, data shall be transferred only when such individuals ask for it or are the recipients, taking fully into account all his/her interests and all his/her fundamental rights<sup>47</sup>.

The final clause of Article 49, paragraph 1, lays down the particular case of closure of the wide category of tools made available for the transfer of extra EU personal data. From the latter derogation, we point out the tension between opposing interests that characterize the whole discipline of transfers: ensuring the fluidity and flexibility of transfers, from one hand, and guaranteeing an adequate level of data subject protection, from the other hand.

According to the Regulation, in the absence of an adequacy decision, or of appropriate safeguards or of any derogation already analysed, a transfer or a set of transfers of personal data to a Third Country or an International Organisation shall take place only on a series of conditions involving case of limitation. First, the transfer shall not be "repetitive" and shall concern a limited number of data subjects. The second condition is that the transfer is necessary for the fulfilment of compelling legitimate interests, on which the interests or the fundamental rights and freedoms of the data subject do not override. The interests' balance put at stake must be carried out by the controller and not by a Supervisory Authority, taking into account the nature of the personal data, the purposes and the end use of the processing or proposed personal data processing, as well as the situation in the Country of origin, in the Third Country or in the final Country. Although the balance is carried out by the controller, in any case he/she shall be required to inform the Supervisory Authority of the reference of the transfer. Following the evaluation, having passed the *necessity test* and qualified that the interest of the controller does not take advantage of the interests and the rights of the data subject, the controller shall proceed to the transfer, declaring that it will provide adequate safeguards for

---

46 Art. 49, par. 1, let. g of the *GDPR*.

47 Recital 111 of the *GDPR*.

the protection of transferred data. It is up to the controller to promptly inform the data subject about both the transfer and the compelling legitimate interests that determined it<sup>48</sup>.

These kinds of transfers were introduced as *extrema ratio*, to be adopted in residual cases where none of the other grounds for the transfer is applicable. Such an exceptional transfer could be justified by its scientific, historical research or statistical purposes. In that regard, the number of data subjects, the age of the data and any appropriate safeguards adopted should be taken into consideration.

With the latter exception the balance between flexibility of transfers and safeguards of transferred personal data pursued by the Regulation is pushed to the highest point of tensions, by leaving an open glimmer that, even if strictly disciplined, it represents an additional opening to the flux of transnational traffics.

### 2.3 *International cooperation with the purpose of worldwide data protection*

At least, a closing provision of the lead Supervisory Authority of the dissertation focuses his/her attention on the set of problems that interest a computerised and digital society, like the current one, that has global dimensions. In this context, cooperation among different stakeholders becomes a key element for the creation of favourable conditions for a shared and balanced development, above all in the personal data transfers field. As a matter of fact, in this sector, the risk to reduce the safeguards of European interests is high when data, crossing borders of the single European Area, escape from his/her direct control in order to enter one of a Third Country. Hence, cooperation among Authorities in the Member States and among Authorities of Third Countries becomes a more effective instrument aiming at facilitating the application of the Legislation on the protection of personal data, providing mutual assistance both in any suspected activities and with reference to the exchange of information<sup>49</sup>.

Thus, at international level, the European Commission too plays an important role: it encourages all involved parties in the international cooperation activities, it promotes the raise of awareness on the grounds of protection of

---

48 M.C. MENEGHETTI, *Trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali*, in G. FINOCCHIARO, *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017, 483.

49 Art. 50 of the *GDPR*.

personal data and ensures uniform enforcement of Legislation for this sector, facilitating the exchange of documents and practices in the field in question. In this sense, international cooperation can not only give more efficacy to the concrete enforcement of the Regulation, but it is also the most important instrument of spread and export in the world of the European model of personal data protection.

## CONCLUSION

This dissertation is aimed at showing how the evolution of the Regulation on personal data protection has developed, whereby important changes have been made in the way the Legislator considers the extra-EU transfers. From a provision based on a consistent exchange between European State and Third Countries (which is exactly what the *Directive 95/46/EC* was), to the *GDPR*, based on a complex framework of dynamics and exchanges that characterises the digital era.

Therefore, in the introduction, it became necessary to dwell on the concept of personal data protection understood as an all-encompassing right to the individual's global protection, in order to safeguard his/her dignity and his/her fundamental rights, namely in today's information society.

Hence, thanks to the drafting of a preliminary list containing the current International and Supranational Sources of Law, it was possible to support the thesis about the centrality of the personal data protection fundamental right, regulated by the *GDPR*, because of its intense legislative activity applicable not only at regional level, within the Council of Europe and the European Union, but also at global level, within the United Nations. The aforementioned cases encompass a detailed Regulation affecting specific aspects, including personal data protection. Conversely, the *GDPR* aims at providing general provisions to be directly effective for the EU Member States, in order to serve as a reference legislative instrument in the coming years, in terms of personal data protection.

Owing to its extreme relevance in the worldwide interconnections of the digital age that we are living in, the *GDPR* pays particular attention to personal data transfers to Third Countries or other non-EU subjects of International Law that currently shall not need the crossing of the EU borders, as shown by the famous *Schrems Case*.

The base principle of the *GDPR* is the adequacy assessment of the level of protection of non-EU data transfers. This shall only be carried out in the presence of an adequacy decision, pursuant to Article 45 of the *GDPR*, or by means of other adequate safeguards, by virtue of Articles 46-47 of the *GDPR*,

as in the case of binding corporate rules, standard data protection clauses, approved codes of conduct and certification mechanisms.

Without such safeguards, there are some specific circumstances of derogation to the general principle that forbid the transfer of personal data in extra European areas without providing standard of homogenous protection. Article 48 of the *GDPR*, therefore, legitimates the transfer where so required under Sentences of a Judicial Authority or under Decisions taken by an Administrative Authority, while Article 49 of the *GDPR* shows exceptions which shall be restricted to the accuracy and peculiarity of the conditions raised by legal obligations and which highlight the occasional need of the aforementioned transfer.

In any case probed by the European Legislator, and analysed above, the essential balance between flexibility of transfers and safeguards to protect personal data, which shall be concretised and on which the Regulation seems to be open, albeit strictly regulated, is unbending to the flow of transnational traffics.

It follows from the above that the Regulation does not change the underlying principles of the discipline in question, that are the free movement of data among Member States and the conditional freedom of movement when data cross the European borders. Furthermore, the instruments to protect such principles are preserved: an adequacy decision, standard contractual clauses, binding Corporate Rules and derogations for specific situations. More modernisation and organisation to the Regulation are given, in order to respond to challenges of the present context, significantly changed compared to the 1995's one. The final purpose, indeed, is to offer more instruments in order to make more fluid and flexible transnational transfers of data, while respecting, or better in strengthening, the legal protection of data subjects outside the EU Member States.

Only in that way – through a fair and concrete adaptation of the principle of free movement of data and their protection in extra-EU areas – the system created by the *GDPR* shall be widespread and shall grant to the European model the credit to perform the recommended reference of personal data protection which shall be universally safeguarded on behalf of individuals of their peculiarities, which are imparted through data representing their uniqueness and originality worldwide.

---

\* Contributo sottoposto a *peer review*

## European General Data Protection Regulation in Third-Party States and International Organisations. Innovations and Debating Perspectives

MARILENA MONTANARI - JESSICA ROMEO

### **Abstract**

*The aim of the essay is to stress the privacy evolution within the EU with regard to the entry into force of the GDPR, starting with its regulatory structure that characterizes this Secondary Law instrument. Initially, in fact, all the safeguards provided for the transfer of personal data to Third Countries to the EU will be brought to light, as they are necessary in order to ensure the lawfulness of such data transfers. Thereafter, account shall be taken of the derogations intended to be implemented in the event that, although the Regulation guarantees are not applied, the criteria established for such derogations established under the GDPR are fulfilled. It is to be noted that, such criteria are characterized by the existence of a legitimate interest through which the GDPR fills the gap in that legal basis: solely provided.*

**Keywords:** GDPR; data transfers to third Countries and International Organisations; privacy; EU Law.

### **Abstract**

Lo scopo del presente contributo è di evidenziare l'evoluzione che il concetto di *privacy* ha subito all'interno del contesto europeo in relazione all'entrata in vigore del *GDPR* partendo proprio dalla struttura normativa che contraddistingue siffatto strumento di Diritto derivato. Dapprima, infatti, saranno portate alla luce le garanzie poste alla base del trasferimento di dati personali verso Paesi terzi all'Ue, poiché necessarie alla liceità di tale tipologia di trasferimento. In seguito, invece, si darà conto delle deroghe destinate a trovare attuazione nell'eventualità in cui, pur non trovando applicazione le garanzie del Regolamento, comunque ricorrano le condizioni che il *GDPR* pone alla base di ogni singola deroga. Tali condizioni, si precisa, sono caratterizzate dalla sussistenza di un legittimo interesse mediante il quale, il *GDPR*, colma l'assenza di quella base giuridica che solo le garanzie del Regolamento stesso possono fornire.

**Parole chiave:** GDPR; trasferimento dati verso Paesi terzi e verso Organizzazioni internazionali; privacy; Diritto dell'Unione Europea.

## **VI. BIBLIOGRAPHICA**





## Opera edita<sup>1</sup>

MARILENA MONTANARI, *Il programma di Stazione Spaziale Internazionale e la sua regolamentazione. Tra prospettive de Iure condendo e de Iure condito. Il caso del “fine vita”*, Coll. Lineamenta Iuris - *Monografie*, n. 13, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2018, pp. 290, € 24,00 (EAN/ISBN: 9788846511874)

In un'epoca in cui l'inquinamento e il deterioramento ambientale stanno minacciando la sostenibilità del nostro pianeta, anche le orbite terrestri non sono eccettuate da tale pressante questione e la Comunità internazionale si sta mobilitando per predisporre misure atte a salvaguardare la dimensione extra-atmosferica. Tra esse, le “*Space Debris Mitigation Guidelines*” e il progetto di “*Guidelines for the long-term sustainability of outer space activities*” si propongono di ridurre una delle maggiori cause della questione ambientale extra-atmosferica, ossia quella dello *space debris*. Muovendo da tale cornice fattuale e concettuale, l'opera vuole interrogarsi sul più imponente oggetto spaziale oggi esistente, la Stazione Spaziale Internazionale, e sulla sua regolamentazione *de Iure condendo* nel momento in cui sarà ritenuta *space debris*. Lo smantellamento o il riutilizzo della tecnologia di cui è composta, infatti, dovranno considerare tanto i diritti della *partnership* quanto il dovere che su di essa incombe di proteggere l'ambiente e la famiglia umana universale.

---

<sup>1</sup> Evulgantur Opera a Pontificia Universitate Lateranense edita.

*MARILENA MONTANARI, dopo la Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Pontificia Università Lateranense nel settembre 2013, ha conseguito il Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e comparato nel medesimo Ateneo nel giugno 2017. Attualmente è Ricercatrice a contratto presso il Dipartimento di Studi sulla Comunità internazionale della Pontificia Università Lateranense e Avvocato iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Roma. Ha partecipato ai Negoziati internazionali promossi da UNIDROIT per la conclusione di un "MAC Protocol" alla "Cape Town Convention" sulle garanzie internazionali su beni mobili strumentali.*

\* \* \* \* \*

MADDALENA MARCHESI (ed.), *Credito ai consumatori e reti distributive: discipline applicabili e vigilanza*, Coll. Lineamenta Iuris - Fonti, n. 15, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2018, pp. 226, € 20,00 (EAN/ISBN: 9788846512376)

Il volume raccoglie, sotto forma di saggi, gli interventi al Convegno sulla "Formazione professionale e l'educazione finanziaria nel settore creditizio" e del "Corso professionalizzante in materia creditizia", svoltisi presso la Pontificia Università Lateranense nell'A.A. 2017/2018. Molteplici sono le discipline e le Fonti, per lo più di matrice europea, pertinenti l'attività di intermediazione in ambito creditizio: dalla Normativa speciale dell'Agenzia per l'attività finanziaria e della mediazione creditizia, compresa quella in materia previdenziale, alle regole di condotta da osservare nella prestazione delle indicate attività, *in primis* quelle in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di rapporti con i consumatori; dalla Normativa pertinente la specifica forma di credito ai consumatori rappresentata dai finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio/pensione, alla disciplina dei meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie; dalla disciplina antiriciclaggio a quella in materia di *privacy*; discipline oggetto di continui affinamenti e modifiche. Il filo conduttore dei saggi è costituito dall'*analisi delle più recenti novità normative, proponendosi il volume nel suo complesso di fornire una panoramica dei temi giuridici emergenti in materia di credito ai consumatori e reti distributive*. In tempi di *Fintech* ovvero di una sempre maggiore diffusione dell'utilizzo di strumenti informatici anche nel settore creditizio, la rilevanza dei soggetti incaricati della distribuzione di tali prodotti, dipende dall'essere in grado di intrattenere una qualificata interlocuzione con i consumatori alla ricerca di una sempre crescente e legittima richiesta di trasparente ed effettiva tutela dei loro interessi.

## Indice del volume

MADDALENA MARCHESI, *Prefazione.*

ANTONIO CATRICALÀ, *Introduzione.*

DOMENICO SICLARI, *L'educazione finanziaria nell'Ordinamento italiano.*

GIOVANNI PADULA, *Legislazione antiriciclaggio: un sistema per la legalità.*

PAOLA ASSUNTA LAURETTI, *Il ruolo della Financial Intelligence Unit italiana: tra evoluzione storica e prospettive future.*

IOLE CHIAVARELLI, *Gli obblighi di collaborazione attiva – criticità nel settore degli intermediari finanziari.*

FEDERICO LUCHETTI, *Il sistema sanzionatorio antiriciclaggio.*

FRANCESCO ATTARDI - UGO LIBERATORE, *I finanziamenti dell'Unione Europea ed il contrasto alle frodi.*

PAOLO PELLEGRINI - LORENZO CICERO - LUCA PAOLETTI, *I finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio e la previdenza complementare.*

FRANCESCA SEBASTIO, *Il credito al consumo (CQS) e la tutela dei consumatori. Il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle pratiche commerciali scorrette nel settore del credito al consumo.*

FABRIZIO MAIMERI, *Arbitro Bancario Finanziario, cessione del quinto e "orientamenti" di vigilanza.*

RAFFAELE LENER, *La tutela del cliente fra ABF e ACF: linee evolutive.*

MADDALENA MARCHESI, *Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi: riserva di attività e attività compatibili tra elementi di criticità e potenziali evoluzioni.*

FABIO RUFFINI - FRANCESCA AQUILINO, *La vigilanza Enasarco su Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi.*

CARLOTTA MARIA MANNI - MARILENA MONTANARI, *Il GDPR e gli Istituti bancari: profili operativi e sanzionatori.*

GIOVANNI GIUDETTI - JESSICA ROMEO, *L'oblio, la gestione e la divulgazione dei dati nel settore bancario e creditizio. Il nuovo Regolamento privacy europeo: l'informazione creditizia e operatività a distanza.*

*MADDALENA MARCHESI è docente incaricato di Diritto dell'Economia e dei mercati finanziari della Facoltà di Diritto civile della Pontificia Università*

*Lateranense nonché membro del Comitato direttivo dell'Area di ricerca "Caritas in Veritate" della stessa Università. È Avvocato del Foro di Roma e titolare dell'omonimo Studio. Svolge attività di ricerca e di docenza presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Giurisprudenza. Docente di Master e Corsi di perfezionamento, è autrice di numerosi saggi e di una monografia dal titolo "Rating e trasparenza. Esperienze europee e nordamericane a confronto".*

\* \* \* \* \*

FRANCESCO DE ANGELIS, *L'educazione del minore e la libertà religiosa. Profili di riflessione nel Diritto canonico e nel Diritto internazionale*, Coll. *Corona Lateranensis*, n. 88, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2018, pp. 316, € 26,00 (EAN/ISBN: 9788846512215)

I genitori godono del diritto di libertà religiosa nell'educare i figli? E allo stesso tempo, i figli hanno il diritto di ricevere un'educazione religiosa? Questa disamina propone delle risposte pratiche alla luce dell'approfondimento e dello studio del Diritto canonico, italiano ed internazionale, sempre tenendo a mente il concetto di "*Best interest of the Child*". La funzione educativa dei genitori non può prescindere dalla dimensione religiosa della vita, se veramente vuole essere orientata a promuovere il completo ed effettivo sviluppo della persona.

*FRANCESCO DE ANGELIS, dopo la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso la Pontificia Università Lateranense, ha proseguito gli studi con il conseguimento del Dottorato in Utroque Iure. Attualmente è Assistant Professor presso la Facoltà di Scienze umane, canoniche e religiose dell'Universidad Católica San Antonio, a Murcia (Spagna).*

\* \* \* \* \*

CHIARA ARIANO, *L'Ordinamento penitenziario italiano. Storia ed evoluzione*, Coll. *Commenti*, n. 9, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2018, pp. 154, € 20,00 (EAN/ISBN: 9788846511997)

La storia legislativa del nostro Ordinamento penitenziario affonda le sue radici in un principio di applicazione della Pena che considerava le privazioni e le sofferenze fisiche quali mezzi necessari per ottenere il pentimento e la rieducazione del reo. Solo nel 1946 – nei lavori della "Commissione dei 75"

(interna all'Assemblea Costituente) – cominciò ad emergere con chiarezza la necessità del richiamo al principio della dignità umana quale criterio ermeneutico per le tematiche inerenti la finalità, la struttura ed i limiti del Diritto penitenziario. La primarietà della tutela della dignità della Pena ha ispirato, poi, non solo l'Art. 27 della Costituzione italiana ma anche i successivi interventi legislativi che negli anni si sono susseguiti, nel tentativo di dare sempre più concretezza alla rieducazione del condannato ed al divieto di trattamenti inumani e degradanti.

*CHIARA ARIANO, laureata in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, è Dottore di Ricerca in Storia e Teoria del Diritto e in Bioetica. È Avvocato e docente di Diritto processuale penale presso la Pontificia Università Lateranense, è cofondatrice dell'Associazione "Il carcere possibile ONLUS".*

\* \* \* \* \*

AGOSTINO MONTAN - ROBERTO PALOMBI, *Lineamenti di Diritto canonico*, Coll. *Ecclesia Mater - Manuali*, n. 11, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2018, pp. 262, € 25,00 (EAN/ISBN: 9788846512093)

Il volume è nato nell'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Diocesi di Roma "Ecclesia Mater" presso la Pontificia Università Lateranense e si è venuto arricchendo nei contenuti attraverso il continuo dialogo tra docenti e studenti. È da questo contesto che si sono sviluppate le riflessioni di natura antropologica del primo capitolo e quelle teologiche del secondo. Anche i temi della parte speciale sono maturati nel fecondo ambiente della scuola.

*AGOSTINO MONTAN, sacerdote dei Giuseppini del Murialdo, è professore emerito di Diritto canonico della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense e docente nell'Istituto Ecclesia Mater; è autore di monografie e di numerosi contributi scientifici apparsi in volumi, dizionari, miscellanee e pubblicazioni periodiche.*

*ROBERTO PALOMBI è Avvocato della Rota Romana, cassazionista nel Foro italiano e vaticano, Segretario dell'Arcisodalizio della Curia Romana; è docente incaricato presso l'Istituto Ecclesia Mater. È autore di numerosi studi, soprattutto in materia matrimoniale e processuale.*

\* \* \* \* \*

GAETANO DE SIMONE - GENNARO TAIANI (edd.), *Radici cristiane e cittadinanza europea a sessant'anni dai Trattati di Roma*, Coll. *Vivæ Voces*, n. 47, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2018, pp. 288, € 20,00 (EAN/ISBN: 9788846512086)

Radici cristiane e cittadinanza europea: un binomio storicamente e culturalmente tanto ovvio eppur sempre più messo in dubbio. Il riecheggiare di taluni sentimenti nazionalistici, l'emergere o il riemergere di rivendicazioni o esigenze di autonomia ha indotto il Comitato direttivo dell'Area Internazionale di Ricerca "*Caritas in veritate*" ad approfondire le problematiche sottostanti a tali fenomeni, sicuramente ricollegabili anche al *deficit* di crescita europeo. Gli attuali scenari tra esigenze di unioni interregionali, a livello globale, e sete di autonomia locale nella post-globalizzazione richiedono necessariamente la dovuta attenzione ed uno studio mirato. La Dottrina sociale della Chiesa ha il dovere di analizzare tali fenomeni al fine di fare chiarezza e prospettare un agire efficace a salvaguardia del genere umano.

#### Indice del volume

GAETANO DE SIMONE, *Prefazione*.

FLAVIO FELICE, *Introduzione*.

VINCENZO BUONOMO, *Dai Trattati alla Carta dei diritti fondamentali*.

GENNARO TAIANI, *L'integrazione politica dell'Europa: un'aspettativa delusa o una battuta d'arresto temporanea?*

ACHIM SCHÜTZ, *Logica verticale e mediazione pluridimensionale. Le implicazioni teologiche del profilo umano*.

GIULIO ALFANO, *Il valore etico degli accordi di Roma del 1957*.

CLAUDIO BIANCHI, *Il punto di vista di un aziendalista sul tema del «colloquio»*.

DIETER KAMPEN, *Spunti da Lutero per un'Economia sociale*.

GIANNI MANZONE, *La cura dell'anima dell'Europa*.

MADDALENA MARCHESI, *L'unione dei mercati dei capitali: un impegno per la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro*.

GAETANO DE SIMONE, *Una riflessione sociologica sull'Europa alla luce dei profondi cambiamenti socio-culturali degli ultimi decenni*.

ROCCO BUTTIGLIONE, *L'Europa è una casa senza tetto. Quando piove ci piove dentro*.

DARIO VELO, *Il modello europeo: l'Economia sociale di mercato.*

MAURIZIO SERIO, *La cittadinanza europea tra inclusione e sussidiarietà.*

STEFANO ZAMAGNI, *Libertà del lavoro e giustizia del lavoro.*

NICOLA VEROLA, *Il lavoro che vogliamo.*

*GAETANO DE SIMONE è professore ordinario di Sociologia giuridica presso la Pontificia Università Lateranense, nella quale insegna anche Introduzione alle Scienze giuridiche, Sociologia delle relazioni internazionali e Dottrina sociale della Chiesa; è Direttore dell'Area Internazionale di ricerca "Caritas in veritate". Professore invitato presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, è membro del Comitato di redazione di diverse Riviste scientifiche.*

*Collabora con la Congregazione per la Dottrina della Fede e il Tribunale Apostolico della Rota Romana in qualità di membro di Commissioni ed è Giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano-Lucano. È autore di diverse pubblicazioni tra monografie, saggi e articoli.*

*GENNARO TAIANI è docente incaricato presso il Pontificio Istituto Pastorale "Redemptor Hominis" della Pontificia Università Lateranense, dove insegna Diritto di famiglia comparato, Normativa in materia d'immigrazione, Elementi di Biodiritto; è Segretario dell'Area Internazionale di ricerca "Caritas in veritate". È autore di diverse pubblicazioni in ambito sociale e giuridico.*





## Opera accepta<sup>1</sup>

GIANNI BALLARANI, *Il Matrimonio concordatario nella metamorfosi della famiglia*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, pp. 172, € 20,00 (EAN/ISBN 9788849536607)

L'insieme dei più recenti interventi normativi nella materia generale del Diritto di famiglia e, nello specifico, del Diritto matrimoniale, assieme all'emersione dei nuovi modelli giuridici per le relazioni affettive fra adulti, hanno comportato una vera e propria metamorfosi dell'intero settore, nel tentativo di adeguarne i parametri, per un verso, al mutato contesto sociale e, per altro verso, agli orizzonti europei, accordando spazi sempre maggiori all'autonomia privata, segnando con ciò una profonda frattura rispetto ai paradigmi originari del sistema matrimoniale.

I nuovi assetti normativi impongono così il confronto con il sistema matrimoniale canonico in ragione del punto di convergenza rappresentato dal Matrimonio concordatario che oggi si deve misurare con le conseguenze del perduto parallelismo fra gli istituti<sup>2</sup>.

*GIANNI BALLARANI (1970) è professore straordinario di Diritto privato presso la Pontificia Università Lateranense; docente ai Master in Diritto dei Minori alla Università "La Sapienza" di Roma e in Diritto di famiglia alla "LUISS" di Roma.*

---

1 Evulgantur, inter Opera ad Redactionem missa, quæ Ephemeridis æstimationem accipere possunt.

2 Testo liberamente tratto dalla 'quarta di copertina' del volume.

*È membro del Comitato scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; socio ordinario della Società italiana degli studiosi del Diritto civile (SISDIC), della Società italiana per la ricerca nel Diritto comparato (SIRD), della Society of European Contract Law (SECOLA) e membro di Comitati scientifici e di referaggio di diverse Riviste scientifiche nazionali ed estere.*

*Relatore in convegni nazionali e internazionali, è autore di monografie, contributi in opere collettanee, voci enciclopediche, commentari e saggi.*

Ha pubblicato:

(con C. BAUCO) *La tutela della Privacy negli studi professionali. Diritto alla riservatezza, adempimenti formali, misure di sicurezza, situazioni e problemi particolari* (2001)

*La capacità autodeterminativa del minore nelle situazioni esistenziali* (2008).

\* \* \* \* \*

PAOLO GHERRI, *Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Metodo*, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 316, € 31,00 (EAN/ISBN 9788814225871)

Dopo aver esposto nella “Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Fondamenti” (Giuffrè, 2015) i presupposti teoretici e pratici della concezione “istituzional-personalista” del Diritto amministrativo canonico, formulando lo statuto epistemologico della Disciplina quale “Teoria sistematica dell’efficacia dell’attività giuridica ecclesiale”, diventa ora necessario – per completare un’efficace *introduzione generale* a tale Disciplina scientifica – articolare lo sviluppo della sua *componente espressamente metodologica*, ancor oggi completamente assente nelle diverse trattazioni teoretiche del Diritto amministrativo canonico.

È questo il livello a cui si colloca la specificità del presente volume: *la proposta di un metodo strutturato* che permetta di accostare il Diritto amministrativo canonico da un *punto di vista effettivamente operativo*. Un “metodo” che si presenti come *concreta possibilità tecnica* di affrontare le diverse situazioni che il vissuto giuridico ecclesiale può offrire, differenziandosi sia da una generica “Teoria della giustizia amministrativa” (quale complemento della “Teoria della Pubblica Amministrazione Ecclesiastica”), sia da una più specifica “Teoria degli Atti amministrativi canonici”, come accade di fatto per la quasi totalità delle proposte dottrinali (e didattiche) oggi disponibili.

Ne deriva la necessaria offerta di *una metodica operativa* che guidi alla *delineazione e costruzione* appropriata e precisa di ciascuna *attività giuridica*

*ecclesiale*, affinché ciò che appartiene alla corretta vita della Chiesa (= *fisiologia*) le sia dato con ragionevole certezza ed affidabilità nel vissuto quotidiano di ciascun fedele e Comunità di fede (= *efficacia pastorale*). Una *metodica operativa*, tuttavia, che allo stesso tempo sappia anche far fronte all'eventuale mancata-efficacia (= *patologia*) che dovesse caratterizzare, per i motivi più diversi, qualcuna di tali *attività*.

Il *Metodo costruttivo* che verrà suggerito come *operatività concreta*, esplicitando una serie di elementi già ordinariamente assunti ed utilizzati da molti operatori del Diritto amministrativo canonico (anche se forse non ancora pienamente e coscientemente tematizzati), non è però da assumersi come una sorta di “calcolatrice” a cui basti passare dei “dati” per ottenerne un risultato certo ed inconfutabile.

Il *metodo* è – solo – un aiuto alla nostra intelligenza e consapevolezza perché, dopo aver capito di quali situazioni si tratta, sappiamo anche giudicare e decidere quale esito assegnar loro, non per “costringere” la realtà (come un letto di Procuste), ma per indirizzarne ragionevoli comprensioni, implicanze e sviluppi.

In tal modo, d'altra parte, è nata la *sistematizzazione metodologica* del Diritto amministrativo canonico così proposta: dall'analisi meticolosa e strutturante dei *presupposti*, dei *ragionamenti*, delle *attenzioni*, delle *conseguenze* e delle *controindicazioni*, di una decennale attività di Curia diocesana – crocevia e fucina dell'attività giuridica ecclesiale – in cui s'incontrano, non sempre pacificamente, richieste, pretese, esigenze, necessità, spettanze... fortuità ed opportunità, sia tipiche del ministero pastorale per antonomasia (= quello episcopale diocesano) sia espressione della *concreta vita cristiana* di molti fedeli. Una prospettiva del tutto diversa sia da quella accademica che da quella dottrinale sin qui dominanti<sup>3</sup>.

*PAOLO GHERRI (1964) è professore ordinario presso l'Institutum Utriusque Iuris della Pontificia Università Lateranense (Roma) dove insegna Teologia del Diritto canonico (dal 2003) e Diritto amministrativo canonico (dal 2005).*

*Dal 2000 al 2008 ha lavorato presso la Curia diocesana di Reggio Emilia-Guastalla.*

*Dal 2006 è redattore e curatore scientifico della Rivista “Apollinaris. Commentarius Institutum Utriusque Iuris”.*

*Dal 2006 organizza le “Giornate canonistiche interdisciplinari” dell'Institutum Utriusque Iuris.*

*È membro del Comitato scientifico, reviewer e collaboratore di Riviste canonistiche internazionali, nelle quali ha pubblicato una settantina di contributi.*

---

3 Testo liberamente tratto dalla Introduzione del volume.

Ha pubblicato:

*I tempi di nomina dei Parroci (2002)*

*Lezioni di Teologia del Diritto canonico (2004)*

*Canonistica, codificazione e metodo (2007)*

*Ricerca scientifica umanistica. Iniziazione pratica (2011)*

*Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Fondamenti (2015).*

Ha curato la pubblicazione di:

*Categorialità e trascendentalità del Diritto (2007)*

*Diritto canonico, Antropologia e Personalismo (2008)*

*Norme e regole nella vita e nel Diritto (2009)*

*Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza (2010)*

(con G. BASTI) *Logica e Diritto: tra argomentazione e scoperta (2011)*

*Decidere e giudicare nella Chiesa (2012)*

*Linguaggi e concetti nel Diritto (2013)*

*Discernere e scegliere nella Chiesa (2016)*

*Consultare e consigliare nella Chiesa (2018).*

## FONTES HUIUS VOLUMINIS

### A- FONTES ECCLESIASTICI

#### I. CONCILIA

CONCILIUM TOLETANUM III, *Fidei confessio Episcoporum, Presbyterorum, vel Primorum gothicæ gentis*, in MANSI J.D. (cur.), *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, IX, (rist. anast.) Graz, 1960, col. 985.

CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica de Ecclesia: *Lumen Gentium*, in *AAS*, LVII (1965), 5-71.

CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Decretum de œcumenismo: *Unitatis Redintegratio*, in *AAS*, LVII (1965), 90-112.

CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Decretum de activitate missionali Ecclesiæ: *Ad Gentes*, in *AAS*, LVIII (1966), 947-990.

CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis: *Gaudium et Spes*, in *AAS*, LVIII (1966), 1025-1120.

#### II. PONTIFICES

GREGORIUS PP. IX, Bulla: *Rex Pacificus*, in FRIEDBERG Æ. (cur.), *Corpus Iuris Canonici*, II, editio lipsiensis secunda, (rist. anast.) Graz, 1959, coll. 1-4.

BONIFACIUS PP. VIII, Bulla: *Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ*, in FRIEDBERG Æ. (cur.), *Corpus*, II, coll. 933-936.

IOANNES PP. XXII, Proœmium: *Quoniam Nulla Iuris*, in FRIEDBERG Æ. (cur.), *Corpus*, II, coll. 1129-1132.

BENEDICTUS PP. XIV, Constitutio apostolica: *Dei Miseratione*, 3 novembris 1741, in GASPARRI P. (cur.), *Codicis Iuris Canonici Fontes*, I, Romæ, 1926, n. 318, 695-701.

- PIUS PP. IX, *Syllabus complectens præcipuos nostræ ætatis errores qui notantur in Encyclicis aliisque apostolicis Litteris santissimi domini nostri Pii Papæ IX*, in *AAS*, III (1867), 168-176.
- BENEDICTUS PP. XV, *Constitutio apostolica: Providentissima Mater Ecclesia*, in *AAS*, IX (1917), Pars II, 5-8.
- PIUS PP. XII, *Allocutio: Ad Prelatos auditores ceterosque Officiales et Administros Tribunalis S. R. Rotæ necnon eiusdem Tribunalis Advocatos et Procuratores*, 2 octobris 1944, in *AAS*, XXXVI (1944), 281-290.
- IOANNES PP. XXIII, *Allocutio: Gaudet Mater Ecclesia*, 11 octobris 1962, in *AAS*, LIV (1962), 786-796.
- IOANNES PP. XXIII, *Litteræ encyclicæ: Pacem in Terris*, in *AAS*, LV (1963), 257-304.
- PAULUS PP. VI, *Allocutio: Christifidelibus columbianis atque peregrinis habita, qui sacro interfuerunt a beatissimo Patre peracto die progressionis provehendæ dicato*, 23 augusti 1968, in *AAS*, LX (1968), 626-627.
- PAULUS PP. VI, *Adhortatio apostolica de evangelizatione in mundo huius temporis: Evangelii Nuntiandi*, in *AAS*, LXVIII (1976), 5-76.
- IOANNES PAULUS PP. II, *Adhortatio apostolica postsynodalis: Familiaris Consortio*, in *AAS*, LXXIV (1982), 81-191.
- IOANNES PAULUS PP. II, *Allocutio: Ad Sacræ Romanæ Rotæ Tribunalis Prælatos auditores, Officiales et Advocatos coram admissos*, 28 ianuarii 1982, in *AAS*, LXXIV (1982), 449-454.
- IOANNES PAULUS PP. II, *Constitutio apostolica: Sacræ Disciplinæ Leges*, in *AAS*, LXXV (1983), Pars II, VII-XIV.
- IOANNES PAULUS PP. II, *Allocutio: Ad Rotæ Romanæ Auditores coram admissos*, 5 februarii 1987, in *AAS*, LXXIX (1987), 1453-1459.
- IOANNES PAULUS PP. II, *Constitutio apostolica de Romana Curia: Pastor Bonus*, in *AAS*, LXXX (1988), 841-934.
- IOANNES PAULUS PP. II, *Allocutio: Ad Romanæ Rotæ Auditores simul cum Officialibus et Advocatis, coram admissos, Anno forensi ineunte*, 25 ianuarii 1988, in *AAS*, LXXX (1988), 1178-1185.
- IOANNES PAULUS PP. II, *Allocutio: Ad Romanæ Rotæ Prælatos, Auditores, Officiales et Advocatos Anno iudiciali ineunte*, 18 ianuarii 1990, in *AAS*, LXXXII (1990), 872-877.
- IOANNES PAULUS PP. II, *Constitutio apostolica de promulgatione Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium: Sacri Canones*, in *AAS*, LXXXII (1990), 1033-1044.
- IOANNES PAULUS PP. II, *Litteræ encyclicæ: Redemptoris Missio*, in *AAS*, LXXXIII (1991), 249-340.
- IOANNES PAULUS PP. II, *Allocutio: Ad eos qui conventui Romæ habito "De sententia, sæculo XVII volvente, super Galilæi doctrinis pronuntiata" interfuerunt*, 31 octobris 1992, in *AAS*, LXXXV (1993), 764-772.

- IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Iudices et Administros, coram admissos*, 28 ianuarii 1994, in *AAS*, LXXXVI (1994), 947-952.
- IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Iudices*, 10 februarii 1995, in *AAS*, LXXXVII (1995), 1013-1019.
- IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Iudices habita*, 22 ianuarii 1996, in *AAS*, LXXXVIII (1996), 773-777.
- IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Prælatos auditores*, 27 ianuarii 1997, in *AAS*, LXXXIX (1997), 486-489.
- IOANNES PAULUS PP. II, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Normæ quædam inseruntur in Codice Iuris Canonici et in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium: *Ad Tuendam Fidem*, in *AAS*, XC (1998), 457-461.
- IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Prælatos auditores*, 17 ianuarii 1998, in *AAS*, XC (1998), 781-785.
- IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Tribunal*, 1 februarii 2001, in *AAS*, XCIII (2001), 358-365.
- IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Rotam Romanam habita*, 29 ianuarii 2004, in *AAS*, XCVI (2004), 348-352.
- BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio: *Ad omnes participes Tribunalis Romanæ Rotæ*, 26 ianuarii 2008, in *AAS*, C (2008), 84-88.
- BENEDICTUS PP. XVI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Supremi Tribunalis Signaturæ Apostolicæ Lex propria promulgatur: *Antiqua Ordinatione*, in *AAS*, C (2008), 513-538.
- BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio: *Ad Sodales Tribunalis Romanæ Rotæ*, 29 ianuarii 2009, in *AAS*, CI (2009), 124-128.
- BENEDICTUS PP. XVI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus quædam in Codice Iuris Canonici immutantur: *Omnium in Mentem*, in *AAS*, CII (2010), 8-10.
- BENEDICTUS PP. XVI, Adhortatio apostolica postsynodalis: *Verbum Domini*, in *AAS*, CII (2010), 681-787.
- FRANCISCUS PP., Adhortatio apostolica: *Evangelii Gaudium*, in *AAS*, CV (2013), 1019-1137.
- FRANCISCUS PP., Allocutio: *Ad Sessionem plenariam Supremi Tribunalis Signaturæ Apostolicæ*, 8 novembris 2013, in *AAS*, CV (2013), 1152-1153.
- FRANCISCUS PP., Allocutio: *Ad Facultatem Iuris Canonici Pontificiæ Universitatis Gregorianæ*, 24 ianuarii 2015, in *AAS*, CVII (2015), 192-193.
- FRANCISCUS PP., Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Canones Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur: *Mitis et Misericors Iesus*, in *AAS*, CVII (2015), 946-957.
- FRANCISCUS PP., Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Canones Codicis Iuris Canonici de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur: *Mitis Iudex*, in *AAS*, CVII (2015), 958-970.

FRANCISCUS PP., Adhortatio apostolica postsynodalis: *Amoris Lætitia*, in *AAS*, CVIII (2016), 311-446.

FRANCISCUS PP., Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus nonnulla in Can. 838 Codicis Iuris Canonici immutantur: *Magnum Principium*, in *AAS*, CIX (2017), 967-970.

FRANCISCUS PP., Allocutio: *Ad Romanæ Rotæ Tribunal in occasione inaugurationis Anni iudicialis*, 29 ianuarii 2018, in *AAS*, CX (2018), 237-240.

### III. CURIA ROMANA ET TRIBUNALIA APOSTOLICA<sup>1</sup>

SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instructio servanda a Tribunalis diœcesanis in pertractandis Causis de nullitate Matrimoniorum: *Provida Mater*, in *AAS*, XXVIII (1936), 313-361.

CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, Decretum quo ordo studiorum in Facultatibus Iuris canonici innovatur: *Novo Codice*, in *AAS*, XCV (2003), 281-285.

PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, Instructio servanda a Tribunalibus diœcesanis et interdiœcesanis in pertractandis Causis nullitatis Matrimonii: *Dignitas Connubii*, in *Communicationes*, XXXVII (2005), 11-92.

ROMANÆ ROTÆ TRIBUNAL, Normæ: *Quammaxime decet*, in *AAS*, LXXXVI (1994), 508-540.

TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, 2016.

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram VALLINI, Sententia definitiva, diei 28 aprilis 2007 (Prot. N. 39298/06 CG)*, in *Apollinaris*, XCI (2018), 12-19.

*Coram BOCCAFOLA, decretum diei 21 octobris 1999*, in *RRDecr.*, vol. XVII<sup>2</sup>.

*Coram FUNGHINI, decretum diei 24 iulii 1996*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CVIII (1997).

*Coram HEINER, decisio diei 23 maii 1910*, in *RRDecr.*, vol. II.

---

1 Data l'insufficienza di un criterio di ordinamento solo cronologico delle Fonti relative alla complessa attività della Curia Romana, le stesse verranno raggruppate (rispettando la cronologia "relativa") per sostanziali settori d'interesse così da favorire una consultazione omogenea per materie, più utile allo scopo scientifico; nella stessa prospettiva anche la Giurisprudenza dei Tribunali apostolici sarà gestita in modo autonomo.

2 I Decreti rotali vengono citati dalla raccolta ufficiale: *Decreta selecta inter ea quæ anno \_\_ prodierunt cura eiusdem Apostolici Tribunalis edita*, Romæ, 1996-; abbreviato secondo lo *standard* ormai consolidato in: *RRDecr.*



**VI. ALII**

*Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Œcumenici Vaticani II*, III, VI, Città del Vaticano, 1975.

SYNODUS EPISCOPORUM, III Assemblea generale straordinaria, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione*. Instrumentum laboris, Città del Vaticano, 2014.

SYNODUS EPISCOPORUM, III Assemblea generale straordinaria, *Relatio – Circulus Italicus "C"*, in SPADARO A. (cur.), *La famiglia è il futuro. Tutti i documenti del Sinodo straordinario 2014*, Milano, 2014.

**VII. PATRES, DOCTORES ET AUCTORES**

GRATIANUS, *Concordia discordantium Canonum*, in FRIEDBERG Æ. (cur.), *Corpus Iuris canonici*, I, editio lipsiensis secunda, (rist. anast.) Graz, 1959.

SUÁREZ F., *Tractatus de Legibus ac de Deo legislatore in decem libros distributus*, Conimbricæ, 1612.

B- FONTES NON ECCLESIASTICI

**II. IURIDICI<sup>3</sup>**

Gai 4.11<sup>4</sup>

Gai 4.12

*Liber Pauperum of Vacarius*, (DE ZULUETA F., ed.) London, 1927.

PHILIPPE IV LE BEL, *Lettres patentes pour l'Université d'Orléans*, juillet 1312, in BLANCHARD G. (ed.), *Compilation chronologique contenant un recueil en abrégé des Ordonnances, Edits, Déclarations et Lettres patentes des Rois de France*, à Paris, 1715, 46.

---

3 Data l'estrema varietà delle Fonti da esporre, si utilizzerà innanzitutto il principio *storico*, seguito (nella contemporaneità) da quelli *gerarchico* e *cronologico*, procedendo alla loro elencazione nel seguente ordine:

- a) Diritto internazionale generale (Nazioni Unite): normativo, regolamentare, giurisprudenziale.
- b) Diritto internazionale particolare: normativo, regolamentare, giurisprudenziale.
- c) Diritto dell'Unione Europea: normativo, regolamentare, giurisprudenziale.
- d) Diritti nazionali: normativo, regolamentare, giurisprudenziale.

4 Per il Diritto pre giustiniano la Fonte ordinaria di riferimento è: RICCOBONO S. ET ALII (curr.), *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, 3 ed., 3 voll., Firenze, 2007.

UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY, *Universal Declaration of Human Rights* (Paris, 10 December 1948), in URL: < <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> >.

UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY, *International Covenant on Civil and Political Rights* (New York, 16 December 1966), in URL: < <http://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html> >.

*Agreement on Mutual Legal Assistance and Extradition Between the European Union and the United States of America* (19 July 2003), in *Official Journal of the European Union*, XLVI (2003), L 181, 19/07/2003, 34-42.

EUROPEAN PARLIAMENT AND COMMISSION AND COUNCIL, *Charter of Fundamental Rights of the European Union* (Nice, 07 December 2000), in *Official Journal of the European Communities*, XLIII (2000), C 364, 18/12/2000, 1-22.

EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL, *Directive 95/46/EC on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data*, 24 October 1995, in *Official Journal of the European Communities*, XXXVIII (1995), L 281, 23/11/1995, 31-50.

EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL, *Directive 97/66/EC Concerning the Processing of Personal Data and the Protection of Privacy in the Telecommunications Sector*, 15 December 1997, in *Official Journal of the European Communities*, XL (1997), L 24, 30/01/1998, 1-8.

EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL, *Directive 2002/58/EC, Concerning the Processing of Personal Data and the Protection of Privacy in the Electronic Communications Sector (Directive on Privacy and Electronic Communications)*, 12 July 2002, in *Official Journal of the European Communities*, XLV (2002), L 201, 31/07/2002, 37-47.

EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL, *Regulation (EU) 2016/679 on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, and Repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)*, 27 April 2016, in *Official Journal of the European Union*, LIX (2016), L 119, 04/05/2016, 1-88.

COUNCIL OF EUROPE, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (Rome, 04 November 1950), in URL: < [https://www.echr.coe.int/Documents/Convention\\_ENG.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf) >.

COUNCIL OF EUROPE, *Convention No. 108 on Data Protection, for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data* (Strasbourg, 28 January 1981), in URL: < <https://rm.coe.int/1680078b37> >.

EUROPEAN COMMISSION, *2000/519/EC: Commission Decision of 26 July 2000 Pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the*

*Adequate Protection of Personal Data Provided in Hungary*, in *Official Journal of the European Communities*, XLIII (2000), L 215, 25/08/2000, 4-6.

EUROPEAN COMMISSION, *2000/520/EC: Commission Decision of 26 July 2000 Pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the Adequacy of the Protection Provided by the Safe Harbour Privacy Principles and Related Frequently Asked Questions Issued by the US Department of Commerce*, in *Official Journal of the European Communities*, XLIII (2000), L 215, 25/08/2000, 7-47.

EUROPEAN COMMISSION, *Working Document on Adequacy Referential (wp254rev.01)*, in URL: < [https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item\\_id=614108](https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614108) >.

EUROPEAN UNION. ARTICLE 29 WORKING PARTY, *Working Document on a Common Interpretation of Article 26(1) of Directive 95/46/EC of 24 October*, adopted on 25 November 2005, in URL: < [https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2005/wp114\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2005/wp114_en.pdf) >.

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION. GRAND CHAMBER, *Volker und Markus Schecke GbR and Hartmut Eifert v. Land Hessen*, 9 November 2010, Joined Cases C-92/09 and C-93/09, in URL: < <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62009CJ0092> >.

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION. GRAND CHAMBER, *Digital Rights Ireland Ltd et al. v. Minister for Communications, Marine and Natural Resources*, 8 April 2014, Joined Cases C-293/12 and C-594/12, in URL: < <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0293> >.

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION. GRAND CHAMBER, *Google Spain SL and Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González*, 13 May 2014, Case C-131/12, in URL: < <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0131> >.

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION. GRAND CHAMBER, *Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner*, 6 October 2015, Case C-362/14, in URL: < <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0362> >.

UNITED KINGDOM, *Statute of Westminster, The First (1275)*, in URL: < <http://www.legislation.gov.uk/aep/Edw1/3/5> >.

UNITED KINGDOM, *The Statute of Westminster the Second (De Donis Conditionalibus) 1285*, in URL: < <http://www.legislation.gov.uk/aep/Edw1/13/1> >.

UNITED KINGDOM, *Tenures Abolition Act 1660*, in URL: < <http://www.legislation.gov.uk/aep/Cha2/12/24/contents> >.

UNITED KINGDOM, *Law Property Act 1925*, in URL: < [https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1925/20/pdfs/ukpga\\_19250020\\_en.pdf](https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1925/20/pdfs/ukpga_19250020_en.pdf) >.

UNITED KINGDOM, *Administration of Justice Act 1970*, in URL: < [https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1970/31/pdfs/ukpga\\_19700031\\_en.pdf](https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1970/31/pdfs/ukpga_19700031_en.pdf) >.

UNITED KINGDOM, SUPREME COURT OF ENGLAND AND WALES. COUNTY COURTS, *The Civil Procedure (Amendment) Rules 1999*, in URL: < <https://www.legislation.gov.uk/cy/uksi/1999/1008/made> >.

UNITED STATES OF AMERICA. SUPREME COURT, Syllabus: *Carpenter v. United States Certiorari to the United States Court of Appeals for the Sixth Circuit*, No. 16, 402 (Argued November 29, 2017 – Decided June 22, 2018), in URL: < [https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-402\\_h315.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-402_h315.pdf) >.

## BIBLIOGRAPHIA HUIUS VOLUMINIS

- “Partidas”, in URL: < <http://www.treccani.it/enciclopedia/partidas/> >.
- AA.VV., *Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para Profesionales del Foro*, VIII, Salamanca, 1989.
- AA.VV., *Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para Profesionales del Foro*, IX, Salamanca, 1990.
- AA.VV., *Derecho canónico y Psicología en las Causas de nulidad matrimonial*. Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para Profesionales del Foro, XIII, Salamanca, 1997.
- AA.VV., *Diritto privato comparato. Istituti e problemi*, Roma-Bari, 2012.
- AA.VV., *Estudios canónicos en homenaje al Profesor D. Lamberto de Echeverría*, Salamanca, 1988.
- AA.VV., *Evangelizzazione e culture*. Atti del Congresso internazionale scientifico di Missiologia (Roma 5-12 ottobre 1975), I, Roma, 1976.
- AA.VV., *In Cristo nuova creatura*, Roma, 2001.
- AA.VV., *Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales*, Pamplona, 1991.
- AA.VV., *La “Querela nullitatis” nel Processo canonico*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXIX, Città del Vaticano, 2005.
- AA.VV., *La Teologia pastorale oggi*, Coll. *I Laterani*, n. 1, Città del Vaticano, 2010.
- AA.VV., *Le Lettere di Paolo*, III, Roma, 1980.
- AA.VV., *Legge e Vangelo. Discussione su una Legge fondamentale per la Chiesa*, Brescia, 1972.
- AA.VV., *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*. IV. *Diritto privato - Diritto ecclesiastico altre Scienze giuridiche*, Padova, 1940.
- ACERBI A., *Due Ecclesiologie. Ecclesiologia giuridica ed Ecclesiologia di comunione nella “Lumen Gentium”*, Bologna, 1975.

- ACKERMAN N.W., *Psicodinamica della vita familiare. Diagnosi e trattamento delle relazioni familiari*, Torino, 1999.
- ALBERONI F., *Movimenti e istituzione. Come nascono i Partiti, le Chiese, le Nazioni e le civiltà*, Venezia, 2014.
- ALZATI C. (cur.), *L'Anglicanesimo. Dalla Chiesa d'Inghilterra alla Comunione anglicana*, Genova, 1992.
- ANTONELLI M., *Introduzione e commento a Ad Gentes*, in NOCETI S. - REPOLE R. (curr.), *Commentario*. 6.
- AOUN M. - TUFFERY-ANDRIEU J.-M. (curr.), *Le Ius particolare dans le Droit canonique actuel*, Coll. *Canonica*, Perpignan, 2013.
- ARANGIO RUIZ V., *Istituzioni di Diritto romano*, Napoli, 1978.
- ARCIERO G. - BONDOLFI G. - MAZZOLA V., *A Dialogue between the Cartesian-Kantian and the Phenomenological Perspectives in Neuroscience: the Case of Face Perception Investigation*, in *Logoi.ph - Rivista di Filosofia*, I (2015).
- ARCIERO G. - BONDOLFI G. - MAZZOLA V., *In Between Ordinary Sadness and Clinical Depression*, in *Emotion Review*, VII (2015).
- ARCIERO G. - BONDOLFI G. - MAZZOLA V., *The Foundations of Phenomenological Psychotherapy*, 1 ed., New York (NY), 2018.
- ARCIERO G., *Studi e dialoghi sull'identità personale*, Torino, 2002.
- ARCIERO G., *Sulle tracce di sé*, Torino, 2006.
- ARCIERO G., *Sé, identità e stili di personalità*, Torino, 2012.
- ARCIERO G., *Il problema difficile e la fine della Psicologia*, in DESIDERI F. - PIERI P.F. (curr.), *Prima e terza persona*.
- ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *L'incapacità di intendere e di volere nel Diritto matrimoniale canonico (Can. 1095, nn. 1-2)*, Coll. *Studi giuridici*, n. LII, Città del Vaticano, 2000.
- ARISTOTELE, *Metafisica*, in REALE G. (cur.), *Traduzione, introduzione e commentario della Metafisica di Aristotele*, Milano, 2004.
- ARNOLD M.B., *Emotion and Personality. Psychological Aspects*, I, New York (NY), 1960.
- ARRIETA J.I. (cur.), *L'Istruzione Dignitas Connubii nella dinamica delle Cause matrimoniali*, Venezia, 2006.
- ARROBA CONDE M.J. - IZZI C., *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle Cause di nullità del Matrimonio. Dopo la riforma operata con il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Cinisello Balsamo (Milano), 2017.
- ARROBA CONDE M.J. - RIONDINO M., *Introduzione al Diritto canonico*, Milano, 2015.
- ARROBA CONDE M.J., *La Iglesia como presencia*, in *Vida Religiosa*, LXXXVI (1999), n. 3.
- ARROBA CONDE M.J., *La Prova peritale e le problematiche processualistiche*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *L'incapacità*.

- ARROBA CONDE M.J., *L'Istruzione Dignitas Connubii. Novità, interpretazioni e innovazioni*, in *Diritto e Religioni*, I (2006), n. 1-2.
- ARROBA CONDE M.J., *La primera Instancia en la Instrucción Dignitas Connubii. Novedades, concreciones e innovaciones*, in RODRÍGUEZ CHACÓN R. - RUANO ESPINA L. (curr.), *Los Procesos*.
- ARROBA CONDE M.J., *Peculiarità dell'iter processuale nelle Cause matrimoniali dopo l'Istruzione Dignitas Connubii*, in ARRIETA J.I. (cur.), *L'Istruzione*.
- ARROBA CONDE M.J., *Basi ecclesiologiche e limiti intrinseci di una rinnovata produzione normativa locale*, in *Folia Canonica*, X (2007).
- ARROBA CONDE M.J., *Diritto processuale canonico*, 6 ed., Roma, 2012.
- ARROBA CONDE M.J., *Le "Litteræ motu proprio datæ" sulla riforma dei Processi di nullità matrimoniale: prima analisi*, in *Apollinaris*, LXXXVIII (2015).
- ARROBA CONDE M.J., *Aspectos pastorales de la reciente reforma procesal. Breve comentario al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, XCVII (2016).
- ASOLAN P., *Giona convertito. Paralipomeni di Teologia pastorale*, Città del Vaticano, 2013.
- ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Il Diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi*, Coll. *Studi giuridici*, n. XLI, Città del Vaticano, 1996.
- ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *La doppia conforme nel Processo matrimoniale. Problemi e prospettive*, Coll. *Studi giuridici*, n. LX, Città del Vaticano, 2003.
- ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Il diritto di difesa nel Processo matrimoniale canonico*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXII, Città del Vaticano, 2006.
- ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA, *Coscienza e missione di Chiesa*, Assisi (Perugia), 1977.
- AZNAR GIL F.R., *Las Causas de nulidad matrimonial por incapacidad psíquica (Can. 1095, 3º) según la Jurisprudencia rotal*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, XLIV (1987).
- BAKER J.H., *Baker and Milsom Sources of English Legal History: Private Law to 1750*, 2 ed., New York (NY)-Oxford, 2010.
- BALTHASAR H.U. VON, *Mysterium paschale*, in FEINER J. - LÖHRER M. (edd.), *Mysterium*. VI.
- BAÑARES J.I., *Antropología cristiana y Peritaje psiquiátrico en las Causas matrimoniales*, in *Ius Canonicum*, XL (2000).
- BARBAGALLO C., *Storia universale*. III. *Il Medioevo*, Torino, 1945.
- BARBAGLIO G. - BOF G. - DIANICH S. (curr.), *Teologia*, Cinisello Balsamo (Milano), 2002.
- BAURA E., *Pastorale e Diritto nella Chiesa*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Vent'anni*.
- BECK A.T., *Cognitive Therapy and the Emotional Disorders*, Madison (CT), 1975.
- BECK A.T., *Cognitive Therapy: Past, Present and Future*, in MAHONEY M.J. (cur.), *Cognitive and Constructive Psychotherapies*.

- BELL J., *Sources of Law*, in BURROWS A., *English Private Law*.
- BELTRANI S. (cur.), *Traduzione e commento delle Istituzioni di Gaio*, Napoli, 1992.
- BEREA C., *Il pensiero teologico di Yves Congar sulla definizione della missione nel periodo preconciliare*, Coll. *Documenta missionalia*, n. 34, Roma, 2009.
- BERLINGÒ S., “Missioni cattoliche”, in *Enciclopedia del Diritto*, XXVI, Milano, 1996.
- BERLINGÒ S., *Nel silenzio del Diritto: risonanze canonistiche*, (DOMIANELLO S. - LICASTRO A. - MANTINEO A., cur.) Bologna, 2015.
- BERLINGÒ S., *Missioni cattoliche*, in BERLINGÒ S., *Nel silenzio*.
- BERTOLINO A. ET ALII, *Variation of Human Amygdala Response During Threatening Stimuli as a Function of 5'HTTLPR Genotype and Personality Style*, in *Biological Psychiatry*, XLVII (2005).
- BEVANS S.B. - SCHROEDER R.D., *Teologia per la missione oggi. Costanti nel contesto*, Brescia, 2010.
- BEVANS S.B. - SCHROEDER R.D., *Dialogo profetico. La forma della missione per il nostro tempo*, Bologna, 2014.
- BIANCHI P., *Le Allocuzioni alla Rota di Giovanni Paolo II: il tema della incapacità al Matrimonio*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, XVI (2003).
- BIANCHI P., *Quale futuro per la doppia Sentenza conforme?*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *La doppia conforme*.
- BIANCHI P., *L'Istruzione Dignitas Connubii e il Can. 1095*, in *Periodica de Re Canonica*, XCIV (2005).
- BIANCHI P., *Lo svolgimento del Processo breve: la fase istruttoria e di discussione della Causa*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (cur.), *La riforma*.
- BISSONI A., *Integrare divino e umano*, in *Vita Consacrata*, XXXI (1995).
- BLANKENBURG W., *La perdita dell'evidenza naturale. Un contributo alla psicopatologia delle schizofrenie pauci-sintomatiche*, Milano, 1998.
- BLOOM K. - ROYAL K., *Transferring Personal Data Out of the European Union: Which Export Solution Best Fits Your Needs? Associate of Corporate Counsel*, in *Association of Corporate Counsel. Docketnet*, June 2015, in URL: < <http://author.acc.com/vl/public/ACCDocketArticle/upload/Transferring-Personal-Data-Out-of-the-European-Union-Which-Export-Solution-Fits-your-Needs.pdf> >.
- BOBRINSKOY B. (cur.), *Communio sanctorum. Mélanges offerts à J.J. von Allmen*, Genève, 1982.
- BOLOGNINI L. - PELINO E. - BISTOLFI C., *Il Regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Milano, 2016.
- BOMBÍN L.M., *Decidere per criteri: il Giudizio in common Law*, in GHERRI P. (ed.), *Decidere*.
- BONI G., *La recente riforma del Processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*. Rivista telematica, n. 10/2016, in URL: < [https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli\\_pdf/boni.2mbis\\_la\\_recente.pdf](https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/boni.2mbis_la_recente.pdf) >.



- BONI G., *La recente riforma del Processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (parte terza), in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*. Rivista telematica, n. 11/2016, in URL: < [https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli\\_pdf/boni.3m\\_la\\_recente.pdf](https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/boni.3m_la_recente.pdf) >.
- BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Il Processo matrimoniale canonico*, nuova ed. aggiornata e ampliata, Coll. *Studi giuridici*, n. XXIX, Città del Vaticano, 1994.
- BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Le "Normæ" del Tribunale della Rota Romana*, Coll. *Studi giuridici*, n. XLII, Città del Vaticano, 1997.
- BOUYER L., *La Chiesa di Dio. Corpo di Cristo e tempio dello Spirito*, Assisi (Perugia), 1971.
- BRACON H., *Tractatus de Legibus et Consuetudinibus Angliæ*, (WOODBINE G.E., ed.) New Haven (CT), 1932.
- BROWNING D.S. - COOPER T.D., *Religious Thought and the Modern Psychologies*, 2 ed., Minneapolis (MN), 2004.
- BROWNING D.S. - COOPER T.D., *Il pensiero religioso e le Psicologie moderne*, Bologna, 2007.
- BROWNING D.S., *Religious Thought and the Modern Psychologies. A Critical Conversation in the Theology of Culture*, Philadelphia (PA), 1987.
- BROWNING D.S., *La Psicologia può evitare la Religione? Dovrebbe farlo?*, in IMODA F. (cur.), *Antropologia*.
- BRUTTI M., *La Repubblica*, in TALAMANCA M. (cur.), *Lineamenti*.
- BURROWS A., *English Private Law*, 3 ed., Oxford, 2013.
- BUSELLI MONDIN P., *Il Processo di nullità matrimoniale: anche luogo educativo?*, in *TreDimensioni*, VIII (2011), n. 1.
- BUSELLI MONDIN P., *L'Avvocato come accompagnatore*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017).
- CACCIANI M., "Giuria (Diritto comparato e straniero)", in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia giuridica*, XV, Roma, 1988.
- CADWALLADR C., *'I Made Steve Bannon's Psychological Warfare Tool'. Meet the Data War Whistleblower*, in URL: < <https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/data-war-whistleblower-christopher-wylie-faceook-nix-bannon-trump> >.
- CAENEGEM R.C. VAN, *I signori del Diritto. Giudici, Legislatori e professori nella storia europea*, Milano, 1991.
- CAFFARRA C., *Matrimonio e visione dell'uomo*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, II (1987).
- CAHAN D. (ed.), *Hermann von Helmholtz and the Foundations of Nineteenth-Century Science*, Berkeley (CA), 1993.
- CALVO TOJO M., *Reforma del Proceso matrimonial anunciada por el Papa*, Salamanca, 1999.
- CANONICO M., *Il nuovo Processo matrimoniale canonico tra innovazioni legislative ed incertezze applicative*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CXXV (2014).
- CASSOLA F. - LABRUNA L., *La Repubblica*, in TALAMANCA M. (cur.), *Lineamenti*.

- CASTILLO J.M., *La humanidad de Jesús*, Madrid, 2016.
- CATTANEO A. - GHERRI P., *La Canonistica a 25 anni dal CIC: impostazione, metodo e prospettive*, in *Apollinaris*, LXXXI (2008).
- CATTANEO A., *Fondamenti ecclesiologici del Diritto canonico*, Venezia, 2011.
- CATTANEO A., *Sulla "Teologia del Diritto canonico". In dialogo con Matteo Visioli*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LII (2012).
- CAVANNA A., *Storia del Diritto moderno in Europa. Le Fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano, 1982.
- CENCINI A. - MANENTI A., *Psicologia e formazione. Strutture e dinamismi*, Bologna, 1986.
- CERVENCA G., *Il Dominato*, in TALAMANCA M. (cur.), *Lineamenti*.
- CHADWICK H., *La continuità della Chiesa in Inghilterra e l'Atto di Supremazia del 1534*, in ALZATI C. (cur.), *L'Anglicanesimo*.
- CHALMERS D.J., *Facing up to the Problem of Consciousness*, in *Journal of Consciousness Studies*, II (1995).
- CHALMERS D.J., *Moving Forward on the Problem of Consciousness*, in *Journal of Consciousness Studies*, IV (1997).
- CHARLES P., *Dossiers de l'action missionnaire. Manuel de Missiologie*, Bruxelles, 1938.
- COCCOPALMERIO F. - BONNET P.A. - PAVONI N., *Perché un Codice nella Chiesa*, Bologna, 1984.
- COCCOPALMERIO F., *Fondare teologicamente il Diritto della Chiesa?*, in FACOLTÀ TEOLOGICA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE (cur.), *La Teologia*.
- COCCOPALMERIO F., *Che cosa è il Diritto della Chiesa?*, in COCCOPALMERIO F. - BONNET P.A. - PAVONI N., *Perché un Codice*.
- COCCOPALMERIO F., *La Rota Romana e la sua funzione nell'interpretazione della Legge canonica*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, XVIII (2008).
- COLOMBO G., *Dove va la Teologia sacramentaria?*, in *La Scuola Cattolica*, CII (1974).
- COLZANI G., *La missionarietà della Chiesa. Saggio storico sull'epoca moderna fino al Vaticano II*, Bologna, 1975.
- CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE PSICOLOGI, *Codice deontologico degli psicologi italiani*, in URL: < <http://www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani> >.
- CONTI V., *Il chi della storia. Un possibile rilancio della proposta antropologica interdisciplinare di L.M. Rulla in dialogo con la Psicologia fenomenologica di G. Arciero*, Milano, 2018.
- CORECCO E. ET ALII, *Chiesa e Diritto. Un dibattito trentennale su fondamenti e metodo della Canonistica*, Lugano, 2002.
- CORECCO E., *Ius et communio*, I, (BORGONOVO G. - CATTANEO A., cur.) Casale Monferato (Alessandria)-Lugano, 1997.
- CORECCO E., *Valore dell'atto "contra Legem"*, in CORECCO E., *Ius*, I.
- CRISCUOLI G. - SERIO M., *Nuova introduzione allo studio del Diritto inglese. Le Fonti*, Milano, 2016.
- CRISCUOLI G., *Introduzione allo studio del Diritto inglese. Le Fonti*, Milano, 2000.

- DANEELS F., *Una introduzione generale all'Istruzione Dignitas Connubii*, in *Ius Ecclesiae*, XVIII (2006).
- DANIEL W.L., *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of "Manifest Nullity" of Marriage*, in *The Jurist*, LXXV (2015).
- DAVID R. - JAUFFRET SPINOSI C., *I grandi Sistemi giuridici contemporanei*, (SACCO R., cur.) Padova, 2004.
- DE FRANCHIS F., "Civilian", in *Dizionario*. I.
- DE FRANCHIS F., "Equity", in *Dizionario*. I.
- DE FRANCHIS F., "Estate", in *Dizionario*. I.
- DE FRANCHIS F., "Fee", in *Dizionario*. I.
- DE FRANCHIS F., "Freehold", in *Dizionario*. I.
- DE FRANCHIS F., "Interpretation: I (Tecnica interpretativa della *Statute Law*)", in *Dizionario*. I.
- DE FRANCHIS F., "Ragionevolezza in genere", in *Dizionario*. II.
- DE FRANCHIS F., "Trust", in *Dizionario*. I.
- DE FRANCHIS F., "Use", in *Dizionario*. I.
- DE KOCK L., *Some Preliminary Considerations on Helmholtz's Fichte: Towards a Naturalized Epistemology of Constraint?*, in *Revista de Estud(i)os sobre Fichte*. Rivista telematica, II (2011), URL: < <http://journals.openedition.org/ref/350> >.
- DE LUBAC H., *Las Iglesias particulares en la Iglesia universal*, Salamanca, 1974.
- DE LUBAC H., *Mistica e mistero cristiano*, Milano, 1979.
- DE LUBAC H., *Il fondamento teologico delle missioni*, in DE LUBAC H., *Mistica*.
- DE PAOLIS V., *La Giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana e i Tribunali locali*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, XVIII (2008).
- DEDEK H. - SCHERMAIER M.J., *German Law*, in SMITS J.M., *Elgar Encyclopedia*.
- DEL GIUDICE V., *Canonizatio*, in AA.VV., *Scritti*.
- DEL POZZO M., *Il Diritto canonico come "insieme di realtà giuridiche" nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, XX (2008).
- DEL POZZO M., *Luoghi della celebrazione "sub specie iusti". Altare, tabernacolo, custodia degli oli sacri, sede, ambone, fonte battesimale, confessionale*, Milano, 2010.
- DEL POZZO M., *I titoli di competenza e la "concorrenza materiale" alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Ius Ecclesiae*, XXVIII (2016).
- DEL POZZO M., *Il Processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma, 2016.
- DELLA ROCCA F., *Il Magistero pontificio e il Processo matrimoniale canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, XLV (1989).
- DESIDERI F. - PIERI P.F. (CUR.), *Prima e terza persona. Forme dell'identità e declinazioni del conoscere*, Bergamo, 2013.
- DIANICH S. - NOCETI S., *Trattato sulla Chiesa*, 3 ed., Coll. *Nuovo Corso di Teologia sistematica*, n. 5, Brescia, 2015.

- DIANICH S., *La missione della Chiesa nella Teologia recente*, in ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA, *Coscienza*.
- DIANICH S., *Missione*, in BARBAGLIO G. - BOF G. - DIANICH S. (curr.), *Teologia*.
- DIANICH S., *Diritto e Teologia. Ecclesiologia e Canonistica per una riforma della Chiesa*, Bologna, 2015.
- DIANICH S., *Cambiamenti sociali e appartenenza ecclesiale*, in DIANICH S., *Diritto*.
- DIANICH S., *Chiesa locale e Chiesa universale nello sviluppo storico dell'Ecclesiologia*, in DIANICH S., *Diritto*.
- DIANICH S., *L'autorità nella Chiesa*, in DIANICH S., *Diritto*.
- DIANICH S., *L'Ecclesiologia fra la Sociologia e l'Antropologia teologica*, in DIANICH S., *Diritto*.
- DIANICH S., *La missione della Chiesa, i laici e la sacra potestas. Una riflessione teologica*, in DIANICH S., *Diritto*.
- DIANICH S., *Sinodalità*, in DIANICH S., *Diritto*.
- Dizionario giuridico. I. Inglese-Italiano*, Milano, 1984.
- Dizionario giuridico. II. Italiano-Inglese*, Milano, 1996.
- DOUNOT C. - DUSSAUBAT F. (curr.), *La réforme des nullités de Mariage. Une étude critique*, Paris, 2016.
- DOUNOT C., *La réforme de la Procédure des nullités de Mariage au regard des principes juridiques*, in DOUNOT C. - DUSSAUBAT F. (curr.), *La réforme*.
- DULLES A. (cur.), *La función de la Teología en el futuro de América Latina*. Simposio internacional: 1971-1991, XX años del Departamento de Ciencias religiosas, 24, 25, 26 y 27 de septiembre de 1991, Mexico, 1991.
- EDELBY N. - HUIZING P. - JIMÉNEZ URRESTI T.I., *Éditorial*, in *Concilium* (ed. francese), I (1965), n. 8.
- ELLIS A., *Reason and Emotion in Psychotherapy*, New York (NY), 1962.
- ERDŐ P., *Teologia del Diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale*, Torino, 1996.
- ERDŐ P., *Le sacré dans la logique interne d'un système juridique*, Paris, 2009.
- ERRÁZURIZ C.J., *Il Diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una Teoria fondamentale del Diritto canonico*, Milano, 2000.
- ESTRADA J.A., *La Iglesia: ¿institución o carisma?*, Salamanca, 1984.
- ESTRADA J.A., *La renovación de la espiritualidad*, en DULLES A. (cur.), *La función*.
- ESTRADA J.A., *Lo Spirito e i profeti nella Chiesa*, in SICRE DIAZ J.L. - CASTILLO J.M. - ESTRADA J.A., *La Chiesa*.
- ESTRADA J.A., *Para comprender cómo surgió la Iglesia*, 2 ed. Estella (Navarra), 2000.
- ESTRADA J.A., *El cristianismo en una sociedad laica*, 2 ed., Bilbao, 2006.
- ESTRADA J.A., *Las muertes de Dios. Ateísmo y espiritualidad*, Madrid, 2017.
- FABRIS R., *Lettera ai Colossesi*, in AA.VV., *Le Lettere*.

- FACOLTÀ TEOLOGICA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE (cur.), *La Teologia italiana oggi. Ricerca dedicata a Carlo Colombo*, Brescia, 1979.
- FANTAPPIÈ C., *Introduzione storica al Diritto canonico*, Bologna, 1999.
- FATTORI G., *Scienze della psiche e Matrimonio canonico. Le Norme delle Allocuzioni pontificie alla Rota Romana (1939-2009)*, Siena, 2009.
- FEINER J. - LÖHRER M. (edd.), *Mysterium Salutis. VI. L'evento Cristo*, 2 ed., Brescia, 1973.
- FERRI F. ET ALII, *Binding Action and Emotion in Social Understanding*, in *PLOS ONE*, VIII (2013).
- FINOCCHIARO F., *La Giurisprudenza nell'Ordinamento canonico*, in *Ius Canonicum*, XV (1975).
- FINOCCHIARO G., *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017.
- FORCONI M.C., *Elementi di Antropologia cristiana in rapporto all'unità e all'indissolubilità del Matrimonio sacramentale*, in *Periodica de Re Canonica*, LXXXVI (1997).
- FOSSI G., *Psicoanalisi e psicoterapie dinamiche*, Torino, 1988.
- FOUCAULT M., *Nascita della clinica. Una archeologia dello sguardo medico*, Torino, 1996.
- FOUCAULT M., *L'ermeneutica del soggetto*. Corso al Collège de France (1981-1982), Milano, 2003.
- FOUCAULT M., *Del governo dei viventi*. Corso al Collège de France, Milano, 2014.
- FOUCAULT M., *Il governo di sé e degli altri*. Corso al Collège de France, Milano, 2015.
- FOUCAULT M., *Soggettività e verità*. Corso al Collège de France, Milano, 2017.
- FRANCESCHELLI R., *Il "trust" nel Diritto inglese*, Padova, 1935.
- FRANCESCHI H. - ORTIZ M.A. (cur.), *La ricerca della verità sul Matrimonio e il diritto a un Processo giusto e celere*, Roma, 2012.
- FREUD S., *Opere*, Torino, 2008.
- FREUD S., *L'interpretazione dei sogni*, in FREUD S., *Opere*, III.
- FREUD S., *Metapsicologia*, in FREUD S., *Opere*, VIII.
- FREUD S., *L'Io e l'Es*, in FREUD S., *Opere*, IX.
- FRIES H. - RAHNER K., *La unión de las Iglesias*, Barcelona, 1987.
- FÜSSEL K. - METZ J.B. - MOLTSMANN J., *Ancora sulla "Teologia politica": il dibattito continua*, Brescia, 1975.
- G.I.D.D.C. (cur.), *I Giudizi nella Chiesa. Il Processo contenzioso e il Processo matrimoniale*, Coll. *Quaderni della Mendola*, n. 6, Milano, 1998.
- G.I.D.D.C. (cur.), *Iniziazione cristiana: Confermazione ed Eucaristia*, Coll. *Quaderni della Mendola*, n. 17, Milano, 2009.

- G.I.D.D.C. (cur.), *La riforma del Processo canonico per la dichiarazione di nullità del Matrimonio*, Coll. *Quaderni della Mendola*, n. 26, Milano, 2018.
- GABBARD G.O., *Psichiatria psicodinamica*, 2 ed., Milano, 1995.
- GALLO P., *Grandi Sistemi giuridici*, Torino, 1997.
- GALLO P., *Introduzione al Diritto comparato. II. Istituti giuridici*, 2 ed., Torino, 2003.
- GAMBARO A. - SACCO R. (edd.), *Sistemi giuridici comparati*, 3 ed., Coll. *Trattato di Diritto comparato* (SACCO R., cur.) Torino, 2008.
- GAMBARO A., “Proprietà in Diritto comparato”, in *Digesto delle discipline private. Sezione civile*, XV, Torino, 1997.
- GARCÍA FAILDE J.J., *Antropologías actuales y vision cristiana del Matrimonio. Un comentario al discurso de Juan Pablo II a la Rota Romana en 5 de febrero de 1987*, in AA.VV., *Estudios*.
- GARCÍA FAILDE J.J., *Características y valoración de la Pericia psíquica en los Tribunales eclesíasticos a la luz de los discursos de ss. Juan Pablo II*, in AA.VV., *Curso*, VIII.
- GARCÍA FAILDE J.J., *Valoración jurídica de la Prueba pericial psicológico-psiquiátrica (Causas de nulidad de Matrimonio del Can. 1095)*, in AA.VV., *Incapacidad*.
- GARCÍA FAILDE J.J., *El Perito psicólogo y psiquiatra en las Causas canónicas de nulidad matrimonial*, in AA.VV., *Derecho*.
- GARCÍA FAILDE J.J., *Criterios para entender y valorar los Peritajes psicológicos y psiquiátricos en las Causas de nulidad matrimonial*, in *Apollinaris*, LXXV (2012).
- GHERRI P. (ed.), *Diritto canonico, Antropologia e Personalismo*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2008.
- GHERRI P. (ed.), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2010.
- GHERRI P. (ed.), *Decidere e giudicare nella Chiesa*. Atti della VI Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2012.
- GHERRI P., *Lezioni di Teologia del Diritto canonico*, Roma, 2004.
- GHERRI P., *Canonistica e questione epistemologica: l'apporto di T. Jiménez Urresti*, in *Apollinaris*, LXXVIII (2005).
- GHERRI P., *Bilancio canonistico*, in GHERRI P. (ed.), *Diritto canonico, Antropologia*.
- GHERRI P., *Quali istanze istituzionali pone oggi la Pastorale al modo in cui comprendere e vivere il cammino di Iniziazione cristiana? Prospettiva canonistica*, in G.I.D.D.C. (cur.), *Iniziazione*.
- GHERRI P., *Corresponsabilità e Diritto: il Diritto amministrativo*, in GHERRI P. (ed.), *Responsabilità*.
- GHERRI P., *Primi appunti per una storia delle origini della Teologia del Diritto (canonico)*, in *Ius Canonicum*, L (2010).
- GHERRI P., *Ricerca scientifica umanistica. Iniziazione pratica*, Reggio Emilia, 2011.
- GHERRI P., *Decidere e giudicare nella Chiesa*, in GHERRI P. (ed.), *Decidere*.

- GHERRI P., *Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano, 2015.
- GHERRI P., *Pastorale ordinaria e Pastorali speciali: note canonistiche sui rapporti tra Chiese particolari e clero religioso*, in *Convivium Assisiense*, XVII (2015).
- GHERRI P., *La Teologia del Diritto canonico a quindici anni dalla sua nascita: status quaestionis dal punto di vista epistemologico*, in *Apollinaris*, LXXXX (2017).
- GHERRI P., *Teologia y Derecho canónico: aclaraciones iniciales sobre el fundamento de la "ley"*, in *Vergentis*, III (2017), n. 5.
- GHERRI P., *Diritto canonico e Pastorale: la norma missionis*, in *Apollinaris*, XCI (2018).
- GHERRI P., *Il ruolo del Diritto nella riforma/riformabilità della Chiesa*, in *Ricerche Teologiche*, XXIX (2018), n. 1-2.
- GHERRI P., *Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Metodo*, Milano, 2018.
- GHERRI P., *Ordinamento giuridico e Diritto canonico: il contributo strutturante di Santi Romano*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*. Rivista telematica, n. 28/2018, in URL: < [https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli\\_pdf/Gherri.M\\_Ordinamento--BIS.pdf](https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/Gherri.M_Ordinamento--BIS.pdf) >.
- GHIRLANDA G., *I fondamenti teologici del Diritto*, in *Rassegna di Teologia*, XV (1974).
- GHIRLANDA G., *Ius gratiae - Ius communionis. Corso di Teologia del Diritto ecclesiale*, nuova edizione, ad uso degli studenti, Roma 1977 (ristampato nel 2000).
- GHIRLANDA G., *De recta Iuris ecclesialis methodo semper servanda*, in *Periodica de Re Canonica*, LXVIII (1979).
- GHIRLANDA G., *Il Corso di Teologia del Diritto canonico e la natura del Diritto canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LII (2012).
- GHIZZONI L., *Il Matrimonio tra Psicologia e Diritto canonico*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, I (1988).
- GIL DE LAS HERAS F., *La Ciencia canónica matrimonial y la Ciencia psiquiátrica*, in *Revista de Derecho Privado*, LXXIII (1989).
- GIL DE LAS HERAS F., *La nulidad matrimonial por incapacidad psíquica. Comentario al discurso del Papa al Tribunal de la Rota Romana el 25 de enero de 1988*, in *Revista de Derecho Privado*, LXXIII (1989).
- GIL DE LAS HERAS F., *El Proceso más breve ante el Obispo*, in *Anuario de Derecho Canónico*, V (2016), supl.
- GIRAUDO A., *La scelta della modalità con cui trattare la Causa di nullità: Processo ordinario o Processo più breve*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (cur.), *La riforma*.
- GLENDON M.A. - CAROZZA P.G. - PICKER C.B., *Comparative Legal Traditions in a Nutshell*, 4 ed., St. Paul (MN), 2016.
- GLENN H.P., *Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law*, 4 ed., Oxford, 2010.
- GNILKA J., *Il Vangelo di Matteo*, I, Brescia, 1990.
- GODIN H. - DANIEL Y., *La France Pays de mission?*, Lyon, 1943.

- GONÇALVES Ó., *Cognitive Narrative Psychotherapy: the Hermeneutic Construction of Alternative Meanings*, in MAHONEY M.J. (cur.), *Cognitive and Constructive Psychotherapies*.
- GRESHAKE G., *Vivere nel mondo. Questioni fondamentali della spiritualità cristiana*, Brescia, 2012.
- GROCHOLEWSKI Z., *Il Giudice ecclesiastico di fronte alle Perizie neuropsichiatriche e psicologiche. Considerazioni sul recente discorso del santo Padre alla Rota Romana*, in *Apollinaris*, LX (1987).
- GRONCHI M., *Diritto canonico e Teologia in dialogo. Fermezza e flessibilità*, in *L'Osservatore Romano*, CLVI (2016), 25 febbraio.
- GRONCHI M., *Recensione a: Manuel Jesús Arroba Conde - Michele Riondino, Introduzione al Diritto canonico*, in *Apollinaris*, LXXXIX (2016).
- GROSSI P., *Prima lezione di Diritto*, 5 ed., Roma-Bari, 2005.
- GROSSI P., *L'Europa del Diritto*, Roma-Bari, 2007.
- GUARINELLI S., *L'ascolto di sé: equivoci e obiettivi*, in *TreDimensioni*, II (2005).
- GUARNERI A., *Lineamenti di Diritto comparato*, 5 ed., Padova, 2012.
- GUÉRIN G., *Préface*, in GODIN H. - DANIEL Y., *La France*.
- GUIDANO V., *La complessità del sé: un approccio sistemico-processuale alla psicopatologia e alla terapia cognitiva*, Torino, 1988.
- GUIDANO V., *Il sé nel suo divenire. Verso una terapia cognitiva post-razionalista*, Torino, 1992.
- GUTWIRTH S. ET ALII (eds.), *Reinventing Data Protection?*, Dordrecht (NL), 2009.
- HAIGHT R., *Defensa de la Cristología del Espíritu*, in *Selecciones de Teología*, XXXIV (1995), n. 135.
- HALL C.S. - LINDZEY G. - CAMPBELL J.B., *Theories of Personality*, 4 ed., New Jersey (NJ), 1998.
- HALLEIN PH., *Le Défenseur du lien dans les Causes de nullité de Mariage. Étude synoptique entre le Code et l'Instruction "Dignitas connubii", fondée sur les travaux des Commissions préparatoires de l'Instruction*, Roma, 2009.
- HALLEIN PH., *Nuove facoltà per il Difensore del vincolo nello svolgimento di un Processo di nullità matrimoniale? Uno studio sinottico tra il Codice e l'Istruzione Dignitas Connubii*, in *Periodica de Re Canonica*, IC (2010).
- HAMEROFF S.R. - KASZNIK A.W. - SCOTT A. (cur.), *Toward a Science of Consciousness: the First Tucson Discussions and Debates*, Cambridge (MA), 1996.
- HEIDEGGER M., *Segnavia*, (VOLPI F., cur.) Milano, 1987.
- HEIDEGGER M., *Fenomenologia e Teologia*, in HEIDEGGER M., *Segnavia*.
- HEIDEGGER M., *Ontologia. Ermeneutica della effettività*, Napoli, 1998.
- HEIDEGGER M., *I problemi fondamentali della Fenomenologia*, Genova, 1999.
- HEIDEGGER M., *Per la determinazione della Filosofia*, Napoli, 2002.
- HEIDEGGER M., *Fenomenologia della vita religiosa*, Milano, 2003.



- HEIDEGGER M., *Essere e tempo*, Milano, 2005.
- HEIDEGGER M., *Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele. Elaborazione per le Facoltà filosofiche di Marburgo e di Gottinga*, Napoli, 2005.
- HEIDEGGER M., *Fenomenologia dell'intuizione e dell'espressione. Teoria della formazione del concetto filosofico*, Macerata, 2011.
- HEIDEGGER M., *Logica. Il problema della verità*, (UGAZIO U.M., cur.) Milano, 2013.
- HEIDEGGER M., *Problemi fondamentali della Fenomenologia (1919/20)*, Macerata, 2017.
- HEIDELBERGER M., *Force, Law, and Experiment: the Evolution of Helmholtz's Philosophy of Science*, in CAHAN D. (ed.), *Hermann von Helmholtz*.
- HELMHOLTZ H. VON, *Science and Culture: Popular and Philosophical Essays*, Chicago (IL), 2005.
- HELMHOLTZ H. VON, *Treatise on Physiological Optics*, North Chelmsford (MA), 2005.
- HERRANZ J., Allocutio em.mi Præsidis occasione Congressus Episcoporum novorum, a Congregatione pro Episcopis parati, die 23 septembris 2006 habita: *L'Istruzione Dignitas Connubii e la trattazione delle Cause di nullità del Matrimonio nei Tribunali ecclesiastici*, in *Communicationes*, XXXVIII (2006).
- HERVADA J., *Introduzione critica al Diritto naturale*, Milano, 1990.
- IMODA F. (cur.), *Antropologia interdisciplinare e formazione*, Bologna, 1997.
- IMODA F., *Lo sviluppo della relazione come contributo al discernimento*, in RULLA L.M. (cur.), *Antropologia*. 3.
- IMODA F., *Sviluppo umano, Psicologia e mistero*, Bologna, 2005.
- IZZI C., *Valutazione del fondamento antropologico della Perizia. Studio sulla recente Giurisprudenza rotale in tema d'incapacità consensuale*, Coll. *Quaderni di Apollinaris*, n. 9, Roma, 2004.
- JERVIS G., *Fondamenti di Psicologia dinamica. Un'introduzione allo studio della vita quotidiana*, Milano, 1993.
- JIMÉNEZ URRESTI T.I., *La Ciencia del Derecho canónico o Canonística, es Ciencia teológica?*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, XLI (1985).
- JIMÉNEZ URRESTI T.I., *De la Teología a la Canonística*, Salamanca, 1993.
- KANT I., *Critica della ragion pura*, Milano, 2004.
- KANT I., *Riflessioni sulla critica della ragion pura. Da annotazioni manoscritte*, (ERDMANN B., cur.) Nocera Inferiore (Salerno), 2017.
- KASPER W., *Zur Theologie und Praxis des bischöflichen Amtes*, in SCHREER W. - STEINS G. (hgr.), *Auf neue Art Kirche*.
- KASPER W., *Das Verhältnis von Universalkirche und Ostkirche*, in *Stimmen der Zeit*, CXXV (2000), n. 218.

- KASPER W., *Letter from the President of the Council for Promoting Christian Unity*, in *America*. The Jesuit Review, XCIII (2001), n. 185, 26 november.
- KASPER W., *Chiesa cattolica. Essenza-realtà-missione*, Brescia, 2012.
- KEHL M., *¿A dónde va la Iglesia?*, Santander, 1997.
- KEHL M., *Der Disput der Kardinäle. Zum Verhältnis von Universalkirche und Ortskirche*, in *Stimmen der Zeit*, CXXVIII (2003), n. 221.
- KERNBERG O.F., *Relazioni d'amore. Normalità e patologia*, Milano, 1995.
- KIELY B., *Maturità del ragionamento morale e maturità della vocazione cristiana*, in RULLA L.M. (cur.), *Antropologia*. 3.
- KOHUT H., *La guarigione del sé*, Torino, 1980.
- KOHUT H., *La ricerca del sé*, Torino, 1982.
- KOHUT H., *La cura psicoanalitica*, Torino, 1986.
- KOHUT H., *Lezioni di tecnica psicoanalitica. Le conferenze dell'Istituto di Chicago*, Roma, 1997.
- KUAN HON W., *Data Localization Laws and Policy. The EU Data Protection International Transfers Restriction Through a Cloud Computing Lens*, Cheltenham (UK)-Northampton (MA), 2017.
- KUHN T.S., *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Torino, 1978.
- KUNER C., *Regulation of Transborder Data Flows under Data Protection and Privacy Law: Past, Present and Future*, in *OECD Digital Economy Papers*, No. 187, OECD Publishing, 2011, URL: < <http://www.kuner.com/my-publications-and-writing/untitled/kuner-oecd-tbdf-paper.pdf> >.
- LABATE S., *La verità buona. Senso e figure del dono nel pensiero contemporaneo*, Assisi (Perugia), 2004.
- LACAN J., *Scritti*, Torino, 2002.
- LANZA S., *Introduzione alla Teologia pastorale*. 1. *Teologia dell'azione ecclesiale*, Brescia, 1989.
- LANZA S., *La Teologia pastorale secondo la "scuola lateranense"*, in AA.VV., *La Teologia*.
- LAW J. - MARTIN E.A., "Claim form", in *A Dictionary of Law*, 7 ed., Oxford, 2013.
- LEFEBVRE P., *À propos de quelques déviations de l'idée missionnaire*, in *Église Vivante*, VI (1954).
- LEFEBVRE P., *La Théologie missionnaire de Gustav Warneck*, in *Neue Zeitschrift für Missionwissenschaft*, XI (1955).
- LENOIR T., *Helmholtz and the Materialities of Communication*, in *Osiris*, IX (1994).
- LICHTENBERG J.D. - LACHMANN F.M. - FOSSHAGE J.L., *Psychoanalysis and Motivational Systems: a New Look*, New York (NY), 2011.
- LICHTENBERG J.D., *Psicoanalisi e sistemi motivazionali*, Milano, 1995.
- LLOBELL J., *Le Norme della Rota Romana in rapporto alla vigente Legislazione canonica: la "matrimonializzazione" del Processo. La tutela dell'"ecosistema"*

- processuale; il principio di legalità nell'esercizio della potestà legislativa*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Le "Normæ"*.
- LLOBELL J., *Cenni sul diritto di difesa alla luce dell'Istruzione Dignitas Connubii*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Il diritto di difesa*.
- LLOBELL J., *Prospettive e possibili sviluppi della Dignitas Connubii. Sull'abrogazione dell'obbligo della doppia Sentenza conforme*, in *Periodica de Re Canonica*, CIV (2015).
- LLOBELL J., *Alcune questioni comuni ai tre Processi per la dichiarazione di nullità del Matrimonio previsti dal m.p. Mitis Iudex*, in *Ius Ecclesiæ*, XXVIII (2016).
- LONERGAN B.J.F., *Il metodo in Teologia*, Roma, 2001.
- LOSANO M.G., *I grandi Sistemi giuridici. Introduzione ai Diritti europei ed extraeuropei*, Roma-Bari, 2000.
- LOZA F., *Ministerio de verdad y de caridad (comentario de un Juez eclesiastico al discurso del Papa a la S. R. Rota, 5-II-1987)*, in *Ius Canonicum*, XXVII (1987).
- LUPOI M., *Appunti sulla real property e sul trust nel Diritto inglese*, Milano, 1971.
- LUPOI M., "Trusts II (Profili generali e Diritto straniero)", in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia giuridica*, XXXI, Roma, 1988.
- LUZ U., *Vangelo di Matteo*, Brescia, 2006.
- MADDI S.R. - RULLA L.M., *Personality and the Catholic Religious Vocation (I). Self and Conflict in Female Entrants*, in *Journal of Personality*, XL (1972).
- MADDI S.R., *Personality Theories: a Comparative Analysis*, 6 ed., Long Grove (IL), 2001.
- MAHONEY M.J. (cur.), *Cognitive and Constructive Psychotherapies. Theory, Research and Practice*, New York (NY), 1995.
- MANENTI A., *Coppia e famiglia: come e perché. Aspetti psicologici*, Bologna, 1993.
- MANENTI A., *Comprendere e accompagnare la persona umana*, Bologna, 2013.
- MARION J.-L., *L'idolo e la distanza. Cinque studi*, Milano, 1979.
- MARION J.-L., *Dato che. Saggio per una fenomenologia della donazione*, Torino, 2001.
- MARION J.-L., *Dialogo con l'amore*, Torino, 2007.
- MARION J.-L., *La ragione del dono*, in *Studia Patavina*, LV (2008).
- MARTÍN DE AGAR J.T., *L'incapacità consensuale nei recenti discorsi del romano Pontefice alla Rota Romana*, in *Ius Ecclesiæ*, I (1989).
- MARTIN J., *The English Legal System*, 7 ed., London, 2013.
- MARTIN S., *La Perizia nelle Cause matrimoniali per incapacità psichica (osservazioni a margine della dottrina dell'ultimo decennio)*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CIV (1993).
- MASLOW A.H., *Motivazione e personalità*, Roma, 1973.
- MASSON J., "Missione", in PACOMIO C. (cur.), *Dizionario*.
- MATE R., *El tiempo, tribunal de la historia*, Madrid, 2018.

- MATTEI U., *Il modello di common Law*, 3 ed., Coll. *Sistemi giuridici comparati*, n. 2, (PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., cur.) Torino, 2010.
- MAZZOLA V. ET ALII, *Affective Response to a Loved One's Pain: Insula Activity as a Function of Individual Differences*, in *PLOS ONE*, V (2010).
- MAZZOLA V. ET ALII, *Effects of Emotional Contexts on Cerebello-Thalamo-Cortical Activity during Action Observation*, in *PLOS ONE*, VIII (2013).
- MAZZOLA V. ET ALII, *The In-Out Dispositional Affective Style Questionnaire (IN-OUT DASQ): an Exploratory Factorial Analysis*, in *Quantitative Psychology and Measurement*, V (2014).
- MAZZOLA V. ET ALII, *What Impact does An Angry Context have Upon Us? The Effect of Anger on Functional Connectivity of the Right Insula and Superior Temporal Gyri*, in *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, X (2016), n. 109.
- MENEGHETTI M.C., *Trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali*, in FINOCCHIARO G., *Il nuovo Regolamento*.
- MENIN M., *Missione*, Assisi (Perugia), 2016.
- METZ J.B., *Zur Theologie der Welt*, München, 1968.
- METZ J.B., *Sul concetto della nuova Teologia politica 1967-1997*, Brescia, 1998.
- METZLER J., *Il nuovo corso missionario iniziato con la fondazione della Sacra Congregazione "De Propaganda Fide" nei confronti delle culture locali*, in AA.VV., *Evangelizzazione*.
- MEZZOMONTI E., "Sachsenspiegel", in URL: < [http://www.treccani.it/enciclopedia/sachsenspiegel\\_\(Enciclopedia-Italiana\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/sachsenspiegel_(Enciclopedia-Italiana)/) >.
- MILLER P., *Teorie dello sviluppo psicologico*, Bologna, 1987.
- MINGARDI M., *Il ruolo del Vescovo diocesano*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (cur.), *La riforma*.
- MINNERATH R., *La ratio Legis du motu proprio: éclairages théologiques et canoniques*, in DOUNOT C. - DUSSAUBAT F. (curr.), *La réforme*.
- MITCHELL S., *Gli orientamenti relazionali in Psicoanalisi per un modello integrato*, Torino, 1993.
- MITCHELL S., *Speranza e timore in Psicoanalisi*, Torino, 1995.
- MITCHELL S., *Influenza e autonomia in Psicoanalisi*, Torino, 1999.
- MITCHELL S., *Il modello relazionale. Dall'attaccamento all'intersoggettività*, Milano, 2002.
- MITCHELL S., *L'amore può durare? Il destino dell'amore romantico*, Milano, 2003.
- MOCCIA L., *Comparazione giuridica e Diritto europeo*, Milano, 2005.
- MOCCIA L., *Il modello inglese di proprietà*, in AA.VV., *Diritto*.
- MÖHLER J.A., *Die Einheit in der Kirche oder das Prinzip des Katholizismus dargestellt im Geiste der Kirchenväter der drei ersten Jahrhunderte*, Tubingen, 1825.
- MÖHLER J.A., *Symbolik oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der Katholiken und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntnisschriften*, Mainz, 1832.

- MOLTMANN J. (cur.), *Le origini della Teologia dialettica. Karl Barth, Heinrich Barth, Emil Brunner, Rudolf Bultmann, Friedrich Gogarten, Edward Thurneisen*, Coll. *Biblioteca di Teologia contemporanea*, n. 25, Brescia, 1976.
- MOLTMANN J., *Theologie der Hoffnung*, München, 1964.
- MONATERI P.G. - SOMMA A., *Il modello di civil Law*, 3 ed., Torino, 2009.
- MONETA P., *Che futuro per la doppia Sentenza conforme?*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *La doppia conforme*.
- MONETA P., *La dinamica processuale nel m.p. Mitis Iudex*, in *Ius Ecclesiæ*, XXVIII (2016).
- MONTINI G.P., *La Giurisprudenza dei Tribunali apostolici e dei Tribunali delle Chiese particolari*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Il Diritto della Chiesa*.
- MONTINI G.P., *L'unità della Giurisprudenza: Segnatura Apostolica e Rota Romana*, in G.I.D.D.C. (cur.), *I Giudizi*.
- MONTINI G.P., *Il Diritto canonico dalla A alla Z. Lex Ecclesiæ Fundamentalis*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, XIV (2001).
- MONTINI G.P., *Dopo la decisione giudiziale: Appello e altre Impugnazioni*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (cur.), *La riforma*.
- MONTINI G.P., *L'accordo dei coniugi quale presupposto del Processus matrimonialis breviar (Can. 1683, 1 MIDI)*, in *Periodica de Re Canonica*, CV (2016).
- MORÁN BUSTOS C.M., *El Proceso "brevior" ante el Obispo diocesano*, in OLMOS ORTEGA M.E. (ed.), *Procesos*.
- MORÁN BUSTOS C.M., *Retos de la reforma procesal de la nulidad del Matrimonio*, in *Ius Canonicum*, LVI (2016).
- MORENO GARCÍA P.A., *La conformità delle Sentenze nell'Istruzione Dignitas Connubii*, in *Ius Ecclesiæ*, XXIII (2011).
- MORONI A. (cur.), *Lex fundamentalis Ecclesiæ*. Atti della Tavola rotonda, Macerata, 12-13 ottobre 1971, Milano, 1973.
- MÖRSDORF K., *Fondamenti del Diritto canonico*, (TESTA BAPPENHEIM S., cur.) Coll. *Monografie*, n. 3, Venezia, 2008.
- NACCI N., *La cultura giuridica del Diritto canonico: il "laboratorio" degli anni Trenta del Novecento in Italia*, in *Apollinaris*, LXXXV (2012).
- NAGEL T., *What is it Like to be a Bat?*, in *The Philosophical Review*, LXXXIII (1974).
- NAGEL T., *The View from Nowhere*, New York (NY), 1986.
- NAPOLITANO E., *Il Processus breviar nella Lettera apostolica motu proprio datæ Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CIII (2015).
- NICHOLS M.P., *Family Therapy: Concepts and Methods*, Boston (MA), 2010.
- NOCETI S. - REPOLE R. (cur.), *Commentario ai documenti del Vaticano II. 2. Lumen Gentium*, Bologna, 2015.
- NOCETI S. - REPOLE R. (cur.), *Commentario ai documenti del Vaticano II. 6. Ad Gentes, Nostra Ætate, Dignitatis Humanæ*, Bologna, 2018.

- NÚÑEZ G., *El Proceso brevior: exigencias y estructura*, in *Ius Canonicum*, LVI (2016).
- OKONKWO E.B.O. - RECCHIA A. (curt.), *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Roma, 2016.
- OKONKWO E.B.O., *I principi ispiratori della riforma e le loro incidenze sui profili attinenti al Processo ordinario di nullità matrimoniale*, in OKONKWO E.B.O. - RECCHIA A. (curt.), *Tra rinnovamento*.
- OLMOS ORTEGA M.E. (ed.), *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma de Papa Francisco*, Madrid, 2016.
- ORESTANO R., *Introduzione allo studio del Diritto romano*, Bologna, 1987.
- ORWELL G., *Nineteen Eighty-Four*, London, 1949.
- PACOMIO C. (curt.), *Dizionario teologico interdisciplinare*, II, Torino, 1977.
- PALOMBI R., *I soggetti legittimati alla proposizione della Querela di nullità*, in AA.VV., *La "Querela"*.
- PANIZO ORALLO S., *Las Causas de nulidad matrimonial por incapacidad psíquica (Can. 1095, n. 3) segun la Jurisprudencia rotal*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, XLIV (1987).
- PAPISCA A., *Articolo 12 - Diritto alla privacy*, in UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. CENTRO DI ATENEO PER I DIRITTI UMANI "ANTONIO PAPISCA", *La Dichiarazione universale dei diritti umani commentata dal prof. Antonio Papisca*, URL: < <http://unipd-centrodiritiumani.it/it/schede/Articolo-12-Diritto-alla-privacy/16> >.
- PASINYA L.M., *L'élaboration du Ius particolare par les Églises d'Afrique*, in AOUN M. - TUFFERY-ANDRIEU J.-M. (curt.), *Le Ius*.
- PATOČKA J., *Che cos'è la Fenomenologia. Movimento, mondo, corpo*, (DI SALVATORE G., cur.) Verona, 2009.
- PEÑA GARCÍA C., *La Instrucción Dignitas Connubii y su repercusión en las Causas canónicas de nulidad matrimonial*, in *Estudios Eclesiásticos*, LXXX (2005).
- PEÑA GARCÍA C., *Actuación del Defensor del vínculo en el Proceso de nulidad matrimonial. Consideraciones sobre su función a la luz de la regulación codicial y de la Instrucción Dignitas Connubii*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, LXV (2008).
- PEÑA GARCÍA C., *Defensores del vínculo y Patronos de las partes en las Causas de nulidad matrimonial: consideraciones sobre el principio de igualdad de partes públicas y privadas en el Proceso*, in *Ius Ecclesiae*, XXI (2009).
- PEÑA GARCÍA C., *El nuevo Proceso "breviore coram Episcopo" para la declaración de la nulidad matrimonial*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CIII (2015).
- PEÑA GARCÍA C., *La reforma de los Procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Estudios Eclesiásticos*, XC (2015).
- PEÑA GARCÍA C., *Agilización de los Procesos canónicos de nulidad matrimonial: de las propuestas presinodales al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y retos pendientes tras la reforma*, in *Ius Canonicum*, LVI (2016).

- PEÑA GARCÍA C., *El Proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal*, in OLMOS ORTEGA M.E. (ed.), *Procesos*.
- PIANO MORTARI V., *Aspetti del pensiero giuridico medievale. Corso universitario*, 2 ed., Torino, 1979.
- PLUCKNETT T.F.T., *A Concise History of the Common Law*, 5 ed., Boston (MA), 2001.
- POLAINO-LORENTE A., *Comentarios de un psiquiatra al discurso del Papa al Tribunal de la Rota Romana (5-II-1987)*, in *Ius Canonicum*, XXVII (1987).
- POMPEDDA M.F., *Dialogo e collaborazione tra Giudici e Periti nelle Cause di nullità di Matrimonio*, in *Periodica de Re Canonica*, LXXXVIII (1999).
- PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Vent'anni di esperienza canonica 1983-2003*. Atti della Giornata accademica tenutasi nel XX anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico, Città del Vaticano, 2003.
- PONZONE A., *L'approccio epistemologico alla Teologia del Diritto canonico nel pensiero di T. Jiménez Urresti e L. Örsy*, Coll. *Corona lateranensis*, n. 52, Città del Vaticano, 2012.
- POTERZIO F., *Il dialogo tra il Giudice e il Perito nella prospettiva del Perito*, in FRANCESCHI H. - ORTIZ M.A. (cur.), *La ricerca*.
- POTTMAYER H.J., *Kirche als Communio*, in *Stimmen der Zeit*, CXVII (1992), n. 210.
- PUGLIESE G., *Istituzioni di Diritto romano. Parte I*, Padova, 1985.
- PUGLIESE G., "Property", in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia giuridica*, XXIV, Roma, 1988.
- RAHNER K., *Theologische Grundinterpretationen des II. Vatikanischen Konzils*, in *Schriften zur Theologie XIV*, Zürich, 1980.
- RAMOS F.J., *Il Difensore del vincolo (Can. 1430-1437; Dignitas Connubii, Art. 53-60)*, in *Angelicum*, LXXXV (2008).
- RATZINGER J., *La comunione nella Chiesa*, Cinisello Balsamo (Milano), 2004.
- RATZINGER J., *Eucaristia e missione. Riflessioni introduttive su Eucaristia e missione*, in RATZINGER J., *La comunione*.
- RECALCATI M., *L'uomo senza inconscio. Figure della nuova clinica psicoanalitica*, Milano, 2010.
- RECALCATI M., *Elogio dell'inconscio*, Milano, 2012.
- RECALCATI M., *Jacques Lacan. Desiderio, godimento e soggettivazione*, Milano, 2012.
- RECCHIA A., *I mezzi di Impugnazione: alcune considerazioni*, in OKONKWO E.B.O. - RECCHIA A. (cur.), *Tra rinnovamento*.
- REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (cur.), *La riforma dei Processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano, 2016.
- REPOLE R., *Chiesa, pienezza dell'uomo. Oltre la postmodernità: G. Marcel e H. de Lubac*, Milano, 2002.
- REPOLE R., *Capitolo I. Il mistero della Chiesa*, in NOCETI S. - REPOLE R. (cur.), *Commentario. 2*.

- REPOLE R., *Chiesa*, Coll. *Le parole della fede*, Assisi (Perugia), 2015.
- RICOEUR P., *Tempo e racconto. 1*, Milano, 1986.
- RICOEUR P., *Tempo e racconto. 2. La configurazione nel racconto di finzione*, Milano, 1987.
- RICOEUR P., *Tempo e racconto. 3. Il tempo raccontato*, Milano, 1988.
- RICOEUR P., *Sé come un altro*, Milano, 1996.
- RIONDINO M., *Giustizia riparativa e mediazione nel Diritto penale canonico*, Città del Vaticano, 2011.
- RIVELLA M., *Recensione a: Paolo Gherri, Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano, Giuffrè, 2015, in *Ius Ecclesiae*, XXVII (2015).
- RODOTÀ S., *Data Protection as a Fundamental Right*, in GUTWIRTH S. ET ALII (eds.), *Reinventing Data Protection?*
- RODRÍGUEZ CHACÓN R. - RUANO ESPINA L. (cur.), *Los Procesos de nulidad de Matrimonio canónico hoy*, Madrid, 2006.
- RODRIGUEZ-OCAÑA R., *El Tribunal de la Rota y la unidad de la Jurisprudencia*, in *Ius Canonicum*, XXX (1990).
- RODRÍGUEZ-OCAÑA R., *La función del Defensor del vínculo (Referencia a las Causas matrimoniales por incapacidad)*, in *Ius Canonicum*, XXXI (1991).
- RODRÍGUEZ-OCAÑA R., *Mitis Iudex: Fuero competente y sistema de Apelaciones*, in *Ius Canonicum*, LVI (2016).
- ROGERS C.R., *Client-centered Therapy*, Boston (MA), 1951.
- ROMANO S., *L'Ordinamento giuridico*, 2 ed., Firenze, 1946.
- ROS CÓRCOLES J., *El Vicario judicial y el Instructor en los Procesos de nulidad matrimonial tras el motu proprio Mitis Iudex*, in *Ius Canonicum*, LVI (2016).
- ROUCO VARELA A.M., *Teología y Derecho. Escritos sobre aspectos fundamentales de Derecho canónico y de las relaciones Iglesia-Estado*, (SERRES LÓPEZ DE GUEREÑU R., ed.) Madrid, 2003.
- ROUCO VARELA A.M., *Filosofía o Teología del Derecho? Ensayo se una respuesta desde el Derecho canónico*, in ROUCO VARELA A.M., *Teología*.
- RUBINO V. ET ALII, *Activity in Medial Prefrontal Cortex During Cognitive Evaluation of Threatening Stimuli as a Function of Personality Style*, in *Brain Research Bulletin*, XXXII (2007), vol. 74.
- RULLA L.M. - IMODA F. - RIDICK J., *Entering and Leaving Vocation: Intrapsychic Dynamics*, Roma, 1976.
- RULLA L.M. - IMODA F. - RIDICK J., *Antropologia della vocazione cristiana. 2. Conferme esistenziali*, Casale Monferrato (Alessandria), 1986.
- RULLA L.M. - IMODA F. - RIDICK J., *Antropologia della vocazione cristiana: aspetti conciliari e postconciliari*, in LATOURELLE R. (cur.), *Vaticano II: bilancio e prospettive*, II, Assisi (Perugia), 1987.
- RULLA L.M. (cur.), *Antropologia della vocazione cristiana. 3. Aspetti interpersonali*, Bologna, 1997.



- RULLA L.M., *Psychological Significance of Religious Vocation*. University of Chicago, Dept. of Psychology, Chicago (IL), 1967.
- RULLA L.M., *Depth Psychology and Vocation. A Psycho-Social Perspective*, Roma, 1971.
- RULLA L.M., *The Discernment of Spirits and Christian Anthropology*, in *Gregorianum*, IL (1978).
- RULLA L.M., *Antropologia della vocazione cristiana*. 1. *Basi interdisciplinari*, 2 ed., Bologna, 1997.
- RULLA L.M., *Grazia e realizzazione di sé*, in RULLA L.M. (cur.), *Antropologia*. 3.
- RULLA L.M., *Verso un'Antropologia cristiana*, in IMODA F. (cur.), *Antropologia*.
- SABBARESE L. - SANTORO R., *Il Processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, Bologna, 2016.
- SABBARESE L., *Il Processo più breve: condizioni per la sua introduzione, Procedura, decisione*, in OKONKWO E.B.O. - RECCHIA A. (curr.), *Tra rinnovamento*.
- SACCO R., "Formante", in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, VIII, Torino, 1992.
- SCHÖCH N., *Le Animadversiones del Difensore del vincolo nelle Cause di incapacità consensuale*, in *Ius Ecclesiae*, IX (1997).
- SCHÖCH N., *Gli interventi del Magistero pontificio in materia di difetto della discrezione di giudizio*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *L'incapacità*.
- SCHÖCH N., *Conventus diurnariis edocendis de duobus Litteris apostolicis Mitis Iudex Dominus Iesus ac Mitis et Misericors Iesus de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam a Papa Francisco die 15 mensis augusti 2015 datis*. Relatio Rev. P. Nicolai Schöch, O.F.M., 8 septembris 2015, in *Communicationes*, XLVII (2015).
- SCHREER W. - STEINS G. (hgr.), *Auf neue Art Kirche sein. Wirklichkeiten - Herausforderungen - Wandlungen*. Festschrift für Bischof Dr. Josef Homeyer, München, 1999.
- SCHURHAMMER G. - WICKI J. (edd.), *Epistolæ S. Francisci Xaverii aliaque eius scripta*, I, Coll. *Monumenta historica Societatis Iesu*, LXVII, Romæ, 1944.
- SCOLA A., *Per una Ecclesiologia "di missione"*, in AA.VV., *In Cristo*.
- SERRANO J.M., *La Querela di nullità*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Il Processo*.
- SEGLONI RUTA S., *Chiesa e sinodalità. Indagine sulla struttura ecclesiale a partire dal Vaticano II*, in *Convivium Assisiense*, XIV (2012), n. 2.
- SEGLONI RUTA S., *Tradurre il Concilio in italiano. L'Associazione teologica italiana soggetto di recezione del Vaticano II*, Milano, 2013.
- SHAPIRO D., *La personalità nevrotica*, Torino, 1991.
- SHERRARD P., *The Greek East and the Latin West. A Study in the Christian Tradition*, London, 1959.
- SICRE DIAZ J.L. - CASTILLO J.M. - ESTRADA J.A., *La Chiesa e i profeti*, Coll. *Orizzonti biblici*, Assisi (Perugia), 1993.

- SIGNORILE E., *Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e alcune attese sul Processo canonico di nullità matrimoniale (brevità, prossimità, gratuità): un primo confronto dalla prospettiva del Vicario giudiziale*, in G.I.D.D.C. (cur.), *La riforma*.
- SMITS J.M., *Elgar Encyclopedia of Comparative Law*, 2 ed., Cheltenham (UK)-Northampton (MA), 2014.
- SOBANSKI R., *I problemi sostanziali e metodologici dell'insegnamento dei fondamenti del Diritto canonico*, in *Apollinaris*, LI (1978).
- SOLMS M. - SOLMS K.K., *Neuropsicoanalisi. Un'introduzione clinica alla Neuropsicologia del profondo*, Milano, 2002.
- SOLMS M. - TURNBULL O., *Il cervello e il mondo interno. Introduzione alle Neuroscienze dell'esperienza soggettiva*, Milano, 2004.
- SOLMS M., *The Feeling Brain: Selected Papers on Neuropsychanalysis*, London, 2015.
- SOLMS M., *La coscienza dell'Es. Psicoanalisi e Neuroscienze*, Milano, 2018.
- SPADARO A. (cur.), *La famiglia è il futuro. Tutti i documenti del Sinodo straordinario 2014*, Milano, 2014.
- STANKIEWICZ A., *La valutazione delle Perizie nelle Cause matrimoniali per incapacità psichica*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXVIII (1993).
- STANKIEWICZ A., *La convertibilità delle conclusioni peritali nelle categorie canoniche*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXIX (1994).
- STANKIEWICZ A., *Breve nota sulla legittimità dell'applicazione della Scienza psichiatrica e psicologica nelle Cause di nullità matrimoniale per incapacità psichica nell'accezione giurisprudenziale*, in *Periodica de Re Canonica*, LXXXV (1996).
- STANKIEWICZ A., *Il Procedimento della "Querela nullitatis": il Giudice*, in AA.Vv., *La "Querela"*.
- STEIN P., "Common Law (Paesi di). I. Diritto inglese", in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia giuridica*, VII, 1988, Roma.
- STOLOROW R.D. - ATWOOD G.E., *I contesti dell'essere. Le basi intersoggettive della vita psichica*, Torino, 1995.
- SUBIRÁ GARCÍA V.J., *Orientaciones de Magisterio pontificio sobre la aplicación de la Psicología en las Causas matrimoniales*, in AA.Vv., *Curso*. IX.
- SUPERTI FURGA F.I., *L'Europa di fronte all'"Atto di Supremazia"*, in ALZATI C. (cur.), *L'Anglicanesimo*.
- TALAMANCA M. (cur.), *Lineamenti di storia del Diritto romano*, Milano, 1979.
- TALAMANCA M., *Istituzioni di Diritto romano*, Milano, 1990.
- THEOBALD M., *Glosse: "Der römische Zentralismus und die Jerusalemer Urgemeinde"*, in *Die theologische Quartalschrift*, CLXXX (2000).
- TINKER T., *The Romance and Tragedy of Christian Mission among American Indians*, in YONG A. - BROWN ZIKMUND B. (eds.), *Remembering Jamestown*.

- TOXÉ PH., *La réforme des Procès en nullité de Mariage en Droit canonique latin selon le motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in DOUNOT C. - DUSSAUBAT F. (curr.), *La réforme*.
- VACCA L., *Contributo allo studio del metodo casistico nel Diritto romano*, Milano, 1976.
- VACCA L., *La Giurisprudenza nel sistema delle Fonti del Diritto romano. Corso di lezioni*, 2 ed., Torino, 2012.
- VARANO V. - BARSOTTI V. (edd.), *La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil Law common Law*, I, 4 ed., Torino, 2010.
- VARELA F.J., *Neurophenomenology: a Methodological Remedy for the Hard Problem*, in *Journal of Consciousness Studies*, III (1996).
- VERSALDI G., *Momentum et consecraria Allocutionis Ioannis Pauli II ad Auditores Romanæ Rotæ diei 5 februarii 1987*, in *Periodica de Re Canonica*, LXXVII (1988).
- VERSALDI G., *Animadversiones quædam relate ad Allocutionem Ioannis Pauli II ad Romanam Rotam diei 25 ianuarii 1988*, in *Periodica de Re Canonica*, LXXVIII (1989).
- VERSALDI G., *La capacità di sposarsi nelle Allocuzioni di Benedetto XVI agli Uditori della Rota Romana*, in *Ius Ecclesiæ*, XXV (2013).
- VILLARI R., *Storia moderna*, II, 15 ed., Roma-Bari, 1982.
- VISIOI M., *L'insegnamento della "Teologia del Diritto" negli studi di Diritto canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LII (2012).
- VISIOI M., *Alcune precisazioni sulla "Teologia del Diritto canonico" e il suo insegnamento. Continuando il dialogo con Arturo Cattaneo*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n.s. LII (2012).
- VITZ P.C., *Psychology as Religion: the Cult of Self-Worship*, Michigan (MI), 1977.
- WAMPOLD B.E. - BHATI K.S., *Attending to the Omissions: a Historical Examination of Evidence Based Practice Movements*, in *Professional Psychology: Research and Practice*, VI (2004).
- WAMPOLD B.E. - BROWN G.S.J., *Estimating Variability in Outcomes attributable to Therapists: a Naturalistic Study of Outcomes in Managed Care*, in *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, V (2005).
- WAMPOLD B.E., *Contextualizing Psychotherapy as a Healing Practice: Culture, History, and Methods*, in *Applied and Preventive Psychology*, II (2001).
- WAMPOLD B.E., *Establishing Specificity in Psychotherapy scientifically: Design and Evidence Issues*, in *Clinical Psychology Science and Practice*, II (2005).
- WARREN S.D. - BRANDEIS L.D., *The Right of Privacy*, in *Harvard Law Review*, IV (1890), No. 5.
- WATSON J.B., *Il comportamentismo*, Firenze, 1983.

- WHITEHEAD C., *Everything I Believe Might be a Delusion. Whoa! Tucson 2004: ten Years on, and are we any Nearer to a Science of Consciousness?*, in *Journal of Consciousness Studies*, XI (2004), n. 12.
- XERES S., *Chiaro di luna. Tempi e fasi della missione nella storia della Chiesa*, Milano, 2008.
- YALOM I.D. - LESZCZ M., *The Theory and Practice of Group Psychotherapy*, 5 ed., New York (NY), 2005.
- YONG A. - BROWN ZIKMUND B. (eds.), *Remembering Jamestown: Hard Questions about Christian Mission*, Eugene (OR), 2010.
- ZAMBON A., *Il motu proprio Mitis Iudex. Punto di vista di un Giudice*, in *Periodica de Re Canonica*, CV (2016).
- ZANETTI E., *Il Giudice e la Ritiratazione o emendazione di una Sentenza nulla (Can. 1626 §2)*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, XVII (2004).
- ZIZIOULAS J., *Implications ecclésiologiques de deux types de Pneumatologie*, in BOBRINSKOY B. (cur.), *Communio*.
- ŽUŽEK I., *La "Lex Ecclesiae Fundamentalis" et les deux Codes*, in *L'Année Canonique*, XL (1998).
- ZWEIGERT K. - KÖTZ H. (edd.), *Introduzione al Diritto comparato. I. principi fondamentali*, (DI MAJO A. - GAMBARO A., curr.) Milano, 1998.

\* \* \* \* \*

- < author.acc.com >  
< journals.openedition.org >  
< unipd-centrodirittiumani.it >  
< www.kuner.com >  
< www.psy.it >  
< www.statoechiese.it >  
< www.theguardian.com >  
< www.treccani.it >

## *Riviste con cui è attivo un cambio*

### INTERNAZIONALI

- American Journal of Jurisprudence* – N.D. Law School Library – Notre Dame (USA)  
*Annales Canonici* – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – Krakow (PL)  
*Anuario Argentino de Derecho Canónico* – Pont. Univ. Católica Argentina – Buenos Aires (AR)  
*Anuario de Derecho Canónico* – Universidad Católica de Valencia (E)  
*Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado* – Cuenca (E)  
*Anuario Juridico y Economico Escorialense* – S. Lorenzo de El Escorial (E)  
*Archivo Teológico Granadino* – Facultad de Teología de Granada (E)  
*Australasian Catholic Record* – Strathfield N.S.W. (AUS)  
*Boletim da Faculdade de Direito* – Universidade de Coimbra (E)  
*Canon Law Abstracts* – London (UK)  
*Communicationes* – Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (CDV)  
*Educatio Catholica* – Congregazione per l’Educazione Cattolica (CDV)  
*Ephemerides Theologicae Lovanienses* – Leuven (B)  
*Folia Theologica et Canonica* – Budapest (HU)  
*Forum Canonicum* – Universidade Católica Portuguesa – Lisboa (P)  
*Ius Canonicum* – Universidad de Navarra – Pamplona (E)  
*Ius Communionis* – Universidad Eclesiástica San Dámaso – Madrid (E)  
*Iustitia* – Dharmaram College – Bangalore (IND)  
*Jus Matrimoniale* – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa (PL)  
*L’Année Canonique* – Institut Catholique – Paris (F)  
*Melanges de Science Religieuse* – Université Catholique de Lille (F)  
*Michigan Law Review* – Law Library of Michigan University – Ann Arbor (USA)  
*Prawo Kanoniczne* – Akademia Teologii Katolickiej – Warszawa (PL)  
*Proche-Orient Chrétien* – Université Saint-Joseph de Beyrouth (RL)  
*Quaderni dello Studio Rotale* – Tribunale della Rota Romana (CDV)  
*Revista Eclesiástica Brasileira* – Petrópolis (BR)  
*Revista Española de Derecho Canónico* – Universidad Pontificia de Salamanca (E)  
*Revue de Droit Canonique* – Strasbourg (F)  
*Revue des Sciences Religieuses* – Strasbourg (F)

*Revue Thomiste* – Ecole de Théologie – Toulouse (F)  
*Stromata* – Universidad del Salvador – San Miguel (AR)  
*Studia Canonica* – Université Saint-Paul – Ottawa (CAN)  
*Studia Warminskie* – Olsztyn (PL)  
*Suprema Lex* – Faculdade de Direito canônico S. Paulo Apóstolo – Ipiranga, Sao Paulo (BR)  
*Theologie und Glaube* – Erzbischöfliche Akademische Bibliothek – Paderborn (D)  
*Theologisch-praktische Quartalschrift* – Katholische Privatuniversität – Linz (A)  
*Traditio* – Fordham University – New York (USA)  
*Veritas et Jus* – Facoltà teologica di Lugano (CH)  
*Vida Religiosa* – Madrid (E)  
*Villanova Law Review* – Villanova Univ. Charles Widger School of Law – Villanova (USA)

#### ITALIANE

*Analecta Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum* (Roma)  
*Année Philologique* – Università degli Studi di Genova (Genova)  
*Commentarium pro Religiosis et Missionariis* – Inst. Iuridicum Claretianum (Roma)  
*Diritto di Famiglia e delle Persone* (Palermo)  
*Ephemerides Iuris Canonici* – Fondazione Marcianum (Venezia)  
*Ephemerides Liturgicæ* (Roma)  
*Il Diritto Ecclesiastico* (Roma)  
*Ius Ecclesiae* – Pontificia Università della Santa Croce (Roma)  
*Iustitia* – Unione Giuristi Cattolici Italiani (Roma)  
*Jus* – Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)  
*La Civiltà Cattolica* (Roma)  
*Memorie dell'Istituto Giuridico* – Università degli Studi di Torino (Torino)  
*Miscellanea Francescana* – Pontificia Facoltà S. Bonaventura (Roma)  
*Orientalia Christiana Periodica* – Pontificio Istituto di Studi Orientali (Roma)  
*Periodica de Re Canonica* – Pontificia Università Gregoriana (Roma)  
*Quaderni di Diritto Ecclesiale* (Brescia)  
*Salesianum* – Pontificia Università Salesiana (Roma)  
*Sociologia* – Istituto Luigi Sturzo (Roma)  
*Studia Ephemerides Augustinianum* – Istituto patristico “Augustinianum” (Roma)

L'indice generale, tematico e degli autori degli anni 1928-1997 si trova nel volume unico dell'annata LXXII (1999).